



**ARMA DEI CARABINIERI**



# **NORME DI DIRITTO PENALE E AMMINISTRATIVO A TUTELA DEGLI ANIMALI**

**Procedure e casi pratici  
con focus su aspetti medici veterinari correlati**

a cura di **Carla Campanaro e Maria Falvo**

con **Autori Vari**

---

# NORME DI DIRITTO PENALE E AMMINISTRATIVO A TUTELA DEGLI ANIMALI

Procedure e casi pratici  
con focus su aspetti medici veterinari correlati

a cura di Carla Campanaro e Maria Falvo  
con Autori Vari

ISBN 978-88-945343-0-6

PROPRIETÀ LETTERARIA  
E TUTTI I DIRITTI RISERVATI © Copyright LAV  
I diritti di riproduzione, adattamento totale o parziale  
con qualsiasi mezzo, di memorizzazione elettronica sono riservati

<b>PREFAZIONE</b>	1
<b>INTRODUZIONE</b>	3
L'evoluzione sociale e legislativa della protezione degli animali a cura di Gianluca Felicetti	
<b>1. LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI, ASPETTI FILOSOFICI, SOCIOLOGICI E PSICOLOGICI</b>	4
1.1 LE RAGIONI FILOSOFICHE ED ETICHE DELLA TUTELA a cura di Luigi Lombardi Vallauri	4
1.2 L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEGLI ANIMALI: ASPETTI DI DIRITTO PUBBLICO a cura di Francesca Rescigno	9
1.2.1 Da res a esseri senzienti: il lungo cammino incompiuto della soggettività animale. Il compito del moderno giurista	9 13
1.2.2 Breve excursus sul diritto positivo italiano in materia di esseri animali	
1.2.3 Gli esseri animali nei più recenti Progetti di legge	18
1.3 MECCANISMI PSICOLOGICI ALLA BASE DELLA VIOLENZA CONTRO GLI ALTRI ANIMALI a cura di Annamaria Manzoni	23
<b>2. LE NORME DI DIRITTO PUBBLICO A PROTEZIONE DEGLI ANIMALI</b>	32
2.1 LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE a cura di Alessandro Fazzi	32
2.2 LA DISCIPLINA NORMATIVA SUI CANILI a cura di Andrea Cristofori e Alessandro Fazzi	36
2.3 LA DISCIPLINA NORMATIVA SULLA MOVIMENTAZIONE DI CANI E GATTI ALL'INTERNO DELL'UE E IN INGRESSO DAI PAESI TERZI a cura di Ilaria Innocenti	41
2.3.1 Le fasi del traffico	42
2.3.2 Requisiti per le movimentazioni comunitarie	42
2.3.3 Il sistema di identificazione degli animali	43
2.3.4 Il passaporto	43
2.3.5 Vaccinazione antirabbica	44
2.3.6 Certificato sanitario	44
2.3.7 Movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti in numero complessivo superiore a cinque	45
2.3.8 Il certificato <i>TRACES (Trade Control and Expert System)</i>	46
2.3.9 Obblighi a destinazione	46

2.3.10	Requisiti delle importazioni e controlli ufficiali di cani e gatti in provenienza da paesi terzi	47
2.3.11	Movimentazioni di cani e gatti senza finalità commerciali e comunque non destinati al cambio di proprietà	48
2.3.12	Il Manuale "Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti"	48
2.4	VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA Art.5 L.201/2010 di Ilaria Innocenti	49
2.5	VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO (ARTICOLO 7 COMMI 2 E 3)	51
2.6	SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE (ARTICOLO 6)	51
2.7	ANIMALI E NUOVO CODICE DELLA STRADA, L'OMMISSIONE DI SOCCORSO a cura di Ilaria Innocenti	53
2.7.1	L'obbligo di soccorso ad animali vittime di incidenti stradali	53
2.7.2	Omissione di soccorso e illecito penale	54
2.7.3	Mezzi di soccorso per animali: uso dei dispositivi acustici e luminosi	54
2.7.4	Lo stato di necessità	56
2.8	LA NORMATIVA SUGLI ANIMALI SELVATICI a cura di Massimo Vitturi	56
2.8.1	Animali selvatici patrimonio indisponibile dello Stato	57
2.8.2	La caccia	57
2.8.3	Il controllo faunistico	58
2.8.4	Focus - La caccia alla tana e illeciti correlati	59
2.8.5	Le specie invasive aliene	62
2.8.6	Aree protette	63
2.8.7	Il furto venatorio	63
2.8.8	La norma penale e la protezione della fauna selvatica	64
2.8.9	La vigilanza	65
2.8.10	Animali selvatici in ambito urbano	65
2.9	LA NORMATIVA SUGLI EQUIDI a cura di Nadia Zurlo	66
2.9.1	Anagrafe degli equidi	67
2.9.2	Requisiti per la detenzione regolare di equidi	69
2.9.3	Le norme a tutela degli equidi	71
2.9.4	La tutela in ambito sportivo	72
2.9.5	La tutela in ambito di allevamento (equidi DPA)	72
2.9.6	Codice per la tutela e la gestione degli equidi	73
2.9.7	La disciplina delle manifestazioni popolari con equidi	84
2.10	LA NORMATIVA DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO, DURANTE IL TRASPORTO E LA MACELLAZIONE a cura di Roberto Bennati	87
2.10.1	Le prassi zootecniche e la loro repressione	87
2.10.2	Mucche "da latte"	88

2.10.3	Legislazione sulla protezione degli animali durante il trasporto	88
2.10.4	Le mutilazioni dei suini	92
2.10.5	Troncatura dei denti	94
2.10.6	Attività di controllo in allevamento	95
2.10.7	Bufali	95
2.10.8	Attività di controllo	96
2.11	LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NELL'AMBITO DELLA SPERIMENTAZIONE ANIMALE, LE ATTIVITÀ E LE FIGURE COINVOLTE a cura di Carla Campanaro	97
2.11.1	L'oggetto, i principi e l'ambito di applicazione	97
2.11.2	Le attività e le figure coinvolte	98
2.11.3	Le autorità competenti	101
2.11.4	La fase dell'allevamento e della fornitura degli animali	101
2.11.5	La fase dell'utilizzo degli animali	101
2.11.6	Le autorizzazioni agli stabilimenti	101
2.11.7	Le autorizzazioni ai progetti di ricerca	102
2.11.8	La destinazione degli animali a fine procedura	103
2.11.9	Il divieto di utilizzo di determinate specie e i casi di deroga	103
2.11.10	Le ispezioni	104
2.11.11	I divieti	105
2.11.12	Le sanzioni	107
2.12	LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ZOO, E NEI DELFINARI a cura di Laura Panini	111
2.12.1	La Direttiva 1999/22/CE e il documento "EU Zoos Directive Good Practices"	111
2.12.2	Recepimento in Italia: Decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73	111
2.12.3	Giardini zoologici: cosa sono?	113
2.12.4	I parametri per le esclusioni dalla qualifica di giardino zoologico	115
2.12.5	Identificazione delle strutture incluse ed escluse dall'ambito del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73	117
2.12.6	Direttiva Zoo: lo scopo	118
2.12.7	Direttiva Zoo: requisiti e recepimento nella normativa italiana	118
2.12.8	Requisiti integrati nel Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: parametri per controlli nelle strutture	119
2.12.8.1	Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: conservazione	119
2.12.8.1.1	Conservazione nei delfinari	120
2.12.8.2	Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: educazione	120
2.12.8.2.1	Gli spettacoli e le dimostrazioni didattiche nei giardini zoologici	121
2.12.8.2.2	Le esibizioni nei delfinari	123
2.12.8.2.3	Il nuoto con i delfini	124
2.12.8.3	Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: Standard per la custodia degli animali e le modalità di gestione e cura	125
2.12.8.3.1	Spazi per gli animali (recinti, teche, ecc.)	126
2.12.8.3.2	Alimentazione degli animali	129

2.12.8.3.3	Aspetti sanitari e di tutela degli animali	130
2.12.8.3.4	Decreto legislativo 21 marzo 2005 n.73	134
2.12.8.3.5	Decreto legislativo 21 marzo 2005 n.73: tenere registri aggiornati	134
2.13	LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI a cura di Laura Panini	135
2.13.1	La Legge n.337 del 18 marzo 1968 sui circhi	135
2.13.2	I Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti	135
2.13.3	Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti	138
2.13.4	I controlli presso i circhi da parte della Polizia Giudiziaria	143
2.14	LA NORMATIVA CITES a cura del Magg. Marco Trapuzzano	150
2.14.1	La Convenzione di Washington - CITES	151
2.14.2	CITES in Europa	153
2.14.3	Struttura della CITES in Italia	154
2.14.4	I reati introdotti dalla Legge 7 febbraio n.150 del 1992	155
2.15	LA NORMATIVA A PROTEZIONE DEGLI ANIMALI DA PELLICCIA, I DIVIETI, ASPETTI AMBIENTALI E DI SICUREZZA SANITARIA, a cura di Simone Pavesi	158
2.15.1	Sull'allevamento di animali "da pelliccia": normativa e casi pratici	159
2.15.2	Sull'uccisione degli animali "da pelliccia": normativa, casi pratici e sanzioni	167
2.15.3	IL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI PELLICCERIA-L'ETICHETTURA	170
2.15.4	IL COMMERCIO DI PELLICCE OTTENUTE DALLA FILIERA DELLE CATTURE IN NATURA	173
2.15.5	I DIVIETI COMUNITARI SULLE PELLICCE DI CANE E GATTO E I PRODOTTI DI FOCA	178
2.15.6	PELLICCE E SICUREZZA SANITARIA: IL CASO DELLE INDAGINI TOXIC FUR	187
<b>3. LE NORME DI DIRITTO PENALE A PROTEZIONE DEGLI ANIMALI</b>		<b>190</b>
3.1	LA LEGGE 189 DEL 2004 a cura di Carla Campanaro	190
3.2	IL DELITTO DI UCCISIONE DI ANIMALI	190
3.3	I REQUISITI DI ILLICEITÀ SPECIALE, "PER CRUDELTÀ" E "SENZA NECESSITÀ"	193
3.4	ART. 544 TER C.P. "MALTRATTAMENTO DI ANIMALI"	197
3.4.1	Cagionare una lesione	201
3.4.2	Sottoposizione a sevizie, comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche	203
3.4.3	Il doping	205
3.5	ART.544 QUATER C.P "SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VIETATE"	206

3.6	L'ARTICOLO 638 C.P.	207
3.7	L'ART 544 QUINQUES: DIVIETO DI COMBATTIMENTO TRA ANIMALI a cura di Ciro Troiano	209
3.7.1	Addestramento e allevamento	213
3.7.2	Scommesse clandestine	215
3.8	ART. 727, COMMA 1, C.P. "ABBANDONO DI ANIMALI"	216
3.9	ART. 727, COMMA 2, C.P. "DETTENZIONE IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE"	219
3.10	ARTICOLO 727 BIS C.P.	222
3.11	IL MALTRATTAMENTO APPLICATO ALLE DISCIPLINE SPECIALI	224
3.11.1	Maltrattamento e sperimentazione animale	225
3.11.2	Crimini animali e spettacoli con animali	228
3.11.3	Crimini animali e caccia	231
3.11.4	Crimini animali nell'ambito della filiera della produzione di alimenti di origine animale	233
3.12	IL REATO DI TRAFFICO DI ANIMALI DA COMPAGNIA E L'INTRODUZIONE ILLECITA a cura di Ilaria Innocenti	235
3.12.1	La Legge n.201/2010 ratifica ed esecuzione della convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno	237
3.12.2	Violazioni penali: il reato di traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4)	238
3.12.3	Casi e sentenze	239
<b>4.</b>	<b>FENOMENOLOGIA DEI CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI</b>	<b>242</b>
4.1	ZOOMAFIA, TECNICHE DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO a cura di Ciro Troiano	243
4.1.2	Gli animali nel sistema mafioso	245
4.1.3	Perché si può parlare di criminalità organizzata	246
4.1.4	Il maltrattamento come reato associativo	247
4.1.5	Il maltrattamento di animali come reato plurioffensivo	250
4.1.6	Forme di maltrattamento organizzato	250
4.2	ZOOERASTIA, ANALISI DEL FENOMENO E TECNICHE DI CONTRASTO a cura di Ciro Troiano	253
4.2.1	Motivazioni e giustificazioni	254
4.2.2	Il fenomeno	256
4.2.3	Gli aspetti giuridici	257
4.3	ZOOCRIMINALITÀ MINORILE: ACCERTAMENTO, PREVENZIONE E CONTRASTO a cura di Ciro Troiano	259
4.4	ACCUMULATORI SERIALI DI ANIMALI, TECNICHE DI ACCERTAMENTO E INTERVENTO a cura di Ciro Troiano	263
4.4.1	Caratteristiche degli accumulatori	264
4.4.2	Accumulo di animali e la legge	267

<b>5.</b>	<b>ASPETTI PROCEDURALI</b>	<b>270</b>
5.1	LA PROCEDURA PENALE APPLICATA AGLI ANIMALI estratto dal manuale a cura di Maurizio Santoloci	270
5.2	GLI ILLECITI A DANNO DEGLI ANIMALI: AMMINISTRATIVI E PENALI	270
5.3	GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI	271
5.3.1	Il concetto di illecito amministrativo	271
5.3.2	Gli equivoci terminologici	272
5.3.3	La depenalizzazione	272
5.3.4	Il confine tra gli illeciti (penali ed amministrativi) e le illegittimità amministrative	273
5.4	GLI ILLECITI PENALI: CONCETTI GENERALI	274
5.4.1	Il concetto di illecito penale	274
5.4.2	La competenza per l'accertamento e la repressione dei reati	274
5.5	LA COMPETENZA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN RELAZIONE AI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI	275
5.5.1	I reati a danno degli animali sono di competenza trasversale di tutta la Polizia Giudiziaria	275
5.5.2	La Polizia Giudiziaria in particolare e la competenza per i reati a danno degli animali: aspetti procedurali	277
5.5.3	Gli "ausiliari": la figura della "persona idonea" a collaborare con la P.G.	280
5.6	ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO	282
5.6.1	L'acquisizione in via autonoma e di propria iniziativa	282
5.6.2	La denuncia	282
5.6.3	Le denunce anonime	283
5.6.4	Il cosiddetto "esposto"	285
5.7	L'IMPORTANZA DELLA GIURISPRUDENZA PER APPLICARE EFFICACEMENTE LA NORMATIVA SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI	285
5.8	LA RILEVANZA PRIMARIA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO ANCHE NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI	286
5.8.1	I due elementi costitutivi del reato	286
5.8.2	La colpevolezza: aspetto spesso sottovalutato dalla P.G. nel campo dei reati a danno degli animali e dell'ambiente	287
5.8.3	Il dolo e la colpa	288
5.8.4	Il dolo eventuale, importante in molti reati a danno degli animali	288
5.8.5	La necessità per la P.G. di approfondire caso per caso gli aspetti soggettivi	290
5.9	TECNICHE INVESTIGATIVE E CRIMINI SU ANIMALI a cura di R. Tozzi	291
5.9.1	Tecniche investigative e procedure legate al traffico di animali d'affezione	292
5.9.2	Le attività di indagine: acquisizione di informazioni - metodi investigativi	292
5.9.3	L'intervento di Polizia Giudiziaria	293
5.9.4	Il sequestro dei cuccioli e l'affido giudiziario	293
5.9.5	Le procedure della Polizia Giudiziaria sugli animali	293
5.9.6	Un'alternativa: la vendita all'asta	294

5.10	LA CUSTODIA GIUDIZIARIA E IL DEPOSITO CAUZIONALE a cura di Francesca Gramazio	295
5.10.1	La custodia giudiziaria	295
5.10.2	Il deposito cauzionale	297
5.11	L'ART 544 SEXIES E LA CONFISCA NEI REATI CONTRO GLI ANIMALI a cura di Alessandro Fazzi	299
5.12	IL BRACCONAGGIO, ACCERTAMENTI SUL CAMPO ASPETTI PROCEDURALI E TECNICHE DI CONTRASTO a cura di Rossano Tozzi	305
5.12.1	Braconaggio ittico	307
5.12.2	Il bracconaggio e le sue interconnessioni	307
5.12.3	Controllo antibraconaggio	308
5.13	L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI REATI COMPIUTI IN DANNO DELLA FAUNA SELVATICA E L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE L'OPERAZIONE "FREE WILDLIFE" a cura di Claudio Marrucci	308
5.14	LA TENUITÀ DEL FATTO, ASPETTI PROCEDURALI a cura di Carla Campanaro	312
5.14.1	Aspetti sostanziali, l'art 131 bis c.p.	312
5.14.2	Gli indici della norma e i reati contro gli animali	314
5.14.3	Le cause di esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alla modalità della condotta, che riguardano anche gli animali	316
5.14.4	ASPETTI PROCEDURALI	318
<b>6.</b>	<b>ASPETTI MEDICO FORENSI E D'INVESTIGAZIONE SCIENTIFICA NEI CRIMINI A DANNO DEGLI ANIMALI</b>	<b>319</b>
6.1	IL RUOLO DEL VETERINARIO NELLE INDAGINI SUI REATI CONTRO GLI ANIMALI a cura di Rosario Fico	319
6.1.1	Il veterinario Ausiliario di Polizia Giudiziaria (PG)	320
6.1.2	Il veterinario consulente tecnico del Pubblico Ministero (CTPM- art. 359 c.p.p.)	320
6.1.3	Il veterinario in qualità di Perito	320
6.1.4	Il sopralluogo sulla scena del crimine: delimitazione dell'area e documentazione	322
6.1.5	Il repertamento delle fonti di prova	327
6.2	LA VALUTAZIONE DELLA SOFFERENZA ANIMALE E IL RUOLO DELL'AUSILIARE DI POLIZIA GIUDIZIARIA a cura di Enrico Moriconi	329
6.2.1	La valutazione della sofferenza degli animali	329
6.3	LA VALUTAZIONE DELLE NECESSITÀ ETOLOGICHE DEGLI ANIMALI "DA REDDITO" a cura di Enrico Moriconi	337
6.4	LA VALUTAZIONE DELLE NECESSITÀ ETOLOGICHE DEGLI ANIMALI SELVATICI, AUTOCTONI ED ESOTICI a cura di Gustavo Gandini e Michela Minero	347
6.4.1	Caratteristiche etologiche, benessere e maltrattamento degli animali	347
6.4.2	Etologia e necessità etologiche	347

6.4.3	Come fare una prima valutazione delle necessità etologiche	348
6.4.4	Un esempio di valutazione	349
6.5	LA VALUTAZIONE DELLE NECESSITÀ ETOLOGICHE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE a cura di Manuela Michelazzi	350
6.5.1	Libertà dalla fame, dalle sete e dalla malnutrizione	351
6.5.2	Libertà di avere un ambiente fisico adeguato	351
6.5.3	Libertà dal dolore e dalle malattie	351
6.5.4	Libertà di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche	352
6.5.5	Principali esigenze etologiche del cane	352
6.5.6	Libertà dalla paura e dallo stress	354
6.5.7	Convivenza uomo-animale	354
6.5.8	Bisogni ed esigenze fondamentali del cane ricoverato in canile	355
6.6	ACCERTAMENTI SANITARI IN CASO DI TRAFFICO DI ANIMALI D'AFFEZIONE a cura di Carlotta Bernasconi e Roberta Benini	356
6.7	ASPETTI FARMACOLOGICI E DOPING, TECNICHE DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO a cura di Marco Montana	359
6.7.1	Il maltrattamento con i farmaci	360
6.7.2	Definizione di "sostanze proibite" e "doping"	361
6.7.3	Diritto alla terapia o abuso	363
6.7.4	Positività "involontaria" o alimentare	365
6.7.5	Prelievo biologico	366
6.7.6	Validità del dato analitico	368
<b>7.</b>	<b>CASI PRATICI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEGLI ANIMALI a cura di Ursula Carnevale, Andrea Santoloci e Rossano Tozzi</b>	<b>370</b>
7.1	L'OPERAZIONE TULIPANO (1994-1996): IL TRAFFICO ILLEGALE DI PAPPAGALLI a cura di Ivan Severoni	375
7.2	L'OPERAZIONE GAUR (1998-2008): IL CONTRABBANDO DI SPECIE PROTETTE a cura di Marco Fiori	377
7.3	CIRCO VICTOR SHOW - IL CIRCO DELLE MERAVIGLIE a cura di Rossano Tozzi	379
7.4	IL CASO "GREEN HILL" a cura di Ursula Carnevale	382
7.5	DELFINARIO DI RIMINI: UN PROCESSO SENZA PRECEDENTI IN EUROPA a cura di Ursula Carnevale	385

### ***A Maurizio Santoloci***

*A chi, come Te,  
ha dedicato la vita a dimostrare che un altro mondo è possibile  
trasmettendo competenza, gioia e l'energia del rispetto della legalità  
anche contro i più indifesi, come animali e ambiente.  
Confidiamo che questo Manuale, dando voce ai Tuoi insegnamenti,  
possa essere un altro piccolo passo verso l'affermazione  
del diritto degli animali in Italia.*

## PREFAZIONE

Legalità, diritto, attività investigative, presenza sul territorio, attività di informazione e sensibilizzazione - come quelle svolte da LAV in più di 40 anni di attività - cooperazione, possono essere strumenti preziosi per costruire un modello di legalità più efficace e inclusivo, capace di garantire maggiore sicurezza anche per animali e ambiente che sono una parte essenziale della nostra società, da conoscere, rispettare, tutelare e spesso proteggere.

Il diritto alla sicurezza è dunque un tema di grande attualità, difeso ogni giorno con competenza e abnegazione da migliaia di Carabinieri sul territorio, investe tutti i cittadini ma riguarda anche gli animali e l'ambiente che li accoglie e che ci accoglie: pensiamo, ad esempio, alla piaga estiva degli incendi boschivi e alla complessità delle attività per reprimere questo reato perché non crei danni alla collettività e alle generazioni future. Pensiamo agli interessi della criminalità organizzata verso gli animali: bracconaggio, lotte clandestine tra animali, macellazioni illegali sono una realtà che coinvolge gli animali ma investe anche la sicurezza pubblica.

Negli ultimi decenni la protezione degli animali si è evoluta, sotto la spinta di importanti istanze provenienti dalla società civile, e così dal 1992 la fauna selvatica è riconosciuta per legge (Legge 157/92) patrimonio indisponibile dello Stato: un principio guida di primaria importanza, invocato e difeso nelle aule giudiziarie. Dal 2004 la Legge 189 tutela direttamente gli animali, con pene inasprite, in quanto esseri viventi, e non più in via mediata come quando il maltrattamento di un animale dipendeva dall'offesa arrecata al comune senso di pietà: un punto di svolta per la tutela degli animali. In altri termini questa riforma - favorita e sostenuta dalla LAV che firma questo Manuale, insieme a tanti altri autori - ha riconosciuto la soggettività dell'animale e rafforzato la sua tutela: un cambio di passo anche per l'Arma dei Carabinieri nei suoi compiti di forza di Polizia.

Innumerevoli le operazioni condotte in questi anni dall'Arma dei Carabinieri a difesa degli animali, della legalità e dell'ambiente: tra le più recenti, l'operazione "Free Wildlife", una delle più importanti attività condotte dai Carabinieri Forestali nell'ambito del contrasto ai reati compiuti in danno all'avifauna, iniziata nel 2016 e che nel 2018 ha portato all'emissione di nove misure cautelari per varie ipotesi di reato tra cui il maltrattamento e l'uccisione di animali.

Altri passi importanti, l'assorbimento dei Forestali da parte dell'Arma dei Carabinieri: un potenziamento reciproco di competenze, esperienze e professionalità. E ancora, il Protocollo d'intesa siglato nel 2017 dall'Arma dei Carabinieri con LAV per il contrasto dei reati a danno di animali. Questo Manuale trae origine proprio da questo Protocollo d'intesa ed è rivolto agli addetti del settore, forze dell'ordine e giuristi, chiamati ad applicare le norme e a reprimere anche i reati a danno degli animali. L'augurio è che possa contribuire a rafforzare ulteriormente l'efficacia della presenza dello Stato sul territorio.

## INTRODUZIONE

### **L'evoluzione sociale e legislativa della protezione degli animali**

**a cura di Gianluca Felicetti**

*Presidente LAV*

La protezione degli animali è sempre più presente nel diritto amministrativo e penale. Grazie all'avanzamento delle normative, delle azioni di Polizia Giudiziaria e quindi di processi e sentenze, grazie all'aumento della sensibilità dell'opinione pubblica e all'azione di associazioni che qualificano sempre di più gli interventi a tutela della legalità.

Di passi in avanti ne sono stati fatti dalla prima Legge nazionale del 1913 che interveniva solo se l'eventuale umano presente al maltrattamento di un animale avesse provato "ribrezzo", dalla semplice contravvenzione obblazionabile prevista ancora fino al 2004 e, sempre fino alla stessa data, per l'incredibile non passibile uccisione del proprio animale se effettuata "in eutanasia".

Di passi in avanti ce ne sono ancora tanti da fare per rendere sempre più difficili e contrastati i reati contro gli animali, in quanto esseri senzienti, come ben descrive la Corte di Cassazione e come decreta il Trattato europeo di Lisbona, così come speriamo venga migliorata la casistica delle attività perseguibili e il "peso" delle pene previste senza tenuità del fatto o "messa alla prova" e con la certezza della pena. Abbiamo per questo portato all'attenzione dei nuovi Governo e Parlamento le nostre proposte e speriamo vengano recepite.

Ma con quanto già in vigore, queste pagine - che con l'apporto di tanti importanti esperti, e ricche di informazioni, procedure-tipo e casi pratici, aiuteranno a intervenire di più e meglio - sono state realizzate nel quadro delle attività previste dal Protocollo d'Intesa siglato fra Arma dei Carabinieri e LAV nel luglio 2017.

Una positiva collaborazione che sarà rafforzata con le prossime attività sul campo.



## 1. LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI, ASPETTI FILOSOFICI, SOCIOLOGICI E PSICOLOGICI

### 1.1 LE RAGIONI FILOSOFICHE ED ETICHE DELLA TUTELA

#### Luigi Lombardi Vallauri

Professore ordinario di Filosofia del diritto

Università di Firenze

Il contributo esorta alla meraviglia sull'uomo e sugli animali. Segnala l'immensità del tema, gli spazi sempre più ampi e centrali che gli vengono dedicati dal pensiero scientifico e dalla coscienza sociale, giustificando ulteriori riforme legislative e l'istituzione di corsi universitari di diritto animale. Presenta quattro ragioni fondamentali che rendono doveroso il passaggio dal paradigma della violenza e del dominio a un paradigma di amore e rispetto secondo giustizia: il valore naturalistico-estetico degli animali; la loro soggettività di esseri senzienti; la dignità morale e l'autorealizzazione spirituale dell'uomo. Vengono così delineati quattro distinti animalismi: "ambientalista", "animalista", "umanista", "spirituale", che convergono nel suggerire con forza l'abolizione, o almeno tutta la possibile riduzione, delle innumerevoli forme di consumo violento di vite animali.

#### Il dovere di meraviglia

Cominciamo con l'inclinarci al mistero continuo e contiguo del *leggere capendo*: segni materiali percepiti con sguardi materiali vengono trasformati in concetti coscientemente capiti! La trasformazione avviene in quei piccoli cavolfiori di carne speciale custoditi in osso di teschio chiamati cervelli: i nostri cervelli. E nessuno, nemmeno i neuroscienziati, sa spiegare questo passaggio dalla materia alla coscienza, questa connessione tra due ordini di realtà completamente eterogenei: l'inchiostro e l'intelligibile. Ci sono voluti miliardi di anni di storia di Universo e milioni di anni di storia di *homo* per produrre quello che accade quando parliamo, leggiamo. È il fondamento universale dei diritti dell'uomo come uomo, contro tutte le discriminazioni culturali; è il fondamento universale della solidarietà umana. Dobbiamo leggere immersi nella meraviglia. Ma dobbiamo anche accorgerci che proprio questa fenomenale capacità di *logos*, di discorso intellettuale, è stata usata come giustificazione di una signoria sempre più spietata dell'uomo sui corpi degli animali non umani. Errore: *noblesse oblige*, la nobiltà non crea più privilegi, crea più doveri: di meraviglia, di pietà, di giustizia. Doveri che sono il fondamento di un diritto degno di quella meraviglia che è l'animale uomo, degno di quelle meraviglie che sono gli animali non umani.

#### Un tema immenso

Il mondo animale è un continente sconfinato, che noi dominatori antropocentrici doppiamente ignoriamo: nel senso passivo di non conoscerlo e nel senso attivo di non volerlo pensare. Una diversità strabiliante di *meraviglie*, minacciate; una massa oscura di *sterminii*, industrializzati e commercializzati. Come non sentirsi impari di fronte al temibile, necessario argomento.

Io mi ci sono imbattuto, nei primi anni Ottanta, per merito soprattutto di donne. Non casualmente, credo; anzi il fatto mi sembra avere portata teorica. Da allora ho proseguito la ricerca fino a farne uno degli impegni centrali nel mio percorso filosofico e nel mio vissuto. D'altra parte la questione animale, fino a poco tempo fa periferica e sollevata quasi solo da animalisti militanti, occupa ormai spazi sempre più ampi e centrali, anzitutto in etica, ma anche in filosofia della mente, in antropologia, nelle agende ecologica, economica, di "giustizia alimentare internazionale", medica (per le critiche sempre più forti alla scientificità della sperimentazione animale), dietetica e perfino gastronomica: diciamo in molti e rilevanti campi del *pregiuridico*. Al tempo stesso si è verificata una quasi esplosione della questione animale in campo giuridico: chi confronti, operando due sezioni sincroniche, il diritto animale 1990 e il diritto animale 2010 in Italia e in Europa non può non constatare, diacronicamente, una fruttificazione forse superiore a quella di ogni altro ramo dell'albero del diritto.

Come dimostra questo stesso volume, il *corpus iuris* animale è ormai così articolato e complesso da meritare, a mio giudizio, l'istituzione di *corsi universitari di diritto animale*. Interesserebbero studenti di Giurisprudenza, Scienze politiche, Economia, Lettere e Filosofia, Medicina, Scienze naturali e Biologia, Agraria, Zootecnia e Veterinaria. Il temibile, necessario argomento riguarda anche, e da vicino: a) professionisti operanti a vario titolo nel settore (agricoltori, piccoli allevatori; gestori di allevamenti/trasporti/impianti di macellazione industriali; ristoranti e alberghi; imprese di abbigliamento a base animale; laboratori di ricerca e allevamenti di cavie per i medesimi); b) cacciatori, pescatori; c) addetti ai controlli (guardie zoofile, il Corpo forestale e di vigilanza ambientale, la Polizia stradale e giudiziaria, i sorveglianti di parchi e aree protette, i Carabinieri); d) le associazioni animaliste, gli insegnanti di scuole materne, elementari e medie responsabili dell'educazione etica e ambientale; e) almeno indirettamente tutti i cittadini, a cominciare dai milioni di proprietari di animali da compagnia. Ritengo che un corso di diritto animale, per il suo carattere al tempo stesso plausibile e innovativo, costituirebbe un fiore all'occhiello dell'ateneo che osasse, saggiamente, istituirlo.

#### Le ragioni, etiche in senso lato, dell'animalismo

La parola "ragioni" può far pensare a un freddo razionalismo. Invece no: le ragioni oggettivamente valide per l'intelligenza devono essere accompagnate, almeno nel nostro caso, dalla loro realizzazione anche contemplativa, affettiva, diciamo pure dall'intuizione-emozione. La saggezza (riprendo un pensiero di Chesterton) non è un ragionare senza emozioni, è un ragionare con le emozioni giuste, è l'accordo ragione-emozione. Io qui esporrò le ragioni in modo razionale; ma rinnovo l'invito, se le ragioni convincono, a esercitare l'intuizione realizzante e l'empatia.

Gli animali sono meritevoli di tutela in base a due criteri: il valore e la soggettività. Il loro *valore* è quello di bioarchitetture meravigliose per ingegneria transrobotica, grazia, mistero, sconfinata fantasia; vivificano con la propria presenza i paesaggi e gli ecosistemi, ispirano potentemente, in tutte le culture, l'autocomprensione dell'uomo. La tutela in base al valore, che riconosce loro lo status di beni comparabili ad altri beni ambientali o ai beni culturali tipo chiesetta romanica, s'iscrive nel quadro più ampio della tutela della biodiversità: difendere contro l'invasione antropocentrica moderna la bellezza/ricchezza

immemoriale del mondo! L'uomo sempre più autorecluso in geometrie urbane di asfalto/cemento/vetro, sempre più avvinto ai tre fatali video-audio vitreometallici TV/computer/telefonino onnipotente, non realizza quello che perde invadendo di sé e desertificando l'innumerevole, miliardario in anni, lascito della natura. Gli animali meritano curiosità, celebrazione, ammirazione; ci sono tanti mondi quante le specie animali.

La *soggettività* si accerta attraverso lo studio dei sistemi nervosi centrali e dei comportamenti (biologia, neurologia, etologia). Segnatamente i vertebrati sono esseri senzienti, comunicanti, in grado di soffrire, godere, apprendere, provare affetti, emozioni, sviluppare capacità: doti che in condizioni favorevoli si manifestano pienamente ma che subiscono una mortificazione quasi totale nella dismisura della violenza cui le vittime sono sottoposte dentro gli allevamenti intensivi, gli impianti di macellazione, i laboratori di sperimentazione/vivisezione.

All'*animalismo ambientalista* (del valore) e all'*animalismo animalista* (della soggettività) è importante affiancare un *animalismo umanista*, in difesa dell'onore, della dignità morale dell'uomo. Non è propizio all'umanità organizzare industrialmente la macellazione. Non è "sviluppo della persona" (art.3.2 della Costituzione italiana) confinare in contenitori invivibili, sgozzare, decapitare, spellare, eviscerare, fare a pezzi corpi di animali, servirsi per cibo, vestito, dei loro corpi reificati. L'imperativo di pietà e giustizia si estende anche sul carnefice, non solo sulla vittima. Nel *Gorgia* di Platone, alla domanda se sia peggio subire ingiustizia o commetterla, Socrate (vincendo come sempre sul contraddittore) risponde che è peggio commetterla, perché la vittima è incolpevole. I due animalismi sono sinergici: più è vero, darwinianamente, che gli animali sono senzienti e intelligenti, più sono gravi i doveri dell'uomo nei loro confronti; più è vero che l'uomo supera gli animali non umani in razionalità e spiritualità (nessun animale avrebbe potuto scrivere il *Gorgia*), più sono gravi i suoi doveri nei loro confronti. E dunque un animalismo anche di "pietà per il boia": per l'operaio messicano costretto a lavorare in stivali di gomma nel liquame di merda da stress e di sangue, ma ancor più per il capo della sua azienda macellatrice di decine di milioni di maiali all'anno e inquinatrice di decine di migliaia di chilometri di corsi d'acqua dolce e di ettari di terra. E dunque un animalismo anche di pietà per i cacciatori, pescatori sportivi, allevatori intensivi, macellatori, vivisettori; per i "buongustai" sprofondati nella lettura del menu e per i macellai, salumieri, formaggiai, gastronomi, cuochi al loro servizio; per gli "eleganti" e per i sarti, pellai, pellicciai, calzolai, borsai, stilisti, industriali e commercianti dell'abbigliamento al loro servizio; per gli armaioli, i fabbricanti di arnesi da pesca, i produttori di trappole e altri aggeggi crudeli, di veleni atrocemente dolorosi funzionali alla derattizzazione o all'agricoltura... "Pietà per il boia", certo, ma anche pietà-severità per noi che mangiando, vestendoci, curandoci a occhi e cuore chiusi rimuoviamo la cognizione del dolore.

Non è equo, non è costituzionalmente corretto dividere l'umanità in buongustai spensierati (nonnini arzilli davanti alla bistecca) e boia di professione. Propongo (so che è un atto più letterario che politico) un servizio carnefice obbligatorio: i carnivori devono, per legge, lavorare un paio di settimane all'anno in un mattatoio cooperando alle uccisioni di esemplari di ogni specie animale che mangiano e al successivo farli a pezzi. Così vedrebbero anche se è "pieno sviluppo della persona" la vita dei cittadini carnefici.

Il quarto e ultimo animalismo, anch'esso umanista, lo chiamerei *animalismo spiritua-*

le. Non conosco una tradizione ascetica-mistica che promuova o approvi la "virtù" della violenza. Per limitarmi all'orizzonte indiano (yoga, buddismo, giainismo) nessun uso violento degli animali non necessario, cioè finalizzato principalmente al piacere (*kāma*) o al guadagno (*artha*), è "dharmico", perché il *dharma* include come elemento essenziale la nonviolenza (*ahimsā*), l'amore-compassione universale (*karuṇā*). La violenza sugli esseri senzienti, sia quella consapevole e culturalmente/religiosamente legittimata, sia quella non consapevole, perpetrata per abitudine e psicologicamente rimossa, viene ritenuta un ostacolo sulla via verso la liberazione sapienziale (*mokṣa*), verso la mente dell'illuminazione-beatitudine, che non è concepibile come egoica e priva di partecipe empatia. Nell'alveo cruento delle religioni e delle civiltà, la nonviolenza è come un filo di acqua pura che non si confonde al fiume di sangue della storia. Forse è più un appello che un precetto; ma un appello in sintonia con una razionalità profonda, corroborato, oggi, anche da discipline poco ascetiche come l'economia, la geopolitica, il diritto ambientale, la lotta contro il crimine, la dietetica. Per Capitini la nonviolenza è "attivissima moltiplicazione d'attenzione [...], potenziamento della vita interiore [...]. Il vegetarianismo, per esempio [...], questa sospensione introdotta nella leggerezza sterminatrice e nella freddezza utilitaria, si riflette in accrescimento di valore interiore". È sempre imperfetta, perché è l'iniziativa di un vivente e la vita è per definizione l'autoasserzione di un sistema a spese dei sistemi circostanti; tuttavia la sua coscienza di imperfezione la consuma e affina. È interessante, ma non può essere sviluppato qui, che almeno in uno dei filoni della spiritualità nonviolenta la "grande compassione" sia stata associata vitalmente all'esaltazione erotica, alla "grande concupiscenza" (*mahārāga*): la spiritualità non estingue necessariamente la passione per la vita.

All'attuale barbarie sarebbe comunque preferibile uno scenario *vita degna-morte indolore*, in cui l'allevamento e la mattazione non causerebbero agli animali, per ipotesi, alcuna sofferenza (crescita in pascoli sereni, improvvisa anestesia totale lontano dall'inferno dei mattatoi: l'animale vive bene, si addormenta senza sospetti e non si sveglia). Ma questo scenario preferibile non è aproblematico: privando di una vita degna, minimizzando il dolore, massimizza il danno. Un responsabile di lager nazista, Stangl, alla domanda: "Ma perché li trattavate così male?" ha risposto: "Per poterli uccidere". Uccidere un'ebrea elegante, profumata, che studia fisica teorica e la sera ha un appuntamento amoroso è più difficile che abbattere un'ebrea scheletro vivente in pigiama concentrazionario a strisce. In un allevamento intensivo, come in un lager, la messa a morte può somigliare a un'eutanasia.

### Argomenti per il veganismo

Le quattro ragioni, etiche in senso lato, dell'animalismo implicano, a mio giudizio, il *dovere multietico* di veganismo; dovere nella maggior parte dei casi anche *giuridico* se si dimostra che la caccia, la pesca, gli allevamenti intensivi, la macellazione industriale sono quasi sempre, ai sensi degli articoli 544-bis e 544-ter del Codice penale, uccisioni e maltrattamenti "senza necessità"; non conformi all'obbligo di "tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto "esseri senzienti" sancito dall'articolo 13 del Trattato di Lisbona del 2009, norma di rango paracostituzionale che dovrebbe orientare l'interpretazione delle leggi speciali ordinarie. Ma ci sono anche argomenti ecologici, economici, sociali, dietetici, gastronomici molto convincenti. Argomenti

*ecologici*: mangiare animali riduce la biodiversità, la bellezza del mondo: deforestazione, desertificazione, riduzione delle specie animali e vegetali. Riduce la salubrità dell'ambiente: inquina l'aria, le acque, i suoli. Esaurisce risorse naturali essenziali: consuma acqua, piante in misura insostenibile. Argomenti *economici*: nel prezzo di mercato dei cibi animali bisognerebbe includere le esternalità, che invece vengono caricate sui beni comuni; il valore economico dei beni/servizi offerti dall'azienda Natura, monetizzato, è altissimo, il danno ecologico è un danno economico gravissimo. Argomento *sociale*: mangiare animali è costoso, possono permetterselo i ricchi. Più mangiano animali i (nuovi) ricchi, meno hanno da mangiare i (nuovi) poveri, per esempio cinesi. Mangiare animali accresce la fame umana nel mondo, aggrava l'ingiustizia alimentare umana. Argomento *dietetico*: la dieta vegan fatta bene è la più vicina alla dieta ideale per la salute e la longevità umana. Argomento *gastronomico*: mangiare vegan è edonisticamente accettabile, se non preferibile: le ricette vegetali possono essere - oltre che variatissime - raffinate e fantasiose. Decisivo ("categorico" nel senso kantiano) è comunque l'imperativo *etico*, che esige come minimo tutta la riduzione psicologicamente possibile del consumo violento di vite animali.

### Responsabili della bellezza del mondo

Passare dal paradigma della violenza e del dominio a un paradigma di amore e rispetto secondo giustizia non può che accrescere la bellezza del mondo: il *pléroma*, quella "pienezza dell'essere" di cui hanno parlato i filosofi greci e il cristianesimo antico e che deve costituire il criterio supremo dell'etica, della politica, dell'economia e del diritto. Vorrei che ognuno/ognuna di noi rivolgesse a sé e agli altri, come riconoscimento e come esortazione, il mantra tibetano *OM MANI PADME HUM*, che traduco liberamente "M'inchino a te, gioiello della mente spirituale che risplendi nel fiore del loto del corpo cosmico. Possa la tua vita, la tua unica vita, accrescere la bellezza della storia dell'essere".

Termino con una poesia che apriva il mio breve saggio *Le ragioni dei più deboli*, del 1998:

*L'aguglia pescata sul molo di primo mattino,  
strappata per bocca al diletto del mare argentato.  
Folgore viva di strappi, nel pugno dell'uomo innocente,  
stolido, solido, un solido fatto di stolido.  
L'aguglia boccheggia con tutta la lunga bocca sdentata,  
serpenta nell'aria che arde,  
serpenta, scatta, s'inarca, posata sul duro del suolo.  
A lei, non ad altra, è toccata la sorte voluta dall'uomo,  
dall'uomo che innesta una nuova insidia serena sul taglio dell'amo.*

### Riferimenti bibliografici

CASTIGNONE SILVANA- LOMBARDI VALLAURI LUIGI (a cura di), *La questione animale*, in *Trattato di biodiritto*, diretto da S. Rodotà - P. Zatti, Giuffrè, Milano 2012

LOMBARDI VALLAURI LUIGI, *Scritti animali, Per l'istituzione di corsi universitari di Diritto animale*, Gesualdo edizioni, Gesualdo (AV) 2018

## 1.2 L'EVOLUZIONE DELLA TUTELA DEGLI ESSERI ANIMALI: ASPETTI DI DIRITTO PUBBLICO

### Francesca Rescigno

*Professoressa associata di Istituzioni di Diritto Pubblico  
Scuola di Scienze Politiche Università di Bologna*

Il saggio indaga la dimensione giuridica del rapporto uomo-animale e in particolare la necessità di riconoscere agli esseri animali uno *status* giuridico che li elevi dalla condizione di "res", nella quale sono relegati da lungo tempo, a quella di esseri senzienti, soggetti di diritti. Il rapporto uomo-animale è stato esaminato da altre riflessioni teorico-dottrinali, a livello etico, filosofico e sociologico. Il problema dell'approccio giuridico è che questo ancora oggi appare sostanzialmente antropocentrico e non in grado di elaborare un nuovo rapporto giuridico tra uomo e animali. Il saggio propone la possibilità di arrivare a definire la soggettività animale attraverso la revisione costituzionale, ma segnala anche il cammino legislativo al fine di evidenziare ciò che ancora manca per spingere l'eguaglianza oltre la barriera della specie.

### 1.2.1 Da res a esseri senzienti: il lungo cammino incompiuto della soggettività animale. Il compito del moderno giurista

Parlare di soggettività animale dal punto di vista giuridico evidenzia immediatamente il deciso antropocentrismo dei sistemi giuridici, l'intera costruzione giuridica ruota infatti intorno alla figura dell'uomo che ha affrontato il problema degli esseri animali al più in un'ottica protezionistica, per cui gli animali, così come l'ambiente, possono essere oggetto di tutela e protezione poiché, in tal modo, si preservano interessi delle presenti e future generazioni umane.

Insomma, preserviamo animali e ambiente perché così ci garantiamo un posto migliore dove vivere oggi e domani.

La sostanziale chiusura degli ordinamenti giuridici non riguarda solo gli esseri animali, infatti anche fra gli esseri umani sono state, e a volte purtroppo continuano ad essere, operate varie forme di discriminazione riservando trattamenti privilegiati solo ad alcuni individui. Questo ci dimostra che il diritto non nasce perfetto ma che è suscettibile di aggiustamenti e miglioramenti. Così se oggi possiamo stigmatizzare con forza le odiose Leggi razziali, ancora abbiamo molto da lavorare rispetto - ad esempio - all'accoglienza degli asilanti, o sulla parità tra uomo e donna o, ancora, in merito al riconoscimento di diritti alle coppie omosessuali: insomma il cammino del diritto e dei diritti è continuo e ogni volta che si raggiunge un traguardo, un'altra meta si prospetta già all'orizzonte. Il cammino dei diritti sembra avere però finora trascurato gli esseri animali rendendo la barriera della "specie" una sorta di limite invalicabile al di là del quale si trova il nulla giuridico ed esseri privi di soggettività.

In realtà è indubbio che la considerazione degli ordinamenti giuridici nei confronti degli esseri animali è decisamente mutata nel corso del '900, ma tale lenta evoluzione non sembra ancora giunta a compimento, mancando una chiara definizione di soggettività animale.

È doveroso sottolineare come la visione antropocentrica non sia prerogativa esclusiva dell'approccio giuridico, permeando anche la riflessione storico-filosofica e quella religiosa. Senza avere la pretesa di addentrarsi in un'approfondita ricostruzione del pensiero filosofico, vale la pena di notare come l'approccio c.d. antianimalista trovi giustificazione sia in dati meramente fisici, come ad esempio la posizione dell'uomo eretto e piantato sui piedi ed il possesso delle mani (Platone), sia in dati mentali come la razionalità (Aristotele). La teoria antropocentrica risulta inoltre decisamente rinforzata dalla riflessione cristiana e da una lettura fortemente umanistica della Bibbia, per cui la presunta superiorità umana è sancita dal fatto che Dio ha creato "*l'uomo a sua propria immagine*" (*Genesi*, 1, 26, 28) e che solo l'uomo è dotato dell'anima, segno inequivocabile della sua superiorità sulle altre creature (Tommaso d'Aquino).

Sono questi i presupposti filosofico-religiosi che hanno condotto alla definizione cartesiana degli animali quali "*bruti privi di pensiero*", ma tali assunti sono stati fortunatamente superati comprendendo che l'atteggiamento antropocentrico non coincide obbligatoriamente con la condizione umana, infatti, anche se l'uomo crea l'etica, come ogni altro sistema di valori (tra i quali il sistema normativo), tali "creazioni" non sono necessariamente antropocentrate, e nulla effettivamente osta all'estensione della considerazione morale anche ad altri soggetti per promuovere una visione in cui integrità umana e integrità naturale si richiamano reciprocamente. In questo senso vanno evidenziate alcune fondamentali riflessioni filosofiche animaliste a partire dalla "*morale della simpatia*" elaborata, alla metà del '700, che sottolinea come gli esseri animali, nel compiere le azioni quotidiane, appaiono guidati da un certo grado di razionalità che, pur differendo da quella degli umani, è da riconoscersi come ragione e non mero istinto<sup>1</sup>. Anche gli animali, infatti, potendo provare sensazioni di gioia e dolore, indirizzano le proprie azioni per evitare il dolore ed ottenere la gioia, e per questo gli umani, nei confronti degli animali, devono limitarsi alle azioni che procurano gioia. È questa riflessione che si colloca alla base del c.d. "animalismo compassionevole" che pur avendo il merito di avere sfatato molti dei preconcetti esistenti rispetto alle caratteristiche dell'azione animale, risulta ancora assai legato al dato e al volere umano. Il passo successivo è rappresentato dalla "*teoria dell'utilità*" che esce dall'illuminismo razionalistico e astratto sostituendo al criterio della ragione quello più concreto dell'utilità, per cui il fine principale della morale, ma anche del diritto, deve essere quello di cercare di procurare la massima felicità possibile al maggior numero di uomini, o meglio cercare di evitare al maggior numero di uomini ogni sofferenza ingiustificata. Ma il ragionamento non si limita a coinvolgere gli esseri umani, infatti proprio partendo dalla sofferenza e dalla possibilità per gli animali di provare tale sensazione, l'utilitarismo prevede che come è un dovere morale preoccuparsi dei piaceri e delle sofferenze degli esseri umani, allo stesso modo deve esserlo per gli esseri animali<sup>2</sup>. Queste riflessioni costituiscono il punto di partenza del "*neoutilitarismo*" che muovendo dalla capacità degli animali di provare sensazioni piacevoli e dolorose giunge ad affermare la necessità dell'applicazione del principio di eguaglianza anche al rapporto uomo-animale,

1 Cfr. D. HUME, *Della ragione degli animali*, in T. REGAN - P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 73.

2 Cfr. J. Bentham, *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, 1789.

per combattere quella forma di pericolosa discriminazione che è lo "*specismo*"<sup>3</sup>. Questa evoluzione conduce infine all'elaborazione della "*teoria del valore*" con cui si compie il grande passo dell'affermazione di veri e propri obblighi del genere umano ai quali corrispondono specifici diritti soggettivi degli animali<sup>4</sup>. I diritti si fondano sul valore inerente dell'essere che intendiamo far rientrare nella sfera morale, valore che costituisce una caratteristica oggettiva di quell'essere, tale da renderlo non solo degno di rispetto ma titolare di diritti in sé e per sé. Qualsiasi individuo, "animale umano" o "animale non umano", ha quindi diritto a eguale rispetto in quanto è egualmente dotato di valore inerente, indipendente dalle valutazioni o dai desideri, dagli interessi o dalle preferenze degli altri.

La riflessione filosofica è stata quindi capace nel tempo di spostarsi da un approccio meramente antropocentrico verso un pensiero biocentrico in cui far convivere soggettività e diritti di esseri umani ed esseri animali. Allo stesso modo, ma in maniera più empirica, anche la scienza in generale e l'etologia in particolare si sono progressivamente discostate dall'idea degli animali quali "bruti privi di pensiero" e hanno riconosciuto l'esistenza negli animali di livelli differenziati di soggettività: quantomeno di un livello minimo fondato sulla sensibilità, quale "zona" della dimensione non cognitiva che non è più mera sensazione ma coinvolge l'emotività<sup>5</sup>. Ormai è scientificamente dimostrato che anche gli esseri animali sono intelligenti e soprattutto capaci di modificare i propri comportamenti per proteggersi da pericoli o per garantirsi condizioni di vita migliori, esattamente come ha fatto e continua a fare l'essere umano<sup>6</sup>.

Scienza e filosofia sono state quindi capaci di un'evoluzione in senso animalista, evoluzione che invece non sembra, fino ad oggi aver interessato il pensiero giuridico ancora sostanzialmente arroccato su posizioni difensive della prerogativa umana, laddove proprio il diritto potrebbe - anzi dovrebbe - costituire lo strumento per abbandonare l'auto-referenzialità antropocentrica e affermare una considerazione nuova degli esseri animali, non in un'ottica protezionistica volta a preservare interessi umani presenti e futuri, ma con lo scopo di riconoscere la dignità animale.

Il diritto appare infatti come il miglior strumento, in quanto idealmente imparziale, da utilizzarsi per costruire un modello nuovo di rapporto uomo-animale e soprattutto una nuova concezione di ordinamento giuridico non più meramente antropocentrico ma biocentrico.

Le resistenze all'estensione dei diritti oltre la barriera della specie si basano, incredibilmente ancora oggi, sulla considerazione cartesiana degli animali quali esseri mancanti

3 Cfr. P. Singer, *In difesa degli animali*, Roma, 1987; Idem, *Liberazione animale*, Milano, 2003.

4 Cfr. T. Regan, *I diritti animali*, Milano, 1990.

5 Si ricordano gli esperimenti che utilizzando i più moderni sistemi diagnostici hanno dimostrato come anche i cani provano emozioni e sentimenti e che essi risiedono nella stessa area del cervello -il nucleo caudale- di quelli dei "superiori" esseri umani. Cfr. B. Cyrulnik - É. de Fontenay - P. Singer, *Anche gli animali hanno diritti*, 2013.

6 Cfr. C. Chiandetti-E. Degano, *Animali. Abilità uniche e condivise tra le specie*, Milano, 2017, in cui la ricercatrice Chiandetti spiega: "La maggior parte delle specie animali ha alla nascita moduli di comportamento che ne hanno consentito la sopravvivenza. Per esempio, il riconoscimento delle facce e del movimento, che permette di sapere se si ha di fronte un altro individuo, di qualunque specie che potrebbe essere la mamma, un predatore o altro". Quella di riconoscere un essere come vivente o una faccia è una abilità innata così diffusa che è presente anche in animali inattesi come alcuni tipi di vespe (*Polistes fuscatus*), i gamberi o le pecore. Molti animali, come i mammiferi e gli uccelli, dimostrano di avere anche una vera e propria vita sociale con il relativo passaggio di informazioni da un individuo all'altro e da una generazione alla successiva. Infine gli esseri animali sono anche in grado di pensare al futuro e organizzarsi in merito, a tale proposito si ricorda quanto avvenuto in Svezia, nello zoo di Furuviik dove lo scimpanzé Santino ogni mattina accumulava sassi in pile ordinate e poi nel tardo pomeriggio li tirava ai visitatori.

di raziocinio, esseri cioè considerati capaci di agire solo in base all'istinto, esseri che non possono comprendere e utilizzare a proprio vantaggio eventuali riconoscimenti giuridici in quanto privi delle facoltà intellettive tipiche umane e soprattutto della capacità di linguaggio, insomma esseri inferiori che non meritano una considerazione giuridica. Tuttavia questo tipo di impostazione, che equipara sostanzialmente gli esseri animali alle cose, è stata, come evidenziato, già da tempo sconfessata dai progressi della scienza e dell'etologia, ma di questo il diritto non sembra essersi accorto.

Naturalmente non si nega che gli esseri animali non sono e probabilmente mai saranno consci di eventuali riconoscimenti giuridici e certamente mancano della capacità linguistica necessaria per potere percepire ed azionare eventuali diritti che vengano loro riconosciuti; tuttavia, se queste fossero le caratteristiche necessarie per potere essere considerati "giuridicamente capaci", allora si rischierebbe il paradosso per cui gli stessi esseri umani mancanti di queste facoltà dovrebbero risultare privi di tutela giuridica: pensiamo ai c.d. esseri umani non propriamente "paradigmatici" come i bambini o i disabili, che non sono in grado - per un certo periodo di tempo ma anche per sempre - di reclamare i propri diritti ed avanzare pretese ma che comunque sono, come è giusto che sia, dotati di capacità giuridica, titolari di veri e propri diritti per l'utilizzo dei quali vengono coadiuvati da apposite figure quali tutori e curatori<sup>7</sup>. La differente considerazione giuridica esistente tra questi esseri umani non propriamente paradigmatici e gli esseri animali appare ingiustificatamente irragionevole e, come tale, in contrasto con quanto affermato dal principio di eguaglianza espresso dall'articolo 3 della nostra Carta costituzionale, riconoscere capacità giuridica e *status* giuridico agli esseri animali rappresenta quindi un necessario completamento del principio di eguaglianza e di quello di giustizia i cui effetti non possono continuare a circoscriversi alla sola specie umana.

Parlare di *status* giuridico per gli esseri animali, e dei diritti ad esso riconducibili, induce ad una riflessione proprio sulla tipologia dei diritti; infatti non ci si può limitare a prendere in considerazione i c.d. "diritti morali", e cioè quei diritti che presentano carattere universale, poiché oltre ad essi esistono i diritti "legali" o "giuridici" ed in particolare i c.d. diritti della personalità - cioè quelli congiunti agli interessi di cui anche gli esseri animali sono portatori - situazioni giuridiche che devono necessariamente venire riconosciute agli esseri animali per elevarli dal ruolo di cose a quello di soggetti. In tal senso, i diritti ascrivibili agli animali appaiono numericamente limitati e di facile definizione, e tra questi il principale è senz'altro il diritto alla vita che trova quale suo fondamento i desideri, gli scopi e le diverse propensioni e preferenze di ogni essere vivente. Il diritto alla vita degli esseri animali si presenta quale diritto relativo, un diritto *prima facie*, non assoluto, in quanto esistono delle circostanze in cui esso può essere disatteso, poiché il bilanciamento con alcuni interessi umani comporta inevitabilmente la soggezione del primo ai secondi. La relativizzazione del diritto animale alla vita non può però tradursi nel rimettere l'esistenza animale alla completa discrezionalità umana, ma, al contrario, obbli-

<sup>7</sup> Anche al di là dei casi marginali, è doveroso evidenziare come gli ordinamenti giuridici si riferiscano al concetto di persona, per indicare enti e associazioni che persone fisiche non sono ma alle quali si riconosce ugualmente la realtà fenomenologica di autonomi centri di imputazione di interessi. Proprio la positiva estensione di tale figura ad entità di per sé prive della fisicità e della soggettività naturale (le persone giuridiche), induce ad ammettere una costruzione giuridica analoga per quegli esseri viventi che, pur non essendo umani, sono comunque dotati di entrambe tali dimensioni.

ga a determinare un contenuto minimo di tale diritto, che non potrà in nessun caso essere sacrificato, stabilendo al contempo quali interessi umani in eventuale conflitto con quelli animali sono destinati a prevalere, assicurando agli animali una vita dignitosa, libera il più possibile da inutili sofferenze e consona alla proprie caratteristiche etologiche.

L'impegno del giurista moderno deve quindi tendere all'abbandono dell'antropocentrismo giuridico e all'ampliamento della categoria dei diritti oltre la specie, per costruire un sistema in cui alla giuridicità umana si affianchi quella animale, poiché è solo all'idea di diritto soggettivo che si collega una reale tutela da parte dell'ordinamento e dei suoi organi.

### 1.2.2 Breve excursus sul diritto positivo italiano in materia di esseri animali

Se il compito del giurista moderno rispetto alla questione animale è quello di riuscire a costruire un ordinamento in cui alla giuridicità umana si affianchi quella animale, è opportuno verificare quanto sia stato fatto fino ad oggi dal nostro diritto positivo.

L'esame del nostro ordinamento evidenzia una lenta ma continua evoluzione verso l'affermazione di una visione più attenta ai bisogni degli animali in quanto esseri senzienti e non quali cose messe a disposizione del genere umano, tuttavia tale evoluzione non è riuscita, almeno fino a questo momento, ad affermare una reale soggettività giuridica per gli esseri animali. Si tratta, infatti, prevalentemente di una normativa per così dire "compassionevole", dapprima attenta prevalentemente al sentimento umano e poi interessata a preservare ambiente e animali a vantaggio delle generazioni future degli esseri umani.

Uno sguardo d'insieme sul nostro diritto positivo in tema di animali parte necessariamente dal celebre Codice Zanardelli del 1889, che all'articolo 491 affermava: "*Chiunque incrudelisce verso animali o, senza necessità li maltratta ovvero li costringe a fatiche manifestamente eccessive, è punito con ammenda. (...) Alla stessa pena soggiace anche colui il quale per solo fine scientifico o didattico, ma fuori dei luoghi destinati all'insegnamento, sottopone animali ad esperimenti tali da destare ribrezzo*". Tale formulazione dimostra un'ottica decisamente antropocentrica, infatti la preoccupazione non era costituita dal benessere degli animali, quanto dal non offendere la sensibilità umana.

Il successivo Codice Rocco del 1930, all'articolo 727 ripropose sostanzialmente il testo del precedente articolo 491 del Codice Zanardelli, collocando tale previsione - che avrebbe dovuto riguardare, almeno secondo la sua intitolazione, la protezione degli animali - fra i reati contro la moralità pubblica e il buon costume. Accanto all'articolo 727 del Codice penale va letto, in combinato disposto, quanto previsto dall'articolo 638 del medesimo Codice, concernente le ipotesi di "*uccisione o danneggiamento di animali altrui*". In realtà quest'ultima disposizione si occupa degli animali che appartengono ad altri, andando a tutelare non i diritti degli animali ma gli interessi dei loro proprietari che possono essere lesi dai danni o dalla morte dei propri animali, considerati alla stregua di cose; infatti, questa previsione si colloca fra i delitti contro il patrimonio.

L'articolo 727 C. p. è stato oggetto di una continua e costante elaborazione dottrinale e soprattutto giurisprudenziale, fino alla riformulazione legislativa avvenuta con la Legge

n.473 del 1993<sup>8</sup> alla quale si deve la rielaborazione dell'articolo 727 del Codice penale e soprattutto la definizione più precisa del reato di maltrattamento degli animali, con la previsione di un collegamento tra i comportamenti che costituiscono maltrattamenti e le caratteristiche etologiche degli animali, per cui ogni animale dovrà essere considerato, rispetto al comportamento posto in essere, a seconda delle proprie peculiari peculiarità. Da questo momento dunque non esiste più un concetto teorico generico di maltrattamento, ma l'atto che colpisce l'animale va valutato rispetto alle conseguenze che produce per quello specifico animale. Ancora, la nuova disposizione prevede, per la prima volta, un esplicito coordinamento fra la disciplina del reato di maltrattamento e alcune particolari attività che rendono l'offesa degli animali ancora più grave, in questo modo si collega la punibilità del comportamento dannoso anche ad attività lecite come il trasporto, il commercio e la macellazione, che seppur consentite non devono essere condotte in modo ingiustificatamente crudele.

Malgrado queste importanti aperture, l'articolo mostrava vistose lacune in quanto rimaneva un reato a tutela del sentimento comune di pietà verso gli animali e non una norma direttamente finalizzata alla protezione di questi in senso stretto e risultava carente anche dal punto di vista dell'impianto sanzionatorio costituito solo da un'ammenda, per cui il reato era sempre obliabile. Ma certamente la più grave lacuna era rinvenibile nella mancata previsione e punizione dell'uccisione ingiustificata di animali: fattispecie che veniva prevista solo nel secondo comma quale circostanza aggravante delle condotte di maltrattamento tipizzate nel primo comma, non divenendo oggetto di un'autonoma valutazione e disciplina, per cui o l'uccisione seguiva il maltrattamento e allora era punibile, oppure non era contemplata e quindi rimaneva libera da sanzione.

Le insufficienze presenti nel novellato articolo 727 del Codice penale del 1993, hanno condotto a una rielaborazione della materia e all'approvazione della Legge n.189 del 2004, contenente *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”*, che ancora oggi definisce sostanzialmente lo status animale nel nostro ordinamento.

L'approvazione di questa Legge risulta particolarmente significativa perché introduce il principio ai sensi del quale i reati commessi a danno degli animali non rientrano più nell'ambito dei crimini contro la proprietà o riguardanti la polizia dei costumi, ma hanno un proprio specifico oggetto ed esigono un titolo apposito. Certamente l'inedita denominazione di questa tipologia di illeciti rubricati quali *“delitti contro il sentimento per gli animali”* risente ancora di una visione antropocentrica e l'articolo 727 del Codice penale rimane nell'ambito delle *“Contravvenzioni concernenti la Polizia dei costumi”*; ma il nuovo Titolo, oltre a scorporare una parte del vecchio 727, introduce fattispecie di notevole interesse, superando finalmente la distinzione tra uccisione di animale altrui e maltrattamento e uccisione di animale proprio, eliminando anche la lacuna relativa all'uccisione di animali di nessuno (o *res nullius*). In particolare rispetto alla problematica dell'uccisione

8 Ancor prima di tale modifica merita di essere ricordata la Legge quadro n.281 del 14 agosto 1991, intitolata *“Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo”*, che stabilisce norme e principi generali di grande importanza, cominciando ad affermare, accanto alla prospettiva antropocentrica, una visione nuova e cioè la possibilità di tutelare gli animali in quanto tali, senza ancorare obbligatoriamente la loro protezione ad una presunta offesa del sentimento di compassione degli umani.

di animali l'articolo 544-bis ricalca, almeno in parte, le previsioni adottate per l'omicidio di esseri umani (articolo 575 C.p.), stabilendo che: *“chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi”* (si ricorda che la pena è stata modificata e inasprita *“da quattro mesi a due anni”* dall'art. 3, comma 1°, della Legge 4 novembre 2010, n.201 con cui è stata ratificata la Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia del 1987). L'animale diviene così effettivamente il soggetto passivo del reato e non più solo un mero referente indiretto di diritti altrui. La condotta sanzionata dalla nuova previsione deve però, a differenza di quanto stabilito dalla disciplina *“umana”*, essere caratterizzata dagli elementi della crudeltà e della mancanza di necessità. Ciò significa, ancora una volta, che il destino animale è collegato a valutazioni dipendenti da interessi umani. In ogni caso appare significativa la formulazione di tale disposizione che non considera in maniera unitaria i due elementi selettivi della punibilità, per cui si può dedurre che anche nel caso di c.d. condotte di uccisione dell'animale *“necessarie”* (come ad esempio le tecniche relative alla macellazione per l'alimentazione umana), queste non potranno mai essere realizzate con crudeltà, perché in questo caso la necessità non sarebbe sufficiente a eliminare la punibilità penale della crudeltà<sup>9</sup>.

Oltre alla normativa interna che si è brevemente illustrata, è necessario evidenziare la grande influenza che esercita sul nostro ordinamento il diritto comunitario ed effettivamente in materia di esseri animali l'Unione ha da sempre manifestato una *“vocazione animalista”*, già evidente nel 1991 quando a Maastricht venne approvata una Dichiarazione sulla protezione degli animali, in cui veniva loro riconosciuta la qualità di esseri senzienti e non più di meri prodotti agricoli.

Assai significativo è il Regolamento CE n.1223 del novembre 2009 che ha eliminato gradualmente la possibilità di effettuare test sugli animali per i prodotti cosmetici in Europa, vietando infine ogni tipo di sperimentazione a partire dall'11 marzo 2013. Il Regolamento in oggetto sostituisce la precedente Direttiva *“cosmetici”* (76/768/CEE e relativa legge di recepimento italiana n.713 del 1986) che consentiva invece la libera circolazione e commercializzazione di prodotti cosmetici testati sugli animali. La nuova regolamentazione vieta la realizzazione di sperimentazioni che coinvolgono gli animali sia per i prodotti finiti che per gli ingredienti o le combinazioni di ingredienti che andranno a formare il prodotto finito, il Regolamento vieta altresì l'importazione e l'immissione sul mercato europeo di prodotti la cui formulazione finale sia stata oggetto di sperimentazione animale e anche di quei prodotti contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti che siano stati oggetto di sperimentazione animale<sup>10</sup>.

Nessun cambiamento hanno invece subito le norme concernenti i test sugli animali in materia di farmaci, cibi o prodotti chimici. Rispetto alla sperimentazione farmaceutica e

9 Purtroppo, malgrado le rilevanti innovazioni, anche la nuova previsione non appare sufficiente per istituire un vero status giuridico per gli animali, risultando in parte inficiata da quanto disposto dall'articolo 19-ter delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del Codice penale, che stabilisce che le regole del nuovo Titolo sui delitti contro il sentimento degli animali non trovano applicazione in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione, circhi, zoo ed anche nelle manifestazioni di tipo storico-culturale che coinvolgono gli animali, indebolendo in questo modo le prospettive di garanzia e tutela del benessere degli animali, ancora una volta in bilico tra l'essere *“res”* o soggetti.

10 Su tale Regolamento cfr. F.Rescigno, *Il divieto degli animal testing cosmetici: un passo avanti verso la soggettività animale?* in V. Zenco-Zencovich (a cura di), *Cosmetici, diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, 2014, 45.

a quella legata a cure mediche, il riferimento è alla Direttiva Europea n.63 del 2010 sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, normativa che ha suscitato diverse polemiche non sembrando in grado di realizzare la tanto auspicata mediazione tra le necessità scientifiche e il benessere animale. In molti anzi hanno ravvisato un vero regalo alle lobby farmaceutiche per esempio nel fatto che l'esperimento sulla stessa cavia si può ripetere più volte, se l'intensità è "moderata" e per moderate si intende ad esempio l'isolamento forzato, il nuoto forzato o altri esercizi che portano anche alla morte degli animali, inoltre sembra aperta la possibilità di condurre esperimenti su animali randagi e domestici, ma in questo caso è opportuno ricordare che l'Italia ha già in vigore il divieto del loro utilizzo, contenuto fin dal 1991 nella Legge 281, divieto da considerarsi ancora comunque operante. La Direttiva n.63 del 2010 rielabora e sostituisce la precedente Direttiva 86/609 CEE ormai decisamente superata, ma purtroppo anche la nuova normativa applica solo in teoria il principio delle 3R (reduction - refinement - replacement) che, enunciato nel 1959 da Russel e Burch, andrebbe invece considerato la base per assicurare una sempre migliore tutela degli animali da esperimento.

Il trend animalista europeo risulta confermato dalla previsione dell'articolo 13 del Trattato di Lisbona del 2009 ai sensi del quale: *"Nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione nei settori dell'agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati Membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale"*. Il riconoscimento degli esseri animali quali esseri senzienti è certamente significativo anche se un'attenta lettura dell'intera previsione dimostra lo spirito di compromesso sotteso ad essa, per cui l'innovazione europea non va ad incidere su fenomeni problematici, come le macellazioni rituali religiose o le attività folkloristiche e di costume alla maniera della corrida ed è quindi evidente che gli animali continueranno ad essere mangiati, usati nei laboratori, tenuti negli zoo e usati per "divertire" gli esseri umani. Per questo nemmeno l'articolo 13 del Trattato di Lisbona sembra in grado di modificare la soggettività giuridica degli esseri animali, ancora una volta rimessi alle decisioni elaborate in materia dagli esseri umani ed in particolare dagli Stati Membri. Ma certamente l'articolo 13 ha un grande merito che risiede nel fatto che affermando la "senzietà" animale esso si pone quale incentivo di future iniziative legislative maggiormente garantiste nei confronti degli esseri animali sia a livello degli Stati Membri che a livello di legislazione europea. Il quadro giuridico in tema di esseri animali risulta quindi composito e continua ancora a mancare una seria riflessione giuridica sulla nozione di soggettività animale, in quanto non è sufficiente affermare la senzietà degli esseri animali per considerarli soggetti del diritto e riconoscere loro uno *status* giuridico. È tempo dunque che il dibattito sulla tutela giuridica degli animali si concentri essenzialmente sulla nozione di soggettività per arrivare all'ampliamento della categoria dei diritti oltre la specie, al fine di affiancare alla giuridicità umana quella animale per considerare infine gli esseri animali quali soggetti del diritto. Perché tale passo possa effettivamente realizzarsi si può scegliere di continuare la strada della legislazione ordinaria oppure optare per l'in-

serimento della dignità animale nella Carta costituzionale<sup>11</sup>. La revisione costituzionale conferirebbe certamente un adeguato substrato giuridico alla definizione della soggettività animale che è ciò che effettivamente continua a mancare nell'ambito normativo del nostro Paese<sup>12</sup> e potrebbe inaugurare una nuova fase nel rapporto essere umano - ambiente - essere animale: passando dalle mere politiche protezionistiche di tutela e di preservazione nell'interesse delle generazioni future, alla condivisione di un destino comune ontologicamente e giuridicamente parlando, perché la valorizzazione costituzionale dell'ambiente e l'affermazione della soggettività animale completa e realizza il principio di eguaglianza divenendo anche parametro fondamentale della civiltà di una nazione.

L'affermazione costituzionale della dignità animale porterebbe a compimento la trasformazione giuridica degli esseri animali da *res* a soggetti, il tutto nell'ambito di un'ottica biocentrica. Inoltre un'azione di questo tipo non metterebbe in pericolo l'impianto costituzionale in quanto la dignità animale comunque identificherebbe qualcosa di differente rispetto a quella umana: si realizzerebbe non già un'equiparazione, un appiattimento delle situazioni giuridiche, ma l'affermazione di un'eguaglianza parziale che, attraverso un accorto uso del principio di proporzionalità, sarebbe in grado di mediare tra "interessi" umani e taluni "interessi" animali. Ciò che verrebbe a mutare non è tanto il catalogo dei diritti né quello dei loro titolari, quanto piuttosto il concetto di soggettività sotteso all'intero impianto costituzionale: un concetto non più assunto apoditticamente quale esclusiva prerogativa umana, bensì accolto nella propria intrinseca complessità in quanto articolato su livelli differenziati di sensibilità. In tal senso la revisione costituzionale rappresenta una soluzione decisamente convincente per "elevare" gli animali da *res* a soggetti contraddistinti da una propria dignità senza compromettere la specificità dei diritti umani e così facendo il sistema costituzionale da sempre antropocentrico (ed autoreferenziale), sorto per garantire all'uomo un bagaglio di specificità intoccabili dal potere di governo, potrebbe aprirsi alla specificità animale senza per questo condurre a situazioni di parità tra lo *status* costituzionale umano e quello animale. Se la soluzione dell'inserimento della dignità animale in Costituzione è da considerarsi positivamente è d'altronde innegabile che anch'essa non rappresenta la panacea di ogni stortura giuridica e che non sono poche le previsioni costituzionali sostanzialmente inattuate. L'affermazione della soggettività animale potrebbe dunque giovare di una esplicita revisione costituzionale; ma per converso una revisione formale, pur cara alla mia impostazione di costituzionalista, se non accompagnata da un reale sforzo culturale-legislativo e sociale rischierebbe di tradursi in un'astratta formulazione che necessiterebbe ancora una volta di complicati equilibrismi giuridici e giurisprudenziali per trovare un *ubi consistam*.

11 A tale proposito mi si consenta di rimandare al mio F. Rescigno, I diritti degli animali. Da res a soggetti, Torino, 2005.

12 Soluzione d'altronde non forzata come dimostra il fatto che è già stata fatta propria da alcuni Paesi quali la Confederazione Elvetica con l'articolo 80; la Germania con l'articolo 20a della Grundgesetz; l'Austria con l'articolo 11, comma 8 e l'India gli articoli 48, 48A e 51.

### 1.2.3 Gli esseri animali nei più recenti Progetti di legge

Come evidenziato, anche la considerazione giuridica nei confronti degli esseri animali si è modificata nel tempo e il diritto non sembra più volerli relegare nel ruolo di semplici *res* a nostra disposizione ma arriva a definirli “esseri senzienti”, ponendo in tal modo le basi per la costruzione di un nuovo rapporto giuridico. Questa trasformazione teorica dei rapporti giuridici esistenti tra umani e animali stenta però a trovare una precisa definizione nel diritto positivo, continuano infatti a moltiplicarsi i Progetti di legge in materia animale ma ancora fatica ad affermarsi l’idea della definizione di un vero e proprio *status* giuridico per gli esseri animali.

Nella XVII Legislatura appena conclusa molti sono stati i Progetti relativi agli esseri animali, Progetti che spaziavano in molti settori, da quelli sull’esercizio dell’attività venatoria, a quelli concernenti ipotesi di riforma del Codice penale e del Codice di procedura penale, e infine alle iniziative volte alla modifica del Codice civile quale completamento e integrazione di quanto già avvenuto con la Legge n.220 del 2012 che si è occupata specificamente degli animali domestici nei condomini ponendo fine a tutti quei regolamenti, delibere condominiali e contratti di affitto che vietavano la detenzione di un animale domestico della propria abitazione. Alcune di queste iniziative appaiono particolarmente significative e meritano di essere evidenziate. Ad esempio, in tema di attività venatoria merita di essere considerata la Proposta di Legge n.1502 del 7 agosto 2013 che si riferisce all’utilizzazione degli animali vivi quali richiami nell’attività venatoria, utilizzo già stigmatizzato dalla Corte Costituzionale che ha censurato le leggi regionali che disciplinavano con grande disinvoltura l’uso di richiami vivi<sup>13</sup>; la materia è regolata dalla Direttiva 2009/147/CE (la c.d. Direttiva Uccelli), il cui mancato rispetto ha condotto alla Procedura di infrazione n.2014/2006 avviata dalla Commissione Europea ai nostri danni in quanto in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana era stata autorizzata la cattura di sette specie di uccelli (*Columba palumbus*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Turdus iliacus*, *Turdus merula*, *Vanellus vanellus* e *Alauda arvensis*) mediante l’utilizzo di reti, pratica espressamente vietata dalla Direttiva. Il nostro Paese si è messo al riparo da altre procedure sanzionatorie con l’approvazione della Legge Europea 2014 (Legge 29 luglio 2015, n.115, contenente, Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge Europea 2014 (15G00129) - GU n.178 del 3 agosto 2015) che all’articolo 21 prevede tra l’altro che l’attività di cattura al fine di richiamo debba essere svolta ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva del 2009; in questo modo si è evitata la multa ma non si è posto fine in maniera definitiva alla pratica dei richiami vivi che infatti purtroppo non è esclusa del tutto nemmeno dalla Direttiva, la quale stabilisce che gli uccelli possono essere prelevati in piccole quantità, in modo selettivo e non massivo e solo con specifiche reti che consentono la cattura ma anche l’immediata liberazione delle specie non consentite.

L’uso dei richiami vivi è stato anche stigmatizzato per motivi sanitari dovuti alla diffusione del virus dell’influenza aviaria, e l’Ordinanza Ministeriale n.1 dell’agosto del 2008

13 Cfr. Sentenza n. 266 del 2010 relativa a leggi della Regione Lombardia e della Regione Toscana; Sentenza n. 190 del 2011 sempre rispetto a leggi emanate dalle Regioni Lombardia e Toscana e Sentenza n. 160 del 2012 che ha censurato la nuova normativa approvata dalla ‘recidiva’ Regione Lombardia.

che ne consente l’uso deve infatti essere rinnovata a cadenza annuale e può essere sospesa nel caso in cui si ripresentino pericoli di contagio tra volatili e per la bio-sicurezza relativi all’influenza aviaria. I richiami vivi devono in ogni caso essere dichiarati presso le ASL della zona in cui risiedono.

Infine, si segnala che esistono esempi virtuosi di enti locali che hanno già spontaneamente rinunciato all’utilizzo dei richiami vivi, è il caso, ad esempio, di Parma che con la Deliberazione n.95/2005 del 3 Febbraio 2005, ha, per la prima volta in Italia, vietato sul proprio territorio qualsiasi uso dei richiami vivi durante la caccia.

Mi sembra chiaro che non possiamo parlare di uno *status* giuridico per gli esseri animali se continuiamo a permettere barbarie come quella dei richiami vivi per cui è auspicabile che tale Proposta venga ripresa nella nuova Legislatura e ben presto approvata.

Per quanto concerne le Proposte di Legge in tema di maltrattamento e delitti contro gli esseri animali<sup>14</sup> esse sono volte a integrare quanto già stabilito dalla Legge n.189 del 2004, legge di grande importanza che non sempre però riesce a essere efficace anche a causa della archiviazione per “tenuità” (di cui al Decreto Legislativo n.28 del 2015) o all’estinzione del reato per “messa alla prova” (di cui alla Legge n.67 del 2014). Una revisione globale della materia appare in linea con il *trend* europeo, come ha anche recentemente dimostrato la Sentenza della Cassazione del 4 ottobre 2017 che ha condannato in via definitiva i responsabili dell’allevamento Green Hill<sup>15</sup>.

Un altro aspetto di notevole interesse che emerge da diversi dei Progetti presentati è quello relativo all’introduzione di nuove fattispecie di reati quali la bestialità o zoerastia ovvero il compimento di atti sessuali con animali da parte di esseri umani, pratica che al contrario di quanto si potrebbe supporre risulta alquanto diffusa. Esiste infatti un mondo sommerso, fatto di siti internet, chat, gruppi, riviste, annunci e viaggi nei Paesi dove la zoerastia è legale o tollerata. La gamma di atti sessuali con animali è infinita quanto perversa e nasconde anche un business economico di un certo rilievo, basti pensare che un dvd con filmati zoopornografici può costare dai 50 ai 100 euro.

In molti Paesi europei come Spagna, Francia e Belgio, avere rapporti sessuali con gli animali è già oggetto di divieto; mentre nel nostro Paese questo tipo di atti può essere invece fatto rientrare nell’ambito del reato di “maltrattamenti su animali”, punito dall’articolo 544-ter del Codice penale, ma non esiste un’autonoma previsione e in ogni caso non è punibile la semplice detenzione di materiale zoopornografico, come accade invece per il materiale pedopornografico. In materia vale la pena ricordare la pronuncia della

14 In ordine cronologico: la n.308 del 16 marzo 2013; la n.2548 del 16 luglio 2014; la n.2870 dell’11 febbraio 2015; la n.3005 del 1 aprile 2015; la n.3179 del 16 giugno 2015; la n.3395 del 3 novembre 2015; la n.3592 del 5 febbraio 2016; la n.3863 del 26 maggio 2016; la n.4339 del 1 marzo 2017; la n.4535 del 7 giugno 2017.

15 La vicenda di Green Hill è stata lunga e complessa e ha coinvolto fortemente anche l’opinione pubblica. L’allevamento di Green Hill di cani beagle di Montichiari fu chiuso nell’estate del 2012, pochi mesi dopo il blitz degli animalisti che avevano liberato molti cuccioli. All’interno di Green Hill gli animali destinati alla sperimentazione venivano maltrattati e uccisi se non rispondevano ai requisiti utili alla sperimentazione. Nel 2012 l’allevamento venne denunciato e i 2.636 cani furono sequestrati. In conseguenza dei due processi condotti dal Tribunale di Brescia, i vertici dell’Allevamento di beagle sono stati condannati per “maltrattamenti e uccisioni senza necessità”, sia in primo grado sia in Appello, alla pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per il Medico Veterinario Renzo Graziosi e il co-gestore di “Green Hill 2001” Ghislaine Rondot, mentre il direttore dell’allevamento, Roberto Bravi è stato condannato a 1 anno e al risarcimento delle spese. Per i condannati, inoltre, attività sospesa per due anni e confisca dei cani. La Cassazione lo scorso ottobre ha confermato le condanne per i vertici di Green Hill poiché nell’allevamento si praticava “l’eutanasia in modo disinvolto, preferendo sopprimere i cani piuttosto che curarli”. Sul caso cfr. Comunicato stampa LAV 2 ottobre 2017 (www.lav.it).



Corte di Cassazione, Sez. Penale, che nel dicembre del 2012 ha confermato la condanna per un allevatore di Bolzano accusato, tra le varie cose, di aver sottoposto animali “*a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, in quanto faceva in modo che gli stessi avessero rapporti di natura sessuale con una donna*”. Questa è stata la prima pronuncia della Suprema Corte in merito a questo argomento<sup>16</sup> e si riferisce a un procedimento nel quale il Giudice di primo grado (GUP Bolzano, 19 marzo 2010) aveva per la prima volta preso posizione sulla rilevanza penale come maltrattamento di animali (art.544-ter c.p.) di condotte di cd. *zoerastia*, consistente nel compimento di atti sessuali con animali, finalizzati, nel caso specifico, alle riprese di un film pornografico.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna dell'imputato sia in relazione alla sottoposizione dell'animale a tali tipi di comportamenti, sia in relazione ad una più ampia vicenda di maltrattamenti di animali, soffermandosi anche su alcuni aspetti problematici della fattispecie di cui all'art.544-ter c.p.

Il profilo di maggiore interesse della sentenza è quello relativo all'ampliamento del concetto di maltrattamento di animali per considerare ricomprese anche le pratiche sessuali con esseri umani. Nel confermare la condanna, la sentenza prende in esame la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche degli animali, e ne discende che anche le pratiche di zoerastia o zoopornografia - nella fattispecie consistite nella coazione di un cane all'accoppiamento con una donna per le riprese di un film pornografico - possano essere ascritte al reato di maltrattamento di animali.

Si considera dunque il concetto di maltrattamento quale “*involucro*” in cui “*trovano spazio e rientrano tutte quelle condotte che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali autonomi esseri viventi capaci di reagire agli stimoli, ovvero cagionano all'animale una lesione ovvero lo sottopongono a sevizie o comunque a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale*”, non è quindi necessario che per la commissione del reato di maltrattamento si cagioni una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti (Cass. Pen., sez. III, 21.12.1998, n.3914), poiché è “*sufficiente una sofferenza, in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire dolore*” (Cass. Pen. Sent. n.46291 del 3/12/2003). Nonostante il riferimento al sentimento umano la Sentenza è certamente di grande importanza ma malgrado la lungimiranza della Suprema Corte rimane evidente la necessità di una esplicita previsione e punizione del comportamento in oggetto, forse anche in maniera più severa rispetto a quanto prospettato dai diversi Progetti di legge che ho avuto modo di esaminare.

Assai significativi appaiono anche le iniziative legislative volte a potenziare i percorsi formativi per le Forze dell'ordine e per i medici veterinari, ai quali sarebbe bene affiancare la previsione di appositi percorsi nelle scuole di ogni ordine e grado (si veda in tal senso il Progetto n.3863 del 26 maggio 2016) perché solo attraverso l'educazione e la diffusione di una nuova cultura potrà effettivamente modificarsi il nostro rapporto con l'essere animale.

Rispetto alle modifiche civilistiche è evidente un certo ritardo del nostro ordinamento rispetto a molti Paesi accomunati a noi dalla medesima tradizione giuridica romano-germanica che sono ormai pienamente orientati verso il riconoscimento della soggettività

giuridica degli esseri animali<sup>17</sup>. Tra i problemi evidenziati dai vari Progetti prevale quello dell'affidamento degli animali familiari in caso di separazione dei coniugi o dei conviventi. La questione ruota intorno alla considerazione giuridica dell'essere animale e se esso sia una mera cosa a nostra disposizione o se invece, come afferma la Suprema Corte di Cassazione, Sez. Penale: “*l'animale condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore*” (Cassazione, Sez. Penale, n.21805/2007). Allora, se l'essere animale non può essere considerato *res* quando viene trasportato, ugualmente dovrà essere considerato quale essere senziente nel caso di separazione e divorzio poiché esiste un interesse materiale, spirituale ed affettivo dell'animale.

La grande vastità e varietà di Progetti presentati solo nell'ultima Legislatura dimostra la volontà di procedere con un nuovo approccio nei confronti degli esseri animali, ed evidenzia al contempo la necessità di rivedere la Legge n.189 del 2004 che, seppure ha costituito un vero punto di svolta, non appare più sufficiente a fornire risposte certe in molti fondamentali settori e non è corretto continuare a lasciare soli i giudici di fronte alle questioni che quotidianamente investono il rapporto uomo-animale. La totale discrezionalità dei giudici in assenza di una specifica normativa conduce infatti a pronunce emesse nello stesso arco temporale e magari dal medesimo organo giudicante (la Cassazione) che si dirigono però in direzioni diametralmente opposte, come quando la Cassazione nella Sezione Penale accomuna il trattamento dell'essere animale a quello del minore (Corte di Cassazione n.21805/2007), mentre nella Sezione Civile non ammette il risarcimento per il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (Cassazione n.14846/2007). Il problema, infatti, è che in mancanza di una guida fornita dal Legislatore continueremo ad assistere ad una sostanziale confusione, pregiudizievole sia per l'essere umano che per quello animale. In conclusione una riflessione d'insieme sull'approccio giuridico in tema di esseri animali mostra ancora un quadro in via di definizione, per cui malgrado la modificazione dell'approccio giuridico ormai lontano da concezioni di sudditanza degli esseri animali nei confronti degli esseri umani, la normativa è ancora oggi prevalentemente una normativa che tutela gli animali in un'ottica umana, per la salvaguardia dell'ambiente e della biodiversità in cui l'uomo vive, oppure mostra un atteggiamento “*compassionevole*” di mera protezione e non di riconoscimento della soggettività animale. Ciò che continua mancare è quindi il riconoscimento della soggettività animale che può avvenire per via legislativa o attraverso la revisione costituzionale ma che deve comunque essere in grado di spostare l'interesse giuridico dalle mere politiche protezionistiche di tutela e di preservazione nell'interesse delle generazioni future, alla condivisione di un destino comune ontologicamente e giuridicamente parlando, perché la valorizzazione costituzionale dell'ambiente e l'affermazione della soggettività animale completa e realizza il principio di eguaglianza. Solo così gli esseri animali verranno effettivamente elevati dal rango di cose a quello di soggetti realizzando pienamente il pensiero costituzionalistico e l'evoluzione del sistema dei diritti, solo così ci si avvierà verso una nuova prospettiva giuridica coraggiosamente

<sup>17</sup> Cfr. articolo 614aCodice civile elvetico; articolo 90aCodice civile tedesco; articolo 713Codice civile austriaco; articolo 528 delCodice civile francese, mentre il Portogallo che con la Legge n.8 del 2017 ha modificato ilCodice civile del 1966, il Codice di Procedura Civile del 2013 e il Codice penale del 1982, al fine di sancire uno stato giuridico per gli esseri animali riconoscendo la loro essenza di esseri viventi dotati di sensibilità, infine anche la Spagna si è mossa in questo senso nel dicembre del 2017.

<sup>16</sup> Cfr. Cass. Pen., sez. III, ud. 13 dicembre 2012 (dep. 7 febbraio 2013), n.5979

biocentrica, solo così saremo protagonisti della costruzione dell'eguaglianza anche al di là della barriera della specie.

### Bibliografia

- BENTHAM J., *Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, London, 1789;
- CASTIGNONE S., *Nuovi diritti e nuovi soggetti. Appunti di bioetica e biodiritto*, Genova, 1996, 137;
- CAVALIERI P.- SINGER P. (a cura di), *Il progetto grande scimmia. Eguaglianza oltre i confini della specie umana*, Milano, 1994;
- CHIANDETTI C.- DEGANO E., *Animali. Abilità uniche e condivise tra le specie*, Milano, 2017;
- CRISTOFORI A., *Randagismo, quale disciplina sui canili e le strutture di ricovero per animali. Responsabilità per Comuni ed Asl veterinarie*, in SANTALOCI M.- CAMPANARO C., *Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali*, Roma 2010, 249;
- CYRULNIK B. - DE FONTENAY E- SINGER P., *Anche gli animali hanno diritti*, 2013;
- DARWIN C., *I poteri mentali dell'uomo e quelli degli animali inferiori*, in *L'origine dell'uomo e la scelta in rapporto al sesso*, Milano, 1926;
- HUME D., *Della ragione degli animali*, in T. REGAN - P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 73;
- LORENZ K., *L'anello di Re Salomone*, Milano, 1982;
- LUCAS J. R., *The Principles of Politics*, Oxford, 1966, 144;
- MCKENNA V. - TRAVERS W. - WRAY J., *Dietro le sbarre*, Milano, 1987;
- MIDGLEY M., *Perché gli animali. Una visione più "umana" dei nostri rapporti con le altre specie*, Milano, 1985;
- RACHELS J., *Diritto alla libertà?*, in T. REGAN - P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 205;
- RATCLIFFE H., *The Shame of Naked Cage*, in *Life*, 1968, 77;
- REGAN T.- SINGER P. (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987;
- REGAN T., *Animal Rights, Human Wrongs*, in *Environmental Ethics*, 1980, 99;
- REGAN T., *I diritti animali*, Milano, 1990;
- RESCIGNO F., *I diritti degli animali. Da res a soggetti*, Torino, 2005;
- RESCIGNO F., *Il divieto degli animal testing cosmetici: un passo avanti verso la soggettività animale?*, in V. ZENCO-ZENCOVICH (a cura di), *Cosmetici, diritto, regolazione, bio-etica*, Roma, 2014, 45;
- RUCH F. L. - ZIMBARDO P. G., *Psychology and Life*, Glenview, IL, 1967;
- SALT H., *The Creed of Kinship*, New York, Constable & Co. Ed., 1935, 60;
- SANTOLOCI M. - CAMPANARO C., *Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali*, Roma, Ed. Diritto all'Ambiente, 2010;
- SINGER P., *Tutti gli animali sono uguali*, T. REGAN - P. SINGER (a cura di), *Diritti animali, obblighi umani*, Torino, 1987, 151;
- SINGER P., *Etica pratica*, Napoli, 1989;
- SINGER P., *In difesa degli animali*, Roma, 1987;
- SINGER P., *Liberazione animale*, Milano, 2003;
- SUOMI S. J. - HARLOW H. F., *Depressive Behavior in Young Monkeys Subjected to Vertical Chambers Confinement*, in *Journal of Comparative and Physiological Psychology*, 1972, 11.

### 1.3 MECCANISMI PSICOLOGICI ALLA BASE DELLA VIOLENZA CONTRO GLI ALTRI ANIMALI

#### a cura di Annamaria Manzoni

*Psicologa e psicoterapeuta, ipnositerapista e grafoanalista (Ordine Psicologi Lombardia)*

[www.annamariamanzoni.it](http://www.annamariamanzoni.it)

Parlare di violenza contro gli Animali richiede prima di tutto di parlare di violenza tout court, di violenza, cioè, che si esercita indifferentemente su vittime umane e nonumane, le une e le altre, esseri ugualmente senzienti, quali che siano i modi che ognuna ha per manifestare il dolore e la sofferenza conseguenti; meccanismi analoghi animano il carnefice di turno, consapevole o meno che sia di esserlo, e quale che sia la specie contro cui si accanisce.

Il discorso, che richiede di prendere avvio dal passato per interpretarne le forme nel presente, mette di fronte ad una realtà che, nel suo complesso, lascia senza fiato per l'enormità della crudeltà che contiene: crudeltà a cui si può reagire annichilendo, sommersi dall'impotenza, dalla rabbia, dal disgusto, oppure cercando una via razionale per decodificarne gli aspetti e per capire se e quali strade esistano per il suo superamento. Risulta essenziale allora prendere atto del link innegabile che unisce tutti i modi in cui i soprusi si manifestano: illuminante è la sollecitazione di **Steven Pinker** nelle primissime righe del suo mastodontico studio su *"Il declino della violenza"*<sup>18</sup>, su quello cioè che lui interpreta per l'appunto come un processo di affievolimento della sua intensità nel corso di secoli e millenni. L'autore, esortando a studiarla in tutte le sue forme *"dalle dichiarazioni di guerra tra le nazioni alle sculacciate ai bambini"*, osa un accostamento audace, a cui il suo prestigio lo autorizza, che è prologo alla tesi che sostiene: esiste un link che è imprescindibile cogliere tra tutte le forme di violenza, anche quelle apparentemente del tutto estranee l'una all'altra come lo possono essere i conflitti nazionali e gli scapaccioni cosiddetti educativi; basta rifletterci per capire che tutti i comportamenti unificati dalla tensione a infliggere sofferenza ad un essere indifeso sono tra loro collegati, per quanto il legame sfugga ancora all'attenzione dei più.

Peraltro, il concetto di MALE, che è il correlato di ogni violenza, tra le tante definizioni che cercano di perimetrarne il senso, ne annovera una che racchiude la sua essenza più terrena, più laica, più concreta: MALE è tutto ciò che fa stare male un essere senziente. E gli Animali, esseri senzienti lo sono, come è del tutto evidente alla percezione di qualsiasi umano non obnubilato da pregiudizi specisti, ma anche, a suffragio del bisogno di appoggi autorevoli, secondo la definizione fornita nel **Trattato di Lisbona** che invita a *rispettare pienamente le esigenze in materia di benessere degli animali, in quanto esseri senzienti*<sup>19</sup>. Non bastasse, molti di loro (i mammiferi, gli uccelli, tutti i vertebrati e almeno un invertebrato quale il polpo) esibiscono comportamenti intenzionali, sperimentano stati affettivi, in quanto possiedono substrati neurologici che generano coscienza, sono cioè

<sup>18</sup> Steven Pinker, *Il declino della violenza*. Mondadori 2013

<sup>19</sup> Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea: Titolo II, Art. 13; anno 2007.

dotati di autoconsapevolezza, come sostenuto da ricercatori di fama mondiale del livello del premio Nobel Stephen Hawking<sup>20</sup>. L'ubiquitarità della violenza, nelle sue variegata estrinsecazioni riferite al piano fisico, sessuale o psicologico che sia, quale musica di sottofondo, ma spesso invece musica di primo piano in tutta la storia dell'umanità, ha indotto gli studiosi ad interrogarsi a fondo se si debba concludere per una nostra predisposizione genetica a cui non possiamo sottrarci: ipotesi inquietante, ma al tempo stesso in qualche modo accattivante, in quanto in grado di liberarci da ogni responsabilità, tanto da diffondersi in modo non marginale negli anni '50 e '60 del secolo scorso come *teoria della Scimmia assassina*, *The killer ape*. Ma ancora una volta è stata la scienza a liberare il campo da falsi miti con un documento noto come *la carta di Siviglia*<sup>21</sup> stilato da studiosi e scienziati, secondo cui non è nella biologia, ma nella sua matrice socioculturale, che ne vanno ricercate le cause. Tesi ribadita dalla più recente *Carta di Science for Peace*<sup>22</sup>, che stabilisce una volta per tutte che, se non possiamo negare (e come potremmo!?) che possediamo la facoltà di esprimere comportamenti aggressivi e crudeli, è però il modo in cui siamo stati condizionati e socializzati a determinare i nostri comportamenti: solo in rari casi patologici sono i geni a produrre individui violenti, mentre la gran parte della partita è giocata dall'educazione e dal contesto. Peraltro, la nostra è la specie in cui i bambini dipendono dai genitori per un periodo di tempo variabile, ma estremamente lungo, nel quale viene messo in gioco l'apprendimento delle norme sociali. Si tratta di consapevolezze di enorme importanza: la nostra biologia non ci dice che la violenza è inevitabile, ma ci riporta alla nostra responsabilità di scegliere. Ci libera così dalla maledizione di non poter essere altro che esseri violenti e crudeli, la *scimmia assassina* appunto, ma ci carica contestualmente del peso di essere ciò che siamo e di fare ciò che facciamo: nostre sono le responsabilità delle scelte che facciamo e nostro quindi il dovere di privilegiare quegli strumenti che possono indirizzare la nostra evoluzione verso convivenza pacifica e rispetto per gli altri, per tutti gli altri.

È all'interno di questa necessaria cornice che va inquadrato il problema della violenza sugli Animali, che si inserisce nel discorso più generale della crudeltà di cui come specie siamo capaci e responsabilmente colpevoli<sup>23</sup>, ma si incrementa con elementi ancora più drammatici: perché le vittime nonumane sono incomparabilmente più numerose di quelle umane, perché la crudeltà nei loro confronti si colora della più efferata creatività, perché il fenomeno è da sempre sottostimato nella sua gravità, come dimostra l'assenza o comunque l'estrema lievità delle conseguenze che ancora oggi ne derivano. Ciò pure in presenza, in Italia, di una Legge, la 184 del 2004, nata proprio per codificare, arginare,

20 Cambridge Declaration on Consciousness (7 luglio 2012): in una grande conferenza alla prestigiosa Università della cittadina inglese, un gruppo di studiosi di fama mondiale (neuroscienziati, neuroanatomisti, neurofisiologi...) Ha affermato e certificato in una Dichiarazione che non solo gli umani, ma anche molti Animali (mammiferi, uccelli, alcuni invertebrati...), sono dotati di coscienza, pur in assenza di neocorteccia. Ciò significa che sono esseri senzienti, per esempio consapevoli di quello che accade loro, in grado di sperimentare stati mentali positivi e negativi, di fare progetti in vista di un fine. Si tratta di una Dichiarazione così pregnante che avrebbe dovuto incidere fortemente sulla relazione che abbiamo con i nonumani, ma che di fatto è rimasta, non certo casualmente, ai margini estremi dell'informazione divulgativa.

21 Carta di Siviglia, conferenza dell'UNESCO, 1989

22 Carta di Science for Peace, frutto del lavoro congiunto di genetisti, sociologi e filosofi, basato su recenti scoperte; 2010

23 Annamaria Manzoni, Sulla cattiva strada, Sonda 2014

punire i maltrattamenti contro gli Animali<sup>24</sup> o meglio: contro alcuni Animali.

La psicologia ha ovviamente detto e continua a dire la sua sull'argomento, a partire dalla metà del secolo scorso, con l'osservazione, per certi versi scontata, che non è raro che i serial killer annoverino nelle loro biografie reiterazioni di atti di crudeltà, anche estrema, sugli Animali: prima di esprimere la parte peggiore di sé stessi con crimini efferati, spesso compiuti solo sulla scorta di un piacere sadico, si sono esercitati in una sorta di macabro tirocinio sui nonumani. Proprio da queste considerazioni andò sviluppandosi la **teoria della triade omicida**<sup>25</sup> secondo cui piromania, enuresi e crudeltà sugli Animali sarebbero antecedenti facilmente riscontrabili nelle biografie criminali, il che includeva quindi la violenza interspecifica tra i prodromi delle orrende carriere a venire. La teoria risulta superata in relazione ai primi due elementi, ma sono invece drammaticamente numerosi i casi che collegano ripetuti atti contro gli animali ad altrettanto terribili agiti contro gli umani: eclatante caso esemplificativo la vicenda del cannibale di Milwaukee, al secolo Jeffrey Dahmer, che da bambino impalava cani e conficcava chiodi nei gatti e da grande uccideva e mangiava adolescenti. Ai giorni nostri ha suscitato scalpore la vicenda di una coppia di ragazzi ribattezzata la *coppia dell'acido* per la singolare presunta attitudine a sfregiare soggetti non graditi della quale in tribunale, nel corso del processo, fu proiettato un filmato antecedente alle sue imprese criminali, a cui non è stato dato debito risalto ma dove uno dei due soggetti si faceva riprendere orgoglioso e soddisfatto mentre torturava, decapitandola, una gallina. Questo tipo di parallelismo convergente tra autori di crimini reiterati e torturatori di Animali non ha mai sortito particolari riflessioni: da una parte non meraviglia, perché sostiene una considerazione scontata nella sua banalità, dall'altra non preoccupa perché i serial killer e in generale i pluricriminali destano sì un florilegio di curiosità pruriginose, peraltro oggi incentivate da una vergognosa amplificazione mediatica, ma (e forse proprio perché) non sono oggetto di identificazione da parte delle persone cosiddette "normali" (con tutti i virgolettati necessari alla definizione), relegati come sono nel nostro immaginario nel ruolo di mostri, di esseri alieni, dai quali ci illudiamo di essere separati da barriere invalicabili.

Fondamentale invece in campo psicologico quella sorta di pietra miliare costituita dall'ingresso nel 1987 nel **DSM, Manuale Diagnostico dei Disturbi Mentali**, in uso in tutto il mondo occidentale, allora alla III edizione revisionata, della violenza sugli Animali come uno dei criteri diagnostici del **Disturbo della Condotta nell'Infanzia, Fanciullezza e Adolescenza** e tra i possibili antesignani del **Disturbo Antisociale di personalità**. Nell'edizione del 1994 e poi in quella più recente del 2014, il riferimento è più esplicito e le aggressioni agli Animali sono equiparate a quelle sulle persone, in quanto coinvolgono il tema dell'empatia e della reazione alla sofferenza dell'altro. In altri termini si sancisce che bambini e adolescenti che manifestano comportamenti aggressivi, prepotenti, minacciosi o intimidatori, che sono privi di sensibilità e di empatia, che non sperimentano colpa né rimorso rispetto al male inferto agli altri, possono avere o avere avuto manifestazioni analoghe contro gli Animali. Un tale quadro può sviluppare in età adulta un disturbo, ca-

24 Legge 20 luglio 2004 n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzati".

25 J. M. MacDonald The Threat to Kill. American Journal of Psychiatry (1963); (pp. 125-130).

ratterizzato dalla violazione dei diritti degli altri, dalla inadeguatezza del comportamento sociale, lavorativo, scolastico, dalla difficoltà a rispettare gli altri nei loro diritti e nei loro sentimenti, dalla abitudine a reazioni aggressive.

L'inserimento ufficiale della crudeltà sugli Animali tra i comportamenti associati a situazioni patologiche, avrebbe da subito dovuto destare vivace preoccupazione non solo per le vittime, ma anche per i carnefici: fornisce un'ottica interpretativa di grande portata, perché ribalta per esempio il luogo comune secondo cui la crudeltà dei bambini contro gli animali sarebbe tanto diffusa quanto irrilevante, una sorta di passaggio fisiologico e pressoché obbligato nel processo di crescita (...i bambini, si sa, sono crudeli con gli Animali...). Induce a riflettere che la durezza di molti agiti affonda in un malessere, in un disagio e in una sofferenza che gli atti di ribellione sono un modo per tenere a bada. Un bambino crudele contro gli Animali sta mandando segnali importanti di malessere, una implicita richiesta di aiuto, un messaggio da decodificare: indagando nel suo contesto di vita, potrebbero emergere dati interessanti da approfondire nell'interesse della salute fisica e mentale sua e di tutti gli elementi deboli della famiglia, animali inclusi. La crudeltà è spesso l'espressione di un meccanismo difensivo di spostamento: bambini maltrattati, testimoni di altre violenze, feriti nel corpo o nella sensibilità, non riescono a contenere in sé il dolore, ma neppure sono in grado di riversare le loro reazioni sui colpevoli, che tanto spesso sono gli stessi membri della famiglia, da cui si aspettano affetto e protezione. Una delle vie di fuga psichiche è allora quella di spostare la propria aggressività, reattiva ai vissuti di sofferenza, sugli Animali, gli unici ad essere ancora più deboli di loro, privi di protezione, vittime designate, portatori di impunità, rispetto alla legge e al giudizio sociale. Tale violenza raggiunge livelli tanto più indicibili quanto più il degrado intorno è pervasivo e il disagio incontenibile. Va rimarcato che il tipo di crudeltà contro gli Animali di cui si sta parlando non include quelle contro insetti, o organismi di piccolissime dimensioni, che risponde in genere ad una sorta di curiosità scientifica, a volte incapace di mobilitare empatia per la minore decodificabilità della sofferenza manifestata: in altri termini a volte i bambini sono davvero incapaci di cogliere la sofferenza che causano, le cui modalità di espressione sono lontane da quelle che loro sono in grado di riconoscere. Per azzerare dal punto di vista etico le differenze, in molti casi sarebbe imprescindibile un intervento esplicativo degli adulti che fornisca loro la corretta narrazione e rappresentazione dei fatti. Ad oggi gli studi di riferimento sul problema sono essenzialmente quelli di area anglofona, che raccontano per esempio di come in genere all'interno di famiglie violente, la violenza diventi forma di comunicazione secondo un codice in cui è naturale una gerarchia di forze, dal più forte al più debole. Interessante che, dal gennaio 2016, negli Stati Uniti l'FBI abbia inserito i maltrattamenti contro gli animali nel gruppo A dei delitti (FELONY) vale a dire quelli che comportano pene detentive, dotandosi contestualmente di data base in cui vengono annotati gli atti di crudeltà, la loro gravità e la loro frequenza: se sono implicati minorenni, si valutano gli episodi quali *eventi sentinella* e si prevedono interventi terapeutici. Interessante segno dei mutamenti in atto, anche il fatto che oggi nel Regno Unito le Assistenti Sociali siano tenute ad investigare questa area. I tempi sono assolutamente maturi perché anche in Italia la relazione con gli altri Animali diventi un settore degno di adeguata attenzione in tutte le sue forme: nei curricula devianti di chi entra ripetutamente nelle maglie della giustizia, accanto alle inchieste sui danni alle cose

un'attenzione ben maggiore dovrebbe essere riservata ai comportamenti lesivi nei confronti degli animali.

Quindi, andare a ricercare quali sono le dinamiche atte a indurre comportamenti di violenza sugli animali prende inizio dalla biologia, solo per estendersi immediatamente al ruolo dell'ambiente sulla strutturazione del carattere, plasmato da tutte le esperienze di vita: l'ambiente più prossimo, dal punto di vista spaziale oltre che affettivo, quindi quello familiare, ma anche quello ben più ampio, connesso alla comunità, alla cultura di riferimento. Quando ci si addentra, emerge immediatamente che sono tanti i contesti in cui la crudeltà contro gli Animali, anche se stigmatizzata dalle leggi, è diffusa, accettata, normalizzata. Restando all'interno del nostro paese, tra i moltissimi episodi di maltrattamenti che riempiono con particolari raccapriccianti le cronache e parlano di cani bruciati, impiccati, sodomizzati, di gatti ustionati, torturati, buttati dai piani alti, e poi via via in una galleria degli orrori che sembra non avere fine, emerge che è sì vero che non vi sono confini sociali e geografici a contenere i perpetratori, a cui non è quindi possibile applicare la tecnica del *profiling*, ma è anche innegabile che una particolare densità contraddistingua alcune zone, tanto da indurre a stilare macabre classifiche tra le regioni italiane in base al poco invidiabile primato che designa le meno attente al benessere degli Animali, o, fuor da eufemismi, le più crudeli.

A imperversare sono proprio le persone che vivono in questo genere di ambienti, dove la crudeltà, non riconosciuta e non indicata con questo termine, è endemica, vale a dire diffusa, persistente, radicata: sono le zone dove per esempio al randagismo non viene opposto nessun tentativo di contenimento, con l'inosservanza e l'irrisione delle leggi prima di tutto da parte della politica e delle autorità, che della propria inadempienza portano la responsabilità giuridica, ma anche culturale. Convivere con il randagismo, quando non controllato da piani di sterilizzazione, equivale a convivere con la diffusione indiscriminata di cani, che finiscono per riunirsi in branchi, potenzialmente pericolosi soprattutto se resi aggressivi dal bisogno di cibo. Cani che quindi vengono vissuti dalla popolazione come infestanti e come tali trattati, scacciati, affamati, presi a sassate o molto peggio. Il tutto dietro l'egida rassicurante della giustificazione morale, che induce a concentrarsi sulle ragioni autodifensive del proprio operato distogliendolo così dal male in atto. Il confine tra prendere a sassate i cani per allontanarli, non dare loro la possibilità di mangiare per evitare che la disponibilità di cibo si trasformi in un richiamo, e quindi assuefarsi al vagare di sagome smagrite e spaventate, disinteressarsi se vengono investiti dai veicoli, o farlo deliberatamente, assistere indifferenti alla loro agonia, crea un'abitudine, uno stato mentale, una cornice cognitiva all'interno della quale l'empatia si dissecca e la rappresentazione degli animali viene svilita: terreno di cultura ideale per lo sviluppo di ulteriori accanimenti, che comportano un facile passaggio a torture più raffinate e dirette.

È questa la cornice entro la quale si verificano fatti miserabili tra i quali particolare risonanza ha recentemente suscitato quello del cane Angelo, randagio di Calabria, torturato e ucciso da quattro ragazzotti sfaccendati e moralmente ottusi, destinatario di un monumento in bronzo in un piccolo parco romano. Il piccolo meticcio, mite e fiducioso, è divenuto una sorta di simbolo delle vittime nonumane dell'umana abiezione, in quanto i suoi aguzzini hanno gravato l'impresa con la spudorata diffusione sui social del video della sua agonia, provocando un'ondata mediatica di proteste: non è rassicurante, ma è

purtroppo realistico supporre che, senza l'ausilio della rete, l'episodio avrebbe presumibilmente mantenuto il profilo dell'ordinaria amministrazione. Lo dimostra il fastidio con cui la comunità di appartenenza dei quattro balordi ha reagito alle sollecitazioni dei giornalisti ad esprimere nei loro confronti un'esplicita condanna: fastidio ben presto trasformato in aperto schieramento in loro favore, di amici, conoscenti e autorità locali. Al netto del disorientamento un po' basito iniziale, la lettura dei fatti è limpida: cosa c'è di male nell'uccidere un cane randagio se è quello che si fa regolarmente e senza tante storie con i randagi, che sono inutili, molesti? Lo svilimento dell'altro, del nemico o della vittima, è passo imprescindibile che spalanca la strada alle successive ignominie nei suoi confronti. È allora semplicatorio e scorretto derubricare a semplice teppismo la tortura e l'uccisione di Angelo e di tutti gli altri come lui: non inquadrare la cornice cognitiva che vede al suo interno le responsabilità di molti, l'inerzia complice delle autorità, l'assuefazione indifferente della gente alla sofferenza degli animali, la trasformazione di cani affamati in elementi del paesaggio, equivale limitarsi ad una condanna, che incanala lo sgomento in una giusta estrema riprovazione della crudeltà dei quattro, ma evita di inoltrarsi al cuore del problema. Cuore che pulsa di altre realtà, che sarebbero interessantissimi campi di ricerche sociologiche atte a valutare i link tra tutte le forme di violenza all'interno di uno stesso contesto.

Il campo delle riflessioni si allarga grazie agli studi sui meccanismi che sollecitano i nostri istinti meno nobili nelle relazioni intraspecifiche, e che possono a buon diritto essere applicati anche a quelle interspecifiche. Ben sappiamo, per esempio, che esistono situazioni estreme, del tutto legali, che sono di fatto contenitori e sollecitatori delle nostre peggiori pulsioni: sono i luoghi dove la violenza è eretta a sistema, reiterata, accettata, perseguita. Basti pensare alle guerre, dove il *black-out* dei freni morali si esprime in violenze gratuite, accessorie, non richieste dall'obiettivo di avere la meglio sul nemico del momento: stupri, torture, umiliazioni di ogni sorta. Lo scenario è del tutto assimilabile a quello dei mattatoi, dove inchieste clandestine evidenziano l'imperversare di sevizie supplementari agli animali già sottoposti a trattamenti infernali. Il meccanismo è bene inquadrato dalle ricerche e dalle considerazioni di **Philip Zimbardo**<sup>26</sup>, che lui applica solo al contesto umano, ma che sono esportabili a quello nonumano: quando un'ondata di sdegno si solleva in seguito ad episodi vergognosi che hanno luogo in contesti definiti, per esempio le mortificazioni, gli oltraggi e le torture a danno dei prigionieri di Abu Graib, lui esorta a non limitarsi alla denuncia di quelle che vengono definite "mele marce", ma ad inoltrarsi nell'analisi del contesto. Non si tratta di "mele marce", ma ad essere marcio è il cesto, il contenitore, esso stesso generatore di male, che infetta ciò, meglio chi, è al suo interno. Esattamente quello che ha luogo nei mattatoi, dove le torture supplementari a danno di animali già in situazioni di sofferenza estrema, quando vengono denunciate, vengono attribuite a comportamenti individuali deviati, bypassando la realtà che è invece quella di persone che semplicemente agiscono per mestiere una crudeltà che imparano poi ad esprimere in modo autonomo, diciamo così più creativo.

Vale la pena ricordare, per la sua lucidità, l'intervento della sociologa **Nik Taylor** quando la *Australian Agricultural Company* mise a punto piani di training ed esperienze

lavorative per carcerati, inserendo nel programma "*Sentenced to a Job*" del Governo del Territorio Settentrionale del paese australiano un lavoro nel mattatoio di Darwin. "*Stiamo chiedendo alle persone di togliere la vita a creature senzienti - disse -... Questo impatta sull'empatia verso gli altri esseri umani e verso gli altri Animali, il che può condurre a un incremento del tasso di aggressività. Esistono un sacco di lavori che non comportano il genere di ambiguità morale dei mattatoi*", strutture che lei definisce "*psicologicamente dannose*".<sup>27</sup> Ambiguità morale: forse nessuno aveva ancora usato questa espressione riferendosi alla macellazione degli animali, espressione che porta nel vivo di una questione che va inquadrata per quello che è, vale a dire dal punto di vista etico.

E un altro dato, reperibile all'interno di un materiale degno di essere ampliato e approfondito, offre un'altra informazione significativa, che emerge dalle ricerche della studiosa **Amy J. Fitzgerald**: la presenza di mattatoi sul territorio, quindi il lavoro di uccidere esseri viventi, è associata con un incremento nel contesto della comunità del tasso di criminalità, riferito a reati davvero violenti, quali stupri e violenze sessuali, incremento tutt'altro che minimizzabile dal momento che, in luoghi dove sono stati aperti grandi mattatoi, raggiunge picchi del 130%.<sup>28</sup>

Il discorso sulla violenza legalizzata porta lontano: nonostante quanto dedotto sull'importanza dell'empatia nei confronti degli animali, è ancora legale la caccia, vale a dire un'attività per cui stanare, terrorizzare e uccidere animali indifesi, in cerca solo di un'impossibile via di fuga, è fonte di divertimento, equiparata e sostenuta da contributi statali perché, nei paesi occidentali, è considerata uno sport cui sono avviati anche i bambini; è legale la pesca "sportiva", che spaccia per passatempo bucolico per grandi e piccini, senza limitazioni di età (sic!), catturare pesci, a cui poi strappare l'amo dalla bocca per lasciarli a guizzare negli spasmi della morte; sono legali, e anzi previsti da norme europee e nazionali, gli zoo dove gli animali sono tenuti prigionieri senza colpa, condannati a vivere in habitat molto diversi dalla vita libera; sono ancora legali, in attesa di una data che ne attesti finalmente la fine, i tirocini degli animali nei circhi, dove i ragazzini sono accompagnati dagli insegnanti in orario scolastico; sono legali, anzi occasioni di festa, le sagre, dove l'intrattenimento generatore di entusiasmo è la costrizione degli animali ad affrontare sforzi insopportabili o situazioni per loro terrorizzanti; è legale anche tenere l'uccellino prigioniero in gabbia o il pesce nella boccia; è legale l'uso della frusta contro cavalli, resi impotenti da morso in bocca, paraocchi e redini; si va in gita scolastica nei delfinari, luoghi in cui i delfini, animali abituati a coprire immense distanze quotidiane negli oceani, vivono incastrati in spazi minuscoli: il corrispondente, è stato stabilito, di un essere umano che visse in un ascensore; giusto nella passata legislatura, l'intervento coordinato di ben tre Ministri della Repubblica italiana ha sdoganato come educativo (per chi?) nuotare con i delfini nei parchi acquatici. L'elenco degli usi e abusi che facciamo degli animali è davvero smisurato: ma non si può non ricordare la vivisezione, territorio dove la famigerata convinzione secondo cui il fine giustificherebbe ogni mezzo, raggiunge la sua apoteosi.

27 <http://www.abc.net.au/news/2014-01-06/abattoir-prisoners-darwin/5186434>

28 Amy J. Fitzgerald: "Doing Time in Slaughterhouses: A Green Criminology on Slaughterhouses Work Programs for Prison Inmates" *Journal for Critical Animal Studies*, volume 10, Issue 2, 2012.

Insomma, interrogarsi e trovare risposte ai meccanismi psicologici che sono alla base di comportamenti crudeli sui nonumani significa immergersi in un territorio vastissimo, che vede tante diverse dinamiche coinvolte: facile, semplificato riferirsi ad atti di singole persone, animate da istinti sadici, che di certo sono una categoria ben rappresentata nel caleidoscopio psicologico degli umani, ma non certo al punto da poter addossare loro la morte infernale di miliardi di animali ogni anno: non viviamo, fortunatamente, in un mondo popolato da miliardi di psicopatici.

Per cercare il bandolo della matassa attorcigliata della violenza che è dilagante, all'interno della quale quella a danno dei nonumani conserva un irraggiungibile primato, bisogna anche addentrarsi all'interno delle tante mistificazioni in atto, che inducono a etichettare con nomi e connotazioni rassicuranti e del tutto assolutorie atti accomunati dalla sofferenza di cui sono portatori: è necessario rompere una volta per tutte l'equazione tra legale e giusto, uscendo dagli imbrogli cognitivi che per esempio ci fanno inorridire davanti al maltrattamento di un cane per divertimento e restare indifferenti all'encomio anche economico in favore di chi uccide, in modi creativi, le nutrie perché un giorno un Decreto legge ha deciso non trattarsi più di animali da proteggere, quali erano state fino al giorno prima, ma di specie nociva da abbattere. Non siamo isole, siamo tutti connessi con tutto ciò che avviene intorno a noi, che ci plasma e ci influenza. Se il nostro contesto di vita normalizza tante forme di violenza, ne siamo inevitabilmente condizionati, pur senza esserne consapevoli: il compito di riconoscere il male al netto delle giustificazioni che gli danno diritto di cittadinanza non sempre è facile e scontato, ma è un dato di fatto che le violenze legalizzate ci mettono al riparo da conseguenze sul piano giuridico, ma non possono fare altrettanto su quello psichico, che risponde a leggi ben diverse e finisce per essere invaso e plasmato da variegatissime forme di crudeltà<sup>29</sup>.

Non bisogna poi dimenticare l'enorme importanza della rappresentazione che noi diamo dei nonumani, che può fornire il lasciapassare per ogni forma di maltrattamento e crudeltà: svalutarli, secondo i gradi di una gerarchia che comporta valori o disvalori disomogenei arbitrariamente attribuiti ad ogni specie, mettendo in salvo solo alcuni di loro grazie all'attribuzione di doti similumane, a fronte della diffamazione e dello svilimento di tutti gli altri, significa offrire giustificazione ai nostri più esecrabili comportamenti. Anche alle più inaudite violenze contro gli umani si è cercato di porre un argine quando, nel 1948, la **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** ha aperto le coscienze alla considerazione che il rispetto è dovuto ad ogni essere umano; l'abisso che ha continuato a separare la teoria dalla pratica ha poi indotto a dover meglio specificare i diritti di soggetti più deboli all'interno del consesso umano: donne, bambini, portatori di handicap, omosessuali. È stato prima necessario scrivere, ma soprattutto interiorizzare, quelle norme per poter arrivare a parlare dei diritti degli animali, per dare vita a una base teorica su cui appoggiare il rispetto loro dovuto: *“Non sarei mai divenuto un difensore dei diritti animali se prima non fossi stato un difensore dei diritti umani”*<sup>30</sup> sintetizza con autorevolezza **Tom Regan**, leader intellettuale per i diritti degli animali. Lo si è fatto nello spirito dei tempi, ancora incapace di un'ottica che non fosse assolutamente antropocentrica, con la **Dichia-**

29 Annamaria Manzoni, *Noi abbiamo un sogno*, Bompiani 2006

30 Tom Regan, *Gabbie vuote*, edizioni Sonda 2005, pg. 29

**razione Universale dei Diritti degli Animali** (1978), riconoscendo di fatto tali diritti solo a pochissime specie. Molto più avanti si sono spinti la **Carta 2000** e poi il **Manifesto Antispecista**<sup>31</sup>(2002), che propone invece che ne siano destinatari tutti i nonumani, demolendo quel confine oltre il quale ancora oggi tutte le crudeltà hanno diritto di sopravvivere nell'indifferenza generale. Pleonastico rilevare quanto tale Manifesto abbia a malapena scalfito le coscienze di pochi: ma ogni meta deve prima essere sognata, magari da pochi visionari, per dare inizio al viaggio.

Dice il giornalista **Kieran Mulvaney**: *“Se fossimo governati da persone di buon senso, la protezione degli Animali rientrerebbe tra le priorità di ciascuna nazione sulla terra”*. Di certo siamo governati da altri. Lavorando nella direzione di una trasformazione collettiva, che deve essere al contempo politica, filosofica, esistenziale, ad essere possibile e doverosa qui e ora è la trasformazione di ognuno in agente di cambiamento: la protezione degli Animali, la fine della smisurata violenza nei loro confronti, non può che avere luogo all'interno di una nuova visione del mondo che tenga conto in egual modo di tutti i suoi abitanti, di qualunque specie essi siano.

31 Manifesto per un'etica interspecifica: Art. 1 Gli animali umani e non-umani - in quanto esseri senzienti, ossia coscienti e sensibili - hanno uguali diritti alla vita, alla libertà, al rispetto, al benessere, ed alla non discriminazione nell'ambito delle esigenze della specie di appartenenza. Art. 2: Nei confronti delle altre specie gli umani, come tutti gli esseri senzienti ai quali venga riconosciuta la potenzialità di “agente morale”, sono tenuti a rispettare i suddetti diritti, rinunciando ad ogni ideologia antropocentrica e specista. Art. 3: Nel quadro di tale rapporto, eventuali alimenti o prodotti che debbano derivare dalle altre specie vanno ottenuti senza causare morte, sofferenze, alterazioni biologiche, o pregiudizio delle esigenze etologiche. Ove possibile, essi vanno comunque sostituiti con sostanze di origine vegetale o inorganica. Art. 4: Uccidere o far soffrire individui delle altre specie (ad esempio sottoponendoli a lavori coatti, usandoli per attività, spettacoli o manifestazioni violente, o allevandoli e custodendoli in modo innaturale), ovvero sperimentare su individui sani e/o nell'interesse di altre specie o altri individui, causare loro danni fisici o psicologici, detenere specie naturalmente autonome o danneggiare il loro habitat naturale, o eccedere in legittima difesa, è una violazione dei suddetti diritti, e va considerata un crimine. Art. 5: La ricerca scientifica va sottoposta a severi controlli per assicurarne l'aderenza ai suddetti principi. Il principio di precauzione deve essere rispettato anche nei confronti delle altre specie.

## 2. LE NORME DI DIRITTO PUBBLICO A PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

### 2.1 LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

a cura di **Alessandro Fazzi**

*Consulente Legale LAV*

Nel panorama normativo italiano, la categoria degli “animali d’affezione” e la loro relativa tutela, ha presentato, e continua a presentare, un’evoluzione strettamente collegata a quella della sensibilità sociale nei confronti degli animali d’affezione stessi. La mera qualificazione civilistica di questi ultimi quali “beni mobili”, in forza del combinato disposto degli articoli 1496 e 810 del Codice civile, appare oramai limitante, in considerazione del riconoscimento, a livello scientifico, ma anche legislativo, della natura di esseri senzienti di tutti gli animali non umani. Tale riconoscimento è esplicito in ambito europeo, grazie alle modifiche apportate dal Trattato di Lisbona del 2007 e, in particolare, alla nuova formulazione dell’art.13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, che sarà meglio analizzato più avanti. In ambito nazionale, invece, sebbene non vi sia un riconoscimento altrettanto esplicito, sin dal 1991, con la Legge 281, il legislatore ha iniziato a cogliere l’evoluzione della sensibilità sociale rispetto a tali tematiche. L’articolo 2 di tale atto è infatti intitolato: “*Trattamento dei cani e di altri animali di affezione*”. Sebbene tale descrizione risulti generica e, nel testo del suddetto articolo, si faccia riferimento esclusivamente a cani e gatti, la stessa fornisce una prima indicazione rispetto al fatto che la categoria degli animali d’affezione non comprenda esclusivamente le due specie di animali più comunemente riconosciuti come tali dalla nostra cultura. L’Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, recepito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 febbraio 2003, si spinge ancora oltre, fornendo una chiara definizione dei cosiddetti animali da compagnia: “*ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità. Gli animali selvatici non sono considerati animali da compagnia*”. Da un lato, tale definizione fornisce una chiara indicazione: non possono essere considerati quali animali da compagnia gli animali selvatici. Una simile scelta appare dettata dall’impossibilità di instaurare un legame affettivo simile a quello stabilito con animali domestici con le popolazioni di animali che vivono in libertà, nel rispetto delle caratteristiche etologiche degli stessi. Dall’altro lato, una simile definizione amplia e specifica i confini precedentemente definiti dalla Legge 281 del 1991: vi si ricomprendono, infatti, tutti gli animali tenuti, o destinati a essere tenuti, dall’uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari. Tale definizione, apparentemente lineare, comporta una serie di importanti corollari. Innanzitutto, essa amplia il concetto stesso di animale d’affezione o, meglio, lo ricomprende in un più ampio insieme, quello degli animali da compagnia. Una simile differenziazione sembrerebbe puntare nuovamente i riflettori sul legame affettivo instaurabile tra essere umano e compagni animali. In particolare, tra gli animali da compagnia sarebbero ricompresi non solamente gli animali d’affezione, ovvero quelli per i quali il legame affettivo con uno o più esseri umani si è già venuto a creare, ma anche quelli che, per loro caratteristiche etologiche, possono sviluppare tale legame. Grazie

a una simile differenziazione, tra gli animali da compagnia possono essere ricompresi, oltre a cani e gatti, anche animali in danno dei quali, dalla normativa attualmente vigente, sono considerate lecite attività oggettivamente lesive della salute psico-fisica. Si pensi, ad esempio, ai suini, ai bovini o agli ovi-caprini, ma anche agli equidi. Tutti questi animali possiedono la capacità di sviluppare legami d’affezione, nel rispetto delle proprie caratteristiche etologiche, con l’essere umano, grazie ai millenni di domesticazione e selezione subiti da tali specie. A conferma di quanto appena detto, la norma sopra citata specifica che sono considerati quali animali da compagnia quegli animali detenuti “*senza fini produttivi od alimentari*”. Appare utile specificare che non si intende qui sostenere che per l’essere umano sia impossibile sviluppare legami affettivi con animali selvatici. Tuttavia, la legislazione vigente protegge le caratteristiche etologiche di tali specie, che le rendono inadatte a condurre sistematicamente una vita quali animali d’affezione. Infine, a ulteriore testimonianza dell’evoluzione della sensibilità sociale rispetto agli animali non umani e, dunque, alla loro tutela, è utile citare in modo più completo quanto stabilito dal sopra citato art.13 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, adottato nel 2007, il quale stabilisce che: “*Nella formulazione e nell’attuazione delle politiche dell’Unione nei settori dell’agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l’Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati Membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale*”. Sebbene la portata di tale dettato normativo risulti limitata alla formulazione e attuazione delle politiche dell’Unione Europea rispetto a determinati settori, oltre che dalla temperazione con altri diritti attualmente ritenuti altrettanto meritevoli di tutela, la stessa determina il riconoscimento della natura di esseri senzienti degli animali da parte di una norma primaria europea, dal quale deriva un’evidente necessità di adattamento alle norme nazionali.

La dimostrazione più recente del recepimento dell’evoluzione della sensibilità sociale nei confronti degli animali d’affezione o da compagnia, da parte del legislatore, è la recente riforma del Codice di procedura civile, effettuata a fine dicembre 2015, che stabilisce, all’art.514, comma 6-bis), che sono impignorabili: “*gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore o negli altri luoghi a lui appartenenti, senza fini produttivi, alimentari o commerciali*” mentre, al comma 6-ter), che sono impignorabili anche: “*gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore, del coniuge, del convivente o dei figli*”.

Dopo aver chiarito la definizione normativa di animali d’affezione e da compagnia e le conseguenze che derivano da tale definizione, occorre ora esplorare le norme amministrative che ne assicurano la protezione. Sul territorio, la responsabilità principale in tal senso è affidata ai Comuni. Nel Codice civile, tale responsabilità è nuovamente ricondotta nell’alveo della responsabilità generale dei “beni mobili”. In particolare, l’art.927, intitolato “*Cose ritrovate*”, indica che chiunque rinvenga una “cosa mobile” debba restituirla al proprietario o, nel caso in cui non lo conosca, al sindaco del luogo in cui l’ha ritrovata. Il sindaco risulta, infatti, responsabile (e proprietario, in caso gli stessi non risultino essere di proprietà di terzi) degli animali d’affezione rinvenuti sul proprio territorio. Tale

interpretazione è confermata da quanto stabilito dall'Accordo Stato-Regioni e Stato-Città e Autonomie Locali del 24 gennaio 2013, il quale stabilisce, al proprio punto 3, lettera a), che: *“i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell’anagrafe degli animali d’affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l’animale è ricoverato è il detentore; il Sindaco è il responsabile delle procedure di cui al presente punto”* e, al punto 1, lettera d): *“che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell’anagrafe degli animali d’affezione a nome del Comune competente per territorio”*. Ancora una volta, la maggior parte delle norme si rivolge con particolare attenzione alle situazioni concernenti cani e gatti, in quanto animali d’affezione maggiormente presenti sul nostro territorio. Tuttavia, sembrano esservi pochi dubbi circa il fatto che la responsabilità dei Comuni si estenda a ogni altro animale d’affezione, con tutte le conseguenze che ne derivano.

Le responsabilità del Sindaco rispetto alla tutela degli animali da compagnia detenuti sul territorio comunale è, innanzitutto, derivante dalla qualificazione dello stesso quale massima autorità sanitaria e ufficiale di Governo all’interno di detti confini, come stabilita dagli articoli 50 e 54 del Decreto legislativo n.167 del 2000. Ovviamente, in considerazione del fatto che, come sopra accennato, tra i valori protetti nel nostro ordinamento vi è anche la tutela degli animali e che gli stessi presentano numerosi profili di interesse sanitario, le funzioni attribuite al Sindaco in tali ambiti hanno rilevanti ricadute per quanto riguarda gli animali domestici. Tuttavia, l’identificazione del Sindaco quale garante della protezione di tutti gli animali presenti sul territorio comunale (non solamente, dunque, gli animali da compagnia) è ancora meglio specificata in un Decreto del Presidente della Repubblica del 31 marzo 1979, il quale chiaramente dichiara che: *“È attribuita ai Comuni, singoli o associati, e alle Comunità montane, ai sensi degli articoli 27, primo comma, lettera a), e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616, la funzione, esercitata dall’Ente nazionale protezione animali, di vigilanza sulla osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico”*.

La legislazione nazionale indica le direttive generali sulle quali le azioni di tutela dei Comuni devono svolgersi rispetto agli animali da compagnia. Oltre al ruolo centrale rispetto alla costruzione, risanamento e vigilanza sulla corretta gestione dei canili e gattili, rifugio e sanitari, che saranno trattati in un diverso capitolo del presente volume, i Comuni devono provvedere all’attuazione di piani di controllo delle nascite attraverso la sterilizzazione. Tale previsione è contenuta nella già citata Legge 281 del 1991, all’articolo 4. Le modalità con le quali tali piani di controllo delle nascite devono essere effettuate sono, invece, stabilite nell’articolo 2: *“Il controllo della popolazione dei cani e dei gatti mediante la limitazione delle nascite viene effettuato, tenuto conto del progresso scientifico, presso i servizi veterinari delle unità sanitarie locali. I proprietari o i detentori possono ricorrere a proprie spese agli ambulatori veterinari autorizzati delle società cinofile, delle società protettrici degli animali e di privati”*. Sempre l’articolo 2 aggiunge che i cani ritrovati, catturati o ricoverati presso le strutture rifugio o sanitarie non possono essere soppressi, a meno di comprovata presenza di grave malattia incurabile o di comprovata pericolosità. Non possono inoltre essere destinati alla sperimentazione. Inoltre,

il medesimo articolo vieta, con specifica disposizione, che va a rafforzare la generale norma penale, il maltrattamento dei gatti che vivono in libertà. Tali gatti devono essere sterilizzati dall’autorità sanitaria competente per territorio e *“reimmessi nel loro gruppo”*. Di particolare interesse risulta quest’ultima norma, che trova riscontro nel citato punto 1, lettera d), dell’Accordo Stato-Regioni e Stato-Città e Autonomie Locali, rispetto alla sterilizzazione e registrazione in anagrafe dei gatti che vivono in libertà. Le citate norme riguardano, dunque, quei gatti che vivono in libertà, anche in gruppi liberi, che possono essere riconosciuti quali colonie feline. L’istituto della colonia felina non ha un’univoca definizione, dato che la stessa è lasciata alla competenza delle Regioni. Le norme regionali, generalmente, definiscono le colonie feline come insieme di gatti (per la maggior parte due o più, ma per alcune Regioni basta anche un singolo gatto), che vivono stabilmente in uno specifico territorio, pubblico o privato, senza che siano soggetti alla detenzione di privati o enti. Detenzione che è, evidentemente, condizione necessaria affinché si possano attribuire responsabilità rispetto a tali animali proprie del proprietario o del detentore, ovvero di grado maggiore rispetto quelle attribuite per legge ai gestori di colonie. Rispetto a tali istituti, infatti, l’art. 2, comma 10, della Legge n.281 del 1991 afferma che: *“Gli enti e le associazioni protezioniste possono, d’intesa con le unità sanitarie locali, avere in gestione le colonie di gatti che vivono in libertà, assicurandone la cura della salute e le condizioni di sopravvivenza”*. Il sopra citato Accordo Stato-Regioni e Stato-Città e Autonomie Locali, invece, stabilisce, come già detto, che i gatti che vivono liberi sul territorio vengano sterilizzati da parte delle aziende sanitarie locali e, nel medesimo frangente, registrati all’anagrafe a nome del Comune nel quale gli animali stabilmente risiedono.

Per quanto concerne i luoghi nei quali le colonie feline possono essere costituite, pronunce giurisprudenziali (si veda, ad esempio, la sentenza n.23693 del 2009 del Tribunale civile di Milano) hanno chiarito come le stesse possano sorgere tanto su terreni tanto privati quanto pubblici, tanto urbani quanto non, tanto edificati quanto liberi da costruzioni, purché si tratti del luogo nel quale un gruppo di gatti vive stabilmente. Gli unici motivi per i quali i gatti possono essere catturati o spostati da tale luogo sono rappresentati da interventi sanitari o di soccorso. In poche parole, una colonia felina, fintanto che vengono rispettate le norme di decoro e igiene può essere costituita in qualsiasi luogo, anche in spazi condominiali, purché non venga lesa la possibilità per i condomini di usufruire dello spazio comune. È stato ritenuto legittimo anche l’utilizzo di strutture amovibili per il rifugio e l’alimentazione dei felini. Come visto, la legge nazionale prevede che a occuparsi delle colonie siano le associazioni protezioniste, d’intesa con le autorità sanitarie locali. Tuttavia, alcuni regolamenti comunali prevedono che tale compito possa essere assunto anche da privati cittadini. Infine, per ciò che riguarda la possibilità di alimentare i gatti che vivono in libertà, anche non necessariamente appartenenti a colonie feline registrate, varie sentenze amministrative (si veda, ad esempio, la sentenza del TAR Veneto n.6045 del 2010) hanno decretato l’illegittimità di ordinanze che vietino tale pratica, in caso di carenza di un’adeguata motivazione.

In capo ai Comuni (o alle Comunità montane) ricade anche un’ulteriore, importante obbligo, stabilito nuovamente dalla Legge 281 del 1991 e, in particolare, dal combinato disposto dell’art. 2, comma 12 con l’art.4, comma 1: quello di garantire il servizio di pronto soccorso, sicuramente rispetto a cani e gatti rinvenuti malati o feriti, anche in seguito



di incidente, sul territorio comunale. Infatti, tale servizio dev'essere garantito dai canili e gattili comunali o convenzionati. Ai Comuni è richiesto di gestire direttamente tali strutture o, in alternativa, di stringere convenzioni con strutture a gestione privata che devono, in ogni caso, garantire tale obbligo, che dovrà dunque essere necessariamente inserito nei bandi di gara, finalizzati a selezionare la migliore struttura con la quale stringere le suddette convenzioni. Sembra dunque che, in caso di mancato rispetto di quanto stabilito rispetto al pronto soccorso, allorché ci si trovi dinanzi a un animale d'affezione vagante o ferito e non risultino ravvisabili o identificabili le responsabilità di un soggetto terzo, spetterà comunque al Comune competente per territorio identificare le strutture adeguate e corrispondere gli oneri derivanti dai loro interventi.

Al concetto di pronto soccorso si ricollegano anche le norme del cosiddetto Nuovo Codice della Strada, ovvero del Decreto legislativo n.285 del 1992 e successive modifiche. In particolare, ci si riferisce qui all'art.189, comma 9-bis), il quale stabilisce che l'utente della strada o le altre persone coinvolte in un incidente che provochi danni ad animali d'affezione (ma anche "da reddito" e "protetti") devono: *"porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso"*.

Come è possibile notare dalla breve disamina appena effettuata, le norme del nostro ordinamento che tutelano gli animali che rientrano nelle categorie d'affezione o da compagnia, anche a prescindere da quelle presenti in ambito penale, iniziano a costituire un corpo capace di permettere a tali animali di inserirsi appieno nel contesto della società creata a immagine e misura dell'essere umano. Tuttavia, la presenza di tali norme all'interno del nostro ordinamento non risulta sufficiente se, come è spesso il caso, risulta carente l'applicazione delle stesse. Per questo, è necessaria una sempre più capillare diffusione della loro conoscenza e corretta applicazione, a partire dalle istituzioni locali, passando per le forze dell'ordine, per arrivare ai privati.

## 2.2 LA DISCIPLINA NORMATIVA SUI CANILI a cura di Andrea Cristofori e Alessandro Fazzi

L'Accordo del 24 gennaio 2013 di cui alla Conferenza unificata Stato-Regioni, Stato-Città e Autonomie locali, in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione, stabilisce la prioritaria responsabilità dei Comuni per quanto concerne le strutture di accoglienza di cani e gatti randagi o vaganti. Infatti tale Accordo, al punto 1, lettera d), statuisce: *"che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio"* e, al punto 3, che: *"Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che: a) i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale è ricoverato è il detentore; il Sindaco è il responsabile delle procedure di cui al presente punto"*. Dunque, cani e gatti (inclusi quelli che abitualmente vivono in colonie feline) rinvenuti sul territorio

comunale o ospitati presso le strutture, pubbliche o convenzionate, devono essere identificati e registrati nell'anagrafe a nome del Comune. Infatti, come chiarito dall'articolo 4 dell'Ordinanza 6 agosto 2008 del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali: *"I Comuni sono tenuti a identificare e registrare in anagrafe canina, a cura del servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti o catturati sul territorio e quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate; il titolare della struttura dove il cane è ricoverato è il detentore dell'animale"*. Ciò significa che ogni Comune dovrà disporre di strutture pubbliche o private convenzionate che garantiscano il ricovero di cani e gatti e gli animali provenienti dal proprio territorio, che risulteranno non appartenere ad alcuno, dovranno essere registrati come di proprietà del Comune stesso. Le tipologie di strutture delle quali il Comune dovrà necessariamente dotarsi sono di due tipi: canili e gattili rifugio e canili e gattili sanitari. Come visto, tali strutture possono essere o di proprietà pubblica o di proprietà privata. Tuttavia, in questo secondo caso, la Legge 281 del 1991, all'articolo 4, intitolato proprio "Competenza dei Comuni", dispone che: *"I Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti"*. Viene dunque stabilita la necessità della diretta gestione di tali strutture, o della presenza nelle stesse, delle associazioni animaliste e zoofile, con una norma che indica chiaramente come centrale risulti la tutela del benessere psico-fisico degli animali recuperati, affidata al Comune e al controllo delle associazioni animaliste e zoofile. D'altronde, tale impostazione è confermata anche nella Circolare del Ministero della Salute n. 5 del 14 maggio 2001, "Attuazione della Legge 14 agosto 1991, n. 281", la quale chiarisce che: *"si ritiene che la legge 281/1991 debba essere interpretata considerando i principi generali stabiliti dall'articolo 1, secondo il quale "lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente". Partendo da tale considerazione, il criterio dell'economicità che legittima la scelta della concessione della gestione dei canili da parte dei Comuni, non deve essere valutato unicamente come criterio economico ma deve essere inteso in riferimento al citato articolo 1, in sostanza l'economicità deve essere riferita non solamente a chi garantisce i minori costi di gestione dei canili ma soprattutto a chi garantisce anche il benessere degli animali. Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo. Pertanto l'articolo 2, comma 11 e l'articolo 4, comma 1, della legge 281 devono essere intesi nel senso che le convenzioni per la gestione dei canili e dei rifugi devono essere concesse prioritariamente alle associazioni o agli enti aventi finalità di protezione degli animali"*. Coerentemente, trattandosi di animali non umani e, dunque, esseri riconosciuti come senzienti dal Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, al proprio art.13, nei casi in cui risulta necessario mettere a bando uno o entrambi i servizi di cui sopra, lungi dal potersi limitare a impostare la gara esclusivamente rispetto alla valutazione dei minori costi di gestione, sarà necessario valutare anche la capacità di detenere in modo corretto gli animali e, aspetto spesso trascurato, la capacità di adozione degli

animali, nonché i controlli relativi, tanto pre-affido, quanto post-affido, quali condizioni dirimenti per l'assegnazione del bando. Sul punto, non può qui mancarsi di notare come l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con propria Delibera, n.759 del 13 luglio 2016, ricordava che il Ministero della Salute, con nota n.5909 del 31 marzo 2010 aveva esposto i dati di un'indagine conoscitiva effettuata in ambito nazionale, che mostravano come: *“ai fini di una buona gestione dei canili, dichiara che risulta appropriato un importo oscillante approssimativamente tra € 3,50 e 4,50 giornalieri per cane, anche se in alcuni casi può essere garantito un adeguato mantenimento dei cani con importi giornalieri più bassi, a condizione che vi sia capacità gestionale e presenza di personale dipendente e/o volontario adeguatamente formato”*. Tale somma, calcolata nel 2010, dovrebbe almeno essere sottoposta alla rivalutazione monetaria, arrivando dunque a un valore attualizzato (seconda metà 2018) compreso tra € 3,79 ed € 4,87 (in caso di utilizzo di indici annuali, leggermente più alto in caso di utilizzo di indici mensili).

La dimensione economica, oltre che quella gestionale è, inoltre, uno dei punti ai quali le Procure e le Forze dell'Ordine debbono prestare maggiore attenzione allorché vi siano attività investigative che coinvolgano strutture, sanitarie o rifugio, per reati direttamente o indirettamente in danno agli animali, sia per quanto riguarda la gestione degli animali, nonché l'effettiva destinazione dei fondi pubblici alla loro tutela.

In particolare, utile alla nostra disamina quali linee guida di accertamento delle *“worst practice”* sono i principi emanati dall'Ordinanza di Imputazione Coatta n.2187/15 R.G. GIP, del 20 aprile 2016, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania che aderiva alla linea proposta dalla LAV - Lega Anti Vivisezione ONLUS, costituitasi parte civile nel procedimento di cui sopra, che elencava i fattori che identificano una struttura quale *“canile lager”*, ovvero un canile nel quale gli animali vengono custoditi in condizioni che non ne rispettano il benessere psico-fisico, sotto il punto di vista igienico, alimentare, di spazio, di movimento o di prevenzione e cure medico-veterinarie, singolarmente o in combinazione. In particolare, tali fattori risultano essere:

- a) un flusso di denaro continuo;
- b) disincentivazione delle adozioni;
- c) risparmio di spese e risorse, con conseguenti lesioni o sofferenze a carico degli animali detenuti;
- d) irregolarità nella documentazione.

A questo si aggiunge che, durante un controllo, devono essere certamente verificate le condizioni sanitarie degli animali, le attività del medico veterinario responsabile sanitario della struttura, nonché le terapie somministrate agli animali. Proprio la figura del medico veterinario responsabile sanitario, in base alle varie disposizioni regionali, risulta centrale per il benessere degli animali. Innanzitutto, è necessario che sia garantita assistenza medico-veterinaria a tutti gli animali che ne possano aver bisogno e, di conseguenza, è necessario che il numero di medici veterinari e operatori formati siano adeguati al numero di cani detenuti. Inoltre, è necessario che il responsabile sanitario abbia contezza e possa predisporre le necessarie cure o il soddisfacimento di specifiche necessità in base a età e condizioni cliniche degli animali detenuti. Infine, non può non notarsi come il medico veterinario risulti, in pratica, il primo organo di controllo degli animali detenuti e del loro benessere, anche in relazione alle procedure, al cibo e alle condizioni generali del cani-

le. La recente sentenza della Corte di Cassazione n.39229 del 2018 esemplifica quanto appena riportato, in considerazione della condanna ai sensi dell'art.727 c.p. ai danni del medico veterinario direttore sanitario di un canile privato, per aver *“tenuto la struttura in cattive condizioni igieniche e di degrado, provocando agli animali ivi detenuti gravi sofferenze, presentando molti di loro infezioni da ectoparassiti, o stato di denutrizione o lesioni non curate”*. Rispetto alla gestione dei canili o gattili sanitari o rifugio, il ruolo prioritario delle Associazioni è stato recentemente riaffermato in una sentenza del T.A.R. del Lazio, ovvero la n.10131 del 7 luglio 2015, la quale stabilisce che: *“va innanzitutto precisato che la problematica relativa alla possibilità per un'associazione di volontariato di partecipare a procedure di gara bandite ai sensi del D.lgs. n.163/2006, è stata oggetto di numerosi interventi anche da parte dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici; in diversi pareri resi per la soluzione delle controversie l'Autorità ha affermato l'illegittimità della partecipazione alle gare d'appalto delle associazioni di volontariato di cui alla L. n.266/1991 (Legge Quadro sul volontariato), attesa la gratuità dell'attività di volontariato (pareri nn. 26/2009, 266/2008, 29/2008); tuttavia, il Consiglio di Stato con la pronuncia n.387 del 2013 precisava precipuamente: “L'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici, come ha affermato la stessa C. giust. CE, secondo cui l'assenza di fini di lucro non esclude che associazioni di volontariato esercitino un'attività economica e costituiscano imprese ai sensi delle disposizioni del trattato relative alla concorrenza [C. giust. CE, sez. III, 29 novembre 2007 C-119/06]. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. [...] Ritenuto, per quanto sin qui esposto, peraltro, che il bando si appalesa, dunque, illegittimo con riferimento al quinto motivo di ricorso, avendo previsto unicamente la partecipazione di soggetti diversi (che pur indicati come “operatori economici” sono individuati in imprenditori, società cooperative o consorzi, anche in forma associata), limitando dunque la partecipazione alle gare pubbliche; tale limitazione appare, tanto più ingiustificata nella specie, in considerazione dell'oggetto del bando, che attiene al settore della tutela degli animali e della prevenzione del randagismo, in cui le Associazioni di volontariato assumono un ruolo fondamentale”*.

Oltre a quanto appena esposto, occorre ricordare che ogni Regione può stabilire specifici requisiti tanto per i canili o gattili sanitari, quanto per i canili o gattili rifugio. In ogni caso, rimane stabile il fine di canili e gattili sanitari, ovvero di offrire il servizio di pronto soccorso (inclusi gli interventi di urgenza in caso di necessità), nonché l'identificazione degli animali inclusa, se del caso, la restituzione al proprietario che ha smarrito l'animale. I canili e gattili rifugio, invece, sono le strutture dedicate alla detenzione degli animali sino a loro adozione e devono essere strutturate in modo tale da garantire il soddisfacimento delle esigenze di benessere psico-fisico ed etologiche di cani e gatti, anche in caso di specifiche necessità sulla base delle condizioni di salute. Le strutture sanitarie, così come quelle rifugio, ben possono coesistere nel medesimo luogo, ma è necessario garantire una precisa divisione di carattere funzionale, oltre che fisica (anche viste le caratteristiche di prevenzione tipiche delle strutture sanitarie).

Rispetto alle strutture oggetto del presente scritto, appare fondamentale offrire un approfondimento sull'adozione degli animali in essi detenuti o, meglio, al diritto all'adozione di tali animali, sia per gli aspetti relativi alla protezione degli animali coinvolti, che per i relativi aspetti di contabilità pubblica che ne derivano. Infatti, considerato il riconoscimento di diritti in capo agli animali non umani vista la loro natura di esseri senzienti, come riconosciute da norme europee e, in particolare, dall'art. 13 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, si noti come la Legge n.281 del 1991, nel fornire indicazioni normative sul trattamento dei cani e altri animali d'affezione al proprio articolo 2, affermi che i cani ritrovati vaganti sul territorio, *“se non reclamati entro il termine di 60 giorni possono essere ceduti a privati che diano garanzie di buon trattamento o ad associazioni protezioniste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili”*. Dunque, anche cani di proprietà di privati che siano ritrovati vaganti e condotti presso il canile sanitario o rifugio territorialmente competente, possono essere ceduti a terzi trascorsi 60 giorni dal loro ritrovamento. Non può non notarsi la netta differenza tra tale previsione e quella contenuta nell'art.928 c.c., che regola l'acquisto di proprietà di una cosa ritrovata e che dispone che, trascorso un anno dall'ultima pubblicazione da parte del Sindaco del luogo di ritrovamento sull'albo pretorio, la cosa diviene di proprietà di chi l'ha trovata. Ebbene, la *ratio* della differenza di trattamento normativo è da ricercarsi proprio nella natura di esseri senzienti di cani e gatti ricoverati in canili o gattili: date le loro caratteristiche etologiche, attendere un anno prima di dar loro la possibilità di entrare a far parte di una famiglia ben potrebbe costituire maltrattamento, anche allorquando le condizioni del luogo di detenzione risultassero del tutto conformi a quanto stabilito dalle norme vigenti.

Sempre la Legge n.241 del 1991, al proprio articolo 4, come visto sopra, elencando le varie competenze in capo ai Comuni, stabilisce specificatamente che: *“I Comuni, singoli o associati, e le comunità montane provvedono a gestire i canili e gattili sanitari direttamente o tramite convenzioni con le associazioni animaliste e zoofile o con soggetti privati che garantiscano la presenza nella struttura di volontari delle associazioni animaliste e zoofile preposti alla gestione delle adozioni e degli affidamenti dei cani e dei gatti”*. Dunque, ancora una volta, particolare rilievo ha la natura del canile e gattile quali luoghi di transito e non di ultima destinazione degli animali, i quali devono essere affidati e adottati, possibilmente nel più breve tempo possibile e da famiglie che ne possano garantire il benessere psico-fisico, anche in base alle caratteristiche del singolo animale: in altre parole, il sopra citato diritto all'adozione. Sullo stesso piano si pone anche la sopra ricordata Circolare del Ministero della Salute n.5 del 14 maggio 2001, la quale ricorda che: *“Il benessere animale dei cani randagi riguarda sia le loro condizioni di vita nelle strutture che li ospitano che le attività dirette al loro affidamento e al relativo controllo”*. Dunque, ancora una volta, le attività dirette all'affidamento degli animali (e controlli relativi) vengono inquadrare come fondamentali nell'ottica del benessere psico-fisico degli stessi e qualora ne sia accertata l'inadempienza in tal senso nell'ambito di controlli documentali nei canili, potranno essere valutati profili relativi al danno erariale causato dai costi aggiuntivi per l'ospitalità di animali che altrimenti sarebbero stati adottati, nonché la possibile integrazione di reati legati all'inadempienza di pubblici servizi (es. 355 c.p.), oltre che il maltrattamento di animali.

## 2.3 LA DISCIPLINA SULLA MOVIMENTAZIONE DI CANI E GATTI ALL'INTERNO DELLA UE E IN INGRESSO DAI PAESI TERZI

A cura di **Ilaria Innocenti**

*Responsabile LAV Area Animali Familiari*

### Il fenomeno

L'Italia e i Paesi come la Spagna, la Francia e il Belgio sono il punto di arrivo di **migliaia di cuccioli di cane e gatto**, soprattutto di cane, provenienti **dai Paesi dell'Est, importati in modo truffaldino** falsificando documenti, precocemente strappati alle cure delle loro madri costrette a continue gravidanze, sottoposti a infernali viaggi e imbottiti di farmaci per farli sembrare sani all'acquirente.

Dietro questo business si nascondono **gruppi organizzati**, che introducono gli animali e li smerciano attraverso venditori compiacenti: sono **circa 8.000 i cuccioli introdotti illegalmente ogni mese in Italia**, per un valore commerciale di circa 5.600.000 euro.

I cuccioli privi di certificazioni, ovvero accompagnati da false certificazioni che attestano trattamenti vaccinali e profilassi mai eseguiti, sono poi rivenduti all'interno del territorio nazionale, con riverberi fiscali illeciti di non poco conto: acquistati a circa 60 euro sono venduti a prezzi anche fino a 20 volte superiori, una volta *“trasformata”* la loro origine da Est europea a italiana. Il mercato è redditizio e vi è maggior margine di guadagno e minori rischi rispetto ad altre importazioni illegali. Questi trafficanti senza scrupoli sfruttano la domanda di animali a basso costo, ma di razza. Il profitto è comunque assicurato: si comprano cuccioli a prezzi irrisori e si vendono sul mercato italiano a 500 euro. Ciò compensa ampiamente anche le perdite dovute all'alta mortalità dei cuccioli.

Al commercio di cuccioli sono legate anche le **truffe via internet**. Tra gli annunci legali e regolari si insinuano, infatti, i falsi venditori che, una volta ricevuta la somma in anticipo, tra i 300 e i 600 euro, per mezzo di carte prepagate, fanno perdere le loro tracce. E il commercio on-line attraverso siti di annunci e pagine Facebook è uno dei canali di vendita principali. Questo traffico illegale è reso possibile da **organizzazioni strutturate** (allevatori, trasportatori, negozianti, purtroppo anche veterinari, come accertato da sentenze di condanna), talvolta si tratta di vere e proprie **organizzazioni criminali**, che si occupano di ogni fase legata alla vendita dei cuccioli: dall'acquisto fuori Italia, all'introduzione nel nostro Paese, alla contraffazione dei documenti, alla commercializzazione vera e propria.

Accanto a queste **organizzazioni** molto **strutturate** ve ne sono di **“amatoriali”**, talvolta di tipo familiare, che gestiscono ogni fase, dall'acquisto fuori dall'Italia alla vendita nel nostro Paese. E vi è addirittura un **traffico totalmente disorganizzato**. È il caso di cittadini spesso stranieri che per arrotondare trasportano dai paesi d'origine cucciolate per venderle in Italia. Poi c'è quello delle *“badanti”*: i cuccioli sono nascosti sotto il sedile di furgoncini usati per il trasporto di cittadini stranieri in ingresso nel nostro Paese.

I principali **committenti** sono negozianti e allevatori. Questi, talvolta, mostrano agli ignari acquirenti finali presunti madri e padri *“made in Italy”* e propongono anche il pedigree a pagamento, falso come la restante documentazione che accompagna i cuccioli.

### 2.3.1 Le fasi del traffico

I cuccioli nascono in allevamenti a conduzione familiare o in vere e proprie **fabbriche di cuccioli**, le *Puppy Mills*, strutture che ospitano decine o centinaia di **fattrici** per la riproduzione, stabulate in box piccolissimi con il cibo appena sufficiente a mantenerle in vita e alle quali difficilmente è garantito un periodo di riposo dopo ogni gravidanza. I cuccioli, **strappati alle cure materne** verso i 30-40 giorni di vita, viaggiano su mezzi di trasporto a volte locali a volte italiani (anche a noleggio), spesso accompagnati da **passaporti falsi o falsificati**. Altri cuccioli arrivano **nascosti nei bagagliai** di auto. Un trasporto in un bagagliaio può arrivare anche a 50 cuccioli. Altri ancora arrivano nascosti in **furgoni o tir**, in treno, persino in aereo. **Il viaggio può durare anche 48 ore**, per essere poi venduti in negozi, allevamenti, on-line, furtivamente ai caselli autostradali o a domicilio.

### 2.3.2 Requisiti per le movimentazioni comunitarie

Alcuni di questi cuccioli sono **trasportati in piena clandestinità**, senza la documentazione necessaria per essere movimentati a fini commerciali all'interno dell'Unione Europea.

Il Regolamento (UE) n.576/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che modifica la Direttiva 92/65/CEE, conferma **l'obbligo dell'identificazione individuale** con microchip o tatuaggio, della **vaccinazione antirabbica** e quello del **passaporto** europeo per i cani, i gatti e i furetti provenienti dall'estero, **movimentati a scopo commerciale e non**<sup>32</sup>. Il passaporto deve essere rilasciato, firmato e timbrato, da un veterinario abilitato dall'autorità competente e **deve riportare**: i dati del "proprietario" e la firma, i dati anagrafici e segnaletici dell'animale, il numero del microchip o del tatuaggio, l'attestazione della vaccinazione antirabbica. Al fine di **prevenire le introduzioni illegali**, il Regolamento (UE) n.577/2013 istituisce delle **caratteristiche di protezione** per il passaporto: la Sezione III che riporta i dati relativi al microchip o al tatuaggio, dopo la compilazione, dovrà essere ricoperta da una pellicola adesiva in plastica trasparente. Inoltre, anche nel caso in cui per riportare un'informazione su una delle pagine del passaporto si utilizzi un autoadesivo, ad esempio quello relativo all'attestazione della vaccinazione antirabbica, questo deve essere ricoperto dalla medesima pellicola.

I **cuccioli e gli adulti destinati alla vendita** devono sempre essere accompagnati da un **certificato sanitario** cumulativo per tutta la partita della stessa specie<sup>33</sup> rilasciato da un veterinario autorizzato, attestante, a seguito di un esame clinico effettuato 48 ore prima della partenza, la **buona salute e l'idoneità ad affrontare il trasporto**. Il certificato, timbrato e corredato dalla firma di un veterinario autorizzato a ciò dal paese spedite, deve sempre essere in originale, in doppia lingua e comunque sempre nella lingua del paese di destinazione, con indicazione della data e dell'ora di partenza, il numero e la tipologia di animali (d'allevamento o da compagnia) e riportare tutti i numeri di microchip e dei passaporti.

32 Un movimento a carattere non commerciale è qualsiasi movimento che non ha come scopo la vendita o il passaggio di proprietà di un animale da compagnia.

33 Per partita si intendono tutti gli animali destinati presso il luogo di destinazione indicato nel certificato sanitario che deve accompagnare gli animali. Se presso il citato luogo sono destinati sia cani sia gatti dovranno essere presenti due distinti certificati sanitari: uno su cui sono riportati tutti i cani e uno su cui sono riportati tutti i gatti.

Altra condizione necessaria per essere movimentati è il certificato elettronico **TRACES** (Trade Control and Expert System). L'Autorità Ufficiale dello Stato spedite deve notificare **il giorno stesso del rilascio del certificato sanitario** la spedizione della partita di animali tramite il **sistema informatico TRACES** alle Autorità sanitarie dello Stato destinatario, che per l'Italia sono il Servizio Veterinario ufficiale e l'**UVAC**<sup>34</sup> competenti sul luogo di prima destinazione.

Se alcuni cuccioli viaggiano sprovvisti di identificazione, vaccinazione antirabbica e di questa documentazione, altri sono trasportati con **documenti di viaggio falsi o contraffatti**. Ma anche per cani e gatti "regolari", spesso l'irregolarità sopraggiunge al loro arrivo, quando la documentazione del Paese d'origine viene sostituita con nuova documentazione: nuovi vaccini, nuova data di nascita e di inoculazione del microchip. I cuccioli diventano così italiani.

### 2.3.3 Il sistema di identificazione degli animali

I cani e i gatti movimentati all'interno dell'Unione Europea devono essere **identificati con microchip** con un **tatuaggio** chiaramente leggibile applicato prima del 3 luglio 2011 (Regolamento n.576/2013/UE). Il microchip deve essere conforme alla **norma ISO 11784** e deve essere letto da un dispositivo di lettura compatibile con la norma ISO 11785. In caso di microchip non conformi alla norma ISO, è necessario che gli animali identificati viaggino accompagnati da idoneo strumento di lettura del dispositivo.

La **serie numerica** complessiva compresa tra il numero iniziale 38026000000000 e il numero finale 38026999999999 è riservata agli animali d'affezione identificati iscritti nell'anagrafe nazionale, se il microchip ha un numero che non rientra in questa serie non è italiano. Il numero di microchip o il codice alfanumerico del tatuaggio deve essere riportato sul passaporto nella Sezione III punto 1 insieme alla data e alla regione anatomica di inoculazione e deve essere indicato nel certificato sanitario.

### 2.3.4 Il passaporto

Ai sensi del Regolamento n.576/2013/UE cani e gatti movimentati nel territorio UE<sup>35</sup> a scopo commerciale e non, devono essere provvisti di passaporto individuale rilasciato da un medico veterinario autorizzato. Il passaporto deve essere conforme al **Regolamento n. 577/2013/UE**. Le **dimensioni** del passaporto devono essere: 100 × 152 mm, la prima di **copertina** deve essere di colore blu (PANTONE *Reflex Blue*) con stelle gialle (PANTONE *Yellow*) nel quarto superiore, conformemente alle caratteristiche dell'emblema europeo, i termini «Unione europea» e il nome dello Stato membro di rilascio devono essere stampati con gli stessi caratteri e deve recare in basso, impresso a stampa, **il codice**

34 UVAC: Uffici Veterinari per gli Adempimenti degli obblighi Comunitari. Sono uffici periferici del Ministero della Salute istituiti con il decreto legislativo 30 dicembre 1993, n.27, recante attuazione della direttiva 89/608/CEE relativa alla mutua assistenza tra autorità amministrative per assicurare la corretta applicazione della legislazione veterinaria e zootecnica. Nati a seguito dell'abolizione dei controlli alle frontiere fra i Paesi membri della Comunità Europea, conseguente all'attuazione del Mercato Unico, essi mantengono al livello statale la responsabilità dei controlli a destino sulle merci di provenienza comunitaria.

35 Per i passaporti rilasciati nei Paesi Terzi elencati nell'Allegato II parte I del Regolamento (UE) n.577/2013, le caratteristiche sono elencate nell'Allegato 3 del Regolamento (UE) n.577/2013.

**ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un numero unico.** La seconda e terza di copertina deve essere di colore bianco e la quarta di copertina di colore blu (PANTONE *Reflex Blue*). Ogni pagina del passaporto deve recare, impresso a stampa, il codice ISO dello Stato membro di rilascio seguito da un numero unico e il testo deve essere redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di rilascio e in inglese.

Il passaporto si compone di 12 Sezioni. Per le movimentazioni all'interno dell'UE devono obbligatoriamente essere compilate le Sezioni "I Proprietario", "II Descrizione dell'animale", "III Marcatura dell'animale", "IV Rilascio del passaporto", "V Vaccinazione antirabbica". Nel caso di movimentazioni a scopo commerciale deve essere compilata anche la Sezione "X Esame clinico", questa sezione deve riportare la dichiarazione del veterinario autorizzato che l'animale non presenta segni di malattie ed è in condizioni di essere trasportato e di effettuare il viaggio previsto. I campi del passaporto devono essere compilati in maniera indelebile. Il documento non deve contenere cancellature o sbianchettature. Le vaccinazioni diverse dall'antirabbica sono facoltative.

### 2.3.5 Vaccinazione antirabbica

I cani e i gatti devono essere sottoposti a **vaccinazione preventiva contro la rabbia**. L'Italia con il Decreto legislativo 12 maggio 2015, n.73, attuazione della Direttiva 31/2013 UE non ha consentito la deroga per l'introduzione di cuccioli non vaccinati di età inferiore alle 12 settimane e 21 giorni.

Il Regolamento n. 576/2013 UE stabilisce che la **vaccinazione antirabbica sia valida** qualora soddisfi le seguenti **condizioni**:

- il **vaccino** è **autorizzato** all'immissione in commercio ai sensi della normativa vigente;
  - il vaccino è inoculato da un **veterinario autorizzato**;
  - l'**animale** ha almeno **dodici settimane di età** nel momento in cui il vaccino è stato inoculato;
  - la **data di inoculazione** è indicata da un veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del passaporto;
  - la **data di vaccinazione** non è precedente alla data di impianto del microchip o alla data di **lettura** del microchip indicata nella sezione corrispondente del passaporto;
  - siano **trascorsi almeno ventuno giorni** dal completamento del protocollo di vaccinazione stabilito dal fabbricante per la prima vaccinazione conformemente alla specifica tecnica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del vaccino antirabbico nello Stato in cui è inoculato;
  - il **periodo di validità** della vaccinazione, come prescritto nella specifica tecnica della autorizzazione all'immissione in commercio, sia stato indicato dal veterinario autorizzato o da un veterinario ufficiale nella sezione corrispondente del passaporto;
- Se la vaccinazione di richiamo è stata effettuata oltre il periodo di validità della precedente deve essere considerata una vaccinazione primaria.

### 2.3.6 Certificato sanitario

Il **certificato sanitario**, di cui all'Allegato E, parte 1 della Direttiva n.92/65/CEE, è il documento rilasciato dal veterinario ufficiale che **attesta** la sussistenza dei **requisiti sanitari** prescritti per lo scambio UE e deve sempre riportare il numero assegnatoli dal

Sistema TRACES, qualora manchi tale numero il certificato non è valido. Il documento è composto da: **Parte I** «Informazioni relative alla partita», in cui sono contenute le informazioni relative agli animali trasportati - il numero di animali, i codici identificativi, l'orario di partenza, la durata del viaggio, il luogo di destinazione, ecc. - e **Parte II** «Certificazioni sanitarie», in cui sono riportati i requisiti stabiliti dalla normativa specifica relativa a ciascuna specie. Il timbro e la firma del veterinario ufficiale devono essere di colore diverso da quello delle altre diciture riportate nel certificato.

Il documento è **valido 10 giorni** a decorrere dalla data della firma del veterinario ufficiale e deve essere **compilato** in ogni sua parte nelle **lingue ufficiali** dello Stato speditore e dello Stato di destinazione e rilasciato a seguito della **verifica dei requisiti** e dell'esecuzione della **visita clinica** degli animali, effettuata nelle **48 ore** precedenti la partenza e attestata nella sezione **X del passaporto che scorta gli animali**.

Il certificato sanitario deve sempre essere in **originale e unico** per tutta la partita della stessa specie, deve scortarla per tutta la durata del viaggio fino al luogo di prima destinazione dove dovrà essere conservato per un anno ed esibito su richiesta delle autorità competenti preposte ai controlli. **Sul certificato sanitario devono essere indicati tutti i numeri dei microchip/tatuaggi e dei passaporti di tutti gli animali della partita**. L'elenco dei microchip e dei passaporti può anche essere riportato come **Allegato** al certificato sanitario a condizione che rechi il timbro del veterinario che ha emesso il certificato con il quale deve costituire un **documento unico e indivisibile**. È importante ricordare che le informazioni del certificato sanitario devono corrispondere a quelle riportate negli altri documenti di accompagnamento della partita (passaporti degli animali, autorizzazione del trasportatore, documentazione commerciale, ecc.) e a quelle contenute nella comunicazione del sistema *TRACES* nella forma validata dall'Unità Veterinaria Locale (UVL) del luogo di spedizione della partita.

### 2.3.7 Movimenti a carattere non commerciale di cani e gatti in numero complessivo superiore a cinque

Il Regolamento (UE) n.576/2013 consente la movimentazione a seguito del proprietario o di persona autorizzata di un numero massimo di cinque cani e gatti scortati dai relativi passaporti. Quando il **numero complessivo è superiore a cinque** devono, invece, essere applicate le prescrizioni sanitarie e veterinarie degli scambi commerciali nell'ambito della UE (oltre a essere identificati, vaccinati contro la rabbia e dotati di passaporto, gli animali devono essere provvisti di **certificato sanitario e segnalati nel sistema TRACES**), a meno siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) il movimento avvenga ai fini della partecipazione a **competizioni, mostre o eventi sportivi** oppure per allenamenti finalizzati a tali eventi;
- 2) il proprietario o la persona autorizzata presenta (all'autorità competente) una **prova scritta** del fatto che gli animali movimentati sono **iscritti** a un evento di cui al precedente punto o sono **registrati** presso un'associazione che organizza tali eventi;
- 3) gli animali hanno più di sei mesi di età.

### 2.3.8 Il certificato *TRACES (Trade Control and Expert System)*

Il giorno stesso dell'emissione del certificato sanitario da parte dell'Unità Veterinaria Locale (UVL) del Paese membro speditore, la stessa deve trasmettere un **messaggio informatico** all'autorità sanitaria del Paese ricevente (per l'Italia il Servizio Veterinario ufficiale e l'UVAC competenti e il Ministero della Salute).

Nel messaggio devono essere riportati:

- i dati della partita (Parte I)
- la certificazione sanitaria (Parte II)
- gli esiti dei controlli effettuati dall'Autorità competente durante il movimento degli animali o a destinazione (Parte III)

I messaggi **sono visibili** dall'Autorità veterinaria di origine della partita (Stato membro speditore) che provvede all'inserimento e dall'Autorità veterinaria di destino.

Nei controlli durante il trasporto e in quelli presso il primo destinatario di partite di cani e gatti è importante verificare la presenza del certificato cartaceo e, tramite il Servizio Veterinario ufficiale, gli UVAC competenti per territorio o il Ministero della Salute, il messaggio *TRACES* (validato da parte della UVL del Paese membro che spedisce la partita di animali).

### 2.3.9 Obblighi a destinazione

Una volta introdotti in Italia i cani e i gatti destinati alla vendita devono essere condotti presso il primo luogo di destinazione indicato nella Casella I.13 del certificato sanitario<sup>36</sup>.

Il titolare del primo luogo di destinazione che la normativa definisce primo destinatario è una persona fisica o giuridica responsabile della ricezione della partita nel Paese di destinazione. Il primo destinatario è indicato nella Casella I.5 del certificato sanitario e deve essere **registrato e convenzionato** presso l'UVAC competente per territorio, come previsto dal Decreto Legislativo n.28/93 e secondo le procedure del D.M. 20 novembre 2000, e deve rispettare il **fermo di 48** ore degli animali introdotti prima di un successivo movimento tra altri operatori economici, ai sensi del Regolamento (CE) n.1/2005 (art. 2 comma 2 lettere *s* e *i*). Il primo destinatario deve assolvere **obblighi di registrazione e obblighi di convenzione**. Tra gli obblighi di registrazione vi è la **prenotifica** nelle 24 ore precedenti per iscritto, **anche per via informatica/telematica nell'ambito del sistema SINTESIS**<sup>37</sup>, dell'arrivo di ogni partita al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC territorialmente competenti e, all'arrivo degli animali, la **verifica** della presenza e della corrispondenza tra i certificati o documenti di accompagnamento e la partita (verifica d'identità). In caso di eventuale **discordanza**, il primo destinatario è obbligato a **segnalare la difformità** al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC territorialmente competenti e a **non procedere** al frazionamento e alla commercializzazione dell'intera partita introdotta.

<sup>36</sup> Non è possibile condurre cani e gatti provenienti dall'estero presso attività economiche non autorizzate alla prima accoglienza e i cui titolari non siano registrati all'UVAC.

<sup>37</sup> SINTESIS (Sistema INTEgrato per gli Scambi, le Importazioni e le Strutture), per la raccolta delle informazioni riguardanti la tracciabilità degli animali e dei prodotti di origine animale provenienti da altri Paesi comunitari, nonché per la raccolta dei dati relativi alle importazioni di quei prodotti per i quali è prevista una regolamentazione nazionale.

Utenti del Sistema sono il Ministero della Salute, con i suoi uffici periferici PIF e UVAC, e altri soggetti istituzionali, quali gli Assessorati regionali alla Sanità e i Servizi Veterinari.

Egli potrà procedere alla commercializzazione degli animali solo dopo aver verificato presso l'UVAC competente che essi non debbano essere sottoposti a controllo.

Per quanto concerne gli **obblighi di convenzione**, il primo destinatario deve verificare la presenza dei **microchip** e la loro **corrispondenza** con la **certificazione** e la **documentazione** di accompagnamento degli animali. Egli deve, inoltre, verificare le **modalità** con le quali si è realizzato il **trasporto** sotto il profilo del benessere animale assicurando, quando necessario, immediate **cure** agli animali e comunicare al Servizio Veterinario ufficiale e all'UVAC il mancato rispetto delle prescrizioni relative al loro benessere. Qualora siano presenti soggetti che manifestano **sintomi di malattie** denunciabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, il primo destinatario deve provvedere all'**isolamento** di tutti gli animali della partita e chiedere l'immediato intervento del Servizio Veterinario ufficiale territorialmente competente.

Il primo destinatario deve inoltre sempre disporre dei seguenti **documenti**:

- **certificati sanitari delle partite introdotte**: il certificato è consegnato dal conducente del mezzo di trasporto al primo destinatario all'atto di consegna degli animali;
- **registro di carico-scarico**: devono essere registrate le informazioni relative ai singoli animali;
- **passaporti degli animali presenti**: il passaporto deve sempre seguire il cane o il gatto per il quale è stato rilasciato;
- **documento commerciale di trasporto (CMR)**: una copia è consegnata al primo destinatario;
- **autorizzazione** alla detenzione di animali;
- **iscrizione alla Camera di Commercio**: l'iscrizione deve riportare la stessa denominazione per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla detenzione di animali.

### 2.3.10 Requisiti delle importazioni e controlli ufficiali di cani e gatti in provenienza da Paesi Terzi

I cani e i gatti che provengono dai Paesi Terzi elencati negli allegati della Decisione 2004/211/CE, del Regolamento (CE) n.206/2010 e del Regolamento (UE) n.577/2013 **devono** essere **identificati** (con microchip o con tatuaggio chiaramente leggibile e apposto prima del 3 luglio 2011) e **vaccinati** per la rabbia. La prima vaccinazione per la rabbia può essere effettuata soltanto a partire dalle 12 settimane di età e devono essere trascorsi almeno 21 giorni dall'esecuzione della stessa prima della spedizione dell'animale. Gli animali, inoltre, devono sempre essere scortati dal **certificato sanitario** cumulativo per tutta la partita conforme all'Allegato della Decisione n.519/2013/UE.

Se i cani e i gatti provengono da un **Paese Terzo non incluso** nell'elenco del Regolamento (UE) n.577/2013, oltre ai requisiti sopra descritti, deve essere stata effettuata, con esito favorevole, la **titolazione degli anticorpi** per la rabbia secondo le modalità dell'Allegato IV del Regolamento (UE) n.576/2013. Il prelievo di sangue deve essere effettuato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e il movimento dell'animale è possibile, solo in caso di esito favorevole, trascorsi almeno tre mesi dal prelievo. I controlli documentali, di identità, clinici e, se del caso di laboratorio sono eseguiti dai veterinari ufficiali del **PIF**. A seguito degli esiti favorevoli, **il PIF rilascia il documento di autorizzazione all'importazione**, previsto dal Regolamento (CE) n.282/2004, e successive modifiche, sia cartaceo

che attraverso il sistema **TRACES** notificato al Servizio Veterinario ufficiale competente sul luogo di prima destinazione degli animali.

### 2.3.11 Movimentazioni di cani e gatti senza finalità commerciali e comunque non destinati al cambio di proprietà

Cani e gatti introdotti da un Paese Terzo a seguito del proprietario o della persona autorizzata, **senza finalità commerciale** e comunque **non destinati al cambio di proprietà**, devono essere identificati con microchip o tatuaggio e vaccinati contro la rabbia con le stesse modalità di quelli introdotti a scopo di commercio. In questo caso, però, le verifiche (controlli documentali e di identità) sono effettuate, dagli Uffici della **Dogana** presso i punti di ingresso dei viaggiatori, purché **il numero degli animali non sia superiore a 5**. Il Regolamento (UE) n.576/2013, infatti, consente la movimentazione a seguito del proprietario o di persona autorizzata di un numero massimo complessivo di 5 animali.

Quando il **numero di animali è superiore a cinque**, anche se viaggiano a seguito del proprietario o di persona autorizzata e non sono destinati al cambio di proprietà, devono essere applicate le prescrizioni sanitarie e veterinarie delle **importazioni commerciali** nell'UE da Paesi Terzi. Tuttavia, **se sono rispettate le condizioni fissate dal paragrafo 2 dell'articolo 5 del Regolamento (UE) n.576/2013** (vedi pagina 45), anche se il numero complessivo di cani e gatti movimentati è superiore a cinque, gli animali non devono essere sottoposti ai controlli presso il PIF e non devono essere scortati dalla certificazione sanitaria relativa alle importazioni a carattere commerciale di cui all'Allegato della Decisione 519/2013/UE.

### 2.3.12 Il Manuale “Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti”

Come abbiamo avuto modo di vedere, le movimentazioni di cani e gatti sono regolate da copiosa normativa europea e nazionale. Al fine di favorire la comprensione di un quadro normativo molto complesso e agevolare l'attività di controllo da parte delle Autorità competenti, nel 2017, LAV, Ministero della Salute e FNOVI, hanno realizzato la seconda edizione del Manuale *“Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti”* cui si rimanda per approfondimenti circa le procedure di controllo, il Passaporto europeo, il Certificato Sanitario, il Sistema TRACES, gli obblighi durante il trasporto e a destinazione e i requisiti delle importazioni e ai controlli ufficiali di cani e gatti provenienti in provenienza da Paesi Terzi e i relativi sistemi sanzionatori. Per il reato di traffico illecito di animali da compagnia e gli illeciti amministrativi inerenti la loro circolazione movimentazione, introdotti dalla Legge 4 novembre 2010 n.201, sebbene siano oggetto di trattazione nel citato Manuale, si rimanda all'articolo *“Il reato di traffico di animali d'affezione”* di questo Manuale, a pagina 215.

#### Riferimenti bibliografici

ILARIA INNOCENTI *“La tratta e le sofferenze dei cuccioli nati nell'est e venduti come italiani”* -

Dossier LAV di approfondimento, aggiornato a maggio 2017

AA.VV. MANUALE *“Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti”* - seconda edizione 2017

## 2.4 VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE DELL'INTRODUZIONE ILLECITA DI ANIMALI DA COMPAGNIA: ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 201/2010

### A cura di Ilaria Innocenti

*Responsabile LAV Area Animali Familiari*

Oltre alle sanzioni penali previste dall'articolo 4, di cui abbiamo parlato nel capitolo 3.12, la Legge n.201/2010 prevede sanzioni amministrative. Le condotte sanzionate, in parte analoghe a quelle previste dal reato di traffico, sono però tre: introduzione, trasporto e cessione nel territorio nazionale di cani e gatti, sprovvisti di sistema di identificazione e/o in violazione delle norme vigenti. E, a differenza del reato, tali condotte non presuppongono l'elemento essenziale del fine di lucro, né i requisiti dell'attività organizzata o reiterata. Di conseguenza le fattispecie previste dall'articolo 5 possono sanzionare sia le movimentazioni a carattere commerciale che i movimenti a carattere non commerciale. L'articolo 5 prevede 3 fattispecie di violazione amministrativa e sanzioni per ogni animale introdotto, trasportato o ceduto.

**Prima violazione amministrativa:** introduzione di cani e gatti privi di sistemi per l'identificazione individuale (comma 1).

Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque introduca nel territorio nazionale animali da compagnia di cui all'allegato I, parte A, del regolamento (CE) n.998/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003 - cani e gatti -, privi di sistemi per l'identificazione individuale, si applica una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto.

**Seconda violazione amministrativa:** introduzione di cani e gatti in violazione della legislazione vigente (comma 2).

Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1000 per ogni animale, nei confronti di chiunque introduca nel territorio nazionale cani e gatti in violazione dei requisiti previsti dalla legislazione vigente (assenza del certificato sanitario, del passaporto ove previsto, della vaccinazione antirabbica o vaccinazione antirabbica somministrata senza rispettare il protocollo vaccinale, ad esempio).

Il legislatore ha però previsto che la sanzione di cui al comma 2 non si applichi se le violazioni sono regolarizzate ai sensi dell'articolo 13 comma 7 del decreto legislativo 30 gennaio 1993 n.28 secondo cui, e a determinate condizioni previste dallo stesso decreto, *“in caso si tratti di irregolarità concernenti il certificato o i documenti, prima di ricorrere alla rispedizione deve essere concesso allo speditore un periodo di tempo per la regolarizzazione”*. Non tutte le violazioni alla normativa vigente possono quindi essere regolarizzate. La regolarizzazione può essere attivata solo per irregolarità concernenti il certificato o i documenti che ovviamente non devono essere falsi, ma presentare *“errori materiali”* che possano essere sanati.

Ma perché il legislatore ha previsto due distinte violazioni per la fattispecie amministrativa di introduzione illecita? La risposta è che nel caso di animali sprovvisti di sistema di identificazione individuale non è mai possibile la regolarizzazione essendo gli stessi non tracciati e non tracciabili e non potendo inquadrare l'assenza di identificativo tra le irregolarità che concernono il certificato o i documenti, le uniche che, ai sensi del decreto

legislativo n.28 del 1993, a determinate condizioni possono essere sanate.

**Terza violazione amministrativa:** trasporto o cessione di cani e gatti introdotti in violazione dei commi 1 e 2 (comma 3). Salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 1000 per ogni animale, si applica anche a chiunque trasporti o ceda, a qualunque titolo, cani e gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistemi di identificazione individuale o in violazione della legislazione vigente, sempre che in quest'ultimo caso, la violazione non sia stata regolarizzata. Come per la violazione penale dell'introduzione illecita (primo reato), per le tre violazioni amministrative è prevista un'**aggravante**: ai sensi del comma 4, infatti, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto se i cani e i gatti di cui ai commi 1, 2 e 3 hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

In caso di accertamento dell'illecito amministrativo, è inoltre ipotizzabile il **sequestro dei cuccioli**, in base al combinato disposto dall'articolo 13, Legge n.689 del 1981 per cui è possibile per l'organo accertatore "(...) *procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il Codice di Procedura Penale consente il sequestro alla Polizia Giudiziaria*" e dall'articolo 20 della summenzionata legge secondo cui "*È sempre disposta la confisca amministrativa delle cose, la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione delle quali costituisce violazione amministrativa, anche se non venga emessa l'ordinanza - ingiunzione di pagamento*". È evidente che gli animali trasportati *contra legem* costituiscono beni la cui detenzione e uso rappresenta violazione amministrativa: ne consegue che è obbligatoria la confisca amministrativa. Per quanto riguarda l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, la Legge n.201/2010 prevede che si applichino le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n.689, in quanto compatibili (articolo 7 comma 1).

Ne risulta che è ammesso il pagamento in misura ridotta secondo il seguente schema:

Descrizione illecito	Articolo violato	Sanzione amministrativa	Pagamento in misura ridotta (art.16 L. 689/1981)
Introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti privi di sistema di identificazione individuale	Art. 5 comma 1	da €100 a €1.000 per ogni animale introdotto	€200 per ogni animale introdotto
Introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti in violazione della legislazione vigente	Art. 5 comma 2	da €500 a €1.000 per ogni animale introdotto	€333 per ogni animale introdotto
Trasporto o cessione di cani e gatti introdotti nel territorio nazionale privi di sistema di identificazione individuale e/o in violazione della legislazione vigente	Art. 5 comma 3	da €500 a €1.000 per ogni animale introdotto	€333 per ogni animale introdotto

Aggravante: è prevista una sanzione amministrativa da €1000 a € 2000 (pagamento in misura ridotta € 666) se gli animali di cui ai commi 1-2-3 sono di età accertata inferiore alle 12 settimane o se provengono da zone infette e sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

## 2.5 VEICOLI IMMATRICOLATI ALL'ESTERO (ARTICOLO 7 COMMII 2 E 3)

Qualora una delle violazioni dell'articolo 5 sia stata commessa con un veicolo immatricolato all'estero, si applicano le disposizioni dell'articolo 207 del Codice della Strada. Il trasgressore deve effettuare il pagamento in misura ridotta all'atto dell'accertamento dell'illecito direttamente nelle mani dell'agente accertatore ovvero, qualora intenda proporre ricorso, deve versare una cauzione pari al doppio di quanto dovuto. Qualora il pagamento non venga effettuato, il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo fino all'avvenuto pagamento in misura ridotta, tuttavia per un periodo non superiore a 60 giorni. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo deve essere consegnato a un custode-acquirente ai sensi dell'articolo 214-bis del Codice della Strada. Gli animali sono ricoverati, a spese del responsabile della violazione, in un luogo che garantisca la tutela del loro benessere, nel rispetto delle norme vigenti in materia.

## 2.6 SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE (ARTICOLO 6)

La Legge n.201/2010 prevede sanzioni amministrative accessorie per le violazioni amministrative che vanno dalla sospensione dell'autorizzazione alla revoca nei casi più gravi. L'articolo 6 comma 1 prevede la sospensione da uno a tre mesi dell'attività di trasporto e commercio a carico del trasportatore o titolare di un'azienda commerciale che commetta tre violazioni previste dall'articolo 5 in un periodo di tre anni. La sanzione è applicata in misura massima se il periodo intercorrente tra due violazioni è inferiore a tre mesi.

Anche il titolare dell'azienda commerciale che nel periodo di tre anni commetta tre violazioni dell'articolo 13-bis comma 3 del decreto legislativo n.28 del 1993 è soggetto alla sanzione accessoria della sospensione dell'autorizzazione da uno a tre mesi. La sanzione accessoria è quindi irrogata all'operatore registrato o convenzionato che non ottemperi agli obblighi contrattati con la registrazione o con la convenzione - atti necessari per realizzare gli scambi comunitari e intracomunitari di animali - quali ad esempio: il controllo del benessere durante il trasporto, il controllo dello stato di salute degli animali, la verifica dei documenti sanitari e di identità, la comunicazione di ogni tipo di irregolarità al Servizio sanitario locale competente (articolo 6 comma 2).

L'autorizzazione sarà revocata al trasportatore o al titolare di un'azienda commerciale che, nel periodo di tre anni, commetta cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 5 e al titolare di un'azienda commerciale che, nel medesimo periodo, commetta cinque violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 13-bis, comma 3, del Decreto legislativo 30 gennaio 1993, n.28 o del citato articolo 5 (articolo 6 comma 3).

Importante sottolineare come il trasportatore o il titolare di azienda commerciale nei cui confronti sia stata disposta la revoca dell'autorizzazione non potrà conseguire altra autorizzazione per la medesima attività prima di dodici mesi (articolo 6 comma 4).



Il procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative è definito dall'articolo 7 prevedendo che le autorità competenti a irrogarle siano, negli ambiti di rispettiva competenza, il Ministro della Salute, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (articolo 7 comma 5). Al fine dell'irrogazione della sanzione accessoria, i soggetti che hanno accertato una violazione che prevede l'applicazione della sospensione o della revoca, devono trasmettere all'autorità che l'ha rilasciata copia del verbale di contestazione e ogni altro documento utile all'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca (comma 5).

Per comminare le sanzioni accessorie di sospensione e revoca è necessario che le sanzioni siano accertate in maniera definitiva. Questo significa che in caso di emissione di ordinanza ingiunzione il contravventore:

- abbia effettuato il pagamento, entro trenta giorni, dalla notifica della sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'ordinanza ingiunzione;
- non abbia effettuato il pagamento della somma indicata nell'ordinanza ingiunzione, ma non abbia presentata opposizione entro il termine di trenta giorni;
- abbia presentato opposizione, ma questa sia stata definita con sentenza che ne abbia rigettato l'opposizione.

In chiusura è utile ricordare come, sia nel caso di condotta integrante il reato di traffico che in quella integrante illecito amministrativo, può comunque essere contestata la violazione di quelli che possono essere considerati dei reati satelliti di tali illeciti, ovvero degli articoli 727 comma 2 c.p., 544-bis e 544-ter comma 1 c.p., nel caso in cui sia ipotizzabile una detenzione in condizioni incompatibili, uccisione o il maltrattamento, condizioni che, come l'esperienza dimostra, molto spesso accompagnano le introduzioni illegali di cuccioli nel nostro Paese. Anche molti altri reati satelliti accompagnano le introduzioni illecite: concorso di persone, truffa, falso, frode nell'esercizio del commercio, abuso di professione medico veterinaria, solo per citarne alcuni. Riconoscere gli elementi chiave dei reati satelliti da sottoporre all'Autorità giudiziaria con la notizia di reato è molto importante. Per i dovuti approfondimenti si rimanda al capitolo X del Manuale **“Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti”**, realizzato da LAV, Ministero della Salute e FNOVI.

## Riferimenti bibliografici

**Aa.vv.** Manuale *“Procedure per l'esecuzione dei controlli nella movimentazione comunitaria di cani e gatti”* - seconda edizione 2017

**Aa.vv.** **La questione animale** (a cura di) L. LOMBARDI VALLAURI, SILVANA CASTIGNONE, IN S. RODOTÀ, P. ZATTI *Trattato Biodiritto*, Milano, Giuffrè, 2012

## 2.7 ANIMALI E NUOVO CODICE DELLA STRADA. L'OMMISSIONE DI SOCCORSO

**A cura di Ilaria Innocenti**

*Responsabile nazionale LAV Area Animali Familiari*

L'articolo 31 della Legge 29 luglio 2010 n.120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale”, ha modificato gli articoli 177 e 189 del D.Lgs 285 del 30 aprile 1992, introducendo nel Nuovo Codice della Strada due importanti norme rispettivamente in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti con danno agli animali. Si tratta di due modifiche di rilievo poiché con il novellato articolo 177, il legislatore ha assimilato i mezzi di soccorso per animali a quelli umani e ha introdotto il principio di necessità invocabile anche per gli animali trasportati in gravi condizioni di salute, compresi quelli trasportati da privati e, con la modifica dell'articolo 189, ha stabilito l'obbligo di fermarsi e assicurare un pronto intervento agli animali vittima di incidenti stradali.

### 2.7.1 L'obbligo di soccorso ad animali vittime di incidenti stradali

In materia di obbligo di soccorso di animali vittime di incidenti stradali, il citato articolo 31 della Legge 29 luglio 2010 n.120 va ad aggiungere all'articolo 189 del Nuovo Codice della Strada il comma 9 bis secondo cui *“l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali che abbiano subito il danno.”*

La norma si applica dunque a cani e gatti e agli animali da reddito (mucche, pecore, capre ecc..) o protetti e chiunque non ottemperi ai suddetti obblighi è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559.

A differenza di quanto disposto all'articolo 189 comma 6 del Codice della Strada che prevede la reclusione da uno a tre anni per chi non ottemperi all'obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, non siamo in presenza di un reato, ma di un illecito amministrativo. È utile anche evidenziare come nel caso di incidente con danno agli animali non sia prevista la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida e non sia prevista alcuna decurtazione di punti sulla stessa.

L'obbligo di prestare soccorso non riguarda solo il conducente del mezzo a quattro o due ruote, comprese le biciclette, ma anche chi assiste all'incidente, in quanto coinvolto nell'evento. L'articolo 9-bis comma 2 dell'articolo 189 prevede, infatti, che: *“le persone coinvolte in un incidente con danno a uno o più animali d'affezione, da reddito o protetti, devono porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso.”* Per persone coinvolte si intendono gli altri soggetti implicati nel medesimo incidente, come i passeggeri a bordo del mezzo, ma che non abbiano avuto colpa nel causarlo. In questo caso la sanzione prevista per chi non ottempera all'obbligo di assicurare un tempestivo intervento di soccorso è il pagamento di una somma compresa tra euro 78 ed euro 311.

Ma in concreto che cosa devono fare il conducente del mezzo e le persone comunque coinvolte nell'incidente stradale che coinvolga un animale? Innanzitutto, devono fermarsi

per verificare se l'animale abbia riportato un danno, nel qual caso devono immediatamente attivare i soggetti deputati a effettuare il soccorso, secondo quanto disposto dalla normativa regionale e dettagliato a livello locale<sup>38</sup>. Qualora ciò non avvenga, è possibile ipotizzare, a seconda della condotta posta in essere, uno degli illeciti amministrativi di cui al comma 9-bis dell'articolo 189 del Codice della Strada.

L'attività di contestazione degli illeciti amministrativi può essere realizzata o assistendo al fatto o, molto più spesso, visto che il conducente non si è fermato e/o non ha prestato soccorso, attraverso un accertamento indiretto: ovvero le testimonianze di chi abbia assistito all'incidente, con l'ausilio di foto e/o video, forniti da coloro che erano presenti sul luogo del sinistro o recuperati mediante eventuali telecamere ivi presenti.

### 2.7.2 Omissione di soccorso e illecito penale

Come abbiamo visto il legislatore ha previsto una sanzione amministrativa per le violazioni di cui al comma 9-bis dell'articolo 189 del Codice della Strada.

Ma l'omissione di soccorso, in alcuni casi, può integrare anche un illecito penale. Nell'ipotesi in cui sopravvenga la morte dell'animale, dovuta al mancato soccorso e derivata dalla condotta omissiva dell'investitore e/o di chi era coinvolto nell'evento, potrebbe configurarsi il reato di cui all'articolo 544-bis del Codice penale: "Uccisione di animali". Tale delitto prevede la pena della reclusione da quattro mesi a due anni. Ma l'omissione di soccorso potrebbe integrare anche l'articolo 544-ter del Codice penale "Maltrattamento di animali" che prevede una pena detentiva da 3 a 18 mesi o una multa da cinquemila a trentamila euro e una pena aumentata della metà nel caso in cui dal maltrattamento derivi la morte dell'animale. I delitti di cui ai citati articoli possono essere, infatti, configurabili anche mediante condotta omissiva secondo il combinato disposto con l'ex articolo 40 comma 2 del Codice penale secondo cui "Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo."

La Corte di Cassazione, con sentenza n.29543 del 22.7.2011, ha, ritenuto ipotizzabile il delitto di cui all'articolo 544-bis del Codice penale a carico di una donna che, dopo aver investito accidentalmente un gatto, aveva omesso di prestargli le dovute cure, impedendo altresì ai proprietari di accedere all'interno del cortile ove si era verificato l'evento al fine di recuperarlo e trasportarlo presso un veterinario, cagionandone così il decesso.

### 2.7.3 Mezzi di soccorso per animali: uso dei dispositivi acustici e luminosi

Con l'articolo 31 comma 1 della Legge n.120 del 2010 il legislatore ha modificato il comma 1 dell'articolo 177 del Codice della Strada prevedendo che l'uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu sia consentito anche "ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti di istituto individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti". Con il medesimo decreto prosegue il novellato articolo 177 "sono disciplinate

38 Sebbene il servizio di soccorso debba essere istituzionalmente garantito, non esiste una legislazione nazionale che definisca i soggetti deputati a porlo in essere e le modalità con cui debba essere attivato. La materia è dettagliata a livello comunale nell'ambito di quanto previsto dalla legislazione regionale.

le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all'atto di controllo da parte delle autorità di polizia".

Ed è con il Decreto 9 ottobre 2012, n.217 "Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della Legge 29 luglio 2010, n.120" che sono stabilite le condizioni che rendono possibile l'uso dei dispositivi acustico e luminoso, le caratteristiche che debbono avere i mezzi di soccorso per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila e le scriminanti dello stato di necessità. Il Decreto, infatti, individua tre tipologie di **veicoli di trasporto e soccorso e le relative regolamentazioni**.

1. *Autoambulanze veterinarie destinate al soccorso o al trasporto degli animali in stato di necessità*. Esse sono classificate come veicoli per uso speciale a norma della Direttiva 2007/46/CE e devono rispondere alle caratteristiche tecniche specificate nell'Allegato 1 del Decreto.

Il Decreto distingue tra autoambulanze adibite al soccorso, che devono essere collegate a una struttura veterinaria e necessitano della presenza di un medico veterinario a bordo e ambulanze adibite a mero trasporto per le quali, invece, la presenza di un medico veterinario non è obbligatoria.

Entrambe le tipologie di ambulanze veterinarie possono ricorrere all'uso di sirene e lampeggianti "esclusivamente per l'espletamento di servizi urgenti di istituto inerenti il soccorso o il trasporto di animali, i quali debbano essere trasferiti verso strutture veterinarie autorizzate sia pubbliche che private in ragione del loro stato di necessità, (...) e a condizione che il soccorso o il trasporto sia stato richiesto da parte di un medico veterinario ovvero, in caso contrario, un medico veterinario abbia successivamente accertato lo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato.

Sia le ambulanze adibite al soccorso che quelle adibite al trasporto e il personale a bordo devono, inoltre, essere conformi a quanto previsto dalle Linee Guida del Ministero della Salute emanate nel 2014<sup>39</sup>.

*Veicoli adibiti alle attività di protezione animale o di vigilanza zoofila*, svolte da soggetti pubblici e privati<sup>40</sup>. In questi casi l'uso di dispositivi acustici lampeggianti è consentito esclusivamente nell'adempimento di servizi urgenti di istituto inerenti la protezione animale o la vigilanza zoofila.

2. *Veicoli degli enti proprietari e concessionari delle autostrade*. Questi possono utiliz-

39 Le Linee Guida recanti disposizioni relative alle attrezzature delle autoambulanze veterinarie, ai requisiti del personale adibito al soccorso ed al trasporto degli animali, ai dispositivi di protezione individuale ed all'equipaggiamento di cui il personale deve disporre ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del D.M. 9 ottobre 2012, numero 217 (Regolamento di attuazione dell'articolo 177, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285, come modificato dall'articolo 31, comma 1, della legge 29 luglio 2010 numero 120, in materia di trasporto e soccorso di animali in stato di necessità), sono state trasmesse dal Ministero della salute, con comunicazione protocollo DGSFAF numero 18208 del 4 settembre 2014 alle Regioni e alle Province Autonome, all'ANCI, alle Associazioni animaliste e a tutti i soggetti competenti in materia.

40 Ai sensi dell'articolo 3 lettere a) e b) del D.M. 9 ottobre 2012, numero 217 per soggetti pubblici si intendono amministrazioni ed enti pubblici, competenti in materia di sanità pubblica veterinaria e di polizia veterinaria o di protezione animale ovvero preposti alla vigilanza zoofila, per soggetti privati si intendono associazioni di volontariato operanti nel settore della protezione animale riconosciute dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano ed iscritte nei relativi elenchi, ONLUS ed enti morali con finalità di protezione animale o di vigilanza zoofila riconosciute dal Ministero della salute o dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

zare i dispositivi acustici e visivi a condizione che siano impiegati per il recupero di animali, anche in stato di necessità, che costituiscano intralcio o pericolo per la circolazione stradale. Il Decreto disciplina, inoltre, le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, ai quali ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del citato Decreto, si applichino le disposizioni contenute nell'articolo 156 del Codice della Strada secondo cui i conducenti dei veicoli che trasportano feriti o ammalati gravi sono esentati dall'obbligo di osservare divieti e limitazioni sull'uso dei dispositivi di segnalazione acustica.

#### 2.7.4 Lo stato di necessità

Ma cosa si intende per stato di necessità? Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto del 9 ottobre 2012, n.217 un animale si trova in stato di necessità quando presenta sintomi riferibili ai seguenti stati patologici:

- a) trauma grave o malattia con compromissione di una o più funzioni vitali o che provoca l'impossibilità di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b) presenza di ferite aperte, emorragie, prolasso;
- c) alterazione dello stato di coscienza e convulsioni;
- d) alterazioni gravi del ritmo cardiaco o respiratorio.

Al fine di consentire di dimostrare il regolare utilizzo di sirene e luce lampeggiante blu, i conducenti delle ambulanze veterinarie sono tenuti a esibire la richiesta scritta di soccorso o di trasporto. In mancanza di questa devono esibire la certificazione relativa allo "stato di necessità" dell'animale soccorso o trasportato, rilasciata da un medico veterinario.

Qualora l'accertamento da parte degli organi di Polizia stradale, non possa essere immediatamente effettuato oppure sia impedito o reso eccessivamente difficoltoso da specifiche circostanze di luogo o di tempo, l'ufficio o il comando da cui dipende l'agente accertatore dovrà invitare l'intestatario del veicolo a esibire, entro il termine di trenta giorni, la richiesta scritta di soccorso o di trasporto ovvero la certificazione relativa allo stato di necessità dell'animale soccorso o trasportato, rilasciate da un medico veterinario. Se non sarà prodotta l'intestatario dell'ambulanza veterinaria è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.697.

## 2.8 LA NORMATIVA A TUTELA DEGLI ANIMALI SELVATICI

**A cura di Massimo Vitturi**

*Responsabile LAV Animali Selvatici*

### Introduzione

Prima di approfondire la disciplina relativa alla protezione della fauna selvatica, è necessario definire quali siano le specie che rientrano nella categoria degli animali selvatici ai sensi della legge. A questo proposito viene in aiuto la formulazione data dall'articolo 2 della Legge 11 febbraio 1992 n.157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (d'ora in poi: Legge Quadro) che così recita: "Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge le specie di mammiferi e di uccelli dei quali esistono popolazioni viventi stabilmente o temporaneamente in

stato di naturale libertà nel territorio nazionale." Ma lo stesso articolo 2 esclude esplicitamente dal regime di protezione talpe, ratti, topi, nutrie, arvicole, nonostante rappresentino specie che vivono in uno stato di naturale libertà. Sul punto si ricorda il principio di diritto fornito dal Consiglio di Stato, che con ordinanza n.01903/2015 del 29 aprile 2015 ha chiarito "come il nuovo quadro normativo, derivante dal passaggio delle nutrie allo stato di specie nociva non interferisca sulla necessaria applicazione anche della normativa speciale di cui alla legge n.189/2004 sul divieto di maltrattamento degli animali". Detto in altri termini, la nutria oggi (e con essa gli altri animali oggetto di esclusione ai sensi della Legge 157 del 1992), seppur estromessa dalla protezione speciale di cui alla legge sulla fauna selvatica, Legge 157 del 1992, e rientrante tra le specie cosiddette "invasive" gode appieno della protezione generale penale di cui alla Legge 189 del 2004, che vieta maltrattamenti e uccisioni ingiustificati o con crudeltà (art.544 bis e ter c.p.).

#### 2.8.1 Animali selvatici patrimonio indisponibile dello Stato

"La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale ed internazionale" recita l'articolo 1 della Legge Quadro.

Un'affermazione "importante" perché indica chiaramente che gli animali selvatici non possono essere sottratti alla loro destinazione - la vita in libertà nel loro ambiente - in quanto esiste un interesse concreto alla loro tutela da parte della comunità nazionale ed internazionale. Un interesse che riguarda la vita stessa di noi umani, che senza i servizi ecosistemici che l'ambiente mette a nostra disposizione, vedremmo gravemente compromessa la stessa nostra sopravvivenza sul Pianeta.

Gli animali selvatici sono quindi intesi come un tutt'uno con l'ambiente che li ospita e in questo senso lo Stato ne riconosce la necessità di tutela anche nella Carta Costituzionale dove, all'articolo 117, afferma che è lo Stato stesso ad avere competenza legislativa esclusiva proprio nella materia di tutela dell'ambiente. Ne consegue che i legislatori regionali possono intervenire esclusivamente con norme che, partendo dalle misure di tutela minime imposte dallo Stato, ne prevedano un ulteriore irrigidimento. L'indebolimento della tutela imposta dallo Stato, comporta un conflitto di costituzionalità che più volte è stato sollevato dal Giudice Amministrativo proprio in relazione all'approvazione di norme regionali che tendevano a violare i limiti minimi di tutela disposti dalla Legge Quadro nazionale.

Evidentemente il connotato patrimoniale attribuito alla fauna selvatica comporta l'integrazione del possibile reato di furto venatorio per coloro che si appropriano indebitamente della stessa, ad esclusione di coloro, aventi licenza di caccia, ai quali si applicano le specifiche sanzioni previste dalla Legge 157 del 1992.

#### 2.8.2 La caccia

Il generale concetto di tutela poc'anzi espresso, non impedisce però che i cittadini possano disporre degli animali selvatici. È lo stesso articolo 12 della Legge Quadro, a prevedere il rilascio di una concessione a coloro che dimostrino di possedere specifici requisiti e consentendo loro di disporre della fauna selvatica, nei termini e con le modalità indicate dalla stessa norma. Tale concessione è definita "abilitazione all'esercizio venatorio" e viene rilasciata ai sensi dell'art.22 della Legge Quadro. Requisito essenziale per ottenere l'abilitazione è il superamento degli esami pubblici predisposti dalle commissioni regio-

nali. Il candidato deve dimostrare di conoscere la legislazione venatoria, quella relativa alle armi e munizioni da caccia; la zoologia applicata alla caccia e quindi il riconoscimento delle specie cacciabili; i principi di tutela della natura e di salvaguardia delle colture agricole; le norme di pronto soccorso.

Da quanto fin qui analizzato è evidente che il primo bene tutelato - la fauna selvatica - può diventare oggetto di prelievo venatorio solo e esclusivamente se tale prelievo non confligge con le esigenze di tutela degli animali selvatici in quanto bene primario protetto nell'interesse di tutti gli abitanti del Pianeta. Se ne deduce, quindi, che il prelievo venatorio è sempre soccombente nei confronti delle esigenze di tutela degli animali selvatici. A tale proposito, la Legge Quadro introduce una serie di disposizioni che devono essere puntualmente rispettate affinché il prelievo venatorio non configuri il depauperamento del Patrimonio indisponibile dello Stato costituito dagli animali selvatici. L'insieme di tali disposizioni rappresenta le regole alle quali è assoggettato il prelievo venatorio, esercitato dai titolari dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

Di tutte le specie di animali selvatici presenti nel nostro Paese, ne sono lecitamente cacciabili 48, secondo i periodi e con i limiti previsti dai calendari venatori regionali, emessi dalle Giunte Regionali nel rispetto delle disposizioni contenute all'articolo 18 della Legge Quadro. Ne consegue che le restanti specie sono tutte protette, alcune tra queste sono considerate "particolarmente protette": quelle elencate al comma 1 dell'articolo 2 della Legge Quadro. La caccia - o prelievo venatorio - è un'attività ricreativa che non si esaurisce nell'atto finale, l'uccisione dell'animale, ma è costituita anche da tutti gli atti prodromici all'uccisione degli animali, che quindi soggiacciono anch'essi alle regole contenute nella Legge Quadro. Può essere esercitata esclusivamente con fucili ad anima liscia o rigata, con l'arco o con il falco. L'uso delle armi è consentito a seguito dell'ottenimento del porto di fucile ad uso caccia che viene rilasciato dal Questore, dopo che l'aspirante cacciatore abbia superato l'esame per il rilascio dell'abilitazione all'esercizio venatorio.

### 2.8.3 Il controllo faunistico

Accanto alla caccia esiste un'analogha attività, esercitata anch'essa con armi da caccia, che ha però carattere pubblicistico, rivolto cioè alla tutela dell'interesse pubblico. Si tratta del "controllo faunistico", eseguito ai sensi dell'articolo 19 della Legge Quadro. I piani di controllo faunistico non si configurano quindi come attività venatoria, tanto che possono prevedere l'uccisione di animali appartenenti a specie non cacciabili ed essere esercitati anche in zone dove la caccia è vietata e in qualsiasi periodo dell'anno. Il carattere di tutela dell'interesse pubblico dipende dal fatto che tali piani possono essere predisposti dalle Regioni per la migliore gestione del patrimonio zootecnico, per la tutela del suolo, per motivi sanitari, per la selezione biologica, per la tutela del patrimonio storico-artistico, per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche.

I piani di controllo, riconoscendo la necessità di tutelare il bene primario rappresentato dagli animali selvatici, impongono una gradualità di interventi predisposti e attuati solamente dopo avere ottenuto il parere positivo dell'ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), il massimo istituto governativo per la tutela dell'ambiente incardinato nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Al primo livello di intervento sono previste esclusivamente azioni di carattere ecologico, che inter-

vengono cioè sull'ambiente che ospita gli animali selvatici oggetto del piano di controllo e che sono tesi a ridurre gli impatti negativi da questi comportati. A titolo esemplificativo, nel caso di una volpe che abbia predato alcuni animali di un pollaio, l'intervento ecologico disposto dalla pubblica amministrazione consiste nella predisposizione di una recinzione adeguata a proteggere il pollaio. Solo a seguito dell'accertamento, da parte di ISPRA, dell'inefficacia dei metodi ecologici, è possibile che l'autorità competente incrementi il grado d'intervento prevedendo l'uccisione degli animali selvatici oggetto del piano di controllo. Trattandosi, come già detto, di un intervento pubblico, i piani di controllo possono essere emanati solo dalle autorità competenti e attuati esclusivamente dalle guardie venatorie dipendenti dalle amministrazioni provinciali che possono avvalersi dei proprietari o conduttori dei fondi sui quali si attuano i piani medesimi, purché muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché delle guardie forestali (ora Carabinieri Forestali) e delle guardie comunali munite di licenza per l'esercizio venatorio. Gli animali uccisi nel corso dell'attuazione dei piani di controllo rimangono di proprietà esclusiva dello Stato che ne può liberamente disporre.

### 2.8.4 Focus - La caccia alla tana e illeciti correlati A cura di Massimo Vitturi e Carla Campanaro

In tutta Italia ogni anno in primavera, dunque, durante la chiusura della stagione venatoria e nel pieno del periodo riproduttivo, vengono attivati piani di "contenimento" della volpe mediante differenti strumenti, tra cui l'uso dei cani per stanare le volpi in tana. Come già rilevato, il cosiddetto "controllo della fauna selvatica" è consentito esclusivamente nei termini e con le modalità previste all'art. 19 della L. 157/92, mentre i soggetti abilitati a eseguire i piani di controllo sono le guardie provinciali e i proprietari e conduttori di fondi ove si attuano i piani medesimi, muniti di licenza per l'esercizio venatorio, nonché le guardie forestali e comunali, purché munite di licenza per l'esercizio venatorio. I mezzi per l'esercizio venatorio sono elencati all'art. 13 L. 157/92 e comprendono il fucile ad anima liscia, il fucile a canna rigata, il fucile combinato a più canne (anima liscia e rigata). L'art. 13, inoltre, sancisce espressamente il divieto di uso di qualsiasi altra arma e mezzo non espressamente previsto nell'articolo stesso. In termini generali, sono comunque vietate (dalla legge penale, Legge 189 del 2004) tutte quelle modalità che causino strazio o gravi sofferenze agli animali coinvolti, se non espressamente legittimate dalla norma in questione.

Le volpi sono oggetto di una campagna di uccisione praticamente permanente, diffusa anche nelle aree normalmente interdette alla caccia, condotta mediante l'uso di fucili da caccia sia ad anima liscia, sia ad anima rigata, ma anche avvalendosi dei cosiddetti coadiutori, cacciatori dotati di cani appositamente addestrati ad entrare nelle tane di volpe. Uno dei motivi di ciò ricade nella natura stessa della volpe, un predatore estremamente adattabile che ripulisce le nostre campagne dalla presenza di piccoli roditori, ma che a volte non disdegna di rivolgere le sue attenzioni anche verso fagiani e lepri, fauna cosiddetta "di interesse venatorio". Per questo, non di rado accade che la volpe, l'unico predatore abbastanza diffuso sul territorio e quindi animale in grado di mantenere in equilibrio la presenza di altre specie, divenga bersaglio dei fucili, per tutto il corso dell'anno, al solo scopo di limitare le perdite di fauna "di interesse venatorio".

Uno scopo dichiarato illegittimo anche dal Consiglio di Stato (CdS VI ord. 6.2.07 n.727). Accade così che per poter uccidere lepri e fagiani, artificiosamente immessi sul territorio con grave danno per l'ambiente, ogni anno si uccida anche un numero imprecisato di volpi, certamente nell'ordine delle decine di migliaia. Le volpi, come qualsiasi altro animale selvatico, sono sempre in perfetto equilibrio con le risorse offerte dall'ambiente che le ospita. È chiaro quindi che la loro presenza è determinata in misura principale, dalla disponibilità di prede. Se questa viene alterata da progetti di ripopolamento attuati a esclusivo beneficio dei cacciatori, ne deriva, quale logica conseguenza, che il territorio possa poi ospitare un maggior numero di volpi. In ogni caso, qualunque progetto di "contenimento" deve essere attuato nel rispetto della norma.

Come è noto, l'art.544 bis c.p. punisce le uccisioni di animali non necessitate o con crudeltà, con la reclusione sino a due anni, mentre l'art.544 ter c.p. punisce il maltrattamento, anch'esso non necessitato o cagionato con crudeltà. La Corte di Cassazione, sin dal 2005 proprio con una sentenza in materia venatoria, ha chiarito che il maltrattamento è pienamente applicabile anche alla fauna selvatica, quando sono compiute condotte non espressamente previste dalla normativa di riferimento (legge 157 del 1992) anche se non sono espressamente vietate (Cassazione Penale, Sez. III, 21/12/2005 sentenza n.46784, Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 6 26 marzo 2012, n.11606, Corte di Cassazione n.16497 28 febbraio 2013). Dal quadro normativo sopra citato, la prima conseguenza in via preliminare che si trae è che sono da ritenersi illegittimi tutti quei provvedimenti amministrativi che non prevedono la preventiva verifica della non effettività dei metodi di controllo non cruenti (cfr. su tutte, CdS VI ord. 6.2.07 n.727) in quanto il disposto di cui all'art.19 della Legge Quadro deve intendersi di stretta interpretazione e per poter addivenire legittimamente all'approvazione di controllo, è necessario esperire due distinti passaggi procedurali: esperire metodi di contenimento non cruenti, laddove gli stessi, dopo essere stati sottoposti al vaglio dell'ISPRA, dovessero risultare inefficaci, è possibile ricorrere a metodi non ecologici, sempre su nuovo parere dell'Istituto.

Analogamente, i danni causati dalla volpe devono essere chiaramente comprovati e certamente non possono limitarsi al possibile disturbo delle specie di interesse venatorio, perché la norma di riferimento (art.19 citato) non lo prevede. Una violazione di tali principi potrebbe comportare responsabilità amministrative e finanche penali per chi deliberatamente approvi tali provvedimenti amministrativi in assenza dei requisiti previsti dalla norma. Inoltre attuare condotte che non sono espressamente previste e consentite dalla normativa speciale sulla fauna selvatica in tema di contenimento e che oggettivamente causano strazio e sevizie agli animali, può integrare il delitto di maltrattamento ed uccisione di animali.

**I piani di abbattimento di volpi attuati durante il periodo riproduttivo mediante la modalità di caccia alla tana, con l'impiego di cani, paiono entrare appieno in tale seconda conseguenza.**

Infatti, seppur in teoria, ovvero sulla carta, tali piani dovrebbero prevedere in genere che i cani c.d. "specializzati" si limitino a stanare gli animali nelle tane per poi farli sopprimere dai soggetti a ciò preposti a colpi di arma da fuoco, la realtà è logicamente del tutto difforme giacché la concreta attuazione di questa procedura prevede la morte degli

animali spesso per sbramamento, nonché la morte dei cuccioli abbandonati nelle tane per inedia o anch'essi sbranati dai cani.

Nella pratica, la modalità di caccia alla volpe cosiddetta "in tana" emerge prepotentemente per la sua particolare violenza e crudeltà. La sua diffusione deriva dal fatto che essa consente di ottenere la massima efficacia ed efficienza dei piani di contenimento, uccidendo i cuccioli quando sono ancora dipendenti dalle cure parentali. È infatti sufficiente individuare una tana per potersi garantire l'uccisione di tutti i suoi occupanti, senza dover necessariamente vagare per le campagne nella speranza di incontrare qualche volpe adulta. Tale metodologia di caccia è particolarmente cruenta e causa di atroci sofferenze per gli animali. In alcuni casi, vengono addirittura utilizzate pale meccaniche per poter portare alla luce la tana e i suoi occupanti terrorizzati, di lì a poco destinati a cadere sotto i colpi dei fucili. Normalmente, invece, si utilizzano cani di piccola taglia che riescono a infilarsi nella tana dove incontreranno la madre in compagnia dei piccoli. Superfluo dire che ne nascerà uno scontro violentissimo: da una parte un cane addestrato per fare scappare le volpi incontrate in tana, costringendole verso le uscite alternative e quindi destinandole ai fucili dei cacciatori, dall'altra una madre che, come qualsiasi madre mammifero, umano compreso, sarà disposta a dare la propria vita pur di difendere i suoi piccoli. Dallo scontro il cane uscirà ricoperto dalle ferite di una madre volpe impegnata in una difesa disperata fino alla morte, mentre i cuccioli che non saranno stati sbranati dal cane, privati delle indispensabili cure parentali, saranno destinati a una lenta morte per inedia. Non essendo consentita ai sensi della legge n.157 del 1992 che disciplina la tutela della fauna selvatica in ambito nazionale, la morte degli animali per sbramamento o, peggio, per inedia dei cuccioli presenti nelle tane che lì potrebbero rimanere senza essere curati, qualora le femmine siano poi sopprese, è ipotizzabile il **delitto di maltrattamento e uccisione con crudeltà non necessitati**, in quanto le modalità con cui sarebbero uccisi gli animali, ovvero mediante caccia nella tana tramite cani, **cagionerebbero illecite lesioni e danni alla salute degli stessi, in palese violazione di quanto disposto dalla normativa penale a tutela degli animali, art.544 bis e 544 ter c.p., in quanto i cuccioli potrebbero essere o sbranati dai cani o, peggio, morire per inedia a causa dell'uccisione delle madri, in contrasto al dettato normativo di riferimento.** A tale proposito, in una Ordinanza del 2014 (28/2014 rg gip) il Giudice per le Indagini Preliminari di Ferrara, a proposito della caccia alla volpe "in tana" osserva: "*è una modalità che spesso comporta l'uccisione dei cuccioli per sbramamento o per inedia. Non è chi non veda o non reputi che tale modalità di uccisione dell'animale e dei suoi cuccioli sia estremamente crudele e provochi all'animale sofferenze prima del sopraggiungere certo della morte; in questa parte sono pienamente condivisibili le osservazioni della Lega Anti Vivisezione*".

In ultimo, il Consiglio di Stato con ordinanza n.90 del 2019 censurando un provvedimento di caccia alla volpe in tana della Provincia di Novara, espressamente rilevava che il provvedimento impugnato sembra altresì porsi in contrasto con le norme di legge che vietano l'uccisione di animali, quando non ricorrano condizioni di necessità e che vietano comunque i maltrattamenti non giustificati da esigenze preminenti.

### 2.8.5 Le specie invasive aliene

L'articolo 2 della Legge Quadro afferma che le specie alloctone, siano esse invasive o meno, devono essere gestite al fine dell'eradicazione o almeno del controllo numerico delle popolazioni, mediante l'adozione di misure predisposte ai sensi dell'articolo 19. Inoltre, lo stesso articolo esclude le nutrie dall'ambito delle norme previste dalla Legge Quadro.

Da gennaio 2015 è diventato pienamente efficace il Regolamento Europeo 1143/2014 per la gestione delle specie aliene invasive. Di quelle specie, cioè, che l'uomo ha introdotto in ambiti diversi da quelli di origine, comportando così una minaccia per la tutela della natura. Nei confronti di queste specie, il citato Regolamento prevede l'attivazione di numerose misure che vanno dal divieto di detenzione e commercializzazione, all'obbligo di eradicazione o controllo imposto agli Stati Membri che ne ospitano popolazioni vitali. Il Regolamento non pone particolari limiti alle modalità di gestione degli animali oggetto di eradicazione, possono essere utilizzati indifferentemente metodi letali oppure non letali ed è sufficiente evitare stress, panico o altre situazioni che impattino sul benessere degli animali sottoposti alle azioni previste dal Regolamento. In molti casi le Regioni hanno approvato norme specifiche che pianificano nel dettaglio le modalità con le quali devono essere attuate le azioni di eradicazione o contenimento, in particolare per quanto riguarda le nutrie. Il 30 gennaio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo 15 dicembre 2017, n. 230 di *“Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive”*.

In particolare il Decreto Legislativo adegua la normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE sopra citato, individuando i seguenti principi e criteri:

- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATTM) è l'autorità nazionale competente individuata per i rapporti con la Commissione Europea, il coordinamento delle attività e il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi.
- L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) viene individuato quale ente tecnico scientifico di supporto al MATTM per lo svolgimento delle attività previste.
- Le Regioni e le Province Autonome, e i Parchi Nazionali, rientrano tra i destinatari primari della norma in virtù delle competenze in materia di monitoraggio e attuazione degli interventi di eradicazione e delle misure di gestione, nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati.

Dato lo scarso interesse venatorio rappresentato dalla specie, il principale strumento utilizzato per il controllo numerico e l'eradicazione delle nutrie è costituito dalle gabbie trappola. Una volta catturato, l'animale viene ucciso mediante l'uso di pistole ad aria compressa di potenza inferiore a 7,5 Joule.

Il principale punto critico che riguarda tale modalità di intervento, è legato all'uso delle gabbie. La cattura con le gabbie crea elevatissimi livelli di stress negli animali selvatici, per cui la loro permanenza in cattività dovrebbe essere la più breve possibile, anche per evitare il configurarsi della violazione del Regolamento nella parte in cui prevede interventi che non generino stress o dolore inutili negli animali sottoposti ad azioni di contenimento o eradicazione. Invece accade spesso che le gabbie siano controllate con una

frequenza troppo limitata, il che comporta, in particolari situazioni climatiche, la morte dell'animale catturato per inedia, congelamento, oppure colpo di calore. Anche in questi casi, analogamente a quanto avviene per la caccia alle volpi in tana, l'inadeguato utilizzo delle gabbie di cattura, comporta la violazione degli articoli 544 bis e ter c.p. Infatti, come già rilevato in premessa, nonostante le nutrie siano sottoposte a un'azione di eradicazione realizzata mediante la loro uccisione, questa non costituisce elemento scriminante rispetto al maltrattamento degli animali in questione o, nei casi più gravi, al maltrattamento aggravato dalla morte.

### 2.8.6 Aree protette

L'articolo 10 della Legge Quadro impone che ogni Regione preveda di destinare a protezione degli animali selvatici una quota pari al 20-30 per cento del territorio agro silvo pastorale, con l'eccezione della zona Alpi, dove la percentuale di territorio destinato a protezione scende al 10-20 per cento. Per protezione, viene inteso il divieto di abbattimento e cattura degli animali a fini venatori accompagnato da provvedimenti atti ad agevolare la sosta della fauna, la riproduzione, la cura della prole. Purtroppo, la gran parte delle Regioni hanno ricompreso nelle percentuali citate, aree che non rispondono affatto al concetto di protezione così come sopra definito. Ad esempio, sull'arco alpino sono destinate a protezione le aree di montagna meno accessibili, mentre il Veneto ha destinato a protezione buona parte della laguna di Venezia e quasi tutto il territorio regionale del lago di Garda. In ambo i casi è evidente l'intento di sottrarre quanto meno territorio possibile all'esercizio venatorio vietando alla caccia ampie zone che comunque sono di scarsissimo quando non nullo, interesse venatorio. All'interno dei parchi Nazionali e Regionali l'attività venatoria è sempre vietata. Sono fatti salvi specifici prelievi faunistici e piani di abbattimento selettivi organizzati dall'Ente gestore del Parco al fine di ricomporre eventuali squilibri ecologici nel rispetto della Legge Quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n.394.

Esistono poi ulteriori aree dove l'attività venatoria può non essere vietata, ma sottoposta a particolari restrizioni, più stringenti di quelle previste dalla Legge Quadro, si tratta in particolare delle zone che ricadono all'interno della Rete Natura 2000, la principale rete ecologica attorno alla quale si incardina la politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. È diffusa su tutto il territorio dell'Unione, ed è stata istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat”. È costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE “Uccelli” relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. Nelle zone denominate ZSC e ZPS sono applicati i “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)” imposti dal D.M. predisposto dal MATTM il 17 ottobre 2007. Come detto, i criteri minimi uniformi non comprendono un generale divieto dell'attività venatoria come nei Parchi Nazionali e Regionali, bensì misure di contrazione che ne limitano l'esercizio al fine di preservare le comunità faunistiche e vegetali delle aree interessate.

### 2.8.7 Il furto venatorio

Fino al 1977 gli animali selvatici erano considerati *res nullius*, privi quindi di qualsivoglia tutela. A partire da quell'anno e a seguito dell'approvazione della legge n.968 del 27 dicembre 1977, vennero considerati parte del Patrimonio Indisponibile dello Stato, come già più sopra approfondito. La modifica sostanziale dello status giuridico degli animali selvatici, ha comportato di conseguenza l'introduzione della teoria giurisprudenziale del "furto venatorio" ai danni proprio del Patrimonio Indisponibile dello Stato.

La puntuale lettura della Legge Quadro n. 157 dell'11 febbraio 1992, evidenzia che tutto il sistema sanzionatorio (penale e amministrativo) è basato su un impianto rivolto al cacciatore in possesso dell'abilitazione all'esercizio venatorio rilasciata in concessione, quindi nei confronti di una persona che esercita l'attività venatoria nel pieno possesso dei requisiti formali richiesti. Quando detto cacciatore dovesse violare i parametri dell'accordo contrattuale sarebbe quindi perseguibile mediante l'applicazione delle sanzioni sopra citate. La Legge Quadro non contiene una disposizione specifica che escluda l'applicabilità delle norme sul furto nella generale materia, ma al contrario prevede le esclusioni solamente in relazione ai casi specificamente previsti dagli articoli 30 e 31, che non esauriscono tutti quelli di apprensione della fauna da ritenersi vietati in base ad altri precetti contenuti nella legge stessa, e infatti la norma che proibisce l'applicazione del "furto venatorio" è l'articolo 30 comma 3 il quale recita: "Nei casi di cui al comma 1 non si applicano gli artt. 624, 625, 626 del Codice penale", relativi rispettivamente al "Furto", alle "Circostanze aggravanti" e ai "Furti punibili a querela dell'offeso". Analogamente a quanto avviene per gli illeciti amministrativi previsti dall'articolo 31. Sembrerebbe dunque di poter dedurre che il reato di furto sia stato espressamente escluso soltanto nei casi circoscritti dalla prima parte dell'articolo 30 e dell'articolo 31 in questione e cioè quelli riguardanti il cacciatore munito di licenza che viola la stessa e caccia dunque di frodo. Pertanto, il "furto venatorio" è pienamente applicabile con riferimento all'apprensione di fauna selvatica da parte di soggetto non munito di licenza, come del resto confermato dalla Suprema Corte (sentenza 34352/04 della IV Sez. pen. Corte di Cassazione) che riconferma la già citata esclusione del furto "venatorio" ai casi riguardanti il cacciatore munito di licenza e che caccia di frodo, ma la ravvisa per il bracconiere senza licenza.

### 2.8.8 La norma penale e la protezione della fauna selvatica

La Legge 20 luglio 2004, n.189, "*Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate*", con l'articolo 1 ha introdotto nel Codice penale gli articoli 544bis e 544ter, intendendo così punire i responsabili di uccisione e maltrattamento di animali non necessitati, precisando all'articolo 3 che le suddette disposizioni non si applicano ai casi previsti dalla legge speciale in materia di caccia. A una prima superficiale lettura, appare quindi che le condotte poste in essere nel corso dell'esercizio dell'attività venatoria, siano indistintamente scriminate. Ma in realtà non è così.

Dall'applicazione del combinato disposto dagli articoli 1 e 3 della citata L.189/04, rileva che nel caso in cui un cacciatore dovesse comportare la morte o il maltrattamento degli animali selvatici - ancorché cacciabili - in violazione delle norme della Legge Quadro, incorrerebbe anche nella violazione dei suddetti articoli del Codice penale. A tale pro-

posito e per meglio chiarire quanto affermato, è utile citare l'esempio del maltrattamento applicato agli uccelli da richiamo. Caso che ha prodotto numerose sanzioni a carico di cacciatori da capanno pur in possesso di tutti i requisiti amministrativi per poter svolgere tale tipologia di caccia di cui anche all'articolo 5 della Legge Quadro che consente esplicitamente ai cacciatori la detenzione di uccelli migratori ai fini di richiamo (vedasi ad esempio Cass. Sez. III sent. 46784 del 21 dicembre 2005). Ma se un cacciatore detiene gli uccelli in gabbie di dimensioni o fattura tali da comportare ferite agli animali ivi detenuti, la sua condotta non potrà essere scriminata ai sensi dell'articolo 3 della L.189/04, perché non prevista dalla Legge Quadro, configurando così un caso di maltrattamento di animali ai sensi dell'art.544 ter c.p. Analogamente è possibile applicare tali sanzioni a coloro che, per esempio, pur cacciatori uccidono animali appartenenti a specie cacciabili utilizzando mezzi non previsti dalla Legge Quadro.

### 2.8.9 La vigilanza

I cacciatori, per la natura stessa del loro passatempo, svolgono la loro attività lontano dai centri abitati, al riparo da occhi che potrebbero costituire una sorta di "controllo sociale". La vigilanza venatoria è competenza primaria delle polizie provinciali che però, negli ultimi anni, hanno subito un notevole ridimensionamento a seguito della riforma della pubblica amministrazione. Anche i Carabinieri Forestali svolgono attività di controllo venatorio, tuttavia oggi la vigilanza sulla caccia è affidata quasi esclusivamente alle guardie volontarie inquadrature nelle associazioni venatorie, cioè ai cacciatori stessi. È comprensibile a chiunque che se i ruoli di controllore e controllato sono rivestiti da persone legate da una forte passione condivisa, le azioni di vigilanza non potranno mai essere attuate con la necessaria incisività e precisione. Fra le trasgressioni maggiormente segnalate, meritano particolare attenzione i casi di violazione delle distanze minime di sicurezza da abitazioni o luoghi di lavoro, in quanto possono facilmente trasformarsi in reati molto più gravi, comportando il ferimento o l'uccisione di persone o animali domestici. Persone che trovano i pallini da caccia conficcati nei balconi, oppure ne denunciano la caduta sul tetto di casa, rappresentano situazioni nelle quali è stato certamente violato il limite minimo di 150m. imposto ai cacciatori quando sparano in direzione dei fabbricati, considerato che la gittata di un fucile da caccia ad anima liscia non supera i 70-80m.

### 2.8.10 Animali selvatici in ambito urbano

Gli animali selvatici non conoscono confini né definizioni, è quindi frequente incontrarne anche negli ambiti densamente antropizzati dei contesti urbani dove si sono abituati a condividere con noi umani gli spazi e le fonti alimentari. Colombi, tortore dal collare, cornacchie, gabbiani, storni, ma anche topi e nutrie, sono alcune delle specie maggiormente presenti in città. E anche in città si ripropongono, analogamente a quelle che si registrano nelle campagne e nelle colline, le problematiche dovute alla condivisione degli spazi. Naturalmente una specie selvatica non cessa di essere tale solo perché stabilizzata in area urbana, dove continuano quindi ad essere applicabili le disposizioni di tutela impartite dalla Legge Quadro 157/92. Diversamente da quanto avviene in merito all'attività venatoria che ovviamente resta preclusa all'ambito urbano. Ne consegue che la prevenzione degli eventuali danni imputabili agli animali selvatici, ma anche la gestio-

ne delle loro popolazioni devono essere eseguite nel rispetto delle disposizioni impartite dall'articolo 19 della Legge Quadro.

In ambito urbano, al fine della salvaguardia delle zone dove la presenza dei volatili, colombi soprattutto, potrebbe risultare non gradita, sono utilizzati con un certo successo diverse tipologie di dissuasori d'appoggio o reti poste a protezione di aree più ampie a cielo aperto. Se questi sistemi in molti casi possono rivelarsi risolutivi, è però necessario dedicare particolare attenzione alla loro posa in opera. Nel corso degli anni sono state raccolte evidenze che dimostrano come tali strumenti rappresentino un vero e proprio pericolo per l'incolumità sia della specie a cui sono destinati, sia per le specie no-target. In particolare i dissuasori d'appoggio, quando sono costituiti da aghi d'acciaio posati sulle zone dove si vuole evitare la sosta dei colombi, possono trasformarsi in vere e proprie armi. La loro lunghezza, unita allo spessore molto ridotto, può comportare il ferimento o anche l'uccisione degli uccelli che vi dovessero atterrare sopra. In tal caso risultano pienamente applicabili gli articoli 544 bis e ter c.p., che sanzionano la morte o l'uccisione non necessitata degli animali, anche nel caso in cui questa non sia determinata da un comportamento doloso, ma riconducibile all'omissione delle necessarie misure utili a scongiurare il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli animali. Anche le reti, che spesso sono utilizzate per proteggere i cortili interni di grandi palazzi, oppure altre aree di interesse storico, possono costituire una vera e propria trappola. Come accade quando vengono tese allo scopo di evitare l'ingresso di uccelli più grandi quali ad esempio i colombi o i gabbiani, ma l'eccessiva dimensione delle loro maglie consente il passaggio di altri uccelli di taglia inferiore. Soprattutto quando le reti sono poste parallele al terreno, finiscono così per costituire una vera e propria gabbia nella quale è molto semplice entrare dall'alto, quando l'uccello scende con le ali raccolte, ma dalla quale risulta impossibile uscire dal di sotto quando le ali vengono spiegate allo scopo di riprendere quota. Accade così che gli uccelli vengano catturati in questa sorta di gabbia nella quale il loro destino è segnato e non potrà che realizzarsi con la morte per inedia o per lo stress e la fatica accumulati nei tentativi di riguadagnare la libertà. Anche in questo caso risultano pienamente applicabili gli artt. 544 bis e ter c.p.

## 2.9 LA NORMATIVA SUGLI EQUIDI

**A cura di Nadia Zurlo**

*Responsabile LAV Area Equidi*

I cavalli e gli altri equidi domestici (asino, mulo e bardotto), sono impiegati in molti ambiti: nei circuiti sportivi, agonistici e non (ippica e sport equestri), nelle manifestazioni storiche, in attività ludiche o di lavoro, nei circhi, nella filiera alimentare, ma vengono anche custoditi senza alcun fine produttivo da un numero sempre crescente di persone. Le norme nazionali che riguardano gli equidi sono più che altro di natura amministrativa e sanitaria, mentre alcuni ambiti di impiego dei cavalli sono disciplinati da regolamenti (ad esempio gli sport equestri) o da leggi speciali.

**I maggiori ambiti di utilizzo dei cavalli e altri equidi, sono:**

- Ippica
- Sport equestri
- Equitazione amatoriale/non agonistica
- Manifestazioni storiche (palii e giostre medievali)
- Servizi a trazione ippica
- Trasporto merci
- Pet therapy
- Macellazione (solo equidi DPA, destinati alla produzione di alimenti)

### 2.9.1 Anagrafe degli equidi

L'Anagrafe degli Equidi è stata istituita dalla **Legge n.200 del 2003** e dal **D.M. 5 maggio 2006**, con finalità principalmente di tutela e valorizzazione del patrimonio zootecnico, tutela della salute pubblica, supporto nella trasmissione di informazioni al consumatore di carni di equidi, efficienza nella gestione e nel controllo delle corse dei cavalli, prevenzione e controllo del fenomeno dell'abigeato. Infatti, fino a quel momento, gli equidi, non erano né censiti, né identificati in maniera univoca.

La **BDE** (Banca Dati Equina) doveva essere organizzata e gestita dall'ex UNIRE (poi ASSI e oggi MiPAAFT), ma la competenza di registrazione e rilascio dei passaporti è stata assegnata in forma provvisoria al sistema dell'AIA (Associazione Italiana Allevatori) attraverso i suoi uffici periferici, e alle ANA (Associazioni Nazionali di Razza).

I Servizi Veterinari delle ASL sono invece incaricati di inserire in **BDN** (Banca Dati Nazionale) le anagrafiche aziendali di tutte le aziende che allevano equidi.

In Italia sono attualmente presenti nella Banca Dati Anagrafe Equidi gestita dall'AIA (Associazione Italiana Allevatori) **500.865** equidi, così suddivisi:

<b>TOTALE EQUIDI ANAGRAFE</b>	<b>450537</b>
Asino	
Bardotto	
Cavallo	
Mulo	
Zebra*	
Zebrasino	
Zebrallo	

*\*Le zebre sono incluse nell'appendice II del CITES, la detenzione è soggetta ad autorizzazione*

<b>TOTALE EQUIDI LIBRI GENEALOGICI</b>	<b>30755</b>
<b>TOTALE EQUIDI REGISTRI ANAGRAFICI</b>	<b>19574</b>

Fonte: [www.anagrafeequidi.it](http://www.anagrafeequidi.it)

Nella **BD AIA** sono presenti:

- Equidi da allevamento o da reddito di origine sconosciuta
- Equidi appartenenti ai Libri Genealogici di razze equine italiane gestite da ANA e AIA



- Equidi appartenenti al Registro Anagrafico delle razze equine e asinine a limitata diffusione.

Dal 25 marzo 2015 è stata attivata la **BDE** (Banca Dati Equina) presso il Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, nella quale confluiscono i dati degli equidi:

- Iscritti ai LL.GG. (Libri Genealogici) del Sella, Trotto e Galoppo gestiti direttamente dal MiPAAFT
- Iscritti ai LL.GG. delle razze italiane gestiti dalle ANA (Associazioni Nazionali di Razza) competenti
- Iscritti ai RR.AA. (Registri Anagrafici) gestiti da AIA
- Equidi nazionali o importati, non iscrivibili o non registrabili in un Registro o Libro Genealogico, i cui dati sono sempre gestiti dall'AIA.

#### I soggetti coinvolti nella BDE:

- **Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali:** organizzazione e gestione dell'Anagrafe degli Equidi (banca dati articolata per azienda, detentore, proprietario, razza, tipologia d'uso e localizzazione territoriale degli allevamenti e delle strutture che ospitano equidi). Con la **Legge Europea 2017**, l'organizzazione e la gestione dell'Anagrafe passeranno al **Ministero della Salute**.
- Proprietario dell'allevamento
- Titolare dell'azienda
- Detentore degli animali
- Responsabile degli stabilimenti di macellazione
- Associazioni Nazionali Allevatori
- Servizi veterinari delle ASL
- Associazione Italiana Allevatori (AIA) attraverso le Associazioni Provinciali Allevatori (APA)
- Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura
- Ministero della Salute
- Regioni e Province Autonome
- Ditte fornitrici di trasponder

Il sistema di registrazione in Anagrafe degli equidi si è rivelato da subito un meccanismo articolato, che ha generato molta confusione anche negli operatori del settore, sia per una certa complessità delle procedure, sia per le modalità di gestione della stessa banca dati, in continua fase di riordino e affidata a più enti non collegati tra di loro.

La tracciabilità degli animali è solo ipotetica, in quanto si scontra con consuetudini talmente radicate nell'ambiente ippico ed equestre, da essere ancora diffuse e poco contrastate attraverso seri controlli. Oltre a questo, le modalità di cessione degli equidi sono facilmente aggirabili, consentendo a persone senza scrupoli di veicolare gli animali ad attività illecite come le corse clandestine o la macellazione abusiva.

Un altro aspetto che incide sulla tutela degli equidi, è stata la possibilità di regolarizzare l'iscrizione in anagrafe di tutti gli equidi nati entro il 31 dicembre 2006, muniti di documento conforme con la decisione 93/623/CEE della Commissione e la decisione 2000/68/CE della Commissione, semplicemente registrando il passaporto in banca dati,

senza l'identificazione attraverso dispositivo elettronico. È facile comprendere come un animale identificato solo dal passaporto, sprovvisto di microchip, possa essere facile vittima di furti, scambi e attività illegali. Il "caos" gestionale dell'anagrafe e le problematiche a esso connesse, hanno reso necessaria già dal 2013, una disposizione urgente da parte del Ministero della Salute, attraverso un'ordinanza in materia di identificazione sanitaria degli equidi, più volte prorogata.

Nelle premesse, infatti, è evidenziata la necessità di garantire una maggiore disponibilità dei dati contenuti in anagrafe ai fini dell'epidemiologia, l'esigenza di rispondere alla raccomandazione della Commissione Europea agli Stati Membri di applicare un piano coordinato di controllo sui prodotti alimentari, in particolare sulle carni equine al fine di rilevare la presenza di residui di Fenilbutazone, e che la mancanza di identificazione esponga gli equidi alla clandestinità e ai maltrattamenti.

#### 2.9.2 Requisiti per la detenzione regolare di equidi

**Allevamento:** normalmente coincide con il **proprietario** dell'equide, ovvero colui che risulta come proprietario sul documento di identificazione dell'animale e all'anagrafe.

**Azienda:** è così definito qualsiasi luogo, anche all'aperto, in cui siano custoditi o allevati equidi indipendentemente dal loro impiego. L'azienda, in cui sia presente anche un solo equide, deve essere registrata all'anagrafe a cura del titolare. I servizi veterinari delle ASL provvedono alla registrazione e alla identificazione con un **codice aziendale**.

**Registro di carico e scarico:** serve a registrare gli animali in entrata e in uscita dall'azienda. Nel caso in una azienda vi siano più proprietari di cavalli, il registro può essere unico, ma su ogni pagina devono essere trascritti solo gli equidi dello stesso proprietario. Il registro è obbligatorio anche solo per un equide.

**Passaporto:** è il documento identificativo dell'equide, sul quale sono riportati i dati segnaletici, il codice UELN e il numero di microchip. È **obbligatorio** per:

- tutti gli equidi nati dal 1 gennaio 2007
- gli equidi nati entro il 31 dicembre 2006, sprovvisti di documento o con documento non conforme con la decisione 93/623/CEE della Commissione e la decisione 2000/68/CE della Commissione Europea.

Gli equidi nati entro il 31 dicembre 2006, provvisti di documento in conformità con decisione 93/623/CEE della Commissione e la decisione 2000/68/CE della Commissione, sono ritenuti identificati ai sensi del D.M. 5 maggio 2006. Il passaporto deve essere registrato nella banca dati dell'anagrafe e riportarne gli estremi. Il passaporto deve essere custodito presso l'azienda in cui l'animale vive e deve accompagnarlo in tutti gli spostamenti, anche temporanei. In caso di cessione o vendita, deve essere consegnato al nuovo proprietario e obbligatoriamente deve essere registrato il passaggio di proprietà, vidimato dall'ente che ha emesso il passaporto. Il documento si deve presentare integro, senza correzioni o cancellature di dubbia provenienza, compilato in ogni sua parte utile, compreso il Capitolo IX, intitolato "somministrazione dei farmaci", che definisce la destinazione finale dell'equide, ovvero se destinato alla produzione di alimenti (DPA) o se escluso definitivamente dalla macellazione (NonDPA).

**Registro dei trattamenti farmacologici:** i proprietari o detentori o responsabili di equidi DPA sono tenuti alla compilazione del registro dei farmaci. Dovranno essere anno-

## SANZIONATORIO

IDENTIFICAZIONE DEGLI EQUIDI	SANZIONE	Art.
Cavallo non regolarmente identificato	900 - 4500 a capo	3 comma 1
Ibrido e altre specie non regolarmente identificate	330 - 1500 a capo	3 comma 1
Sostituzione transponder non autorizzata	3000 - 18000 a capo	3 comma 2
Modifica e/o contraffazione passaporto	3000 - 18000 a capo	3 comma 3
Impianto transponder non autorizzato da UNIRE	900 - 4500 a capo	3 comma 4
	Tranne identificaz. in caso emergenza effettuata dalla ASL	
Introduzione e/o spostamento di equide senza passaporto e MOD IV veterinario o persona con equivalente qualifica che omette di applicare il trasponder o non accerta altro dispositivo già presente o non denuncia la rimozione chirurgica, o lo applica in maniera non conforme	300 - 1800 a capo 150 - 900 a capo	3 comma 5 3 comma 6
MANCATA COMUNICAZIONE	SANZIONE	Art.
Mancata denuncia di nascita entro 7 giorni	150 - 900 a capo	4 comma 1
Mancata richiesta iscrizione in BDE di equide nato in Italia o importato paese UE già identificato	300 - 1800 a capo	4 comma 2
Mancata comunicazione entro 7 giorni di registrazione in BDE di equide importato paese UE	300 - 1800 a capo Esclusi equidi da macello o entrati temporaneamente per manifestazioni sportive ufficiali	4 comma 3
Mancata comunicazione entro 7 giorni di registrazione in BDE di equide importato paese Terzo	300 - 1800 a capo	4 comma 4
Mancata comunicazione entro 7 giorni di vendita esportazione	300 - 1800 a capo	4 comma 5
Mancata comunicazione entro 7 giorni di passaggio di proprietà	300 - 1800 a capo	4 comma 6
Mancata comunicazione entro 3 giorni di morte o abbattimento	150 - 900 a capo	4 comma 7
Mancata comunicazione entro 7 giorni di furto smarrimento equide	500 - 3000 a capo	4 comma 8
Mancata comunicazione entro 7 giorni di furto smarrimento passaporto	300 - 1800 a capo	4 comma 9
Mancata comunicazione entro 7 giorni di ritrovamento equide	150 - 900 a capo	4 comma 10
Mancata comunicazione entro 7 giorni di ritrovamento passaporto	150 - 900 a capo	4 comma 11
MANCATE REGISTRAZIONI	SANZIONE	Art.
Mancata compilazione e/o aggiornamento registro di carico e scarico	300 - 1800 a capo	5 comma 1
Mancata compilazione e/o aggiornamento del passaporto	300 - 1800 a capo	5 comma 2
Mancate registrazioni al macello	150 - 900 a capo	5 comma 3

tate tutti i dati su acquisto, detenzione e somministrazioni di medicinali a uso veterinario. Alcune sostanze, come quelle ad azione ormonale, tireostatica o βagoniste, vanno segnate su un registro a parte. I registri devono essere vidimati dal servizio veterinario, è obbligatorio conservare le ricette e la documentazione di acquisto del farmaco. Per gli equidi DPA si deve conservare la copia della prescrizione sino all'esaurimento del farmaco.

**Modello 4:** è il documento di provenienza degli animali, conosciuto anche come “foglio rosa”. È obbligatorio in caso di spostamento di un equide da un'azienda ad un'altra e deve accompagnare l'animale durante il trasporto, insieme con il documento di identificazione. Dal 2 settembre 2017 la compilazione del Modello 4 dovrebbe essere effettuata esclusivamente in modalità informatica, secondo quanto previsto dal D.M. 28 giugno 2016 “Modifica dell'allegato IV al D.P.R. n.317/96 - Regolamento recante norme per l'attuazione della Direttiva 92/12/CEE relativa alla identificazione e alla registrazione degli animali”, tuttavia il sistema non è ancora entrato pienamente a regime.

**Anemia infettiva equina:** attualmente è in vigore il Decreto del Ministero della Salute 2 febbraio 2016, “Piano per la sorveglianza e il controllo dell'anemia infettiva degli equidi”. Gli esiti dei test sierologici devono essere annotati sul passaporto dell'equide.

### Decreto legislativo 16/02/2011 n.29

#### Disposizioni sanzionatorie per violazioni Regolamento CE n.504/2008

Il provvedimento fissa le sanzioni in materia di identificazione degli equidi, per mancate comunicazioni o per mancate registrazioni.

### 2.9.3 Le norme a tutela degli equidi

In Italia gli equidi sono ancora privi di un adeguato e specifico quadro di tutela, manca una legge specifica, come per gli animali d'affezione, che disciplini, in modo rigoroso e attento ogni aspetto della loro vita con l'uomo.

Posto che manca una norma specifica a tutela degli equidi, è pur sempre pienamente applicabile la norma penale sulla tutela degli animali, Legge 189 del 2004. Ciò nonostante è purtroppo frequente che questi vivano in condizioni totalmente inidonee, che siano sottoposti a gravi maltrattamenti e abusi, a pessime modalità di gestione e di custodia, a dure condizioni di addestramento e di lavoro, sfruttati in molteplici attività e infine in parte macellati. Il tema della “protezione degli equidi” è molto attuale e dibattuto anche all'interno del mondo equestre, ma si scontra in primis con una visione utilitaristica e meccanicistica dell'animale, le cui esigenze vengono subordinate a quelle umane, e poi con numerose teorie e idee, abitudini radicate che non tengono minimamente conto del punto di vista animale, le quali influenzano gli esiti delle attività di controllo da parte degli organi competenti. Pertanto, talvolta molti abusi fisici e mentali ai quali vengono sottoposti i cavalli rientrano nella percezione di un ambito di normalità e generale accettazione, ad esempio l'uso dei cosiddetti *aiuti* come frustino, speroni, imboccature dolorose, finimenti coercitivi; o le modalità di doma e addestramento che fanno ricorso a percosse, violenze psicologiche e privazioni. Ma anche semplicemente rispetto alle modalità di custodia e detenzione, gli equidi e i cavalli in particolare, sono tenuti per lo più in una cattività esasperata, chiusi nei box, in isolamento sociale, condizioni che richiedono all'animale un processo adattativo che spesso va oltre le sue capacità, determinando stress, malessere, fino alla somatizzazione di serie patologie.

Tutte queste pratiche, non essendo previste né autorizzate da normative specifiche, possono integrare il reato di maltrattamento di animali.

#### 2.9.4 La tutela in ambito sportivo

Già analizzando i regolamenti sportivi equestri, emerge una certa ambiguità nelle disposizioni emanate dal massimo ente di categoria che possano essere efficaci nella repressione di condotte lesive dell'integrità fisica e psicologica dei cavalli. La FISE (Federazione Italiana Sport Equestri) ha adottato il Codice di condotta FEI per la tutela del cavallo. L'articolo 142 "Abuse of Horses" recita:

*Nessuno può abusare di un cavallo nel corso di una manifestazione FISE o in qualsiasi altra occasione. Il termine "abuso" indica qualsiasi azione od omissione (dolosa o colposa) che causa o può causare dolore o disagio non necessario a un cavallo, compresi ma non limitati i seguenti comportamenti:*

1. Frustare o percuotere **in modo eccessivo** un cavallo
2. Sottomettere un cavallo a un qualsiasi tipo di apparecchiatura che produca scosse elettriche
3. Utilizzare gli speroni **in modo eccessivo** o **in modo ostinato**
4. Strattonare con violenza la bocca del cavallo, col morso o altra apparecchiatura
5. Gareggiare con un cavallo esausto, affetto da zoppia o ferito
6. Malmenare un cavallo
7. Sensibilizzare o desensibilizzare **in modo anomalo** qualsiasi parte di un cavallo
8. Utilizzare strumenti, equipaggiamenti o procedure in grado di causare **dolore eccessivo** al cavallo in caso di abbattimento di un ostacolo
9. Lasciare un cavallo senza acqua, cibo, o esercizio adeguati
10. Immobilizzare o isolare un cavallo **per lunghi periodi** impedendone i più elementari movimenti.

La soggettività dell'interpretazione e della quantificazione ad esempio del dolore (non necessario o eccessivo) e la vaghezza delle indicazioni ("in modo ostinato", per lunghi periodi") rendono talvolta complesso definire un abuso.

#### 2.9.5 La tutela in ambito di allevamento (equidi DPA)

**Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n.146 "Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti".**

Stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali.

Campo di applicazione: *qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce, o per altri scopi agricoli* (art. 1 comma 2-a). Sono esclusi dal campo di applicazione gli animali *destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive* (art. 1 comma 3-b). Qui nasce un dubbio interpretativo relativamente all'applicabilità delle disposizioni per tutti quegli equidi che partecipano a gare, mostre, ecc., ma che sono anche DPA, cioè destinati alla produzione di derrate alimentari.

Le condizioni di allevamento riguardano i seguenti punti:

- **Personale:** gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti, aven-

ti adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

- **Controllo:** tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento devono essere ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali feriti o malati debbono essere curati immediatamente e, se necessario, isolati in appositi locali.
- **Registro:** il proprietario o il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento medico effettuato per un arco di tempo di almeno tre anni.
- **Libertà di movimento:** anche se è legato, incatenato o trattenuto, ciascun animale deve poter disporre di uno spazio adeguato che gli consenta di muoversi senza inutili sofferenze o lesioni.
- **Fabbricati e locali di stabulazione:** i materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura e l'umidità dell'aria devono essere mantenute entro limiti accettabili. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti continuamente a illuminazione artificiale.
- **Impianti automatici o meccanici:** ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute e il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Qualora si utilizzi un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente.
- **Mangimi, acqua e altre sostanze:** agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana, adatta alla loro specie, in quantità sufficiente e a intervalli regolari. Qualsiasi altra sostanza è vietata, tranne quelle somministrate per fini terapeutici, profilattici o in previsione di un trattamento zootecnico. Inoltre, le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite in modo da ridurre i rischi di contaminazione.
- **Formazione:** per favorire una migliore conoscenza degli animali domestici "da allevamento" le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possono organizzare periodicamente, per il tramite dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali, corsi di qualificazione professionale con frequenza obbligatoria per gli operatori del settore. In particolare, i corsi devono trattare argomenti di: etologia animale applicata, fisiologia, zootecnia, giurisprudenza.

#### 2.9.6 Codice per la tutela e la gestione degli equidi

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha pubblicato nel 2009 il Codice per la tutela e la gestione degli equidi, che richiama molte disposizioni del Decreto Legislativo 146/2001, e si ispira al "Welfare Guidelines Compendium for Horses, Ponies and Donkeys". Nel 2015 il Codice è stato in parte riformulato, avvalendosi della collaborazione del CONI e della FISE, e comprende, oltre al già citato testo, anche:

- i Principi fondamentali dell'addestramento del cavallo promossi dall'International Society for Equitation Science
- il "Regolamento FISE per la tutela del cavallo sportivo"
- estratto del Codice penale - Libro secondo - Titolo IX-bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali.

Tale strumento può considerarsi un'utile linea guida anche nell'ambito dei controlli,

per avere dei parametri sulle modalità di custodia, sulla gestione e la cura, sugli spazi per la stabulazione dei cavalli, ecc.

## **CODICE PER LA TUTELA E LA GESTIONE DEGLI EQUIDI**

### 1. Detenzione degli equidi

Il proprietario e il detentore devono considerare le esigenze etologiche e fisiologiche dell'equide provvedendo al suo benessere, alla sua idonea sistemazione, fornendo alimentazione e cure. Gli equidi devono essere accuditi da persone in possesso di adeguate capacità e competenze in qualsiasi contesto; nell'ambito di attività economiche, nell'allevamento e nelle scuderie deve essere previsto personale in numero sufficiente. Deve essere altresì assicurata l'ispezione e la cura degli animali a intervalli adeguati e non meno di una volta al giorno al fine di provvedere ai loro bisogni essenziali.

Devono essere evitate pratiche di allevamento, addestramento e utilizzo che causino agli animali sofferenze o lesioni, che li pongano stato d'ansietà o ne ledano la dignità. L'alimentazione e la cura sono adeguati se, alla luce delle conoscenze scientifiche di medicina veterinaria, rispondono alle esigenze degli equidi.

#### 1.1 Alimentazione e stato di nutrizione

La corretta alimentazione è fondamentale per mantenere l'equide nelle condizioni ottimali, deve essere di qualità adeguata e in quantità sufficiente e va predisposta in considerazione alle caratteristiche di specie, di razza e in relazione al fabbisogno metabolico. Gli equidi sono erbivori che vanno alimentati con moderate quantità di cibo somministrato più volte al giorno e riforniti in modo permanente di acqua. Nella razione alimentare vanno assicurate le giuste proporzioni tra gli alimenti (erba, fieno, fieno insilato, mangimi, ecc.) in base alle esigenze della specie, a quelle fisiologiche e all'attività svolta, anche al fine di evitare l'insorgere di eventuali patologie. I foraggi e i mangimi devono essere di buona qualità e correttamente conservati. Un buon pascolo può assicurare un importante apporto di fibre e di minerali, ma in caso di scarsità di erba è necessario integrare la dieta dell'equide.

Mangime e foraggio ammuffito o stantio non possono essere somministrati. Gli equidi non possono essere sottoposti a lavori intensi subito dopo la somministrazione di cibo. Le attrezzature per la somministrazione di alimenti e di acqua vanno progettate, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione e non devono potenzialmente rappresentare per gli animali motivo di difficoltà gestionale o causa di lesioni. Nel caso di equidi nutriti in gruppo le mangiatoie devono essere tali da garantire la possibilità di alimentazione per ciascun animale e ridurre al minimo i rischi di conflitto o competizione. Il peso e lo stato di nutrizione di ogni equide vanno regolarmente monitorati al fine di individuare tempestivamente cali ponderali quali indicatori di malessere o patologia. Qualunque variazione nella dieta, sia per qualità o quantità, deve avvenire in modo graduale, anche al fine di evitare eventuali patologie correlate. Sono allegate al presente codice le tabelle indicative per la valutazione dello stato nutrizionale degli equidi.

##### 1.1.1 Acqua

Gli equidi necessitano quotidianamente di una elevata quantità di acqua che varia a seconda del singolo soggetto, dell'attività e della temperatura esterna; devono pertanto

avere una costante disponibilità di acqua fresca, pulita, priva di residui e sostanze estranee che ne alterino sapore e odore. Anche nel caso di equidi detenuti all'aperto l'accesso alle fonti di acqua deve essere agevole e l'acqua deve essere in quantità e di qualità adeguata. Gli abbeveratoi e i contenitori di acqua vanno puliti con regolarità. Nel caso di equidi scuderizzati l'erogatore automatico di acqua va previsto in ogni box.

#### 1.2 Gestione e cura

Il proprietario e il detentore sono tenuti a verificare la salute e il benessere dell'equide nonché lo stato e l'efficienza delle strutture, delle attrezzature e degli impianti, sia automatici che meccanici, e ad ispezionare gli stessi almeno una volta al giorno. Qualora si rilevino difetti di funzionamento si deve provvedere prontamente alla loro riparazione e nel frattempo approntare adeguate misure per salvaguardare la salute e il benessere dell'animale. Le attrezzature e i diversi accessori devono essere posizionati in modo da non provocare lesioni agli equidi e, se accessibili, devono essere privi di asperità o spigoli appuntiti o taglienti.

Il proprietario e il detentore devono assicurare adeguate cure agli animali malati o feriti, ricorrendo all'intervento del medico veterinario quando necessario e sono responsabili dell'attuazione delle cure sanitarie e dei trattamenti prescritti. L'utilizzo e la detenzione dei farmaci veterinari deve avvenire conformemente alle disposizioni previste dal decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 recante codice comunitario dei medicinali veterinari e successive modificazioni e integrazioni (G.U. Serie 21 Generale n. 121 del 26 maggio 2006).

Il proprietario e il detentore devono provvedere a:

- a) assicurare la regolare igiene e pulizia degli spazi di dimora degli equidi;
- b) assicurare un riparo idoneo, integro, pulito e proporzionato alle dimensioni dell'animale;
- c) consentire all'equide un regolare esercizio fisico;
- d) adottare le precauzioni necessarie per evitare la fuga.

Gli equidi sono animali che in natura vivono in branco e preferibilmente in gruppi sociali. Dovrebbero poter socializzare con membri della loro stessa specie ma, ove ciò non sia possibile, altri animali possono essere impiegati per dar loro compagnia. Nella formazione di nuovi gruppi occorre prestare attenzione alla compatibilità dei diversi componenti ed è indispensabile separare i soggetti incompatibili. Va garantita la libertà di movimento propria dell'animale che non deve essere limitata in modo tale da causare all'equide inutili sofferenze o lesioni. Qualora gli equidi siano custoditi all'interno di un box va prevista la fruizione quotidiana di un paddock compatibile con le caratteristiche morfologiche e della razza nonché la possibilità di regolare esercizio fisico. La scuderizzazione permanente in posta risulta inadeguata ed è pertanto consigliabile che gli equidi siano scuderizzati in box. Gli equidi, ad esclusione di quelli detenuti all'aperto, vanno puliti e strigliati regolarmente e si deve inoltre provvedere alla regolare cura e pareggio dei piedi.

#### 1.3 Impianti per la detenzione degli equidi

Gli impianti per la detenzione degli equidi devono coniugare le vigenti disposizioni di legge in materia di urbanistica, edilizia, igiene pubblica, prevenzione e sicurezza con le esigenze etologiche, fisiologiche e di tutela della salute e del benessere degli equidi. Tutti i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione o che direttamente o in-

direttamente vengono a contatto con gli equidi, devono essere tali da minimizzare i rischi fisici, chimici, biologici e tossicologici.

#### 1.3.1 Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione permanenti

Per strutture permanenti si intendono le strutture fisse ove sono ricoverati equidi per qualsivoglia attività. Le aree di scuderizzazione vanno realizzate ed attrezzate in modo da consentire la permanenza degli equidi e lo svolgimento delle attività con gli equidi in condizione di sicurezza ed igiene sia per gli animali che per gli utenti.

#### 1.3.2 Spazi per la stabulazione dei cavalli

Le strutture vanno realizzate con materiali idonei tali da resistere e proteggere gli animali dagli eventi atmosferici nonché garantire un adeguato isolamento termico. Le pareti devono avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore e comunque almeno fino ad un'altezza di m 1,20. Nel caso in cui non sia prevista una parete piena al di sopra di m 1,20, le eventuali pareti grigliate o con sbarre devono essere concepite in modo tale da non consentire il passaggio dell'arto del cavallo. Le pareti dovranno essere impermeabili, lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili.

#### 1.3.3 Pavimentazione

Tutte le pavimentazioni calpestabili destinate ai cavalli devono essere non sdruciolevoli, con una pendenza moderata e tale da consentire il drenaggio e una facile pulizia delle superfici.

#### 1.3.4 Porte di accesso

Le porte di accesso dovrebbero essere di altezza non inferiore a m 3,00, di dimensioni non inferiori a m 1.20 di larghezza e provviste di una porta inferiore e di una porta superiore, con spigoli stondati; la porta inferiore dovrebbe avere un'altezza da consentire al cavallo o al pony di guardare agevolmente all'esterno. Le porte dovranno aprirsi o scorrere all'esterno ed essere provviste di meccanismi per assicurare la chiusura ma tali da garantire un'apertura veloce in caso di evacuazione degli animali per emergenza. Non è opportuno predisporre file parallele di box in numero superiore a dieci. In caso di file di numero superiore sarà necessario interrompere la successione e prevedere vie di fuga tra i blocchi di box. È consigliabile che ogni box garantisca l'affaccio verso l'esterno del cavallo con finestra dotata di sportello di chiusura.

#### 1.3.5 Copertura

Il tetto deve garantire un'idonea protezione e coibentazione ed essere posto ad un'altezza tale da permettere adeguata ventilazione e comunque non inferiore a m 3,00.

#### 1.3.6 Finestre

Le finestre devono garantire adeguata luminosità e circolazione di aria. Nel caso in cui le finestre siano accessibili agli equidi, si consiglia l'utilizzo di materiali infrangibili oppure la predisposizione di griglie poste a protezione.

#### 1.3.7 Ventilazione

Va prevista la ventilazione naturale o forzata nei locali di detenzione degli equidi tale da non creare correnti d'aria dirette sugli equidi. Le aperture destinate all'aerazione devono essere proporzionali al volume della struttura. Un'adeguata pulizia e ventilazione delle scuderie dovrebbero consentire la riduzione al minimo delle polveri.

#### 1.3.8 Temperatura

Nelle aree di scuderizzazione dovrebbe essere garantita una temperatura compresa tra 0° e 35°C e in situazioni meteorologiche particolari vanno assunte misure a tutela degli equidi anche attraverso una ventilazione forzata.

#### 1.3.9 Rumore

Gli equidi non vanno sottoposti a rumori eccessivi per un periodo prolungato.

#### 1.3.10 Illuminazione e impianti elettrici

Gli animali custoditi nei box e nelle scuderie non possono essere tenuti né costantemente al buio né costantemente esposti ad illuminazione artificiale. Al fine di consentire l'ispezione completa degli animali va prevista un'adeguata illuminazione fissa o mobile e ogni box dovrebbe essere dotato di impianto di illuminazione. Gli impianti elettrici vanno predisposti in maniera tale da non essere accessibili agli equidi e prevedere un numero adeguato di prese di corrente.

#### 1.3.11 Impianti tecnici

Sono compresi tra gli impianti tecnici, gli impianti elettrici, gli impianti di allarme e rilevazione antincendio, l'impianto idrico e l'impianto antincendio e di videosorveglianza. Gli impianti tecnici dovranno essere realizzati in conformità alla vigente normativa di legge.

#### 1.3.12 Dimensione dei box

Il box deve avere spazio sufficiente per consentire all'equide di sdraiarsi, rialzarsi agevolmente e girarsi comodamente. Il box deve inoltre consentire all'equide un contatto visivo, acustico e olfattivo con individui della stessa specie.

Le misure minime sono le seguenti:

- cavalli 3,00 m x 3,00 m (Misure maggiori andrebbero adottate per cavalli di taglia grande)
- pony 2,80 m x 2,80 m (Misure inferiori potranno essere adottate per pony di piccola taglia)

Per i box da parto e le fattrici con puledro andrebbero previsti spazi non inferiori a 3,00 m x 4,00 m. I corridoi che conducono ai box dovrebbero essere sufficientemente ampi da consentire un accesso comodo e sicuro.

#### 1.3.13 Lettieria

La lettiera deve essere costituita da materiale idoneo, atossico e possibilmente esente da polveri e muffe, mantenuta pulita e in condizioni igieniche adeguate, asciutta e in quantità sufficiente, tale da assicurare protezione contro lesioni e consentire all'equide di sdraiarsi comodamente.

#### 1.4 Requisiti essenziali per gli impianti di scuderizzazione provvisori

Nel caso di manifestazioni sportive, fiere, mostre, rassegne, ecc., possono essere predisposte strutture provvisorie per la scuderizzazione degli equidi che devono comunque essere idonee a garantire la tutela del loro benessere, salute e sicurezza. Gli impianti dovrebbero avere caratteristiche di facile e veloce montaggio e smontaggio utilizzando adeguati sistemi di aggancio che ne garantiscano la solidità e l'incolumità per le persone e animali.

##### 1.4.1 Coperture dei box

Le coperture dei box vanno realizzate con materiali resistenti agli eventi atmosferici, ancorati alle strutture portanti e di adeguate pendenze, sollevati rispetto ad almeno una delle pareti verticali, in modo da permettere il naturale ricircolo dell'aria tra box e box.

Sono sconsigliabili coperture in teli di pvc, policarbonato, vetro e simili. Le coperture vanno debitamente ancorate alla struttura portante e andrebbero coibentate con materiale isolante atossico e privo di sostanze dannose per l'ambiente. In caso di realizzazione di più box affacciati su corridoio interno (il corridoio non potrà avere larghezza inferiore a m 3,00 ed altezza inferiore a m 2,80). Detti corridoi dovrebbero essere protetti dalle intemperie e dagli agenti atmosferici e comunque garantire una sufficiente aerazione. I box affacciati all'esterno dovranno avere uno sporto di copertura non inferiore a m 1,20 ed altezza da terra non inferiore a m 2,80 (misura sotto il livello inferiore della grondaia). Non sono ammissibili file parallele di box accostati superiori a dieci. In caso di file superiori va interrotta successione prevedendo vie di fuga tra i diversi blocchi di box.

##### 1.4.2 Pareti di tamponamento

Devono essere ancorate e/o incorporate con le strutture portanti e realizzate in materiale adeguatamente resistente a tutte le condizioni atmosferiche. Dovrebbero avere caratteristiche di particolare resistenza agli urti e ai calci degli animali, soprattutto nella parte inferiore delle pareti e comunque per un'altezza non inferiore a m 1,20. Per la parte superiore a m 1,20 si rimanda a quanto indicato per le strutture permanenti. Dovrebbero, inoltre, avere caratteristiche di impermeabilità, essere lisce e senza asperità, facilmente lavabili e disinfettabili, di altezza non inferiore a m 2,80. All'interno dei box e comunque in ogni locale non dovrebbero essere presenti superfici sporgenti ad eccezione di mangiatoie e beverini. Impianti quali rubinetti, prese elettriche, interruttori, etc, non dovrebbero essere posizionati in luoghi accessibili dal cavallo.

##### 1.4.3 Porte

Le porte di accesso dovrebbero avere dimensioni non inferiori a m 1,20 di larghezza e a m 2,80 di altezza, aprirsi o scorrere sempre verso l'esterno. È auspicabile garantire la possibilità di affaccio all'esterno all'animale scuderizzato.

##### 1.4.4 Pavimentazioni

I box dovrebbero essere realizzati ed installati su superfici stabili. Le pavimentazioni dovrebbero avere adeguate pendenze per permettere lo scolo delle acque meteoriche e non presentare pozzetti o griglie di scarico in aree potenzialmente pericolose per gli equidi. Non è consigliabile l'allestimento di box, seppure in via provvisoria, sul terreno vegetale naturale.

#### 1.4.5 Ubicazione dei box

I box dovrebbero essere posizionati su superfici piane ed installati su fondi asciutti e rilevati rispetto al terreno circostante in modo da evitare in caso di pioggia l'allagamento, anche parziale, delle lettiere. Dovrebbero essere posizionati preferibilmente in aree d'ombra in modo da garantire una maggiore protezione dall'irraggiamento solare.

##### 1.4.6 Accessori

È auspicabile l'installazione all'interno di ogni box di beverino automatico. Dovrebbe essere garantita un'illuminazione artificiale almeno ogni due box.

1.4.7 Gli impianti degli ambienti di scuderizzazione provvisoria dovrebbero essere in possesso di requisiti analoghi a quelli previsti per le strutture fisse.

#### 1.5 Detenzione degli equidi in aree all'aperto

Gli equidi detenuti all'aperto dovrebbero disporre di un'adeguata protezione, naturale o artificiale, che offra riparo dalle intemperie. Per il ricovero permanente all'aperto l'area a disposizione deve essere proporzionale al numero degli equidi e non inferiore a mq 800 per animale e disporre di adeguate risorse alimentari naturali o approvvigionate. Le aree dovrebbero essere dotate di fondo tale da consentire il drenaggio delle acque piovane, di zone d'ombra e di tettoia tamponata almeno sui tre lati esposti ai venti prevalenti.

Per il ricovero temporaneo, è sufficiente un'area più piccola, comunque non inferiore a mq 200 per equide. Una corretta gestione dell'area all'aperto dovrebbe prevedere la raccolta delle fiandre, la rotazione delle aree di pascolo, lo spostamento degli equidi quando il terreno è troppo umido, la movimentazione del terreno per aiutare il contenimento dei parassiti. Le aree devono essere bonificate da oggetti potenzialmente pericolosi. Dovrebbe essere esclusa la presenza di piante velenose. I cavalli tenuti costantemente in aree all'aperto dovrebbero essere controllati periodicamente, almeno una volta al giorno.

#### 1.6 Recinzioni

Le recinzioni dovrebbero essere sufficientemente solide e di un'altezza adeguata ad impedire la fuga dell'animale, realizzate con materiali idonei e mantenute in modo tale da non provocare danni agli animali. Fili spinati o reti per ovini non dovrebbero essere usati nelle aree che ospitano equidi e qualora sia utilizzato filo metallico devono essere prese misure atte ad assicurare che sia sufficientemente visibile. Le staccionate dovrebbero essere realizzate con un'altezza minima di m. 1,20, tuttavia diversi criteri possono essere utilizzati per pony e cavalli interi. La filagna inferiore può essere posta a m. 0,5 dal suolo.

Per i cavalli interi dovrebbe essere prevista una doppia linea di staccionate e, in alcuni casi, una delimitazione elettrificata lungo la parte superiore della palizzata.

La recinzione elettrica può essere utilizzata per divisioni temporanee interne ma non come unico sistema di delimitazione perimetrale dell'area dedicata. Le uscite dovrebbero essere progettate in modo da permettere un facile e sicuro passaggio dei cavalli. I cancelli vanno chiusi e assicurati saldamente.

### 1.7 Equidi legati

La pratica di legare l'equide in aree all'aperto, assicurandolo ad un punto in modo che sia confinato in determinato spazio, può essere adottata solo per un breve periodo di tempo e sotto la costante supervisione da parte del detentore. In ogni caso gli equidi vanno legati utilizzando metodi di sicurezza solo per il tempo strettamente necessario e sotto costante vigilanza del detentore.

## 2. Allevamento, addestramento e lavoro

Nell'ambito delle diverse attività che coinvolgono gli equidi il detentore deve indirizzare le sue scelte verso le metodiche più rispettose del benessere dell'animale.

È altresì compito del detentore verificare:

- a. che gli equidi che lavorano abbiano adeguati periodi di riposo anche attraverso turnazioni;
- b. che le attrezzature utilizzate per il lavoro e l'addestramento degli equidi siano tali da non provocare danni agli animali.

La doma e l'addestramento dell'equide devono avvenire nel rispetto delle esigenze fisiologiche ed etologiche dell'equide e tenendo conto della teoria dell'apprendimento. Gli equidi richiedono di essere gestiti da personale competente che non utilizzi metodi, prassi o azioni, anche apparentemente neutri che possono mettere in una condizione di sofferenza l'equide.

### 2.1 Allevamento

I metodi di allevamento e di riproduzione devono garantire agli equidi e ai loro prodotti del concepimento condizioni di benessere nel rispetto delle caratteristiche fisiologiche ed etologiche degli animali. Fatte salve esigenze sanitarie certificate da un medico veterinario è opportuno attendere almeno il compimento del quinto mese di vita per separare il puledro dalla fattrice.

### 2.2 Aree di lavoro e di gara

#### 2.2.1 Requisiti essenziali dei campi, delle piste e delle aree di lavoro

Le aree di lavoro e di gara devono essere di dimensioni adeguate all'attività e al numero degli equidi impegnati e delimitate con recinzioni idonee. I fondi devono essere idonei e:

- a. essere tali da assorbire le sollecitazioni indotte dall'equide e le possibili cadute del cavaliere o del fantino
- b. essere privi di asperità che potrebbero provocare traumi
- c. avere un drenaggio efficace
- d. essere tali da evitare il sollevamento di eccessive polveri
- e. essere regolari nella composizione e privi di materiali estranei o di inerti.

#### 2.2.2 Requisiti essenziali delle aree per il lavoro del cavallo alla corda

L'area utilizzata per lavorare il cavallo alla corda dovrebbe avere un diametro minimo di m 15 e un fondo regolare come descritto nel precedente paragrafo.

### 2.2.3 Requisiti dei campi, delle piste e delle aree di gara

Le caratteristiche dei campi, delle piste e delle aree di gara sono indicate nell'ambito dei regolamenti e normative degli enti tecnico-sportivi di riferimento, ossia il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali (M.I.PAAF) per le attività ippiche e la Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) per le attività equestri.

## 2.3 Manifestazioni con equidi al di fuori degli impianti

Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, a eccezioni di mostre, sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza, salute e benessere per i fantini e per gli equidi, in conformità con l'ordinanza ministeriale del 21 luglio 2011 e s.s. m.m. "concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati". Le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso sulla base delle specifiche competenze, ivi inclusi gli Enti di promozione sportiva, che nei propri statuti, regolamenti o disciplinari prevedono misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla succitata ordinanza del 21 luglio 2011, sono escluse dal campo di applicazione della stessa.

### 2.4 Bardatura e finimenti

La bardatura e i finimenti dovrebbero essere adatti allo scopo, ovvero commisurati ai bisogni e al tipo di lavoro dell'equide nonché alla competenza del cavaliere.

Devono essere adeguati nella misura, tenuti in ordine e regolarmente puliti in modo da assicurare la comodità, la sicurezza e l'efficacia. È vietato l'uso di bardature e finimenti tale da causare lesioni o sofferenze all'animale. Fasce e stinchiere da lavoro, se utilizzate, devono essere adatte allo scopo, messe correttamente per evitare disagi o lesioni e lasciate per il minimo tempo necessario. Gli equidi andrebbero sempre dissellati quando non lavorano per più di un'ora.

## 3. Documenti d'identità degli equidi

Il Regolamento (CE) n. 504/2008, in applicazione dal 1° luglio 2009, e ss.mm.ii., unitamente al Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione 17 febbraio 2015 (Regolamento su passaporto equino), definiscono le modalità di identificazione degli equidi e prevedono che ogni animale sia identificato con un numero univoco riportato sul documento d'identità. Il documento d'identità deve accompagnare l'equide in tutti i suoi spostamenti.

## 4. Trasporto degli equidi

Il trasporto degli animali, ivi comprese le fasi di carico e scarico, deve svolgersi nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1/2005 e successive integrazioni ed essere adeguato alle esigenze fisiologiche, morfologiche ed etologiche dell'equide, evitando ogni sofferenza e svolgersi con le debite cure e senza inutili ritardi.

## 5. Eutanasia

L'eutanasia deve essere eseguita esclusivamente da un medico veterinario in base al protocollo internazionale che prevede l'anestesia profonda prima della somministrazione del farmaco eutanasi.

## 6. Formazione

Va promossa la formazione del personale che, a vario titolo, svolge attività con gli equidi. Si ritiene opportuno un attestato di idoneità per i responsabili di strutture che coinvolgono la gestione degli equidi. I responsabili delle strutture nelle quali sono gestiti equidi necessitano di una idonea e documentata formazione.

Chiunque sia a conoscenza di maltrattamenti o comportamenti che ledano la dignità degli equidi deve tempestivamente segnalarlo al personale preposto e alle autorità competenti.

### Gli otto principi dell'addestramento

Per la corretta gestione dell'equide sia da terra che in sella è basilare la conoscenza delle modalità con cui l'animale interagisce con l'ambiente e apprende. L'apprendimento avviene secondo determinati principi contenuti nella teoria dell'apprendimento la cui conoscenza, insieme a quella del naturale comportamento e delle facoltà mentali del cavallo, ha permesso l'elaborazione dei seguenti 8 principi fondamentali del training la cui validità può essere estesa a qualunque metodo di addestramento del cavallo e qualunque disciplina. Molti addestratori e altro personale equestre potrebbero non essere familiari con il termine teoria dell'apprendimento, ma comunque essere abbastanza capaci nell'applicare nei principi di base. La conoscenza e l'applicazione della teoria dell'apprendimento - e quindi del rinforzo negativo, del rinforzo positivo e, solo in rari e specifici casi, della punizione - è essenziale per il benessere dei cavalli e per la sicurezza nel lavoro con loro.

I cavalli bene addestrati nelle attività di base sono, infatti, maggiormente sicuri per chiunque lavori con loro e hanno maggior probabilità di godere di migliori condizioni di vita per tutta la loro esistenza. Gli 8 principi del training sono stati definiti in una pubblicazione scientifica peer-reviewed di McGreevy e McLean del 2007, intitolata *“Il ruolo della teoria dell'apprendimento e dell'etologia in equitazione”*, pubblicato su *Journal of Veterinary Behavior: Clinical Applications and Research*, Volume 2 108-118.

#### 1. Comprendere e usare la teoria dell'apprendimento in maniera appropriata

La teoria dell'apprendimento definisce e spiega che cosa sono il rinforzo positivo e quello negativo e come funzionano nello stabilire risposte abituali a segnali leggeri e univoci. Il termine “positivo” e “negativo” riferiti al rinforzo, non sono giudizi di valore come “buono” o “cattivo” ma vanno intesi in termini aritmetici, cioè come l'aggiunta di qualcosa nel primo caso e la sottrazione di qualcosa nel secondo caso. Per esempio, quando un cavallo risponde al segnale per girare e la pressione della redine viene immediatamente rilasciata, è stato applicato un rinforzo negativo.

Mentre se ogni volta che un cavallo tocca una palla con il muso gli diamo immediatamente una carota abbiamo applicato un rinforzo positivo. Pertanto, viene definito “rinfor-

zo” qualsiasi evento che seguendo in modo contiguo un dato comportamento ha l'effetto di renderlo più probabile in futuro. È cruciale nel contesto dell'addestramento che le risposte del cavallo siano rinforzate correttamente e che l'animale non sia sottoposto a una continua sollecitazione pressoria. Un immediato e corretto rinforzo rende più probabile che il cavallo risponda nello stesso modo in futuro. La teoria dell'apprendimento spiega come il condizionamento classico (inteso come l'acquisizione di una risposta a un nuovo stimolo grazie all'associazione di quest'ultimo con uno stimolo noto in grado di suscitare una risposta fisiologica o comportamentale innata o precedentemente addestrata - McGreevy e McLean, 2010) e l'abituazione (processo per il quale l'animale non risponde più a un determinato stimolo a cui è stato esposto in maniera prolungata e ripetuta - McGreevy e McLean, 2009) possano essere usati correttamente nell'addestramento del cavallo. L'obiettivo del cavaliere dovrebbe essere quello di ottenere le risposte utilizzando pressioni sempre più leggere e non, invece, doverle progressivamente aumentare in una “escalation” di “aiuti” (ad esempio speroni ed imboccature sempre più forti) perché non si è compreso e coerentemente impiegato il rinforzo negativo e il condizionamento classico. Se il cavallo, dopo aver risposto con un dato comportamento, non riceve un beneficio (e cioè il rilascio della pressione da parte del cavaliere) tenderà, nella migliore delle ipotesi, ad abituarsi anche alle pressioni più forti del semplice contatto e quindi a ritardare nella risposta o non rispondere affatto; nella peggiore delle ipotesi tenderà a mettere in atto comportamenti di conflitto, come sgroppate, smontionate, impennate, ecc. essendo frustrato per la continua stimolazione incoerente da parte del cavaliere.

#### 2. Addestrare utilizzando segnali facili da discriminare (per evitare confusione)

Nei diversi sistemi di training ci sono molte risposte richieste al cavallo ma, d'altro canto, esiste un numero limitato di aree del corpo del cavallo sulle quali i segnali possono essere applicati. Dal punto di vista del cavallo la sovrapposizione dei siti dei segnali può generare molta confusione; per questo è essenziale che i segnali siano univoci e applicati in aree il più separate e distinte possibile.

#### 3. Addestrare e modellare le risposte una per volta (per evitare confusione)

Un pre-requisito per un apprendimento efficace è che i comportamenti desiderati siano addestrati uno alla volta. Questo implica che i comportamenti siano suddivisi in componenti non ulteriormente riducibili e che queste componenti siano “assemblate” una alla volta in un processo chiamato “shaping”(modellaggio).

#### 4. Addestrare una singola risposta per ciascun segnale

Per evitare di avere cavalli confusi è essenziale che tutti i segnali suscitino una sola risposta. Talvolta le risposte possono essere complesse e possono consistere in tanti elementi insegnati (sub unità da addestrare una per volta). Queste risposte dovrebbero essere modellate (costruite) progressivamente. Per esempio, la risposta di “avanzare” deve includere: una immediata risposta al segnale leggero, un ritmo costante, con il cavallo dritto (l'orma dei posteriori cade sulla traccia degli anteriori) e con una particolare postura della testa. Questi elementi dovrebbero essere progressivamente insegnati fino a ottenere l'intera risposta di “avanzare”.



5. Affinché le risposte desiderate divengano abituali, esse devono essere sempre eseguite come l'esatta copia di quelle precedenti

Per l'efficace formazione di una "abitudine" è importante che le risposte apprese siano addestrate e successivamente manifestate entro un intervallo definito e coerente (cioè entro un numero definito di falcate, a seconda dell'andatura). La formazione di risposte abituali nelle transizioni si ottiene quando il numero dei passi è lo stesso per ogni transizione.

6. Addestrare la persistenza della risposta (self-carriage)

Rappresenta una fondamentale caratteristica di qualsiasi sistema etico di addestramento: una volta che la risposta è stata ottenuta, l'animale dovrebbe mantenere quel comportamento senza essere soggetto alla continua azione pressoria della gamba (o speroni) o delle redini, fino al segnale per una risposta successiva.

7. Evitare e dissociare le risposte di fuga

Quando gli animali provano paura, tutte le caratteristiche dell'ambiente in quel momento (inclusa la presenza dell'uomo) possono essere associate alla paura stessa. Si sa bene, inoltre, che le risposte di paura non hanno la tendenza all'"estinzione" (progressivo indebolimento della risposta appresa per assenza di rinforzo) come succede per le altre risposte e gli animali spaventati tendono a non mettere in atto nuove risposte. È essenziale perciò evitare di causare paura ai cavalli durante l'addestramento.

8. Segni di rilassamento (per garantire l'assenza di conflitto)

Il rilassamento del cavallo durante l'addestramento deve rappresentare una priorità. Pertanto, nel caso in cui vengano osservati nel cavallo comportamenti di conflitto, è fondamentale esaminare e quindi opportunamente modificare i metodi di addestramento adottati in modo che questi comportamenti siano ridotti al minimo e infine eliminati. La capezzina chiudi bocca e altre attrezzature di contenimento dovrebbero essere sufficientemente lente in modo che i comportamenti di conflitto espressi dal cavallo possano essere palesi e gestiti non appena compaiono.

### 2.9.7 La disciplina delle manifestazioni popolari con equidi

#### Excursus normativo

Le manifestazioni sportive, le fiere, le aste, le esposizioni di equidi, in quanto concentramenti di animali, sono normate in linea generale dal **Regolamento di Polizia Veterinaria - DPR 8/3/54 n.320**, dalla legislazione sulla tutela del benessere e contrasto al maltrattamento degli animali, sulla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli equidi e, per i relativi aspetti, sulla protezione degli animali durante il trasporto. Necessitano pertanto del parere preventivo del Servizio Veterinario pubblico, tenuto a verificare con sopralluogo, su richiesta del sindaco del Comune, che il sito e le strutture siano idonee a consentire il rispetto delle normative vigenti. A queste disposizioni di carattere generale si sono aggiunte negli ultimi anni quelle più specificatamente riferite alle manifestazioni popolari che coinvolgono gli equidi. La prima norma ad entrare nel merito disponendo peculiari precetti sull'argomento è il **DPCM del 28/02/2003** concernente **"Recepimento dell'Accordo Stato-Regioni del 6/2/2003 recante disposizioni in materia di benessere**

**degli animali da compagnia e pet-therapy"**. Le disposizioni del citato accordo prevedono alcune minime misure di sicurezza riguardo alla pista, che deve essere ricoperta da materiale idoneo ad attutire l'impatto degli zoccoli, ed essere circoscritta con adeguate sponde capaci di garantire l'incolumità del pubblico e ridurre il danno agli animali in caso di caduta.

Purtroppo non tutte le Regioni hanno attuato quanto previsto dal DPCM, pertanto, visto il ripetersi di tali manifestazioni, anche su improvvisati circuiti urbani, e di incidenti che mettono a repentaglio la salute e l'integrità fisica di animali, fantini e spettatori, il Ministero della Salute ha ritenuto necessario prevedere norme urgenti a tutela della salute e del benessere degli equidi in parola emanando l'**O.M. 21 luglio 2009, "Ordinanza contingibile e urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono utilizzati equidi, al di fuori degli impianti ufficialmente autorizzati"**.

Alla sua scadenza, viene sostituita dall' **Ordinanza del 21 luglio 2011** e successive proroghe e modifiche

OM 21 luglio 2011 per la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi, al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, prorogata da

ordinanza 4 settembre 2013

ordinanza 7 agosto 2014

ordinanza 3 agosto 2015

ordinanza 3 agosto 2016

ordinanza 1 agosto 2017

ordinanza 26 luglio 2018

**Proroga e modifica dell'ordinanza contingibile e urgente 21 luglio 2011 e successive modificazioni, in materia di disciplina delle manifestazioni popolari pubbliche o private nelle quali vengono impiegati equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati (GU Serie Generale n.200 del 28-8-2017)**

#### Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, incluse le prove, nelle quali vengono utilizzati equidi, ad eccezione di mostre sfilate e cortei, devono garantire i requisiti di sicurezza e salute per i fantini e per gli equidi, in conformità alla presente ordinanza e all'allegato A che ne costituisce parte integrante.

2. Sono escluse dal campo di applicazione della presente ordinanza le manifestazioni con equidi che si svolgono negli impianti e nei percorsi ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI attraverso i propri organismi di riferimento e le organizzazioni riconosciute dallo stesso ivi compresi gli enti di promozione sportiva che includono nei propri statuti le discipline cui afferiscono le manifestazioni oggetto della presente ordinanza e che prevedono nei propri statuti, regolamenti o disciplinari, misure di sicurezza almeno equivalenti a quelle stabilite dalla presente ordinanza.

3. A tutela delle tradizioni, usi e consuetudini locali, le manifestazioni di cui al comma 1 sono autorizzate previo parere favorevole della Commissione comunale o provinciale

per la vigilanza di cui agli articoli 141, 141 bis e 142 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 e ss. mm. ii., che deve essere integrata da un medico veterinario dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dal tecnico di cui alla lettera d dell'allegato A. L'ente o il comitato organizzatore a tal fine presenta una relazione tecnica alla Commissione che verifica il rispetto dei requisiti e delle condizioni essenziali di sicurezza indicati dalla presente ordinanza e dall'allegato.

#### **Art. 2. Disposizioni relative a equidi e fantini**

1. Nelle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, è vietato l'utilizzo di equidi di età inferiore ai quattro anni. 2. Nelle manifestazioni che prevedono corse di velocità, intese come corse al galoppo in cui la vittoria viene attribuita solo in base alla velocità degli equidi, è altresì vietato l'utilizzo di cavalli di razza purosangue inglese. 3. In deroga al comma 2, l'impiego di cavalli di razza purosangue inglese è consentito esclusivamente nei percorsi aventi caratteristiche tecniche analoghe a quelle degli impianti ufficialmente autorizzati dal Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali per le corse di galoppo. A tal fine, l'ente o comitato organizzatore predisponde una relazione tecnica sui predetti percorsi la cui idoneità deve essere attestata nel verbale della Commissione comunale o provinciale per la vigilanza e dal tecnico di cui all'art. 1, comma 3.

4. È vietata la partecipazione alle manifestazioni di cui all'art. 1, comma 1, dei fantini e dei cavalieri che abbiano riportato condanne per maltrattamento o uccisione di animali, spettacoli o manifestazioni vietati, competizioni non autorizzate e scommesse clandestine di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 727 del Codice penale, in cui si evidenzia uso di sostanze stupefacenti o dopanti attraverso controlli a campione nonché risultino positivi ad alcol test a campione prima della gara in base alle norme attualmente vigenti.

5. La ASL competente per territorio garantisce, durante lo svolgimento della manifestazione e delle prove, la presenza di un veterinario ufficiale, il quale deve inviare, entro sette giorni dal termine della manifestazione, una scheda tecnica, compilata sulla base di un modello definito dalla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari all'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna - Centro di referenza per il benessere animale, il quale, entro il 30 giugno di ogni anno invia alla Direzione generale della sanità animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute una relazione contenente la valutazione dei dati raccolti.

#### **Art. 3. Sostanze ad azione dopante**

1. È vietato il trattamento degli equidi con sostanze che esplicano azione dopante. 2. Fatte salve le disposizioni vigenti per i controlli ufficiali effettuati dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente, gli organizzatori delle manifestazioni di cui all'art. 1 adottano un regolamento recante le procedure per i controlli ai fini del rispetto del divieto di cui al comma 1 e per la verifica dei requisiti previsti per l'accesso degli equidi alle manifestazioni secondo uno degli standard di riferimento applicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali o dalla FISE.

### **ALLEGATO A**

#### **Requisiti tecnici e condizioni essenziali per la tutela dell'incolumità pubblica e del benessere degli animali**

- a) Il tracciato su cui si svolge la manifestazione deve garantire la sicurezza e l'incolumità dei fantini, dei cavalieri e degli equidi nonché delle persone che assistono alla manifestazione ed è adeguatamente delimitato al fine di evitare la fuga degli animali.
- b) Il fondo delle piste o dei campi su cui si svolge la manifestazione deve essere idoneo anche sulla base della valutazione del rischio ad attuire l'impatto degli zoccoli degli equidi ed evitare scivolamenti.
- c) Il percorso deve essere protetto con adeguate paratie tali da attuire eventuali impatti o cadute.
- d) Il tecnico di cui all'art. 1, comma 3, deve possedere i requisiti indicati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dal CONI, attraverso i propri organismi di riferimento, ed è inserito in un apposito elenco tenuto costantemente aggiornato e reso pubblico tramite il sito istituzionale dei Ministeri competenti. e) Gli organizzatori garantiscono le condizioni di sicurezza per la salute degli equidi durante tutta la manifestazione e approntano un adeguato servizio di soccorso per gli animali, assicurando a tal fine: la presenza di un'ambulanza veterinaria per equidi o di un mezzo di trasporto idoneo; la disponibilità di una struttura veterinaria per equidi; la presenza di un medico veterinario ippiatra che prima della manifestazione effettua l'esame obiettivo generale sugli animali, valuta le loro condizioni, anche sulla base delle certificazioni fornite dal veterinario di fiducia e, ove lo ritenga necessario, esegue una visita più approfondita o ulteriori accertamenti per ammettere gli animali alla manifestazione, oltre ad assicurare il primo soccorso.
- f) Per poter essere ammessi alla manifestazione gli equidi devono essere in buono stato di salute e regolarmente identificati e registrati ai sensi della normativa vigente. I requisiti di identificazione e certificazione degli equidi sono verificati dal veterinario ufficiale.

### **2.10 LA NORMATIVA DELLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI IN ALLEVAMENTO, DURANTE IL TRASPORTO E LA MACELLAZIONE**

**a cura di Roberto Bennati**

*Direttore Generale LAV*

#### **2.10.1 Le prassi zootecniche e la loro repressione**

##### **Premessa**

Il consumo di massa di proteine animali è un sistema di produzione basato sugli allevamenti intensivi, con l'animale considerato e sviluppato come un mezzo di trasformazione di proteine vegetali fortemente «specializzato». Nonostante miliardi di animali allevati ogni anno, solo una parte di questi allevamenti sono regolati da norme speciali che stabiliscono requisiti minimi per la detenzione degli animali. Il sistema industriale zootec-

nico, inoltre, ha sviluppato prassi zootecniche che pur finalizzate ad un incremento della produzione o dei margini di profitto, sono nella maggior parte dei casi delle condotte non consentite dalle leggi e che arrecano gravi sofferenze agli animali.

#### **Le prassi zootecniche: alcuni casi emblematici**

- Il trasporto di mucche da latte a fine carriera
- L'uccisione dei maschi di bufalo (denominati annutoli)
- Le mutilazioni dei suini per la produzione del prosciutto.

Queste prassi, per la maggior parte non previste né autorizzate dalle leggi speciali, trovano la loro giustificazione in motivi di ordine esclusivamente economico, legate al sistema produttivo, e purtroppo sono spesso "tollerate" dal sistema di controllo veterinario, con possibili risvolti anche di natura penale.

Ad esempio il trasporto di una mucca da latte che non è in grado di muoversi autonomamente è una condotta vietata dal Regolamento n°1/2005 CE e conseguentemente dal Decreto legislativo n°151/2007 in materia di sanzioni al trasporto di animali, nonostante la chiara previsione normativa, il sistema produttivo e di controllo aveva disapplicato la norma e ogni anno decine di migliaia di questi animali venivano trasportati verso il macello, tra sofferenze gravissime e con movimentazioni cruente, come quelle con carrelli elevatori, pale meccaniche e verricelli dei camion. Condotte non solo espressamente vietate dalla norma speciale ma che integrano veri e propri delitti dolosi per la intenzionalità, per le sofferenze e i danni che arrecano all'animale per mera convenienza economica.

#### **2.10.2 Mucche "da latte"**

L'allevamento intensivo delle mucche da latte, l'alimentazione ad alto contenuto proteico e la selezione genetica diretta a ottenere un'elevata produzione di latte, determinano nelle mucche problemi cronici alle zampe, patologie quali mastiti, malattie metaboliche (es. chetosi, febbre da latte), paralisi da parto, e altri gravi problemi. A differenza degli animali allevati per la produzione di carne, che vengono inviati al macello quando hanno raggiunto il livello di peso ottimale, le mucche da latte vengono macellate solo quando mostrano segni di patologie o debolezza; la produzione di latte e la capacità di riproduzione diminuiscono o subentrano malattie e/o lesioni che rendono l'animale non più produttivo.

I problemi connessi al trasporto delle mucche da latte cominciano, quindi, già al momento del carico perché questi animali, molto frequentemente, non sono più in grado di "deambulare". La LAV fin dal 2007 ha diffuso le prime immagini e il dossier riguardanti le condizioni delle "mucche a terra" nel nostro Paese. Le Regioni maggiormente coinvolte sono la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Piemonte, perché il numero di mucche da latte allevate e macellate in tali regioni è elevato rispetto alle altre regioni.

#### **2.10.3 Legislazione sulla protezione degli animali durante il trasporto**

##### **Regolamento (CE) n.1/2005**

Dal 5 gennaio 2007 è applicabile il Regolamento (CE) n.1/2005 del Consiglio del 22 dicembre 2004 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate. Le disposizioni relative all'idoneità degli animali al trasporto devono essere rispettate indipendentemente dalla distanza sulla quale gli animali vengono trasportati (vedi art. 1

e 3). Di seguito un approfondimento sui punti nevralgici della normativa aiuterà a individuare tutte le responsabilità dei soggetti coinvolti, in concorso tra loro, nel trasporto di un animale inidoneo.

#### **Regolamento (CE) n.1/2005 - articoli rilevanti per il trasporto di mucche da latte ma applicabili all'idoneità di ogni animale durante le fasi del trasporto:**

##### **Art. 3: Condizioni generali per il trasporto di animali**

*"Nessuno è autorizzato a trasportare o a far trasportare animali in condizioni tali da esporli a lesioni o a sofferenze inutili.*

*Inoltre, sono soddisfatte le seguenti condizioni: (...)*

*(b) gli animali sono idonei per il viaggio previsto; (...)*

*(e) il personale che accudisce gli animali (...) espleta i propri compiti senza violenza e senza usare nessun metodo suscettibile di causare all'animale spavento, lesioni o sofferenze inutili;"*

##### **Art. 6: Trasportatori**

###### **Comma 3:**

*"I trasportatori trasportano gli animali conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I."* (cfr. l'allegato I comprende, tra l'altro **le disposizioni sull'idoneità degli animali al trasporto e sul trattamento degli animali**).

##### **Articolo 8: Detentori**

###### **Comma 1**

*"I detentori di animali nel luogo di partenza, di trasferimento o di destinazione assicurano che le specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I (cfr. **disposizioni sull'idoneità al trasporto**) e capo III, sezione 1 (cfr. **trattamento degli animali**) riguardo agli animali trasportati siano soddisfatte."*

###### **Comma 2**

*"I detentori controllano tutti gli animali che arrivano in un luogo di transito o in un luogo di destinazione e accertano se sono o sono stati sottoposti a un lungo viaggio tra Stati Membri o tra Stati Membri e paesi terzi. (...)"*

##### **Articolo 9: Centri di raccolta**

(cfr. allevamenti, centri di assembramento, mercati e stalle di sosta nei quali sono raggruppati animali provenienti da diverse aziende per costituire partite da consegnare)

###### **Comma 1**

*"Gli operatori dei centri di raccolta assicurano che gli animali siano trattati conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato I, capo I e capo III, sezione 1."* (cfr. disposizioni sull'idoneità al trasporto e sul trattamento degli animali)

Il Reg. 1/2005 cristallizza le responsabilità di tutti i soggetti della filiera nel benessere degli animali, dal trasportatore, al detentore di animali nel luogo di partenza, di trasferimento e di destinazione, agli operatori e al personale dei centri di raccolta. Tutti questi soggetti sono responsabili, in concorso tra loro, per assicurare il rispetto della normativa, affinché siano destinati al trasporto soltanto animali idonei, evitando maltrattamenti penalmente sanzionati. Dall'esistenza di questa serie di obblighi a carico dei soggetti citati, deriva la conseguente responsabilità penale per maltrattamento mediante omissione delle attività obbligatorie per legge a tutela degli animali coinvolti. Infatti, è bene sottolineare

come secondo il nostro Codice penale, nel caso in cui un soggetto sia obbligato per legge alla cura di un soggetto, o di un animale, nel caso in cui non si attivi in tal senso, potrà essere considerato responsabile penalmente perché a causa della sua omissione si è verificato un maltrattamento (trattasi di equivalenza causale tra l'azione e l'omissione non impeditiva del maltrattamento, con l'eventuale conseguenza del concorso nel reato di maltrattamento, di cui all'art 544 ter c.p. ed art 110 c.p.).

### **Allegato I, capo I: Idoneità al trasporto**

**Punto 1:** *“Non può essere trasportato nessun animale che non sia idoneo al viaggio previsto né le condizioni di trasporto possono essere tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili.”*

**Punto 2:** *“Gli animali che presentino lesioni o problemi fisiologici ovvero patologie non vanno considerati idonei al trasporto, in particolare se:*

- a) non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto;
- b) presentano una ferita aperta di natura grave o un prolasso;
- c) sono femmine gravide che hanno superato il 90 % del periodo di gestazione previsto ovvero femmine che hanno partorito durante la settimana precedente; (...)

Nei casi elencati **non esiste alcuna discrezionalità da parte del veterinario**, ovvero il veterinario non può autorizzare il trasporto verso il macello di animali malati e/o feriti. Infatti, tra l'altro, bovini non in grado di camminare non sono in nessun caso da considerare idonei al viaggio. La condotta deliberata e cosciente di autorizzazione al trasporto di animali assolutamente inidonei può arrivare a integrare il reato di cui all'art.323 c.p. **“Abuso di ufficio” perché volto a favorire un vantaggio ingiusto a terzi, nell'abuso delle proprie professioni.** I problemi fisiologici e le patologie elencate **sono indicati a titolo esemplificativo.** Anche animali con, ad esempio, gravi problemi respiratori, possono essere considerati non idonei al viaggio. La norma richiede che **gli animali siano sempre IDONEI a sopportare il VIAGGIO PREVISTO.**

**Tale disposizione, inoltre, si riferisce all'INTERA DURATA** del viaggio. Pertanto, ad esempio, anche animali che sono in grado di salire con le proprie forze sul veicolo, ma per i quali vi sia il sospetto al momento del carico che essi non saranno in grado di scendere dal veicolo senza aiuto, sono da considerare NON idonei al trasporto previsto. Pertanto, se arriva al macello un animale non in grado di camminare o inidoneo al trasporto per altri motivi, va sanzionato oltre al trasportatore anche il detentore dell'animale e il veterinario del luogo di partenza in caso esso abbia autorizzato il trasporto, ovvero firmato l'attestazione di idoneità dell'animale. È importante considerare che i trasporti di bovine a fine carriera sono normalmente piuttosto brevi (provenienti dalla stessa provincia o province vicine), ed è quindi molto improbabile che una mucca che arriva “a terra” al macello, poche ore prima poteva essere considerata “idonea al viaggio previsto”.

### **Punto 3**

*“Tuttavia, animali malati o che presentano lesioni possono essere ritenuti idonei al trasporto se:*

- a) ***presentano lesioni o malattie LIEVI e il loro trasporto non causerebbe sofferenze addizionali; nei casi dubbi si chiede un parere veterinario; (...)***

Con nota n.DGSA/VI/3782 dell'8 maggio 2007 il Ministero della Salute ha imposto che il veterinario competente per il luogo di carico debba attestare la trasportabilità di animali lievemente malati/feriti mediante apposita certificazione (**“Attestazione di idoneità al trasporto verso il macello di animali affetti da malattie o lesioni lievi”**). Tale deroga è da interpretare in modo restrittivo, in quanto si parte dal presupposto che anche se l'animale è solo lievemente ferito o malato, il trasporto causa sempre “sofferenze addizionali”. Il veterinario che attesta la trasportabilità verso il macello di un animale che è più che lievemente ferito commette il reato di **Falso ideologico (Art. 479 c.p.)**. La condotta deliberata e cosciente di autorizzazione al trasporto di animali assolutamente inidonei può arrivare, inoltre, a integrare il reato di **“abuso di ufficio” (Art. 323 c.p.) in quanto nell'esercizio delle proprie funzioni, in violazione di legge si procurano vantaggi ingiusti a terzi.** Alcuni operatori del settore, nonché alcuni veterinari sono ancora dell'opinione che per l'idoneità al trasporto sia sufficiente che l'animale durante il carico salga sul camion con le proprie forze. **Questa interpretazione è ERRATA.** Infatti, per considerare un animale malato o ferito ancora idoneo al trasporto, deve, tra l'altro, non solo essere in grado di muoversi autonomamente, ma deve essere in grado di muoversi con lieve sofferenza al massimo; la malattia o ferita deve essere tale che il trasporto non causi sofferenze addizionali e le condizioni di salute devono essere tali da aspettarsi che l'animale sia ancora idoneo al trasporto al termine del trasporto stesso.

### **Allegato I, capo III: Pratiche di trasporto**

#### **Trattamento degli animali - Punto 1.8**

“È proibito:

- (a) *percuotere o dare calci agli animali;*
  - (b) *comprimere parti sensibili del corpo in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;*
  - (c) *sospendere gli animali con mezzi meccanici;*
  - (d) *sollevare o trascinare gli animali per il capo, le orecchie, le corna, le zampe, la coda o il vello o trattarli in modo tale da causare loro dolore o sofferenze inutili;*
- (...)” Tutte queste condotte vietate dalla disciplina speciale, se attuate da parte dei soggetti coinvolti, o con la connivenza di coloro che sono preposti al controllo, integrano sofferenze inutili, non necessitate e quindi maltrattamento ai sensi dell'art.544 ter c.p.

#### **• D.lgs. 25 luglio 2007, n.151 - sanzioni amministrative:**

#### **Art. 7. Violazioni delle disposizioni relative al benessere degli animali**

1. Il trasportatore che trasporta animali in violazione dei requisiti di idoneità di cui all'Allegato 1 al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 2.000 a Euro 6.000. (...).
3. Il trasportatore che non osserva le pratiche di trasporto di cui all'Allegato 3 del presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 ad Euro 3.000. (...)
5. **Salvo che il fatto costituisca reato**, il personale che accudisce gli animali utilizzando, per l'espletamento dei propri compiti, violenza sull'animale, ovvero il personale che

causa all'animale sofferenze inutili o lesioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.

6. **Salvo che il fatto costituisca reato**, chiunque, durante le operazioni di trasporto, usa violenza sull'animale ovvero causa all'animale sofferenze inutili o lesioni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 3.000 a Euro 15.000.
7. Fuori dai casi di concorso nelle violazioni delle prescrizioni, di cui agli Allegati 1 e 3 al presente decreto, il detentore e il responsabile dei centri di raccolta sono obbligati in solido con il trasportatore per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
8. L'allevatore, che nell'operare il trasporto di animali di sua proprietà con veicoli agricoli o con mezzi propri per una distanza inferiore a 50 chilometri o per transumanza stagionale non osserva quanto disposto dall'articolo 3 del Regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 1.000 a Euro 4.000.

**Ricordiamo che la violazione di quanto previsto al comma 6 dell'art.7 del Dlgs 15/2007 porta con sé la sanzione accessoria, obbligatoria conseguenza, in caso di accertamento della violazione di cui sopra: la sospensione dell'autorizzazione del trasportatore per un periodo da quindici giorni a due mesi. In caso di reiterazione, il trasportatore è soggetto alla revoca della stessa, come previsto dall'articolo 9 comma 4 del Dlgs 15/2007. Nel rapporto tra norma penale e norma speciale si richiama qui la significativa locuzione “salvo che il fatto non costituisca reato” ai punti 5 e 6, interviene a evitare un concorso formale tra norme, disponendo la prevalenza della norma penale in caso di concorso, ovvero l'applicazione della Legge 189 del 2004 che sanziona aspramente il maltrattamento degli animali, ex art.544 ter c.p. Nel caso in cui l'animale si fosse ferito durante il trasporto, ovvero non è stato caricato già ferito o nel caso in cui non fosse accertabile quando si è ferito, vi è ugualmente la sanzione dell'art.7 comma 1 a carico del trasportatore in quanto “le condizioni di trasporto erano tali da esporre l'animale a lesioni o a sofferenze inutili”.**

#### 2.10.4 Le mutilazioni dei suini

##### **Il mozzamento della coda, condotta vietata, come prassi zootecnica**

I suini allevati a livello industriale sono tenuti in un ambiente che è fortemente innaturale per gli animali. Recinti sterili, mancanza di paglia o altro tipo di materiale di arricchimento oltre a pavimentazioni fessurate, sono pratica comune. Privati della possibilità di seguire i propri istinti naturali di esplorazione, foraggiamento e scavo, gli animali si annoiano e si demoralizzano. La conseguenza è che spesso cominciano a mordere le code degli altri suini, causando talvolta lesioni molto serie. Inoltre, la competizione che si genera a causa dell'accesso al cibo e l'affollamento dei recinti, può contribuire al comportamento anomalo della morsicatura della coda.<sup>41</sup> **Di conseguenza, la morsicatura della coda è un indicatore dello stress derivante dalle condizioni inadeguate di stabulazione.**

Come prassi zootecnica frequente gli allevatori mozzano parte della coda dei suinetti,

spesso durante i primi sette giorni di vita dell'animale. Sebbene la procedura sia dolorosa e possa generare dolore cronico e **dar luogo a infezioni**, viene normalmente fatta **senza anestesia, senza che ciò sia previsto né autorizzato dalla norma**<sup>42</sup>. Il mozzamento della coda è stato vietato, in quanto tale, dalla legislazione europea già nel 1994. Questa pratica viene consentita solo nei casi in cui ci sono già evidenti lesioni alla coda dell'animale, oppure soltanto dopo che gli allevatori abbiano provveduto, in primo luogo, a migliorare le condizioni ambientali e di gestione dell'allevamento (per esempio fornire più materiale come paglia, arricchimenti ambientali e diminuire le densità degli animali), allo scopo di prevenire la morsicatura della coda.

Esclusivamente nel caso in cui queste misure di protezione che l'allevatore ha l'obbligo di tentare, e dunque l'operatore ha l'obbligo di controllare, falliscano, è consentito procedere caso per caso alla mozzatura della coda. In sostanza tale pratica può avvenire solo in specifici casi e non è in alcun modo legittimata come prassi generalizzata di gestione dell'allevamento, dunque i controlli in struttura dovranno verificare se, qualora gli animali abbiano la coda mozzata, sussistano i presupposti citati.

Nonostante il divieto generale di questa pratica, l'EFSA (Autorità Europea per la Sicurezza Alimentare) ha stimato che **nel 2007 ancora al 90-95% dei suini nell'Unione Europea veniva praticata la mozzatura della coda come prassi automatica**.<sup>43</sup> Tale percentuale in Italia ammonta al 92%.<sup>44</sup> Nel 2014, tramite uno studio condotto dalla Direzione Generale della Commissione Europea per le Politiche Interne si è giunti alla conclusione che **“secondo i dati raccolti, nella maggioranza degli Stati Membri, persistono livelli elevati di mancata applicazione delle norme in materia di divieto della routine di mozzamento della coda dei suini”**<sup>45</sup>. Questo studio si basa, tra le altre cose, su una ricerca condotta nel 2014, che prendeva in analisi i rapporti dell'UAV<sup>46</sup>, riscontrando che **17 Stati Membri dei 28 totali non applicano le norme in materia di divieto di mozzatura della coda come pratica di routine**<sup>47</sup>. Solamente 6 Stati Membri rispettano le disposizioni e per i restanti 5 Stati non esistono informazioni in materia. In più, in risposta a un'Interrogazione Parlamentare della Commissione, nel 2013 l'UAV ha dichiarato che la pratica di routine della mozzatura della coda **“è diffusa in tutto il territorio dell'UE”**<sup>48</sup>. La Commissione ha nuovamente confermato nel 2014 che tali disposizioni continuano **“a non essere applicate dalla maggioranza degli Stati Membri controllati”**<sup>49</sup>.

42 Study on “Routine tail-docking of pigs” conducted by the Directorate General for Internal Policies (Policy Department C: Citizens' Rights and constitutional affairs), EU Commission, 2014

43 Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from Commission on the risks associated with tail biting in pigs and possible means to reduce the need for tail docking considering the different housing and husbandry systems. The EFSA Journal (2007) 611, 1-13

44 Esempi di altri Stati Membri: il 92% in Spagna subisce la mozzatura della coda, il 99,2% in Germania, Francia e Danimarca e il 99% nei Paesi Bassi. Esempi positivi sono la Lituania, la Svezia e la Finlandia, dove la mozzatura della coda è stata vietata dalla legislazione nazionale.

45 Study on “Routine tail-docking of pigs” conducted by the Directorate General for Internal Policies (Policy Department C: Citizens' Rights and constitutional affairs), EU Commission, 2014

46 L'Ufficio Alimentare e Veterinario (UAV) è l'ufficio della Commissione Europea incaricato di condurre verifiche e ispezioni presso gli Stati Membri in materia di legislazione europea sulla sicurezza alimentare, la salute e il benessere degli animali e altro.

47 Edman, Frida, 2014. Do the member states of the European Union comply with the legal requirements for pigs regarding manipulable material and tail docking?. First cycle, G2E. Skara: SLU, Dept. of Animal Environment and Health

48 Answer given on 9.12.2013 by Commissioner Borg on behalf of the Commission to Parliamentary Question E-011680-13

49 Answer given on 14.03.2014 by Commissioner Borg on behalf of the Commission to Parliamentary Question E-000918-14

41 Scientific Opinion of the Panel on Animal Health and Welfare on a request from Commission on the risks associated with tail biting in pigs and possible means to reduce the need for tail docking considering the different housing and husbandry systems. The EFSA Journal (2007) 611, 1-13

### 2.10.5 Troncatura dei denti

I suinetti nascono con i denti angolari molto appuntiti. Già a partire dalla prima ora dopo la nascita, devono competere con i compagni di lettiera per stabilire un ordine di allattamento. Per quanto riguarda i suinetti in allevamenti industriali gli allevatori spesso troncano i denti angolari subito dopo la nascita per evitare il rischio di lesioni ai capezzoli delle fattrici e lesioni agli altri occupanti del recinto. La legislazione dell'UE consente la troncatura degli incisivi fino al settimo giorno di vita dei suinetti.

Tuttavia, la troncatura dei denti causa dolore, paura, angoscia ai suinetti e può essere causa di infezioni. Inoltre, i denti troncati possono essere soggetti a fratture e sanguinamenti, possono formarsi degli ascessi e danni alla gengiva. Allo stesso modo, i suinetti potrebbero andare incontro a dolore prolungato che potrebbe durare fino alla caduta dei denti da latte (50-120 giorni).<sup>50</sup> Ancora una volta, sono i suini ad adeguarsi a un sistema di allevamento innaturale, invece di avere un sistema che si adegui alle esigenze degli animali. L'esperienza di quegli allevatori che hanno abbandonato la pratica della troncatura dei denti prova che il rischio di lesioni può essere ridotto al minimo implementando delle condizioni di stabulazione e allevamento più consone al benessere dell'animale. Tra queste<sup>51</sup>: fermare la selezione delle scrofe che producono cuccioli di grandi dimensioni; salvaguardare la salute della fattrice e garantire una buona produzione di latte (per esempio fornendo buon mangime e acqua, sistemi di parto che consentano la libertà di movimento, la disponibilità di materiale di arricchimento, preferibilmente paglia) - entrambe queste misure riducono il livello di competizione fra i suinetti. Il materiale di arricchimento e la lettiera servono inoltre a distogliere l'attenzione dei suinetti e a prevenire i combattimenti.

La legislazione applicabile è il Decreto Legislativo 7 luglio 2011 n.122 in attuazione della Direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini.

In particolare, il Decreto Legislativo riprende quanto disposto dalla Direttiva in tema di requisiti minimi per l'allevamento dei suini. Le disposizioni relative alle mutilazioni sono contenute nell'allegato 1 e sono riportate di seguito:

ALLEGATO I (previsto dall'articolo 3, comma 5) (.....)

8) sono vietate tutte le operazioni effettuate per scopi diversi da quelli terapeutici o diagnostici o per l'identificazione dei suini e che possono provocare un danno o la perdita di una parte sensibile del corpo o un'alterazione della struttura ossea, ad eccezione: a) di una riduzione uniforme degli incisivi dei lattonzoli mediante levigatura o troncatura, entro i primi sette giorni di vita, che lasci una superficie liscia intatta; delle zanne dei verri che possono essere ridotte, se necessario, per evitare lesioni agli altri animali o per motivi di sicurezza; b) del mozzamento di una parte della coda; c) della castrazione di suini di sesso maschile con mezzi diversi dalla lacerazione dei tessuti; d) dell'apposizione di un anello al naso, che è ammessa soltanto quando gli animali sono detenuti in allevamenti all'aperto e nel rispetto della normativa nazionale.

9) Il mozzamento della coda e la riduzione degli incisivi dei lattonzoli **non devono**

**costituire operazioni di routine, ma devono essere praticati soltanto ove sia comprovata la presenza di ferite ai capezzoli delle scrofe o agli orecchi o alle code di altri suini. Prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure tese a evitare le morsicature delle code e altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di gestione inadeguati.**

Art. 8 - Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni di cui all'articolo 3 e dell'allegato I, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550 euro a 9.296 euro.
2. Nel caso di ripetizione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino alla metà.

Come è possibile leggere il taglio della coda e la troncatura dei denti, lungi dall'essere una pratica generalmente accettata, è soltanto l'estrema ratio in caso in cui tutti gli altri sistemi falliscano; costituisce una mutilazione normalmente vietata come prassi zootecnica routinaria che può essere straordinariamente usata su individui solo dopo aver posto in essere misure volte al controllo dello *stress* dell'animale negli ambienti d'allevamento. Questa disposizione viene illecitamente applicata invece come misura routinaria in Italia e in altri Paesi UE, in violazione della norma comunitaria, segno di una vera e propria prassi consolidata nel sistema produttivo, ma di fatto tollerata dal sistema di controllo pubblico.

Dopo anni di campagna di denuncia da parte delle associazioni animaliste, la Commissione Europea sta ora lentamente iniziando a minacciare procedure di infrazione e alcuni Stati Membri stanno predisponendo, dopo 20 anni, dei piani di controllo del livello di attuazione della Direttiva.

### 2.10.6 Attività di controllo in allevamento

Le autorità di controllo durante un'ispezione in allevamento dovranno controllare le fattispecie previste dall'allegato 1 del Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.122. A titolo di puro esempio ricordiamo:

- la densità di animali presenti il cui spazio disponibile è indicato in una tabella con gli spazi indicativi per peso medio dei suini;
- la presenza di materiale manipolabile come paglia, trucioli e altro materiale;
- la presenza di arricchimenti ambientali che permettano all'animale di scaricare lo *stress*;
- la verifica che il taglio delle code e la troncatura dei denti non siano stati effettuati in maniera routinaria e che siano state poste in essere condizioni per ridurre lo *stress* degli animali;
- lo spazio disponibile per isolare gli animali malati;
- la presenza di animali malati non isolati dal gruppo.

Queste fattispecie devono tutte essere sanzionate in caso di non conformità al momento del controllo.

### 2.10.7 Bufali

Da prassi zootecnica a crimine in danno agli animali. Le denunce operate negli anni più recenti dalle due organizzazioni *Four Paws International* e dalla LAV, e l'applicazione

<sup>50</sup> Animal Welfare Approved, "Avoiding the Need to Teeth Clip Piglets", 2012

<sup>51</sup> Animal Welfare Approved, "Avoiding the Need to Teeth Clip Piglets", 2012

della norma penale da parte della Magistratura con condanne a operatori del settore, hanno svelato gravi crimini contro gli animali attuati da parte dell'industria zootecnica e purtroppo tollerate dal sistema veterinario pubblico.

**Si stima che ogni anno vengano uccisi senza necessità, e con metodi illegali, più di 70/80mila vitelli maschi.**

**Solo una minima parte dei vitelli maschi, infatti, viene lasciata vivere, a scopo riproduttivo o per essere destinata al consumo di carne, insignificante in Italia.** I bufalini maschi, dunque, sono per lo più trattati per prassi zootecnica come un "sotto-prodotto indesiderato". Non esistono norme specifiche da applicare all'allevamento dei bufali, l'unica norma applicabile è il Decreto Legislativo 146/2001 che attua la Diretta CE n.98/58 norma generale sui requisiti da rispettare in allevamento per tutti gli animali, la cui genericità non aiuta a tutelare realmente il benessere degli animali. Inoltre, si tratta di una norma ormai datata che richiederebbe un aggiornamento.

All'uccisione dei maschi di bufalo si applica la norma relativa alla macellazione, il Regolamento comunitario 1099/2009 che sostituisce in gran parte il Decreto Legislativo 333 del 1998 (in vigore in alcune parti fino al 9 dicembre 2019) e dal relativo Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n.131 con la disciplina sanzionatoria per la violazione del Regolamento comunitario.

Le violazioni in questo ambito si concentrano nella violazione della norma sulla macellazione in quanto l'animale viene ucciso o lasciato morire in azienda senza essere portato al macello, qui stordito preventivamente prima di essere ucciso.

Sono documentati casi di uccisione con mazze, martelli di grandi dimensioni, casi di abbandono e morte per mancata alimentazione e abbeveramento, e casi di affogamento in laghi artificiali. Al di là della mancanza di standard e requisiti nella fase di allevamento di questi animali, per i quali molto spesso le condizioni di stabulazione provocano ad esempio gravi zoppie, il fenomeno delle uccisioni illegali dei maschi ha dimensioni gravissime.

Merita qui ricordare che, al di là delle violazioni amministrative, condotte come lasciare morire gli animali di fame e di sete o provocarne la morte con metodi cruenti, costituiscono vere e proprie condotte di maltrattamento e uccisione di animali qualificate delitti dal Codice penale e, in quanto tali, da reprimere secondo le modalità di legge.

### 2.10.8 Attività di controllo

Tra le attività di controllo che si suggeriscono in un allevamento di bufali, si raccomanda la verifica:

- delle condizioni di stabulazione e luoghi dove gli animali possono camminare;
- della somministrazione di cibo e acqua a sufficienza;
- in generale la verifica delle condizioni dei piedi degli animali che sono spesso causa di gravi dolori e forme di zoppia, per il mancato movimento e per mancanza di terreno abrasivo delle unghie;
- la verifica del numero delle fattrici in parto, il controllo di femmine nate nell'anno in allevamento e incrocio dei dati con il numero dei maschi inviati al macello o all'allevamento per la produzione di carne.

## 2.11 LA DISCIPLINA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI OGGETTO DI SPERIMENTAZIONE A FINI SCIENTIFICI, LE ATTIVITÀ E LE FIGURE COINVOLTE

**Carla Campanaro**

*Avvocato, responsabile Ufficio Legale LAV*

### 2.11.1 L'oggetto, i principi e l'ambito di applicazione

L'oggetto e dunque lo scopo del Decreto Lgs. 116/92, così come della Direttiva UE che intende recepire, è la **protezione degli animali utilizzati a fini scientifici o educativi** (art.1, comma 1)<sup>52</sup>. Tale scopo è raggiunto attraverso la regolamentazione della pratica della sperimentazione animale mediante specifici principi alla cui luce devono essere letti tutti i numerosi articoli (circa 42 più 8 allegati):

**- Il principio generale di divieto di utilizzo di animali a meno che non sia necessario**

Questo principio, la cui finalità è evidentemente quella di raggiungere nel suo massimo livello la protezione degli animali appunto estromettendoli da tali pratiche, prevede che non è consentito l'utilizzo di animali a fini scientifici o educativi a meno che per ottenere il risultato ricercato non sia possibile utilizzare altro metodo o una strategia di sperimentazione scientificamente valida, ragionevolmente e praticamente applicabile che non implichi l'uso di animali vivi (art.1, comma 2 ed art.13, comma 1 del Decreto). Alla luce di tali articoli andranno quindi lette le previsioni successive in materia di istanza e autorizzazione ai progetti. A conferma della necessità del perseguimento del principio di sostituzione degli animali come metodo prioritario si rileva che, ai sensi del Decreto, le procedure che prevedono l'impiego di animali vivi non sono autorizzabili nel caso in cui esistono altri metodi o strategie di sperimentazione, riconosciute dalla legislazione dell'Unione Europea, ovvero nel caso in cui prevedono metodi vietati dalla normativa vigente nazionale<sup>53</sup>.

**- L'utilizzo di animali in assenza di autorizzazione integra il reato di maltrattamento ed uccisione**

A tal fine, oggetto di specifica e rigorosa disciplina è anche la parte relativa alla valutazione ed autorizzazione dei progetti che prevedono l'utilizzo degli animali nelle procedure, da cui si desume il principio generale che in assenza di tali autorizzazioni, ovviamente valide ed efficaci, non è possibile fare sperimentazione sugli animali.

A riprova di ciò si rileva come lo stesso Decreto all'art.40 per quanto riguarda l'impiego di animali nelle procedure in assenza di autorizzazione al progetto, indica la fattispecie di cui all'art.544-bis c.p. e 544-ter c.p. come astrattamente configurabile, e questo perché l'impiego di animali oggetto di tali attività, senza la procedura amministrativa corretta, a garanzia della loro protezione, è vietata e dunque integra tali delitti<sup>54</sup>.

Tali principi generali in funzione dell'obiettivo della norma di protezione degli animali dovranno essere costantemente e quotidianamente perseguiti dagli operatori del settore

<sup>52</sup> Analogamente in art. 1 previgente D.Lgs. 27 gennaio 1992, n.116 *Attuazione della direttiva (CEE) n. 609/86 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici*.

<sup>53</sup> Art. 13, comma 1 del Decreto (D. Lgs. 116/92).

<sup>54</sup> Sul punto vedasi Tribunale penale di Modena sentenza 30 novembre 2012, n.1015 e Tribunale penale di Modena n.186 dell'11 febbraio 2013 che applicava il delitto di cui all'art. 544-bis c.p. "uccisione di animali" all'utilizzo di animali in assenza di autorizzazione alla sperimentazione animale in *Tutela giuridica degli animali. Aspetti sostanziali e procedurali* a cura di Maurizio Santoloci e Carla Campanaro, Diritto all'ambiente, edizione 2015, parte V, capitolo IV.

coinvolti e garantiti dalle Autorità preposte alle autorizzazioni e ai controlli che saranno di seguito indicate.

Sintesi delle materie disciplinate dal Decreto

Art. 1, comma 1

- *La sostituzione degli animali nelle procedure.*
- *La riduzione dell'uso degli animali nelle procedure.*
- *Il perfezionamento delle tecniche di allevamento, di alloggiamento, di cura ed impiego degli animali nelle procedure.*
- *La provenienza, l'allevamento, l'identificazione, la cura e la soppressione degli animali.*
- *Le attività degli allevatori, dei fornitori e degli utilizzatori.*
- *La valutazione e l'autorizzazione dei progetti che prevedono l'uso degli animali nelle procedure.*

Il Decreto si applica a tutti gli animali utilizzati o destinati ad essere utilizzati (ad es. in allevamento) nelle procedure, o appositamente allevati affinché i loro organi o tessuti possano essere utilizzati a fini scientifici, anche se gli animali si trovano in una fase fetale, sino a quando tali animali o sono soppressi, o sono reinseriti o reintrodotti in un habitat o sistema di allevamento adeguati alle loro caratteristiche fisiologiche ed etologiche. L'utilizzo di farmaci anestetici o analgesici che eliminino dolore, *stress* o sofferenza non vale ad escludere le procedure dal campo d'applicazione del presente decreto. Si intende per "procedura" qualsiasi utilizzo, invasivo o non invasivo, di animali a fini sperimentali o altri fini scientifici, dal risultato noto o ignoto o ai fini educativi che possa causare all'animale un dolore o danno superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie (...) <sup>55</sup>. All'art. 2 sono invece previste specifiche attività escluse dal campo d'applicazione del Decreto, tra cui in termini generali: tutte le pratiche non suscettibili di causare dolore, sofferenza, *distress* o danno prolungato equivalente o superiore a quello provocato dall'inserimento di un ago secondo le buone prassi veterinarie.

### 2.11.2 Le attività e le figure coinvolte

All'art. 3 del Decreto sono formalmente individuate le figure principali nell'allevamento e nella fornitura degli animali nonché utilizzo degli stessi nelle attività disciplinate, è così possibile dividere le aree di intervento del Decreto in due macro aree generali ben identificate:

#### A) *L'allevamento e la fornitura di animali*

La prima disciplina l'allevamento e la fornitura degli animali, con i relativi profili autorizzativi ed autorità competenti a ciò preposti, nonché strutture coinvolte, *in primis* l'allevamento di animali ed il fornitore, con i relativi obblighi e responsabilità, così definite dal Decreto:

- l'**allevatore**, persona fisica o giuridica autorizzata ad allevare gli animali di cui all'allegato I destinati ad essere utilizzati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici o ad allevare altri animali principalmente per tali fini, con o senza

<sup>55</sup> Art. 3, comma 1, lett. a) D.Lgs 116/92

scopo di lucro<sup>56</sup>;

- il **fornitore**, persona fisica o giuridica, diversa dall'allevatore, autorizzata a fornire animali<sup>57</sup>;
- il **veterinario designato**<sup>58</sup> che ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore deve avere ed identificare. Tale figura, esperta in medicina degli animali da laboratorio, in possesso di requisiti di esperienza e di formazione specifica, prescrive le modalità per il benessere e il trattamento terapeutico degli animali;
- il **responsabile del benessere animale**, la persona responsabile del benessere e dell'assistenza degli animali e del funzionamento delle attrezzature di uno o più stabilimenti<sup>59</sup> che ha il compito di verificare che:
  - a) gli animali dispongano, in conformità ai requisiti di cui all'allegato III del decreto, di alloggio e godano di un ambiente, di un'alimentazione, di acqua e di cure adeguate alla loro salute e al loro benessere;
  - b) qualsiasi limitazione alla possibilità dell'animale di soddisfare i bisogni fisiologici e comportamentali sia mantenuta al minimo;
  - c) le condizioni fisiche in cui gli animali allevati, tenuti o utilizzati sono soggette a controlli giornalieri;
  - d) siano adottate misure intese a eliminare tempestivamente qualsiasi difetto o dolore, sofferenza, *distress* o danno prolungato evitabili eventualmente rilevati;
  - e) gli animali siano trasportati in condizioni appropriate tali da ridurre al minimo sofferenza e *stress* in relazione alla specie, alla durata dello spostamento e al tipo di mezzo impiegato.

#### B) *L'utilizzo degli animali*

La seconda è l'area che concerne l'utilizzo degli animali da lì provenienti. Anche qui specifiche saranno le autorità coinvolte, che dovranno seguire rigide procedure amministrative e di controllo ed ispezione, nonché sono individuati tutta una serie di soggetti su cui ricadono obblighi e responsabilità per quanto concerne il raggiungimento dell'obiettivo generale del Decreto di protezione degli animali di seguito indicati:

- l'**utilizzatore**, persona fisica o giuridica autorizzata a porre in esercizio uno stabilimento in cui sono eseguite le procedure<sup>60</sup>;
- il **responsabile del progetto di ricerca**, persona fisica titolare dell'autorizzazione del progetto, che provvede all'elaborazione delle procedure e di progetti ed è responsabile degli aspetti amministrativi e scientifici<sup>61</sup>;
- il **responsabile del benessere animale**, come già definito;
- il **membro scientifico**, ricercatore o scienziato tecnico e teorico comunica i risultati dei propri lavori attraverso pubblicazioni<sup>62</sup>;

<sup>56</sup> Art.3, lett. d) del Decreto Lgs 116/92

<sup>57</sup> Art.3, lett. e) del Decreto.

<sup>58</sup> Ai sensi dell'art. 24 del Decreto.

<sup>59</sup> Art.3, lett. h) del Decreto.

<sup>60</sup> Art.3, lett. f) del Decreto.

<sup>61</sup> Art.3, lett. g) del Decreto.

<sup>62</sup> Art.3, lett. i) del Decreto.



- il **veterinario designato**<sup>63</sup> come già definito.

#### *L'organismo preposto al benessere degli animali*

Organo chiave per l'applicazione del Decreto, presente sia in fase di allevamento ma con compiti fondamentali soprattutto in fase di utilizzo degli animali è l'**organismo preposto al benessere degli animali**<sup>64</sup> che ciascun allevatore, fornitore o utilizzatore ha il compito di istituire, composto almeno dal responsabile del benessere e della cura degli animali, dal medico veterinario designato e in caso di utilizzatore da un membro scientifico. Tale organismo ha una funzione cardine nella concretizzazione del principio generale di cui al Decreto di utilizzo degli animali esclusivamente se necessario, e di fatto assurge a garante del rispetto della normativa vigente in ogni stabulario.

#### *Disposizioni generali sul personale*

Per quanto riguarda il personale in generale, in base a quanto disposto dal Decreto, l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore e il responsabile del progetto devono disporre di personale di livello di istruzione e di formazione adeguato e in numero sufficiente, in relazione al tipo di attività, al numero, alle specie di animali mantenute, alla natura delle procedure<sup>65</sup>. Tale aspetto potrà dunque essere oggetto di ispezione durante un controllo. Competente sulla verifica dell'aggiornamento professionale del personale è l'organismo preposto al benessere degli animali.

#### *I registri*

Ogni struttura deve disporre di un **registro non modificabile**<sup>66</sup>, di tipo informatico o cartaceo, approvato dall'autorità competente (Comune o Ministero a seconda della struttura) aggiornato a cadenza settimanale, e messo a disposizione dell'autorità competente durante un controllo nonché tenuto per un minimo di cinque anni che contiene, ai fini della tracciabilità degli animali:

- a) il codice del lotto o codici di identificazione individuale, le specie e il numero di animali allevati, acquisiti, forniti, utilizzati in procedure, rimessi in libertà o reinseriti;
- b) la provenienza degli animali, specificando altresì se sono allevati per essere usati nelle procedure;
- c) la persona (fisica o giuridica) o le persone da cui gli animali sono acquisiti;
- d) le date in cui gli animali sono acquisiti, forniti, liberati o reinseriti;
- e) il nome e l'indirizzo del destinatario degli animali;
- f) la data, le specie e il numero di animali deceduti o soppressi in ciascuno stabilimento, specificando per gli animali deceduti la causa della morte, se nota;
- g) nel caso degli utilizzatori, le date di inizio e di termine delle procedure e i progetti nei quali gli animali sono usati.

#### *I fascicoli degli animali oggetto di deroghe al divieto di utilizzo*

Per gli animali per cui è vietato il loro utilizzo, eccetto deroghe del Ministero della Salute, sono previste ulteriori specifiche disposizioni documentali: ogni cane, gatto e

63 Art.24 del Decreto.

64 Ai sensi dell'art. 25 del Decreto.

65 Art. 23 del Decreto.

66 Ai sensi dell'art. 27 del Decreto.

primate non umano è dotato di un fascicolo individuale creato alla nascita prontamente aggiornato e contiene ogni informazione pertinente sulla situazione riproduttiva, veterinaria e sociale del singolo animale e sui progetti nei quali è utilizzato che lo accompagna per tutto il periodo in cui l'animale è tenuto. Viste le informazioni racchiuse è importante l'analisi dei registri durante un controllo, ad esempio per verificare la rispondenza delle attività registrate a quelle autorizzate.

#### **2.11.3 Le autorità competenti**<sup>67</sup>

Il Decreto individua le autorità competenti per la disciplina amministrativa delle attività oggetto del Decreto che sono identificate nel Ministero della Salute, nelle Regioni, nelle Province autonome di Trento e di Bolzano, e nei Comuni, ognuno per propria competenza e tra questi il Ministero della Salute<sup>68</sup> è l'Autorità competente in generale per l'applicazione del Decreto, salvo le differenti competenze espressamente previste.

#### **2.11.4 La fase dell'allevamento e della fornitura degli animali**

Il Comune del luogo dove ha sede lo stabilimento è l'autorità competente al rilascio dei provvedimenti in relazione all'autorizzazione all'apertura di uno stabilimento di allevamento o di fornitura su istanza di parte<sup>69</sup> e dei provvedimenti di sospensione o revoca dell'autorizzazione<sup>70</sup> anche a seguito delle ispezioni previste. Ciò comporta che le ispezioni di cui all'art. 30 devono essere lette in chiave dinamica, coordinandosi con le disposizioni che prevedono le autorizzazioni alle attività, al fine di garantire che siano autorizzati ed operativi soltanto strutture che rispettano i requisiti previsti dal Decreto. Sarà quindi onere del Comune competente verificare il continuo rispetto dei parametri richiesti, pena la disposizione di prescrizioni, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione<sup>71</sup>.

#### **2.11.5 La fase dell'utilizzo degli animali**

L'autorità competente ad autorizzare lo stabilimento utilizzatore nonché a prendere eventuali provvedimenti sanzionatori o interdittivi è invece il Ministero della Salute.

#### **2.11.6 Le autorizzazioni agli stabilimenti**

Come già rilevato, al capo IV del Decreto sono dettate le procedure autorizzatorie per gli allevatori, fornitori ed utilizzatori.

#### ***La fase dell'allevamento e della fornitura degli animali***

Salvo diversa previsione regionale, il Comune del luogo ove ha sede lo stabilimento è l'Autorità competente a pronunciarsi sulla istanza di autorizzazione a porre in esercizio uno stabilimento di allevamento o di fornitura senza cui tali strutture non possono legittimamente operare. Il Comune ha il compito di mantenere un elenco aggiornato degli stabilimenti di allevamento e di fornitura autorizzati di cui copia trasmette al Ministero e

67 Art. 4 ss. del Decreto.

68 Ai sensi dell'art. 4, comma 5 del Decreto

69 Art. 20 del Decreto.

70 Art. 21 del Decreto.

71 Art. 21 del Decreto.

alla regione o provincia autonoma.

### **L'autorizzazione a stabilimento utilizzatore**

Per quanto riguarda l'autorizzazione a stabilimento utilizzatore, la competenza è del Ministero della Salute<sup>72</sup>. Le autorizzazioni citate devono riportare le informazioni inerenti la persona fisica o giuridica titolare dell'autorizzazione a stabilimento di allevamento, utilizzatore o fornitore, la sede dello stabilimento e le specie animali stabulate, la persona responsabile del benessere animale ed il medico veterinario designato.

L'autorizzazione ha una durata di sei anni, salvo l'adozione da parte dell'autorità competente di provvedimenti di sospensione o di revoca. Per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni il Decreto prevede che è sempre vietata<sup>73</sup> l'istanza di parte per stabilimento utilizzatore a coloro che hanno riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. per uno dei reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 c.p., nonché per quelli di cui agli artt. 4 e 5, Legge 4 novembre 2010, n. 201. Sia in caso di autorizzazione a stabilimento di allevamento/fornitore sia utilizzatore, la durata del provvedimento è limitata a sei anni salve eventuali revoche ed è previsto che il rilascio dell'autorizzazione sia subordinato alla verifica ispettiva del rispetto di specifici requisiti<sup>74</sup>. Il Ministero ed il Comune, ognuno per le autorizzazioni di propria competenza, in caso di rilevazione da parte degli organi addetti al controllo del venire meno dei requisiti previsti dalla norma, prescrivono misure correttive con termine definito, oppure dispongono la sospensione di circa 3 mesi o nei casi più gravi la revoca dell'autorizzazione, garantendo comunque il benessere degli animali coinvolti.

### **2.11.7 Le autorizzazioni ai progetti di ricerca**

I progetti di ricerca che prevedono una o più procedure devono essere obbligatoriamente e preventivamente autorizzati dal Ministero della Salute e devono sempre essere eseguiti in modo conforme alla autorizzazione medesima e ad ogni altra determinazione eventualmente adottata dal Ministero. La domanda di autorizzazione al progetto è posta dall'organismo preposto al benessere animale per via telematica certificata al Ministero.

L'autorizzazione al progetto ha durata quinquennale ed è inviata anche all'azienda sanitaria locale territorialmente competente per le ispezioni e contiene le seguenti informazioni:

- a) il nome dell'utilizzatore nel cui stabilimento si realizza il progetto;
- b) il responsabile del progetto;
- c) la conformità del progetto all'autorizzazione;
- d) gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto;
- e) eventuali condizioni specifiche assunte in sede di valutazione del progetto, incluso se e quando il progetto deve essere oggetto di valutazione retrospettiva.

Il Ministero della Salute può revocare l'autorizzazione del progetto qualora accerti che lo stesso non viene realizzato in conformità con quanto disposto nell'autorizzazione. È questo dunque un aspetto degno di attenzione durante una ispezione. È condizione osta-

<sup>72</sup> Art.20 del Decreto.

<sup>73</sup> Art.20, comma 2 del Decreto.

<sup>74</sup> Di cui agli artt.22, 23, 24, 25, 27 e agli allegati III e VIII del Decreto.

tiva al rilascio dell'autorizzazione l'aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art.444 c.p.p. per uno dei reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter e 727 c.p., nonché per quelli di cui agli artt. 4 e 5, Legge 4 novembre 2010, n.201. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è subordinato alla verifica ispettiva del rispetto dei requisiti di cui agli artt.22, 23, 24, 25, 27 e agli allegati III e VIII del presente Decreto.

### **Procedure autorizzatorie semplificate**

Al di fuori dei casi in cui il progetto richiede l'autorizzazione, i progetti di ricerca necessari per soddisfare requisiti regolatori o che prevedono l'utilizzo di animali a fini di produzione o diagnostici con metodi prestabiliti nei quali sono presenti procedure classificate come «non risveglio», «lievi» o «moderate» e che non contemplano l'utilizzo di primati non umani, sono eseguibili qualora sia decorso il termine di cui all'art.31, comma 7, senza che il Ministero, cui è stata presentata l'istanza di cui all'art.31, comma 2, abbia comunicato al responsabile del progetto il provvedimento espresso di diniego.

In tali ipotesi inerenti procedure amministrative semplificate la domanda di autorizzazione<sup>75</sup> deve contenere le informazioni<sup>76</sup> inerenti al nome dell'utilizzatore nel cui stabilimento si realizza il progetto; il responsabile del progetto; la conformità del progetto all'autorizzazione; gli stabilimenti in cui viene realizzato il progetto. Si applicano gli stessi criteri della valutazione tecnico scientifica relativa ai progetti oggetto di autorizzazione espressa. L'autorizzazione ha una durata non superiore a cinque anni e non può essere concessa nel caso in cui il responsabile del progetto abbia riportato condanne con sentenze passate in giudicato o con l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art.444 c.p.p. per uno dei reati di cui agli artt.544-bis, 544-ter e 727 c.p., nonché per quelli di cui agli artt.4 e 5, Legge 4 novembre 2010, n.201.

### **2.11.8 La destinazione degli animali a fine procedura**

L'art. 19 disciplina la "liberazione e reinserimento degli animali" a seguito della conclusione delle attività di sperimentazione animale in cui essi sono coinvolti, ad esempio per la chiusura di un progetto, o la revoca delle autorizzazioni. È previsto che previo parere favorevole del medico veterinario designato gli animali possono essere reinseriti o reintrodotti in un habitat adeguato o in un sistema di allevamento appropriato alla loro specie.

### **2.11.9 Il divieto di utilizzo di determinate specie ed i casi di deroga**

Dall'art. 7 all'art.11 è previsto il divieto di utilizzo di specifiche specie, ad eccezione di casi distinti e ben determinati con preciso iter autorizzatorio:

#### **Le specie in via di estinzione**

L'art.7 prevede un generale divieto di utilizzo delle specie elencate nell'allegato A del Regolamento UE n.750 del 2013 della Commissione UE del 29 luglio 2013. È prevista però la possibilità per il Ministero della Salute, in via eccezionale, di autorizzazione all'impiego di tali animali, a esclusione dei primati non umani, in ipotesi tassative previste

<sup>75</sup> L'istanza di cui all'art. 31, comma 2.

<sup>76</sup> Indicate all'art. 31, comma 6, lett. a), b), c) e d).

dal decreto.<sup>77</sup> In tali casi, per essere autorizzato l'impiego di questi animali deve sussistere l'ulteriore condizione che è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura se non utilizzando gli animali citati<sup>78</sup>.

#### **I primati non umani ad esclusione delle scimmie antropomorfe**

Analogamente è previsto il divieto di utilizzo dei primati non umani minacciati di estinzione elencati nell'allegato A del regolamento UE n.750 del 2013 ad eccezione dei casi di cui all'art.7, comma 3 il cui il Ministero della Salute decida di fornire autorizzazione eccezionale in relazione all'utilizzo nelle procedure dei primati non umani minacciati di estinzione elencati nell'allegato A del regolamento UE n.750/2013, ad esclusione delle scimmie antropomorfe, che può avvenire esclusivamente nei casi previsti dal Decreto<sup>79</sup>.

#### **Animali prelevati allo stato selvatico**

Ancora una volta, ad un generale divieto di utilizzo di tali animali, il Ministero può derogare con propria autorizzazione in via eccezionale se è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando un animale allevato.

#### **Cani e gatti**

L'utilizzo di cani e gatti nelle procedure è vietato. Il Ministero può autorizzare, in via eccezionale, l'impiego di cani e gatti quando è scientificamente provato che è impossibile raggiungere lo scopo della procedura utilizzando specie diverse e in via alternativa nei casi previsti dal decreto<sup>80</sup>.

#### **Animali di cui all'allegato I del Decreto Lgs. 116/92**

In termini generali tutti gli animali di cui all'allegato I del Decreto possono essere utilizzati nelle procedure solo se provengono da allevamenti o fornitori autorizzati ai sensi dell'art. 20, la deroga a tale disposizione può essere autorizzata dal Ministero a patto che ci siano giustificazioni scientifiche.

#### **2.11.10 Le ispezioni**

In base all'art.4, comma 3 l'autorità competente a svolgere attività di vigilanza negli stabilimenti utilizzatori e attività ispettiva negli stabilimenti di allevamento o di fornitura di animali destinati ad essere usati nelle procedure o per impiegare i loro organi o tessuti ai fini scientifici, è l'azienda sanitaria locale territorialmente competente ove ha sede lo stabilimento. Ciò non toglie che qualunque organo di polizia amministrativa abbia la medesima competenza amministrativa in merito, in base alla Legge n.689/1981 e fatta ovviamente salva la competenza generale della Polizia Giudiziaria ed in particolare di quella specializzata in protezione degli animali che può in ogni momento accedere a tali strutture per controlli. Il Decreto prescrive il compito<sup>81</sup> per l'azienda sanitaria locale territorialmente competente ove ha sede lo stabilimento di svolgere ispezioni regolari sugli allevatori, sui fornitori e sugli utilizzatori e i rispettivi stabilimenti, nonché sull'esecuzione dei progetti per verificare la conformità degli stessi con i requisiti del presente decreto, di cui conserva per almeno 5 anni copia dei verbali di ispezione. È importante che tali ispezioni vertano sia

<sup>77</sup> Art. 5, comma 1, lett. c).

<sup>78</sup> Art. 7, comma 2, lett. b).

<sup>79</sup> Art. 5, comma 1, lett. b), n.1.

<sup>80</sup> Art. 5, comma 1, lett. a).

<sup>81</sup> Art. 30 Decreto Lgs. 116/92.

su aspetti documentali e sulla rispondenza tra ciò che è autorizzato e ciò che è effettuato, che su aspetti relativi alla corretta modalità di detenzione, custodia e gestione degli animali in cattività. In caso di rilevazione di una o più non conformità, che a parere dell'autorità addebita al controllo non compromette il benessere degli animali, nel verbale di accertamento sono indicate le carenze riscontrate e le conseguenti prescrizioni con i termini di adeguamento per la rimozione delle stesse. Sulla mancata compromissione del benessere è importante una valutazione generale sulle necessità etologiche dell'animale che tenga anche conto della specie di riferimento. Evidentemente a seguito del rilascio delle prescrizioni l'autorità competente ha il compito di verificarne senza ritardo l'effettivo adempimento ed in caso di accertata mancata rimozione delle non conformità, l'autorità competente procede con l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.40. La frequenza delle ispezioni, che per almeno un terzo degli utilizzatori deve essere annuale così come per i fornitori e gli utilizzatori di primati non umani, è determinata, per ciascuno stabilimento, in base all'analisi del rischio tenendo conto dei seguenti elementi:

- a) numero e specie degli animali alloggiati;
- b) documentazione attestante la conformità delle strutture ai requisiti del presente decreto;
- c) le eventuali non conformità precedentemente riscontrate;
- d) per gli utilizzatori il numero e i tipi di progetti realizzati.

Così come prescritto dalla stessa norma è opportuno che una percentuale appropriata di ispezioni sia effettuata senza preavviso, evidentemente per permettere di effettuare accertamenti effettivi sullo stato delle cose. L'oggetto delle ispezioni<sup>82</sup> prevede che sia controllato che ogni stabilimento di allevamento, di fornitura e di utilizzazione rispetti i requisiti di cui all'allegato III del decreto e che comunque vi siano all'interno delle strutture

- a) impianti e attrezzature adeguati alle specie animali ospitate e allo svolgimento delle attività e delle procedure;
- b) un numero adeguato di persone qualificate per garantire la cura e il controllo giornaliero degli animali nonché il corretto funzionamento della struttura, degli impianti e delle attrezzature.

La verifica consiste anche nell'accertare che la progettazione, la costruzione e le modalità di funzionamento degli impianti e delle attrezzature degli stabilimenti sia realizzata a garanzia di uno svolgimento il più efficace possibile delle attività e delle procedure, nonché al fine di ottenere risultati affidabili usando il minor numero possibile di animali e con il minor grado di dolore, sofferenza, distress o danno prolungato. Ancora una volta è dunque ribadita la priorità al minor utilizzo di animali. Ulteriori verifiche ineriscono le attività del responsabile del benessere animale, nonché del personale abilitato e del veterinario designato, che siano conformi a quanto prescritto dal Decreto.

#### **2.11.11 I divieti**

È vietato l'allevamento di cani, gatti e primati non umani per le finalità di cui al presente Decreto<sup>83</sup> nonché è vietato l'impiego nelle procedure di animali randagi o provenienti

<sup>82</sup> Art. 22 del Decreto Lgs. 116/92.

<sup>83</sup> Ai sensi dell'art. 10, comma 5 del Decreto Lgs. 116/92.

da canili o rifugi, nonché di animali selvatici delle specie domestiche<sup>84</sup>.

È vietato eseguire sugli animali interventi che li rendono afoni e sono altresì vietati il commercio, l'acquisto e l'uso di animali resi afoni<sup>85</sup>.

Per quanto riguarda l'anestesia il Decreto fissa un generale divieto di procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse causino dolore intenso a seguito di gravi lesioni all'animale<sup>86</sup> in ossequio a quanto previsto dai Criteri di delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici che al comma 1 lettera d impone di vietare gli esperimenti e le procedure che non prevedono anestesia o analgesia, qualora esse comportino dolore all'animale, a eccezione dei casi di sperimentazione di anestetici o di analgesici. A tale divieto generale fanno eccezione delle procedure per la sperimentazione di anestetici ed analgesici ovvero secondo quanto disposto dalla legislazione o farmacopea nazionale, europea o internazionali, ovvero qualora si ritiene che l'anestesia è per l'animale più traumatica della stessa procedura, ovvero risulta essere incompatibile con le finalità della procedura.

Non è consentito fare uso di alcun mezzo, ivi compresi agenti di blocco neuromuscolare, volto ad impedire o limitare l'espressione del dolore senza assicurare un livello adeguato di anestesia o di analgesia. In questi casi è obbligatoriamente fornita una giustificazione scientifica corredata da informazioni dettagliate sull'efficacia del protocollo anestesiológico o analgesico. L'art.5, comma 2 prevede, inoltre, che non possono essere autorizzate dal Ministero della Salute le seguenti procedure:

- a) per la produzione e il controllo di materiale bellico;
- b) per i test tossicologici con i protocolli della Lethal Dose - LD50 e della Lethal Concentration - LC50, tranne i casi in cui risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
- c) per la produzione di anticorpi monoclonali tramite l'induzione dell'ascite, qualora esistano corrispondenti altri metodi di produzione e non risulti obbligatorio da legislazioni o farmacopee nazionali o internazionali;
- d) per le ricerche sugli xenotrapianti di cui all'art.3, comma 1, lett. q);
- e) per le ricerche sulle sostanze d'abuso;
- f) nel corso delle esercitazioni didattiche svolte nelle scuole primarie, secondarie e nei corsi universitari, ad eccezione della formazione universitaria in medicina veterinaria nonché dell'alta formazione universitaria dei medici e dei medici veterinari.

Per quanto riguarda i divieti relativi alle ricerche sugli xenotrapianti e sulle sostanze di abuso di cui alle lett. d) ed e) è previsto dall'art. 42, commi 1 e 2<sup>87</sup> che tale divieto si applichi a decorrere dal 1° gennaio 2020.

84 Ai sensi dell'art. 11, comma 1.

85 Ai sensi dell'art. 12, comma 3.

86 Art. 14, comma 1 del Decreto.

87 Articolo modificato dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative. (17G00033) (GU n.49 del 28-2-2017 - Suppl. Ordinario n. 14)

### 2.11.12 Le sanzioni

Per le sanzioni, ci si rifà al principio dettato dalla disciplina sanzionatoria ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. h), Legge 6 agosto 2013, n.96, ovvero ai criteri di delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. All'art.13, lettera h è espressamente richiesto che è necessario definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-*bis* del libro II del Codice penale. Le sanzioni sono previste dall'art.40 e sono sanzioni amministrative applicabili, "salvo che il fatto costituisca reato", motivo per cui, in particolare per tutte le disposizioni relative alla protezione degli animali negli stabilimenti, l'autorità addetta ai controlli e all'accertamento avrà il compito di verificare, volta per volta, se non si sia trapassato il limite di ciò che è consentito sino a sfiorare la rilevanza della condotta, in linea con quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di vivisezione (Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 28 febbraio-11 aprile 2013, n.16497, Presidente Teresi - Relatore Andreazza). Al comma 22 è previsto che, per quanto riguarda il ruolo del medico veterinario, che ferme restando le specifiche ipotesi sanzionatorie, il medico veterinario designato che omette la consulenza e l'assistenza al buon mantenimento degli animali e alla buona esecuzione delle procedure o che le effettua con negligenza e imperizia gravi, è deferito all'Ordine dei medici veterinari.

Per quanto riguarda l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni previste dal Decreto, posto che è stabilita l'applicabilità delle disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni l'art.40 prevede che la competenza spetti al Ministero anche per il tramite degli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari, e alle Regioni per il tramite delle Aziende Sanitarie locali.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle nuove sanzioni pecuniarie amministrative di spettanza statale di cui al presente articolo affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della Salute per il finanziamento delle attività inerenti gli approcci alternativi di cui all'art.37, comma 1.

Di seguito l'enumerazione delle sanzioni previste dal Decreto ai sensi dell'art. 40:

#### **Comma 1) le violazioni inerenti i metodi di soppressione**

Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore, il responsabile del progetto di ricerca, il medico veterinario designato o il responsabile delle soppressioni degli animali<sup>88</sup> che viola le disposizioni inerenti i metodi di soppressione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. Congiuntamente alla pena pecuniaria è disposta per il trasgressore la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione degli allevatori, fornitori, utilizzatori o del progetto ai sensi dell'art.31.

Evidente che se l'uccisione di animale non è necessitata ai sensi del Decreto è applicabile l'art.544-*bis* c.p. in ossequio al Capo IX-*bis* del Codice penale, dei principi di delega

88 Delle funzioni di cui all'art. 23, comma 2, lett. d).

e della clausola “salvo che il fatto non costituisca reato”.

**Comma 2) le violazioni inerenti l'origine degli animali utilizzati**

Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del progetto di ricerca che viola le disposizioni inerenti gli animali utilizzati nelle procedure<sup>89</sup>, ed in particolare quelle inerenti l'obbligo di esclusivo l'utilizzo di animali provenienti da allevamenti o fornitori autorizzati, in particolare anche in relazione all'utilizzo di animali randagi o provenienti da canili rifugi nonché animali selvatici o domestici è soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione. Si ritiene ipotizzabile che tali violazioni amministrative possano essere riferite all'utilizzo di animali provenienti da allevamenti o fornitori in corso di autorizzazioni o per cui le autorizzazioni sono da rinnovare o da poco revocate, mentre è ipotizzabile il delitto di cui all'art.544-*bis* c.p. in caso di utilizzo di animali randagi, selvatici o domestici che in alcun modo potevano essere destinati a tali operazioni in ossequio al Capo IX bis del Codice penale, dei principi di delega e della clausola “salvo che il fatto non costituisca reato”. Alla stessa sanzione soggiace l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola la disposizione di cui all'art.10, comma 6.

**Comma 3) sul divieto di allevamento di cani e gatti**

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque allevi cani, gatti o primati non umani per finalità inerenti il Decreto è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 90.000 euro. Evidentemente un allevamento di tal fatta è passibile di sequestro e confisca amministrativa ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.13 e 20 della Legge del 1981.

**Comma 4) l'utilizzo degli animali nelle procedure in locali diversi da quelli autorizzati**

Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del progetto che utilizza gli animali nelle procedure in locali diversi da quelli autorizzati, è soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione.

**Comma 5) interventi che rendono afoni gli animali**

È previsto il concorso formale della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 150.000 euro con l'ipotesi delittuosa del delitto di cui all'art.544-*ter* c.p. in caso di violazione della disposizione di cui all'art.12, comma 3, relativamente agli interventi che rendono afoni gli animali, nonché la revoca immediata dell'autorizzazione.

**Comma 6) utilizzo, acquisto o commercio di animali resi afoni**

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'art. 12, comma 3, relativamente al commercio, all'acquisto e all'uso di animali resi afoni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 5.000 euro a 15.000 euro.

**Comma 7) violazioni inerenti l'anestesia**

Analogamente è previsto il concorso formale con l'art. 544-*ter* c.p. con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 30.000 euro a 150.000 euro in caso di violazione dell'art.14 relativo all'anestesia a carico del responsabile del progetto, del personale responsabile delle funzioni di realizzazione delle procedure sugli animali nonché in caso di concorso, del medico veterinario designato in solido con l'utilizzatore. È inoltre disposta la revoca immediata dell'autorizzazione resa ai sensi dell'art.31 o dell'art.33 e, il responsabile del progetto è sospeso nei cinque anni successivi da ogni autorizzazione ad effettuare esperimenti.

**Comma 8) violazioni relative al riutilizzo**

Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del progetto che viola le disposizioni inerenti il riutilizzo degli animali è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione.

**Comma 9) violazioni inerenti la liberazione o il reinserimento degli animali**

Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni *inerenti la liberazione o il reinserimento degli animali* è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'art. 20 o l'autorizzazione di cui all'articolo 31. Alla stessa sanzione diminuita di un terzo, è soggetto chiunque acquisisce animali reinseriti o reintrodotti.

**Comma 10) al comma 14) violazioni inerenti le autorizzazioni ad attività di allevamento, fornitore, utilizzatore**

Chiunque alleva o utilizza animali per le attività del Decreto senza le autorizzazioni di cui all'art.20 soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro, mentre nel caso in cui la violazione inerisca l'obbligo di comunicazione di variazioni significative delle strutture<sup>90</sup>, la sanzione amministrativa pecuniaria è del pagamento della somma da 6.000 euro a 30.000 euro ed è disposta la sospensione dell'attività da uno a tre mesi. In caso di ripetizione della violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione dello stabilimento. In caso di violazione delle prescrizioni impartite nel corso delle attività ispettive o nel caso in cui durante i periodi di revoca dell'autorizzazione sono determinate conseguenze negative per gli animali<sup>91</sup>, al di là dell'eventuale profilo penalistico, è disposta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro. La violazione delle prescrizioni inerenti i requisiti per gli impianti, le attrezzature e cura degli animali<sup>92</sup> comporta la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 90.000 euro nonché la sospensione dell'attività

<sup>90</sup> Art. 20, comma 6 del Decreto.

<sup>91</sup> Art. 21, commi 1 e 2 del decreto.

<sup>92</sup> Art. 22, commi 1 e 2 del Decreto.

<sup>89</sup> Di cui agli artt.10, commi 1 e 2, art.11, comma 1.

da uno a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione la sanzione è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione.

Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del benessere animale che viola le disposizioni di cui all'art.22, comma 3, inerenti la cura e benessere degli animali in custodia è soggetto, in solido con il titolare dell'autorizzazione di cui all'art.20, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 30.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 20.

#### **Comma 15) le violazioni inerenti la disciplina sul personale abilitato**

Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore, l'utilizzatore o il responsabile del progetto di ricerca che viola le disposizioni inerenti la disciplina sul personale abilitato<sup>93</sup> è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione alla struttura o al progetto.

#### **Comma 16) Le violazioni inerenti l'istituzione del veterinario designato e l'organismo preposto al benessere animale**

Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni inerenti l'istituzione del veterinario designato e l'organismo preposto al benessere animale di cui agli artt.24 e 25 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 15.000 euro a 60.000 euro. È inoltre disposta la revoca immediata dell'autorizzazione di cui all'art.20 inerente la struttura.

#### **Comma 17) violazioni inerenti i registri e la marcatura degli animali**

Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore, il fornitore o l'utilizzatore che viola le disposizioni inerenti i registri e la marcatura degli animali di cui agli artt.27, 28 e 29 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione dello stabilimento di cui all'art.20.

#### **Comma 18) la sperimentazione non autorizzata**

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 544-*bis* e 544-*ter* c.p., il responsabile del progetto che esegue le procedure previste dall'art.5 senza l'autorizzazione al progetto di cui all'art.31 o in violazione delle disposizioni di cui all'art.33 inerenti le procedure semplificate è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 50.000 euro a 150.000 euro. La medesima sanzione si applica al soggetto utilizzatore ove si sono svolte le procedure, nonché, in caso di concorso, al medico veterinario designato ed è disposta la revoca immediata dell'autorizzazione di stabilimento utilizzatore.

Commi 19, 20 e 21) *La sperimentazione eseguita in modo difforme da quanto autorizzato*

Salvo che il fatto costituisca reato, il responsabile del progetto che si discosta da quanto autorizzato dal Ministero della Salute e dunque viola il comma 1 dell'art.31 eseguendo il progetto in modo non conforme all'autorizzazione od ogni ulteriore decisione adottata

93 Art.23 del Decreto.

dall'autorità competente, è soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 150.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'art.31 o dell'art.33.

Analogamente, in caso di modifiche rilevanti al progetto non comunicate in violazione dell'art.31, comma 14 il responsabile del progetto è soggetto, in solido con l'utilizzatore, alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 9.000 euro a 60.000 euro. In caso di reiterazione della stessa violazione la sanzione amministrativa è aumentata fino alla metà ed è disposta la revoca dell'autorizzazione resa ai sensi dell'art.31 o dell'art.33. Al comma 21 è previsto che in caso di revoca dell'autorizzazione del progetto qualora non sono garantite misure adeguate per gli animali come richiesto dall'art.31, comma 16, salvo che il fatto costituisca reato il responsabile del progetto in solido con l'utilizzatore, soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 3.000 euro a 12.000 euro.

## **2.12 LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEGLI ZOO E NEI DELFINARI**

### **A cura di Laura Panini**

#### **2.12.1 La Direttiva 1999/22/CE e il documento "EU Zoos Directive Good Practices"**

Gli zoo in Europa sono regolati dalla *Direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici* (o Direttiva Zoo).

A distanza di 16 anni dall'emanazione della Direttiva, la Commissione Europea ha deciso di commissionare uno studio finalizzato alla promozione e condivisione di esperienze e buone pratiche che potessero supportare gli Stati Membri e gli operatori di settore nell'applicazione dello spirito e dei requisiti della Direttiva Zoo. A seguito di questo, nel luglio del 2015 viene pubblicato il documento "*EU Zoos Directive Good Practices*"<sup>94</sup>.

#### **2.12.2 Recepimento in Italia: Decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73**

La Direttiva Zoo prevedeva che gli Stati Membri mettessero in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva entro il 9 aprile 2002. A causa di un primo ritardo nel recepimento da parte dell'Italia, in data 14

94 **EU Zoos Directive Good Practices Document - Pag. 2:** "*Member States are responsible for applying the provisions of the Zoos Directive and ensuring their necessary enforcement. There is a very limited EU role in implementation as the Directive does not foresee the need for a committee or reporting obligations to the Commission. However, a lot of good practice approaches have been developed to assist the role of Zoos in strengthening the contribution to biodiversity conservation, through initiatives such as those of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA). Building on this experience the Commission launched a study contract with a view to promoting the sharing of experience and of good practice for the implementation of the Zoos Directive aimed at supporting practitioners and Member States in implementing the spirit and requirements of the Zoos Directive. This has involved consultation with experts and practitioners in different Member States and with different representative bodies concerned with Zoos. This included a dedicated expert workshop, which took place in Brussels in November to share draft results of the study. The document reports on the findings of this study and aims to summarise the current state of knowledge and highlight good practices to support practitioners and Member States with a view to helping them achieve the overall objective of strengthening the role of zoos in the conservation of biodiversity.*"

luglio 2003, la Commissione delle Comunità europee ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana (causa C-302/03 pubblicata in Guce C213 del 6.9.2003<sup>95</sup>). Successivamente, con Legge 31 ottobre 2003, n.306<sup>96</sup> l'Italia si impegna ad adottare il Decreto Legislativo di recepimento della Direttiva Zoo nei 18 mesi successivi all'entrata in vigore della legge stessa. Emanato nel marzo 2005 ed entrato in vigore nel maggio dello stesso anno, il Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 "Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici" prevedeva un ulteriore periodo di due anni per l'adeguamento delle strutture (Art.10). Il Decreto subirà inoltre diverse modifiche già nei primi anni, due tra le modifiche più importanti sono:

1. Modifica disposta dal Decreto legislativo 4 aprile 2006, n.192 "Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici". Questo Decreto dispone diverse modifiche, tra cui quelle di maggiore rilevanza per gli sviluppi successivi sono:

a. La modifica dell'Art.2 comma 1, che vede aggiunta alla definizione di giardino zoologico la specifica che in tali strutture si debbano ricomprendere quelle che perseguono "le finalità di cui all'articolo 1" (ovvero finalità di conservazione della biodiversità, della protezione della fauna selvatica e della salvaguardia della diversità biologica). Questa modifica è rilevante in quanto porterà all'avvio di una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia e ad una successiva modifica del testo dell'articolo (vedi punto 2);

b. La modifica dell'Art.2 comma 2, che vede aggiungere una specifica alle strutture che possono essere escluse dall'ambito del decreto. Oltre alle strutture già previste (circhi, negozi di animali, strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla Legge 11 febbraio 1992 n.157, strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici e agroalimentari, strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.116) vengono aggiunte anche "le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 e tale da non compromettere dette finalità". Questa modifica è rilevante in quanto, date le definizioni di alcune "attrazioni spettacolari" presenti nell'elenco previsto dalla Legge 18 marzo 1968, n.337, si vengono a creare possibili antinomie tra le norme nel caso in cui le attrazioni spettacolari impieghino animali selvatici vivi. Tale problematica, come vedremo più nel dettaglio al punto sulla definizione dei giardini zoologici, ha richiesto un successivo chiarimento da parte del Ministero dell'Ambiente con Nota Prot.0006301/PNM.

2. Quella disposta dal Decreto-Legge 8 aprile 2008, n.59 "Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee", Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L.6 giugno 2008, n.101.

Come anticipato al punto 1.a la modifica apportata all'articolo 2 comma 1 dal Decreto

Legislativo 4 aprile 2006, n.192 andava a restringere l'ambito di applicazione della normativa sui giardini zoologici alle strutture che avessero finalità di conservazione della biodiversità, della protezione della fauna selvatica e della salvaguardia della diversità biologica. Su questo punto, come si può leggere nel documento predisposto dal Servizio Studi del Senato<sup>97</sup> relativo al Disegno di legge A.S. n.714 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n.59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" la Commissione, con parere motivato del 31 gennaio 2008, Procedura di infrazione n.2007/2179 ha rilevato che la Direttiva mira ad assicurare che **tutte le strutture vengano a contribuire alla salvaguardia della biodiversità**, e che questo viene garantito attraverso l'istituzione di uno specifico regime autorizzativo e di controllo. Con la modifica introdotta all'articolo 2 comma 1 dal Decreto legislativo 4 aprile 2006, n.192, **invece, l'ordinamento italiano, prevede che solo le strutture che già perseguono tale obiettivo** (ovvero che perseguono "le finalità di cui all'articolo 1" del Decreto Legislativo n.73 del 2005) **sono sottoposte alle disposizioni del decreto stesso, mentre le strutture che, pur rispondendo alla definizione di giardino zoologico, perseguono altre finalità (ad esempio, spettacolari) sono esonerate dalla richiesta di una licenza ministeriale per poter esercitare e, di conseguenza, anche da tutte le attività di controllo della Direttiva**. Al fine di sanare tale contestazione l'articolo 2 comma 1 è stato sanato togliendo il riferimento all'art.1 e andando così ad estendere l'ambito di applicazione del Decreto Legislativo n.73 del 2005 a tutte le strutture che presentino determinate caratteristiche (carattere permanente e stabile, aperta al pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche) indipendentemente dalle loro finalità.

### 2.12.3 Giardini zoologici: cosa sono?

Il Decreto Legislativo n.73 del 2005 definisce come Giardino zoologico "qualsiasi struttura pubblica o privata con carattere permanente e territorialmente stabile, aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti, in particolare ma non esclusivamente, alle specie animali di cui agli allegati al regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, alla legge 11 febbraio 1992, n.157, e successive modificazioni, nonché al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, e successive Modificazioni" (Art. 2 comma 1).

Dall'ambito di applicazione di questa normativa **sono però esclusi** "i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla Legge 11 febbraio 1992, n.157, e successive modificazioni, e le strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresì, escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.116, nonché le strutture che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato

95 <https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2003:213:0019:0020:IT:PDF>

96 <http://www.camera.it/parlam/leggi/033061.htm#ALLEGATO%20A>

97 <https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/00736708.pdf> (pag. 132)

non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 e tale da non compromettere dette finalità, da individuarsi con provvedimento del Ministero dell' Ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri della Salute e delle Politiche Agricole e Forestali, acquisto il parere della Commissione scientifica di cui all' articolo 4, comma 5, delle Legge 11 febbraio 1992, n.150, previa richiesta della struttura interessata.” (Art. 2 comma 2). Mentre la definizione di giardino zoologico risulta chiara e articolata, è invece a partire dalla definizione delle strutture escluse dall'ambito della normativa, nello specifico quelle “che espongono un numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all' articolo 1 e tale da non compromettere dette finalità” che può essere ipotizzabile una potenziale sovrapposizione e il contrasto tra due normative: il Decreto legislativo n.73 del 2005 e la Legge 18 marzo 1968, n.337.

La Legge 18 marzo 1968, n.337, analizzata per quanto riguarda la disciplina dei circhi, infatti, definisce all' Art.2 gli “spettacoli viaggianti” come quelle attività spettacolari che possono essere allestite sia a mezzo di attrezzature mobili che nella forma di **parchi permanenti, anche se in maniera stabile**. La definizione specifica delle “attività spettacolari” viene poi demandata a un successivo decreto del Ministero dei Beni Culturali, da aggiornare periodicamente. Per anni tra le definizioni di questo elenco comparivano le voci<sup>98</sup>:

**ACQUARIO:** costituito da un **grosso bacino di acqua dolce o salata nel quale nuotano delfini o foche ammaestrate, ovvero da piccole vasche di acqua dolce o salata nelle quali vengono messi in mostra pesci esotici o comunque rari individui di fauna marina.**

**MOSTRE FAUNISTICHE ZOO:** trattasi di **strutture, padiglioni o di automezzi o rimorchi aperti da un lato, protetti da adeguate barriere o vetri, nell'interno dei quali sono posti animali o riproduzioni di animali, anche animate, con eventuale esibizione davanti al pubblico.** Esisteva pertanto una evidente contraddizione normativa che consentiva a strutture **private con carattere permanente e territorialmente stabile, aperte e amministrate per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che espongono e mantengono animali vivi di specie selvatiche**, di eludere le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo n.73 del 2005 avvalendosi della definizione di “circo” o analoga.

Alcuni esempi di situazioni analoghe sono stati segnalati già nel 2010 da LAV nel Dossier “10 anni di buio” che ha portato all'attenzione del Ministero dell' Ambiente due strutture “in possesso [...] di numerosi animali CITES e animali rientranti nell'elenco del decreto interministeriale 19 aprile 1996, modificato Decreto 26 aprile 2001” in riferimento alle quali non era “mai pervenuta alcuna richiesta [...] di idoneità alla detenzione di animali pericolosi ai sensi dell'art. 6 comma 6 della Legge n.150/92, né istanza per il rilascio della licenza come giardini zoologici ai sensi del DLgs. 73/05”<sup>99</sup>. Per giungere a una modifica della normativa si dovrà però attendere il 2015, quando “la contestata apertura [...] di una struttura autorizzata dal Comune di Rimini come attrazione “Acquario” ai sensi della legge n.337/1968 “Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante” e degli artt.69 e 80 del T.U.L.P.S. e successivamente sanzionata dal Corpo

98 Decreto Ministeriale 14 giugno 2012 (G.U. n.158 del 9 luglio 2012)

99 Com. Pers. Prot. DPN-2010-0003117 del 22/02/2010

Forestale dello Stato ai sensi del Decreto legislativo n.73 del 2005 Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici, ha evidenziato la necessità di risolvere le possibili antinomie nell'applicazione di tali norme nei casi in cui le attrazioni spettacolari impieghino animali vivi di specie selvatica, anche nati e allevati in cattività<sup>100</sup>.

Con comunicazione Prot. N.0020388/PNM del 08/10/2014 la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell' Ambiente, si rivolge pertanto al Direttore Generale per lo spettacolo dal vivo per richiedere che l'elenco delle attrazioni spettacolari venga modificato alle voci Mostra faunistica zoo e Acquario:

- eliminando la parola Zoo
- modificando la voce Acquario come “Bacino di acqua dolce o salata nel quale nuotano animali appartenenti a specie acquatiche, in grado di permettere a ogni soggetto l'espletamento del repertorio comportamentale specie specifico, la cui esposizione sia conforme alla normativa vigente”.

Tale modifica diventa effettiva con il Decreto Ministeriale 19 gennaio 2015 e viene ripresa, inalterata, nei successivi aggiornamenti<sup>101</sup>.

In data 01/04/2015 la Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell' Ambiente scrive, inoltre, all' ANCI per definire “un adeguato coordinamento sia delle definizioni delle attrazioni spettacolari, sia delle procedure amministrative di autorizzazione di pubblico spettacolo, con la disciplina sui giardini zoologici”<sup>102</sup>.

In questa comunicazione viene stabilito che, considerato che le strutture a cui non si applica il D.Lgs 73/2005 possono coincidere con le attrazioni spettacolari di cui all'elenco previsto dalla L. n.337/1968, “il conseguimento del decreto interdirettoriale di esclusione ai sensi dell'art 2 comma 2, del D.Lgs 73/2005, su richiesta dell'interessato, diventa elemento quale presupposto dell'iter di rilascio delle licenze ad esercitare l'attività di pubblico spettacolo in caso di impiego di animali vivi di specie selvatiche, stabilito dal T.U.L.P.S. e curato dai Comuni della Repubblica, competenti in materia di pubblici spettacoli per accertare che l'esposizione sia conforme alla norma vigente.”

Pertanto allo stato attuale per potere operare legittimamente, le strutture permanenti con animali che non sono qualificate quali giardini zoologici, devono conseguire preliminarmente alla licenza a esercitare l'attività di pubblico spettacolo, il decreto interdirettoriale di esclusione ai sensi dell'art.2 comma 2, del D.Lgs 73/2005, altrimenti sarà ipotizzabile una potenziale elusione della normativa zoo da parte della struttura, da segnalare al Ministero dell' Ambiente, come confermato dal Tar Lazio con sentenza n.6036 del 2016.

#### 2.12.4 I parametri per le esclusioni dalla qualifica di giardino zoologico

Al fine del conseguimento del decreto interdirettoriale di esclusione ai sensi dell' Art.2 comma 2 del D. Lgs 73/2005 le strutture devono presentare apposita richiesta, e la Commissione Scientifica CITES verrà chiamata a esprimere parere in merito preliminarmente all'adozione del prescritto provvedimento interdirettoriale.

100 Direzione generale per la protezione della natura e del mare - Divisione II - “Relazione tecnica - Esclusione dall'applicazione del Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 e spettacolo viaggiante”

101 Ultimo aggiornamento vigente del 01/06/2018

102 Comunicazione Prot. N. 0006301/PNM del 01/04/2015



La Commissione Scientifica CITES ha pertanto provveduto a dotarsi di parametri che definiscono cosa costituisca un *numero di esemplari o di specie giudicato non significativo ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 del D. Lgs 73/2005 e tale da non compromettere dette finalità*. Tali parametri<sup>103</sup>, variati diverse volte dal 2007 ad oggi, definiscono che una collezione faunistica può ritenersi “significativa” quando risponda ad almeno uno dei seguenti parametri:

- la struttura espone uno o più individui appartenenti ad una o più specie inserite nell'allegato A del Regolamento CE/338/97;
- la struttura espone uno o più individui appartenenti a una o più specie inserite nell'allegato II della Direttiva Habitat 92/42/CEE;
- la struttura espone uno o più individui appartenenti a una o più specie inserite nella Lista Rossa IUCN nelle categorie di minaccia: CR (Critically Endangered), EN (Endangered) e VU (Vulnerable);
- la struttura espone uno o più individui appartenenti a tre o più specie inserite nella Lista Rossa Nazionale redatta dalla IUCN Italia e incluse nelle categorie di minaccia (CR, EN e VU);
- la struttura espone uno o più individui appartenenti a uno o più specie rare o minacciate, per le cui popolazioni *ex situ* è stato istituito un Registro Europeo o Internazionale (ESB o ISB = European Studbook o International Studbook), in cui sono riportati tutti gli animali mantenuti *ex situ*, con particolare riferimento ai Giardini Zoologici;
- la struttura espone uno o più individui appartenenti ad una o più specie selvatiche minacciate in natura o anche rare *ex situ*, le cui popolazioni mantenute presso i Giardini Zoologici europei sono gestite in coordinamento, secondo le linee guida e le raccomandazioni del Programma per la conservazione *ex situ* delle Specie Minacciate, che fa capo all'Associazione Europea Zoo e Acquari e il cui acronimo è “EEP” (EAZA Ex-situ Program);

Nel caso in cui la struttura esponga animali appartenenti a una o più specie selvatiche non appartenenti alle categorie su citate, la Commissione valuterà caso per caso la significatività della collezione faunistica in base al numero di individui esposti. È essenziale in ogni caso, che nelle ipotesi di strutture escluse dalla normativa zoo, le stesse debbano garantire appieno il rispetto delle esigenze etologiche degli animali detenuti, anche per non incorrere in violazioni penali della normativa a tutela degli animali (Legge 189/2004). In caso di rilascio del provvedimento di esclusione in assenza dei parametri citati, il provvedimento sarà censurabile innanzi all'Autorità giudiziaria, come confermato dal Tar Lazio con sentenza n.6036 del 2016.

103 [http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/criteri\\_guida\\_csc\\_2016.pdf](http://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/cites/criteri_guida_csc_2016.pdf)

### 2.12.5 Identificazione delle strutture incluse ed escluse dall'ambito del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73

In conclusione:

#### 1. per quanto riguarda i giardini zoologici ci si riferisce a:

- qualsiasi struttura pubblica o privata;
- con carattere permanente e territorialmente stabile;
- aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno;
- che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, appartenenti a specie:
  - a. inserite nell'allegato A del Regolamento CE/338/97;
  - b. inserite nell'allegato II della Direttiva Habitat 92/42/CEE;
  - c. inserite nella Lista Rossa IUCN nelle categorie di minaccia: CR, EN e VU;
  - d. inserite nella Lista Rossa Nazionale redatta dalla IUCN Italia ed incluse nelle categorie di minaccia (CR, EN e VU) - almeno tre specie;
  - e. appartenenti a uno o più specie rare o minacciate, per le cui popolazioni *ex situ* è stato istituito un Registro Europeo o Internazionale (ESB o ISB);
  - f. appartenenti ad una o più specie selvatiche minacciate in natura o anche rare *ex situ*, le cui popolazioni sono gestite in coordinamento attraverso EEP;

**Tali strutture devono essere in possesso** di licenza ai sensi dell'Art.4 del Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73 o devono poter dimostrare di aver presentato richiesta per ottenerla.

#### 2. Per quanto riguarda le strutture escluse dalla disciplina relativa ai giardini zoologici, ci si riferisce a:

- qualsiasi struttura pubblica o privata;
- con carattere permanente e territorialmente stabile;
- aperta e amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno;
- che espone e mantiene animali vivi di specie selvatiche, anche nati e allevati in cattività, non appartenenti ai punti 1.a fino a 1.f;

**Tali strutture devono essere in possesso:**

- di decreto interdirettoriale di esclusione ai sensi dell'art 2 comma 2, del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 o deve poter dimostrare di aver presentato richiesta per ottenerlo;
- di licenza ai sensi degli Artt. 69 e 80 del T.U.L.P.S..

Tali strutture hanno inoltre l'obbligo di garantire la tutela degli animali detenuti, per evitare di incorrere nei reati di cui agli art.li 544 bis, ter e 727 c.p.

La sanzione prevista<sup>104</sup> per l'esercizio di attività senza licenza di cui all'Art.4 del Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73 è da quindicimila euro a novantamila euro.

104 Articolo 8 comma 1 Decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73: Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni applicabili ai sensi della legge 7 febbraio 1992 n.150 e successive modificazioni, della legge 11 febbraio 1992 n.157, e successive modificazioni, della legge 28 febbraio 1985 n. 47, e successive modificazioni, e del regio decreto 6 maggio 1940 n.635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001 n.311, l'esercizio di attività senza la licenza di cui all'articolo 4 è punito con la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro.

### 2.12.6 Direttiva Zoo: lo scopo

Il preambolo della Direttiva Zoo chiarisce che è necessaria un'azione sul piano comunitario perché **i giardini zoologici possano contribuire alla salvaguardia della biodiversità** nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 9 della Convenzione sulla Diversità Biologica, il cui fine è quello della *conservazione della biodiversità, lo sfruttamento sostenibile delle sue componenti e l'equa ripartizione dei benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche*. La Direttiva Zoo è stata pertanto adottata per promuovere **il ruolo dei giardini zoologici in fatto di conservazione della biodiversità** fornendo una base comune per la normativa degli Stati Membri in merito al rilascio di licenze e all'ispezione dei giardini zoologici, alla custodia degli animali in dette strutture, alla formazione del personale e all'istruzione dei visitatori.

### 2.12.7 Direttiva Zoo: requisiti e recepimento nella normativa italiana

L'Art.3 della Direttiva 1999/22/CE elenca i requisiti che devono essere rispettati dalle strutture che ricadono sotto l'ambito di applicazione della Direttiva stessa. Tali requisiti vengono definiti come "misure di conservazione" in quanto sono interconnessi e finalizzati al raggiungimento dell'obiettivo primario della Direttiva zoo, ovvero la conservazione della biodiversità. I requisiti richiesti sono:

- **attività di conservazione vere e proprie** attraverso la partecipazione *"a ricerche da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie e/o ad azioni di formazione nelle pertinenti tecniche di conservazione e/o a scambi di informazioni circa la conservazione delle specie e/o, se del caso, l'allevamento in cattività, il ripopolamento o la reintroduzione di specie nella vita selvatica"*;
- **attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico sul tema della conservazione della biodiversità** *"in particolare fornendo informazioni sulle specie esposte e sui loro habitat naturali"*;
- **garantire la qualità delle condizioni di vita, gestione e cura degli animali in modo da "soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, in particolare provvedendo a un arricchimento specifico delle zone recintate sotto il profilo della specie e mantenere un elevato livello qualitativo nella custodia degli animali grazie a un vasto programma di trattamenti veterinari preventivi e curativi e di alimentazione";**
- **prevenire danni alla biodiversità causati da minacce ecologiche per le specie indigene e dalla diffusione di parassiti provenienti dall'esterno**, mettendo in atto misure atte a evitare la fuga degli animali;
- **tenere registri aggiornati degli ospiti del giardino zoologico, per le singole specie in modo da poter contribuire dati finalizzati alla conservazione delle specie, e da poter garantire una corretta gestione degli animali.**

### 2.12.8 Requisiti integrati nel Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: parametri per controlli nelle strutture

Il Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73 recepisce i requisiti della Direttiva Zoo all'articolo 3, andando a esplicitare ulteriormente le misure volte a garantirne il rispetto in quattro successivi allegati. I delfinari, pur essendo strutture che, per la normativa italiana,

rientrano appieno nell'ambito della normativa sui giardini zoologici, meritano particolare attenzione. Dal 2001, infatti, è in vigore il Decreto 6 dicembre 2001 n. 469 *Regolamento recante disposizioni in materia di mantenimento in cattività di esemplari di delfini appartenenti alla specie Tursiops Truncatus, in applicazione dell'articolo 17, comma 6 della legge 23 marzo 2001 n.93*.

Tale normativa, essendo rivolta a una singola specie, ha infatti la possibilità di entrare in modo più dettagliato in quelle che sono le esigenze degli animali oggetto della sua tutela, precisando quindi condizioni di detenzione più specifiche. Questo Decreto è stato integrato nel Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 nel 2015, grazie al Decreto 28 maggio 2015 *Modifiche degli allegati 1 e 2 al Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73, concernente l'attuazione della Direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici*.

#### 2.12.8.1 Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: conservazione

L'articolo 3 comma 1 del Decreto zoo stabilisce che al fine di poter ritenere soddisfatto il requisito della conservazione, le strutture devono:

- lettera a) *"partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie"*;
- lettera b) *"partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento ex situ, sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale"*;
- lettera d) *"rinnovare e arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite ex situ attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali e internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale, alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme vigenti*.

Relativamente alle finalità di conservazione, è bene osservare che a seguito del chiarimento occorso su quali fossero le strutture necessariamente vincolate all'ambito della Direttiva Zoo, anche strutture di origine e proprietà circense hanno provveduto a fare richiesta di licenza di giardino zoologico. L'attività circense che aveva caratterizzato in passato queste strutture (espressamente esclusa dall'ambito della Direttiva in quanto *"meramente attività (intrattenimento [...] ai fini di profitto"* che *"rientrano in ambiti inconciliabili con gli obiettivi"*<sup>105</sup> della Direttiva stessa) può portare a rilevare la presenza, in tali strutture, di specie ibride quali, ad esempio: il leontigre (incrocio tra leone e tigre), lo zebbrallo (incrocio tra zebra e cavallo) o lo zebbrasino (incrocio tra zebra e asino), il dromello (incrocio tra

<sup>105</sup> Documento "EU Zoos Directive Good Practices" - Punto 1.4.2.2. - *Circuses and pet shops are exempted from the application of the Zoos Directive on the basis that these activities (merely entertainment and commerce of animals for profit) fall under areas that are irreconcilable with its objectives. Ideally attention should focus on those establishments whose main activity is to put on shows using wild animals which are open to the public. By applying the adequate definitions of 'zoo' and 'circus' (see glossary of terms) authorities may better understand whether some of these establishments are purely circuses (which usually do not have permanent installations) or zoos, offering animal demonstrations. In the case of the latter, the Zoos Directive applies.*

cammello e dromedario), ecc. o che esibiscono caratteristiche fisiche particolari (es. leoni bianchi) che però non presentano di per sé una risorsa ai fini della conservazione ma meramente un'attrazione per il pubblico. Pratiche di selezione senza finalità di conservazione come queste non sono in linea con il requisito della conservazione.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73 è punita con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro<sup>106</sup>.

#### 2.12.8.1.1 Conservazione nei delfinari

Il D.lgs 73/2005 prevede la possibilità di mantenere in cattività individui di *Tursiops truncatus* solo in presenza delle seguenti pratiche finalizzate alla conservazione:

- partecipazione a un libro genealogico (stud-book) internazionale e a un programma di riproduzione;
- raccolta e analisi dei dati relativi al comportamento di tutti gli animali prima, durante e dopo la riproduzione. Tali dati, insieme alle informazioni relative al mantenimento, dovranno essere resi disponibili su richiesta dell'Autorità scientifica CITES;
- contribuzione alla conoscenza della fisiologia, della riproduzione, della anatomia ed anche agli studi sulla genetica dei cetacei;
- cooperazione con altre strutture nello scambio di altre informazioni ed esperienze, onde determinare quanto più possibile la standardizzazione di metodi operativi.

#### 2.12.8.2 Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: educazione

L'articolo 3 comma 1 lettera c) del Decreto zoo stabilisce che il rispetto del requisito dell'educazione comprende la promozione e attuazione di *programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversità, fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilità e i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonché sulle problematiche di conservazione.*

È bene sottolineare che questo requisito è richiesto dalla Direttiva Zoo in quanto correlato all'Aichi Target n.1 della Convenzione sulla Diversità Biologica:<sup>107</sup> *“Entro il 2020, al più tardi, la gente è sensibilizzata in merito ai valori della biodiversità e delle misure da attuare per conservarla e usarla in maniera sostenibile”* e identifica lo Zoo come attore del processo di cambiamento le cui strategie educative dovrebbero mirare a:

- *connettere le persone alla natura;*
- *ispirare curiosità, empatia, rispetto e ammirazione per il mondo naturale;*
- *comunicare efficacemente le questioni di conservazione, ambientali e di relazione uomo-animale;*
- *aumentare la consapevolezza della gente portandola a sentire e intraprendere il nostro ruolo di custodi della natura;*
- *fornire informazioni, esperienze e opportunità per incoraggiare cambiamenti di abitu-*

<sup>106</sup> Articolo 8 comma 2 Decreto legislativo 21 marzo 2005 n.73

<sup>107</sup> <https://www.cbd.int/sp/targets/default.shtml>

*dini positivi;*

- *insegnare e ispirare chiaramente i visitatori a mettere in atto cambiamenti nel loro comportamento che contribuiscano alla conservazione della biodiversità.*<sup>108</sup>

Queste indicazioni purtroppo non trovano sempre riscontro nella realtà, infatti, mentre molti zoo hanno ormai programmi educativi per le scuole, non tutte le strutture garantiscono un servizio analogo per il pubblico, al quale spesso sono messi a disposizione solamente cartelloni informativi presso le aree animali. In alcune strutture gli unici tour guidati a disposizione del pubblico sono a pagamento. I cartelloni informativi spesso non contengono tutte le informazioni ritenute necessarie dall'Art. 3 Comma 1 lettera c) del D.Lgs 73/2005<sup>109</sup>.

#### 2.12.8.2.1 Gli spettacoli e le dimostrazioni didattiche nei giardini zoologici

Una delle premesse della Direttiva Zoo sottolinea come, ai sensi del Regolamento 338/97 sia vietata l'esposizione al pubblico per scopi commerciali delle specie elencate nell'allegato A, salvo deroga specifica **accordata per fini didattici, di ricerca o di allevamento**, a sottolineare l'importanza della funzione didattica richiesta ai giardini zoologici. Il documento *“EU Zoos Directive Good Practices”* osserva poi come gli zoo abbiano negli animali quella che definiscono *“una risorsa preziosa a loro disposizione nei loro sforzi per proteggere la biodiversità”* in quanto *“l'innata attrazione che gli esseri umani provano per gli animali attira milioni di visitatori ogni anno negli zoo, il che fornisce un notevole contributo potenziale per l'istruzione pubblica e sensibilizzazione in relazione alla conservazione della biodiversità.”*<sup>110</sup>

Proprio per questo motivo, però, il documento *“EU Zoos Directive Good Practices”* sottolinea come queste strutture abbiano di conseguenza una maggiore responsabilità nelle modalità attraverso cui espongono gli animali al pubblico, in quanto *“l'educazione e l'informazione che gli zoo forniscono diventano un riferimento sociale del rapporto tra uomo e animale e il nostro atteggiamento nei confronti della natura.* Questa responsabilità riguarda *l'immagine che ritraggono degli animali, che dovrebbe essere realistica, rispettosa ed evitare di promuovere qualsiasi comportamento inappropriato nei confronti della fauna selvatica”* e deve essere rispettata in ogni istanza in cui *“gli animali sono usati per trasmettere messaggi.”*<sup>111</sup>

Questo concetto viene ripreso anche dal D.Lgs 73/2005 che, nell'allegato 1, Lettera B comma 3 precisa che *“Gli animali non devono essere indotti ad assumere atteggiamenti innaturali per la specie a beneficio del piacere del pubblico.”*

<sup>108</sup> Documento “EU Zoos Directive Good Practices” - Punto 2.3.3

<sup>109</sup> Fonte - INDAGINE SUI GIARDINI ZOOLOGICI DEI PAESI DELL'UE - 2016 - Realizzato da Born Free, Endcap e LAV

<sup>110</sup> Documento “EU Zoos Directive Good Practices” - Punto 2.3.2 - “Zoos have a valuable resource available to them in their efforts to protect biodiversity: live animals. The innate attraction humans feel for animals draws millions of visitors to zoos annually, which provides a considerable potential for public education and raising awareness in relation to the conservation of biodiversity.”

<sup>111</sup> Documento “EU Zoos Directive Good Practices” - Punto 2.3.1 - “The education and information that zoos provide become a social reference of the relationship between humans and animals, and our attitude towards nature. This comes with responsibility, which is not limited to the zoo's educational activities but includes every instance animals are used to convey messages. Zoos have a responsibility concerning the image they portray of animals, which should be realistic, respectful and avoid promoting any inappropriate behaviour towards wildlife.”

Questo punto è particolarmente rilevante, nel caso di controlli, nel caso in cui il giardino zoologico pubblicizzi esibizioni di animali. In questi casi è infatti importante verificare con l'ausilio di tecnici che tali presentazioni rientrino nella definizione di "dimostrazione didattica" corrispondente ai fini elencati all'articolo 3 comma 1 lettera c) del D.lgs 73/2005, e non presenti invece le caratteristiche di uno spettacolo circense.

Esempi di caratteristiche tipiche di spettacoli circensi osservabili nelle esibizioni potrebbero essere:

1. utilizzo di musica ad alto volume;
2. incoraggiamento del pubblico a fischi, applausi, ecc.;
3. esibizione degli animali a comportamenti che non rientrano nel loro naturale repertorio o che pur rientrando nel naturale repertorio dell'animale vengono decontestualizzati e assimilati a comportamenti umani (es. Otarie che fanno il gesto di applaudire, delfini che tirano palle con la coda, ecc.);
4. baciare gli animali, danzare con loro, fare fotografie con gli animali ecc.

**I punti 1 e 2** sono riferiti a comportamenti che, pur tipicamente presenti nell'industria dello spettacolo, espongono gli animali a elementi potenzialmente stressogeni, come il rumore. Il Documento "EU Zoos Directive Good Practices", infatti, rileva come *i rumori ripetitivi, in particolare quando improvvisi, nonché gli infrasuoni e gli ultrasuoni possono essere una fonte di disturbo per molte specie di animali dello zoo. Questo nonostante il fatto che molti animali possano adattarsi a rumori insoliti senza apparente fastidio. È quindi importante identificare le fonti di effetti sonori potenzialmente disturbanti, come attrezzature vicine e prendere in considerazione le differenze di specie, come le diverse gamme di suoni udibili. Riuscendo a comprendere in che modo gli animali possano essere influenzati negativamente, è possibile riuscire a minimizzare i rumori il più possibile.*<sup>112</sup>

Lo stesso decreto, pur non vietando espressamente la musica nel corso degli spettacoli, si propone di tutelare gli animali dai rumori eccessivi vietando la realizzazione di spettacoli, concerti ed esibizioni artistiche nelle vicinanze delle aree animali, stabilendo che tali eventi possono avvenire *solo in appositi spazi, lontani dai recinti degli animali ed isolati acusticamente per non recare disturbo agli animali stessi.*

Lo stesso problema viene espresso per i delfini, per i quali il Decreto raccomanda che vengano protetti dai *rumori eccessivi, inclusi rumori derivanti da impulsi irregolari e richiede espressamente che il livello di rumore debba essere tenuto il più basso possibile, tale da non costituire pericolo per la loro salute e benessere* (All. 1, Lettera H, Punto 36).

**I punti 3 e 4** sono potenzialmente dannosi, invece, per due distinte motivazioni:

- una connessa al benessere degli animali, per i quali il contatto e la manipolazione possono risultare fonte di stress;
- una connessa al messaggio che viene trasmesso al pubblico, che fornisce un'immagine degli animali non realistica e, in particolare per quanto riguarda il punto 4, promuove comportamenti che sarebbero inappropriati e potenzialmente pericolosi se rivolti nei confronti delle stesse specie allo stato selvatico.

Il divieto di utilizzo di animali in spettacoli all'interno dei giardini zoologici è stato ri-

badito anche dalla Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare con nota Prot. 0021227/PNM del 07/10/2016 nella quale specifica, a seguito della rilevazione di attività di spettacolo in alcune strutture che avevano presentato richiesta di licenza, che *"l'utilizzo degli animali in attività spettacolari è stato vietato [ ] pena il divieto di licenza"*.

In caso di spettacoli con animali nell'ambito di giardini zoologici, i fatti andranno segnalati al Ministero dell'Ambiente per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la possibile revoca del decreto di qualifica di zoo e la contestuale chiusura totale o parziale della struttura<sup>113</sup>, nonché resta nella operatività della p.g., eventualmente coadiuvata da personale esperto, di verificare che non ci siano ipotesi penalmente rilevanti, quali la violazione del reato di maltrattamento di animali (art 544 ter c.p.).

#### 2.12.8.2.2 Le esibizioni nei delfinari

I delfinari, oltre a dover rispettare gli stessi parametri generali, relativamente alle dimostrazioni didattiche devono inoltre garantire che (All. 1, Lettera H, Punto 35):

- le dimostrazioni siano variabili ed effettuate utilizzando differenti combinazioni di esemplari per dimostrazioni diverse;
- al gruppo di animali sia contemporaneamente garantito un giorno a settimana esente da dimostrazioni;
- l'ultimo pasto della giornata venga somministrato agli animali successivamente alla conclusione delle dimostrazioni, in ambiente privo di disturbo esterno e senza richiedere loro lo svolgimento di esercizi.

Il D.lgs 73/2005 regola inoltre due specifiche modalità di comportamento che vengono tenute nei confronti dei delfini e che, trattandosi di disposizioni finalizzate alla garanzia di benessere degli animali, dovrebbero essere considerate anche nel contesto dell'esibizione degli animali:

*La manipolazione dei delfini deve essere mantenuta a un livello minimo e deve essere effettuata il più celermente e attentamente possibile, in modo da non causare disagi non necessari, surriscaldamenti, stress comportamentali o danni fisici [...] (All. 1, Lettera H, Punto 32); I delfini possono essere rimossi dall'acqua solo quando assolutamente necessario e solo in presenza del medico veterinario della struttura o del curatore responsabile [...] (All. 1, Lettera H, Punto 34).*

In ogni caso, il D.lgs 73/2005 richiede che, considerate le esigenze della specie, venga sempre garantito ai tursiopi *un livello di interazione con il personale preposto, tale da garantire, in tutti i periodi dell'anno, una costante opportunità di gioco e di esercizio.*

Riassumendo, è pertanto importante verificare che le dimostrazioni didattiche non vengano effettuate con musica ad alti volumi, che disturba gli animali, né con ritmi che non rispettino il necessario riposo degli animali, nonché deve essere data priorità alle necessità etologiche e veterinarie degli stessi animali, che potrebbero in taluni momenti non esse-

<sup>113</sup> Decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73, Art.4 comma 2 lettera b: è revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero È modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate irregolarità e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.

re in condizioni di svolgere tali attività. La somministrazione di farmaci agli animali al solo ed unico scopo di garantire il proseguimento delle esibizioni può integrare il reato di maltrattamento di animali<sup>114</sup>, motivo per cui durante una ispezione sarà molto importante verificare anche i trattamenti farmacologici riservati agli animali.

### 2.12.8.2.3 Il nuoto con i delfini

Con Decreto 20 dicembre 2017 “Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici” sono stati modificati i paragrafi 37 e 39 dell’Allegato 1 lettera H del Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73 al fine di consentire l’ingresso in vasca ai soggetti che partecipano ad attività di educazione e sensibilizzazione del pubblico in materia di conservazione della biodiversità con i delfini, nell’ambito di specifiche iniziative programmate all’interno delle strutture in possesso della licenza di Giardino zoologico che detengono delfini.

Tali attività possono svolgersi solamente a condizione che:

- i programmi delle attività vengano preventivamente (almeno 30 gg) comunicati al Ministero dell’Ambiente, al Ministero della Salute nonché all’Arma dei Carabinieri per gli aspetti di rispettiva competenza;
- il medico veterinario della struttura, di comprovata esperienza e con specifiche conoscenze sanitarie e etologiche della specie, accerti preventivamente l’idoneità sanitaria e comportamentale dei delfini interessati e monitori periodicamente le condizioni di salute e di benessere degli stessi;
- che le informazioni relative a tali controlli vengano riportate nel registro di cui all’allegato 2, lett.C), paragrafo 4, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73.

Su ricorso della Lav contro il Ministero della Salute, Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, e con l’intervento ad opponendum di Zoomarine Italia S.p.A, il Tar del Lazio, sezione seconda bis, con la sentenza n. 05892/2019 depositata il 10 maggio 2019, ha annullato il Decreto Ministeriale 20 dicembre 2017- “Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministero della Salute e il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.2 del 3 gennaio 2018 (doc.n.1), nella parte in cui autorizza il nuoto con delfini.

Secondo la sentenza, le ragioni della LAV sono fondate, “con speciale riguardo al difetto di istruttoria, alla violazione del principio di benessere degli animali sancito dall’art.13 TFUE e dalla direttiva zoo e della necessaria tutela dell’incolumità pubblica, sotto il particolare profilo del principio di precauzione in materia ambientale e alla previsione del silenzio assenso in un ambito come quello ambientale che risulta espressamente escluso dal comma 4 dell’art.20 della L.n. 241/1990”. Infatti, come dimostrato dalla LAV nel giudizio, dinanzi ai pareri non favorevoli espressi dal Centro di referenza nazionale per il benessere animale e dal Centro di referenza nazionale per gli interventi assistiti con gli animali (CRN IAA), pur interpellati dal Ministero nel corso del procedimento, che sconsigliavano,

gliavano, allo stato, di promuovere programmi di nuoto con animali della specie *Tursiops truncatus*, in quanto tali programmi avrebbero potuto “avere implicazioni negative per il benessere degli animali” (CRN per il benessere animale) o risultare privi, al momento, dei presupposti (potendo solo gli animali domestici essere coinvolti propriamente in IAA e non gli animali selvatici o esotici, anche abituati alla presenza dell’uomo con specifico riguardo ai delfini, vista la “scarsità di informazioni su metodi e procedure” e la necessità di “non sottovalutare il rischio di trasmissione di malattie dal delfino all’uomo e viceversa, nonché il rischio di lesioni riportate dai partecipanti spesso legato allo stress cui sono soggetti i delfini in cattività e all’imprevedibilità del loro comportamento”- parere del CRN IAA), l’Amministrazione, che non risulta aver in alcun modo citato tali pareri, non ha dimostrato di aver acquisito sufficienti elementi né di aver condotto idonei approfondimenti delle problematiche sollevate per superare le perplessità espresse dagli esperti e le criticità rilevate.

Secondo la sentenza, pertanto, le censure della LAV sul difetto di istruttoria e di violazione dei principi comunitari e nazionali in tema di tutela del benessere degli animali e di salvaguardia della biodiversità devono essere accolte, con annullamento conseguente del Decreto. I punti dell’Allegato 1, lettera H del D.lgs 73/2005 che dovranno pertanto essere ripristinati, nello specifico definiscono i seguenti divieti:

- Punto 37: divieto di nuoto con i delfini e ingresso in vasca per chiunque, eccetto per l’addestratore e, con finalità di cura e ispezione delle strutture, al veterinario, biologo e curatore. L’ingresso e il nuoto nella vasca sono consentiti anche al personale addetto alle operazioni di pulizia, disinfezione e manutenzione, a condizione che sia accompagnato dai dipendenti o collaboratori della struttura competenti.
- Punto 39: divieto di accesso per i visitatori alle aree di servizio e alle vasche di mantenimento.

Sono pertanto vietate anche le attività quali foto con gli animali o visite guidate che si svolgevano accompagnando il pubblico in tali aree o presso le vasche di mantenimento dei delfini.

Rimane, infine, invariato il punto 38, che prevede il divieto di contatto fisico tra pubblico e delfini e il divieto di alimentazione dei delfini da parte del pubblico.

### 2.12.8.3 Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: Standard per la custodia degli animali e le modalità di gestione e cura

Il Decreto Legislativo 73/2005 recepisce il requisito relativo all’esigenza di garantire la qualità delle condizioni di vita, gestione e cura degli animali all’Art. 3 comma 1, lettere:

- e) *ospitare, in conformità alle linee guida di cui all’allegato 1, gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere e a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l’altro, ad arricchire in modo appropriato l’ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle peculiarità delle specie ospitate;*
- f) *mantenere, in conformità alle linee guida di cui all’allegato 2, un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l’attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione;*

e procede a dettagliare ulteriormente i requisiti negli allegati 1 e 2.

Il D.lgs 73/2005 e i suoi allegati non elencano misure specie-specifiche (tranne nel caso degli esemplari della specie *Tursiops truncatus*, che vedremo pertanto separatamente) ma forniscono indicazioni di requisiti generali che dovranno successivamente essere valutati nel contesto delle esigenze delle singole specie. L'analisi di questa indicazione verrà integrata con le considerazioni fornite dal Documento "EU Zoos Directive Good Practices" quando utili a fornire indicazioni aggiuntive.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato (si veda la Legge 189 del 2004 che sarà analizzata nella parte relativa alla tutela penale degli animali) la violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e), f) del Decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73 è punita con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro<sup>115</sup>. La rilevazione di violazioni a tali parametri dovrà essere inoltre segnalata al Ministero dell'Ambiente per i provvedimenti di competenza, ivi compresa la possibile revoca del decreto di qualifica di zoo e la contestuale chiusura totale o parziale della struttura<sup>116</sup>.

Tali parametri sono quindi oggetto di controllo durante una ispezione finalizzata alla verifica delle condizioni di salute degli animali detenuti in uno zoo.

### 2.12.8.3.1 Spazi per gli animali (recinti, teche, ecc.)

#### Dimensioni e gestione del gruppo sociale

Gli spazi dedicati agli animali, siano essi recinti, vasche, ecc., devono avere dimensioni sufficienti a poter garantire:

- *adeguato movimento ed esercizio fisico, come richiesto per il benessere della specie di appartenenza* (All. 1, Lettera B, Punto 1)
- *che animali che vivono in branchi o gruppi sociali possano subire la dominanza di singoli individui, con meccanismi e con comportamenti non naturali per la specie* (All. 1, Lettera B, Punto 2a);
- *che non persistano conflitti fra branchi o membri del branco o fra differenti specie, nel caso di exhibit miste* (All. 1, Lettera B, Punto 2b);
- *che la resistenza e la capacità della struttura siano ben rapportate al contenimento delle singole specie* (All. 1, Lettera B, Punto 2c).

La presenza di animali sovrappeso o feriti può essere quindi indicativa di problematiche spaziali o di gestione del gruppo sociale. Gli spazi dedicati agli animali devono inoltre prevedere sempre la disponibilità di *recinti o vasche separati per le femmine in gravidanza o che allevano i piccoli, in modo tale da evitare, ove necessario, situazioni di stress o di sofferenza* (All. 1, Lettera B, Punto 5).

#### Nei delfinari

Per i tursiopi vengono stabilite precise caratteristiche delle vasche per gli animali (All. 1,

Lettera H, Punti 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14):

- superficie minima di 400 mq per gruppi fino a 5 animali (100 mq richiesti per ogni esemplare ulteriore);
- volume minimo di acqua di 1600 mc per gruppi fino a 5 individui (400 mc richiesti per ogni esemplare ulteriore);
- suddivisione della vasca in almeno due settori (uno principale con superficie minima di 275 mq e uno secondario con superficie minima di 125 mq);
- la profondità dell'acqua non deve mai essere inferiore ai 3,5 mt, con una profondità minima di 4,5 mt per almeno la metà della superficie totale della vasca;
- in nessun punto la dimensione minima orizzontale della vasca può essere inferiore al diametro di 7 metri del cerchio più largo che possa essere iscritto in tale vasca.

Nella gestione del gruppo sociale è indicato che i delfini compatibili non debbano essere separati, mentre al contrario, quelli non compatibili non devono essere ospitati nella stessa vasca. In generale nessun delfino deve essere tenuto da solo se non per motivi sanitari. A meno che non sia diversamente prescritto dal medico veterinario o dal curatore responsabile, infatti, il gruppo deve avere accesso in ogni momento almeno all'intera superficie minima indicata e gli individui possono essere isolati nei settori secondari della vasca solo brevemente. Le vasche, infine, devono essere riservate ai tursiopi e non usate per altri scopi ed eventuali progetti di ricerca scientifica che richiedono variazioni temporanee della struttura e delle modalità di mantenimento degli individui devono essere sottoposti all'Autorità di gestione CITES, che richiede, a tal fine, il parere dell'Autorità scientifica CITES.

#### Design, arricchimenti e arredamenti ambientali

Gli spazi dedicati agli animali, siano essi recinti, vasche, ecc., devono garantire *adeguato movimento ed esercizio fisico, come richiesto per il benessere della specie di appartenenza* anche dal punto di vista dell'arricchimento ambientale (All. 1, Lettera B, Punto 1).

Su questo aspetto il Documento "EU Zoos Directive Good Practices" precisa che "*nei giardini zoologici, gli ambienti appropriati sono quelli che consentono agli animali di tutte le età di esprimere il loro comportamento in modo tale che i loro bisogni siano soddisfatti nella misura più ampia possibile. [...] Una buona progettazione del recinto consente agli animali di esprimere modelli di comportamento naturale e nel contempo consente di mettere in atto pratiche di gestione appropriate e di fornire un'esperienza per il pubblico che sia attraente ma non invasiva. È importante creare opportunità di esprimere comportamenti specie-specifici e di garantire un certo grado di controllo e scelta da parte degli animali*". Gli arricchimenti ambientali in questo senso sono fondamentali. Previsti dall'All. 1, Lettera D, Punto 1 del D.lgs 73/2005, devono essere *valutati a seconda delle specie ospitate*. Il Documento "EU Zoos Directive Good Practices" precisa inoltre che è importante la valutazione combinata degli arredamenti e dello spazio al fine di consentire agli animali di *esibire il loro comportamento naturale in tutte le fasi della loro crescita e sfruttando tutte le dimensioni dello spazio disponibili* (l'arredamento del recinto può infatti consentire, se utilizzato correttamente, un uso più tridimensionale dello spazio). *Per fare questo è necessario che agli animali sia fornita l'opportunità per riparsi, nidificare, arrampicarsi, volare, fare il bagno, scavare, ecc.*

<sup>115</sup> Articolo 8 comma 2 Decreto legislativo 21 marzo 2005 n.73

<sup>116</sup> Decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73, Art.4 comma 2 lettera b: è revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero è modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accertati gravi e reiterate irregolarità e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.

Alcuni esempi forniti dall'All. 1, Lettera B, Punto 1 del D.lgs 73/2005 relativi agli arricchimenti ambientali sono: *materiali per lettieri, rami intrecciati, tane, scatole-nido, vasche e, nel caso di animali acquatici, di materiali come piante, piccole pietre o altre strutture idonee*. Il Documento "EU Zoos Directive Good Practices" cita a titolo di esempio l'*Animal Protection Ordinance of Switzerland (Tierschutzverordnung)* del 2008 come esempio di legislazione orientata alle opportunità di comportamenti specie-specifici.

### Superfici e substrato

Anche il substrato delle aree di detenzione degli animali può rappresentare una forma di arricchimento, il Documento "EU Zoos Directive Good Practices" precisa infatti che *recinzioni con diversi tipi di superfici e substrati amplieranno la scelta comportamentale e risponderanno a esigenze diverse nella stessa specie e tra gli stessi individui. [...] Diversi gradi di abrasività o morbidezza dei pavimenti possono essere raccomandati per specie diverse. Suolo, sabbia, ciottoli, vegetazione, pezzi di legno, corteccia o altri tipi di substrato devono essere adattati ai requisiti comportamentali della specie.*

Viene rilevata inoltre l'importanza di mantenere un buon equilibrio tra le superfici e i substrati preferiti [dagli animali] e le esigenze igieniche [...] e che è importante che le superfici consentano un buon drenaggio e siano sia durevoli che confortevoli per le specie ospitate. L'esigenza di un buon drenaggio e della garanzia di buone condizioni d'igiene viene ripresa anche dal D.lgs 73/2005 che richiede espressamente (All. 1, Lettera G, Punti 1a, 2, 4) che: *debbano essere mantenuti adeguati standard igienici, sia a garanzia dell'igiene personale dello staff che dei recinti e degli ambulatori per gli animali*. In particolare deve essere prestata speciale attenzione *alla pulizia dei recinti e delle vasche degli animali e degli arredi interni, al fine di ridurre il rischio della diffusione di malattie. Nel caso di animali acquatici questa prassi deve comprendere un regolare monitoraggio della qualità dell'acqua; il drenaggio dei recinti debba essere tale da poter rimuovere agevolmente l'eccesso d'acqua; i materiali di rifiuto debbano essere regolarmente rimossi.*

Questo comprende altresì la rimozione di eventuali residui di cibo.

### Nei delfinari

Per quanto riguarda i delfinari il D.lgs 73/2005 All. 1, Lettera H, Punti 9, 27) richiede che la vasca debba essere progettata per fornire un ambiente sicuro, privo di ostacoli che possano causare danni ai delfini. Pur non essendo possibile inserire nella vasca alcun oggetto, mobilio, apparato, decorazione, piante o altro che potrebbe essere dannoso o potrebbe interferire con il benessere dei delfini o con una efficiente manutenzione della struttura, la progettazione deve considerare un allestimento tale da fornire un ambiente stimolante che aiuti e incoraggi un normale repertorio comportamentale dei delfini.

### Riparo dalle condizioni climatiche avverse

Il Decreto 73/2005 prevede che i recinti esterni debbano essere dotati di ripari dalla pioggia o dal sole eccessivo, laddove sia necessario per il benessere della specie. (All. 1, Lettera C, Punto 2)

### Nei delfinari:

Anche per i delfini è fondamentale la presenza di zone ombreggiate (All. 1, Lettera H,

Punto 17), in particolare nelle zone di minor profondità dell'acqua. In natura, infatti, questi animali possono ripararsi dall'eccessiva insolazione scendendo a diverse profondità, qualora questo non sia possibile a causa dei limiti dovuti alle strutture di cattività, aree ombreggiate sono necessarie ad evitare eventuali danni provocati da una eccessiva esposizione.

### Temperatura, illuminazione, ventilazione

Il Decreto 73/2005 prevede che la temperatura, la ventilazione e la luce dei recinti debbano essere idonei al comfort e al benessere di ogni animale di ogni singola specie in qualsiasi momento della sua vita. In particolare [...] devono essere tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle femmine gravide o prossime al parto e degli animali appena nati. (All. 1, Lettera C, Punto 1) Il Documento "EU Zoos Directive Good Practices" osserva inoltre che è bene consentire agli animali la possibilità di potersi spostare tra aree con diverse temperature. Il range di variazioni termiche e di temperatura può essere esteso, ad esempio, attraverso l'uso di piante e spruzzatori d'acqua per pinguini, tigri, pappagalli e molte altre specie; con la creazione di "punti caldi", per esempio, per anfibi e rettili; o con la creazione di aree acquatiche o di ombra per altre specie. È inoltre importante ricordare che gli animali devono avere accesso alla luce naturale o a fonti a spettro completo, l'esposizione ai raggi UV è particolarmente importante e le finestre li lasciano filtrare solo parzialmente. I livelli devono essere controllati periodicamente. [...] È inoltre importante riconoscere che molte specie hanno bisogno di periodi di buio che devono, pertanto, venire garantiti.

### Nei delfinari

Il D.lgs 73/2005 indica la detenzione in strutture all'aria aperta come preferibili, specificando però l'esigenza di tutelare gli animali da variazioni repentine delle temperature (All. 1, Lettera H, Punto 18). La temperatura dell'acqua deve essere infatti sempre mantenuta tra 10 e 28 °C (All. 1, Lettera H, Punto 25).

### 2.12.8.3.2 Alimentazione degli animali

Al fine di tutelare il benessere e la salute degli animali il D.lgs 73/2005 prevede che il cibo e le bevande debbano essere immagazzinate, preparate e somministrate agli animali nel rispetto delle norme igieniche. (All. 1, Lettera F, Punto 3).

Allo stesso tempo, però, la somministrazione del cibo può rappresentare una forma di arricchimento ambientale o di conflitto con gli altri individui presenti nella stessa area, pertanto cibo e bevande devono essere offerte tenendo nella massima considerazione il comportamento naturale degli animali, in particolare quello sociale; quando vengono utilizzati contenitori o mangiatoie per il cibo, questi devono essere posizionati nel recinto in modo tale che ogni animale possa accedervi. (All. 1, Lettera F, Punto 4)

### Nei delfinari

Oltre a quanto sopra esposto il D.lgs 73/2005 nel caso del cibo destinato ai delfini prevede particolari specifiche in merito alle modalità di conservazione e somministrazione (All. 1, Lettera H, Punti 35, 40, 41, 42, 43, 44):

- il cibo somministrato ai delfini deve essere di qualità adatta al consumo umano;

- il pesce congelato deve essere conservato a -18°C e utilizzato entro quattro mesi nel caso degli sgombri e sette mesi nel caso delle altre specie. I prodotti scongelati devono essere mantenuti refrigerati per un tempo ragionevole prima del consumo. Tutto il cibo deve essere somministrato entro 24 ore dalla sua rimozione dal congelatore oppure eliminato. Il cibo da eliminare non deve essere mantenuto, nemmeno temporaneamente, in aree destinate al deposito del cibo da somministrare;
- i delfini devono essere alimentati almeno due volte al giorno (fatto salvo diverso parere medico-veterinario) e l'ultimo pasto della giornata deve essere somministrato agli animali successivamente alla conclusione delle dimostrazioni, in ambiente privo di disturbo esterno e senza richiedere loro lo svolgimento di esercizi.
- Deve essere garantita l'alimentazione individuale di ciascun individuo. La somministrazione del cibo deve avvenire da parte di una persona esperta in grado di valutare le differenze e le variazioni nelle abitudini alimentari dei delfini, allo scopo di assicurarne la buona salute.

### 2.12.8.3.3 Aspetti sanitari e di tutela degli animali

#### Problemi di salute: fisici, ferite, psicologici, stereotipie

Il D.lgs 73/2005 stabilisce che le condizioni di salute degli animali debbano essere *controllate giornalmente dal personale incaricato* e che *qualsiasi animale risulti in condizioni di stress, malato o ferito deve ricevere immediate cure e attenzione da parte del medico veterinario*. (All. 1, Lettera A, Punti 1, 2) Durante un controllo, animali che presentino ferite, segni di malnutrizione, segni evidenti di stress (es. manifestazioni di comportamenti stereotipati, mutilazioni, ecc.) dovranno essere valutati con particolare attenzione e dovrà esserne verificata la scheda clinica per valutare interventi, diagnosi ed eventuali terapie.

Gli zoo devono infatti garantire, e dunque durante un controllo deve essere verificato sussista (All. 2, Lettera A):

- un'adeguata assistenza veterinaria 24 ore su 24 nell'arco dell'intera settimana;
- un programma di cure veterinarie, che andrà messo in pratica sotto la supervisione di un esperto veterinario;
- esami di routine, che includano controlli dei parassiti;
- che interventi di medicina preventiva, come ad es. le vaccinazioni, vengano effettuati ad intervalli regolari, sempre su indicazione del veterinario.

Di particolare rilevanza la verifica dei trattamenti farmacologici agli animali (sia in zoo che delfinari), e la verifica che la somministrazione degli stessi sia corredata da contestuale diagnosi e inserita in un idoneo percorso terapeutico (inclusa documentazione a supporto) Tali controlli sono finalizzati alla verifica della corretta gestione sanitaria degli animali, e alla verifica che gli stessi non vengano sottoposti a trattamenti farmacologici finalizzati alla gestione comportamentale degli individui non connessa a specifiche e contestuali esigenze medico-veterinarie ma meramente per facilitarne la gestione comportamentale e/o del gruppo sociale. Tale ultima attività, e in generale ogni trattamento farmacologico dato non a fini curativi, potrebbe essere ritenuta penalmente rilevante ed andrà segnalata all'autorità giudiziaria<sup>117</sup>.

#### Nei delfinari

Oltre a quanto già sopra riportato i delfinari devono essere provvisti di vasche per il trattamento medico-veterinario degli animali. Queste vasche devono essere fisicamente isolate da quelle utilizzate per il mantenimento e devono disporre di un impianto di filtraggio dell'acqua autonomo, per prevenire la trasmissione di agenti patogeni (All. 1, Lettera H, Punto 10). Le vasche destinate al trattamento medico-veterinario devono essere progettate in modo da poter essere svuotate in quindici minuti (All. 1, Lettera H, Punto 23), questo è di particolare rilevanza perché i tursiopi, pur essendo animali acquatici, sono mammiferi e pertanto senza la possibilità di respirare fuori dall'acqua rischiano l'annegamento. In caso di malessere gli animali devono pertanto poter essere raggiunti in tempi brevi.

#### Rumori

Il Documento "EU Zoos Directive Good Practices" rileva come *i rumori ripetitivi, in particolare quando improvvisi, nonché gli infrasuoni e gli ultrasuoni possono essere una fonte di disturbo per molte specie di animali dello zoo. Questo nonostante il fatto che molti animali possano adattarsi a rumori insoliti senza apparente fastidio. È quindi importante identificare le fonti di effetti sonori potenzialmente disturbanti, come attrezzature vicine e prendere in considerazione le differenze di specie, come le diverse gamme di suoni udibili. Riuscendo a comprendere in che modo gli animali possano essere influenzati negativamente, è possibile riuscire a minimizzare i rumori il più possibile.*

Al fine di tutelare gli animali il D.lgs 73/2005 ha pertanto **vietato la realizzazione di spettacoli, concerti ed esibizioni artistiche nelle vicinanze delle aree animali, stabilendo che tali eventi possono avvenire solo in appositi spazi, lontani dai recinti degli animali e isolati acusticamente per non recare disturbo agli animali stessi**. È utile, nell'eventualità di controlli, fare verifiche preventive su siti internet e social media delle strutture per rilevare se vengano pubblicizzati eventi e iniziative che non rispettino i parametri summenzionati. Il D.lgs 73/2005 ha inoltre stabilito che **la presenza di attrezzature da luna-park è consentita solo in aree diverse da quelle destinate al mantenimento, alla custodia ed all'esposizione al pubblico degli animali del giardino zoologico**. (All. 1, Lettera A, Punti 3, 4)

#### Nei delfinari

Data l'importanza del senso dell'udito per i delfini, la tutela di questa specie dai rumori risulta di particolare importanza. Il D. lgs 73/2005 riconosce questo aspetto e richiede che (All. 1, Lettera H, Punti 2, 28, 36):

- le vasche siano progettate in modo da minimizzare la trasmissione in vasca di suoni provenienti dall'esterno e di suoni da riverbero prodotti all'interno della vasca dagli animali stessi;
- i delfini protetti dai rumori eccessivi, inclusi rumori derivanti da impulsi irregolari;
- il livello di rumore deve essere tenuto il più basso possibile, tale da non costituire pericolo per la salute ed il benessere dei delfini;
- anche in caso di lavori di mantenimento dovrà essere prestata particolare attenzione in modo che gli animali non siano esposti a rumori eccessivi.



### Rapporti preda/predatore

Al fine di tutelare gli animali dall'esposizione forti situazioni di stress, il D.lgs 73/2005 ha stabilito che *gli animali da alloggiare in recinti o vasche adiacenti, da cui si possono vedere, devono essere scelti fra esemplari o specie che non interagiscono fra loro* (All. 1, Lettera B, Punto 4).

### Da eventuali problemi della struttura

Gli animali possono incorrere anche nel rischio di ferite o danni causati dall'ambiente nel quale vengono detenuti. È pertanto fondamentale, richiede il D.lgs 73/2005, che *i recinti, le vasche e le barriere devono essere mantenuti in condizioni tali da non consentire alcun rischio di ferimento e di altro danno agli animali. In particolare: a) qualsiasi difetto rilevato nella barriera del recinto o della vasca o nelle attrezzature al suo interno deve essere riparato o sostituito immediatamente; b) qualsiasi difetto possa causare danni fisici agli animali deve essere subito rimosso. Qualora ciò non fosse possibile, bisogna evitare che gli animali entrino in contatto con la fonte del pericolo; [...] 2. Tutte le piante e le attrezzature stabili del recinto o delle vasche, incluso l'impianto elettrico, devono essere impiantate in modo tale da non poter essere danneggiate o messe fuori uso dagli animali e, al contempo, da non creare pericolo per gli animali stessi. 3. La spazzatura e i materiali di scarto devono essere rimossi regolarmente dai recinti e dalle vasche degli animali in modo tale da evitare ogni possibile danno.* (All. 1, Lettera E, Punti 1, 2, 3)

### Nei delfinari

Anche ai delfini devono essere garantita la sicurezza dell'ambiente di detenzione. Nello specifico (All. 1, Lettera H, Punti 3, 9, 16, 24, 27) le vasche:

- devono essere costruite con materiali dotati di finiture durevoli, non tossiche, non porose, impermeabili, in modo tale da facilitare una appropriata pulitura e disinfezione;
- devono essere progettate per fornire un ambiente sicuro, privo di ostacoli che possano causare danni agli animali e non possono contenere nessun oggetto, mobilio, apparato, decorazione, piante o altro che potrebbe essere dannoso o potrebbe interferire con il benessere dei delfini o con una efficiente manutenzione della struttura;
- devono essere protette per evitare che oggetti estranei entrino nelle vasche (dovrà essere effettuato un controllo in tal senso almeno due volte al giorno).
- Devono inoltre essere effettuate misurazioni per assicurare che nelle vicinanze della vasca non ci siano esalazioni dovute ai trattamenti chimici dell'acqua o derivanti da altre fonti che possano essere dannose per la salute degli animali.

### Igiene e caratteristiche dell'acqua

Per la salute dei delfini l'igiene e la sicurezza dell'acqua rappresentano un punto di particolare rilevanza. Per questo motivo il D.lgs 73/2005 precisa specifici aspetti e controlli volti a garantire la qualità dell'acqua. In particolare (All. 1, Lettera H, Punti 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28):

- l'acqua deve essere trasparente, incolore e priva di odori;
- dev'essere garantita una circolazione di acqua adeguata e il tempo totale di ricircolo dell'acqua delle vasche non deve superare le cinque ore;

- l'acqua usata per le vasche deve essere tenuta separata dall'acqua di scarto e dall'acqua reflua dal suolo/tetto;
- tutti i residui (resti del cibo, feci, sporcizia, alghe, funghi, ecc.) devono essere rimossi dalla vasca grazie all'equipaggiamento per il trattamento dell'acqua e dei filtri, per prevenire contaminazioni ed infezioni;
- i filtri devono essere controllati sufficientemente spesso in modo da garantire la qualità dell'acqua; devono essere predisposte disposizioni idonee per smaltire tali residui;
- il contenuto di batteri coliformi della vasca non deve superare le 500 colonie per 1000 ml di acqua (è richiesto un controllo ogni 7 gg);
- la presenza di funghi e agenti patogeni e la quantità dei composti dell'azoto, devono essere sempre tenute sotto controllo e ad un livello tale da non costituire pericolo per la salute dei delfini;
- il pH deve essere mantenuto tra 7,4 e 8,5 (livello ottimale 7,8) (è richiesto un controllo almeno 3 volte al giorno);
- la salinità deve essere mantenuta entro i valori normali dell'acqua marina e, in particolare, per il cloruro di sodio (NaCl) tra 15 e 36 grammi;

Se l'acqua delle vasche viene prelevata in mare, lo stato di qualità nel sito di captazione non può essere inferiore a «buono» secondo la classificazione prevista dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, e deve essere certificata da monitoraggi periodici da parte degli organi competenti, deve inoltre essere sottoposta preventivamente a un idoneo sistema di filtraggio ed a trattamento con raggi U.V.

### Protezione dal pubblico

Anche il pubblico può rappresentare un pericolo e/o una fonte di stress per gli animali. Per tale ragione il D.lgs 73/2005 stabilisce che *gli animali debbano essere maneggiati solo dal personale autorizzato o sotto la sua supervisione [...] con cura, evitando di causare stress o di mettere a rischio il buono stato psico-fisico degli animali. Qualora vi sia un contatto fisico diretto fra gli animali e il pubblico questo deve avvenire sotto il controllo del personale tecnico e deve protrarsi per un periodo di tempo tale da rispettare il benessere degli animali.* (All. 1, Lettera E, Punti 6, 7)

È dunque importante che anche le recinzioni garantiscano questa protezione e ovunque possa verificarsi un contatto diretto tra visitatori e animali pericolosi, attraverso o al di sopra della recinzione, in rapporto al livello di pericolosità dell'animale, deve essere installata una barriera di separazione tale da prevenire l'eventuale contatto. Le barriere, inoltre, devono essere progettate in modo tale che i bambini piccoli non possano in alcun modo oltrepassarle. Il bordo superiore della barriera deve essere realizzato in modo tale da scoraggiare i bambini a sedersi sopra, evitando tuttavia l'uso di materiali taglienti o che, comunque, possano ferirli. (All. 3, Lettera C, Punti 1, 2). Nel caso, inoltre, in cui fossero attivate «vasche tattili» per il contatto diretto con alcuni animali acquatici, queste devono essere costruite in modo tale da consentire agli animali ampi spazi ove non possono essere raggiunti dal pubblico. (All. 3, Lettera C, Punto 3). È vietato infine qualsiasi apporto di cibo e bevande da parte del pubblico. (All. 1, Lettera F, Punto 5)

### Nei delfinari

Anche i delfini devono essere tutelati da contatti involontari con il pubblico, nello specifico al pubblico è vietato (All. 1, Lettera H, Punti 38, 39):

- alimentare i delfini;
- entrare in contatto fisico con i delfini;
- entrare nelle aree di servizio e nelle vasche di mantenimento (tranne, in quest'ultimo caso, ai visitatori che partecipino alle attività di educazione e sensibilizzazione di cui all'All.1, Lettera H, punto 37).
- Viene inoltre richiesto che durante le eventuali dimostrazioni la sorveglianza sia continua al fine di evitare che i visitatori abbiano un contatto fisico con i delfini o gettino oggetti nelle vasche.

#### 2.12.8.4 Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: Prevenire danni alla biodiversità causati da minacce ecologiche per le specie indigene e dalla diffusione di parassiti provenienti dall'esterno

I giardini zoologici rappresentano, per le loro caratteristiche, un rischio proprio per la biodiversità che sono chiamati a tutelare, in quanto detengono numerosi animali di specie alloctone. Per tale motivo l'Art. 3 comma 1, lettere g) e h) del D.lgs 73/2005 prevede che i giardini zoologici siano tenuti ad adottare misure idonee a impedire la fuga degli animali e atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori.

Tali misure, meglio specificate nell'allegato 3, riguardano in particolare specifiche tecniche sulla costruzione delle recinzioni (sia delle aree animali che perimetrali dell'intera struttura), sulla gestione della vegetazione così che non rappresenti un potenziale strumento di fuga, sulla modalità di gestione degli spostamenti degli animali all'interno della struttura e le procedure da seguire in caso di emergenza e di fuga degli animali.

**È importante sottolineare che la normativa in alcun modo propone forme di mutilazione degli animali, siano esse definitive o temporanee (es. tarpatura delle ali), come misura idonea alla prevenzione della fuga degli stessi.** Tali condotte potrebbero pertanto configurare, qualora non necessitate da esigenze mediche finalizzate alla salvaguardia della salute dell'animale e debitamente certificate, una condotta perseguibile ai sensi della Legge 20 luglio 2004, n.189., art. 544 ter c.p.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere g), h) del Decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73 è punita con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro<sup>118</sup>.

#### 2.12.8.5 Decreto Legislativo 21 marzo 2005 n.73: tenere registri aggiornati

Il D.lgs 73/2005 recepisce la disposizione relativa alla tenuta dei registri all'Art. 3, comma 1, lettera i), stabilendo che i giardini zoologici debbano tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel giardino zoologico, da tenere a disposizione dei soggetti preposti al controllo e da inviare con cadenza annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) del Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n.73 è punita con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro<sup>119</sup>.

## 2.13 LA NORMATIVA SULLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI NEI CIRCHI a cura di Laura Panini

### 2.13.1 La Legge n.337 del 18 marzo 1968 sui circhi

Il riferimento normativo principale relativo alle strutture circensi è la legge n.337 del 18 marzo 1968, contenente “*Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante*”, che provvede disposizioni relative a tariffe e imposte di varia natura (occupazione suolo pubblico, energia elettrica, ecc.) mentre non entra nel merito delle modalità di gestione, detenzione e tutela degli animali al seguito del circo.

### 2.13.2 I Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti

I primi documenti contenenti tali parametri giungeranno solamente a partire dall'anno 1998 e non a corredo della normativa circhi ma solo a seguito della Legge 7 febbraio 1992, n.150, “*Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica*”. Questa normativa, attraverso un lungo percorso e svariati emendamenti, stabilisce infatti alcuni punti che saranno fondamentali successivamente nella detenzione e gestione degli animali nei circhi:

- L'Art.6 comma 1 introduce in Italia il divieto di detenzione per gli animali “*che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.*”<sup>120</sup>
- L'Art.6 comma 6 prosegue però definendo alcune categorie per le quali, in deroga al divieto, viene concessa la possibilità di detenzione per queste specie “*pericolose*” a fronte di apposita valutazione e rilascio di idoneità. Inizialmente questa possibilità viene concessa solamente a “*giardini zoologici, acquari e delfinari*”, mentre viene in seguito estesa (Decreto-Legge 12 gennaio 1993, n.2) anche a “*circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti*”.
- L'Art.4 comma 2 definisce infine l'istituzione della “*Commissione scientifica per l'applicazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n.874*” tramite apposito decreto del Ministero dell'Ambiente, ovvero una Commissione scientifica composta da esperti a cui viene affidato il compito di valutare l'idoneità delle strutture di cui all'Art.6 comma 6 alla detenzione delle specie

118 Articolo 8 comma 2 Decreto legislativo 21 marzo 2005 n.73

119 Articolo 8 comma 2 Decreto legislativo 21 marzo 2005, n.73

120 L'elenco di questi animali è contenuto in due Decreti del Ministero dell'Ambiente: D.M. 19/4/1996 e D.M. 26/4/2001.

“pericolose per la salute e l'incolumità pubblica” sulla base di criteri generali stabiliti dalla commissione stessa.

Su questa prima fase di valutazione la Commissione Scientifica CITES scrive<sup>121</sup>: “Con la promulgazione dell'articolo 6 della Legge n.150 del febbraio 1992 e successive modificazioni il legislatore ha inteso regolamentare la detenzione, commercializzazione, scambio e cessione di tutti quegli esemplari delle specie di cui all'allegato A del decreto interministeriale 19 aprile 1996. Ha inoltre inteso rilasciare una idoneità, e quindi derogare da tali divieti, per quei giardini zoologici, aree protette, parchi nazionali, acquari, delfinari, circhi, mostre faunistiche permanenti o viaggianti giudicati idonei dalla Commissione Scientifica CITES. Con i criteri generali promossi nell'aprile del 1998 la Commissione Scientifica CITES ha inteso, nel rispetto della legge, dotarsi di uno strumento di giudizio oggettivo e qualificato che rispondesse alle esigenze di benessere e corretta sopravvivenza previste per tali animali, **con tali criteri la Commissione ha proceduto a valutare le strutture nazionali che avevano fatto richiesta di idoneità al Ministero dell'Ambiente, giudicando comunque le strutture circensi itineranti e le mostre viaggianti non rispondenti ai requisiti datisi.**”

Nonostante questo primo parere negativo della Commissione Scientifica CITES, con un successivo emendamento introdotto con la Legge 9 dicembre 1998, n.426, la determinazione dell'idoneità delle strutture circensi alla detenzione delle specie “che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica” viene demandata alle “**autorità competenti in materia di salute e incolumità pubblica**” (autorità che, come rilevato nella Circolare 557/B.10089.G(27) Roma 22.2.2002, è da identificare nell'Autorità Prefettizia) mentre la Commissione Scientifica CITES, viene incaricata di fornire i parametri per poter stabilire l'idoneità di tali strutture. Su questo passaggio la Commissione Scientifica scrive<sup>122</sup>: “Con la promulgazione della Legge n.426 del dicembre 1998 il legislatore ha richiesto alla Commissione Scientifica CITES di indicare specifici criteri di detenzione di tali animali da parte di quelle strutture, come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli animali ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa che il legislatore abbia voluto considerare nella legge n.150 e successive modificazioni, richiedendo quindi criteri specifici di giudizio, relativamente a tali strutture di contenimento. **Tale richiesta di integrazione, dei criteri precedentemente espressi, nasce difatti dalla considerazione che nella stessa definizione di circo è implicita la sua identificazione come: “una struttura permanente, stagionale o temporanea, in cui gli animali, selvatici o domestici, sono mantenuti o introdotti in parte o unicamente allo scopo di compiere esercizi e acrobazie”.** Tale definizione non è però completamente estendibile alle mostre viaggianti, le quali pure presentando una permanenza, stagionalità o temporaneità, non usano gli animali i ospitati per compiere esercizi o acrobazie ma solo per essere mostrati al pubblico pagante. **Resta comunque inteso che la prerogativa unitaria che entrambe le tipologie di strutture presentano è la mancanza di fissità permanente dei luoghi di custodia degli esemplari ospitati con i conseguenti comuni problemi di benessere e corretta sopravvivenza degli stessi esemplari.**”

121 “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, Delibera 10 maggio 2000, Premessa.

122 “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, Delibera 10 maggio 2000, Premessa.

*In considerazione di tutto ciò la Commissione Scientifica ha ritenuto di potere equiparare e trattare unitamente i circhi e le mostre viaggianti.”*

In questa fase il legislatore ha dunque di fatto operato una separazione di animali in due classi: la stessa specie, pur mantenendo le medesime esigenze etologiche e caratteristiche fisiche, può essere soggetta a parametri di tutela maggiori o minori a seconda che venga detenuta in uno zoo/struttura fissa o in un circo/mostra viaggiante.

Il Documento contenente i “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, viene pubblicato con delibera il 10 maggio 2000 ed elenca “i requisiti minimi delle strutture di detenzione (dimensioni e altre caratteristiche) necessari a soddisfare, per quanto possibile, le necessità dei singoli individui secondo la loro specie. Tali requisiti tengono conto della necessità di garantire agli animali il principio delle 5 libertà e consentire loro la possibilità di muoversi per quanto possibile liberamente in accordo con le peculiari modalità biologiche e comportamentali delle singole specie.”<sup>123</sup>

Questi parametri rappresentano dunque la base valutativa e condizione *sine qua non* per stabilire l'idoneità dei circhi e delle mostre viaggianti alla detenzione delle specie “pericolose per la salute e l'incolumità pubblica”, ne consegue che “il rispetto dei requisiti minimi suggeriti è considerato [...] una condizione necessaria ad evitare il reato di maltrattamento degli animali, contemplato dall'Articolo 727 del Codice penale, modificato dalla legge n.473 del 22 novembre 1993 che detta “Nuove norme contro il maltrattamento degli animali”<sup>124</sup>.

La condizione vincolante dei Criteri stabiliti dalla Commissione Scientifica CITES è ribadita anche dalla Circolare 557/B.10089.G(27) Roma 22.2.2002 che sottolinea espressamente che “per le strutture (italiane e non) che presenteranno la relativa richiesta successivamente all'emanazione della presente direttiva, la dichiarazione di idoneità dovrà essere rilasciata dal Prefetto della provincia di prima installazione della struttura stessa. A tal fine, per il rilascio degli attestati in questione il Prefetto si avvarrà della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, disciplinata normativamente dall'art.141 del R.D. 6 maggio 1940 nr.635, con le modifiche contenute nel D.P.R n.311 del 23 maggio 2001. Appare necessario che, per l'espletamento delle specifiche finalità in premessa, tale organismo si avvalga della specifica consulenza di un veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente. **La Commissione di Vigilanza dovrà, fra l'altro, esprimersi sulla base dei criteri generali fissati dalla Commissione Scientifica CITES, già inviati alle SS.LL. con circolare nr.559/C.10770.10089.G (27) del 22 maggio 2000, ed i cui parametri sono attualmente in corso di revisione da parte della predetta Commissione Scientifica. [...] Gli attestati di idoneità rilasciati nel rispetto delle presenti prescrizioni, hanno validità su tutto il territorio nazionale, ferma restando in ogni caso la possibilità di procedere a una nuova verifica, allorquando se ne palesi la necessità, al fine di accertare la permanenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente. In particolare, nelle ipotesi in cui si verificano variazioni nelle condizioni di custodia degli animali (per es. incremento numerico degli animali detenuti, presenza di altre specie**

123 “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, Delibera 10 maggio 2000, APPENDICE A: Criteri tecnici specifici per taxa.

124 “Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti”, Delibera 10 maggio 2000, APPENDICE A: Criteri tecnici specifici per taxa.

animali al seguito del circo, modifica delle strutture di custodia, etc) **si dovrà necessariamente procedere a una ulteriore verifica e, conseguentemente, provvedere al rilascio di una dichiarazione di idoneità integrativa da parte della Prefettura della provincia in cui è localizzato il circo e/o la mostra faunistica. A tal fine la Prefettura della provincia ove è allocata la struttura circense o la mostra faunistica, dovrà richiedere al titolare delle medesime l'esibizione dell'attestazione di cui sia già in possesso e la documentazione sulla base della quale essa è stata rilasciata. Le attestazioni di idoneità concesse antecedentemente all'emanazione della presente circolare, dovranno essere riesaminate alla luce delle descritte modalità operative.**"

Ne consegue che in caso di sopravvenuta mancanza di tali requisiti, l'idoneità potrà essere revocata, oppure dovrà essere integrata in caso di cambiamento di numero o specie di animali coinvolte.

### 2.13.3 Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti

Come si legge nella circolare 557/B.10089.G(27) Roma 22.2.2002i parametri emanati nel 2000 sono "attualmente in corso di revisione" almeno dall'anno 2002 ma la prima e unica integrazione ad oggi pubblicata, le "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti", uscirà in data 19 aprile 2006, con Prot. DPN/10/2006/11106 e non sarà mai riconosciuta attraverso una delibera ufficiale anche se, come vedremo in un paragrafo successivo, il loro valore di riferimento per la valutazione del benessere animale è stato pienamente riconosciuto dalla Corte di Cassazione<sup>125</sup>.

Le tre principali differenze apportate da questa integrazione sono:

1. L'estensione dei parametri a ulteriori specie comunemente detenute in circhi e mostre viaggianti;
2. la definizione di un protocollo operativo per l'autorizzazione all'attendamento dei circhi e mostre viaggianti e i controlli successivi che devono essere effettuati;
3. una ridefinizione del ruolo delle Linee Guida stesse nella definizione del maltrattamento animale contestuale all'approvazione della nuova legge sul maltrattamento: Legge 20 luglio 2004, n.189.

#### Punto 1. Specie incluse nelle Linee Guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti

Nel 2006, a distanza di 38 anni dall'emanazione della norma che regola i circhi (Legge n.337 del 18 marzo 1968) i "Criteri" emanati nel 2000 dalla Commissione Scientifica CITES rimanevano l'unico documento che definiva parametri e modalità di detenzione degli animali presso i circhi.

La Commissione Scientifica CITES, pertanto, "trascorsi sei anni dall'approvazione del documento, tenuto conto delle ricadute applicative e delle nuove conoscenze acquisite in materia" ha sentito l'esigenza "di aggiornare la disciplina di riferimento per renderla più aderente alle necessità di tutela del benessere animale e degli operatori del settore" in particolare anche al fine di "fornire indicazioni aggiuntive ai criteri già elaborati, [...] di chiarire aspetti controversi o incompleti e di integrare le precedenti linee guida, esten-

dendone l'ambito di applicazione anche ad altre specie animali".

La Commissione Scientifica CITES quindi, come già fatto nel documento precedente, riconosce di fatto il ruolo dei Criteri da loro emanati come unica fonte di informazione nella normativa italiana sulle modalità di gestione di specie alloctone e complesse quali quelle detenute negli zoo, e cerca quindi di compensare questa carenza normativa estendendo l'analisi delle modalità di detenzione non solo alle specie ritenute "pericolose per la salute e l'incolumità pubblica" ma anche ad altre comunemente detenute nei circhi. Nello scopo di applicazione infatti specificano "A differenza di quanto precedentemente stabilito, le presenti linee guida vanno applicate a tutti gli animali esotici ivi indicati, detenuti nei circhi, nelle mostre itineranti ovvero presso qualsiasi attività che preveda l'impiego di animali, sia pericolosi sia non pericolosi, per lo spettacolo."

La Commissione, inoltre, "tenuto conto delle ricadute applicative e delle nuove conoscenze acquisite in materia" decide di fornire ulteriori raccomandazioni, specificando che: "Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. **In particolare, si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, ed in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.**"

#### Punto 2. Protocollo operativo e autorizzazioni circensi

Ad ogni attendamento i circhi necessitano di una licenza, che viene rilasciata dal Comune<sup>126</sup> ai sensi degli Articoli 69 e 80 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.) e secondo le modalità e i parametri previsti dagli Articoli 124, 125, 141, 141-bis, 142, 144, 145 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n.635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n.773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza".

Per il rilascio della summenzionata licenza devono essere espressamente verificate:

- "le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti";
- "la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica";
- "gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n.337";
- la "frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente".

Il D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320 "Regolamento di polizia veterinaria", Articolo 24, prevede inoltre che i circhi siano sottoposti a vigilanza veterinaria in quanto "possono costituire pericolo per la diffusione di malattie infettive e diffuse".

A ciò si aggiunge, visto quanto dedotto in precedenza, la necessità e le responsabilità della verifica delle modalità di detenzione degli animali, la loro corrispondenza con i Criteri precedentemente stabiliti dalla Commissione Scientifica CITES e, soprattutto, la permanenza dei requisiti sulla base dei quali sono state rilasciate le autorizzazioni prefet-

125 Corte di Cassazione, sentenza n. 11606 del 26/03/2012

126 Come stabilito dall'Art.19 del Decreto del Presidente della Repubblica del 24/07/1977 n.616

tizie. Con l'Allegato 1 delle "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" viene dunque delineata una modalità operativa mirata a chiarire le corrette modalità di controllo connesse agli attendamenti circensi.

## Punto 2A. I circhi, aspetti amministrativi

### Fase 1 - La richiesta

Al fine di poter attendare in un Comune il circo deve presentare apposita domanda e fornire tutta la documentazione necessaria affinché possa essere verificata la corrispondenza della documentazione con la normativa (sicurezza, benessere animale, ecc.) e ottenere un primo nulla osta per l'attendamento sul territorio del Comune.

In questa fase la documentazione che il circo deve fornire, opportunamente vidimata qualora necessario, comprende, al minimo:

- la scheda informativa circhi (Allegato 2 "scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo") debitamente compilata in ogni sua parte;
- idoneità prefettizia alla detenzione di animali pericolosi;
- planimetrie complete di misure, datate e firmate da un tecnico abilitato o dal Legale Rappresentante, delle strutture interne ed esterne, destinate:
  - agli animali pericolosi (documentazione completa che includa tutta la documentazione presentata alla Prefettura all'atto dell'autorizzazione, il Verbale della commissione di vigilanza, ecc.)
  - agli animali non pericolosi;
- relazione descrittiva delle strutture;
- dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita agli animali al seguito.

Ulteriore documentazione dovrà essere disponibile presso il circo al momento della verifica in loco al seguito dell'attendamento (vedi punto successivo).

Il **Servizio Veterinario** rilascerà il nulla osta dopo aver controllato quanto riportato sulla scheda, visionata l'allegata documentazione e verificata la corrispondenza tra quanto indicato e quanto previsto nelle linee guida in relazione agli **aspetti relativi al benessere e alla sanità animale**. Il **Comune** è tenuto invece a verificare che **la piazza che verrà concessa**, oltre a essere dotata di quanto necessario per l'attendamento della struttura (scarichi, acqua potabile, ecc.), **sia di dimensioni adeguate a consentire la collocazione delle gabbie e dei recinti degli animali in base alle misure previste nelle Linee Guida** e sia dotata di zone con terreno naturale per le specie animali per le quali è previsto. Le rimanenti valutazioni relative alla sicurezza e incolumità pubblica saranno valutate dalla Commissione (Comunale o Provinciale) di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Qualora dovesse rilevarsi, dall'esame preliminare della documentazione, che le strutture autorizzate non corrispondano, per dimensioni e caratteristiche, a quanto previsto dai Criteri della Commissione CITES, il Servizio Veterinario lo comunicherà al Comune che valuterà la possibilità di non concedere il permesso di attendamento e, contemporaneamente, ne darà comunicazione scritta al Ministero dell'Ambiente Servizio Conservazione della Natura, competente sulle verifiche eseguite.

### Fase 2 - L'attendamento

Ricevuto il nulla osta alla richiesta di attendamento il circo potrà attendare sul territorio

del Comune e in questa fase si svolgeranno i controlli in situ da parte delle autorità. In particolare, il Servizio veterinario effettuerà l'attività di vigilanza ai fini di verificare:

- le condizioni di benessere e di salute degli animali;
- la presenza e la regolarità della documentazione completa relativa agli animali (indicata dall'Allegato 2 "Scheda informativa sulle condizioni di detenzione degli animali al seguito del circo");
- il rispetto delle normative nazionali e regionali;
- la corrispondenza delle strutture e modalità di detenzione con quanto precedentemente dichiarato dalla struttura al momento della domanda di attendamento.

Qualora si riscontrino carenze e irregolarità in tali documenti, potranno essere richieste delle opportune integrazioni e correzioni da effettuare in tempi brevi. Nei casi più gravi si potrà, anche richiedere al Comune un'ordinanza di sospensione dell'attività o procedere a seconda dei casi.

Qualora si riscontrasse che, contrariamente a quanto indicato nella documentazione preventivamente presentata, le strutture di detenzione degli animali non siano adeguate a quanto prescritto, i Servizi veterinari:

- nel caso che tali carenze non siano sanabili in tempi brevi con adeguate prescrizioni, richiederanno al Comune, se i tempi lo consentono, un'ordinanza di sospensione dell'attività circense in toto o limitatamente alla struttura inadeguata;
- potranno procedere a norma di legge per "Dichiarazione mendace".

Qualora si riscontrino gli estremi per il maltrattamento o la detenzione incompatibile degli animali ai sensi della Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" procederanno con contestuale denuncia, come imposto dall'articolo 331 del Codice di Procedura Penale.

## Punto 2B. Revoca della licenza

È bene sottolineare che la licenza che consente a circhi e mostre viaggianti di svolgere l'attività è vincolata al rispetto delle normative di settore e del rispetto di quegli stessi parametri verificati in sede di attendamento, oltreché delle eventuali prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse<sup>127</sup>; pertanto in qualsiasi momento venga verificato il mancato rispetto di tali normative (ivi incluse le Linee Guida della Commissione Scientifica CITES) e disposizioni, la licenza può essere revocata ai sensi dell'Articolo 10 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n.773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.). Pertanto, in caso di accertamento durante i controlli di discrepanze rispetto a quanto dedotto nella licenza, la PG potrà inviare segnalazione anche alle autorità amministrative coinvolte, affinché, al di là di eventuali risvolti penali, possano essere aggiornate e rivisti i provvedimenti amministrativi relativi.

127 Articolo 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (T.U.L.P.S.)

### Punto 3. Linee Guida della Commissione Scientifica CITES e Legge 20 luglio 2004, n.189

Quattro anni dopo l'emanazione dei "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", che specificano come il rispetto dei criteri fosse una condizione necessaria a evitare il reato di maltrattamento degli animali, contemplato dall'Articolo 727 del Codice penale, modificato dalla legge n.473 del 22 novembre 1993 che detta "Nuove norme contro il maltrattamento degli animali"<sup>128</sup> viene approvata la Legge 20 luglio 2004 n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" che modifica anche il summenzionato Art.727 del Codice penale.

Sulla piena applicabilità dei reati di cui alla legge citata, la Corte di Cassazione, con sentenza n11606 del 26/03/2012, ha stabilito che, sebbene sia vero che "le disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del Codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali e che le medesime disposizioni non si applicano, altresì, alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente [...] l'eccezione deve ritenersi operante solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l'ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano e che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato."

I circhi e le mostre viaggianti possono pertanto continuare a utilizzare gli animali in attività di spettacolo, ma nel rispetto dei parametri previsti dalla normativa di settore; qualora questa non venisse rispettata, sarebbe pienamente applicabile la norma sul maltrattamento. Questo è dunque un aspetto chiave nelle relative attività di controllo in particolare sullo stato di detenzione di specie animali già definite dalla Commissione Scientifica CITES come aventi un modello gestionale incompatibile con la detenzione in una struttura mobile. La Stessa Corte di Cassazione prosegue scrivendo che le Linee Guida della Commissione Scientifica CITES sono un "utile criterio di riferimento per eventuali valutazioni anche riguardanti il rilievo penale di determinate modalità di detenzione".

La Commissione Scientifica CITES, nell'aggiornare i "Criteri", nel definire i Criteri specifici per Taxa (dimensioni degli spazi, definizione della tipologia di arricchimenti ambientali, ecc.) entra nel merito della valutazione del benessere degli animali ai sensi della nuova normativa chiarendo come la valutazione dello stato di benessere degli animali debba essere effettuata in modo globale e che "il mancato rispetto di uno o più dei suddetti requisiti, non integra automaticamente il reato di maltrattamento animale" in quanto vi possono essere "particolari esigenze locali, stagionali o legate a singoli animali, che, sebbene possano portare a un parziale scostamento dai requisiti stabiliti, non compromettano il benessere animale."

È bene sottolineare che questa osservazione non è un lasciapassare che consente di autorizzare l'inosservanza dei criteri, ma semplicemente una specifica del fatto che alcune

particolari circostanze possono richiedere "parziali scostamenti". È bene infatti ricordare che i criteri indicati dalla Commissione Scientifica CITES sono già di per sé criteri inferiori a quelli che verrebbero utilizzati per le specie se le stesse venissero detenute in strutture stabili e che rappresentano requisiti già definiti "minimi" per il rispetto delle esigenze etologiche degli animali. È bene infine osservare che le Linee Guida rimangono i parametri di riferimento per le autorizzazioni alla detenzione degli animali pericolosi (ed è pertanto fondamentale che il loro rispetto venga mantenuto costante) e che, "nel caso delle altre specie il rispetto dei criteri è condizione fondamentale per poter praticare l'attività circense o di mostra viaggiante"<sup>129</sup>.

#### 2.13.4 I controlli presso i circhi da parte della Polizia Giudiziaria

Se i controlli per gli aspetti documentali ai fini dell'attendamento di circhi e mostre viaggianti sono di responsabilità del Comune, del Servizio Veterinario ASL e della Commissione di Vigilanza per la Pubblica Sicurezza, la competenza della verifica dei reati a danno degli animali è invece di competenza trasversale per tutta la Polizia Giudiziaria ed è pertanto utile avere una panoramica dei parametri identificati dalla Commissione Scientifica CITES come rilevanti per una corretta gestione degli animali e per il rispetto delle esigenze etologiche basilari delle specie animali detenute nei circhi, ai fini dell'identificazione dell'oggetto dei controlli presso un circo da parte della Polizia Giudiziaria.

Come abbiamo visto nei paragrafi precedenti, la Commissione Scientifica CITES ha rilevato che "tenuto conto delle ricadute applicative e delle nuove conoscenze acquisite in materia [...] Le indicazioni inerenti i requisiti minimi indicati di seguito, non devono essere considerate come una giustificazione o un invito a mantenere determinate specie nei circhi. **In particolare, si raccomanda che in futuro non vengano più detenute le specie in via di estinzione o il cui modello gestionale non è compatibile con la detenzione in una struttura mobile quali, e in particolare: primati, delfini, lupi, orsi, grandi felini, foche, elefanti, rinoceronti, ippopotami, giraffe, rapaci.**"

È importante sottolineare come il mondo scientifico negli ultimi anni si sia espresso a più riprese con pareri che sono assolutamente in linea con quanto raccomandato dalla Commissione Scientifica CITES.

Nel 2015, la Federazione dei Veterinari Europei (FVE) ha pubblicato la sua posizione<sup>130</sup> sull'argomento sottolineando che "l'uso di mammiferi esotici, specialmente elefanti e grandi felini (leoni e tigri), nei circhi riflette una visione tradizionale, ma obsoleta, degli animali selvatici. Questi animali hanno lo stesso patrimonio genetico dei loro simili che vivono in natura, e mantengono perciò gli stessi comportamenti istintivi e bisogni naturali" che "non possono essere soddisfatti in un circo itinerante; soprattutto in termini di alloggi e di rispetto alla possibilità di esprimere comportamenti normali" e concludendo con la raccomandazione alle autorità competenti, di vietare l'utilizzo di mammiferi selvatici nei circhi in quanto "non c'è alcuna possibilità che i loro bisogni fisiologici, mentali e sociali possano essere adeguatamente garantiti".

Nel 2017 anche la Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani (FNOVI) si è

128 "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti", Delibera 10 maggio 2000, APPENDICE A: Criteri tecnici specifici per taxa.

129 "Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti" - Criterio 1  
130 [https://www.fve.org/cms/wp-content/uploads/FVE-position-on-the-travelling-circuses\\_adopted.pdf](https://www.fve.org/cms/wp-content/uploads/FVE-position-on-the-travelling-circuses_adopted.pdf)

espressa sul tema, scrivendo esplicitamente: “Come professione medica, quindi basata sulle conoscenze scientifiche, ma anche come esseri umani e quindi responsabili della tutela degli animali che possediamo, ci appare evidente che gli animali, in particolare se selvatici, non possano essere detenuti per scopi ludici dell’uomo.” La nota prosegue sottolineando che: “Come medici veterinari, consapevoli del ruolo di garanti della salute, del benessere degli animali e della salute pubblica, vogliamo essere promotori di un approccio scientifico anche nell’ambito di attività definite “tradizionali” che nell’attuale contesto socio-culturale oltre ad essere anacronistiche, propongono una visione distorta del rapporto uomo-animale che non tiene in considerazione alcuna il rispetto delle esigenze etologiche degli animali. I metodi utilizzati per ottenere comportamenti innaturali e spesso opposti alle caratteristiche di specie, la convivenza forzata di specie diverse, come preda - predatore (ad esempio leoni in grotta ai cavalli), **i fattori stressogeni come luci, rumori, dimensioni ridotte delle gabbie sono solo alcuni degli aspetti caratterizzanti gli spettacoli circensi con animali che non rispettano gli animali né lasciano spazio di miglioramento. Gli spettacoli circensi con animali sono quanto di più lontano si possa immaginare dai concetti di convivenza e di possesso responsabile degli animali, concetti dei quali siamo convinti sostenitori e promotori. La soluzione non può che essere la progressiva dismissione degli animali dai circhi [...].**”

Questo aspetto ha una importanza fondamentale rispetto ai controlli sugli animali detenuti dai circhi, che dovranno quindi essere stringenti per quanto riguarda, appunto, le modalità di detenzione, vista la stessa definizione in termini generali di non compatibilità di tali specie con tali strutture.

Le citazioni contenute nei seguenti paragrafi sono tutte tratte dal documento “Linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti”, si tratta quindi di elementi di cui è importante il controllo contingente durante un’ispezione.

### Considerazioni generali

In generale, trattandosi di animali esotici o selvatici, si raccomanda di accedere a tali strutture nel corso di una ispezione, o anche successivamente, aiutati da personale esperto quali eventuali ausiliari di Polizia Giudiziaria veterinari esperti delle specie oggetto dei controlli, anche terzi rispetto alla ASL veterinaria già coinvolta nei primi controlli amministrativi. Sul punto si rimanda al contributo sulle necessità etologiche degli animali esotici del presente manuale.

Alcune altre importanti raccomandazioni ai fini investigativi sono:

- di far precedere all’ispezione vera e propria un periodo (di almeno mezz’ora) di discreta osservazione dei lavori che si svolgono sul posto. Per alcuni animali, infatti, è vietata la detenzione in particolari condizioni (es. elefanti a catena) fatto salvo per i momenti di pulizia. Deve pertanto essere rilevato in precedenza se tali operazioni di pulizia siano o meno in corso prima dell’ingresso. Un esempio dell’importanza di verifiche preventive di questo tipo è quello rappresentato dal caso della sentenza n.933 (3/5/2016) del Tribunale di Alessandria “[...] Il mattino del 13.11.2011 [...] le guardie zoofile [...] si recavano presso il circo poco prima delle 7.30 [...] Stazionavano all’esterno del circo in un punto in cui avevano la visuale completa del tendone e del ricovero interno de-

gli elefanti e non notavano alcun movimento di persone. Poco dopo le 8.00 vedevano uscire una persona dal ricovero interno degli animali e, richiamata la sua attenzione, si qualificavano e chiedevano di poter entrare. [...] Con riferimento ai testi oculari degli accertamenti del 13.11.11, dubbia rimane la presenza, quanto meno in relazione delle operazioni di controllo svolte dalle guardie zoofile, di [...] addetto alle pulizie degli elefanti. L’uomo, in una deposizione non priva di contraddizioni, ha riferito di aver preparato gli animali per le pulizie intorno alle 7.30 e di essersi allontanato dal tendone per circa quindici minuti e poi di essere ritornato verso le 7.45 quando poteva notare le due guardie zoofile fuori dal circo. [...] Dalla ricostruzione puntuale e precisa delle guardie zoofile [...] emerge con sicurezza che [...] nel secondo accesso del 13.11.11, gli elefanti erano ricoverati all’interno del tendone dove erano rimasti tutta la notte e deve escludersi, per le circostanze emerse in dibattimento, che vi fossero delle operazioni di pulizia in corso. [Le guardie] hanno escluso categoricamente tali ipotesi ponendo in evidenza che i medesimi prima di accedere all’interno del circo, stazionavano per più di mezz’ora all’esterno del tendone in attesa di vedere qualche movimento di qualche operatore [...].”

- Di non consentire che venga fornito cibo agli animali prima che si sia potuto procedere a una osservazione degli stessi. È infatti importante rilevare come le stereotipie siano comportamenti ripetitivi senza scopo apparente che si sviluppano quando un animale in cattività è impedito l’esecuzione di un comportamento altamente motivato, in questo contesto l’atto di alimentarsi tiene occupato l’animale che, in molti casi, interromperà temporaneamente tale comportamento, per riprenderlo successivamente. Per questo motivo capita di sovente che gli animali vengano alimentati proprio durante lo svolgersi di sopralluoghi da parte delle autorità o di visite del pubblico. Gli animali possono essere alimentati immediatamente dopo l’osservazione.
- Di rilevare le temperature al momento del sopralluogo, sia nelle aree interne che esterne.
- Di effettuare riprese fotografiche e video dell’intera struttura di detenzione degli animali, producendo fascicoli fotografici e video per ciascun animale coinvolto, che riprenda lo stato fisico e psicofisico di ogni animale, le condizioni di detenzione, se vi è luce, cibo, spazio, acqua, arricchimenti ambientali etc... In caso di presenza di comportamenti stereotipati è bene che i video si prolunghino per alcuni minuti per testimoniare la durata e la ripetitività del comportamento. Importante, inoltre, sentire a sommarie informazioni i dipendenti della struttura per avere informazioni circa le modalità di gestione degli animali, la loro competenza in merito, e gli aspetti veterinari.

### Gestione Veterinaria

Il circo deve poter documentare un contratto o un rapporto di consulenza con un medico veterinario. Sotto la diretta responsabilità del Medico Veterinario devono essere inoltre rintracciabili:

- a. un **programma di medicina preventiva**;
- b. un **archivio delle cartelle cliniche**, accurato e aggiornato per tutti gli animali ospitati, tale da consentire il monitoraggio delle condizioni di salute di ogni individuo; sulla cartella clinica dovranno essere riportate, possibilmente, le seguenti voci: specie, sesso, età dell’animale e dettagli identificativi (microchip, dati segnaletici, etc.);

- dettagli sulla natura della malattia e della patologia;
- dettagli sulla diagnosi del veterinario e del trattamento indicato, inclusi interventi chirurgici e medicazioni praticate;
- dettagli sui programmi di cura e riabilitazione;
- effetti del trattamento;
- eventi riproduttivi;
- diagnosi post mortem.

Per gli animali in possesso di libretto sanitario o passaporto individuale questo potrà sostituire la cartella clinica. A questo si aggiunga che durante un controllo è sempre importante verificare eventuali trattamenti farmacologici nonché la presenza o meno di farmaci e di quali tipologie, da fare eventualmente analizzare a un ausiliario di Polizia Giudiziaria esperto o, successivamente, a un consulente. Prassi investigativa importante è quella di effettuare dei campionamenti (almeno in tre dosi) di sangue sugli animali ai fini della verifica del trattamento di farmaci anche eventualmente proibiti o dati non per motivi terapeutici che possono quindi integrare reato.

### Piano alimentare

Ogni struttura deve disporre di un piano alimentare per le specie ospitate che risponda alle diverse esigenze fisiologiche e nutrizionali delle stesse. Le diete predisposte dovranno tenere conto del sesso, dell'età, del peso, delle condizioni di salute e comunque delle diverse esigenze degli animali. Gli alimenti dovranno essere conservati in luoghi idonei allo scopo e preparati in appositi locali, adatti al mantenimento dei valori nutrizionali e in cui si osservino le necessarie condizioni igieniche. È bene che a fronte di controlli venga verificata una corrispondenza tra il piano alimentare e le scorte alimentari presenti al seguito del circo. L'approvvigionamento delle derrate deve avvenire nel rispetto delle norme sanitarie che disciplinano l'alimentazione animale, anche al fine di prevenire la possibile trasmissione di patologie agli animali detenuti. In ogni momento deve essere disponibile acqua fresca e pulita, cambiata con frequenza ragionevole, eccetto che per le specie la cui fisiologia comporta esigenze diverse. I contenitori devono consentire un'adeguata somministrazione di acqua, devono essere sicuri, non pericolosi e facilmente lavabili.

### Visita agli animali al seguito dello spettacolo

Nel caso l'attività circense preveda la possibilità di visita degli animali al seguito, il circo deve avere redatto e disponibile una dichiarazione del legale rappresentante della struttura che attesti:

- garanzia di presenza di uno o più operatori del circo per l'accompagnamento e vigilanza sui visitatori onde evitare il disturbo agli animali e atteggiamenti pericolosi per le persone stesse;
- garanzia della presenza di misure di sicurezza adeguate per evitare il contatto fisico diretto tra visitatori e animali.

Inoltre, considerato che *“la visita agli animali al seguito dello spettacolo può rappresentare, se non gestita correttamente, un momento di stress per gli animali e un potenziale pericolo per l'incolumità dei visitatori”*, deve essere possibile per gli animali sottrarsi alla vista del pubblico.

### Requisiti delle strutture

Considerato che *“la salute e il benessere degli animali in cattività è totalmente dipendente dall'ambiente fisico e dagli standard di cura stabiliti dall'uomo”* le strutture di detenzione e ricovero degli animali devono avere caratteristiche che consentano agli stessi di poter soddisfare le più basilari esigenze etologiche. È bene sottolineare che, mentre nei *“Criteri specifici per Taxa”* delle Linee Guida vengono identificati precise caratteristiche (dimensioni, ecc.) delle strutture di detenzione per alcune specie, le caratteristiche generali espresse qui di seguito devono essere garantite per tutte le specie animali presenti al circo, anche quelle non espressamente menzionate:

- **Possibilità di riparo da condizioni climatiche avverse**, attraverso ricoveri debitamente riparati (sia dal caldo, con adeguate ombreggiature, che dal freddo con ripari coibentati) e con strumenti atti a regolare la temperatura degli ambienti in funzione delle singole esigenze degli esemplari ospitati. Qualora i controlli avvengano in inverno, anche qualora le temperature non siano ancora scese sotto i livelli minimi richiesti dalle Linee Guida CITES, è bene verificare che il circo sia in possesso delle attrezzature necessarie a garantirle. Un esempio di condanna per la gestione non idonea degli animali a fronte di basse temperature è quello rappresentato dalla sentenza del Tribunale di Asti n. 2241 del 26/10/2016 *“[Il circo] disponeva di animali esotici, tra cui alcune zebre, ospitate in un carro aperto. [...] nei giorni dell'accampamento le temperature erano molto rigide, tanto da scendere anche a 15 gradi sotto lo zero nelle ore notturne e a non risalire sopra allo zero termico neppure di giorno. Il sedime su cui sostava l'insediamento del circo era innevato. [...] L'esposizione alle nostre temperature invernali di un animale avvezzo a climi di tipo africano equivale, sostanzialmente, all'esposizione, alle stesse condizioni, di una persona dotata di abiti estivi. Tale condizione non può quindi che arrecare sofferenza ai soggetti che vi sono sottoposti”*.
- **Possibilità di usufruire di adeguato movimento**. Per alcune delle specie solitamente detenute nei circhi sono indicati parametri dimensionali minimi che devono essere rispettati, tuttavia a tutte le specie deve essere garantita la possibilità di effettuare adeguato movimento. Le strutture devono altresì garantire spazio sufficiente a prevenire situazioni di competizione intraspecifica legata a comportamenti di aggressività, dominanza, territorialità, ecc.;
- **Arricchimenti ambientali**: *“L'arricchimento ambientale deve essere considerata una componente essenziale. Ciò è legato alla necessità di progettare strutture e di adottare sistemi che stimolino i comportamenti naturali degli animali al fine di ridurre o minimizzare gli effetti della noia e la comparsa di comportamenti stereotipati”*.
- **Vicinanza tra specie incompatibili**: Le specie incompatibili, con particolare riguardo alle differenze di età e gerarchie sociali, soprattutto se le relative specie sono in rapporto preda-predatore, non possono essere trasportate né mantenute in strutture attigue.
- **Substrato**: è bene che gli animali vengano collocati su terreni naturali. Qualora questo non sia possibile deve essere garantito loro un substrato naturale adeguato al fine di tutelarne la salute. Le linee guida indicano alcuni di questi substrati nei criteri specifici per taxa. L'importanza della verifica del rispetto delle caratteristiche appena elencate emerge fortemente nella sentenza del Tribunale di Padova n.2120 del 13/07/2016. Dalla quale emerge inoltre come il mancato rispetto dei parametri di detenzione qui sopra elencati sia



evidentemente correlato al benessere degli animali “*Emergeva infatti come l’ambiente del Circo Medrano non fosse soddisfacente per consentire a simili animali un adeguato stile di vita in linea con le loro esigenze etologiche, essendo costretti a vivere in condizioni incompatibili con la propria natura. Ad un sommario elenco, veniva evidenziata la carenza di arricchimenti, la mancanza di substrato, la ristrettezza degli ambienti, l’esposizione degli spazi assegnati alla continua visione dei visitatori ed ai fattori climatici, l’assenza di strutture esterne ove gli animali potevano muoversi. Non si ritiene credibile che tali mancanze o predisposizioni fossero meramente temporanee ed occasionali. Come indicato dalle testimonianze raccolte, le carenze evidenziate venivano riscontrate tanto in sede d’accesso effettuato da [...] in data 1 dicembre 2012 alle ore 10.00 sia in sede d’ispezione in data 9 dicembre 2012 alle ore 13.00 [...] In tema di delitti contro il sentimento per gli animali, previsti dal titolo IX-bis del Codice penale, introdotto dalla L. 20 luglio 2004 n. 189 (art. 544 bis e ss. C.p.), l’art. 19-ter disp. Coord. C.p., introdotto dalla stessa legge, nel prevedere l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato titolo IX-bis a determinate attività, tra le quali quelle circensi, espressamente tutelate dall’ordinamento, presupponeva che queste fossero svolte nel rispetto delle normative speciali che le riguardavano (ossia la normativa essenzialmente costituita dalla L. 18 marzo 1968, n.337, [...] e dalle “linee guida per il mantenimento degli animali nei circhi e nelle mostre itineranti” dettate dall’apposita commissione scientifica ai sensi dell’art. 6 L. 7 febbraio 1992, n.150 e successive modificazioni), dovendosi invece ritenere applicabile anche in ambito di attività circense il delitto di cui all’art.544 ter-c.p. qualora l’inadeguatezza ambientale fosse stata cagione di lesioni se adottata con condotta dolosa. È pacificamente da ammettersi che rientrano nella nozione di maltrattamento anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell’animale, procurandogli dolore e afflizione. Da una valutazione dello stato di salute degli animali compiuto da personale competente, appare che le carenze strutturali hanno influito in forma determinante nell’insorgenza di lesioni psicofisiche negli animali, cui evidentemente non giovavano ulteriori attenzioni ed accorgimenti posti in essere dal personale del Circo [...]. Le problematiche riscontrate negli animali sono quindi riconducibili all’inadeguatezza dell’ambiente in cui questi vivevano, e di ciò deve ritenersi direttamente responsabile il legale rappresentante del Circo [...] per non aver vigilato e predisposto strutture idonee affinché gli animali potessero soddisfare appieno le loro esigenze conclamate dall’etologia, valutandosi come insopportabili le condizioni in cui questi si trovavano a vivere. [...] Le inadeguate condizioni di custodia degli animali, accertate all’esito degli accessi, si ritiene abbiano provocato ad alcuni animali lesioni, nel senso in precedenza delineato, opportunamente documentate anche con fotografie e filmati; e tali da imporre agli animali un comportamento incompatibile con le loro caratteristiche etologiche, dovendosi gli stessi necessariamente adattare alle inadeguate condizioni di vita determinate dalla condotta di chi, ha continuato a tenerli nelle medesime condizioni, così accettando il rischio del verificarsi di più gravi eventi. [...] Risulta infatti acclarato che un elefante [...] fosse solito svolgere il movimento di weaving, come rilevabile dai filmati dell’accesso [...] ma il fatto che l’animale avesse adottato tale atteggiamento anche in occasione dei precedenti accessi [...] appare invero ingiustificato a tale titolo ed indice di comportamento perdurante ed anomalo. [...] Con riguardo alle tigri, il loro movimento*

*stereotipato lungo il perimetro del recinto non veniva contestato ed era necessariamente dovuto al luogo di allocazione [...] in merito ai rettili, lo stato di detenzione in contenitori di strette dimensioni [...] li impossibilitava addirittura a compiere movimenti, con ciò impedendo una minima esigenza naturale dell’animale. Come già osservato dalla Suprema Corte (Cass. Pen., Sez. III, 27 marzo 2014, n.39159), accanto ad una condotta generatrice di lesioni l’art. 544-ter c.p. colloca altra condotta ugualmente rilevante sul piano penale che attende al benessere dell’animale e alle sue caratteristiche etologiche attraverso comportamenti incompatibili con le esigenze naturali dell’animale che vanno inscindibilmente salvaguardate: la nozione di comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche non assume un significato assoluto (come raggiungimento di un limite oltre il quale l’animale sarebbe annullato), ma un significato relativo inteso quale contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale e, in questo senso, la collocazione degli animali in ambienti inadatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche, privi di adeguato substrato, vale certamente ad integrare la fattispecie nei termini oggi richiesti dal legislatore. Vale la pena precisare, per sgombrare il campo da fraintendimenti, che nella vicenda de quo non è in discussione la possibilità per i circhi di utilizzare nei loro spettacoli animali, da affezione o meno [...] bensì la condizione in cui versavano gli animali descritti al capo di imputazione”.*

#### **Piano di emergenza**

I circhi devono disporre di un piano d’emergenza specie-specifico che stabilisca le procedure e gli strumenti da utilizzare in caso di fuga degli animali. Il piano di emergenza deve essere concordato con il veterinario referente per la struttura, al fine di garantire l’adeguatezza dei sistemi da adottare e dei farmaci veterinari necessari per l’eventuale sedazione degli animali. È bene che, a fronte di una verifica, venga riscontrata la corrispondenza tra gli strumenti e i farmaci previsti dal Piano di emergenza e quelli effettivamente in possesso del circo.

#### **Esibizioni**

Come stabilito dalle Linee Guida “*gli animali non possono essere esibiti al di fuori della struttura (circo o mostra viaggiante) per la quale è stata rilasciata l’autorizzazione di attendamento*” ne consegue che non sono consentite parate o sfilate in luoghi diversi dalle aree dell’attendamento circense.

Sempre relativamente alle esibizioni degli animali, è importante ricordare che le specie considerate pericolose, ai sensi del decreto interministeriale 19 aprile 1996, dovrebbero venire mantenute ed esposte solamente nelle strutture appositamente autorizzate a tal fine.

#### **Animali**

Tutti gli animali dei circhi devono uniformarsi a uno schema di identificazione individuale permanente. Ai fini della verifica della detenzione legittima e dell’identità di un animale si rende necessaria non solo la verifica della documentazione, ma altresì della presenza della corretta marcatura dell’animale e la corrispondenza di questa con la documentazione specifica.

## 2.14 LA CITES NELL'AMBITO DELLA NORME A TUTELA DEGLI ANIMALI

**Magg. Marco Trapuzzano**

*Comandante Nucleo Carabinieri CITES di Napoli*

L'animale come bene giuridico è alla base di numerose normative, come bene commerciale oggetto di una catena produttiva, come *“essere senziente”*<sup>131</sup> o anche come parte di un sistema naturalistico. La produzione normativa comunitaria e nazionale in ordine al secondo punto ha avuto un significativo incremento nel corso degli ultimi quindici anni, soprattutto per gli animali di affezione, assegnando agli stessi in via generale un nuovo sistema di tutele. A titolo esemplificativo, si pensi alla Legge 20 luglio 2004, n.189 in tema di *“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”*, che ha dato vita al *“Titolo IX-bis del Codice penale - dei delitti contro il sentimento per gli animali”*, oppure alla Legge 4 novembre 2010, n.201, che ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987. Questo mutamento di prospettiva rispetto al passato è dovuto principalmente alla nuova considerazione dell'animale nella società odierna, che è passato da una dimensione puramente oggettiva, intesa come bene/oggetto di diritto ai sensi dell'art.810 del Codice civile, a una tendenzialmente di tipo soggettivo, meritevole pertanto di una tutela diretta e non solo in quanto bene patrimoniale.

Le due leggi appena riportate hanno dato vita a fattispecie delittuose nell'ordinamento giuridico, in luogo di fattispecie contravvenzionali nel caso della Legge 20 luglio 2004, n.189, che ha ridotto di molto la portata dell'art.727 c.p., o prima non esistenti, nel caso della Legge 4 novembre 2010, n.201, che ha introdotto all'art.4 il delitto di *“Traffico illecito di animali da compagnia”*.

Da un'angolazione prospettica parzialmente differente si muovono invece quelle normative che non sono rivolte ad assicurare agli animali una tutela diretta, ma una tutela di tipo indiretto, che si traduce nella protezione degli habitat in cui essi vivono, nella limitazione del prelievo delle specie protette dall'ambiente naturale o nella regolamentazione e limitazione della commercializzazione di specie in via di estinzione. Dette normative, differentemente da quelle che tutelano l'animale in modo pieno e diretto, che sono orientate a una tutela del bene giuridico centrato sull'animale in quanto tale, sono informate a una logica di contemperamento di contrapposti interessi, pertanto mirano a garantire la sostenibilità delle azioni umane che incidono sugli habitat e sugli animali.

In questo contesto si muovono la Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 sulla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (cd. Direttiva Habitat), recepita dal D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 s.m.i., la Direttiva 79/409/CEE sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE (cd. Direttiva uccelli), recepita dalla Legge 11 febbraio 1992, n.157, e la Convenzione di Washington (CITES), attuata in Europa dal Reg. (CEE) 3626/82, sostituito dal Reg. (CE) 338/97, e dalla Legge 7 febbraio 1992, n.150.

<sup>131</sup> “La norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità” (cfr. ex multis, Cass. Pen. 3 dicembre 2003 n. 46291).

### 2.14.1 La Convenzione di Washington - CITES

La Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione, nota come CITES (*Convention on International Trade of Endangered Species*), è un accordo internazionale firmato a Washington il 3 marzo del 1973 e divenuta esecutiva nel 1975.

Nasce con l'obiettivo di tutelare le specie di animali e vegetali minacciate di estinzione, regolamentandone il commercio, in quanto lo sfruttamento commerciale è, unitamente alla distruzione degli ambienti naturali, una delle principali concause dell'estinzione e diminuzione in natura di numerose specie. La CITES figura tra le attività del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP) e gli Stati aderenti all'attualità sono 183.

I settori produttivi interessati all'utilizzazione delle specie tutelate dalla Convenzione sono molteplici e ricomprendono, tra i vari, quello della produzione di abiti o accessori, soprattutto quelli di pregio, gioielli, farmaci, alimenti e cosmetici, a cui si aggiunge la movimentazione commerciale, degli animali vivi in particolare, per finalità detentive, collezionistiche, ludiche e ricreative (circhi, zoo e mostre itineranti). In altri termini, la CITES si propone di assicurare una tutela indiretta degli habitat e delle specie di animali e vegetali minacciati di estinzione, incidendo in modo diretto sulla regolamentazione del commercio, laddove consentito, non solo degli animali vivi o morti e delle piante, ma anche delle parti e prodotti derivati da questi.

A testimonianza di quanto appena detto va sottolineato il fatto che il punto focale della tutela non è rappresentato dall'animale o dal vegetale in senso stretto, ma dall'esemplare (o specimen), che amplia la dimensione oggettiva di tutela, e che è definito dal regolamento base della CITES reg.(CE) 338/97 come: *“qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A a D; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o meno in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencata la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati”*.

La Convenzione articola il sistema di protezione delle specie di animali e vegetali in esso contenute, attraverso l'inserimento degli *specimen* in tre appendici, che attribuiscono tre gradi di protezione diversi, in funzione principalmente del rapporto tra il livello commerciale che li interessa e dell'incidenza sullo stato di conservazione:

- 1- **Appendice I:** in questa appendice figurano le specie in pericolo d'estinzione (707 animali - 338 vegetali). Il commercio internazionale (a fini commerciali) delle specie di appendice I è generalmente vietato, salvo alcune eccezioni.
- 2- **Appendice II:** in questa appendice figurano le specie che non sono necessariamente minacciate di estinzione, ma per le quali il commercio deve essere controllato per evitare l'eccessivo sfruttamento (4.964 animali - 29.644 vegetali). Il commercio internazionale delle specie di appendice II è permesso, ma sottoposto a severa disciplina con licenze/certificati e controlli.
- 3- **Appendice III:** in questa appendice figurano le specie per le quali un Paese richiede aiuto agli altri Stati Parte per la loro tutela in quel Paese (204 animali - 13 vegetali). Il commercio internazionale (a fini commerciali) delle specie di appendice III è consenti-

to, ma viene sottoposto ad autorizzazioni e controlli con funzione di monitoraggio del flusso commerciale.

L'inclusione o l'esclusione degli *specimen* dalle appendici, nonché il passaggio da un'appendice all'altra, viene determinato dalla Conferenza degli Stati Parte (CoP - *Conference of the Parties*), che rappresenta l'organo decisionale più importante della Convenzione.

L'organo di ausilio della CoP è il Segretariato CITES, amministrato dall'UNEP - Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, che svolge i necessari compiti di esecuzione delle indicazioni fornite dalla CoP, coopera per la sorveglianza internazionale, realizza studi tecnico-scientifici e coordina lo scambio di informazioni. Altro organo della CITES è il Comitato Permanente, che è formato dai rappresentanti delle sei regioni geografiche principali, cioè l'Asia, l'Africa, l'Europa, il Sud e Centro America, il Nord America e l'Oceania, nonché dai rappresentanti della Svizzera, che è lo Stato depositario della Convenzione, e dei Paesi in cui si è tenuta l'ultima CoP e che ospiteranno la successiva. Rappresenta l'organo che fornisce le indicazioni di base per l'applicazione della Convenzione al Segretariato e, inoltre, sovrintende alla gestione del budget del Segretariato. Oltre a quanto appena detto, il Comitato Permanente coordina e supporta, di norma, il lavoro degli altri comitati e dei gruppi di lavoro. Realizza, infine, i compiti affidatigli dalla Conferenza delle Parti e cura la redazione delle risoluzioni da sottoporre alla Conferenza delle Parti.

Vale la pena di ribadire che lo strumento convenzionale internazionale si propone, come finalità principale, l'equilibrio dell'interesse commerciale allo sfruttamento delle specie con la tutela degli habitat, secondo una logica di sostenibilità.

A tale proposito è utile sottolineare l'importanza della differenza dell'origine dello *specimen*, cioè, se sia selvatico o riprodotto in cattività, ammettendosi in linea di massima e salvo eccezioni, la possibilità di sfruttamento commerciale degli *specimen* derivati da riproduzione in cattività, proprio in quanto sostenibile e non incidente sulla conservazione.

Il principio appena enunciato trova ulteriori conferme nell'art. 8 Reg. (CE) 338/97, che statuisce il generale divieto di commerciabilità, in tutte le sue forme, di esemplari delle specie minacciate di estinzione (quelle incluse principalmente nell'allegato A del regolamento), salvo poi consentire una deroga al suddetto divieto, laddove la commercializzazione dei degli *specimen* non abbia impatto, o lo abbia trascurabile, sulla conservazione.

Tale deroga può essere riconosciuta solo attraverso la certificazione prevista dall'art. 8 terzo comma del reg. 338/97, ad opera degli organi a ciò preposti negli Stati Parte, che attestino che gli esemplari da commercializzare non abbiano un impatto sulla conservazione della specie e cioè *“siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero b) siano esemplari lavorati e acquisiti da più di cinquant'anni; c) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per fini che non pregiudicano la sopravvivenza della specie interessata; ovvero d) siano esemplari nati e allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; ovvero e) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche nel rispetto della direttiva 89/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1986, concernente il ravvicinamento delle*

*disposizioni legislative regolamentari e amministrative degli Stati Membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici, ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini e non si disponga di esemplari di tale specie nati e allevati in cattività; ovvero f) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; ovvero g) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; ovvero h) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro”.*

Compito prioritario per ogni Stato aderente alla Convenzione è quello di tenere sotto osservazione e disciplinare adeguatamente il commercio nazionale e internazionale di esemplari e prodotti derivati da specie animali e vegetali, al fine di scongiurare l'estinzione, in una situazione già fortemente svantaggiata per gli effetti negativi determinati dalle molteplici attività umane e dai cambiamenti climatici globali che stanno compromettendo gli habitat di numerose specie.

#### 2.14.2 CITES in Europa

Il provvedimento normativo che ha dato attuazione allo strumento convenzionale in Europa è rappresentato dal reg. (CEE) 3626/82, ma ciò che ha declinato in modo più dettagliato la CITES nel territorio comunitario, ampliandone anche il contenuto, è costituito dal regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 *“relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio”* e dal regolamento (CE) n.865/2006 della Commissione del 4 maggio 2006, che descrive le modalità applicative del regolamento (CE) n.338/97. I regolamenti in parola rappresentano le fonti normative principali di disciplina del commercio internazionale ed interno all'Unione Europea, in quanto hanno delineato compiutamente i provvedimenti e la documentazione funzionale alla commercializzazione degli *specimen* inclusi negli allegati del reg.338/97. I sistemi di gestione e controllo introdotti dal (CE) n.338/97 sono rivolti alla regolamentazione del commercio, inteso in tutte le sue forme e che secondo il provvedimento normativo va ricondotto al concetto di *“introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento”*.

Di portata innovativa rispetto a quanto definito dalla Convenzione risulta essere il più ampio spettro operativo introdotto dal regolamento in esame, che ha articolato il sistema di tutela del commercio dei già citati *specimen*, in base alla diversa collocazione degli stessi in quattro allegati, da A a D che rappresentano quattro livelli di protezione, laddove l'allegato A rappresenta il più alto livello di tutela:

- **Allegato A:** comprende le specie già ricomprese nell'Appendice I della CITES e alcune altre specie incluse nell'allegato secondo diversi criteri, quali la rarità, il flusso commerciale o la somiglianza con specie inserite dell'Appendice I. (quest'ultimo punto in ossequio a un principio di precauzione);
- **Allegato B:** comprende tendenzialmente le specie già incluse nell'Appendice II della CITES, con esclusione di quelle incluse nell'Allegato A, specie della Appendice I per

le quali è stata avanzata una riserva ed altre specie inserite secondo diversi criteri, quali il flusso commerciale internazionale che potrebbe potenzialmente essere incompatibile con la sopravvivenza della specie o di alcune popolazioni, o specie, per le quali non vi sono pericoli legati all'estinzione, ma per le quali si è stabilito che l'introduzione di esemplari vivi nell'ambiente naturale della Comunità possa costituire un pericolo ecologico per le analoghe specie autoctone;

- **Allegato C:** comprende le specie incluse in Appendice III della CITES, diverse da quelle degli Allegati A e B, e le specie in Appendice II della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva;
- **Allegato D:** include alcune specie che, in base al volume di importazioni comunitarie, è opportuno tenere sotto controllo e specie della Appendice III della Convenzione per le quali è stata avanzata una riserva. La previsione di questo allegato dà concreta attuazione al principio di precauzione, in quanto elenca specie non previste nella Convenzione, ma per le quali devono essere controllati i livelli di importazione.

In estrema sintesi, gli allegati A, B e C corrispondono tendenzialmente alle tre Appendici della CITES, ma contemplano alcune specie non elencate nella Convenzione, protette dalla legislazione interna dell'UE. L'allegato D, che non ha una equivalente nella Convenzione di Washington, contempla specie potenzialmente inseribili in uno degli altri allegati del reg.338/97 e per le quali i livelli di importazione nel territorio europeo giustificano un monitoraggio. Per allinearsi agli altri regolamenti UE sulla protezione delle specie autoctone, come la Direttiva Habitat 92/42/CEE e la Direttiva Uccelli 79/409/CEE, alcune specie autoctone elencate nelle Appendici II e III della CITES sono incluse nell'Allegato A.

### 2.14.3 Struttura della CITES in Italia

In Italia la Convenzione di Washington è stata ratificata con la Legge 874/75 ed entrata in vigore il 31 dicembre del 1979 (D.M.31.12.2979). L'attuazione e il controllo del rispetto della CITES è affidata a un sistema articolato di soggetti, ognuno dei quali deputato alla cura di un aspetto particolare.

L'autorità di gestione principale è Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che ha funzioni di indirizzo politico, amministrativo e di coordinamento. L'autorità competente al rilascio delle licenze di importazione ed esportazione è il Ministero dello Sviluppo Economico, mentre l'autorità deputata all'emissione della certificazione, comunitaria e di riesportazione, è il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, che si avvale, per effetto dell'intervento riformatore del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n.177 recante "Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche", del personale specializzato dell'Arma dei Carabinieri del Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA).

L'attività di controllo del rispetto della Convenzione, dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale è affidata in via principale al Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari (CUFAA) dell'Arma dei Carabinieri, attraverso le articolazioni specializzate costituite dai Nuclei CITES e, negli spazi doganali, alla Guardia di Finanza.

### 2.14.4 I reati introdotti dalla Legge 7 febbraio n.150 del 1992

L'art.16 del reg.338 del 1997 stabilisce una serie di misure che gli Stati Membri devono adottare per sanzionare le condotte violative della volontà precettiva del regolamento.

In particolare, senza riportare integralmente la norma programmatica regolamentare, si può sintetizzare affermando che il fulcro della tutela che ogni Stato deve impegnarsi a effettuare, sia rappresentato dalla predisposizione di un sistema sanzionatorio che miri a punire la commercializzazione, internazionale o interna, di esemplari inclusi negli allegati, in violazione delle licenze o certificati prescritti dal dettato regolamentare o l'uso degli *specimen* in violazione delle indicazioni contenute nelle licenze o certificati.

Più nel dettaglio, le condotte che lo Stato membro deve impegnarsi a sanzionare, commisurate alla natura e alla gravità delle violazioni, sono quelle rivolte:

- alla commercializzazione sul piano internazionale degli esemplari inclusi negli allegati al regolamento, in assenza della necessaria documentazione richiesta per le attività di importazione, esportazione e riesportazione;
- all'utilizzo degli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei documenti autorizzativi;
- alla mancata adozione di misure atte a garantire l'incolumità degli esemplari vivi, specificate nelle licenze o nei certificati;
- alla commercializzazione interna senza la documentazione prescritta.

A ciò si aggiunge la necessità che gli Stati Membri predispongano, in caso di violazione dei menzionati precetti, il sequestro e, se del caso, la confisca degli *specimen*. Il legislatore italiano ha dato concreta attuazione ai principi programmatici contenuti nell'art.16 del reg.338 del 1997, trasfondendone integralmente il contenuto nella norma nazionale, con l'entrata in vigore della Legge 7 febbraio n.150 del 1992, che ha introdotto le sanzioni penali e amministrative per le condotte non in linea con il dettato regolamentare e ha, inoltre, dato vita a una serie di regole e adempimenti per i commercianti, allevatori e detentori di esemplari rientranti nel perimetro della CITES sul territorio nazionale.

La Legge 7 febbraio n.150 del 1992 ha dato vita a tre ipotesi di reato, previste rispettivamente dagli art.1, 2 e 6, e ad un corpo di sanzioni amministrative. Ponendo l'attenzione sulle ipotesi di reato, appare utile in primo luogo riportare l'articolo 1 della legge in esame, ai fini di una migliore disamina delle fattispecie in essa contenute:

1. *Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

- a) *importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;*
- b) *omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive*

- modificazioni;
- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni.

3. L'importazione, l'esportazione o la riesportazione di oggetti personali o domestici derivati da esemplari di specie indicate nel comma 1, in violazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni, e punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila. Gli oggetti introdotti illegalmente sono confiscati dal Corpo forestale dello Stato, ove la confisca non sia disposta dall'Autorità giudiziaria.

L'art.1 ha ricalcato il dettato dell'art.16 del regolamento, ma ne ha anche ampliato il contenuto precettivo, conferendo rilievo offensivo anche a condotte non contemplate dal reg. (CE) 338/97.

L'art. 2 della legge 150/92 ha riprodotto quasi integralmente l'art.1, ma si riferisce alla specie elencate negli allegati B e C del reg.338/97.

Tralasciando le fattispecie descritte dalle lettere da a) ad e) degli art. 1 e 2, in quanto non sollevano particolari profili problematici e che si riferiscono a dinamiche legate al commercio internazionale o all'uso non conforme degli *specimen* rispetto alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzativi, appare più utile soffermarsi sulle fattispecie previste dalle lettere f) degli art.1 e 2, che attengono ai divieti connessi a condotte di commercializzazione interna di specie di allegato A e B, e porre attenzione sull'introduzione da parte del legislatore, in particolare, sulla condotta di mera detenzione di *specimen* senza documentazione.

Quest'ultima fattispecie appare inquadrabile nella categoria dei reati di pericolo astratto, in cui l'anticipazione della soglia di tutela è giustificata dalla considerazione che già la detenzione, potendo rappresentare il presupposto dell'uso commerciale dello *specimen*,

ponga in pericolo il bene giuridico tutelato dalla CITES, rappresentato dalla sostenibilità dello sfruttamento commerciale della specie in pericolo di estinzione.

Da un punto di vista processuale si può invece osservare come alla fattispecie in esame si riconnetta tendenzialmente in capo al detentore una presunzione *iuris tantum* di "commercialità" dello *specimen*, superabile attraverso la dimostrazione documentale della provenienza del bene da un circuito non commerciale (es. eredità o nascita in cattività per esemplari vivi ai sensi dell'art. 8 bis della L.150/92) o come effetto di legale acquisizione da un circuito commerciale. Con riferimento alla prova della legale acquisizione, e conseguente detenzione, per gli esemplari di allegato A non si pongono particolari profili problematici, in quanto la prova è connessa al possesso della "prescritta documentazione", costituita generalmente da uno dei documenti formalmente delineati dal reg.865/06 (licenza, certificato emesso ai sensi dell'art. 8.3. reg. 338/97, certificato personale ecc), o, se si tratti di animali vivi nati nel territorio nazionale, da una denuncia di nascita in cattività di cui all'art. 8 bis l.150/92, oppure ancora da una denuncia effettuata dal detentore ai sensi degli articoli 5 comma 1 e 5 bis comma 4 della L.150/92. Alcune criticità si registrano invece in relazione alla dimostrazione di legale acquisizione e detenzione di *specimen* di allegato B, poiché non è previsto formalmente quale documentazione possa essere in grado di dimostrare la legittima provenienza. In tali casi si deve ragionevolmente ritenere che la "prescritta documentazione", richiesta, ma non tracciata in modo tassativo dall'art. 2 comma 1 lettera f) della legge 150/92, vada individuata in fatture, atti di cessione tra privati, scontrini fiscali, denunce di nascita ai sensi dell'art. 8 bis l.150/92, dalle quali sia possibile ottenere informazioni relative alla tracciabilità dello *specimen* oggetto di detenzione e che comprovi che l'acquisizione sia avvenuta nel rispetto della normativa del paese di origine. Infine, è importante notare come tra le condotte previste dagli art. 1 e 2 lettera f) figurino anche la messa in vendita e l'esposizione di *specimen* senza la prescritta documentazione, che hanno un importante riflesso operativo, posto che in entrambe viene a determinarsi la consumazione del reato in un momento anticipato, tale da determinare il perfezionamento della fattispecie penale nei casi di messa in vendita sui canali on line o l'esposizione di *specimen* in mostre o fiere.

Il completamento della tutela apprestata dalla legge, così come voluto dal regolamento europeo, è rappresentato dall'ipotesi prevista dall'art. 4 della l. 150/92:

1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto del provvedimento di confisca.
2. A seguito della confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorità:
  - a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore;
  - b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere;
  - c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
3. Per gli esemplari morti, loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 1, oggetto del provvedimento di confisca, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES:

- a) la conservazione a fini didattici o scientifici, o la loro distruzione;
- b) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che gli esemplari o i prodotti da essi derivati non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione.
4. Il Servizio CITES del Corpo forestale dello Stato assicura, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, la conservazione degli esemplari morti, delle loro parti o prodotti derivati, di cui al comma 3, salva diversa determinazione della Commissione scientifica CITES.
5. Con Decreto del Ministro dell'Ambiente, adottato di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali e con il Ministro del commercio con l'estero, è istituita presso il Ministero dell'Ambiente la Commissione scientifica per l'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla Legge 19 dicembre 1975 n.874.

La norma testé riportata ha la caratteristica di aver dato vita ad una figura di confisca avente "natura speciale, che deve essere applicata indipendentemente dalla sentenza di condanna."<sup>132</sup>

L'ultima fattispecie di reato contemplata dalla Legge 150/92 è delineata dall'art.6 comma 1 e sanzionata dal comma 4, e prevede il divieto di detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica. L'elenco degli animali oggetto di divieto, secondo quanto previsto dalla norma citata, è stato successivamente individuato dal Decreto Ministero dell'Ambiente 19 aprile 1996. È bene precisare che la fattispecie in questione ha un'attinenza relativa con la CITES, in quanto mira a tutelare un bene interesse diverso, cioè, la pubblica incolumità. Infatti, al reato in questione non è applicabile la confisca "speciale" prevista dall'art.4 della legge 150/92, funzionale alla sottrazione del bene confiscato dal commercio e alla sua eventuale reintroduzione nel paese di origine, ma troverà applicazione l'ipotesi generale di confisca prevista dall'art.240 c.p. n.2.

## 2.15 LA NORMATIVA A PROTEZIONE DEGLI ANIMALI "DA PELLICCIA", I DIVIETI, ASPETTI AMBIENTALI E DI SICUREZZA SANITARIA

A cura di Simone Pavesi

Responsabile LAV Area Moda Animal Free

### Premessa

Possiamo distinguere la normativa che regola la "protezione" degli animali al fine di ottenere e utilizzare la loro pelliccia, e quindi i diversi contesti operativi per possibili attività di indagine e controllo, in base alla filiera di approvvigionamento (allevamento o cattura in natura) e in base alla specie animale. Ma non solo, il Legislatore europeo ha altresì introdotto disposizioni specifiche in ambito di etichettatura, potenzialmente

utili al fine di contrastare eventuali commerci illegali. Nell'ambito delle produzioni e del commercio di prodotti di pellicceria è possibile altresì compiere accertamenti a tutela della sicurezza sanitaria dei consumatori. Nel primo capitolo è trattata la normativa che regola l'attività di allevamento, mentre per quanto riguarda la filiera della cattura (non essendo praticata in Italia per tale finalità) la norma è esaminata nel secondo capitolo dedicato alla disciplina sul commercio delle pellicce congiuntamente alla normativa in materia di etichettatura e sicurezza dei prodotti (moda). Nel terzo capitolo sono presi in esame i divieti comunitari in relazione alle pellicce di cane, gatto e foca.

### 2.15.1 Sull'allevamento di animali "da pelliccia"

#### Normativa principale di riferimento in tema di animali "da pelliccia":

- Decreto Legislativo 23 marzo 2001, n.146 in materia di attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti
- Punto 22 di cui all'Allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) del D. Lgs.146/2001
- Raccomandazione del Consiglio d'Europa sugli "animali da pelliccia" adottata dal Comitato Permanente della Convenzione europea per la protezione degli animali allevati a fini agricoli il 22 giugno 1999.

#### Quadro d'insieme

In Italia, l'allevamento di animali per il principale scopo di ricavarne pelliccia è ormai un'attività residuale, praticata da poco più di 20 allevatori e che comunque ogni anno comporta l'uccisione di circa 200mila animali. Non è disponibile un'anagrafe zootecnica a cui fare riferimento per ottenere dati aggiornati su numero di allevamenti attivi e animali presenti nelle strutture (tra riproduttori e quelli destinati alla produzione).

Gli allevamenti sono dislocati prevalentemente in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e risulta ancora attiva una struttura in Abruzzo. L'unica specie allevata per tale finalità in Italia è il visone americano (Neovison vison).

#### Sul ciclo di allevamento

Per prassi, il ciclo di allevamento comincia nel mese di marzo con l'accoppiamento dei visoni "riproduttori": generalmente per inseminazione artificiale. Nei primi giorni di maggio, periodo in cui si registra il maggior numero di nascite, e dopo una gestazione che mediamente dura circa 55 giorni, la femmina di visone dà alla luce dai 4 ai 6 cuccioli che saranno allattati per circa due mesi. Nei primi giorni di vita il piccolo di visone consuma almeno 10gr. di latte, l'equivalente del suo peso corporeo.

Lo svezzamento avviene entro la fine di luglio, ma già dal 25° giorno di vita iniziano ad essere alimentati con un pastone a base di frattaglie di carne e pesce (ricavate come scarti dell'industria dell'alimentazione umana), ma anche di cereali, uova, latte, integratori minerali, vitaminici e proteici. Dopo lo svezzamento i visoni sono tenuti singolarmente in gabbie i cui parametri dimensionali minimi sono definiti al Punto 22 dell'Allegato previsto dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.Lgs.146/2001). Questo sarà il loro mondo per l'intera durata della loro vita zootecnica, circa 8-9 mesi.

La normativa di riferimento non prescrive ulteriori specificazioni circa la tipologia di gabbie che risultano essere costruite con rete metallica con maglie di 20X20mm, anche

132 Cass. Sez. 3 n.18805 del 27.04.2006 Barbero - Cass. Sez. III penale n.24815).

nella pavimentazione e poste una a fianco dell'altra in batterie che, in un allevamento medio, arrivano ad almeno 10.000 gabbie. Il pastone dei visoni è conservato in allevamento sottoforma di lastre congelate e stoccate in celle frigorifere; per la somministrazione agli animali, ne viene scongelata e posta una porzione nella parte superiore della gabbia, all'esterno; il visone riesce così ad alimentarsi in qualche modo, leccando e mordendo il cibo attraverso una rete metallica. All'età di 3-4 settimane i visoni hanno una pelliccia di 10cm; alla 5° settimana compare il sottopelo a completare la formazione del mantello estivo.

Tra dicembre e gennaio, quando il cosiddetto “*pelo invernale*” è giunto a maturità, gli animali che hanno ormai 8-9 mesi di vita vengono uccisi.

### Sulle esigenze etologiche del visone

I controlli del rispetto della norma a protezione degli animali in allevamento (quale che sia la finalità dell'attività zootecnica) non possono trascurare le esigenze etologiche dell'animale oggetto della tutela, come da insegnamento della giurisprudenza in merito, motivo per cui è importante un breve cenno alle necessità etologiche del visone. Tali aspetti dovranno essere valutati da eventuali consulenti tecnici in caso di accertamenti ed ispezioni in azienda.

La letteratura scientifica è ricca di studi sulle esigenze etologiche del visone. Le evidenze osservate attestano le esigenze peculiari etologiche di questi animali alla cui luce va letto il combinato disposto del Decreto qui in esame, per cui in caso di mancanza di anche solo uno dei parametri (come il non soddisfacimento di fattori essenziali quali correre, arrampicarsi, nuotare, nascondersi) potranno ipotizzarsi gravi conseguenze sulle necessità etologiche. Vediamo alcuni esempi:

- In condizioni sperimentali, i visoni manifestano la preferibilità a nuotare in vasche d'acqua, opportunità non consentita nei tradizionali sistemi di allevamento (Rapporto SCAHAW, 2001).
- I visoni sono animali molto attivi, in natura coprono vaste aree, utilizzano molti rifugi, nuotano attivamente, cacciano ed esplorano il loro ambiente. Si muovono in territori di 1-3kmq (NIMON&BROOM, 1999).
- Necessitano di svolgere le stesse attività dei visoni liberi, pur essendo allevati e cresciuti in cattività per decine di generazioni, e nonostante abbiano regolare fornitura di cibo (MASON et al, 2001).
- Gli arricchimenti ambientali nelle gabbie non sono sufficienti per ridurre i comportamenti stereotipi (AXELSSON et al, 2009).
- Il nuoto e le immersioni sono tipici pattern comportamentali del visone (NIMON&BROOM, 1999).
- I visoni hanno piedi palmati e il loro manto è adatto per la vita di un animale semi-acquatico. In natura il loro comportamento di nuoto e caccia è ben documentato. E i territori in cui vivono, si estendono lungo corsi d'acqua (VINKE et al, 2008).
- La privazione dal nuoto è causa dello stesso livello di stress provocato dalla privazione dal cibo (MASON et al, 2001).
- Diversi studi recenti confermano l'importanza del nuoto per il visone (NOWAK, 2014; SABASS, L., 2014; BRANDL, S., 2014; HAGN, A., 2009).




Figura 1 Catena di processo della produzione di pellicce e principale normativa di riferimento.

### Applicazione della norma

La norma di riferimento è il Decreto Legislativo 146/2001 “Attuazione della Direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” e che all'articolo 3 “Disposizioni di maggiore protezione per gli animali da pelliccia” dispone che: “1. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire in conformità alle ulteriori disposizioni dettate al punto 22 dell'allegato”.

Il punto 22 dell'Allegato di cui all'articolo 1 comma 2 lettera b), prevede che per l'allevamento a terra devono essere adottate le seguenti misure per tutte le specie animali destinate alla produzione di pellicce:

- Presenza di recinti arricchiti con rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto.
- Un nido di 50cm per 50cm per ciascun animale.

E specificamente per l'allevamento a terra dei visoni, la presenza di contenitore di acqua di 2m per 2m, profondità maggiore o uguale a 50cm (per consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie).

Per l'allevamento in gabbia, del visone, devono essere invece rispettati i seguenti parametri minimi dimensionali:

- 2550cmq per animale adulto singolo;
- 2550cmq per animale adulto, più prole;
- 2550cmq per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a 2 animali per spazio.

L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45. Per tali spazi devono inoltre es-

sere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

A causa di alcune ambiguità nel testo, frutto di diverse modifiche intercorse negli anni, il punto 22:

- a) fissa, per il visone allevato in gabbia, misure minime degli spazi e per le gabbie, indicando come termine per l'adeguamento delle strutture esistenti, in base alla tipologia di gabbia utilizzata, il 31 dicembre 2001 e il 31 luglio 2008 (termine quest'ultimo differito al 31.12.2010 dall'art. 4 *bis* del d. l. n. 171/2008 conv. con. mod. dalla legge n. 205/2008);
- b) precisa che le ridette misure si applicano sia ai nuovi allevamenti, sia in caso di ristrutturazione degli esistenti;
- c) e però a partire dal 1° gennaio 2008 indica come obbligatorio l'allevamento a terra.

Il Ministero della Salute con una Circolare del 22 gennaio 2008 è intervenuto a fornire una sua interpretazione di queste disposizioni reputando *“possibile la coesistenza dei due sistemi di allevamento – in gabbia e in recinto a terra – con facoltà di scelta in capo agli allevatori”*.

Tuttavia, premesso che la Circolare *“interpretativa”* del Ministero può essere equiparata a un semplice *“parerÈ reso dall'Amministrazione e in quanto tale non vincolante, ad opinione dello Scrivente le previsioni del punto 22 dell'allegato al D.lgs. n.146/2001 dovrebbero essere interpretate nel senso di far prevalere l'obbligo di allevamenti a terra (cfr. “A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra”)* per i nuovi allevamenti avviati dopo il 1° gennaio 2008.

#### **Sugli obblighi in capo all'allevatore**

Al di là della questione relativa agli spazi nelle gabbie, Il D.Lgs.146/2001 stabilisce le misure minime da osservare per la protezione degli animali negli allevamenti. Il decreto è dunque il riferimento normativo principale per l'Autorità preposta ai controlli per verificare la legittimità delle attività commerciali in esame in base ai requisiti prescritti dalla norma.

Anche alla luce di quanto rilevato in materia di necessità etologiche dei visoni un allevamento di animali da pelliccia non può assolutamente derogare i parametri di seguito indicati, proprio perché questi ultimi costituiscono il presupposto (minimo) affinché un'attività commerciale con animali vivi possa essere considerata legittima ai sensi della normativa vigente, ed in linea con il benessere animale (tutelato anche penalmente).

Pertanto, oltre agli adempimenti di cui al punto 22 dell'Allegato (ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs) è richiesto dal Decreto che l'allevatore, nella qualifica di proprietario, custode ovvero detentore dovrà:

*“adottare misure adeguate per garantire il benessere dei propri animali e affinché non vengano loro provocati dolore, sofferenze o lesioni inutili;” (articolo 2)*

Questo articolo è particolarmente importante, giacché prevede un obbligo generale del detentore degli animali di garantire il benessere degli stessi, al di là delle questioni relative alla metratura delle gabbie. Ciò vuol dire che dovranno essere presenti temperatura ed illuminazione adeguata nella struttura, trattamenti veterinari se necessari in casi di animali malati o feriti, nonché cibo ed acqua adeguati e forniti in maniera tale da consentire di espletare le caratteristiche etologiche della specie. Su tali esigenze ci si rimanda al capitolo sulla parte veterinarie.

#### **Sui controlli**

Tale normativa speciale, incarica direttamente le **Autorità sanitarie territorialmente competenti** a porre in essere i controlli per verificare il rispetto dei parametri indicati, e dunque le ASL vantano un ruolo qualificato nei confronti dei controlli di tali strutture, essendo sottoposte in particolare alla loro vigilanza per quanto concerne il benessere animale.

Inoltre, a fianco della normativa speciale, la normativa generale in tema di controlli amministrativi, ai sensi dell'art.13 legge 689 del 1981 determina che ogni organo di p.g. può disporre di sua iniziativa accertamenti in azienda per verificare il rispetto della norma.

*Gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono, per l'accertamento delle violazioni di rispettiva competenza, assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica.*

*All'accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria, i quali possono procedere, quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova, a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora.*

Resta salva inoltre la competenza della p.g. di fare accertamenti di propria iniziativa per ricercare reati, ai sensi dell'art.55 c.p.p.

#### **Casi pratici: criticità di possibile rilevanza penale riscontrabili in allevamento intensivo del visone**

##### **- Densità della popolazione nelle gabbie e tipologia di gabbie**

Il ciclo di allevamento inizia con le nascite dei cuccioli tra metà aprile e la prima settimana di maggio; ogni femmina partorisce dai 4 ai 6 cuccioli. Lo svezzamento dura dalle 10 alle 11 settimane, ciò significa che alla fine di agosto al massimo, gli animali sono già



Figura 2 - Esempio di batteria di gabbie sovrapposte



svezzati. Conoscere le tappe del ciclo di allevamento del visone è fondamentale per stabilire quanti animali possono convivere forzatamente in un'unica gabbia.

Infatti, il D.Lgs. 146/01 punto 22, dispone che:

*Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:*

- per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
- per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
- per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, cmq 2550.

*L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.*

*Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70. Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.*

Negli allevamenti di visoni, spesso gli animali sono stabulati in **gabbie sovrapposte intercomunicanti** e quindi (secondo l'interpretazione normativa dell'allevatore), con una superficie maggiore di quella minima prevista (vedi fig.2). Con questo escamotage, l'allevatore tiene fino anche 6 animali adulti nella stessa gabbia. Tuttavia, considerato che la norma prevede cmq2550 per singolo animale adulto (o per due animali giovani svezzati), in un sistema di "gabbie sovrapposte", il numero di animali presenti dovrebbe essere proporzionale alla superficie effettivamente disponibile. La **Raccomandazione del Consiglio d'Europa** sugli "animali da pelliccia" adottata sin dal 1999, specificamente per il visone, dispone che **le gabbie non devono essere sovrapposte** (Appendice A, punto 5).

Le evidenze scientifiche che hanno portato il Consiglio d'Europa a dettare questa Raccomandazione, devono essere tenute in considerazione laddove metodologie di allevamento non esplicitamente consentite dalla normativa nazionale risultino essere non conformi con tali prescrizioni. Del resto è facile immaginare come l'animale che si trova nella parte superiore della gabbia, possa scaricare le proprie deiezioni sugli altri animali presenti nella parte inferiore; ciò con inevitabili ripercussioni di carattere non solo igienico-sanitario ma anche comportamentale e relazionale.

#### **- I nidi per il riposo**

Il D.Lgs. 146/2001, con riferimento all'allevamento del visone in gabbia, si limita ad indicare parametri minimi dimensionali ("*superficie libera con esclusione del nido*") per singolo animale adulto, per animale adulto e prole, e per animali giovani sotto i due anni.

La norma non chiarisce quali debbano essere i parametri minimi dimensionali del nido e la tipologia di costruzione, ma prevede che vi debba necessariamente essere un nido (presumibilmente) per ciascun animale. Tale dato andrà dunque accertato nell'ambito di una ispezione in azienda. Nel sistema di allevamento intensivo del visone, solitamente è disponibile un unico nido per ogni gabbia (anche se sovrapposte). Considerato che spesso nelle gabbie convivono anche 6 animali, crescendo, non hanno più la possibilità di usufruire contemporaneamente di un idoneo riparo per riposare oltre che proteggersi dal freddo. Si possono così creare situazioni di competizione ed episodi di aggressione.

Inoltre, il nido per essere tale e corrispondente alle esigenze etologiche del visone, dovrebbe essere chiuso anche nella parte superiore; in caso contrario gli animali non possono sottrarsi alla luce durante il giorno, e il calore prodotto dagli animali si disperde. Nei



Figura 3 - Esempio di filare di nidi esterni alla gabbia (un solo nido per ogni gabbia)

Figura 4 - Dettaglio del nido aperto sul lato superiore e non idoneo ad ospitare tutti gli animali contemporaneamente.

nidi, inoltre, deve sempre esserci paglia asciutta. In alternativa deve ritenersi che il nido non sia idoneo allo scopo per cui è richiesto dalla normativa, con le relative ripercussioni sul benessere animale. Sul punto la **Raccomandazione del Consiglio d'Europa** sugli "animali da pelliccia" dispone per il visone la presenza di un "**nido-scatoia**" **realizzato con materiale termoisolante** (Appendice A, punto 1). È evidente che i nidi utilizzati in alcuni allevamenti, seppure realizzati in legno, essendo aperti nella parte superiore non possono essere considerati nidi "termoisolati" e dunque tali prescrizioni possono essere considerate disattese qualora per numero, materiale e modalità di costruzioni il nido non soddisfi le esigenze etologiche del visone di nascondersi e tutelarsi.

#### **- L'alimentazione e modalità di accesso al cibo**

I visoni sono solitamente alimentati con un pastone messo nella parte superiore della gabbia. Tutti gli animali presenti in ogni singola gabbia, si nutrono attraverso le maglie di metallo della gabbia e da questo unico blocco di cibo.

Un simile sistema di somministrazione del cibo è una prassi per questa tipologia di allevamento, ma non è esplicitamente previsto da alcuna normativa che questo debba essere il metodo per alimentare i visoni. Un allevatore potrebbe benissimo adottare un sistema diverso, come quello di riporre il cibo all'interno delle gabbie e in appositi contenitori. Questa prassi, sicuramente più pratica e veloce per l'operatore che deve somministrare il cibo a migliaia di animali, è comunque potenziale fonte di criticità quali:

- ferite a denti e bocca, per il rischio di mordere la gabbia;
- episodi di aggressione tra gli animali presenti nella stessa gabbia per l'insorgere di comportamenti competitivi nella ricerca del cibo (il visone è un carnivoro, un predatore e in natura non vive in branco). È utile evidenziare altresì che essendo il cibo posizionato nella parte esterna e superiore della gabbia, gli animali possono trovare difficoltà ad alimentarsi anche in base a quanto riescono ad avvicinarsi al cibo; più il visone è giovane, più farà fatica ad allungarsi sino alla parte superiore della gabbia.



Figura 5 Esempio di come si alimentano i visoni e dei rischi di danneggiamento ai denti e alla bocca, oltre alla possibilità di manifestare comportamenti di competizione.

Un visone maschio necessita in media di 200-250 gr di cibo al giorno; un visone femmina necessita di 100-150gr/giorno. È utile verificare i quantitativi di cibo somministrati giornalmente in ogni gabbia (per quantità e numero di somministrazioni giornaliere).

La **Raccomandazione del Consiglio d'Europa** sugli “animali da pelliccia” dispone che, per tutte le specie allevate per tale finalità, **la tipologia di cibo e la modalità in cui lo stesso è fornito non devono essere causa di sofferenze e ferite** (Articolo 13 comma 1).

• **Accesso all'acqua**

La somministrazione di acqua per l'abbeveraggio avviene tramite erogatori di metallo posizionati in ogni singola gabbia. Durante la stagione invernale questi abbeveratoi possono congelarsi, soprattutto nelle ore più fredde della giornata. I cuccioli di visone, dovrebbero avere a disposizione delle vaschette, per potere bere più agevolmente.

**Alcuni esempi di manifestazioni di alterazione del benessere animale**<sup>133</sup>

- **Rumore in allevamento**

Solitamente sono solo i cuccioli che emettono suoni quando sono allontanati dalla madre, oppure anche animali adulti in caso di aggressioni o episodi di cannibalismo.

- **Mortalità**

In fase di allattamento la mortalità media è del 20%; in fase post-svezzamento deve scendere al 2-5%.

- **Stereotipie**

Dovute ad assenza di arricchimenti ambientali (es. sezioni di tubo di plastica, in cui il visone può infilarsi e che può manipolare); assenza di paglia.

133 MUTINELLI et al, 2008.

- **Irrequietezza**

Causata da stimoli esterni o carenze alimentari.

- **Leccamento, suzione, morsicatura pelo autologa ed eterologa, automutilazioni**

Dovuta a fattori di stress ambientali.

- **Aggressività**

Incompatibilità tra soggetti che condividono la stessa gabbia.

- **Ferite a zampe e cuscinetti plantari**

Dovuta alla qualità della rete utilizzata, soprattutto nella base della gabbia.

**Sanzioni e misure accessorie**

Come per qualsiasi attività regolamentata da norme speciali, anche l'allevamento di animali per la produzione di pellicce è soggetto a sanzioni amministrative. Ai sensi dell'articolo 7 comma 1 del D.Lgs.146/2001 “*il proprietario o il custode ovvero il detentore che violino le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni.*” E al comma 2: “*Nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata sino alla metà ed è disposta la sospensione dell'esercizio dell'allevamento da uno a tre mesi facendo comunque obbligo a chi spetti di salvaguardare il benessere degli animali.*” Ciò salvo il concorso con la violazione delle disposizioni di cui agli articoli 544 ter e 727 c.p. del Codice penale come bene esplicitato nella parte relativa al rapporto su reati e leggi speciali del presente manuale.

**2.15.2 Sull'uccisione degli animali “da pelliccia”**

**Normativa principale di riferimento in materia di uccisione di animali “da pelliccia”:** **Regolamento (CE) 1099/2009 del Consiglio del 24 settembre 2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento**

**Quadro d'insieme**

Dall'1 gennaio 2013 è vigente il Reg. CE/1099/2009 relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

Il Regolamento disciplina l'abbattimento degli animali allevati o detenuti per la produzione di alimenti, lana, pelli, pellicce o altri prodotti, nonché l'abbattimento di animali a fini di spopolamento e operazioni correlate.

Il primo elemento significativo che è opportuno rilevare è che i visoni (così come qualsiasi altra specie allevata per la produzione di pellicce) sono abbattuti direttamente in allevamento, senza trasporto in strutture dedicate. Tale condizione dovrebbe dunque già di per sé essere oggetto di maggiore attenzione al fine di assicurare che tutte le disposizioni a tutela del benessere degli animali destinati all'uccisione siano garantite e correttamente attuate. Anche in considerazione del fatto che, per l'uccisione di animali e per lo svolgimento delle attività correlate all'uccisione, la norma conferisce tale competenza solo ed esclusivamente a persone che dispongano di un certificato di idoneità, mentre per gli animali “da pelliccia” l'uccisione e le operazioni correlate avvengono alla presenza di (e non da parte di) persone che dispongano di un certificato di idoneità (articolo 7 comma 3).

### Applicazione della norma

Le modalità di abbattimento degli animali da pelliccia sono definite all'Allegato I, Capo I "Metodi", Tabella 3 "Metodi di esposizione a gas" punti 1, 5 e 6 e Allegato I, Capo II "Prescrizioni specifiche relative ad alcuni metodi", punti 7, 8, 9 (9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5).

Opportuno evidenziare che il punto 9.2 dispone che "gli animali devono essere introdotti uno alla volta e prima che sia introdotto l'animale successivo occorre assicurarsi che quello precedente sia incosciente o morto", ciò per evitare che l'operatore incaricato dell'uccisione di migliaia di animali, per esigenze di tempo, venga meno a questa prescrizione particolarmente importante data la possibilità di episodi di aggressione qualora venissero a trovarsi più animali, coscienti, nel contenitore.

I visoni possono essere esposti a:

- **Biossido di carbonio ad alta concentrazione** (con esposizione diretta o progressiva di animali coscienti a una miscela di gas contenente concentrazione minima dell'80% di biossido di carbonio. Il metodo può essere usato in fosse, gallerie, contenitori o in edifici precedentemente sigillati).
- **Monossido di carbonio in forma pura** (con esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più del 4 % di monossido di carbonio. Gli animali devono essere mantenuti sotto sorveglianza in ogni momento. Questi vengono introdotti uno alla volta e prima che sia introdotto l'animale successivo occorre assicurarsi che quello precedente sia incosciente o morto. Gli animali devono restare nella cella fino alla morte).
- **Monossido di carbonio associato ad altri gas** (con esposizione di animali coscienti a una miscela di gas contenente più dell'1% di monossido di carbonio associato ad altri gas tossici. Oltre alle prescrizioni di cui al punto precedente, per tale metodo di esposizione è consentito anche il ricorso a un motore specificamente adattato allo scopo dell'abbattimento degli animali, purché la persona responsabile dell'abbattimento abbia verificato in precedenza che il gas utilizzato: è stato adeguatamente raffreddato; è stato sufficientemente filtrato; è esente da qualsiasi componente o gas irritante. Il motore deve inoltre essere provato ogni anno prima dell'abbattimento degli animali. E gli animali sono introdotti nella cella soltanto quando la concentrazione minima di monossido di carbonio è stata raggiunta).

Nello svolgimento di tale procedura (normata all'articolo 7 comma 3), è opportuno ricordare che anche nel caso specifico dell'abbattimento di animali "da pelliccia", si applicano le prescrizioni generali di cui all'articolo 3 del citato Regolamento, ovvero risparmiare dolori, ansia o sofferenze evitabili (articolo 3 comma 1) così come tutte le altre prescrizioni (di cui all'articolo 3 comma 2) da assicurare durante l'abbattimento e le operazioni correlate.

### Casi pratici

Negli allevamenti di visone, solitamente l'abbattimento avviene per esposizione degli animali a gas prodotto da un motore specificamente adattato (possibilità prevista al punto 9.4 del Capo II - Prescrizioni specifiche relative ad alcuni metodi Capo II, Allegato I - Elenco dei metodi di stordimento e relative caratteristiche).

In considerazione del fatto che tale operazione avviene direttamente in allevamento e che deve essere notificata preventivamente all'autorità competente (Articolo 7 comma 3 secondo paragrafo), al fine di garantire il rispetto delle minime disposizioni a tutela del

benessere animale, è opportuno compiere accertamenti del caso su parametri quali:

- concentrazione del gas
- durata dell'esposizione
- intervallo massimo stordimento
- qualità del gas
- temperatura del gas
- filtrazione del gas prodotto dal motore (in caso di utilizzo di un motore adattato).

Metodi di uccisione diversi da quelli specificamente previsti per gli animali "da pelliccia" dal Regolamento, sono vietati e perseguibili penalmente.

### Sanzioni

La norma di riferimento è il Decreto legislativo 6 novembre 2013, n.131 in materia di "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare durante la macellazione o l'abbattimento degli animali".

Nel caso di specie, tutto l'articolo 3 e con particolare riguardo al comma 8 "salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore degli animali da pelliccia che viola le disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del Regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento della somma da 2.000 euro a 6.000 euro."

### Riferimenti bibliografici

- AXELSSON, H.M.K., ALDÉN, E., LIDFORS, L., 2009, *Behaviour in female mink housed in enriched standard cages during winter*. Applied Animal Behaviour Science, 121(3-4), 222-229.
- BRANDL, S. (2014): *Ethological research on adult mink living in a housing system according to the German fur farm regulation*, University of Munich,
- HAGN, A. (2009): *Ethological study on the usage of open water systems of minks*, University of Munich.
- MASON et al, 2001, *Frustration of fur-farmed mink*. Nature 420:35-36.
- MASON, COOPER, CLAREBROUGH, 2001, *Frustrations in fur-farmed mink*. Nature 410, 35-36.
- MUTINELLI, F. et al, 2008, *Le specie da pelliccia e l'allevamento del visone*, estratto di "30gior-ni" organo ufficiale d'informazione veterinaria di FNOVI e ENPAV, N.8 Anno 2008, IZS delle Venezie
- NIMON&BROOM, 1999, *The welfare of farmed mink (Mustela vison) in relation to housing and management: a review*. Animal Welfare 8:205-228
- NOWAK, S., 2014, *Ethological research on the behaviour ontogenesis and puppy rearing of minks in a housing system according to the German fur farm regulation*, University of Munich.
- SABASS, L. (2014): *Neovison vison- Behaviour of farmed mink: A study on the upbringing and group housing of infants according to the German fur farm regulation*, University of Munich.
- Scientific Committee on Animal Health and Animal Welfare (SCAHAW), 2001, *The welfare of animals kept for fur productions*, European Commission.
- VINKE et al, 2008, *To swim or not to swim: An interpretation of farmed mink's motivation for a water bath*. Applied Animal Behaviour Science 111, 1-27.

### 2.15.3 IL COMMERCIO DEI PRODOTTI DI PELLICCERIA L'ETICHETTATURA

#### Normativa di riferimento

- **Regolamento (UE) N.1007/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili e che abroga la direttiva 73/44/CEE del Consiglio e le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 96/73/CE e 2008/121/CE**
- **Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

#### Quadro d'insieme e l'applicazione della norma

Ad oggi in Italia (e in Europa) non esiste un obbligo di etichettare prodotti moda (abiti, calzature, accessori) in modo esplicito qualora contengano componenti in pelliccia animale. Ciò negli anni passati, specificamente prima dell'entrata in vigore del Regolamento CE 1523/2009, ha consentito l'immissione sul mercato comunitario di pellicce di cani e gatti, ed oggi in particolare agevola l'immissione sul mercato di prodotti contenenti pellicce (di specie ignota) ed etichettati senza una corretta informazione se non addirittura in modo fuorviante e ingannevole come "eco-pelliccia".

Il Regolamento 1007/2011 ha introdotto con l'articolo 12 l'obbligo di etichettare ogni prodotto tessile contenente pelliccia animale (così come piume o pelle) con la dicitura "Contiene parti non tessili di origine animale", di seguito l'intero articolo:

#### Articolo 12 (Prodotti tessili contenenti parti non tessili di origine animale)

1. La presenza di parti non tessili di origine animale nei prodotti tessili è indicata con la frase "Contiene parti non tessili di origine animale" sull'etichetta o sul contrassegno di tali prodotti al momento della loro messa a disposizione sul mercato.

2. L'etichettatura o il contrassegno non sono fuorvianti e sono presentati in modo che il consumatore possa facilmente comprenderli.

Tale dicitura richiesta dall'articolo si applica ai prodotti tessili (ossia qualsiasi tipo di prodotto composto da almeno l'80% in peso di fibre tessili), a prescindere dal quantitativo di pelliccia, pelle o piume contenute negli stessi.

Per i *prodotti tessili composti da più fibre* (es. cotone + lana + acrilico + viscosa, ecc...), la indicazione in etichetta delle percentuali (in peso) delle diverse fibre tessili, così come la mancata indicazione in etichetta per quelle componenti che non raggiungono una data percentuale sul totale del prodotto, non si riferiscono alla pelliccia, alle piume o alla pelle, in quanto questi componenti non sono componenti



fibrosi. Quindi la presenza di pelliccia (piume o pelle) dovrà sempre e obbligatoriamente essere indicata con almeno la dicitura di cui sopra.

L'etichettatura obbligatoria deve essere applicata per i nuovi prodotti immessi sul mercato a partire dall'8 Maggio 2012. I prodotti immessi sul mercato prima dell'8 Maggio 2012, hanno potuto essere commercializzati senza etichettatura soltanto sino al 9 Novembre 2014.

Quindi tutti i prodotti delle nuove collezioni di abbigliamento (accessori compresi) commercializzati a partire dall'8 maggio 2012, devono riportare la dicitura "Contiene parti non tessili di origine animale" qualora tra i componenti vi siano pelliccia, piume o pelle. Per quanto riguarda invece il paese di origine e quindi l'indicazione in etichetta del "made in", l'articolo 24 del presente Regolamento indica il 30 settembre 2013 come termine entro cui la Commissione UE deve presentare al Parlamento e al Consiglio una relazione sulla fattibilità di tale sistema di etichettatura e altre informazioni supplementari per assicurare la totale tracciabilità del prodotto; relazione alla quale possono seguire anche proposte legislative.

Ulteriore riferimento normativo utile al fine di compiere gli opportuni accertamenti sui prodotti tessili, e più specificamente sui prodotti moda, è il cosiddetto Codice del Consumo, Decreto Legislativo 206/2005.

Il distributore e o il rivenditore, che in base al Regolamento CE 765/2008 è "persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal fabbricante o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un prodotto", ha l'obbligo di garantire il rispetto dell'articolo 12 ovvero che il prodotto venduto rechi l'etichetta o il contrassegno previsto come obbligatorio dalle normative di riferimento.

Per quanto riguarda la disciplina sulle etichettature, l'articolo 8 Etichette e contrassegni del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n.194 "Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile" prevede che "1. I prodotti tessili devono essere etichettati o contrassegnati all'atto di ogni operazione di commercializzazione attinente al ciclo industriale e commerciale; l'etichetta e il contrassegno possono essere sostituiti o completati da documenti commerciali d'accompagnamento, quando questi prodotti non sono offerti in vendita al consumatore finale o quando essi sono consegnati in esecuzione di un'ordinazione dello Stato o di altra persona giuridica di diritto pubblico".

Inoltre, l'articolo 6 - Contenuto minimo delle informazioni - del D. Lgs. 206/2005 "Codice del Consumo" interviene a ribadire nel dettaglio i contenuti delle informazioni obbligatorie nelle etichette per quanto riguarda i prodotti tessili in quanto prevede che: "I prodotti o le confezioni dei prodotti destinati al consumatore, commercializzati sul territorio nazionale, riportano, chiaramente visibili e leggibili, almeno le indicazioni relative: (...) e) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del prodotto; (...)".

#### Sanzioni

All'articolo 15 Sanzioni - del Decreto Legislativo 22 maggio 1999, n.194 "Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile" è prevista al comma 1 la relativa sanzione all'obbligo citato, stabilendo che:

"La violazione dell'obbligo di dotare il prodotto tessile di una etichetta o di un contrassegno indicante la sua denominazione e composizione è punita con la sanzione ammi-

nistrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire sei milioni. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire due milioni a lire dieci milioni nella ipotesi di omissione dei documenti commerciali di accompagnamento di cui all'articolo 8, comma 1”.

L'articolo 11 - Divieti di commercializzazione - del D. Lgs. 206/2005 stabilisce che: “E' vietato il commercio sul territorio nazionale di qualsiasi prodotto o confezione di prodotto che non riporti, in forme chiaramente visibili e leggibili, le indicazioni di cui agli articoli 6, 7 e 9 del presente capo”.

Il successivo articolo 12 – Sanzioni - del D. Lgs. 206/2005 prevede che: “Fatto salvo quanto previsto nella parte IV, titolo II, e salvo che il fatto costituisca reato, per quanto attiene alle responsabilità del produttore, ai contravventori al divieto di cui all'articolo 11 si applica una sanzione amministrativa da 516 euro a 25.823 euro. La misura della sanzione è determinata, in ogni singolo caso, facendo riferimento al prezzo di listino di ciascun prodotto ed al numero delle unità poste in vendita (...)”.

Infine, in ambito penale si rileva come l'art. 515 del Codice penale - Frode nell'esercizio del commercio - recita: “Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445, 455-459], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a duemilaseicentocinque euro. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a centotrenta euro”. Si ha “frode” quando il prodotto è diverso per caratteristiche essenziali e non viene indicata la qualità reale del prodotto, come nel caso di specie in relazione alla qualità della pelliccia, e secondo la Suprema Corte anche la detenzione di prodotti privi di etichetta integra il delitto di cui all'articolo 515 c.p. (Cass. pen. 2011, 7-8, 2611).

#### Casi pratici: contesti di possibile violazione della normativa sull'etichettatura

Durante l'inverno 2016 alcune ong straniere partners di LAV nel network internazionale *Fur Free Alliance* hanno condotto una indagine sull'etichettatura di prodotti moda contenenti vera pelliccia acquistandoli presso punti vendita di dieci paesi europei: Austria, Repubblica Ceca, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Lituania, Polonia, Svezia e Regno Unito. I prodotti indagati, erano tutti prodotti tessili idonei a presentare la dicitura di cui all'art.12 del Reg. 1007/2011 e rappresentativi di tutte le fasce di mercato, dal prodotto economico acquistato presso bancarelle per strada al prodotto di lusso acquistato in boutique. Dei 667 prodotti identificati come probabili richiedenti formulazione di cui all'articolo 12, i ricercatori non sono stati in grado di individuare tale formulazione nel 453 (68%) dei casi. In altre parole, è stato identificato un numero elevato di articoli che, potenzialmente, violano l'attuale normativa sull'etichettatura.

Sebbene la non conformità sia stata riscontrata in tutte le fasce di prezzo, i risultati dell'indagine hanno dimostrato che il problema si accentua nella fascia più bassa del mercato: in tutti e dieci i paesi, un livello elevato di non conformità è stato registrato in articoli che costano meno di € 50. Dei 189 articoli esaminati nella fascia di prezzo di € 10-50, 169 (89%) sono risultati non conformi, così come il 76% dei 100 articoli esaminati nella fascia di € 50-100.

## 2.15.4 IL COMMERCIO DI PELLICCE OTTENUTE DALLA FILIERA DELLE CATTURE IN NATURA

### Norma principale di riferimento

- **Regolamento (CEE) del Consiglio del 4 novembre 1991 n.3254**, in materia di divieto dell'uso di tagliole nella Comunità e divieto dell'introduzione nella Comunità di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante trappole senza crudeltà (Gazzetta Ufficiale L.308, 09/11/1991).
- **Accordi Internazionali in materia di standards per le catture cosiddette “senza crudeltà” (*International Agreement on Humane Trapping Standards - IAHTS*)**.
- **Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa (Convenzione di Berna) elaborata nel 1979 dal Consiglio d'Europa** e divenuta esecutiva dal 1 giugno 1982. È stata recepita in Italia con la Legge n.503 del 5 agosto 1981 e recepita dall'Unione Europea con la Direttiva “Habitat” 43/1992.
- **Direttiva Habitat – Direttiva del Consiglio del 21 maggio 1992 n.43**, in materia di conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche (Gazzetta Ufficiale L206, del 22 luglio 1992).
- **Regolamento (CE) della Commissione del 10 gennaio 1997 n.35**, che stabilisce le disposizioni per la certificazione di pellicce e merci che possono essere introdotte nell'Unione Europea sulla base della normativa di cui sopra.
- **Decisione del Consiglio del 26 gennaio 1998 n.142**, in materia di conclusione dell'Accordo Internazionale sulle catture senza crudeltà (*IAHTS*) tra la Comunità Europea, il Canada e la Federazione Russa e del Verbale Concordato tra la Comunità Europea e gli USA (Gazzetta Ufficiale L42 del 14/02/1998).
- **Decisione della Commissione del 14 ottobre 1998 n.596**, che completa le disposizioni del Reg. CEE 3254/91, riportando l'elenco dei paesi che possono introdurre nella Comunità Europea pellicce di talune specie di animali selvatici.

### Quadro d'insieme

I metodi di cattura e uccisione sono diversificati a seconda della specie e delle normative vigenti nel paese in cui vivono questi animali. Le principali finalità per cui gli animali sono catturati nell'Unione Europea sono la gestione della fauna selvatica e il contenimento delle specie “invasive”. In alcuni paesi è possibile utilizzare la pelliccia degli animali uccisi nell'ambito di piani di contenimento, così come è possibile catturare animali prevalentemente per l'utilizzo della loro pelliccia.

In Europa abbiamo raggiunto l'importante risultato di vietare l'uso delle tagliole per la cattura di animali “da pelliccia”, così come l'importazione di pellicce e di prodotti manifatturati di talune specie di animali selvatici originari di paesi che utilizzano per la loro cattura tagliole o metodi non conformi alle norme concordate a livello internazionale in materia di cattura mediante “trappole senza crudeltà”. La norma di riferimento è il Regolamento CEE 3254 del Consiglio del 4 novembre 1991. Tuttavia, esiste una sorta di

“deroga” a questo divieto generale e frutto di relazioni commerciali tra la Comunità Europea e paesi dove le catture di animali costituiscono un importante business come USA, Russia e Canada.

Nel 1998 l’Unione Europea raggiunse un *Accordo Internazionale* in materia di standards per le catture cosiddette “*senza crudeltà*” (*International Agreement on Humane Trapping Standards - IAHTS*) con il Canada e la Federazione Russa (G.U.C.E. L42/43 del 14 febbraio 1998) e un *Verbale Concordato* con gli Stati Uniti d’America (G.U.C.E. L219/26 del 7 agosto 1998). A seguito delle rispettive ratifiche il Canada, la Russia e gli USA possono oggi esportare nell’Unione Europea pellicce ricavate da animali catturati in natura, in linea con il loro impegno ad implementare le disposizioni dell’Accordo. La finalità di tali Accordi è quella di assicurare un sufficiente livello di benessere degli animali catturati e ricercare nuove soluzioni per migliorarlo ulteriormente. A tale scopo, non sono identificati specifici dispositivi di cattura, bensì sono stati determinati degli indicatori del benessere degli animali catturati relativi alla fisiologia, alle ferite e al comportamento; così, per valutare se un metodo di cattura finalizzato all’immobilizzazione rispetta le norme concordate, e se quindi la pelliccia di un animale catturato in quel modo può essere immessa sul mercato europeo, si deve valutare il benessere dell’animale sulla base degli indicatori ivi determinati.

Allo stesso modo, per valutare se un metodo di cattura finalizzato all’uccisione dell’animale rispetta le norme concordate, si devono valutare i parametri relativi al tempo necessario affinché l’animale raggiunga uno stato d’incoscienza e insensibilità al dolore.

Tali regolamentazioni internazionali si applicano, infine, a un elenco di specie riportato negli Accordi stessi e per le quali Stati Uniti, Canada e Federazione Russia sono stati così autorizzati ad esportare in Europa le loro pellicce.

Tali “Accordi internazionali” in realtà non assicurano alcun “umano” sistema di cattura e di uccisione, dato che i paesi firmatari si impegnano semplicemente ad adottare metodi (senza specificare quali) che assicurino l’integrità dell’animale (ovvero che non provochino, per esempio, fratture), e che gli strumenti di cattura *senza crudeltà* non sono altro che tagliole (ne esistono in commercio di diverse tipologie e formati) con un tempo massimo di 5 minuti affinché un animale diventi incosciente e quindi insensibile al dolore, e presuppongono dunque l’accettazione di un elevato livello di sofferenza. Senza considerare il fatto che spesso gli animali agonizzano per ore o giorni prima di morire o essere uccisi dal “trappolatore”, e che questi sistemi di cattura sono causa della morte di molti animali cosiddetti “non target” in quanto particolarmente tutelati, come cani, gatti o specie in pericolo di estinzione.

In Europa, il dispositivo di cattura più utilizzato è la gabbia-trappola: strumento finalizzato al contenimento dell’animale in modo tale da salvaguardarne l’integrità evitando qualunque genere di lesione. La pratica di cattura condotta in Europa, e diversamente regolamentata negli Stati Membri, prevede un sistema di controllo giornaliero obbligatorio, a differenza di quanto avviene negli Stati Uniti.

In sostanza, pellicce di animali catturati in natura possono essere introdotte nel mercato comunitario se il Paese di origine ha sottoscritto un Accordo internazionale (*IAHTS*) o se dimostra di non utilizzare tagliole, ma limitatamente alle specie animali per le quali è stato autorizzato. Per esempio, gli Stati Uniti d’America sono autorizzati ad importare nella

Comunità pellicce di Coyote (*Canis latrans*). Allo stesso modo, a norma del Reg. CEE 3254/91 anche in un Paese membro dell’Unione Europea possono essere catturati animali per la produzione di pellicce, salvo ovviamente eventuali altre disposizioni normative che tutelano le singole specie animali, ad esempio: il Lupo – *Canis lupus* – per quanto riguarda l’Italia, non può essere ucciso ai sensi della L.157/92 art.2; la Martora – *Martes martes* –, tutelata come il lupo in Italia, ma specie cacciabile in Romania, Polonia e altri paesi comunitari.

### Applicazione della norma

L’articolo 3, paragrafo 1 del Regolamento 3254 vieta l’importazione nella Comunità di pellicce e altri prodotti manufatti ricavati da 13 specie animali selvatiche (Allegato I del Reg. CEE 3254/1991, articolo 3 comma 1: Castoro, *Castor canadensis*; Coyote, *Canis latrans*; Ermellino, *Mustela erminea*; Fischer, *Martes pennati*; Lince, *Lynx canadensis*; Lince rossa, *Felis rufus*; Lontra, *Lutra canadensis*; Lupo, *Canis lupus*; Martora, *Martes americana*; Procione, *Procyon lotor*; Tasso, *Taxidea taxus*; Topo muschiato, *Ondatra zibethicus*; Zibellino, *Martes zibellina*).

Questi prodotti possono essere importati da paesi terzi nei quali siano in vigore disposizioni legislative o amministrative che vietano l’uso delle tagliole e da paesi terzi nei quali, con riferimento alle 13 specie in questione, i metodi di cattura siano conformi alle norme stabilite a livello internazionale.

### Definizioni

Il legislatore comunitario definisce “tagliola” un: “congegno destinato a trattenere o catturare un animale mediante ganasce che si chiudono saldamente su uno o più arti dell’animale, impedendo all’arto o agli arti in questione di sottrarsi alla presa” (art.1 Reg. CEE 3254/91).

### Divieti

Il Regolamento CEE 3254/91 dispone i seguenti divieti, a partire dal 1 gennaio 1995:

- **L’articolo 2 vieta l’impiego di tagliole in tutta la Comunità** a partire dall’1 gennaio 1995.
- **L’articolo 3 vieta l’introduzione nella Comunità di pellicce delle specie animali selvatiche elencate nell’allegato I** (o altre merci, di cui all’allegato II, che contengano pellicce); ossia di: **Castoro** (*Castor canadensis*); **Coyote** (*Canis latrans*); **Ermellino** (*Mustela erminea*); **Fischer** (*Martes pennati*); **Lince** (*Lynx canadensis*); **Lince rossa** (*Felis rufus*); **Lontra** (*Lutra canadensis*); **Lupo** (*Canis lupus*); **Martora** (*Martes americana*); **Procione** (*Procyon lotor*); **Tasso** (*Taxidea taxus*); **Topo muschiato** (*Ondatra zibethicus*); **Zibellino** (*Martes zibellina*). Tale divieto si applica a partire dall’1 gennaio 1995.

### Deroghe

Il legislatore comunitario ha previsto la possibilità di derogare al divieto citato qualora il paese di origine garantisca specifiche precauzioni per la tutela degli animali catturati, come di seguito esposto:

1. **Il divieto di cui all’articolo 3 non si applica ai paesi (e per le relative specie animali indicate) riportati nell’elenco approvato dalla Commissione** ed attestante che in tali paesi di origine delle pelli si verificano almeno una delle seguenti condizioni:

- siano in vigore adeguate disposizioni amministrative o legislative che vietano l'uso della tagliola;
- i metodi di cattura mediante trappole usati per le specie di cui all'allegato I, siano conformi alle norme convenute a livello internazionale in materia di cattura mediante "trappole senza crudeltà".

Quindi un paese che dimostra di avere vietato l'uso della tagliola o che comunque adotta sistemi di cattura conformi a quanto concordato a livello internazionale (IAHTS) dopo essere stato inserito nell'elenco approvato dalla Commissione UE, può introdurre nella Comunità pellicce (o prodotti che contengano pellicce) limitatamente alle specie animali catturate in natura e per le quali è stato inserito in elenco. Per esempio, gli Stati Uniti d'America sono autorizzati ad importare nella Comunità pellicce (e merci che contengono pellicce) di coyote (*Canis latrans*).

2. Ai sensi del Regolamento CE n.35 della Commissione del 10 gennaio 1997, **il divieto di cui all'articolo 3 del Reg. CEE 3254/91 non si applica altresì, qualora le pellicce e gli altri prodotti di cui all'art.3 Reg. CEE 3254/91 provengano da animali:**

- catturati in uno Stato membro;
- nati e allevati in cattività.

Ossia, dato che il divieto di cui all'art.3 del Reg. CEE 3254/91 si applica a pellicce (o prodotti che le contengano) di specie animali catturate in natura, qualora tali animali fossero allevati e non catturati, il divieto non si applica.

Allo stesso modo, dato che gli Stati Membri sono componenti dell'Unione Europea e devono quindi rispettare le disposizioni che la stessa Comunità europea ha concordato a livello internazionale il divieto di cui all'art.3 del Reg. CEE 3254/91 non è applicabile qualora animali appartenenti alle specie interessate siano catturati in uno Stato membro (salvo ovviamente eventuali altre disposizioni normative che tutelano le singole specie animali, come nel caso del "lupo" – *Canis lupus* - che in Italia non può essere ucciso ai sensi della L.157/92 art.2). Al fine della verifica della tracciabilità delle pellicce e altri prodotti che contengono pellicce di specie selvatiche di cui al Reg. 3254/91, tali merci devono essere accompagnate agli Uffici doganali da apposita certificazione rilasciata dall'autorità competente riconosciuta dal paese di esportazione o di riesportazione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del Reg. (CE) 35/97. Dunque, con riferimento alle disposizioni di cui al Reg. CEE 3254/91, ogni paese inserito nell'elenco, è autorizzato a introdurre nella Comunità pellicce (o merci che le contengono) derivati dalle indicate specie per le quali il paese stesso è stato autorizzato a derogare al divieto generale.

L'elenco è stato approvato dal Consiglio d'Europa con Decisione n.602 del 22 luglio 1997 e successivamente aggiornato e sostituito con Decisione n.188 della Commissione del 2 marzo 1998 ed, infine, con Decisione n.596 della Commissione del 14 ottobre 1998.

### Sanzioni

Le violazioni alle disposizioni del Reg. CEE 3254/1991 sono sanzionate penalmente ai sensi del **Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n.275** in materia di "Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n.526", **articolo 5:**

(comma 1) **"Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CEE) n.**

Belize	<i>Procyon lotor</i>
Bulgaria	<i>Canis lupus</i>
Canada	<i>Canis latrans, Canis lupus, Castor canadensis, Felis rufus, Lutra canadensis, Lynx canadensis, Martes Americana, Martes pennati, Mustela erminea, Ondatra zibethicus, Procyon lotor, Taxidea taxus</i>
El Salvador	<i>Procyon lotor</i>
Federazione Russa	<i>Canis lupus, Martes zibellina, Mustela erminea, Ondatra zibethicus, Procyon lotor</i>
Giordania	<i>Canis lupus</i>
Groenlandia	<i>Canis lupus</i>
Libano	<i>Canis lupus</i>
Messico	<i>Canis latrans, Canis lupus, Castor canadensis, Felis rufus, Ondatra zibethicus, Procyon lotor, Taxidea taxus</i>
Moldavia	<i>Canis lupus, Mustela erminea</i>
Nicaragua	<i>Procyon lotor</i>
Norvegia	<i>Canis lupus, Mustela erminea, Ondatra zibethicus</i>
Pakistan	<i>Canis lupus, Mustela erminea</i>
Panama	<i>Procyon lotor.</i>
Polonia	<i>Canis lupus, Martes zibellina, Mustela erminea, Ondatra zibethicus</i>
Repubblica Ceca	<i>Canis lupus, Mustela erminea, Ondatra zibethicus</i>
Repubblica della Croazia	<i>Martes zibellina, Mustela erminea, Ondatra zibethicus</i>
Repubblica di Corea	<i>Canis lupus, Martes zibellina</i>
Repubblica popolare Cinese	<i>Canis lupus, Martes zibellina, Mustela erminea, Ondatra zibethicus</i>
Repubblica Slovacca	<i>Canis lupus, Martes zibellina, Mustela erminea</i>
Repubblica Slovena	<i>Canis lupus, Ondatra zibethicus</i>
Romania	<i>Canis lupus</i>
Stati Uniti d'America	<i>Canis latrans, Canis lupus, Castor canadensis, Felis rufus, Lutra canadensis, Lynx canadensis, Martes Americana, Martes pennati, Mustela erminea, Ondatra zibethicus, Procyon lotor, Taxidea taxus</i>
Turchia	<i>Canis lupus</i>
Ungheria	<i>Mustela erminea, Ondatra zibethicus</i>

Tabella 1 - Elenco dei paesi autorizzati ad introdurre nella Comunità Europea pellicce di specie animali inserite nell'allegato I e merci di cui all'allegato II del Reg. CEE 3254/91

**3254/91 del Consiglio, del 4 novembre 1991, e successive modificazioni e integrazioni, in relazione agli esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato I e successive modificazioni del predetto Regolamento, introduce nel territorio nazionale, senza la prescritta certificazione ovvero con certificazione non valida, pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nell'allegato II e successive modificazioni del medesimo Regolamento, aventi come origine uno Stato previsto dall'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, anche se riesportate da altro Stato, o introduce nel territorio nazionale pellicce animali o altre merci contenenti pellicce animali, elencate nel predetto allegato II e successive modificazioni, aventi come origine uno Stato non previsto nell'allegato alla Decisione 98/596/CE della Commissione, del 14 ottobre 1998, e successive modificazioni, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto fino ad un anno".**

- (comma 2) **“In caso di recidiva, si applica la sanzione dell’arresto da tre mesi a un anno e dell’ammenda da lire venti milioni a lire centocinquantamiloni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell’esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi”.**
- (comma 3) **“In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1 è disposta la confisca degli esemplari animali o dei prodotti da essi derivati, le cui spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca”.**
- (comma 4) **“A seguito della confisca si applicano le disposizioni di cui all’articolo 4, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, modificata dal decreto-legge 12 gennaio 1993, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 1993, n. 59”.**

### Casi pratici

Il 13 ottobre 2017 alcuni quotidiani riportavano la notizia dell’intervento del Raggruppamento CITES dell’Arma dei Carabinieri che ha portato al rinvenimento di pellicce di procione (orsetto lavatore) importate illegalmente dalla Cina e destinate al mercato italiano degli accessori di abbigliamento, e del conseguente sequestro di 50 capi tra cappelli, sciarpe e guanti per violazione del Regolamento CEE/3254/1991. Trattasi non di episodio isolato, anzi periodicamente e da almeno dieci anni a questa parte vi sono sequestri di pellicce di Orsetto lavatore sia in fase di importazione sia già immesse sul mercato nazionale. Un commercio illecito che, data la frequenza, non può essere non ricondotto a dinamiche criminali strutturate e che prevedono il transito attraverso diversi paesi prima dell’approdo di questi prodotti sul mercato europeo, ed italiano, per la vendita diretta al consumatore.

## 2.15.5 I DIVIETI COMUNITARI SULLE PELLICCE DI CANE E GATTO E I PRODOTTI DI FOCA

### PELLICCE DI CANI E GATTI

#### Normativa principale di riferimento

- **Regolamento (CE) n.1523/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007 che vieta la commercializzazione, l’importazione nella Comunità Europea e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono**
- **Articolo 2 “Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatone sul commercio dei prodotti derivati dalla foca”, della Legge 20 luglio 2004 n.189 in materia di Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.**

#### Quadro d’insieme

Per quanto riguarda le pellicce di cane, gatto e foca, assai significativi ed innovativi per la materia sono i divieti comunitari al commercio di pellicce di cani e gatti, così come per i prodotti derivanti dalla caccia commerciale alle foche.

Con la legge 189/2004 (articolo 2) l’Italia è stata il primo paese europeo a vietare il commercio di pellicce di cani e gatti. Il divieto venne poi esteso a tutta l’Europa con il Regolamento CE/1523/2007. **Il Regolamento CE/1523/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2007, applicabile dal 31 dicembre 2008, fissa norme armonizzate in materia di divieto di commercio, importazione nella Comunità ed esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane e di gatto e dei prodotti che le contengono**, in conseguenza di precedenti divieti di alcuni stati membri. Il legislatore comunitario ha dunque ritenuto necessario, al fine di dare una risposta normativa alle preoccupazioni dei cittadini europei e dei consumatori circa le evidenze della presenza di tali prodotti commercializzati nella Comunità e sprovvisti di esplicita etichettatura, vietare definitivamente il commercio di questi prodotti nel mercato interno, l’importazione e l’esportazione degli stessi nella Comunità.

Assai rilevante è l’attenzione del legislatore comunitario, nonché nazionale, della necessità di tutelare i consumatori da acquisti indesiderati: si legge infatti sin nella prima premessa del Regolamento che **“Nella percezione dei cittadini dell’Unione europea, cani e gatti sono considerati animali da compagnia, per cui non è accettabile usare le loro pellicce e i prodotti che le contengono. Esistono prove dell’esistenza nella Comunità di pellicce di cane e di gatto non etichettate e di prodotti contenenti tali pellicce. I consumatori sono pertanto preoccupati del fatto che potrebbero acquistare pellicce di cane e di gatto e prodotti che le contengono”.** Va altresì segnalato che, così come indicato dallo stesso legislatore comunitario, seppur dovrebbero essere interessate dal presente regolamento solo le pellicce delle specie gatto domestico e cane domestico, essendo scientificamente impossibile differenziare le pellicce di gatto domestico da quelle di altre sottospecie di gatto, il Regolamento adotta la definizione di “gatto” quale “animale della specie *“felis silvestris”* (articolo 2), ampliando quindi il numero delle specie di felini oggetto di tutela.

#### Applicazione della norma

##### **Sui divieti (articolo 3 Reg. CE/1523/2007)**

*Dal 31 dicembre 2008 “Sono vietate la commercializzazione, l’importazione nella Comunità e l’esportazione fuori della Comunità di pellicce di cane (canis lupus familiaris) e di gatto (felis silvestris) e di prodotti che le contengono”.* Le uniche deroghe che eccezionalmente la Commissione Europea può adottare, fanno riferimento *“all’importazione o esportazione di tali prodotti per finalità didattiche o per la pratica della tassidermia”.* (articolo 4).

##### **Sui prodotti di pellicce di cane e gatto**

A differenza di prodotti di pellicceria di altre specie, che da sempre sono commercializzati in modo trasparente, le pellicce di cani e gatti nel tempo sono state immesse nel mercato europeo ed italiano in modo clandestino, senza alcuna esplicita etichettatura o addirittura con etichettature fuorvianti ed ingannevoli.

**Inoltre, è stato segnalato che frequentemente, per aggirare eventuali controlli, le pelli di cane sono spesso unite con quelle del cane procione (*Nyctereutes procyonoides*), specie appartenente anch’essa alla famiglia dei *Canidae*. Al fine di contrastare le immissioni di tali prodotti vietati, si rileva come da un lato debba certamente essere pre-**



scritto agli operatori del settore l'impiego di schede informative ed un'etichettatura adeguata che accompagna le merci in entrata nel nostro paese, dall'altro in ambito nazionale è certamente necessario un forte adeguamento ed implementazione della relativa attività ispettiva e di controllo, con una condivisione ed ufficializzazione degli strumenti di accertamento dei possibili illeciti.

#### **Sulle procedure di identificazione delle pellicce di cane e di gatto**

Per quanto riguarda le misure di controllo indicate dal Regolamento (CE) n. 1523/2007, è auspicato che queste ultime siano applicate uniformemente in tutta la Comunità, e sono riportate a titolo esemplificativo le misure impiegate negli Stati Membri al momento dell'approvazione del Regolamento, ovvero: la prova del DNA; la microscopia; e la spettrometria di massa MALDI-TOF.

La Commissione ribadisce inoltre l'opportunità che le informazioni riguardanti tali tecniche siano messe a disposizione della Commissione, affinché gli organi incaricati dell'applicazione della legge siano mantenuti aggiornati sulle innovazioni del settore e sia possibile valutare la possibilità di prescrivere una tecnica uniforme.

**Dall'entrata in vigore del Regolamento CE/1523/2007 una criticità emersa in fase attuativa e di controllo, è stata la mancanza di un protocollo analitico ufficiale convalidato per identificare la specie di origine partendo dall'analisi della pelliccia contenuta nel prodotto moda.**

**Nel 2018 il gruppo di ricercatori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Centri di Referenza Nazionale di Medicina Forense Veterinaria di Rieti e di Grosseto, hanno pubblicato lo studio "Hindering the illegal trade in dog and cat furs through a DNA-based protocol for species identification" (GAROFALO, L. et al, 2018) col quale hanno esplorato l'approccio molecolare al DNA come migliore compromesso tra la disponibilità di un laboratorio di DNA con strutture di base e buone pratiche di laboratorio, e potere diagnostico. Rimandando alla lettura dell'intera pubblicazione per gli aspetti più tecnici, i principali risultati e i vantaggi del protocollo basato sul DNA, sono:**

- a) marcatore molecolare sensibile e informativo per la prima identificazione iniziale delle specie;
- b) marcatori specie-specifici per confermare i risultati attraverso un economico end-point PCR o tramite sequenziamento;
- c) ampliconi PCR brevi per l'analisi di campioni di DNA degradati e di scarsa qualità;
- d) primer leganti che evitano la contaminazione e le interferenze dal DNA umano;
- e) protocollo user-friendly per qualsiasi laboratorio attrezzato per l'analisi del DNA LCN.

**Grazie al lavoro di ricerca degli esperti dell'IZS, l'Italia si è dunque posta all'avanguardia nella definizione di una procedura scientifica innovativa per l'identificazione della specie animale in applicazione del divieto comunitario sul commercio di pellicce di cani e gatti. Tale procedura potrà quindi essere utilizzata nell'ambito di controlli ed ispezioni per la verifica di tali illeciti.**

**Sanzioni alle violazioni dei Reg. CE/1523/2007 (cani&gatti) e Reg. CE/1007/2009 (foche)**

L'Italia ha già provveduto a sanzionare la produzione e il commercio di pellicce di cani

e gatti, anticipando il divieto comunitario, con la Legge 20 luglio 2004, n.189 (così come modificata dal D.Lgs. 15 marzo 2010 n.47 e dalla Legge 4 giugno 2010, n.96 –articolo 49-) e che, all'articolo 2 *"Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca"*, prevede specifiche sanzioni anche per la violazione delle disposizioni di cui al Regolamento UE/1007/2009 (*"foche"*):

(comma 1) *"vietato utilizzare cani (Canis lupus familiaris) e gatti (felis silvestris) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare, esportare o introdurre le stesse nel territorio nazionale"*.

(comma 2) *"La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro"*.

(comma 2-bis) *"Chiunque produce, commercializza, esporta o introduce nel territorio nazionale qualunque prodotto derivato dalla foca, in violazione dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro"*.

(comma 3) *"Alla condanna, o all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del c.p.p., consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui ai commi 1 e 2-bis"*.

(comma 3-bis) *"In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del c.p.p. per i reati previsti dai commi 1 e 2-bis, il giudice con la sentenza o con il decreto penale di condanna applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della licenza per un periodo da tre mesi ad un anno, e, in caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della stessa"*.

(comma 3-ter) *"Al fine dell'esecuzione delle sanzioni amministrative accessorie, la sentenza o il decreto penale di condanna divenuti irrevocabili sono trasmessi senza ritardo, a cura del cancelliere, all'autorità amministrativa competente per l'adozione dei conseguenti provvedimenti"*.

#### **Casi pratici: la criticità dei controlli sulle merci in ingresso da paesi terzi e sul commercio online dei prodotti moda**

Fino a poco tempo fa due erano le principali criticità per una efficace attuazione della norma: da una parte l'ostacolo tecnico e scientifico del non disporre di adeguati strumenti e protocolli operativi validati per il riconoscimento della specie animale (partendo dall'analisi di campioni di pellicce conciate e diversamente trattate); problematica condivisa da tutti gli Stati Membri. Dall'altra l'assenza (o quasi) di campionamenti sistematici e mirati sulle merci in ingresso nel mercato europeo e nazionale su prodotti provenienti da paesi terzi.

Infatti, secondo l'ultimo studio pubblicato dalla Commissione europea nel giugno 2013 e con riferimento al periodo 2009-2010, emerge un quadro piuttosto preoccupante circa i controlli posti in essere:

- sulle importazioni: 0 partite commerciali campionate su 9.687 importate verificate nel 2009, e 5 partite commerciali campionate su 25.275 importate verificate nel 2010;

- sulle vendite al dettaglio: 66 partite sequestrate (di cui 56 distrutte) a seguito di 119 controlli in negozi e rivenditori al dettaglio nel 2009. Mentre nel 2010 sono state 40 le partite sequestrate (di cui 28 distrutte) a seguito di 169 controlli;
- sulle vendite tramite e-commerce: zero controlli;
- sulle vendite tramite pacchi postali: zero controlli.

Particolarmente significativa l'incidenza delle partite distrutte rispetto al totale dei (seppur pochi) controlli condotti presso i singoli rivenditori. Ciò a dimostrazione che tali prodotti, vietati, sono immessi facilmente sul mercato europeo.

Oggi, come scritto in precedenza, disponiamo di un nuovo protocollo peraltro tutto "italiano" per l'identificazione della specie. Cosa che assicura un più efficace e rapido accertamento della specie. Quindi l'unica criticità da risolvere resta la messa a punto di un sistema di campionamento e controllo strutturato su tutti i canali distributivi, a cominciare dai controlli doganali sulle importazioni per arrivare alla vendita al dettaglio (negozi, e-commerce, postale).

Occorre inoltre tenere particolarmente in considerazione il fatto che, per quanto concerne il commercio dei prodotti moda, il canale distributivo dell'e-commerce è in continua crescita. Nel 2017, il valore degli acquisti "moda" effettuati online in Italia ammonta a 23,6 miliardi di euro, +17% sul 2016 (Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano e Netcomm, 2018). L'e-commerce rappresenta il 16% delle vendite di prodotti moda a livello globale (8% per l'Italia), e con una previsione di crescita di oltre il 10% per anno (ROLAN BERGER, 2018).

**È presumibile che pellicce di cani e gatti siano utilizzate per la fabbricazione di prodotti di fascia bassa del mercato e pertanto posti in commercio tramite i canali dei rivenditori online così come di piccoli e grandi distributori al dettaglio di prodotti moda a basso costo. L'adozione di un mirato sistema di controlli presso tali rivenditori, e facendo ricorso anche al protocollo di identificazione della specie pubblicato dagli IZS del Lazio e Toscana, dovrebbe quindi essere funzionale ad assicurare il rispetto del divieto comunitario e il contrasto di traffici illeciti.**

## PELLICCE (E ALTRI PRODOTTI) DI FOCA

### Normativa di riferimento

- **Regolamento CE/1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (come modificato dal Reg. (UE) 2015/1775).**
- **Regolamento UE/737/2010 della Commissione del 10 agosto 2010 recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n.1007/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (abrogato dal Reg. (UE) 2015/1775).**
- **Regolamento (UE) 2015/1775 Del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015 che modifica il regolamento (CE) n.1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca e che abroga il regolamento (UE) n. 737/2010 della Commissione.**

- **Articolo 2 “Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce e disposizioni sanzionatorie sul commercio dei prodotti derivati dalla foca”, della Legge 20 luglio 2004 n.189 in materia di Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate.**

### Quadro d'insieme

Dopo decenni di campagne di sensibilizzazione internazionale e anche a seguito di una campagna avviata nel 2004 dalla LAV, l'Europa ha detto basta a questo commercio con il Regolamento CE 1007/2009 (poi modificato dal Regolamento UE/1775/2015).

Tra metà degli anni novanta e primi anni duemila, l'Italia si è distinta per essere stata prima uno dei maggiori paesi importatori (e trasformatori) di prodotti di foca e poi, dal 2005, il paese-guida che ha portato al bando europeo del commercio di qualsiasi prodotto derivante dall'uccisione di questi animali. I dati di Eurostat documentano come, tra il 2000 e il 2003, l'Italia fosse interessata da un import di prodotti di foca di 8,4 milioni di euro e un export di 16,2 milioni di euro.

Il Regolamento UE 1007/09 costituisce il secondo caso in cui la **legislazione comunitaria ha superato i vincoli imposti dalle regole dettate dal mercato internazionale, facendo di scelte etiche nei confronti degli animali ed a tutela dei consumatori, un motivo necessario e sufficiente a bandire un intero commercio. Il primo precedente fu l'analogo Regolamento 1523/2007 che ha bandito il commercio di pellicce di cani e gatti**, prodotti utilizzati per guarnire giacconi e altri capi di abbigliamento e che venivano immessi sul mercato europeo e italiano grazie a diciture fuorvianti.

Al fine di dare una risposta normativa alle preoccupazioni dei cittadini europei e dei consumatori circa le violenze subite dalle foche, il legislatore comunitario ha ritenuto necessario vietare l'attività commerciale dei prodotti derivati dalla foca pur consentendo, in deroga al divieto generale, di immettere sul mercato quei prodotti di cui è tracciabile la provenienza dai due casi limitati: attività di caccia praticate da comunità Inuit o altre comunità indigene e attività di caccia praticate per garantire la gestione sostenibile delle risorse marine ma senza finalità di lucro (questa seconda deroga è poi stata rimossa ai sensi del Regolamento 1775/2015).

Si evidenzia, poiché degno di nota, l'attenzione del legislatore comunitario a definire sin dal primo considerando, che: *“Le foche sono esseri senzienti che possono provare dolore, angoscia, paura e altre forme di sofferenza”* e quindi, riconoscendo nel quarto considerando che: *“La caccia alle foche ha suscitato vive preoccupazioni presso il pubblico e i governi sensibili al benessere degli animali (...)”*, al fine di: *“(..) eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno mediante l'armonizzazione a livello comunitario dei divieti nazionali (...)”* ha disposto il divieto di qualsiasi attività con finalità commerciali che abbiano come oggetto di lucro prodotti derivanti dall'uccisione delle foche.

Per garantire la piena efficacia alle norme armonizzate, il legislatore comunitario dispone che le stesse dovrebbero essere applicate non solo ai prodotti derivati dalla foca e provenienti dalla Comunità, ma anche a quelli immessi nella Comunità da paesi terzi.

***Sul contenzioso che ha modificato il Regolamento di base 1007/2009***

Sin dal momento della sua approvazione, il Regolamento UE/1007/2009 è stato oggetto

di più azioni legali intraprese da operatori commerciali e associazioni afferenti alla cosiddetta “industria della pellicceria”.

Oltre ai due ricorsi avviati presso la Corte di Giustizia dell’Unione Europea per chiedere l’annullamento del Reg. UE/1007/2009 e delle relative disposizioni attuative di cui al Regolamento UE/737/2010, poi entrambi rigettati nel 2013, anche Canada e Norvegia hanno presentato un proprio ricorso nel 2010 presso l’Organizzazione Mondiale del Commercio. Il divieto europeo si salva anche a questo ulteriore tentativo di affossamento e anzi, l’OMC nella sua Decisione del 25/11/2013 ravvisa che, pur limitando il libero commercio, il Regolamento “può essere giustificato perché soddisfa l’obiettivo di rispondere alle preoccupazioni morali comuni dell’UE in materia di benessere delle foche”.

Pochi mesi più in là, il 22 maggio 2014 l’Organo di Appello dell’OMC cui si erano rivolti i ricorrenti, confermava in via definitiva la decisione del 25 novembre 2013.

Ciò che di rilevante è emerso in questo contenzioso è che nonostante la comprensione da parte dell’OMC delle motivazioni alla base del divieto che ha fatto salva la vita di milioni di foche (e dei loro cuccioli), la stessa OMC ha evidenziato alcune criticità circa la conseguente limitazione del libero commercio ed ha esplicitamente raccomandato l’UE a portare tali misure in linea con gli impegni commerciali internazionali.

Con l’approvazione del conseguente Regolamento UE/1775/2015 (votato l’8 settembre 2015 con 631 voti a favore, 31 contrari e 33 astenuti) viene dunque abrogato il Regolamento UE/737/2010 contenente le disposizioni attuative del Regolamento UE/1007/2009 e sono introdotte modifiche allo stesso Regolamento 1007.

**In Europa è così confermato il divieto al commercio di prodotti di foca ottenuti dalla caccia commerciale, così come è vietato immettere sul mercato dell’Unione Europea prodotti derivanti dalla cosiddetta caccia di gestione (per il contenimento delle popolazioni di foche, presenti anche nel nord Europa), originariamente consentita dal Reg. UE/737/2010.**

Resta, come peraltro era già previsto nel Regolamento originario, la cosiddetta “deroga Inuit” che consente alle popolazioni indigene di immettere sul mercato europeo prodotti di foca a titolo oneroso, ma solo se la caccia soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) costituisce tradizionalmente una pratica svolta dalla comunità e continua a fare parte della cultura e dell’identità di tale comunità;
- b) è praticata per il sostentamento della comunità e vi contribuisce, anche al fine di fornire alimenti e reddito di supporto alla vita e alla sussistenza sostenibile, e non viene effettuata principalmente per finalità commerciali;
- c) viene praticata in modo da tenere in debita considerazione il benessere degli animali, tenendo conto dei modi di vita tradizionali e delle esigenze di sostentamento della comunità.

**Applicazione della norma – condizioni di immissione sul mercato dei prodotti di foca**

È innanzitutto opportuno evidenziare che **la norma non introduce un divieto esplicito e diretto, bensì limita l’importazione di prodotti di foca a condizioni ben identificate e che consentono la tracciabilità del singolo prodotto.**

Le modalità di applicazione delle disposizioni del Regolamento (CE) n.1007/2009

sul commercio dei prodotti derivati dalla foca, erano originariamente determinate nel Regolamento (UE) n.737 del 10 agosto 2010 della Commissione, poi abrogato dal Regolamento UE/1775/2015 e che ha modificato il Regolamento 1007 introducendo direttamente nell’articolato dello stesso le disposizioni attuative (articolo 1 comma 2 Reg. UE/1775/2015). Tra le definizioni esplicitate, importante segnalare quella relativa la “*immissione sul mercato*” intesa come “*l’introduzione sul mercato comunitario e la messa a disposizione in favore di terzi, a titolo oneroso*” (articolo 2 comma 3 Reg. UE 1007/09).

**Le condizioni di immissione sul mercato di prodotti di foca sono dunque normate ai sensi dell’articolo 1 comma 2 del Regolamento (UE) 1775/2015 che modifica, sostituendolo, l’articolo 3 del Regolamento (CE) 1007/2009, come segue:**

*Articolo 1*

*Il regolamento (CE) n. 1007/2009 è così modificato:*

*2) l’articolo 3 è sostituito dal seguente:*

*«Articolo 3 Condizioni di immissione sul mercato*

**1) L’immissione sul mercato di prodotti derivati dalla foca è autorizzata solo quando essi provengono dalla caccia praticata dagli Inuit o da altre comunità indigene, purché siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:**

- a) la caccia costituisce una pratica tradizionalmente svolta dalla comunità;*
- b) la caccia è praticata per il sostentamento della comunità e contribuisce allo stesso, anche al fine di fornire alimenti e reddito di supporto alla vita e alla sussistenza sostenibile, e non è praticata principalmente per motivi commerciali;*
- c) la caccia è praticata con modalità che rispettino il benessere degli animali, tenendo conto dei modi di vita della comunità e dello scopo di sostentamento della caccia. Le condizioni illustrate al primo comma si applicano al momento o nel luogo di importazione dei prodotti derivati dalla foca importati.*

**1 bis) Al momento dell’immissione sul mercato, i prodotti derivati dalla foca sono accompagnati da un documento che attesta il rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1 (“attestazione”).**

*Una specifica attestazione è rilasciata, su richiesta, da un organismo riconosciuto a tal fine dalla Commissione. Gli organismi riconosciuti sono indipendenti, competenti a svolgere le loro funzioni e soggetti a controllo esterno.*

**2) In deroga al paragrafo 1, l’importazione di prodotti derivati dalla foca è altresì autorizzata quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all’uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie. Il tipo e la quantità di dette merci non sono tali da far ritenere che l’importazione possa avere motivi commerciali.**

**3) L’applicazione dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica il conseguimento dell’obiettivo del presente regolamento.**

**4) La Commissione adotta atti di esecuzione al fine di specificare ulteriormente le modalità amministrative per il riconoscimento degli organismi che possono attestare la conformità con le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e per il rilascio e il controllo delle attestazioni, nonché le disposizioni amministrative necessarie per garantire il rispetto del paragrafo 2 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 5, paragrafo 2.**

5) Se vi sono dati comprovanti che una forma di caccia alla foca è praticata principalmente per motivi commerciali, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 4 bis al fine di proibire l'immissione sul mercato o limitare la quantità di prodotti derivati dalla foca provenienti dalla caccia in questione che può essere immessa sul mercato. È di particolare importanza che la Commissione segua la propria pratica abituale e svolga consultazioni a livello di esperti, compresi gli esperti degli Stati Membri, prima di adottare tali atti delegati.

6) La Commissione adotta atti di esecuzione per pubblicare note tecniche orientative contenenti un elenco indicativo dei codici della nomenclatura combinata che possono riguardare i prodotti derivati dalla foca soggetti al presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 5, paragrafo 2.».

Importante segnalare che dalle nuove condizioni di immissione sul mercato, resta dunque esclusa la previsione di immissione sul mercato **senza scopi di lucro dei prodotti di foca e derivanti dalla caccia di gestione**, come invece originariamente consentito dal Regolamento (UE) 737/2010 che all'articolo 5 comma 1 recitava: “I prodotti derivati dalla foca ottenuti nell'ambito della gestione delle risorse marine possono essere immessi sul mercato soltanto se è possibile dimostrare che provengono da attività di caccia alla foca che soddisfano le seguenti condizioni:

- a) Sono praticate nell'ambito di un piano nazionale o regionale di gestione delle risorse naturali che utilizzi modelli di popolazione scientifici delle risorse naturali e applichi l'approccio eco sistemico;
- b) Non superano il totale ammissibile di catture stabilito in conformità del piano di cui alla lettera a);
- c) I sottoprodotti della caccia alla foca sono immessi sul mercato in modo non sistematico e senza scopo di lucro”.

Le uniche condizioni che consentono l'immissione sul mercato di prodotti di foca restano pertanto le due condizioni già originariamente previste, e di cui all'articolo 3 comma 1 Reg. (UE) 1007/2009 (così come modificato dal Reg. UE/1775/2015), ossia prodotti derivanti dalla caccia di sussistenza e praticata da popolazioni indigene, e all'articolo 3 comma 2 Reg. (UE) 1007/2009 (così come modificato dal Reg. UE/1775/2015), quando ha natura occasionale ed è costituita esclusivamente da merci destinate all'uso personale dei viaggiatori o delle loro famiglie.

#### **Prodotti derivati dalla foca**

I prodotti ricavati dall'uccisione delle foche e che possono quindi essere immessi sul mercato sono la carne di foca, l'olio di foca, integratori alimentari di Omega 3, grasso di foca, pelle e pelliccia di foca e sono codificati secondo nomenclatura dell'Agenzia delle Dogane.

#### **Sanzioni alle violazioni del Reg. UE 1007/2009**

Fare riferimento al relativo paragrafo nel capitolo precedente “Pellicce di cani e gatti”.

#### **Riferimenti bibliografici**

- Commissione Europea, 2013, *Report from the Commission to the European Parliament and Council on the application of Regulation EC/1523/2007 banning the placing on the market and*

*import to, or export from, the Community of cat and dog fur, and products containing such fur.*  
- GAROFALO L., MARIACHER A., FANELLI R., FICO R., LORENZIN R., 2018, *Hindering the illegal trade in dog and cat furs through a DNA-based protocol for species identification.* Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, Centri di Referenza Nazionale di Medicina Forense Veterinaria di Rieti e di Grosseto.

- Osservatori Digital Innovation - School of Management del Politecnico di Milano, 2017, *Il mercato dell'eCommerce B2C in Italia.* Rolan Berger, 20

#### **2.15.6 PELLICCE E SICUREZZA SANITARIA: IL CASO DELLE INDAGINI TOXIC FUR**

##### **Normativa di riferimento**

- **Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229.**

##### **Quadro d'insieme**

La filiera della pellicceria, a prescindere dalla fase di ottenimento della pelliccia animale (allevamento o cattura in natura), prevede inevitabilmente l'impiego di sostanze chimiche classificate come tossiche e/o cancerogene nelle fasi di concia e trattamento delle pelli grezze e lavorate. L'associazione LAV ha voluto indagare sulla eventuale presenza di residui di tali sostanze nelle componenti di pelliccia animale di prodotti moda immessi sul mercato e destinati a una fascia di consumatori particolarmente sensibili, i bambini. Le indagini condotte nel 2013 e nel 2014 sono state denominate *Toxic Fur 1* e *Toxic Fur 2*.

##### **Le indagini Toxic Fur della LAV**

In *Toxic Fur 1* LAV ha acquistato sei capi destinati a bambini di età compresa tra i 18 mesi e i 12 anni di marche di abbigliamento specializzate in moda bambino o comunque di fascia alta del mercato. Cinque prodotti sono stati acquistati direttamente presso le boutique dei negozi monomarca, un prodotto è stato acquistato tramite e-commerce.

I test eco-tossicologici commissionati dalla LAV al laboratorio di analisi Buzzi di Prato, specializzato e tra i più accreditati nel settore del tessile, hanno rilevato evidenze allarmanti: uno degli articoli non avrebbe dovuto neanche essere posto in vendita sul mercato nazionale dato che risultava contaminato da un quantitativo di Nonilfenolo Etossilato 2,5 volte superiore allo standard *REACH* (Reg. 2006/1907/CE). Altri campioni analizzati presentavano livelli di Formaldeide nettamente superiori a quelli rinvenuti negli ultimi anni in altri prodotti tessili e per i quali sono state diramate allerte *RAPEX* (sistema europeo di allerta per la tutela dei consumatori) per il ritiro dal mercato.

I pochi grammi degli “inserti in pelliccia” utilizzati a decorazione di tali articoli, contenevano anche altre sostanze (e in quantitativi preoccupanti), classificate come tossiche o possibili cancerogeni come il PCP Pentaclorofenolo, ma anche TeBT Tetrabutyl Stagno, TeCP Tetraclorofenoli, Tetracloro Etilene, ma anche di metalli pesanti (Cromo III, Alluminio, Piombo), nonché tracce di Idrocarburi Policiclici Aromatici (Pirene, Naftalene, Fenantrene, Fluorantrene). LAV avanzò una urgente richiesta d'intervento del Ministero della Salute che, prontamente, attuò la procedura prevista dal Codice del Consumo (arti-

coli 107 e 108 del D.Lgs.206/2005) delegando i Carabinieri per la Tutela della Salute a compiere nuovi e ufficiali campionamenti degli articoli segnalati al fine di potere condurre nuove analisi in contraddittorio, ed incaricando l'Istituto Superiore di Sanità – Centro Nazionale Sostanze Chimiche di redigere una valutazione di pericolosità connessa all'uso dei prodotti stessi.

Le indagini si conclusero con il provvedimento del Ministero della Salute di ritiro dal mercato dei prodotti indagati in quanto identificati come “prodotti pericolosi” (per la presenza, a vario titolo, di sostanze quali Formaldeide, Nonilfenolo Etossilato, Pentaclorofenolo, Cromo trivalente e in concentrazioni potenzialmente pericolose per la tipologia di consumatore finale).

In *Toxic Fur 2* LAV, tra ottobre e novembre 2014, ha acquistato tre capi di fascia alta del mercato e destinati a bambini di età compresa tra 24 e 36 mesi e anche in questo caso presso boutique e tramite e-commerce. Le componenti di pelliccia animale sono state sottoposte a test eco-tossicologici presso i laboratori del Centro Tessile Cottoniero di Busto Arsizio (Varese) e, come per *Toxic Fur 1*, le evidenze analitiche hanno dimostrato la presenza di sostanze tossiche e cancerogene come Formaldeide, Nonilfenolo Etossilato e addirittura Cromo esavalente. Avviata la prevista procedura da parte del Ministero della Salute, con temporanea inibizione della vendita ed esposizione dei prodotti segnalati, avvio di nuovi campionamenti e di test in contraddittorio, i rapporti di prova ufficiali hanno confermato quanto segnalato dalla LAV: elevatissimi livelli di Cromo esavalente (37,3 mg/kg contro il livello massimo di sicurezza di 3 mg/kg previsto dal Regolamento UE 301/2014), elevata concentrazione di Cromo Trivalente assorbibile tramite sudore (168mg/kg contro i 18mg/kg raccomandati dall'ISS per evitare l'insorgere di effetti sensibilizzanti della cute), preoccupanti valori di Cromo trivalente assorbibile tramite sudore (35mg/kg).

Il Ministero della Salute ha dunque disposto il ritiro dal mercato dei prodotti indagati e identificati come “prodotti pericolosi” in quanto, come da valutazione tecnica dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), non si può escludere il rischio di effetti sensibilizzanti connessi all'uso. È significativo evidenziare che la presenza seppure residuale di sostanze chimiche classificate come tossiche e cancerogene, e in concentrazioni potenzialmente dannose per i consumatori più sensibili, è un fattore di rischio riconosciuto dal Ministero della Salute, tanto che contestualmente al provvedimento emesso (prot. 0000542-11/01/2016-DGPRE-D-GPRE-P) con le disposizioni per il ritiro dal mercato dei prodotti, la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria afferma che “*Le indagini effettuate in questi anni (Toxic Fur 1 e 2) hanno evidenziato che i processi produttivi caratterizzanti le pellicce difficilmente risultano standardizzabili; si richiede ed auspica che, a difesa dei consumatori, i produttori garantiscano in relazione alle sostanze pericolose il rispetto dei necessari standard di qualità e sicurezza*”. A seguito dei provvedimenti adottati dal Ministero della Salute, per un prodotto in particolare (caratterizzato dalla presenza di Cromo esavalente in alta concentrazione), le autorità europee hanno diramato un'allerta *RAPEX* (Rapporto n.7 del 19/02/2016, punto 47 notifica n. A12/0200/16) estendendo il provvedimento di divieto di vendita in tutto il mercato comunitario.

Il *RAPEX* è il sistema comunitario di allerta rapido per i prodotti pericolosi, grazie al quale le Autorità nazionali degli Stati Membri notificano alla Commissione Europea i prodotti (ad eccezione degli alimenti, farmaci e presidi medici) che rappresentano un rischio

grave per la sicurezza dei consumatori. Quando si accerta la pericolosità di un prodotto (come un capo di abbigliamento nel caso segnalato dalla LAV), l'Autorità nazionale competente prende gli opportuni provvedimenti per eliminare il pericolo, come l'imposizione del ritiro dal mercato del prodotto. Il provvedimento viene quindi trasmesso alla Commissione Europea (Direzione Generale salute e tutela dei consumatori) informandola dei rischi che presenta e dei provvedimenti adottati nello Stato membro in cui si è verificato l'evento per prevenire rischi e incidenti.

Le indagini *Toxic Fur* hanno dimostrato che i prodotti di pellicceria sono potenziale fonte di esposizione a sostanze chimiche tossiche e cancerogene. E tali sostanze possono essere presenti in concentrazioni potenzialmente pericolose per i consumatori più sensibili.

In considerazione del fatto che ogni singolo prodotto moda (abbigliamento, calzature e accessori) che contiene componenti di pelliccia animale, può essere contaminato da sostanze (e in concentrazioni) diverse rispetto ad altri prodotti anche dello stesso lotto produttivo, **a tutela del consumatore potrebbe essere opportuno indagare in modo sistematico la presenza di simili sostanze anche al fine di indurre l'industria dell'abbigliamento verso sistemi produttivi alternativi e più sicuri.**

#### Riferimenti bibliografici

Fur Free Alliance, 2017, *Mislabelled and misleading – Fur labelling problems in the EU market.*

### 3 LE NORME DI DIRITTO PENALE A PROTEZIONE DEGLI ANIMALI

**Carla Campanaro**

*Avvocato, responsabile Ufficio Legale LAV*

#### 3.1 LA LEGGE N.189 DEL 2004

Con la Legge 189 del 2004 il Parlamento italiano ha introdotto delle nuove norme a tutela degli animali, tramite la tecnica della novellazione, inserendo nel secondo libro del Codice penale, subito prima dei “Delitti contro la famiglia”, il capo IX bis “Dei delitti contro il sentimento per gli animali” che introduce quattro fattispecie penalmente rilevanti.

L'intervento normativo che porta a un celato riconoscimento della soggettività degli animali<sup>134</sup>, nasce estrapolando diverse previsioni incriminatrici presenti nel precedente art.727 c.p., già modificato nel 1993 con la Legge n.473<sup>135</sup>, elevandole però al rango di delitti con conseguente innalzamento delle pene e dei termini di prescrizione, mentre l'art.727 c.p. resta nel Codice a disciplinare la fattispecie di abbandono degli animali e detenzione in condizioni incompatibili, come illecito contravvenzionale con termine di prescrizione da 3 a 4 anni e mezzo in caso d'interruzione. Si tratta dunque di un intervento legislativo volto ad aggravare il quadro sanzionatorio per le condotte costituenti danno agli animali.

Il divieto di commercializzazione di abiti confezionati con pelliccia di cane e gatto (e successivamente anche di foca), anch'esso previsto dalla Legge citata e punito a titolo di contravvenzione, non è invece riportato nel Codice penale. Le sanzioni per i crimini contro gli animali diventano così molto più incisive, l'uccisione ingiustificata di animali propri è reato, seppur attuate senza gravi sofferenze e la somministrazione di sostanze stupefacenti o la sottoposizione a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi, le scommesse e i combattimenti tra cani sono fortemente sanzionati. La giurisprudenza di legittimità precedente aveva già sottolineato quale oggetto giuridico del pregresso 727 c.p. la tutela degli animali, quali autonomi esseri viventi capaci di percepire dolore e sofferenza<sup>136</sup>.

È inoltre prevista la confisca obbligatoria degli animali oggetto di tali reati, anche in caso di patteggiamento, e dunque anche il sequestro preventivo degli stessi ai sensi dell'art. 321 c.p.p. co. III bis.

#### 3.2 IL DELITTO DI UCCISIONE DI ANIMALI

Il primo reato che apre il nuovo capo a tutela degli animali è l'art.544 bis c.p., denominato “*Uccisione di animali*”, e stabilisce che “*Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni*<sup>137</sup>.”

La reclusione prevista è stata innalzata dalla Legge n.201 del 2010, “Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia”, dai quattro mesi ai due anni di reclusione. Non sono ammesse misure di arresto o misure cautelari, mentre la competenza è del giudice monocratico su citazione diretta del P.M.

Il suo dettato letterale ricalca la fattispecie di cui all'art.575 del Codice penale “omicidio<sup>138</sup>”, motivo per cui è stato coniato il neologismo di “*animalicidio*<sup>139</sup>”.

L'uccisione di animali diventa così un'autonoma ipotesi di reato, mentre nella precedente formulazione non era punibile autonomamente ma comportava solo un aggravamento della pena del reato di maltrattamento, soltanto se attuata con gravi sofferenze. Prima dell'introduzione della norma, l'uccisione immotivata di animali propri non era sanzionabile né ai sensi dell'art. 638 c.p. che punisce solo l'uccisione di animali altrui, né ai sensi dell'art. 727 c.p. se attuata senza gravi sofferenze, ad esempio con metodi indolore. La Corte Costituzionale interessata del vuoto normativo dettato dalla mancanza di una autonoma previsione che sanzionasse le uccisioni di animali, emanò una sentenza con dichiarazione d'inammissibilità di una sentenza additiva in *malam partem* da parte della Corte Costituzionale<sup>140</sup>.

Il reato di uccisione di animali è un reato comune, potendo essere commesso da chiunque, ed è a forma libera<sup>141</sup>, incentrato sulla condotta di cagionare, considerando ogni tipo di azione collegata all'evento morte dell'animale da un nesso di causalità, sia attivo che omissivo come confermato dalla Corte di Cassazione per cui “*la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale può consistere sia in un comportamento commissivo come omissivo (...)*<sup>142</sup>. In base alla disciplina della causalità omissiva ex art. 40 comma 2 del Codice penale in relazione all'art. 544 bis, questa si ravvisa ogni qual volta si integri la violazione dell'obbligo di agire, di impedire il verificarsi dell'evento danno di morte e maltrattamento, in violazione del c.d. obbligo di garanzia del soggetto, generalmente il padrone dell'animale. Non è però necessario alcun titolo specifico ad esempio di proprietà dell'animale<sup>143</sup>, essendo sufficiente per l'identificazione del soggetto attivo una situazione di fatto che imponga dei doveri di controllo nei suoi confronti, anche come mero detentore, custode o possessore<sup>144</sup>, o come nel caso del medico veterinario che ha il controllo sanitario sugli animali di terzi, in allevamento<sup>145</sup>, e dunque anche la responsabilità sul loro benessere. Anche il mero detentore degli animali può essere responsabile per tale reato, qualora non si attivi per impedirne l'evento nelle more della detenzione degli animali. Il reato in esame potrà essere integrato, pertanto, anche da una condotta omissiva ad esempio di incuria e abbandono del proprio animale, o dell'animale detenuto a qualunque titolo. In tali casi occorre identificare, oltre la ricostruzione in via meramente ipotetica dell'efficacia del trattamento omesso, l'individuazione delle condotte positive che, se poste in

138 Art 575 c.p. Omicidio. *Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno*

139 L.Pistorelli, su “Guida al Diritto” 2004, n. 33, p. 21

140 Corte Costituzionale, 27/07/1995, (ud. 20/07/1995, dep.27/07/1995), n. 411

141 Cassazione penale sezione III 9 giugno 2011, n.29543; Cassazione penale sezione III sentenza n 44822 del 24 ottobre 2007

142 Cass. Pen.- Sez III - Presidente E. Papa, Relatore M. Margherita. n. 44822/07

143 Sulla irrilevanza della proprietà dell'animale si veda Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 9 aprile - 23 settembre 2013, n.39053

144 F. Coppi, Maltrattamento e malgoverno di animali, in Enc. dir XXV, Milano 1975

145 Corte di Cassazione, Sezione III Penale sentenza n 2558 del 3 ottobre 2017

134 L. Pistorelli, “*Così il legislatore traduce i nuovi sentimenti e fa un passo avanti verso la tutela diretta*”, in Guida dir,2004; 33

135 Legge 22 novembre 1993, n.473 Nuove norme contro il maltrattamento degli animali

136 Cassazione Penale Sezione III 16 ottobre 2003, n.46291, in Guida al Diritto, 2004, 10, 96

137 Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni Pena modificata dall'art.3, comma 1, l. 4 novembre 2010, n.201, che ha sostituito alle parole «da tre mesi a diciotto mesi» le parole «da quattro mesi a due anni».

essere, avrebbero evitato il prodursi degli eventi danno, quali le cure più basilari e il nutrimento e sostentamento agli animali eventualmente morti per inedia. È stata riconosciuta l'ipotesi di reato di uccisione non necessitata anche nel caso in cui una persona, dopo aver investito un gatto nel corso di una manovra alla guida della propria autovettura, senza necessità e giustificazione alcuna, ometteva di prestare le dovute cure, impedendo altresì alle proprietarie dell'animale di accedere all'interno del cortile ove si era verificato l'evento al fine di recuperare il gatto e portarlo dal veterinario, cagionandone così la morte<sup>146</sup>.

Ininfluyente, al fine della rilevanza penale della condotta, il mezzo impiegato per cagionare il decesso, che può essere fisico, diretto o indiretto, ed il fine dello stesso. Tendenzialmente uccisioni non necessitate potranno consistere in una condotta omissiva come precedentemente esposto. In un caso è stato riconosciuto il delitto di uccisione di animali a carico del direttore di un allevamento intensivo di cani di razza beagle destinati alla sperimentazione animale, in concorso con l'amministratrice delegata dell'azienda e del medico veterinario direttore sanitario della struttura per avere ucciso 44 cani senza necessità, che avevano patologie del tutto curabili quali rogna, e solo perché curarli avrebbe avuto un costo ulteriore per l'azienda, nonché avrebbe reso gli animali "inservibili" per la sperimentazione animale<sup>147</sup>. Ancora, sempre rispetto ai medesimi fatti, la Corte di Appello di Brescia con sentenza del 2 luglio 2019 condannava il medico veterinario pubblico addetto ai controlli per concorso omissivo nelle uccisioni e maltrattamenti compiuti. Questo dunque dimostra l'importanza di accertare sempre le cause di uccisione di animali in azienda durante un controllo. Conforme sulla uccisione penalmente rilevante di animali sani si veda anche Corte di Cassazione Penale, Sez. III 31/01/2018, Sentenza n.4562 che condannava i dipendenti di un canile per uccisione non necessitata di animali familiari, per eutanasia ufficiale in assenza di patologie fisiche negli animali soppressi. Ancora, la Cassazione Sezione III Penale, con sentenza del 9 aprile 2013, n. 39053 confermava la condanna per uccisione non necessitata nei confronti di un dirigente veterinario ASL, reo di aver ordinato la soppressione per futili motivi di nove cuccioli di cane, e a un suo funzionario, esecutore materiale della soppressione.

Essendo l'evento morte il momento in cui si consuma tale reato sarà configurabile il tentativo<sup>148</sup>, sia nella forma del tentativo compiuto che incompiuto, con logiche ripercussioni in tema di intervento delle forze di Polizia Giudiziaria che, su denuncia di privati o di propria iniziativa, ai sensi dell'art.55 c.p.p. dovranno intervenire sul nascere della condotta criminosa per impedire il consumarsi dell'evento morte, ad esempio compiendo un sequestro preventivo d'urgenza ex art.321 c.p.p. e ovviamente, a tal fine, sarà necessario l'accertamento concreto sull'idoneità dell'azione posta in essere dall'agente.

Ininfluyente la mancata identificazione degli animali, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale dell'agente in quanto se per delitti del genere, tanto più se commessi ai danni di animali di diverso genere e specie (cani, gatti, conigli, etc.), si dovesse pretendere una compiuta identificazione, caso per caso, di nomi e/o appellativi (Fuffi, Fred, Ginger, Kiss, e così via) ed eventuali altri dati identificativi delle vittime (presenza di segni parti-

146 Cassazione penale, sez. III, 09/06/2011, n.29543 Arch. giur. circol. e sinistri 2011, 12, 997 Riv. pen. 2011, 12, 1281

147 Cassazione penale III sezione sentenza n.2558 del 3 ottobre 2017

148 P.Mazza, i reati contro il sentimento per gli animali, 51

colari sull'animale o per il particolare colore del mantello od altro), si finirebbe realmente per rendere la norma inapplicabile, ed inoltre negare la perseguibilità di questi fatti solo per tale motivo costituirebbe anche una sorta di beffa come se l'incolpevole anonimato di questi poveri animali "dissolvesse" le gravi condotte delle quali sono fatti oggetto e li relegasse a pure immagini (o argomento di fantomatici episodi mai avvenuti), privandoli, così, anche di quella tutela che indiscutibilmente meritano e rendendoli, in tal modo, doppiamente vittime<sup>149</sup>.

L'introduzione del reato di "animalicidio" configura una scelta di tecnica di tutela assai intensa seppur non è punita l'uccisione di animale a sé stante, ma soltanto quella ingiustificata o in alternativa crudele, in base ai requisiti di illiceità speciale previsti dalla norma. Tale previsione nasce dall'evoluzione della concezione dell'animale, non più considerato meramente "cosa" o "bene", ma portatore di un autonomo diritto ad essere protetto in base al suo riconoscimento di essere senziente.<sup>150</sup>

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la fattispecie in esame prevede il dolo nella forma del dolo generico inteso non come la necessaria e specifica volontà di cagionare l'evento morte, essendo invece sufficiente per la responsabilità penale la previsione che l'azione o omissione intrapresa anche per altre finalità comporti anche la mera possibilità del ravvisarsi di tale evento, anche a titolo di dolo eventuale inteso quale mera accettazione del rischio di verificazione dell'evento come conseguenza di una propria condotta. Esula invece, dall'ambito di applicazione della norma, l'uccisione meramente colposa, tuttavia, l'ammissibilità del dolo eventuale, assai vicino all'atto pratico alla "colpa cosciente", potrebbe consentire la punibilità di comportamenti limite.

### 3.3 I REQUISITI DI ILLICEITÀ SPECIALE, "PER CRUDELTÀ" E "SENZA NECESSITÀ"

Per la sussistenza del reato di uccisione e maltrattamento di animali sono necessari due requisiti di illiceità speciale: la crudeltà e la mancanza di necessità.

La loro sussistenza serve a rendere penalmente rilevante la condotta di uccisione (e di maltrattamento, come si vedrà in seguito) di animale che, dunque, non è sempre illecita in sé e per sé, ma solo in presenza in via alternativa di tali requisiti. Quindi il requisito della crudeltà non necessita della mancanza di necessità, perché l'incrudelimento presuppone di per sé stesso l'assenza di qualsiasi giustificabile motivo da parte dell'agente, e così oggi sarà punibile, ad esempio, l'abbattimento di animali non malati, cioè senza necessità, o l'abbattimento cruento di animali malati. Tali requisiti provengono dall'originaria formulazione dell'articolo 727 c.p. che però li prevedeva congiuntamente, così punendo "l'incrudelimento degli animali senza necessità".

In merito al requisito de "la crudeltà", è possibile rifarsi alla giurisprudenza del precedente art.727 c.p., per cui si intende un'uccisione o un maltrattamento con atti concreti di volontaria inflizione di sofferenze, anche a causa di insensibilità dell'autore del reato. Non è necessario, infatti, il solo scopo della malvagità, né occorre per forza un truce compiaci-

149 Cassazione penale sez. III, 05/12/2017, (ud. 05/12/2017, dep. 25/01/2018), n.3674

150 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, "La tutela penale degli animali" Giuffrè editore 2016, 16

mento nell'inferire sull'animale, potendosi avere crudeltà anche per mera insensibilità e indifferenza dell'autore ad atti di per sé oggettivamente crudeli, né sono necessari per forza veri e propri atti di torture o barbarie. La Corte di Cassazione ha acclarato il requisito della crudeltà nel caso in cui l'imputato aveva sparato con una carabina al coniglio domestico del padre, dopo avergli legato una zampa ad un arbusto, semplicemente per provare il funzionamento dell'arma, uccidendo così l'animale<sup>151</sup>. Si tende cioè a valorizzare le modalità concrete della condotta, in quanto particolarmente ed inutilmente efferate, e tali da arrecare sofferenze gratuite all'animale ucciso<sup>152</sup>. La norma si riferisce all'uccisione dell'animale per crudeltà, e non con crudeltà, come nell'aggravante di cui all'articolo 61 n.4 c.p., motivo per cui la giurisprudenza di legittimità tende a qualificare il delitto di uccisione "per crudeltà" come caratterizzato dal dolo specifico, mentre l'uccisione senza necessità richiede il dolo generico<sup>153</sup>, come se la crudeltà fosse uno scopo ulteriore della condotta. I casi di uccisione di animali per crudeltà si manifestano attraverso particolari modalità dell'azione particolarmente brutale o vessatoria, tale da costituire espressione della volontà di infliggere alla vittima particolare sofferenza che esula dal normale processo di causazione dell'evento morte<sup>154</sup>. Vi è quindi sia un riflesso oggettivo nell'atto di uccidere un animale per crudeltà, sia un riflesso soggettivo inteso quale intenzione del soggetto attivo che non si limita a volere la morte, ma vuole proprio quel tipo di evento morte, allo scopo di gratificare la propria crudeltà<sup>155</sup>. Nei fatti questo ultimo aspetto del reato è rivelato dalle caratteristiche esteriori dell'azione e dalle modalità con cui viene ottenuta la morte dell'animale.

La circostanza aggravante dei motivi abietti o futili ex art.61 c.p., comma 1, è compatibile con il reato in questione, in quanto nella fattispecie non rientra come elemento necessario la futilità che indica la sproporzione tra l'azione compiuta e il motivo per cui si è agito<sup>156</sup>. Per quanto riguarda il secondo elemento previsto d'illiceità speciale "senza necessità", il nodo della questione si sviluppa nell'interpretazione della "necessità" idonea a uccidere un animale. Secondo i giudici di legittimità, il concetto di necessità deve intendersi in senso analogo a quello previsto dagli artt.52 e 54 c.p., comprendendo ogni situazione in cui l'uccisione non sia in altro modo evitabile perché dettata dall'esigenza di evitare un pericolo imminente o impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona e ai beni propri o altrui<sup>157</sup>, e così solo se l'uccisione sarà contenuta entro tali limiti della causa giustificatrice potrà ritenersi che l'art.544 bis c.p. non trovi applicazione<sup>158</sup>. Ne deriva che occorre, di volta in volta, verificare che sia rinvenibile o meno un'effettiva e non superabile situazione di necessità della condotta vessatoria che ha portato alla morte dell'animale, solo a tali condizioni la norma incriminatrice deve ritenersi non trovi applicazioni e tale valutazione sarà affidata al prudente apprezzamento dell'autorità giudicante.

151 Cassazione Penale sezione I sentenza n.29487 del 26 giugno 2013.

152 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, "La tutela penale degli animali" Giuffrè editore 2016, 21

153 Cassazione Penale, sezione III, sentenza 24 ottobre 2007, n.44822; Cassazione penale sezione III, n.7661 del 10 gennaio 2012; Cassazione penale sezione III, n.26368 del 6 luglio 2011

154 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, "La tutela penale degli animali" Giuffrè editore 2016, 21

155 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, "La tutela penale degli animali" Giuffrè editore 2016, 22

156 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, "La tutela penale degli animali" Giuffrè editore 2016, 21

157 Corte di Cassazione, sentenza 28 febbraio 1997, n.1010; Cassazione penale Sezione III n.44822 del 24 ottobre 2007, Borgia, RV 238456; Sez. 3, n.26368 del 09/06/2011, Durigon;

158 Cass. Pen. Sez. III 2110/02

Il concetto di "necessità" idoneo a scriminare deve quindi intendersi come una situazione di cogenza verificata non sulla base di usi o pratiche generalmente accettate, ma in base alla valutazione comparativa degli interessi umani e animali coinvolti, e alla constatazione che: 1) i primi riguardano beni vitali o comunque di estrema importanza per l'uomo; 2) non vi sia altro modo per soddisfarli; 3) vi siano fondate ragioni per ritenere che il sacrificio degli interessi animali coinvolti sia idoneo a consentire il soddisfacimento degli interessi umani in questione<sup>159</sup>, pertanto la necessità dell'uccisione è configurabile soltanto nel caso in cui al soggetto agente non si presenti una alternativa diversa ed eventualmente meno lesiva<sup>160</sup>. Conformemente a quest'orientamento troviamo la Corte di Cassazione con sentenza n.15061 del 2007<sup>161</sup> ed il Tribunale penale di Ravenna con la sentenza n.231 del 2011<sup>162</sup>. In una recente sentenza<sup>163</sup> la Corte di Cassazione ha confermato la condanna per uccisione di animale ad un soggetto che sparava nella propria proprietà ad un cane mentre fuggiva dopo essere stato scoperto di avere fatto razzia di una gallina del suo pollaio.

In tale caso la Corte non ha ritenuto ravvisabile la necessità idonea a scriminare il reato, in quanto l'animale stava ormai fuggendo, ritenendo penalmente rilevante "la ritorsione dell'imputato dovuta alla rabbia per le pregresse uccisioni di galline ovaiole" e confermando la valutazione dell'assenza di necessità fatta dalla Corte di Appello in quanto accertato "che il cane non aveva messo in pericolo l'incolumità di persone e beni, ma aveva aggredito la gallina ed era stato ucciso mentre si allontanava dopo aver compiuto

159 Il maltrattamento degli animali: soggettività, Costituzione e tutela penale; pag.58-59 - Alessandra Valastro - Torino

160 G.L. Gatta Commento del Titolo XI bis del Codice penale, in Commentario Marinucci e Dolcini, Milano 2011, 5031; D. Gentile, il delitto di uccisione di animali, in Guida alla prevenzione e repressione dei maltrattamenti agli animali 120

161 Corte di Cassazione sezione III penale sentenza n.15061 del 2007 "costituisce incrudelimento senza necessità nei confronti di animali, suscettibile di dare luogo quanto meno al reato di cui all'art. 727 c.p. ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino giustificazione nell'insuperabile esigenza di tutela non altrimenti realizzabile di valori giuridicamente apprezzabili, ancorché non limitati a quelli primari cui si riferisce l'art. 54 c.p., rimanendo quindi esclusa detta giustificazione quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento (v. per tutte Cass sez. 3<sup>a</sup>, sent. n.43230 del 12 novembre 2002)".

162 Tribunale penale di Ravenna sentenza n 231 del 2011 "A fronte del dettato normativo appare necessario chiedersi quale significato possa avere la locuzione "senza necessità" e per quale motivo sia apparso necessario al legislatore escludere espressamente la ricorrenza di questa "causa di giustificazione". Nell'esame del concetto giuridico indicato dalla norma non può che prendersi le mosse dai contenuti della scriminante dello stato di necessità, così come delineata dall'art.54 c.p.. La disposizione, così come quelle inerenti a tutte le cause di giustificazione di ordine generale, attribuisce rilevanza alla tutela di determinati beni giuridici, qualora gli stessi entrino in conflitto con altri valori, ugualmente riconosciuti dall'ordinamento. La giurisprudenza di legittimità si è attestata, sul punto, intorno a parametri molto rigidi, ritenendo integrata l'esimente solo alla presenza del pericolo di un danno grave alla persona attuale e imminente o, comunque, idoneo a fare sorgere nell'autore del fatto la ragionevole opinione di trovarsi in siffatto stato, non essendo all'uopo sufficiente un pericolo eventuale, futuro, meramente probabile o temuto, né un pericolo altrimenti evitabile." (...) "La norma fa quindi riferimento ad un concetto di necessità più ampio di quello previsto dall'art.54 c.p. perché l'oggetto specifico della tutela penale riconosciuta dall'art.544 ter c.p., delitto per il quale viene comunque richiesto il dolo della consapevolezza di agire senza necessità, deve principalmente individuarsi nell'interesse alla tutela del sentimento per gli animali e, in ultima analisi, all'interesse dell'ordinamento all'evitare la sofferenza degli animali ogni volta che ciò non sia indispensabile a tutelare un interesse qualificato, al quale venga riconosciuta almeno pari dignità. Se è vero che, soprattutto dopo la riforma del 2004, l'animale ha raggiunto un livello di tutela superiore a quella di qualsiasi altro bene mobile, non può che concludersi nel senso che costituisce "necessità", nel senso dedotto dalle norme richiamate, solo l'esigenza di prevenire o evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona propria o altrui o a beni particolarmente qualificati, costituiti essenzialmente da altri animali, non essendo sufficiente a giustificare uno stato di necessità il conflitto dell'interesse dell'animale con beni giuridici meno garantiti nell'ambito dell'ordinamento, in particolare penale, anche considerato che il "sentimento per gli animali" appare bene del tutto prevalente rispetto alla semplice "proprietà", come testimoniato dalla maggiore gravità riconosciuta dall'ordinamento alla fattispecie di cui all'art.544 ter c.p., rispetto a quella di cui all'art.638 c.p..

163 Corte di Cassazione Penale, Sez.3<sup>a</sup> 30/10/2018 (Ud. 26/04/2018), Sentenza n.49672



*il misfatto, quindi in un momento - è stato ampiamente chiarito - in cui non sussisteva più il pericolo ma si era già verificato il danno, che, per giunta, era stato valutato dai Giudici di entità economica inferiore a quello provocato con l'uccisione del cane”.*

Pertanto, anche l'uccisione di animali curabili integra il delitto di uccisione, in quanto non necessitata<sup>164</sup>, parimenti la casistica è ampia nel caso di animali, per lo più domestici, morti di stenti<sup>165</sup>. In un caso la Corte di Cassazione ha acclarato che l'uccisione di animali d'affezione disposta da un medico veterinario ed eseguita da altro medico veterinario, in assenza dei requisiti della comprovata pericolosità o della non curabilità previsti dalla normativa di riferimento sugli animali d'affezione (articolo 6 della Legge 281 del 1991), integra il delitto di uccisione di animali, anche per l'esecutore materiale dell'uccisione, anche se entrambi rivestono la qualifica di dirigenti medico veterinari ATS<sup>166</sup>, *“Come emerge dalla sentenza impugnata, e anche dalla ricostruzione dell'istruttoria dibattimentale della sentenza di primo grado, la condanna dei due veterinari per il delitto de quo è fornita di un ampio corpus motivazionale, di perfetta tenuta argomentativa, senza smagliature logiche e privo dei lamentati vizi di violazione di legge. Infatti, all'esito delle prove acquisite nel corso del giudizio di merito, la soppressione dei nove cuccioli era risultata tutt'altro che inevitabile per la tutela di valori giuridicamente significativi, requisito che solo rende effettiva, e non altrimenti superabile, una situazione di “necessità” (in tal senso si veda parte motiva di Sez. 3, n. 43230 del 12/11/2002, dep. 20/12/2002, P.M. in proc. Lentini, Rv. 223536).* In materia di utilizzo di collari elettrici la Terza Sezione della Corte di Cassazione<sup>167</sup> è intervenuta nell'enunciare un importante parametro di valutazione del concetto di necessità, che non può mai essere considerato solo quale mera convenienza in quanto *“il collare antiabbaiato elettrico provoca inutili sofferenze ai cani, e dunque costituisce reato e a tal fine, è legittimo il sequestro in via preventiva di tali strumenti per evitare il protrarsi di tale inutile e dunque illegittima sofferenza”.* Secondo la Corte con la sentenza citata, in un contesto di necessario temperamento di esigenze, quale è l'art. 544 ter c.p. che punisce il maltrattamento non *sic stantibus*, ma con il requisito d'illiceità speciale *“senza necessità”*, oltre che in via alternativa con quello di *“crudeltà”*, il concetto di necessità, idoneo a scriminare la condotta altrimenti penalmente rilevante, non può in alcun modo ravvisarsi *“quando si tratti soltanto della convenienza ed opportunità di reprimere comportamenti eventualmente molesti dell'animale che possano trovare adeguata correzione in trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di violenza o accanimento”*<sup>168</sup>. In materia di violazione di quanto disposto dalle norme speciali sugli animali e di relativa integrazione di condotta non necessitata, perché non prevista e dunque autorizzata dalla legge, la Corte di Cassazione, con la sentenza n.2558 del 3 ottobre 2017, nel condannare i vertici dell'allevamento di beagle destinati alla sperimentazione animale di nome Green Hill, ha osservato che nel caso specifico erano stati travalicati i limiti di ciò che è consentito dalla normativa allora vigente, D.Lgs 116 del 1992, e ciò in forza dell'allora clausola di riserva dell'articolo 14 del Decreto, salvo che il fatto costituisca

164 Corte di Cassazione, Sezione III Penale sentenza n. 2558 del 3 ottobre 2017

165 A. Valastro, La tutela penale degli animali, problemi e prospettive, in Trattato di Biodiritto. La Questione animale, 650

166 Cassazione penale, Sez. III, 09/04/2013, (ud. 09/04/2013), dep.23/09/2013), n.39053

167 Cassazione Penale, Sez III - 13 aprile 2007, n.15061

168 cfr. ex multis Cassazione, Sezione III, sentenza 43230/02

reato, inducendo a ritenere la Cassazione che qualora l'attività di sperimentazione animale avesse superato i limiti di ciò che è consentito, sono integrabili i delitti di uccisione e di maltrattamento<sup>169</sup>. In un altro caso è stata invece ritenuta esistente la scriminante nel caso di difesa del proprio animale dall'aggressione di altro cane, sino a provocare la morte di quest'ultimo<sup>170</sup>.

### 3.4 ART. 544 TER C.P. “MALTRATTAMENTO DI ANIMALI”

L'articolo 544ter c.p. rubricato *“Maltrattamento di animali”* è una norma penale mista, contenente diverse previsioni, che consistono alternativamente al primo comma nel cagionare una lesione a un animale o nel sottoporlo a sevizie, fatiche, o comportamenti insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, mentre al secondo comma sono previste, in assenza del requisito alternativo della crudeltà e della mancanza di necessità, la condotta di somministrazione di stupefacenti, e la sottoposizione dell'animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute<sup>171</sup>.

Il maltrattamento da semplice contravvenzione accede al rango di delitto punto con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro, pene ulteriormente aggravate dalla legge n.201 del 2010<sup>172</sup>. Il terzo comma dell'art. 544-ter prevede una circostanza aggravante a effetto speciale, che porta ad un aumento fisso della metà della pena, che si concreta nell'ipotesi in cui dalle condotte del 1° comma dell'articolo in questione derivi la morte dell'animale, come ipotesi di vera e propria preterintenzione, che denota l'intento fortemente sanzionatorio del legislatore. Tale aggravante sussiste solo se la morte dell'animale è conseguenza non voluta né prevista del maltrattamento, e della quale l'agente neppure ha accettato il rischio, in caso contrario, evidentemente, si configurerebbe il reato di uccisione di animali ex art.544 bis c.p. È stata rinvenuta la responsabilità per maltrattamento aggravato dalla morte nel caso di 104 cuccioli di cane di razza beagle deceduti perché ingerivano la segatura delle gabbie in cui erano rinchiusi, dato ben noto ai direttori dell'azienda a ciò condannati, in quanto le manovre per provare a salvarli in tali circostanze erano addirittura segnate nel manuale dell'azienda<sup>173</sup>.

Come per la previsione di uccisione di animali, ad essere punito è quindi chiunque, per crudeltà o senza necessità, maltratti in svariati modi un qualunque tipo di animale, sia con condotta attiva che omissiva<sup>174</sup>. Nel caso di maltrattamento mediante condotta attiva (es. colpire o ferire un animale) per il perfezionarsi del reato è sufficiente un'unica condotta

169 Cassazione penale, sezione III, udienza 28 febbraio 2013 n.16497, con nota di commento di T. Giacometti, Sequestro preventivo dei cani di Green Hill, la Cassazione torna sui rapporti tra leggi speciali e delitto contro il sentimento per gli animali, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), 9 maggio 2013

170 Cassazione penale, sezione III, 29/10/2016, n. 50329 Guida al diritto 2017, 2, 19

171 Articolo 544 ter c.p. *“Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi. La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.”*

172 Pena modificata dall'art. 3, comma 1, l. 4 novembre 2010, n. 201, che ha sostituito alle parole «da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro» le parole «da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro»

173 Cassazione penale, sezione III sentenza n 2558 del 3 ottobre 2017

174 Si veda in dottrina: A. Madeo, *Disposizioni penali a tutela della fauna e della flora*, in Reati contro l'ambiente ed il territorio, a cura di M. Pelissero Torino, 2013; P.Mazza, *I reati contro il sentimento per gli animali*, 93; Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, *La tutela penale degli animali*, Giuffrè editore 2016, In giurisprudenza: Cassazione penale sezione III, n.32837 del 27 giugno 2013; Cassazione penale sezione II sentenza n 47391 del 30 novembre 2011

attiva o omissiva, potendo consistere sia in reato istantaneo che permanente a seconda dei casi, a differenza del reato di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) reato abituale in cui sono richieste più condotte reiterate.

In relazione alla definizione del soggetto passivo del reato, la Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto di maltrattamento, così come quello di uccisione sono configurabili anche in assenza della compiuta configurazione degli animali offesi<sup>175</sup>.

Per integrare tale delitto, come per il reato di uccisione di animale, non è necessaria l'azione materiale di cagionare una lesione fisica ad un animale, ad esempio mediante percosse, essendo ipotizzabile il reato anche in caso di mancanze di cure attraverso una condotta omissiva consapevole. Sul punto la Terza Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32837/2013 in relazione alla detenzione di cani in una cascina con spazi ristretti, esposti alle intemperie e senza lavaggio delle feci<sup>176</sup>. Ciò è stato successivamente ricordato<sup>177</sup>, richiamando anche la natura di reato a forma libera della violazione in esame e osservando come, in caso di condotta omissiva, sia necessario accertare, in base all'art.40. c.p., che sull'agente incomba l'obbligo giuridico di impedire l'evento e che il dolo, generico laddove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, può anche assumere la forma di dolo eventuale quando il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetti consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l'esito, che attraverso la propria prolungata omissione si verifichi l'evento. Il Tribunale di Padova<sup>178</sup> nel condannare il titolare di un circo per il reato di maltrattamento mediante condotta omissiva rilevava come *“nel caso di condotta omissiva è necessario accertare, in relazione all'articolo 40 c.p. che sull'agente incomba l'obbligo giuridico di impedire l'evento e che il dolo, generico ove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, possa assumere le forme del dolo eventuale, quando il soggetto agente abbia accettato il rischio, senza volerne direttamente la produzione, e senza attivarsi per scongiurare l'esito che attraverso la propria prolungata omissione si verifichi l'evento”*<sup>179</sup>.

In un caso inerente la presunta responsabilità omissiva del medico veterinario di un canile che non provvedeva alle cure necessarie per un cane incidentato ricoverato presso la struttura, tanto da cagionarne la morte, la Corte di Cassazione<sup>180</sup> nel condannare il veterinario per l'articolo 544 ter c.p. ha ribadito ancora una volta come la condotta integrante il maltrattamento possa consistere anche in un non fare, rilevando che *“essendo a forma libera, il delitto può essere realizzato anche con una condotta omissiva, purché l'agente sia destinatario di un obbligo giuridico di impedimento del verificarsi dell'evento lesivo. È proprio il caso del medico veterinario, che, ai sensi dell'art. 14 del codice deontologico dei medici veterinari, ha l'obbligo, nei casi di urgenza ai quali è presente, di prestare le prime cure agli animali nella misura delle sue capacità e rapportate allo specifico contesto, eventualmente anche solo attivandosi per assicurare ogni specifica e adeguata*

175 Cassazione penale sez. III, 05/12/2017, n.3674

176 Cassazione penale sez III n.7661, 10 gennaio 2012; Cassazione penale sezione III n.26368, 6 luglio 2011, cit; Cassazione penale sezione III n.44822, 30 novembre 2007; Cassazione penale Sez. 3<sup>^</sup> n.46784, 21 dicembre 2005 non massimata sul punto

177 Sez. 3<sup>^</sup> n. 5979 del 7 febbraio 2013, cit

178 Tribunale penale di Padova sentenza n.2120 del 7 ottobre 2016

179 Cassazione penale Sezione III, 27 giugno 2013 n.32837; si veda anche Cassazione penale sez.III, 20/02/2018, n.16042

180 Cassazione penale Sezione III 09/08/2018 (Ud. 20/03/2018), Sentenza n.38409

*assistenza”*.

*Un obbligo del genere è ribadito dall'art. 5, comma 3, lett. b) legge regionale Marche n.10 del 1997, a tenore del quale il servizio veterinario dell'AUSL assicura “le prestazioni sanitarie di pronto soccorso da garantire immediatamente agli animali presso strutture proprie o convenzionate e la successiva consegna presso i canili o i gattili”*. Per quanto riguarda l'elemento soggettivo la stessa Corte ha ribadito l'esistenza del dolo eventuale, potendo il veterinario prevedere che dalla sua condotta non necessitata sarebbe derivato maltrattamento per l'animale (*Per quanto detto, nel solco tracciato, in via generale, dalle Sezioni Unite (Sez. U, n.38343 del 24/04/2014 - dep. 18/09/2014, Espenhahn, Rv. 261104), con riguardo al delitto di maltrattamenti di animali - quantomeno nel caso in cui, come quello in esame, la condotta sarebbe stata tenuta “senza necessità” - è perciò configurabile il dolo eventuale, che si realizza quando l'agente si sia chiaramente rappresentata la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto, ossia la lesione a un animale, ovvero che lo stesso sia sottoposto a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili, e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, si sia determinato ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi”*).

La condotta criminosa in esame è applicabile ai contesti più svariati (allevamenti, circhi e zoo, abitazioni private o canili), ma è pressoché univoca in quanto consiste in un mero non fare inteso come un non preoccuparsi (per i più svariati motivi) del benessere dell'animale, ad esempio non garantendogli cibo e acqua a sufficienza, custodendolo in luoghi assolutamente inappropriati alle proprie caratteristiche etologiche, e a nulla rileva l'eventuale mancanza di lesioni fisiche esterne, potendo il maltrattamento consistere in una mera sofferenza psichica, stress, angoscia e paura o apatia, considerato che “cagionare” una lesione ai danni dell'animale, non si ritiene confinata alle sole lesioni dell'integrità fisica, ma è riconducibile anche a sofferenze di carattere ambientale, comportamentale, comunque capaci di produrre nocimento agli animali in quanto esseri senzienti. Ciò che dunque andrà accertato, anche e soprattutto in fase di indagini preliminari per poter ipotizzare la disposizione del sequestro preventivo degli animali da parte della P.G., sarà la modalità di custodia degli animali, le modalità in cui è gestita la cattività degli animali e le possibili omissioni da parte dei responsabili che potranno dar luogo sia a lesioni psicofisiche che fisiche, non rilevando ad esempio l'eventuale accondiscendenza degli animali rispetto ai proprietari. Dirimenti saranno i dati oggettivi come la costrizione in ambienti angusti, bui, senza cibo e acqua e magari in condizioni di sovraffollamento.

Il delitto si consuma al verificarsi: della lesione; della condotta di sottoposizione dell'animale alle sevizie, ai comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche (comma 1); della somministrazione delle sostanze stupefacenti o vietate; al verificarsi del danno alla salute (comma 2); alla morte dell'animale (comma 3). È dunque ipotizzabile il delitto di tentativo applicato a tale fattispecie e con esso il sequestro preventivo degli animali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 321 c.p.p., al fine di impedire il protrarsi del reato.

Il delitto di maltrattamento può concorrere con i reati previsti dalla legge sulla caccia (in particolare con le contravvenzioni di “uccellazione” e di “esercizio della caccia con l'ausilio di richiami vietati”, rispettivamente, artt.30, comma 1, lett. e e lett. h, l. n.

157/1992). Tale conclusione è stata sostenuta da parte della dottrina anche sulla base dei diversi beni giuridici tutelati: le norme della legge speciale sulla caccia, salvaguardano il corretto esercizio dell'attività venatoria; quelle del Codice penale, invece, gli animali, quali autonomi esseri viventi capaci di sofferenza. Si è ritenuto integrato il delitto di maltrattamento di animali nella condotta di chi, esercitando in modo abusivo la caccia mediante l'installazione di trappole illegali idonee a colpire e ferire o uccidere appartenenti alla specie animale, automaticamente e senza un preventivo comando da parte del cacciatore, abbia provocato lesioni a un qualsiasi animale, trattandosi di una condotta compiuta "senza necessità" e con piena accettazione del rischio di tale evento<sup>181</sup>. Integra, inoltre, il delitto di maltrattamento il padrone dei cani che li percuote con un bastone per non farli abbaiare<sup>182</sup>.

In relazione all'elemento soggettivo dell'art.544ter c.p. nelle sue varie disposizioni, analogamente a quanto disposto per l'art.544 bis c.p. "uccisione di animali", è previsto il dolo, anche eventuale inteso come previsione del rischio di maltrattare un animale mediante propria condotta, ed accettazione dello stesso. Sul punto la Terza Sezione ha rilevato che *"Quanto all'elemento soggettivo, si è chiarito che la fattispecie in esame configura un reato a dolo specifico nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta "per crudeltà", mentre configura un reato a dolo generico quando la condotta sia tenuta "senza necessità"*. Al di là della crudeltà (dolo specifico: si agisce con il fine di essere crudeli), il secondo requisito soggettivo ovvero la mancanza di necessità prevede la coscienza e volontà delle azioni (dolo generico) in assenza di giustificati motivi<sup>183</sup>, e perciò ad esempio nelle condotte omissive sarà sufficiente la coscienza che le proprie colpevoli omissioni causano gravi sofferenze agli animali, e l'accettazione di esse, anche a titolo di rischio (cfr. dolo eventuale).

Per quanto riguarda l'abuso nell'uso del collare coercitivo di tipo elettrico "antiabbaiato", secondo i Giudici di legittimità questo integra il delitto di maltrattamento di animali, atteso che ogni comportamento produttivo nell'animale di sofferenze che non trovino adeguata giustificazione costituisce incrudelimento rilevante ai fini della configurabilità del delitto in parola<sup>184</sup>. Il mero utilizzo del "collare elettronico" può integrare secondo la Cassazione la contravvenzione di cui all'art.727, secondo comma, poiché concretizza una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale<sup>185</sup>, in quanto *"l'infrazione di scariche elettriche è produttiva di sofferenze e di conseguenze anche sul sistema nervoso dell'animale, in quanto volto ad addestrarlo attraverso lo spavento e la sofferenza, di conseguenza la responsabilità dell'imputato in considerazione della intenzionalità dell'uso di detto collare"*<sup>186</sup>.

181 Cassazione penale sezione III sentenza n.17012/2015

182 Tribunale Perugia, 18/01/2017, (ud. 18/01/2017, dep.18/01/2017), n.109

183 Cassazione penale, sez. III, 24/10/2007, n.44822; Cassazione Sez. 3, n.26368 del 09/06/2011, Durigon; Sez. 3, n. 44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238455

184 Cassazione penale sezione III, sentenza n.15061/2007

185 Cassazione penale Sezione III n.3290 del 3 ottobre 2017; Cassazione penale Sezione III, n.21932/2016

186 Corte di Cassazione penale Sez. 3^ 29/11/2016 (Ud. 22/06/2016) Sentenza n.50491

### 3.4.1 Cagionare una lesione

La prima fattispecie considerata consiste nel cagionare una lesione, sulla falsariga del reato di cui all'art. 582 c.p. *"lesione personale"*, per l'integrazione del quale è sufficiente che l'azione sia causale rispetto all'evento tipico<sup>187</sup>.

È ormai consolidato che il concetto di lesione utilizzato dal legislatore possa essere individuato attraverso gli stessi criteri che qualificano le lesioni in altre disposizioni del Codice penale, non solo come lesione fisica ma anche come ogni apprezzabile diminuzione dell'integrità psicofisica dell'animale<sup>188</sup>, essendo sufficiente una lesione di tipo ambientale e comportamentale derivante da condotta attiva o omissiva, aspetto significativo per l'accertamento del reato sul campo da parte degli operatori di settore<sup>189</sup>.

La S.C. ha rilevato come la nozione di "lesione", sebbene non necessariamente coincidente con quella prevista dall'art.582, implichi comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva o omissiva<sup>190</sup>.

A tale tesi accedeva anche la giurisprudenza di legittimità più consolidata fin dal 1998, che riferendo in ordine al reato in esame, rilevava che per la configurabilità dello stesso *"non è necessaria la lesione fisica dell'animale essendo sufficiente una sofferenza in quanto la norma mira a tutelare gli animali quali esseri viventi capaci di percepire con dolore comportamenti non ispirati a simpatia, compassione ed umanità"*<sup>191</sup>.

La Suprema Corte con un'altra rilevante sentenza in proposito in materia di delitto di maltrattamento in un allevamento di cani,<sup>192</sup> rigettando in toto la richiesta del ricorrente di diversa qualificazione giuridica dei fatti, riconducendoli alla più mite figura contravvenzionale ex art.727 c.p., ha qualificato la custodia di animali in condizioni di disagio igienico sanitario ed incuria, nonché in assenza di cure mediche, all'interno del reato di cui all'art. 544 ter c.p. Sul concetto di lesione è importante rilevare come la giurisprudenza chiarisca che *"come l'art. 544 ter c.p., alla pari, del resto, di quanto previsto per l'art.544 bis c.p., non essendo ivi richiesto che la azione tipica si articoli attraverso determinate modalità o mezzi, presenta i caratteri di reato a forma libera, sostanzialmente plasmato sul modello dell'art.582 c.p., sì che è sufficiente che l'azione sia causale rispetto all'evento tipico, potendo così assumere rilevanza qualsiasi comportamento umano, sia attivo che omissivo"*<sup>193</sup>, ed ancora *"deve ritenersi non essere necessaria l'insorgenza di uno stato di vera e propria alterazione psicofisica dell'animale qualificabile come "malattia" posto che, a differenza di quanto specificato dall'art.582 c.p., non è significativamente richiesta l'insorgenza di una "malattia nel corpo o nella mente". Nel caso di specie i giudici di*

187 Cassazione penale sezione III, n.39159/2014

188 Tribunale penale di Torino sentenza 25 ottobre 2006 n.162; Cas. Pen. Sez. III sentenza 3/12/2003 n.46291

189 Autorità giudiziaria e Polizia Giudiziaria, guardie zoofile volontarie, medici veterinari ed enti esponenziali

190 Cass. III, n.32837/2013. *Nel reato di maltrattamento di animali, la nozione di lesione, sebbene non risulti perfettamente sovrapponibile a quella prevista dall'art. 582 c.p., implica comunque la sussistenza di un'apprezzabile diminuzione della originaria integrità dell'animale che, pur non risolvendosi in un vero e proprio processo patologico e non determinando una menomazione funzionale, sia comunque diretta conseguenza di una condotta volontaria commissiva od omissiva. Conforme Cassazione Penale sez. III 17.04.2019 sentenza n 16755. Conforme Cassazione Penale Sez. III sentenza n.4876/2019.*

191 cfr. ex multis, Cas. Pen. Sezione III 2003 n.46291

192 Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n.5979

193 Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n.5979

*primo grado chiarivano in maniera più che esaustiva che la scelta di custodire gli animali affidatigli da terzi senz'acqua e cibo nonché privati delle elementari necessità di spazio e movimento non poteva che essere consapevolmente attuata, pertanto, correttamente le condotte ascritte all'imputato integravano il delitto in quanto erano sussistenti lesioni psicofisiche in danno degli animali "laddove una prolungata, consapevole e volontaria protrazione da parte dell'imputato di una situazione di custodia dei cani, già caratterizzata da incuria, lungi dal tradursi in un comportamento colposo, essenzialmente costituito nell'aver detenuto gli animali in pessime condizioni, sia sotto il profilo dell'igiene, che dell'alimentazione, che della mancata sottoposizione dei cani alle cure necessarie, si è in realtà tradotta, a fronte degli evidenti, progressivi segni, di peggioramento delle condizioni degli animali, in una volontaria accettazione del rischio dell'evento malattie e, per alcuni dei cani in oggetto, financo della morte, come in effetti poi verificatasi<sup>194</sup>".*

In sostanza, qualunque condotta, sia attiva che omissiva è sufficiente a cagionare l'evento e quindi penalmente rilevante, anche il semplice "non fare" ciò che si ha l'obbligo di fare nella propria posizione di garanzia, ad esempio di allevatore e custode o mero detentore di animali che si ha l'obbligo di accudire. In tali casi il dolo della condotta di maltrattamenti, generico laddove la condotta sia caratterizzata da assenza di necessità, può essere qualificato anche quale dolo eventuale laddove il soggetto agente, senza volerne direttamente la produzione, accetta consapevolmente il rischio, senza attivarsi per scongiurarne l'esito, che attraverso la propria prolungata omissione si sarebbero verificate le lesioni in parola.

Il cagionare una lesione deve intendersi non solo come l'alterazione di una condizione preesistente di salute e benessere fisico dell'animale, ma anche come l'aggravamento eziologicamente riconducibile alla condotta del soggetto attivo, di condizioni preesistenti di sofferenza o di malattia<sup>195</sup>. Il tribunale di Padova<sup>196</sup> nel condannare il titolare di un circo riconosceva come "è pacificamente ammesso che rientrano nella nozione di maltrattamento anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità psicofisica dell'animale, procurandogli dolore e afflizione". In una sentenza di merito è stata riconosciuta la lesione senza necessità in danno di un cane per averlo lasciato esposto al sole senza acqua e in condizioni di denutrizione, senza curarne le ferite che l'animale si era procurato cercando di saltare un muretto, da cui deriva la necrosi dell'arto e la successiva morte dell'animale<sup>197</sup>.

Per quanto riguarda il reato di sottoposizione dell'animale a trattamenti che creano un danno alla sua salute, la condotta esige la verifica del danno alla salute, che costituisce l'evento del reato. L'elemento del "danno alla salute" consente di distinguere tale previsione dalla condotta di "sottoposizione dell'animale ad attività insopportabili per le sue caratteristiche etologiche" (comma 1) e da quella del cagionare "lesioni" all'animale: il "danno alla salute" deve essere inteso come evento minore rispetto alle lesioni, affinché possa essere riconosciuto un ambito applicativo autonomo alla disposizione. Pertanto, esso non deve configurare una "malattia"<sup>198</sup>.

194 Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n.5979

195 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, "La tutela penale degli animali" Giuffrè editore 2016, 36

196 Tribunale penale di Padova sentenza n.2120 del 7 ottobre 2016

197 Tribunale Verona sentenza n.854 del 31 marzo 2010

198 Tribunale penale di Bologna, sentenza n.2555 - 08/10/07

### 3.4.2 Sottoposizione a sevizie, comportamenti o fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche

Secondo la giurisprudenza, il tratto comune per identificare la condotta di sottoposizione a comportamenti, fatiche o lavori insopportabili con le caratteristiche etologiche è che essi per dirsi insopportabili devono essere incompatibili con il comportamento della specie di riferimento come ricostruite dalle scienze naturali<sup>199</sup>, o con le esigenze naturali dell'animale che vanno inscindibilmente salvaguardate<sup>200</sup>, o trattando gli animali in modi forieri di sofferenze per gli stessi<sup>201</sup>.

La giurisprudenza più recente sulla base di un'analisi letterale della fattispecie, porta a considerare che la nozione di "insopportabilità", "lungi, ovviamente, dal potere essere interpretata con riferimento a criteri di gradazione tipici della natura umana, vada invece rapportata, stante la stretta connessione emergente, alle caratteristiche etologiche dell'animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità "fisiche" dell'animale<sup>202</sup>". Altrimenti argomentando il concetto di "comportamenti" verrebbe ad avere un significato sostanzialmente coincidente con quello di "fatiche" quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio e autonomo. Dovendo quindi attribuire alla nozione di "comportamenti" un significato da raccordare alle caratteristiche etologiche della specie, animale, ecco che diventa configurabile il delitto nella condotta di colui che costringe animali insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità di tale costrizione con il "comportamento animale" della specie di riferimento, come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche, impiegato dalla norma<sup>203</sup>. Il parametro delle "caratteristiche etologiche" viene fatto consistere nello "stile di vita" e nelle caratteristiche comportamentali dell'animale individuati dalle scienze naturali. In questo caso, come ribadito dai Giudici di Legittimità, si prescinde dalla necessità dell'accertamento di ipotetiche lesioni in quanto "Il fatto che non siano state riscontrate lesioni sui delfini - indipendentemente dalla esattezza del rilievo - non appare per nulla dirimente posto che una delle condotte sanzionate penalmente è quella di cagionare all'animale una situazione di sofferenza non necessariamente legata all'insorgere di lesioni<sup>204</sup>". La giurisprudenza sul tema accerta la sussistenza del reato di maltrattamenti anche nella condotta di far compiere rapporti sessuali ad animali con esseri umani<sup>205</sup>, in quanto "la coazione all'accoppiamento con una donna finalizzata alla realizzazione di un film pornografico rientra pienamente nella qualificazione di "maltrattamenti, non potendo esservi dubbio sulla assoluta contrarietà di una simile condotta alle caratteristiche etologiche del cane<sup>206</sup>". La Corte di Cassazione ha ritenuto la mera

199 Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n.5979.

200 Cassazione penale, sez. III, 27/03/2014, (ud. 27/03/2014, dep.24/09/2014), n.39159

201 F. Siccardi, l'attività di Green Hill non è scriminata da norme speciali in materia di sperimentazione scientifica, in D&G, 2013, f.o. 436 Nota a cassazione penale sezione III 28 febbraio 2013 n.16497

202 Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n.5979

203 V.E. Rosi, la punizione degli animali ammessa solo se "etologicamente corretta", in DeG 2003, 46, 27 e ss

204 Cassazione penale, sez. III, 27/03/2014, (ud. 27/03/2014, dep.24/09/2014), n.39159; Tribunale penale di Padova sentenza n.2120 del 7 ottobre 2016

205 Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n.5979.

206 Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n.5979

privazione dei pattern comportamentali come rientrante nel novero delle condotte punite dall'art.544ter c.p. sotto il profilo della "sottoposizione" di animali a "comportamenti" "insopportabili" per le loro "caratteristiche etologiche"<sup>207</sup>. La Suprema Corte ha identificato come maltrattamento etologico, costituente l'elemento materiale dell'art.544ter c.p., quelle situazioni in cui l'animale non si limita passivamente a subire una situazione che è "contraria alla natura e produttiva di gravi sofferenze" ma si vede spinto, "senza necessità", a comportamenti che sono insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, si tratta in altri termini di una lesione alla sfera "psichica" del soggetto.

Trattandosi di una norma aperta, qualunque condotta può essere idonea a cagionare l'evento, può essere penalmente rilevante e seppur allo stato non esista una disposizione specifica che vieta tali pratiche, in quanto "è comunque richiesto che il comportamento attuato nei confronti dell'animale sia, se non imposto, quanto meno legittimato da norme che tutelino beni giuridici di valore non inferiore a quello tutelato dalla norma in oggetto e che, dunque, la coscienza sociale giustifichi nel fine, in considerazione di un interesse umano rilevante per la cui apprezzabilità occorre rapportarsi non solo a norme giuridiche ma anche morali e culturali"<sup>208</sup>. In sede di legittimità, in un processo inerente il maltrattamento di quattro delfini all'interno di un delfinario, si è precisato come la nozione di "comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche" non assuma un significato "assoluto" (inteso come raggiungimento di un limite oltre il quale l'animale sarebbe annullato), ma un significato "relativo", nel senso del contrasto con il comportamento proprio della specie di riferimento come ricostruita dalla scienza naturale, che ne precisa il contenuto riferendolo alla collocazione degli animali in ambienti non adatti alla loro naturale esistenza, inadeguati dal punto di vista delle dimensioni, della salubrità, delle condizioni tecniche<sup>209</sup>. È stata ravvisata la fattispecie citata nel trasporto di cuccioli di cane, in condizioni incompatibili con l'età, in gabbie inadeguate e in condizioni di grave disagio per gli animali in ordine alla temperatura, all'esiguità degli spazi, alla insufficiente somministrazione di acqua e cibo<sup>210</sup>. Per quanto riguarda la sottoposizione a fatiche insopportabili, la stessa è stata ravvisata nel costringere l'animale a trainare pesi in modo tale da fargli compiere uno sforzo fisico non proporzionato alla sua natura<sup>211</sup>, mentre per la nozione di lavori insopportabili si è fatto l'esempio dell'animale selvatico impiegato nel lavoro agricolo, in assenza della sua attitudine alla cattività<sup>212</sup>.

Il maltrattamento consistente in condotte esplicite come quelle nel "caso Green Hill", ovvero di vera e propria sistematica gestione aziendale di animali che implicavano comportamenti insopportabili con le caratteristiche etologiche degli animali da parte di chi

207 Cfr. Cass. Pen. Sez. III, n.5979/2012; Cass. Pen. Sez. III, n.39159; Cass. pen., Sez. III, n.38789/2015; Cass. Sez. III, n.11606/2012; Cass. Pen. Sez. III, Sent. n.1543/2013;

208 Cassazione, Sez. III Penale, sentenza 13 dicembre 2012 – 7 febbraio 2013, n.5979

209 Cass. III, n.39159/2014, "sono emersi dati oggettivi inconfutabili, nemmeno contestati dalla difesa del ricorrente circa le ridotte - rispetto alla misura standard - dimensioni della vasca e il ridotto volume di acqua inferiore rispetto al volume standard. Si tratta di condizioni minimali in assenza delle quali si è in presenza di quella situazione contemplata dalla norma che vede l'animale soffrire per un comportamento volontario e cosciente dell'uomo condizioni negative per il suo benessere. Di ciò è dato ampiamente atto nella articolata motivazione dell'ordinanza";

210 Cassazione penale Sezione III n.3937 del 5 dicembre 2013; si veda anche Cassazione Penale sezione III 16 gennaio 2018, n.8036

211 A.De Sanctis, art.544 ter, in Codice penale commentato a cura di M. Ronco e B. Romano, Torino, 2012, 2481

212 Pavich, G.L. Gatta, Commento al Titolo IX bis del Codice penale, cit. 5047

agisce con condotte dinamiche (cagionare e sottoporre, anche in termini omissivi) integranti reato<sup>213</sup>.

### 3.4.3 Il doping

Il secondo comma dell'articolo in esame prevede il reato di "doping" a danno di animali, reato di pericolo essendo ritenuta la condotta pericolosa di per sé e per cui si prescinde dal concetto di necessità o di crudeltà trattandosi di autonoma ipotesi di reato rispetto alle fattispecie previste dal primo comma<sup>214</sup>, orientato a reprimere le competizioni con animali attuate mediante la somministrazione di farmaci che esaltano le prestazioni degli stessi. Per quanto riguarda il concetto di sostanza stupefacente, ci si può rifare non solo alle sostanze elencate nel Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope (d.p.r. n.309/1990), ma anche quelle aventi effetti analoghi, indipendentemente dal fatto che ne sia consentita o meno la vendita, mentre per quanto riguarda le sostanze vietate si intendono come tali quelle la cui somministrazione agli animali è vietata da qualunque norma dell'ordinamento giuridico<sup>215</sup>.

I Giudici di legittimità hanno stabilito il principio di diritto che la somministrazione di sostanze ai cavalli nell'ambito di corse integra il delitto di maltrattamento in concorso con il reato di cui alla Legge n.401 del 1989, articolo 1<sup>216</sup> in quanto "deve essere affermato il principio di diritto che la somministrazione di sostanze vietate ai sensi dell'allegato I del Regolamento UNIRE approvato con D.M. 16 ottobre 2002, n.797, integra il reato di cui all'art.544-ter c.p.". È stato ritenuto integrare il delitto di maltrattamento la vaccinazione di due bufale con vaccino RB51 vietato dal DM 651/1994.<sup>217</sup>

Anche la somministrazione di sostanze non vietate, se date non per finalità curative ma per esaltare la possibilità della competizione in attività agonistiche, integra secondo la giurisprudenza il delitto di maltrattamento in quanto "non è consentita la pratica di trattare determinate malattie o lesioni in modo da far passare il dolore, senza che il soggetto sia clinicamente guarito e permettere la partecipazione a una competizione alla quale non avrebbe potuto prendere parte proprio perché non guarito. Rientra peraltro nel concetto di doping quella pratica che permette all'uomo-atleta, ovvero all'animale, di ottenere un rendimento superiore alle dosi fisiologiche possedute in quel determinato momento storico"<sup>218</sup>. Secondo la Cassazione citata "Va al riguardo chiarito che per doping equino, al pari del doping umano, si intende l'utilizzazione di qualsiasi agente esogeno

213 Cassazione penale sezione III sentenza del 3 ottobre 2017 n 2558

214 A.De Sanctis, articolo 544 ter c.p., in Codice penale commentato, cit. 2482; A.Natalini, stop ai maltrattamenti di animali, cit. 57

215 A. De Sanctis, op.cit.,57; Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, "La tutela penale degli animali" Giuffrè editore 2016

216 Cassazione penale, sez. III, 09/06/2017, (ud. 09/06/2017, dep.02/08/2017), n.38647 "la somministrazione delle sostanze di cui all'allegato I del regolamento UNIRE approvato con D.M. 16 ottobre 2002, n.797, a prescindere dalle relative quantità, costituisce condotta che, secondo una valutazione tipica, fondata su criteri scientifici fatti propri dalla comunità internazionale, rischia di compromettere la salute del cavallo ed il corretto e leale svolgimento della competizione alla quale l'animale deve prendere parte ed integra il reato di cui alla L. n. 401 del 1989, art. 1, (in senso analogo, Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016, Lo Verde, Rv. 269216, secondo cui commette il reato di frode sportiva, previsto dalla L. 13 dicembre 1989, n.401, art. 1, colui che, nell'ambito di una competizione organizzata dall'UNIRE o da altra associazione ad esso aderente, somministra ai cavalli sostanze dopanti o comunque in grado di alterarne la prestazione, trattandosi di condotte di per sé idonee ad alterare fraudolentemente i risultati della gara"

217 Tribunale S.Maria Capua V. sez. III, 11/12/2017, n.5085

218 Cassazione penale, sez. III, 24/05/2016, (ud. 24/05/2016, dep.03/02/2017), n.5235

(farmacologico, endocrinologico, ematologico, etc.) ovvero di manipolazione clinica che, in assenza di idonee e necessarie indicazioni terapeutiche, sia finalizzato al miglioramento delle prestazioni, al di fuori degli adattamenti indotti dall'allenamento<sup>219</sup>”.

Nell'ottica di concreta tutela del bene giuridico, la condotta in esame si riferisce a sostanze che per un motivo o un altro sono potenzialmente nocive per l'animale, anche se la loro somministrazione a certe condizioni può essere consentita. La norma, infatti, mira a punire tutte le forme di manipolazione degli animali mediante pratiche volte a potenziare determinati aspetti delle razze animali anche sotto il profilo della riproduttività o delle attività di spettacolo, al fine di potenziare o limitare determinati aspetti fisici o caratteriali, a secondo dell'impiego dell'animale<sup>220</sup>.

In un caso è stata confermata la condanna al titolare della struttura e al medico veterinario di riferimento per la somministrazione di farmaci (nello specifico valium) non per finalità terapeutiche ma esclusivamente per mantenere gli animali in condizioni di cattività, peraltro contra legem. (nota Tribunale penale di Rimini, 30 aprile 2019) confermata in ambito cautelare da Corte di Cassazione, sez. III Penale, sentenza 27 marzo - 24 settembre 2014, n. 39159.

### 3.5 ART. 544 QUATER C.P. “SPETTACOLI E MANIFESTAZIONI VIETATE”

L'art.544-quater c.p., stabilisce che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale”.

Si tratta di un reato comune, in quanto è punito chiunque, in cui è quindi sanzionata la promozione e l'organizzazione di spettacoli e manifestazioni aventi ad oggetto gli animali, e che ad essi comportino “sevizie o strazio”, facendo espressamente salva la circostanza che il fatto costituisca reato più grave, con evidente riferimento, tra gli altri, ai delitti di associazione per delinquere, di tipo mafioso e non, ex artt.416 e 416-bis c.p., nel cui ambito assai spesso si consumano i fatti di cui all'art.544-quater c.p. (c.d. “zoomafia”).

Sono così sanzionate due tipologie di condotta, quella di chi organizza lo spettacolo o la manifestazione, così dando al termine il significato più ampio e quella di chi se ne fa promotore. Il concetto di organizzazione si attaglia ad attività estemporanee, con un livello minimo e rudimentale di coordinamento di persone e di strumenti che si concretizzano anche in un singolo spettacolo o una singola manifestazione<sup>221</sup>.

Non è punita la condotta di chi assiste, tuttavia coloro che partecipano a spettacoli o manifestazioni del genere, aderendovi, ben possono, ricorrendone gli estremi, risultare penalmente responsabili del delitto di cui all'articolo 544 ter c.p., anche in considerazione che sarebbe sempre presente il requisito della non necessità, della mancanza del requisito

219 Cassazione penale, sez. III, 24/05/2016, (ud. 24/05/2016, dep.03/02/2017), n.5235

220 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, “La tutela penale degli animali” Giuffrè editore 2016, 45; A.De Sanctis; A.Valastro, la tutela penale degli animali, problema e prospettive, in Trattato di Biodiritto la Questione animale, 655

221 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, “La tutela penale degli animali” Giuffrè editore 2016, 16

della necessità, atteso che la partecipazione a tali eventi illeciti non è mai necessaria<sup>222</sup>. La giurisprudenza e la dottrina soprattutto nell'ambito dei reati associativi, distinguono la figura del promotore e dell'organizzatore in base al fatto che il promotore è colui che assume l'iniziativa, l'organizzatore è colui che esercita i poteri gestionali o decisionali in un'iniziativa di cui è titolare un altro soggetto. Tali eventi possono consistere in ogni forma di manifestazione, spettacolo, dimostrazione posta in essere in presenza di un pubblico, sia gratuite che a pagamento, ivi comprese le proiezioni cinematografiche, televisive e teatrali<sup>223</sup>.

È così punita una forma di partecipazione per così dire qualificata, intendendo ogni forma di partecipazione attiva alle manifestazioni in oggetto, che hanno dato in qualche modo un contributo attivo alla realizzazione degli spettacoli.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo anche in questa ipotesi è necessario il dolo generico. La giurisprudenza di legittimità non ha ritenuto esclusa la punibilità della condotta in caso di manifestazione folkloristiche e religiose risalente a tempo immemorabile qualora queste ultime comportavano strazio e sevizie per gli animali<sup>224</sup>.

La disposizione è derogata nei casi previsti dall'art.19 ter disp. coord. cod. pen. (inserito dall'art.3 Legge 189 del 2004) nelle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione. Si pone oggi la necessità di temperare la vita e il benessere animale con la valorizzazione delle manifestazioni storiche, al fine di impedire manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali. Pertanto, i concetti di strazio e sevizie devono essere considerati alla luce del bene giuridico protetto, ovvero la protezione degli animali quali esseri senzienti, dunque capaci di provare dolore, sofferenza anche sul mero piano psicofisico, ma anche il sentimento di pietà nei loro confronti.

### 3.6 L'ARTICOLO 638 C.P.

La Legge 189 del 2004 è intervenuta a modificare l'art.638 c.p. “uccisione di animali altrui”<sup>225</sup> inserendo la clausola di salvaguardia “salvo che il fatto non costituisca più grave reato”<sup>226</sup>. Trattasi di un reato comune che può essere commesso da chiunque, con esclusione solo del soggetto al quale gli animali appartengono, in quanto nei confronti degli animali propri è configurabile esclusivamente il reato di uccisione e maltrattamento di animali. Soggetto passivo è il proprietario o il soggetto che abbia un diritto reale o personale di godimento sull'animale altrui e potrà trattarsi di una persona fisica o giuridica, pubblica o privata. Ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art.638 è necessario

222 G. Sabatini, Maltrattamento di animali, in Noviss.Dig.it, Torino, 1964,82

223 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, “La tutela penale degli animali” Giuffrè editore 2016, 1659

224 Cassazione penale Sezione III n.37878 del 22 giugno 2004; I Pasqui, Maltrattamenti su animali, in Animali da compagnia: tutele, diritti e responsabilità, 151 e 152

225 Legge 20 luglio 2004, n.189 Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate. Articolo 1 comma 2. All'articolo 638, primo comma, del Codice penale, dopo le parole: “è punito” sono inserite le seguenti: “, salvo che il fatto costituisca più grave reato”.

226 Art.638 c.p. Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri [727] è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato (2), a querela della persona offesa [120], con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro (3). [III]. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria [625 n.8]. [III]. Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno [649].

e sufficiente, quanto all'elemento materiale, che vi sia stata, senza necessità, l'uccisione, il deterioramento o il danneggiamento di un animale altrui e, con riguardo al dolo, che l'azione sia stata commessa con la coscienza e la volontà di produrre uno degli eventi innanzi indicati; per quanto attiene alle ipotesi del danneggiamento è idonea a configurare tale elemento la sussistenza di un danno giuridicamente apprezzabile<sup>227</sup>.

La collocazione del reato tra i delitti contro il patrimonio, il presupposto dell'altruità dell'animale (domestico, di allevamento o in cattività<sup>228</sup>) e la punibilità a querela della persona offesa rendono evidente che tale previsione tutela il bene economico animale in virtù di una sua concezione meramente patrimoniale, che è reso inservibile dalla condotta dell'agente. L'inserimento di tale clausola di sussidiarietà serve a regolare i rapporti tra tale reato sussidiario ed i più gravi reati di uccisione ex art.544 bis e 544 ter c.p., stabilendo il rapporto di specialità tra norme atte ad evitare il concorso apparente, sussistendo un rapporto di specialità reciproca<sup>229</sup>. L'elemento psicologico del reato di cui all'art.638 c.p. è il dolo generico, costituito dalla coscienza e volontà di danneggiare, cagionando la morte, l'inservibilità o il deterioramento, l'animale altrui, con la consapevolezza di agire senza necessità. Nei confronti di chi non sia proprietario dell'animale non appare quindi configurabile il concorso apparente tra il reato di cui all'articolo 544 bis e quello di cui all'articolo 638 c.p., in base alla clausola di riserva<sup>230</sup>.

Sul punto la Terza Sezione<sup>231</sup> ha ribadito come il delitto di uccisione di animale ex art.544 bis c.p. può consistere sia in un comportamento commissivo che omissivo a dolo generico quando esso è tenuto senza necessità, e si differenzia dall'art.638 c.p., così come modificato dalla L.20 luglio 2004, art.1, comma 2, che ha introdotto l'inciso "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*" in quanto detta disposizione è contenuta nel titolo tredicesimo del libro secondo del Codice penale, avente ad oggetto i delitti contro il patrimonio, in cui il bene protetto è la proprietà privata dell'animale, non l'animale in se e la sua integrità fisica e psicofisica sicché, pur potendo coincidere l'elemento oggettivo con quello descritto nell'art.544 bis c.p. muta l'elemento soggettivo, costituito, nel reato di cui all'art.638 c.p., dalla coscienza e volontà di produrre, senza necessità, l'uccisione di un animale altrui quale patrimonio e nel quale, diversamente dall'art.544 bis c.p., che tutela il sentimento per gli animali e l'animale in sé, è tutelato l'animale come un bene patrimoniale e, pertanto, la consapevolezza dell'appartenenza di esso a un terzo soggetto

227 Cass. II, n.47694/2014

228 Antolisei, Manuale di diritto penale parte speciale, Milano, 1997; Fiandaca - Musco, Diritto penale, parte speciale II, Bologna, 1997; Mantovani, Danneggiamento, in Nss. d. I., 1960; Manzini, Trattato di diritto penale italiano, Torino, 1981; Marini, Delitti contro il patrimonio, Torino, 1999

229 Cassazione penale, sez. III, 09/10/2014, (ud. 09/10/2014, dep.10/03/2015), n.10017 che confermava Corte di Appello di Ancona che riteneva il reato di cui all'art. 638 c.p. assorbito restante illecito penale contestato, ovvero 544 bis c.p.

230 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, "La tutela penale degli animali" Giuffrè editore 2016, 19

231 Cassazione penale, sez. II, 26/03/2010, (ud. 26/03/2010, dep.01/07/2010), n. 24734

è un elemento costitutivo del reato<sup>232</sup>. Proteggendo due differenti beni giuridici ed essendo in rapporto di specialità reciproca sia per la clausola di salvaguardia che per l'elemento soggettivo differente, sussiste dunque un eventuale concorso formale tra le norme in rapporto di specialità reciproca, come confermato dalla Suprema Corte in caso di rapporto tra delitti contro gli animali e reati venatori<sup>233</sup> dove, seppur le condotte sono sovrapponibili, sono tutelati beni giuridici diversi. Secondo parte della dottrina, in base alla clausola di riserva presente nel I comma dell'articolo 638 c.p. in base al quale il reato è punibile "salvo che il fatto costituisca più grave reato" ciò implica che qualora l'uccisione di animali altrui viene posta integrando anche gli elementi di cui all'articolo 544 bis c.p. o 544 ter c.p. tutti puniti con pena più grave, sarà configurabile quest'ultimo, e non il delitto di cui all'articolo 638, eliminando così alla radice il problema del concorso di reato tra le due norme<sup>234</sup>. Ne conseguirebbe da parte di alcuni Autori di una sorta di abrogazione implicita dell'articolo 638 c.p.<sup>235</sup>.

È l'unica previsione criminosa a danno di animali punibile a querela di parte e di competenza del giudice di pace e non è derogabile ai sensi dell'art.19 ter, disp. coord. c. p.

### 3.7 ART. 544 QUINQUES: DIVIETO DI COMBATTIMENTO TRA ANIMALI

#### A cura di **Ciro Troiano**

*Responsabile Osservatorio Nazionale Zoomafia LAV, criminologo, perfezionato in "Antropologia Criminale e metodologie investigative", formato in psicologia giuridica e psicopatologia forense*

Il lemma "combattimento" indica tutte le forme di conflitto fisico che coinvolgono almeno due animali. Ciò è da intendersi anche ai fini della legge. È chiaro che rientrano in questa previsione solo i combattimenti organizzati e non le zuffe spontanee o le lotte estemporanee, come sovente avviene tra i cani o altri animali. Affinché possa intervenire la censura penale occorre che l'evento sia provocato, favorito, organizzato dall'uomo. Il combattimento può essere tra membri della stessa o di diversa specie (esempio stessa specie: lotte tra cani, galli, pesci, scimmie, ecc. Tra specie diverse: cani contro puma, cinghiali, tassi, orsi. Orsi contro puma, ecc.).

Il primo comma dell'articolo 544-quinquies c.p. prevede una sanzione per chi "promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica". Ciò vuol dire che la pena si applica a tutti

232 Così Cassazione penale sez. III, 05/12/2017, (ud. 05/12/2017, dep. 25/01/2018), n.3674 per cui "solo l'art. 638 c.p., come è noto, prevede come reato il fatto di uccidere o rendere inservibili o comunque deteriorare animali "che appartengono ad altri", differenziandosi tale reato da quelli qui contestati, sia per la diversità del bene oggetto di tutela penale (proprietà privata nell'art. 638 c.p., e sentimento per gli animali nelle nuove fattispecie) sia per la diversità dell'elemento soggettivo giacché nel solo art. 638 c.p., la consapevolezza dell'appartenenza dell'animale a un terzo è elemento costitutivo del reato: C., Sez. 3, 20.3.2013, n. 25889; C., Sez. 2, 26.3.2010; C., Sez. 3, 24.10.2007), deve evidenziarsi che non sussiste il presunto vuoto probatorio in relazione ai singoli specifici episodi narrati, per la asserita mancata identificazione degli oggetti materiali dei reati (ossia gli animali uccisi o maltrattati).

Si veda anche Cassazione penale Sezione III sentenza n. 44822/2007 Rv. 238457

233 Cassazione penale, sez. I, 08/04/2015, n. 17012

234 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, "La tutela penale degli animali" Giuffrè editore 2016, 91

235 V. Gario, articolo 638 c.p. in Codice penale, XI, Delitti contro il patrimonio, a cura di G. Lattanzi E. Lupo, Giuffrè, 2000, 261

coloro che determinano, provocano, preparano, danno inizio, guidano e disciplinano un tale evento. La giurisprudenza della Suprema Corte ha già avuto modo di affermare che “promotore” non è soltanto chi progetta, indice, promuove e organizza la manifestazione, ma anche chi collabora alla realizzazione pratica del progetto e al buon esito della manifestazione, partecipando alla fase preparatoria della medesima (cfr. Cass. 1 21 maggio 1973, Cianci, RV 125957). Nel concetto di promotore, quindi, va compreso non solo l’ideatore di una manifestazione non autorizzata, ma anche colui che si sia attivato per la sua riuscita. Affinché ricorra la figura del promotore, non è necessario che egli sia anche l’organizzatore e che abbia rispetto agli altri partecipanti una funzione di preminenza con poteri decisionali (cfr. Cass. 1 17 aprile 1973, Bernardini, RV 126175).

In riferimento al reato di cui 416 c.p. e l’organizzazione di combattimenti clandestini, la Cassazione è intervenuta confermando “l’esistenza di una vera e propria associazione per delinquere che persegue fine comune, con identici strumenti operativi, con analoghi referenti esteri, con ruoli tra i vari adepti intercambiabili. La presenza di una struttura organizzativa abbastanza complessa, messa in piedi dai correi in vista della commissione di un numero indeterminato di reati - fine, esclude che possa parlarsi di concorso di persone nel reato anziché di compagine ex art. 416 c.p. Ed invero, se difetta, nell’apparato in esame, una connotazione tipicamente verticistica - laddove, invece, i partecipi si raccolgono in gruppuscoli di volta in volta diversamente composti - facilmente apprezzabile è l’articolazione dei ruoli e delle mansioni (allevatore, allenatore, finanziatore, giudice, video-operatore), tutti funzionali al mantenimento di soddisfacenti livelli di efficienza del gruppo, assai attivo, si è già detto, anche oltre i confini nazionali” (Cassazione penale sez. III, sent. 23119 del 18 maggio 2005).

In tema di pericolosità sociale, sempre con la stessa sentenza la Cassazione ha confermato la sussistenza della pericolosità dell’indagato non potendosi “sottovalutare il rischio di reiterazione di delitti della stessa indole da parte (omissis). attesa la singolarità delle condotte attribuitegli, estremamente rappresentative della pericolosità sociale del soggetto, perfettamente a conoscenza dei meccanismi che regolano i combattimenti e le competizioni clandestine tra cani, alla cui realizzazione si dedica costantemente, risultando totalmente dedito al mantenimento di consolidati rapporti all’interno del circuito criminale di riferimento e soprattutto privo di scrupoli nel mandare le ignare bestie a morire in incontri brutali” Cassazione penale sez. III, sent. 23119 del 18 maggio 2005).

Ai sensi del comma 2 dell’art. 544-quinquies, anche i proprietari o i detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni non autorizzate, se consenzienti, incorrono in una sanzione penale. Questo provvedimento mira a reprimere un’abitudine molto diffusa, quella di consegnare gli animali a terzi per farli partecipare alle “gare” senza esporsi in prima persona. Sono stati accertati casi simili sia nei combattimenti tra cani sia nelle corse clandestine di cavalli.

L’articolo 544-quinquies c.p. prevede alcune ipotesi in cui la pena è aumentata da un terzo alla metà. Vediamo in dettaglio quali sono:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate.

La presenza di bambini o minorenni nel giro clandestino della cinomachia, o anche delle corse clandestine, è stata accertata più volte in sede giudiziaria. Le funzioni che svolgono i minorenni, a volte ancora bambini, sono molteplici e vanno dall’ausilio nella

raccolta di scommesse, all’accudire gli animali, dal fare da “palo”, al procurare gli animali utilizzati come *sparring partner*. Questa disposizione è una novità nel nostro panorama giuridico, almeno per quanto riguarda il maltrattamento degli animali, poiché non ci sono mai state analoghe disposizioni finalizzate a proteggere i minorenni da “spettacoli” cruenti con animali che potessero turbare la loro sensibilità e minare la loro crescita serena. Il limite di questa disposizione è che si applica solo ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate e non anche agli altri casi di crudeltà o di maltrattamento animale.

Per quanto riguarda l’aggravante per il concorso di persone armate, si tratta di una fattispecie che esercita una funzione preventiva ed è diretta a impedire il verificarsi di fatti dannosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il legislatore non si è limitato a sanzionare condotte di illecito impiego di armi, ma ha anticipato la punibilità a condotte prodromiche allo stesso impiego, come la semplice presenza di persone armate, senza che delle stesse si faccia uso. Ne deriva che l’interesse tutelato dalle fattispecie è da individuarsi nella prevenzione dei reati contro l’ordine pubblico. La presenza di armi in tali contesti può generare comportamenti lesivi dell’ordine e della tranquillità pubblica e può far sorgere pericolo per gli operatori di polizia nel corso di attività repressive dei fenomeni descritti e rendere più difficile il mantenimento dell’ordine. Non occorre per la consumazione dell’aggravante che con le armi venga assunto un atteggiamento offensivo o minaccioso, in quanto la sola presenza di persone armate rappresenta un pericolo per il mantenimento dell’ordine pubblico. Riteniamo che l’aggravante sia contestabile anche laddove le armi delle persone che partecipano ai combattimenti e alle competizioni non autorizzate tra animali siano da queste legittimamente portate e detenute, in quanto la norma mira a prevenire fatti lesivi della sicurezza e non a garantire la lecita circolazione di armi.

2) Se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni.

3) Se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Nel corso di perquisizioni di p.g. sono stati trovati filmati di combattimenti tra cani, ripresi dagli stessi organizzatori, dove si vedono decine di persone intorno a un ring, donne e bambini compresi. Alcuni di questi video, oltre a essere importanti perché testimoniano tutta la “ritualità” della cinomachia (preparazione del sito e dei cani, ambito territoriale, scenario socioculturale dei partecipanti ecc.), sono particolarmente significativi perché vi sono vere e proprie interviste fatte tra gli astanti. Le riprese servono sia a scopo promozionale per contatti e incontri, sia per testimoniare la bravura di un campione. Diversi anni fa è stato accertato un vero e proprio commercio di videocassette di combattimenti.

Il dispositivo di cui al punto 2 fa riferimento anche a un generico “materiale contenente scene o immagini”, pertanto si ritiene che entrino nella previsione anche foto, diapositive, CD, DVD, chiavette contenenti tali immagini o video. L’elemento decisivo affinché si possa applicare l’aumento di pena è la “promozione” degli eventi utilizzando le videoriproduzioni o il materiale vietato. È noto che, tra l’altro, il verbo “promuovere” significa “favorire”, “sostenere”, “incrementare”, “spronare”, “proporre”, “far progredire una cosa”, “dare impulso a qualcosa”, “far conoscere qualcosa”, “pubblicizzare qualcosa”, ecc. Riteniamo che anche lo scambio o la vendita di video o altro materiale con immagini possa rientrare nell’ampio significato di “promuovere”, posto che tali attività (lo scambio



e la vendita), comunque contribuiscono alla conoscenza e alla pubblicità degli eventi incriminati. L'elemento alla base della diffusione di questo materiale (e quindi anche della sua vendita o scambio) è l'interesse che tali incontri o gare suscitano in alcuni ambienti marginali della nostra società, ma a sua volta questo interesse viene favorito, sostenuto e rafforzato proprio dai filmati e dalle immagini.

Ma il semplice possesso di un video relativo ai combattimenti o alle altre competizioni vietate è censurabile penalmente? Riteniamo che ciò dipenda dall'uso e dal contesto. Crediamo che possa costituire violazione penale la disponibilità di tale materiale solo in ambito direttamente collegato alle competizioni illegali, perché ciò comporta il proseguimento dei fini e degli interessi delittuosi, e non in contesti diversi come, ad esempio, studi televisivi o sedi delle associazioni protezionistiche, perché in questi ultimi casi, l'eventuale uso è collegato a scopi giornalistici o educativi che mirano a combattere il fenomeno, e non certo a favorirlo. L'eventuale responsabilità deve essere valutata con riguardo a tutte le componenti oggettive e soggettive del fatto, e cioè non solo con riguardo alla qualità della *res* incriminata, ma anche alle modalità dell'azione, ai motivi della stessa, alla personalità del responsabile e, in sostanza, alla condotta complessiva di quest'ultimo. Se nel corso di una perquisizione domiciliare disposta nell'ambito di un'inchiesta sulla cinomachia, la p.g. operante trova un video sui combattimenti, riteniamo che si possa procedere a carico del responsabile ai sensi dell'articolo 648 c.p., in quanto il video rappresenta il provento del delitto previsto dall'articolo 544-quinquies, punto 2. Com'è noto, commette il delitto di ricettazione chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, nel quale egli non sia concorso, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per espressa disposizione del secondo comma dell'art. 648 c.p., la ricettazione ricorre anche quando l'autore del delitto, da cui il danaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile. Il reato in questione presuppone che anteriormente a esso sia stato commesso altro delitto e, in questo caso, il delitto consumato antecedentemente è quello di "promozione" di combattimenti tra animali attraverso l'uso di videoregistrazioni, atteso che, come abbiamo visto, i video vengono realizzati per promuovere e favorire la cinomachia. In questo senso, anche il semplice possesso di un video da parte di persona coinvolta nel "giro", può costituire reato, in quanto l'elemento psicologico sufficiente alla realizzazione del delitto va individuato nella consapevolezza di possedere qualcosa che proviene da un'attività illecita e/o di ricavare un profitto per sé o altri, in modo indiretto (propaganda degli incontri) o in modo diretto (acquisizione del video). In tema di ricettazione, la consapevolezza dell'agente circa l'illecita provenienza della cosa, presupposto soggettivo per la configurabilità del delitto *de quo*, può trarsi anche da elementi indiretti, ma solo nell'ipotesi in cui la loro coordinazione logica e organica sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della mala fede (II Sezione penale, Massima 8072/1996 del 23-08-1996). E sicuramente vi è malafede in chi è coinvolto, a qualsiasi titolo, nel business della cinomachia o delle altre competizioni illegali.

Infine, per i casi di aumento di pena, previsti dall'art. 544-quinquies, c. 2, n.º 1, 2, 3 c.p., è consentito l'arresto facoltativo in flagranza di reato - art. 381 c.p.p. - nonché l'applicazione delle misure cautelari personali - articoli 280, 287 c.p.p. (Alibrandi, 2005).

### 3.7.1 Addestramento e allevamento

Il terzo comma dell'art. 544-quinquies introduce nel nostro ordinamento il delitto di allevamento o addestramento di animali destinati a partecipare ai combattimenti. In cinomachia l'allenamento e l'addestramento sono di per sé cruenti. Le ipotesi di "maltrattamento" spaziano dall'incrudelire al sottoporre gli animali a strazio e sevizie, dal costringerli a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche al detenerli in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze.

Una delle pratiche più diffuse è quella di far correre il cane in modo estenuante per sviluppare la muscolatura o per fargli "rafforzare il fiato". I metodi possono essere vari: tenere il cane per il guinzaglio stando su un motorino, oppure usare pedane mobili elettriche, posatoi girevoli, *tapis roulant* sui quali i cani sono costretti a correre. In tutti questi casi, la forma di maltrattamento ipotizzata può essere, fatte salve eventuali circostanze di incrudelimento o sevizie, quella di sottoporre gli animali a comportamenti e fatiche insopportabili per le loro caratteristiche. "In tema di maltrattamento di animali, fatica eccessiva è quella che non può essere sottoposta ad un determinato animale senza notevoli sofferenze fisiche" (Cass. pen., Sez. III, Sent. 1 1281 del 21/10/86). Pertanto, va valutata la singola situazione ed è opportuno verificare se tale condotta abbia effettivamente procurato eccessiva fatica all'animale.

La detenzione dei cani combattenti è un corollario di sofferenze e maltrattamento. Condizioni estreme di cattività, spazi ristretti, assenza delle più elementari nozioni di igiene, questa la cornice degli allevamenti abusivi. La giurisprudenza sovente è intervenuta in merito. "La detenzione di tre cani in pessime condizioni igieniche, in esasperate condizioni di stabulazione, privi di acqua e cibo, con ferite da morso pregresse, costituisce una condizione incompatibile con la loro natura tale da arrecare sofferenza." (Tribunale di Napoli, IV SEZ Penale, Sent. 3537/06 del 19/04/06, Giudice Dott.ssa Concetta Cristiano, imp. Dell'Annunziata). Ci troviamo di fronte a un caso di sevizie, invece, quando si costringe un cane a superare ostacoli portando una speciale imbracatura a cui sono stati legati dei pesi. È indubbio che, oltre all'eccessiva fatica, si tratta di una forma di grave costrizione fisica tale da concretare la sevizia. Un altro metodo consiste nell'utilizzare un copertone di motorino tenuto con una corda a diversi metri d'altezza. Si tratta dello *spring pole*, una pratica che consiste nel far attaccare il cane a un copertone, una fune doppia o un salsiccio da addestramento. Tale tecnica è finalizzata a rafforzare la presa e i muscoli: il cane deve mordere il copertone e stringere i denti restando sollevato nel vuoto, se cade "sbatte" a terra. Si tratta né più né meno di una tortura. L'animale, ancorché stanco e al limite delle forze, non lascia la presa per paura del vuoto ed è costretto a restare in questa condizione insostenibile e dolorosa.

Vi è poi l'utilizzo di *sparrring partner* usati per l'allenamento e l'addestramento alla lotta, che vede come vittime cani o gatti randagi. Sono stati accertati casi in cui venivano utilizzati anche galli, maiali, cinghiali. In questi casi, oltre ai "lottatori", a subire il maltrattamento sono anche gli altri animali utilizzati. "L'uso di cani in combattimenti clandestini tra animali di questa specie, appositamente allenati, con mezzi crudeli, per sviluppare e aumentare la ferocia e l'aggressività in vista della partecipazione a combattimenti, è deducibile dalla presenza in numerose parti del corpo degli animali - così come accertato dalla Polizia Giudiziaria e dai veterinari ausiliari - di cicatrici più o meno recenti e sovrapp-

ponibili, dovute a morsicature di altri cani, di natura non occasionale o accidentale proprio per il numero e la localizzazione di detti esiti” (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n° 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti). In merito ai “segni” dei combattimenti si legge in una sentenza: “A conferma ulteriore della sottoposizione di detti animali a strazio e sevizie senza necessità alcuna depongono univocamente gli esiti cicatriziali riscontrati nella regione della testa, del collo e degli arti in taluni degli esemplari rinvenuti, ciò che induce univocamente a ritenere che l’allevamento di detti cani peraltro in quei locali assolutamente inadatti al ricovero degli stessi ed in stato di completo abbandono, fosse chiaramente finalizzato all’utilizzo degli esemplari in spettacoli cruenti da combattimento, in considerazione delle razze rinvenute e della qualità delle ferite riscontrate”. Che i cani siano stati utilizzati per i combattimenti “emerge inequivocabilmente dalle ferite da morso riportate da taluni esemplari e riscontrate da personale specializzato” (Tribunale di Palermo, Sez.V penale, sentenza n° 859/2001 del 3/3/01, Cangelosi + 1).

Per l’addestramento si usano mezzi e strumenti di tortura: fruste, bastoni, collari chiodati o elettrici, catene, ecc. “I mezzi e strumenti utilizzati per addestrare gli animali o correggerne il carattere comportamentale devono considerarsi leciti fino al punto in cui il loro uso non superi il mero e realistico effetto deterrente, incidendo sulla sensibilità dell’animale e non generi nello stesso il superamento della soglia delle reattività al dolore” (Pretore di Amelia - 7 ottobre 1987, Est. Santoloci). Un eventuale addestramento degli animali deve essere praticato con “trattamenti educativi etologicamente informati e quindi privi di ogni forma di accanimento e di violenza” (Cass. Pen., III Sez., sentenza n°43230 del 20/12/2002). Vi sono poi le percosse, che si annoverano tra sevizie, anche quelle che non procurano lesioni agli animali. “L’incrudelire è un aspetto del sottoporre a sevizie (anche secondo i più accreditati Dizionari della lingua italiana, il significato del verbo incrudelire - diventare crudele, inferocirsi, comportarsi crudelmente, infierire) è ricompreso in quello, di ampiezza e spessore maggiori, di sottoporre a sevizie-comportarsi con crudeltà, spietatezza; infliggere crudeltà maltrattamenti, tortura, ecc. (l’imputato aveva colpito ripetutamente due cani lupo con un bastone di legno sino a tramortirli, la Suprema Corte ha ritenuto che il problema della continuità normativa con l’art. 727 c.p. previgente “presupponeva il raffronto non tanto con l’aver cagionato lesioni ma con la sottoposizione a sevizie essendo evidente che l’incrudelire è un aspetto del sottoporre a sevizie”).” (Cass. Pen. III Sez.; Sent. n° 01535/2005 del 08/07/2005, Imp. Boldrin).

Le cose non sono molto diverse per le lotte tra galli. L’allenamento e l’addestramento richiedono l’osservanza di scrupolose regole. Le chioce e i pulcini sono tenuti liberi, mentre i giovani galletti scelti per le gare vengono allevati individualmente in gabbie particolari o in appositi recinti, permettendo loro di restare all’aperto solo per alcune ore al giorno; per impedire improvvise lotte e ferimenti i galletti sono legati con una corda a una zampa. La “preparazione atletica” viene praticata principalmente con un’apposita toelettatura e con un costante allenamento fisico. Per ridurre le superfici particolarmente esposte agli attacchi e per migliorare l’agilità del combattente, la cresta e i bargigli vengono tagliati, così come il piumaggio in alcune parti del corpo. Gli speroni sono accorciati per favorire l’applicazione di stilette acuminati.

I gladiatori pennuti si allenano e perfezionano le loro tecniche di guerra con combattimenti non cruenti perché vengono applicati agli speroni particolari protezioni e un pic-

colo manicotto in gomma al becco. Anche qui abbiamo una sorta di *sparring partner*: galli considerati di poco valore e impossibilitati a difendersi perché legati, contro cui si accaniscono i fendenti dei lottatori. Prima di ogni combattimento viene utilizzato un gallo mulletto che deve testare le capacità dei due sfidanti, ma che serve anche per stabilire se un esemplare è stato drogato, in tale caso la sua aggressività sarebbe particolarmente evidente, o se scelto al fine di truccare l’incontro, in quanto sicuro perdente. Prima di essere lanciati nell’arena i galli vengono tenuti tra le mani dei proprietari e avvicinati l’uno all’altro in modo da accrescerne la rabbia e l’aggressività, poi, con un breve lancio, vengono liberati e ha inizio il match (Troiano, 2006).

I reati che abbiamo esaminato fin qui possono concorrere, ma non necessariamente, con quello di cui all’art. 544-quinquies, comma 2, c.p., che sanziona chiunque “allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti”. Si tratta di casi distinti, in quanto è vietato allevare e addestrare animali per i combattimenti, indipendentemente dalle modalità adottate, le eventuali modalità crudeli sono sanzionate a parte e vanno valutate caso per caso, l’allevamento e l’addestramento di animali per i combattimenti sono vietati e sanzionati penalmente in ogni caso, anche se non è dimostrato il maltrattamento; in caso di accertamento anche di questa ulteriore ipotesi di reato, vanno contestati entrambi i delitti. Tali condotte possono essere contestate alternativamente o cumulativamente. Secondo la giurisprudenza “integrano il reato di maltrattamento di animali sia le modalità durissime di tenuta e allevamento dei cani (scadente stato di nutrizione generalizzato, condizioni igieniche del tutto inadeguate, caratterizzate dal mantenimento dei cani nel fango, legati a catene cortissime - cm. 1,40 - 1,70 - che impedivano normali movimenti e dalla diffusione di infezioni dovute alla presenza di zecche e pulci in decomposizione nelle ferite aperte e sanguinanti), sia la sottoposizione degli stessi a pratiche di allenamento vessatorie e contro natura per aumentare la resistenza e la combattività (uso di tapis-roulant per farli correre velocemente e di cunei di legno –“*break stick*”- per aprire forzatamente le mascelle dei cani dopo che avevano afferrato oggetti, cose o altri animali)” (Tribunale di Pisa, Sezione Penale, Sent. n° 755/04 del 13/07/2004, Giudice Perrone, imp. Sorichetti).

Altro aspetto interessante riguarda la posizione di chi riceve animali allevati o addestrati per i combattimenti. A nostro avviso se qualcuno entra in possesso, sotto qualsiasi forma, di un cane appositamente allevato o addestrato per le lotte, ed è a conoscenza della provenienza e del trattamento subito dall’animale, e lo utilizza per tali finalità, è passibile di denuncia per ricettazione, ai sensi dell’art. 648 c.p., poiché riceve, al fine di procurare profitto a sé o ad altri, un bene (animale) provento del delitto di cui all’art. 544-quinquies, III c.

### 3.7.2 Scommesse clandestine

L’ultimo comma dell’articolo 544-quinquies del c.p. prevede che “chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro”.

Elemento costitutivo della fattispecie di esercizio di scommesse clandestine è un’organizzazione, cioè la predisposizione sistematica di un complesso di persone o di mezzi apprestati e utilizzati a tale fine. Il reato presuppone l’unione di più soggetti che gesti-

scono la scommessa, benché sia ipotizzabile il caso residuale di una persona che riesca a mantenere l'organizzazione con il solo ausilio di mezzi di comunicazione. Il reato non richiede poi l'abitudine o, comunque, la reiterazione della condotta tipizzata potendo l'illecito essere realizzato compiutamente mediante l'organizzazione di scommesse per un singolo evento (cfr. Cass. Pen. Sez. III, 10 febbraio 1998, n.° 3413).

In pratica, configura il reato di raccolta di scommesse abusive l'attività di colui che svolga tale illecito in qualsiasi forma. È sufficiente a realizzare l'elemento materiale del reato un solo fatto di esercizio dell'attività di scommessa e, soltanto in via eventuale, tale esercizio può assumere caratteri di abitudine o di permanenza o realizzarsi per il tramite di una organizzazione intesa a estendere il giro delle scommesse a un numero indeterminato di soggetti. Ricordiamo che per la consumazione del reato di scommesse clandestine è sufficiente la semplice "puntata" e non è necessario l'inizio o la realizzazione dell'evento su cui si è "puntato".

#### Bibliografia:

ALIBRANDI, L. (2005), *Il Codice penale*, Casa Editrice La Tribuna;  
TROIANO, C. (2006) *Combattimenti tra animali - Manuale tecnico-giuridico per un'azione di contrasto*, Roma.

### 3.8 ART. 727, COMMA 1, C.P. "ABBANDONO DI ANIMALI"

**Carla Campanaro**

*Avvocato, responsabile Ufficio Legale LAV*

L'art. 727 c.p. è inserito nel terzo libro del Codice penale nel capo II, sezione I, dedicate alle "Contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi", bene giuridico che alla luce del mutato contesto sociale, è inteso a tutelare i consociati da costumi sociali che ledano il sentimento di pietà per gli animali oltre che gli animali stessi, come confermato dalla Giurisprudenza risalente<sup>236</sup> al pregresso articolo 727 ante riforma della Legge 189 del 2004 per cui "l'art. 727 c.p. è norma diretta alla tutela dell'animale in quanto tale e cioè come essere vivente".

Tale previsione punisce al primo comma con la pena detentiva dell'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro "chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività". Prosegue la norma affermando "Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze".

La fattispecie, in quanto contravvenzione è punita sia a titolo di dolo che di colpa, rendendo punibili tutti quegli atti colposi d'incuria e negligenza che danneggiano l'animale, come confermato dalla giurisprudenza<sup>237</sup> per cui "la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenza può sicuramente essere ascritta anche a condotte colpose dell'agente in una delle connotazioni dell'art. 43 c.p."

Le sanzioni sono sensibilmente elevate rispetto alla previsione precedente, comprendendo la pena pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro alternativa alla pena dell'arresto fino ad un anno, la prescrizione passa da due a tre anni elevabili a quattro anni e mezzo in caso d'interruzione, essendo l'illecito punibile con pena alternativa è consentita mediante il prezzo di 5.000 euro l'estinzione del reato mediante oblazione discrezionale ex art. 162 bis c.p.

Secondo l'art. 19 ter disp coord c.p. che individua il rapporto di specialità tra reati di cui al titolo IX bis del c.p. e normativa speciale, la sussistenza di una disciplina speciale di settore esclude unicamente le norme contenute nel titolo IX-bis c.p. lasciando in vigore così l'art. 727 nella sua nuova formulazione, che è dunque sempre applicabile, sulla base dei principi di specialità tra norme. La prima condotta tipica consta nell'abbandono di animali "domestici o che abbiano acquisito l'abitudine alla cattività".

Questa precisazione permette l'applicabilità del reato se la condotta è attuata sia su animali propriamente detti d'affezione sia su animali che, sebbene selvatici o esotici, abbiano perso l'abitudine alla sopravvivenza propria degli animali liberi, e dunque siano abituati alla vita in cattività, qualora siano abbandonati a se stessi. Gli animali sono considerati domestici se sono abituati a vivere accanto all'uomo, per cui è chiaro che la condotta di abbandono incide negativamente non solo sul piano del loro adattamento fisico ma anche su quello più squisitamente psicoaffettivo; gli animali che abbiano abitudine alla cattività proprio perché sono vissuti in ambienti protetti dall'uomo, non hanno potuto ipotizzare i tipici istinti di sopravvivenza degli animali nati liberi, e ciò li rende particolarmente vulnerabili in caso di abbandono.<sup>238</sup>

Soggetto attivo è chiunque abbia un rapporto specifico con l'animale di cura e custodia, sia esso il proprietario, o quanto meno chi ne abbia la detenzione, la disponibilità o l'affidamento anche in via occasionale.<sup>239</sup>

Per quanto riguarda il rapporto tra l'art. 727 c.p. e l'art. 5 Legge 281 del '91 che sanziona in via amministrativa l'abbandono, attraverso la parziale abrogazione per incompatibilità dell'illecito amministrativo, prevale così la norma penale.

La condotta di abbandono può avvenire nelle modalità più disparate, in un caso la Corte di Cassazione<sup>240</sup> ha confermato la condanna per abbandono di un uomo che ha lasciato all'interno di un canile la propria cagnetta ferita, che non voleva più curare. Nonostante la difesa sosteneva non poteva trattarsi di abbandono ma piuttosto di un deposito al canile pubblico, e che il giudice di merito erroneamente aveva ravvisato l'illecito penale in considerazione della sofferenza inferta all'animale per essere stato allontanato dai padroni, in assenza di pericolo per l'incolumità del cane abbandonato, i giudici di legittimità hanno stabilito che, essendo stato accertato che il cane era stato abbandonato di nascosto nel recinto in cui erano custoditi altri cani randagi, non poteva trattarsi di consegna al canile pubblica, e tale gesto comportava un indubbio pericolo per il cane ferito, che subito veniva attaccato dagli altri randagi, oltre alla sofferenza dovuta al distacco dall'ambiente affettivo cui era abituato. Non è stato invece configurato il reato di abbandono nel caso

238 P. Mazza, op.cit. 176-177; in senso analogo D. Gentile, op.cit. 163; M. Valeri, il nuovo testo dell'articolo 727 del Codice penale, in *Materiali per una storia della cultura giuridica*, Bologna 1999, 1, 27

239 V.A. DE Sanctis, 3695; D. Gentile op.cit; Cassazione penale sezione III n 6415 del 18 gennaio 2006, depositata i 21 febbraio 2006

240 Cassazione Sez. III, sentenza n.3969/06

236 Cass. Pen. Sezione III sentenza del 14 marzo 1990

237 Cass. Pen. Sezione III n.21744/05

di mancato ritiro di un cane dal canile municipale, cui era stato precedentemente affidato dal proprietario<sup>241</sup>. Nella giurisprudenza risalente è stato considerato abbandono durante il periodo estivo con la precisazione che non viene in rilievo solo la mancanza di cure ma anche quelle morali della vicinanza e consuetudine di vita, non meno importanti per la psiche degli animali domestici<sup>242</sup>.

Un'altra importante sentenza della Suprema Corte è intervenuta a chiarire come anche lo smarrimento possa configurare, a certe condizioni, abbandono di animali. In un caso era confermata la condanna per il reato di abbandono in quanto la mancata denuncia di smarrimento del proprio animale riconduceva automaticamente la condotta nell'alveo della fattispecie penale in esame<sup>243</sup>, stabilendo che *“ha correttamente concluso per la certezza della condotta di abbandono desumendola a ragione da due elementi ritenuti “automatici”: il rinvenimento da parte di un terzo dell'animale, che provvedeva a fare la denuncia del ritrovamento dell'animale, e la mancata denuncia di smarrimento dello stesso da parte del padrone imputato. Viene infatti meno la tesi difensiva dell'imputato dello smarrimento accidentale, sostenuta anche da alcuni testi da lui chiamati, giacché in quel caso sarebbe stata doverosa una denuncia di smarrimento, ovvero adoperarsi legalmente per ritrovare il proprio animale scomparso. A meno che, appunto, non vi fosse minimamente quest'interesse. Anche a dare per buona la perdita accidentale dell'animale, è la condotta successiva di inadempimento che integra il reato di abbandono, non avendo l'imputato in alcun modo provato a ritrovarlo, attestando così successivamente alla perdita, la volontà dell'abbandono”*. È così chiarito un principio di diritto di valenza generale, ovvero che il reato di abbandono di cui al primo comma dell'art.727 c.p. postula una condotta ad ampio raggio, anche colposa, intesa come inerzia o indifferenza nella ricerca immediata dell'animale, in quanto il reato in questione punisce anche l'attuazione di comportamenti incompatibili con la volontà di tenere con sé l'animale. Sempre con la sentenza citata, la Suprema Corte interviene a biasimare l'indifferenza successiva alla perdita, ritenuta testualmente *“in controtendenza con l'accresciuto senso di rispetto verso l'animale in genere e avvertita nella coscienza sociale”* quale forma di abbandono che va dunque interpretato in senso ampio e non rigidamente letterale. Il senso della condotta tipica di abbandono, secondo i principi desunti dalla sentenza in commento, non è unidirezionale ma va letta alla luce del comune sentire, oggi improntato al massimo rispetto della vita e salute animale, per cui può essere integrato anche dal mero senso di trascuratezza, disinteresse, mancata attenzione. Nella fattispecie in esame, al di là della classica ipotesi del distacco volontario dall'animale (una per tutte, l'esempio del caso del cane abbandonato volontariamente legato al guard rail dell'autostrada), vi è *“spazio per la condotta di colui che decide intenzionalmente di non prendersene più cura, ad esempio avendolo smarrito e non facendo nulla per ritrovarlo, ben consapevole dell'incapacità dell'animale di provvedere a se stesso”*. Il concetto di indifferenza e trascuratezza, intesa come indifferenza all'altrui sorte evoca quindi l'elemento della colpa, che al pari del dolo integrano l'elemento soggettivo della contravvenzione in esame

241 Cassazione penale sezione III sentenza 14421 del 12 febbraio 2008,

242 Cassazione penale sezione III sentenza n 11056 del 10 luglio 2000 depositata il 27 ottobre 2000

243 Corte di Cassazione Sezione III sentenza 2 febbraio 2011 depositata il 13 maggio 2011 n.18892 Mariano, Rv 250366

### 3.9 ART.727, COMMA 2, C.P. “DETENZIONE IN CONDIZIONI INCOMPATIBILI PRODUTTIVE DI GRAVI SOFFERENZE”

La seconda condotta della contravvenzione in esame, alternativa alla prima, ma punibile con la stessa pena, prevede la detenzione in condizioni incompatibili di animali, produttive di gravi sofferenze. La detenzione implica la sussistenza di un rapporto di fatto con l'animale in forza del quale l'uomo può instaurare con lo stesso, *ad libitum*, un legame fisico o materiale<sup>244</sup>. Il reato è punibile, indifferentemente, a titolo di dolo o di colpa. Al riguardo la giurisprudenza ha chiarito che la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura, prevista come reato dall'art.727, è configurabile anche in ipotesi di semplice negligenza, atteso che trattasi di contravvenzione non necessariamente dolosa<sup>245</sup>. Più specificamente si è integrato il reato previsto dall'art.727 nel comportamento, anche colposo, di completo abbandono di animali allevati in libertà se sia tale da determinare per gli stessi condizioni di vita incompatibili con la loro natura<sup>246</sup>. Nella fattispecie concreta si trattava della detenzione di cavalli di razza maremmana allevati allo stato brado, ai quali non veniva assicurata alcuna cura o assistenza neanche quando le condizioni ambientali e climatiche non permettevano che gli animali si approvvigionassero autonomamente per vie naturali.

Secondo la giurisprudenza trattasi di reato permanente, la cui consumazione inizia nel momento in cui l'autore del reato tiene gli animali nella condizione vietata e cessa nel momento in cui rimuove detta condizione o ne perde la disponibilità, anche per effetto del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria<sup>247</sup>, altro indirizzo afferma invece trattarsi di reato istantaneo che si consuma nel momento in cui l'animale è tenuto in condizioni incompatibili, in quanto la condizione può essere indotta anche da comportamenti assai ristretti nel tempo e non significativamente protratti<sup>248</sup>.

La Suprema Corte in merito all'interpretazione del concetto di detenzione in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze ha rinvenuto in più di una occasione<sup>249</sup> la fattispecie di cui all'articolo 727 c.p. Il comma nell'aver lasciato il proprio animale chiuso nell'automobile al sole mentre fuori vi era una temperatura elevata, nonostante le tesi difensive che non si rilevavano lesioni fisiche evidenti. In un caso specifico era rigettata la tesi difensiva che la grave sofferenza non era contestabile, in quanto comportava una questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt.3 e 25 della Costituzione per un contenuto precettivo troppo ampio e indeterminato e dunque carente di tipicità, che contrasta con la riserva di legge ex art. 25, comma 2, della Costituzione. La Cassazione con la sentenza citata ha rilevato come, alla luce dell'orientamento costante della Corte Costituzionale per cui il principio di tipicità non risulta violato quando il legislatore, per

244 G.L. Gatta, commento all'articolo 727 c.p. in Commentario Dolcini Marinucci, Milano 2011, II, 5060; P. Mazza, 181

245 Cassazione penale, sez. III, 16/06/2005, n.32837 CED Cassazione penale 2005

Dir. e giur. agr. 2006, 9, 536 (nota di: MAZZA)

246 Cassazione penale, sez. III, 02/10/2013, n.2852; Cassazione penale, sezione III, 7 novembre 2007 n.44287; Cassazione penale sezione III 22 novembre 2012 n.49298

247 Cassazione penale, sez. III, 03/02/2015, n.21460; Cassazione penale 4 giugno 2014 n37859; Cassazione penale sezione III del 1 giugno 2014 n.6829

248 Pavic 105, P.Mazza, op.cit. 188.

249 Corte di Cassazione Sezione III sentenza n. 175 del 2008; Corte di Cassazione Sezione III sentenza n. 5971/2012

l'individuazione del fatto reato ricorre a concetti diffusi e generalmente compresi dalla collettività in cui opera<sup>250</sup>, nel caso de quo i concetti di detenzione in condizioni incompatibili e la produzione di gravi sofferenze sono, stando alle testuali parole della Corte, ormai “*di percezione comune, perché parte della sensibilità della comunità per cui il fatto non appare indeterminato nella tipicità*”.

A questo riguardo la Cassazione ha ritenuto integrato il reato di cui all'art.727, non soltanto per quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali dandole ripugnanza per la loro aperta crudeltà, ma anche quelle condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo loro un dolore<sup>251</sup>. Nel caso di specie, appunto, il reato era consistito nella detenzione, all'interno di un canile, di animali obbligati in recinti e gabbie carenti dei requisiti previsti dalla legge e in precarie condizioni igieniche. Si è poi affermato che costituiscono condotte illecite, idonee a integrare il reato in esame, anche quei comportamenti colposi di abbandono e incuria che offendono la sensibilità psico-fisica degli animali quali autonomi essere viventi, capaci di reagire agli stimoli del dolore come alle attenzioni amorevoli dell'uomo<sup>252</sup>. Si è ancora affermato che il reato permanente di cui all'art.727 è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali<sup>253</sup>.

Per quanto riguarda la sofferenza penalmente rilevante, la giurisprudenza<sup>254</sup> ha rilevato come “*Per quanto attiene al reato di cui all'art. 727 c.p., la giurisprudenza di legittimità ha affermato (cfr. Sez. 3, n. 175 del 13/11/2007, Mollaian, Rv. 238602), che ai fini dell'integrazione degli elementi costitutivi, non è necessaria la volontà del soggetto agente di inferire sull'animale, né che quest'ultimo riporti una lesione all'integrità fisica, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti*”.

In un altro caso la Cassazione<sup>255</sup> ha rilevato come “*non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell'animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni*”.

E così per ravvisare il reato di cui all'art.727 c.p. in relazione alla natura dell'animale possono considerarsi penalmente rilevanti le condotte che “*seppure non accompagnate dalla volontà d'inferire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore*”<sup>256</sup>. In un caso la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione<sup>257</sup> ha confermato la condanna per un uomo che aveva lasciato il proprio cane, un pastore te-

desco, nel cantiere di sua proprietà, legato ad una catena di appena due metri sotto il sole cocente dell'estate e con vicino una cuccia arroventata, nonostante il proprietario dell'animale avesse dichiarato che tutti i giorni dava da mangiare al cane, gli dava l'antiparassitario e non gli faceva mancare nulla, mettendogli oltretutto a disposizione una cuccia.

La Suprema Corte rinveniva integrata la fattispecie non solo per le condizioni igienico sanitarie del luogo in cui era tenuto l'animale, ma “*soprattutto dall'essere praticamente privato della possibilità di movimento e dall'essere costretto a stare durante le ore più calde delle giornate di agosto in un cantiere assolato o in una cuccia soffocante, priva a sua volta di una idonea tettoia*”. In un altro caso è stato rivenuto il reato in questione nel trasporto di tre cani in condizioni anguste nel bagagliaio dell'automobile, non comunicante con il resto dell'abitacolo<sup>258</sup>.

In tema di rapporto tra “padrone ed animale” si segnala un'altra rilevante pronuncia della Corte di Cassazione<sup>259</sup> che nel confermare la colpevolezza di un soggetto per non essersi accorto che il suo cane non era risalito a bordo della macchina sulla quale viaggiava ma era rimasto fuori, con il guinzaglio incastrato nella portiera e quindi era stato trascinato sull'asfalto per circa un chilometro riportando gravi ferite alle zampe, emana un importante principio di diritto per cui “*l'animale, condotto al seguito o trasportato in autovettura richiede la stessa attenzione e diligenza che normalmente si usa verso un minore*”.

Secondo la giurisprudenza l'utilizzo di collare elettronico, che produce scosse o altri impulsi elettrici trasmessi al cane tramite comando a distanza, integra il reato di cui all'art.727, concretizzando una forma di addestramento fondata esclusivamente su uno stimolo doloroso tale da incidere sensibilmente sull'integrità psicofisica dell'animale in quanto “*Trattasi in sostanza di un addestramento basato esclusivamente sul dolore, lieve o forte che sia, e che incide sull'integrità psicofisica del cane poichè la somministrazione di scariche elettriche per condizionarne i riflessi ed indurlo tramite stimoli dolorosi ai comportamenti desiderati produce effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed anche aggressività*”<sup>260</sup>.

La Corte di Cassazione<sup>261</sup> ha applicato il reato di cui all'articolo 727 c.p. Il comma anche in materia di detenzione di crostacei vivi in condizioni di sofferenza, intervenendo su di un terreno scivoloso ed impervio quale quello del rapporto tra le consuetudini ed il maltrattamento di animali, valorizzando formalmente “*l'interesse (umano) alla non sofferenza degli animali*” ed intervenendo a sancire un rivoluzionario principio di diritto sul tema, in materia di protezione giuridica dei crostacei, ovvero che “*al pari della tutela apprestata nei confronti degli animali d'affezione, integra il reato di cui all'art 727 c.p. la detenzione dei crostacei secondo modalità per loro produttive di gravi sofferenze, e per altro adottate per ragioni di contenimento di spesa con la conseguenza che nel bilanciamento economico e interesse (umano) alla non sofferenza dell'animale, è quest'ultimo che deve ritenersi prevalente e quindi penalmente tutelato, in assenza di norme o usi riconosciuti in senso diverso*”.

Uno degli ambiti in cui l'articolo la fattispecie in esame è stata più applicata è certa-

250 Corte Cost. 453/88

251 Cassazione penale, sez. III, 07/11/2007, n.44287; Cass. pen. 2008, 9, 3316

Dir. e giur. agr. 2008, 10, 635 (nota di: MAZZA); In senso conforme, v. Sez. III, 20 maggio 1997, Fiore, in questa rivista, 1998, p. 2357; Sez. III, 14 marzo 1990, Fenati, *ivi*, 1992, p.951.

252 Cassazione penale, sez. III, 22/11/2012, n.49298

253 Cassazione penale, sez. III, 04/06/2014, n.37859, in tale caso è stato ritenuto legittimo il sequestro preventivo di cani in un canile in numero superiore a quanto disposto dalla legge regionale di riferimento; Cassazione penale Sezione III sentenza 13 novembre 2007 n 175; Cassazione penale Sezione III sentenza n. 5979 del 13 dicembre 2012; Cassazione penale Sezione III sentenza del 2 ottobre 2013 n 2852

254 Corte di Cassazione Sezione III sentenza n. 5971/2012; Cass. Pen., Sez III, 24/01/2006 n.2774

255 Cass. Pen., Sez III, 24/01/2006 n.2774

256 Cass. Pen., Sez III, 14/03/1990

257 Cass. Pen., Sez. III, sentenza n.20468/2007

258 Cassazione penale sezione III n.21744 del 26 aprile 2005 depositata il 9 giugno 2005

259 Sezione terza penale - sentenza 18 aprile - 5 giugno 2007, n.21805

260 Cassazione penale, sez. III, 20/06/2013, n.38034

261 Corte di Cassazione, Terza Sezione penale n 30177 del 2017

mente la detenzione di avifauna in cattività, in particolare per motivi venatori, dove la Giurisprudenza di legittimità è granitica nel riconoscere l'integrazione del reato nel caso di detenzione di uccelli in gabbie non idonee<sup>262</sup>.

### 3.10 ARTICOLO 727 BIS C.P.

Il decreto legislativo 7 luglio 2011, n.121 di recepimento della Direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, ha introdotto<sup>263</sup> nel Codice penale l'art. 727 bis con il titolo: "Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette".

Il testo recita: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie. Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie." Inoltre, dopo l'articolo 733, è stato inserito dal medesimo Decreto il seguente art. 733-bis "Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto" ai sensi di cui: "Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-bis del Codice penale, per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 733-bis del Codice penale per 'habitat all'interno di un sito protetto' si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE."

La fattispecie di cui all'art.727 bis consiste nel sanzionare colui che, alternativamente: uccide, distrugge, cattura, preleva, detiene esemplari di specie protetta di cui al 733 bis c.p., non in assoluto, ma con gli ulteriori requisiti della "quantità non trascurabile degli animali coinvolti e con "impatto non trascurabile sulla specie. Le specie oggetto della tutela sono individuate dall'art 733 bis comma 2 quali quelle indicate nell'allegato IV della

direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE<sup>264</sup>. Con riferimento ai casi di non punibilità ci si rifà all'interesse giuridico tutelato che è lo stato di conservazione delle specie protette<sup>265</sup>, seppure le disposizioni appaiono comunque generiche ed è quindi rimesso alla piena discrezionalità dell'autorità giudiziaria individuare il discrimen tra ciò che è 'trascurabile' e ciò che non lo è, con riferimento al numero degli animali coinvolti, e con riguardo all'impatto sullo stato di conservazione della specie interessata<sup>266</sup>.

Tra le specie animali indicate nell'articolo 733 bis comma 2 ne rientrano alcune già tutelate dall'articolo 30 lettera b della Legge 157 del 1992<sup>267</sup>, ma il bene giuridico tutelato dalle norme in esame è difforme.

Infatti, mentre gli artt. di cui al capo IX bis del Codice penale "dei delitti contro il sentimento per gli animali" (art. 544 bis e ss. c.p.) tutelano il sentimento nei confronti degli animali ed indirettamente gli animali stessi, le sanzioni penali previste dalla Legge 157 del 1992 tutelano invece la fauna selvatica nella sua qualifica di patrimonio indisponibile dello Stato e non quindi l'animale in sé e per sé. Infine l'art. 727 bis è inserito nel Titolo I "Delle contravvenzioni di polizia", Capo II "Delle contravvenzioni concernenti la polizia amministrativa sociale" Sezione I "Delle contravvenzioni concernenti la polizia dei costumi" il cui bene giuridico è la tutela contro un'attività socialmente dannosa. Il bene protetto nell'art 727 bis c.p. non è il singolo esemplare (come per il capo IX bis.), né il patrimonio indisponibile dello Stato, ma lo «*stato di conservazione della specie*» in quanto il suo danneggiamento comporterebbe un'azione socialmente dannosa. Ciò, in altri termini, comporta l'inapplicabilità delle sanzioni penali previste (e, quindi, esclude che il reato in esame sia configurabile) ove la condotta vietata abbia ad oggetto un solo esemplare appartenente ad una specie animale o vegetale selvatica protetta. Resteranno però applicabili nei casi in cui sia ucciso un unico esemplare gli artt. di cui al capo IX bis del Codice penale (art. 544 bis c.p.), o per le specie che vi ricadono, l'art. 30 lett. b e ss della Legge 157 del 1992.

È possibile poi fare alcune pratiche distinzioni, da un punto di vista operativo, tra: *Specie già oggetto di propria tutela penale ai sensi della Legge 157 del 1992 (art 30 lett. b e ss)*

In ambito venatorio si rileva che la normativa di riferimento, Legge 157 del 1992, interviene a regolare un'attività altrimenti vietata a livello generale, di apprensione di parte del patrimonio indisponibile dello Stato, che può pertanto avvenire soltanto secondo alcune regole e limiti. Pertanto l'oggetto di tutela è la protezione della fauna da un punto di vista patrimoniale, come bene appartenente allo Stato indebitamente sottratto. Di conseguenza nel caso in cui un cacciatore nell'ambito dell'attività venatoria indebitamente uccida un animale appartenente a specie protetta ben potrà essere sanzionato sia per la violazione dell'art. 30 lett. b della Legge 157 del 1992, ma anche e in concorso formale ai sensi

262 Cass. Pen. Sez. III, 13.1.2007, n. 175; Cass. Pen. Sez. III, 07.11.2007, n. 44287; Cass. Pen. Sez. III, 16.06.2005, n. 32837; Cass. Pen. Sez. III, 26.04.2005, n. 21744

263 Articolo 1 comma 1 lettera a Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n.121 (in Gazz. Uff., 1 agosto, n.177). - Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.

264 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat»); Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

265 Giuseppe Pavich e Micaela Muttini, 'La tutela penale degli animali' Giuffrè editore 2016, 114

266 D. Gentile, op.cit.172, 173; P.Mazza, op.cit. 196, 197; A. De Sactis, art.727 bis c.p. in Codice penale commentato, a cura di m.Ronco e B.Romano, cit. 3699

267 Legge n 157 del 1992 art. 30 lett.b, *l'arresto da due a otto mesi o l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 4.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene mammiferi o uccelli compresi nell'elenco di cui all'articolo 2*

dell'art.544 bis c.p. che tutela il sentimento di pietà per gli animali nonché l'animale in sé, da indebite uccisioni.

Il soggetto che uccide un unico esemplare di lupo/orso etc. incorre nel delitto di cui all'art 544 bis c.p. più grave reato rispetto al 727 bis, anche perché la quantità sarebbe per così dire “trascurabile” e di poco impatto. Se un privato cittadino uccide una ‘quantità non trascurabile di lupi/orsi con elevato impatto sulla specie, potranno ritenersi applicate in concorso formale (grazie al distinto bene giuridico tutelato) il delitto di cui l'art 544 bis c.p. che protegge il sentimento di pietà verso gli animali e l'art.727 bis che protegge la conservazione della specie.

*Specie non oggetto di tutela della Legge 157 del 1992 e quindi ricadenti, ad oggi nell'art. 544 bis c.p.* Per le specie oggetto dell'art.733 bis non tutelate già da normative speciali appare sostenibile il concorso formale con il reato di uccisione di cui all'art. 544 bis c.p., vista la rubricazione (e il bene giuridico diverso) dei due reati che permetterebbe di ipotizzare la lesione di due beni giuridici distinti e quindi il concorso formale tra reati (unica azione viola due reati distinti). Dunque se un soggetto è sorpreso a uccidere un singolo animale protetto in quantità trascurabile è applicabile pacificamente il delitto di cui all'art.544 bis c.p. che tutela il sentimento per gli animali. Se un soggetto uccide un numero elevato di specie protette con forte impatto per l'ecosistema, potrebbe essere applicabile il 727 bis c.p. in eventuale concorso formale con il delitto di cui all'articolo 544 bis c.p. Posto che le condotte incriminate dalla novella consistono nell'uccisione, cattura o detenzione, ma è escluso il “danneggiamento”, il delitto di maltrattamento di cui all'art.544 ter c.p o la contravvenzione di cui all'art.727 c.p. Il comma sarà pacificamente applicabile qualora un qualunque animale, anche appartenente alle specie di cui all'art.733 bis c.p., sia semplicemente sottoposto a lesioni, a un danno alla propria salute o sottoposto a comportamenti insopportabili per le proprie caratteristiche etologiche.

La Terza sezione penale del Tribunale di Torino<sup>268</sup> è intervenuta sul rapporto tra il nuovo art. 727bis del Codice penale e il “furto venatorio”, stabilendo l'applicabilità di quest'ultimo reato in caso di possibile concorso, tesi poi confermata dalla Corte di Cassazione<sup>269</sup>.

### 3.11 IL MALTRATTAMENTO APPLICATO ALLE DISCIPLINE SPECIALI

Tutte le attività che comportano a vario titolo l'utilizzo degli animali per finalità commerciali, come riportato nei capitoli precedenti, soggiacciono a specifiche discipline di diritto pubblico di derivazione internazionale, europea e nazionale.

Tali discipline prevedono in maniera dettagliata tutte le attività che sono lecite nei confronti degli animali, seppur causino a questi ultimi sofferenze, maltrattamenti e finanche la morte, specificando espressamente come queste debbono essere attuate, per poter essere scriminate e dunque rientrare nell'esercizio di attività legittimate e previste da norme di diritto pubblico. Nel caso in cui sussistono violazioni delle normative citate, i comporta-

menti posti in essere risulteranno non più scriminati per mezzo dell'art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale<sup>270</sup>, che stabilisce testualmente che: «*le disposizioni del titolo IX bis del libro II del Codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del Codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.*».

La casistica in materia di applicazione dei delitti di cui alla Legge n.189 del 2004 a tali discipline speciali è vasta, ed abbraccia i vari ambiti che comportano l'utilizzo di animali, di cui si fornisce una ricognizione generale.

#### 3.11.1 Maltrattamento e sperimentazione animale

La sperimentazione animale, o meglio la protezione degli animali nell'ambito della sperimentazione è disciplinata dal D.lgs 26 del 2014.

Per le sanzioni in caso di condotta illecita, ci si rifà al principio dettato dalla disciplina sanzionatoria ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. h), Legge 6 agosto 2013, n. 96, ovvero ai criteri di delega al Governo per il recepimento della Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. All'art.13, lettera h è espressamente richiesto che è necessario definire un quadro sanzionatorio appropriato e tale da risultare effettivo, proporzionato e dissuasivo, anche tenendo conto del titolo IX-bis del libro II del Codice penale.

Le sanzioni sono previste dall'art.40 e sono sanzioni amministrative applicabili, “*salvo che il fatto costituisca reato*”, motivo per cui, in particolare per tutte le disposizioni relative alla protezione degli animali negli stabilimenti, l'autorità addetta ai controlli ed all'accertamento avrà il compito di verificare, volta per volta, se non si sia trapassato il limite di ciò che è consentito sino a sfiorare la rilevanza della condotta, in linea con quanto disposto dalla Suprema Corte di Cassazione in materia di vivisezione<sup>271</sup>. In materia di rapporto tra la disciplina sulla protezione degli animali nell'ambito della sperimentazione animale<sup>272</sup> e le disposizioni di cui alla Legge 189 del 2004, articoli 544 bis e ter c.p. due importanti sentenze della Terza Sezione<sup>273</sup> sono intervenute a chiarire che qualora si agisca al di fuori degli ambiti di ciò che è espressamente consentito dalla norma amministrativa di riferimento è integrato il delitto di maltrattamento ed uccisione di animali.

Nello specifico, la Corte di Cassazione, sez. III Penale, con la sentenza 11 aprile 2013, n.16497<sup>274</sup>, pronunciandosi in ambito cautelare in un processo relativo al maltrattamento e alle uccisioni non necessitate di cani di razza beagle allevati per la sperimentazione

270 Art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale introdotto dall'art. 3, comma 1, Legge 20 luglio 2004, n. 189.

271 Corte di Cassazione, sez. III penale, sentenza 28 febbraio-11 aprile 2013, n. 16497, Presidente Teresi – Relatore Andreazza

272 Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 26 Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici. (14G0036) (GU n.61 del 14-3-2014) che ha sostituito il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, concernente attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e successive modificazioni

273 Corte di Cassazione, sez. III Penale sentenza 11 aprile 2013, n. 16497; Cassazione penale sentenza 2558 del 3 ottobre 2017

274 Corte di Cassazione, sez. III Penale sentenza 11 aprile 2013, n. 16497

268 Tribunale di Torino sezione III penale sentenza 24 novembre 2011, in Giur.merito,2012,691

269 Cassazione penale, sez. V, 17/11/2015, (ud. 17/11/2015, dep.24/03/2016), n.12515

animale, ha rilevato che *“La suddetta normativa speciale, oltre a disciplinare le caratteristiche dell’attività di allevamento (in particolare attraverso l’allegato II) e dell’attività di sperimentazione (attraverso l’art.6), pone, essa stessa, espressamente, i limiti che non devono essere oltrepassati in entrambe dette attività (...)”*, pertanto ragiona la Corte proprio l’art. 14 che prevede le sanzioni alla violazione dell’art 5 *“segnala significativamente che lo stesso legislatore ha riconosciuto come non funzionali e non necessarie alla attività di allevamento (oltre che all’attività di sperimentazione) tutte quelle condotte che vengano poste in essere in violazione dei precetti stabiliti in particolare dagli artt. 5 ed allegato II del decreto legislativo in parola, con conseguente esclusione, per quanto si è già detto in principio, dell’operatività della scriminante di cui all’art. 19 ter cit”*.

La citata sentenza ribadisce come la *ratio* dell’art.19-ter: *«va evidentemente rinvenuta nella necessità di scriminare attività che, già riconosciute come lecite dalle leggi speciali, possano essere obiettivamente lesive della vita e della salute degli animali, incontra evidentemente il proprio limite applicativo nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni posti a base della normativa speciale; il che equivale a dire, in altri termini, come già affermato da questa stessa sezione, che dette attività, segnatamente contemplate dalla suddetta norma di coordinamento, devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell’ambito della normativa speciale stessa [...]»*.

La norma in questione, alla pari di quella, generale, dell’art.51 c.p. relativa alla scriminante dell’esercizio del diritto, appare, dunque, espressione del principio della necessaria coerenza dell’ordinamento giuridico, posto che un medesimo comportamento non può, allo stesso tempo, essere consenti o addirittura imposto, da una parte, e vietato dall’altra. Per tale motivo però *“la esigenza che le condotte in astratto rapportabili alle fattispecie di cui al titolo IX bis del libro II del Codice penale si mantengano all’interno del perimetro di previsione della legge speciale, posto che la fuoriuscita anche solo in parte dai limiti della norma determinerebbe il venir meno della ratio sottesa all’art. 19 cit., e, dunque, fa piena riconducibilità all’interno delle norme penali<sup>275</sup>»*.

Analogamente nel giudizio di merito del medesimo caso il Tribunale di Brescia con sentenza 23 gennaio 2015, n.210 278 confermata in seguito dalla Corte di Appello di Brescia con sentenza 23 febbraio 2016, n.597 e dalla Corte di Cassazione<sup>279</sup> confermava l’integrazione del delitto di maltrattamento e uccisione di animale non necessitata nell’allevamento di cani di razza beagle destinati alla sperimentazione animale, per le modalità di gestione dello stesso in violazione del pregresso decreto (D.Lgs. n.116/1992). Successivamente, il 2 luglio 2019 la Corte di Appello di Brescia condannava il veterinario pubblico addetto ai controlli, per concorso omissivo nei medesimi fatti. Era lo stesso, infatti, che durante i controlli pubblici non impediva i maltrattamenti e le uccisioni degli animali destinati alla sperimentazione animale. Nel caso di specie in base al capo di imputazione della Procura di Brescia, si contestava che la gestione aziendale dell’allevamento aveva privato i circa 2639 beagle, senza necessità, dei loro “pattern” comportamentali (ovvero di tutte le attività insopprimibili per ogni specie), sottoponendoli a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. E questo in quanto consulenti della Procura

specializzati sugli animali d’affezione al momento dell’accesso riscontravano *“etoanomalie quali freezing, paura, ansia, stereotipie, comportamenti ridiretti”* in conseguenza di condotte attuate in violazione delle normative speciale di riferimento (all’epoca dei fatti D.lgs 116 del 1992, oggi sostituito dal D.lgs 24 del 2014). Queste “etoanomalie” secondo la Procura causavano uno stato di “stress cronico” (distress) cagionato dalle particolari condizioni di cattività ed ambientali in cui i cani erano deliberatamente custoditi (assenza di aree di sgambamento, temperatura eccessivamente elevata all’interno dei capannoni, rumore insopportabile dovuto al continuo abbaiare, mancanza di arricchimenti ambientali, generali condizioni di cattività). Un concetto di maltrattamento non limitato, come da insegnamento costante della Suprema Corte alle lesioni fisiche, ma esteso anche alle cosiddette lesioni psicofisiche, in particolare da privazione dell’etologia.

Si legge nella sentenza del Tribunale di Brescia, poi confermata dalla Terza Sezione che, in base alle risultanze istruttorie, emergeva in pieno che le etoanomalie dei cani allevati per essere destinati ad attività di sperimentazione animale erano conseguenza diretta ed immediata delle condizioni ambientali e gestionali del sito ed in particolare erano da imputare al sostanziale discostamento rispetto alle prescrizioni della normativa speciale, emergendo così *“la cruda realtà: i beagle erano allevati secondo un protocollo che doveva garantire a costi accettabili condizioni di salute ed idoneità alla vendita per la successiva sperimentazione. In assenza di tali condizioni in caso di patologie da curare con terapie che potevano interferire con la successiva fase di sperimentazione, il cane era considerato un inutile aggravio e a ciò conseguiva la sua soppressione”*. Ancora, per quanto riguarda la demodicosi (più comunemente definita rogna) il Tribunale accertava come la stessa non fosse intenzionalmente curata con farmaci ad hoc, come rilevato dagli stessi consulenti della difesa, altrimenti le cure avrebbero influito negativamente sull’esito della sperimentazione. Pertanto la gestione aziendale e veterinaria preferiva, per quanto riguarda gli animali malati da tale patologia, non rischiare di rendere il ‘prodotto invendibile fornendogli adeguate cure per le sue patologie, accettando il rischio, divenuto certezza in 13 casi, che gli animali dovessero poi essere uccisi per le complicazioni dettate da tale malattia non curata. Il Tribunale accertava infatti che era prassi (illecita) ricorrere all’eutanasia in luogo di fornire le adeguate cure, per evitare l’impiego di risorse utili a curare i cani in condizioni problematiche, in palese violazione della normativa di riferimento che certo pone come obiettivo *“quello di garantire il benessere degli animali destinati alla sperimentazione, senza esplicite deroghe in punto di trattamento e cure”* ritenendo così integrato il delitto di uccisione di animali in 44 casi di soppressioni documentate in dibattimento. Tutte queste situazioni e relative condizioni di cura, custodia e detenzione degli animali dell’allevamento citato portavano il Tribunale di Brescia ad accertare la sussistenza del *“nesso di causalità diretta tra il considerevole numero di decessi degli animali e l’attività di sorveglianza oltremodo discontinua e con assistenza inadeguata nella struttura”*, anche considerato che emergeva come dalle 18 e 30/19 sino alle 6 e 30, 7 del mattino nessuno si occupava della cura ed assistenza sanitaria degli animali, anche se affetti da gravi patologie, che infatti nella maggior parte dei casi erano “trovati morti” alle 6/7 del mattino. La tesi della difesa basata in gran parte sui controlli pubblici pregressi era sconfessata in toto dal Tribunale di Brescia in quanto i relativi verbali di controllo erano ritenuti *“inaffidabili”*, nonché *“da escludere tra le fonti degne di credibilità poiché dalle*

275 Corte di Cassazione, sez. III Penale sentenza 11 aprile 2013, n. 16497



*letture delle mail*” emergeva che il veterinario pubblico responsabile dei controlli nella struttura non entrasse mai nei padiglioni, anzi “*gli accertamenti erano preannunciati e il pubblico ufficiale aveva rapporti di insolita vicinanza con la società*”, mentre per quanto riguardava i controlli svolti dall’Istituto Zooprofilattico di Brescia, che pure aveva portato ad una precedente archiviazione per i medesimi fatti, il Tribunale accertava come lo stesso Istituto non avesse invero alcuna competenza in materia di maltrattamento animale ed in particolare di etologia di animali d’affezione e che comunque nella stessa relazione prodotta emergevano comunque gravi anomalie nella gestione, che però erano colpevolmente trascurate dagli stessi veterinari. E tali condotte erano ritenute penalmente rilevanti, in quanto “*il sistema di tutela giuridica degli animali, anche ispirato a normative di carattere comunitario, tende a superare il concetto patrimonialistico degli animali e riconosce loro la natura di esseri senzienti. I delitti introdotti con la legge 20 luglio 2004 n.189 sono di natura plurioffensiva ed estendono l’oggetto di tutela giuridica agli animali, da forme di maltrattamento posti in essere contro l’etologia, ovvero contro le caratteristiche connaturali della specie*”.

In un caso di allevamento e stabilimento utilizzatore abusivo di topi per la sperimentazione animale, dunque operante al di fuori di quanto consentito dalla disciplina amministrativa di riferimento, il Tribunale di Modena<sup>276</sup> ha condannato sia il titolare dello stabilimento per la violazione dell’art. 544-bis c.p. sia la veterinaria incaricata di garantire il benessere degli animali per il delitto di cui all’art. 544-bis e ter c.p. per aver agito all’infuori di quanto prescritto dal D.Lgs. n.116/1992, disponendo oltretutto la confisca di tutti gli animali coinvolti e l’affido degli stessi ad associazioni di protezione animale.

### 3.11.2 Crimini animali e spettacoli con animali

In materia di circhi la norma nazionale di riferimento è la Legge 18 marzo 1968, n.337<sup>277</sup> che all’art.1 si limita a prevedere la funzione sociale delle attività circensi<sup>278</sup> disciplinandone poi profili amministrativi di regolazione dell’attività, senza nulla prevedere in materia di protezione degli animali. Del resto essendo una norma assai risalente, quando la normativa sugli animali non era ancora in alcun modo evoluta, tale mancanza non deve sorprendere più di tanto. Al fine di evitare pericolosi *vulnus* di tutela, intervengono a dare indicazioni di massima i criteri elaborati dalla Commissione scientifica [CITES]<sup>279</sup> che costituiscono norme tecniche integrative della legge n 150 del 1992<sup>280</sup>, che nel disciplinare un generale divieto di detenzione di fauna esotica, pone in essere una deroga per

le strutture circensi ad eccezione che siano rispettati i parametri indicati dalla CITES, che permettono così di riconoscere i confini oltre i quali un’attività circense o una mostra viaggiante gestiscono gli animali in forma contraria alle loro esigenze, rendendosi così potenzialmente responsabili del reato di maltrattamento ex art.544 ter c.p.

E così, in materia di protezione degli animali nei circhi, la legge n. 337 del 1968 deve inevitabilmente essere rapportata alla successiva legge statale del 7 febbraio 1992 n. 150 che stabilisce che le strutture circensi possono detenere animali per cui vige un generale divieto di detenzione, qualora ritenute idonee dall’autorità competente nel rispetto dei parametri CITES. La Corte di Cassazione<sup>281</sup> ha chiarito con una importante sentenza la piena applicabilità del delitto di maltrattamento alle attività circensi con animali<sup>282</sup>, in conformità all’orientamento della giurisprudenza di merito in tal senso<sup>283</sup>. Tali pronunce chiariscono, senza possibilità di dubbio, il limite dell’applicabilità dell’art. 19-ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale allo svolgimento delle attività secondo quanto stabilito dalle leggi speciali.

In particolare la sentenza citata conferma la piena applicabilità del delitto di uccisione e maltrattamento ai circhi in quanto “*(...) L’eccezione-esenzione di cui all’art. 19 ter disp. att. coord. c.p. è efficace, come si desume dal tenore letterale della disposizione e come ha affermato la giurisprudenza di legittimità, solo nel caso in cui le attività in essa menzionate vengano svolte entro l’ambito di operatività delle disposizioni che le disciplinano, con la conseguenza che ogni comportamento che esuli da tale ambito è suscettibile di essere penalmente valutato.*” Si tratta di una esplicitazione del principio di specialità di cui all’art-15 c.p. e della scriminante dell’esercizio di un diritto ex art.51 cp., in coerenza con la *ratio* della norma (art 19 ter) che è quella di escludere l’operatività delle norme penali a tutela degli animali con riferimento ad attività svolte nel pieno rispetto delle normative speciali di specifico riferimento onde evitare, va rimarcato, che lo “sbilancio” a favore del ritenuto interesse sociale di certe attività assuma contorni eccessivamente penalizzanti per gli animali. La Corte interviene così a cristallizzare “*il principio secondo il quale “l’articolo 19ter disp. coord. C.P non esclude in ogni caso l’applicabilità delle disposizioni del Titolo IX-bis del Libro Secondo del Codice penale all’attività circense ed alle altre attività menzionate, ma esclusivamente a quelle svolte nel rispetto delle normative speciali che espressamente le disciplinano*”.

Inoltre, gli ermellini rilevano come essendo il quadro normativo sui circhi di fatto del tutto carente in materia di disciplina di spettacoli circensi per quanto riguarda fasi ulteriori rispetto alla mera detenzione, come l’addestramento, il sindacato del Giudice penale è

276 Tribunale di Modena, sentenza del 20 novembre 2012, n. 1015; Tribunale di Modena sentenza 11 febbraio 2013, n. 186

277 Legge 18 marzo 1968, n. 337. Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante. (G.U. 10 aprile 1968, n. 93

278 Articolo 1 Legge n 337 del 18 marzo 1968 “*lo Stato riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e dello spettacolo viaggiante. Pertanto sostiene il consolidamento e lo sviluppo del settore.*”

279 Con la promulgazione della legge n. 426 del dicembre 1998 il legislatore **ha richiesto** alla Commissione Scientifica CITES di indicare specifici criteri di detenzione di tali esemplari da parte di quelle strutture, come circhi e mostre viaggianti, che per la loro natura erratica presentano strutture di contenimento degli esemplari ospitati differenti da quelle di qualsiasi altra struttura fissa che il legislatore abbia voluto considerare nella legge n. 150 e successive modificazioni, richiedendo quindi criteri specifici di giudizio, relativamente a tali strutture di contenimento.”

La legge 426 modifica, tra l’altro, l’art 6 della precedente L 150 in questi termini: *Le disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 5 \* non si applicano: (divieto di detenzione di esemplari di specie protette) / con circolare n.559/C del 22 maggio 2000 la Commissione scientifica [CITES], per il tramite del Ministero dell’interno - Dipartimento della P.S. - Div. III Polizia Sociale, ha inviato a tutte le Prefetture una pubblicazione contenente i criteri generali per il mantenimento di animali nei circhi*

280 Art 6 comma 6 Legge n.150 del 1992

281 Corte di Cassazione sentenza della sez. III penale, n.11606 del 6 marzo 2012

282 *Attività circense e maltrattamento di animali: nessuna “zona franca”* (nota a Cass., sez. III pen., 6 marzo 2012 (ud.); 26 marzo 2012 (dep.) n. 11606); Mazza Patrizia Diritto e giurisprudenza agraria, fasc. 10, 2013, p. 60; da ultimo vedasi anche Cass. pen., sez. III, 5 marzo 2015, n.40751.

283 Trib. penale di Palermo sentenza 27 febbraio 2008, n.764; Trib. penale di Como sentenza del 10 aprile 2013; Trib. penale di Milano sentenza 22 dicembre 2014, n.12312; Trib. di Tivoli sentenza 30 settembre 2014, n.2135; Trib. di Chieti – sezione di Ortona sentenza del 2 aprile 2015;

potenzialmente ancora più stringente<sup>284</sup> in quanto “l’ambito di operatività dell’articolo 19 ter disp. coord. C.P., nei termini come sopra individuati, risulta particolarmente contenuto per quanto riguarda dette attività, lasciando così ampio spazio all’applicazione delle disposizioni penali di cui agli articoli 544-bis e ss. C.P.”

Sull’applicabilità del delitto in questione anche alle attività circensi in ambito amministrativo la giurisprudenza amministrativa<sup>285</sup> rileva come “è pur vero che il Comune può disciplinare e vigilare, nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni di igiene e di sicurezza in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali”. In conclusione, essendo la norma sui circhi (Legge del 1968 e Legge 150 del 1992) frammentata e non in grado di regolare la materia circense, in tutte le materie (compresi gli spettacoli circensi) in cui vi sia un’oggettiva sottoposizione (degli animali a comportamenti insopportabili con le caratteristiche etologiche degli stessi, potrà essere applicata la norma penale. Per quanto riguarda la casistica in materia di applicazione del maltrattamento alle attività circensi, in ossequio a tale interpretazione il Tribunale penale di Monza<sup>286</sup> condannava il titolare di un circo per il delitto di sottoposizioni a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche degli animali “derivanti dalle condizioni di trascuratezza in cui gli stessi venivano tenuti, incompatibili con la loro natura, provocando loro gravi sofferenze e cagionando lesioni consistenti in un generale decadimento dello stato di salute degli stessi”. In un altro caso il Tribunale di Asti condannava<sup>287</sup> per la violazione dell’articolo 727 comma II c.p. il titolare di un circo, perché deteneva zebre sulla neve in quanto “sulla scorta delle comuni conoscenze le zebre sono animali originari di paesi caratterizzati da clima con temperature elevate cui sono adeguate le caratteristiche e le strutture fisiche dell’animale, pertanto le sue funzioni vitali non possono non subire pregiudizio se costrette a svolgersi in condizioni ambientali inadeguate”. A Padova il Tribunale<sup>288</sup> condannava il titolare di un circo in quanto l’inadeguatezza ambientale in cui gli animali erano mantenuti, cagionava lesioni e comportamenti insopportabili agli stessi ed in quanto “da una valutazione dello stato di salute compiuto da personale competente appare che le carenze strutturali hanno influito in forma determinante nell’insorgenza delle lesioni psicofisiche degli animali”. E ancora, sulla diretta responsabilità del titolare della struttura circense rispetto ai maltrattamenti inflitti agli animali, il Tribunale rilevava come “le problematiche degli animali sono quindi riconducibili all’inadeguatezza dell’ambiente in cui questi vivevano, e di ciò deve ritenersi direttamente responsabile il legale rappresentante del Circo per non aver vigilato e predisposto strutture idonee affinché gli animali potessero soddisfare appieno le loro esigenze etologiche. I comportamenti insopportabili avrebbero potuto essere evitati se vi fosse stata l’attenzione del legale rappresentante del circo, il quale non ha assolto le do-

284 Corte di Cassazione sentenza della sez. III penale, n.11606 del 6 marzo 2012 “Va ulteriormente osservato che le richiamate disposizioni, oltre a non contemplare tutte le specie animali eventualmente utilizzate negli spettacoli circensi, prendono in considerazione solo alcune delle attività correlate all’utilizzo degli animali, come il trasporto o la mera detenzione, tralasciandone altre certamente non secondarie, come nel caso dell’addestramento, in occasione del quale la violazione delle disposizioni penali poste a tutela degli animali potrebbe comunque verificarsi.

285 Tar Abruzzo, Pescara, 24 aprile 2009, n.321

286 Tribunale penale di Monza sentenza n.2004 del 18 maggio 2016

287 Tribunale di Asti sentenza n.2241/16

288 Tribunale penale di Padova sentenza n.2120 del 7 ottobre 2016

verose incombenze di attenzione affinché potessero essere predisposti ambienti e strutture adeguate per gli animali”.

Nel caso, invero assai frequente nella prassi, della detenzione di elefanti a catena, essendo tale condotta espressamente vietata dalle guida CITES se non in casi eccezionali per motivi legati al benessere animale o alla cura sanitaria, la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato in più di una occasione l’integrazione del reato di cui all’articolo 727 c.p. Il comma<sup>289</sup>, in quanto tale condotta appare assolutamente incompatibile con la natura degli animali perché realizza una compromissione intollerabile dell’elefante che ha di muoversi, sia pure nello spazio limitato di un recinto. Tale condizioni è, altresì, produttiva di gravi sofferenze giacché consente al più movimenti minimi, inibendo del tutto la deambulazione.

### 3.11.3 Crimini animali e caccia

La normativa sulla caccia è la Legge 157 del 1992 che prevede anche alcune sanzioni penali punite a titolo di contravvenzione.

Una delle prime pronunce della Corte di Cassazione in materia di applicabilità del delitto di maltrattamento alle discipline speciali è proprio in ambito venatorio. Infatti con la sentenza n.17012<sup>290</sup> la terza sezione, interviene a chiarire la piena applicabilità del delitto di maltrattamento in tale ambito stabilendo che “Procurare una lesione ad un animale violando la norma sulla caccia integra il delitto di maltrattamento” nonché che “che procurare una lesione ad un animale, esercitando in modo abusivo la caccia, integri il delitto di cui all’art. 544 ter c.p., poichè è una forma di maltrattamenti ferire un animale senza che ve ne sia alcuna necessità.”, con la precisazione che la necessità cui ci si riferisce è legata alla corretta applicazione della normativa sulla caccia, Legge n.157 del 1992.

Nell’ambito del rapporto tra le sanzioni di cui alla Legge 189 del 2004 e quelle di cui alla Legge n.157 del 1992 il Collegio, con la sentenza citata, ribadisce come il reato di maltrattamento non può essere assorbito dalle sanzioni previste dalla normativa che regola l’esercizio della caccia, essendo tale normativa dettata per altri fini (ecologici, protezione di alcune specie, controllo di animali nocivi), mentre i menzionati delitti sono stati introdotti a protezione del sentimento per gli animali. Pertanto a prescindere da eventuali sanzioni penali o amministrative della norma sulla caccia, è sempre applicabile il delitto di maltrattamento che tutela appunto il sentimento di pietà per gli animali<sup>291</sup>. Un’altra recente sentenza della Suprema Corte sempre in ambito venatorio ha chiarito che “solo le uccisioni, e le modalità di attuazione delle stesse, espressamente disciplinate e consentite da norme speciali sono valutate come “necessarie”, risultando altrimenti gratuite e ricadendo nell’ambito della norma incriminatrice, emergendo, peraltro, il dolo generico del reato in questione dalla non necessità dell’uccisione, ossia alla sua gratuità”.<sup>292</sup>

289 Corte di Cassazione III sezione sentenza n.33975 del 21 giugno 2006; Cassazione penale Sezione III sentenza n.684 del 3 marzo 2016

290 Corte di Cassazione sezione III penale sentenza n.17012 del 8 aprile 2015

291 Cassazione penale, sez. III, 06/10/2009, n. 41742; Cass. pen., sez. III, 17 marzo 1998 n.5868, Cass. pen. n.601 del 1997, Cass. pen. n.601 del 1997, Cass. pen. n.10673 del 1996, Cass. pen., sez. III, 7 novembre 1995 n.11962

292 Cassazione penale, sez. III, 30/01/2017, (ud. 30/01/2017, dep.03/07/2017), n.31929

Sempre in materia di reati contro gli animali e attività venatoria, nell'escludere l'esimente dell'esercizio del diritto dell'attività venatoria la Corte di Cassazione<sup>293</sup> ha statuito che *“Va precisato che per l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art.51 c.p., non è sufficiente che l'ordinamento attribuisca all'agente un diritto<sup>294</sup> ma è necessario che ne consenta l'esercizio in funzione scriminante attraverso attività e modalità che permettano alla norma attributiva del diritto di prevalere sulla norma incriminatrice e ciò avviene quando non siano superati i limiti che, secondo la specifica disciplina ordinamentale di riferimento, sono o possono essere fissati a ogni singolo diritto.”*

La Terza Sezione chiarisce come la norma sulla protezione degli animali, Legge 189 del 2004 *“ha radicalmente mutato il presupposto giuridico di fondo sotteso alla tutela penale degli animali, i quali sono considerati non più fruitori di una tutela indiretta o riflessa, nella misura in cui il loro maltrattamento avesse offeso il comune sentimento di pietà, ma godono di una tutela diretta orientata a ritenerli come esseri viventi<sup>295</sup>.”*

Motivo per cui l'animale costituisce il bene giuridico protetto e non più l'oggetto materiale del reato, principio di diritto che la Suprema Corte individua alla luce dell'evoluzione della normativa sulla protezione degli animali di cui effettua una dettagliata ricognizione nel testo<sup>296</sup>. Essendo stata perciò notevolmente estesa, dopo la Legge sulla caccia (n. 157 del 1992), la normativa protettiva sugli animali, ne deriva che va capovolto il ragionamento in precedenza seguito, secondo il quale nei confronti degli animali sarebbe consentita ogni attività, che non rientri in uno dei divieti specificamente dettati dalla L. 11 febbraio 1992, n.157, per la *“Protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”<sup>297</sup>*. Detta Legge, infatti, non esaurisce la tutela della fauna, in quanto limiti alle pratiche venatorie sono posti anche dal previgente art. 727 c.p. e dall'attuale art. 544 ter c.p., i quali hanno ampliato la sfera della menzionata tutela attraverso il divieto di condotte atte a procurare agli animali strazio, sevizie o, comunque, detenzione attraverso modalità incompatibili con la loro natura. Da ciò deriva che la legittimità delle pratiche venatorie consentite sulla base della L. n.157 del 1992, deve essere verificata anche alla luce delle norme del Codice penale su richiamate<sup>298</sup>. In virtù di tale principio di diritto, in molteplici casi è stato stabilito che l'uso di richiami vivi deve ritenersi vietato non solo

293 Cassazione penale, sez. III, 07/10/2014, (ud. 07/10/2014, dep.13/01/2015), n.950; si veda anche Cassazione penale, sez. III, 04/06/2013, (ud. 04/06/2013, dep.01/10/2013), n.40607

294 Cassazione penale Sezione III, n.2860 del 22/01/1980, Petrolo, Rv.144495)

295 Cassazione penale, sez. III, 07/10/2014, (ud. 07/10/2014, dep.13/01/2015), n.950

296 Cassazione penale, sez. III, 07/10/2014, (ud. 07/10/2014, dep.13/01/2015), n.950 *“si è progressivamente realizzato il rafforzamento della tutela penale degli animali che appare più evidente laddove si tenga conto dei principi fissati dalla carte internazionali (la Costituzione Europea ha riconosciuto gli animali come esseri senzienti imponendo agli stati membri di tener conto delle esigenze in materia di benessere degli stessi) e dai successivi interventi normativi (L. 20 luglio 2004, n. 189, recante disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate e che ha, tra l'altro, introdotto nuove norme incriminatrici (gli articoli da 544 bis a 544 quinquies) cod. pen. e riformulato l'art. 727 c.p.; la L. 4 novembre 2010, n.201, di ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno; la L. 4 giugno 2010, n. 96, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee, in attuazione del quale è stato emanato il D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, che ha peraltro introdotto il reato previsto dall'art. 727 bis c.p.: uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette)”*

297 Cassazione penale, sez. III, 07/10/2014, (ud. 07/10/2014, dep.13/01/2015), n.950; Cassazione penale, sez. III, 04/06/2013, (ud. 04/06/2013, dep.01/10/2013), n.40607

298 Così Cassazione Penale (Sez. III, 21/12/2005, n. 46784): si veda anche conf. Cass. sez. 3<sup>^</sup> pen, 25/06/1999, n.8890; 19/05/1998, n.5868 e 20/05/1997, n.4703

nelle ipotesi previste espressamente dalla L. n.157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. r), ma anche quando viene attuato con modalità incompatibili con la natura dell'animale<sup>299</sup>.

In un caso specifico relativo all'utilizzo dei richiami vivi in gabbie non idonee, la Suprema Corte<sup>300</sup> nel confermare la violazione dell'art 727 c.p. Il comma a carico di un cacciatore che manteneva richiami vivi in gabbie anguste che non gli permettevano il volo la Suprema Corte ancora una volta ha ribadito la necessità di massimo rispetto nei confronti degli animali usati per tali pratiche, ritenendo nel caso di specie ai fini probatori sufficiente la testimonianza degli agenti, univoca nel descrivere le condizioni in cui erano tenuti gli animali che non potevano spiccare il volo, motivo per cui *“alla luce del notorio nulla più dell'assoluta impossibilità di volo è incompatibile con la natura degli uccelli e pertanto è del tutto evidente l'integrazione del reato di cui all'art 727 c.p. Il comma e quindi il detenere uccelli in gabbie anguste pieni di escrementi, integra reato”*.

### 3.11.4 Crimini animali nell'ambito della filiera della produzione di alimenti di origine animale

In materia di allevamento, trasporto e macellazione di animali le normative specifiche di riferimento possono essere racchiuse da un punto di vista sistematico in tre atti principali, ovvero il D. lgs. 146 del 2001 (Attuazione della Direttiva 98/58/CE) in materia di allevamento di animali, il Regolamento CE n.1/05 (le cui sanzioni amministrative sono previste dal Decreto Legislativo 25 luglio 2007, n.151) in materia di trasporto di animali vivi, ed il Decreto Legislativo 6 novembre 2013, n. 131 (attuativo di Regolamento (CE) n. 1099/2009).

In caso di trasporto di animali al macello di animali non idonei, gli unici due casi nei quali animali *“a terra”* possano arrivare al macello, sono i seguenti: o l'animale si trovava già in precarie condizioni di salute presso l'allevamento, o si è ferito durante il trasporto. In entrambi i casi, solo la visita *ante mortem* del veterinario potrà chiarire l'effettivo stato di salute dell'animale e la necessità di abbattimento, con conseguente smaltimento della carcassa, o di macellazione. Ovviamente, lo stesso veterinario dovrà avviare le dovute procedure di segnalazione dell'illecito, sotto il punto di vista amministrativo ed eventualmente penale, anche raccogliendo materiale fotografico, documentale e ogni altro elemento utile a definire la situazione. Nel caso in cui simili animali vengano scaricati dall'automezzo senza stordimento o presentino evidenti segni di trascinarsi, o tutti gli altri casi nei quali il veterinario riterrà integrato il reato previsto e punito dall'art. 544 ter c.p., lo stesso dovrà *“procedere alla denuncia dei fatti all'autorità giudiziaria o comunque alla Polizia Giudiziaria”*.

Simili norme di comportamento, risultano consigliate anche nel Manuale operativo *“Trasportabilità animali affetti da patologie e gestione dei bovini a terra”*, redatto dalla Società Italiana di Medicina Veterinaria Preventiva e dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Lombardia ed Emilia Romagna, dal quale è tratta la citazione.

299 Così Cassazione Penale (Sez. III, 21/12/2005, n.46784): si veda anche conf. Cass. sez. 3<sup>^</sup> pen, 25/06/1999, n.8890; 19/05/1998, n. 5868 e 20/05/1997, n.4703

300 Cassazione penale Sezione III con sentenza n.2341 del 17 gennaio 2013

Le carni di un animale macellato d'urgenza seguono un percorso diverso rispetto a quelle di un animale abbattuto seguendo il percorso ordinario: innanzitutto, sono vendibili esclusivamente in Italia; in secondo luogo, e soprattutto, non possono essere utilizzate per la fabbricazione di carni macinate, preparazioni di carni e prodotti a base di carne (Ministero della Salute, DGSA 0015894 del 13 maggio 2011). Visto l'odioso fenomeno degli animali a terra, l'8 maggio 2007 il Ministero della Salute - Dipartimento della Sanità Pubblica Veterinaria della Nutrizione e della Sicurezza degli Alimenti - ha emanato la nota n.DGSA/VI/3782 avente lo specifico oggetto di fornire una corretta interpretazione del Reg. (CE) 1/2005 nella parte in cui regola l'idoneità al trasporto degli animali affetti da lesioni, problemi fisiologici o patologie. Chiarisce che "sono sempre inidonei al trasporto, a prescindere dalla suddetta valutazione del veterinario, gli animali che non sono in grado di spostarsi autonomamente senza sofferenza o di deambulare senza aiuto". Infine, il Ministero della Salute conclude la nota ricordando che "il carico e lo scarico mediante trascinarsi con corde, verricelli o uso di pale o altri strumenti che procurano lesioni o ulteriori sofferenze, configurano, [...], "reato di maltrattamento" ai sensi dell'art. 544 ter c.p.". Anche la Commissione Europea, con una circolare del 05 agosto 2008 (SANCO D5 DS/dj (2008)450140) ha chiarito gli stessi concetti, prendendo in esame sia il caso in cui l'impossibilità a deambulare sia una condizione precedente al trasporto, sia il caso in cui questa condizione sia causata dal trasporto, sia infine, l'ipotesi che tale deficienza sia rilevata durante il trasporto. Nel primo caso gli animali incapaci di camminare autonomamente non devono essere trasportati al macello, bensì uccisi nel luogo in cui si trovano.

Numerosi sono i precedenti di condanna per maltrattamenti su animali nell'ambito della filiera per la produzione di alimenti di origine animale<sup>301</sup> e nello specifico sottoposti a trasporto, *ex multis* si veda la sentenza n.5626/2013 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione che ha confermato la condanna per il reato di maltrattamento a un allevatore-transportatore che nel 2008 massacrò una mucca ferita e non deambulante, percuotendola e trascinandola per farla scendere dal camion; la sentenza n.38789/2015 emessa dalla Corte di Cassazione, III Sezione Penale (udienza del 24 giugno 2015) che ha confermato la condanna inflitta dalla Corte d'Appello di Torino, con la sentenza n.3113 del 30 settembre 2013 per sei imputati, trasportatori e allevatori di animali, tutti imputati nelle loro diverse qualifiche per la violazione del reato di cui all'art.110, 544 ter c.p. "perché, in concorso tra loro, anziché procedere come imposto dalle normative appena citate all'immediato abbattimento e macellazione del capo bovino(...), stanti le sue compromesse condizioni di salute in quanto impossibilitato a deambulare, lo sottoponevano ad inutili vessazioni e sevizie produttive di gravi sofferenze, bastonandolo, sottoponendolo a scosse elettriche con apposito pungolo, tirandolo per la coda e per la testa, calpestandolo, caricandolo con forza sulla pala di un trattore agricolo che lo sollevava e lo gettava all'interno del camion adibito per il trasporto al macello (...)". Degna di rilievo è la sentenza della Corte di Appello di Brescia dell'8 marzo 2019 n.693 che ha confermato la condanna per maltrattamento mediante condotta omissiva a un medico veterinario ASL addetto ai

301 Corte di Appello di Torino sentenza n.215 del 29 novembre 2017; Tribunale di Brescia, sentenza n.233 del 13 febbraio 2017; Tribunale penale di Lodi 9 marzo 2009 sentenza n.241; Tribunale penale di Bolzano 3 dicembre 2008; Tribunale penale di Prato sentenza n.1392 dell'8 luglio 2011

controlli in un macello per i maltrattamenti accertati all'interno della struttura.

Nel momento in cui si violi quanto stabilito da queste ultime disposizioni e si causi, di conseguenza, un danno fisico o psicologico a carico anche solo di un singolo animale, le azioni alla base di tali violazioni risulteranno nuovamente punibili sulla base del Titolo IX-bis del libro II del Codice penale<sup>302</sup>.

### Bibliografia

- AA.VV., *La questione animale*, (a cura di) L. LOMBARDI VALLAURI in S. RODOTÀ - P. ZATTI (a cura di) *Trattato di Biodiritto*, Milano, Giuffrè, 2012
- AA.VV., *Per gli animali è sempre Treblinka*, a cura di M. GAZZOLA, M. TURCHETTO, Collana Ete-rotipie, Mimesis edizioni, 2015
- AA.VV., *Metodi alternativi alla sperimentazione animale*, a cura di M.V. FERRONI e C. CAMPANARO, Giappichelli editore 2017
- BARZANTI F., *La tutela del benessere degli animali nel Trattato di Lisbona*, in *Dir. un. eur.*, fasc. 1, 2013
- BASINI S., *Delitti contro il sentimento per gli animali*, in *Trattato di diritto penale, parte speciale*, diretto da Cadoppi, Canestrari, Manna, Papa, VI, Torino, 2009, 193 ss.
- CAMPANARO C. e SANTOLOCI M. *Tutela giuridica degli animali*, *Diritto all'ambiente* edizioni, 2015
- COPPI F., voce *Maltrattamento e malgoverno di animali*, in *Enc. dir.*, XXV, 1975
- COSEDDU, voce *Maltrattamento di animali*, in *Dig. d. pen.*, Agg., Torino, 2000
- DOLCINI-GATTA, *Art.544 bis-544 sexies*, in *Codice penale commentato*, a cura di DOLCINI, GATTA, II, Artt.314-592, Milano, 2015;
- FASANI F., *L'animale quale bene giuridico*, in *Rivista italiana di Diritto e Procedura Penale*, Anno LX, Fasc 2. Giuffrè editore 2017
- GIACOMETTI, *Tutela degli animali*, in Pulitanò, *Diritto penale, Parte speciale, I, Tutela penale della persona*, Torino, 2014, 195 ss.;
- NAPOLEONI, *Artt. 544-bis-544 sexies*, in *Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrina*, a cura di Lattanzi, Lupo, Milano, 2010;
- NATALINI A., voce *Animali (tutela penale degli)*, in *Dig. d.pen.*, Agg., Torino, 2005, I, 13
- PADOVANI, *Nuove norme contro il maltrattamento di animali*, in *Leg. pen.*, 1994, 609
- PAVICH G. e MUTTINI M., *La tutela penale degli animali* Giuffrè editore 2016

### 3.12 IL REATO DI TRAFFICO DI ANIMALI DA COMPAGNIA E LE FATTISPECIE DI INTRODUZIONE ILLECITA

#### Ilaria Innocenti

Responsabile LAV Area Animali Familiari

#### Introduzione

L'allevamento, la custodia e il commercio di cani e gatti all'interno dell'Unione Europea sono diventate attività significative. Il settore impiega circa 300.000 persone solo

302 6 novembre 2015 Cass. pen., sez. III, 24 giugno 2015, Rel. Rosi, Pres. Franco, ric. Politano ([http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/4257-in\\_tema\\_di\\_maltrattamento\\_di\\_animali\\_destinati\\_al\\_macello\\_il\\_caso\\_della\\_mucca\\_doris/](http://www.penalecontemporaneo.it/tipologia/0-/-/4257-in_tema_di_maltrattamento_di_animali_destinati_al_macello_il_caso_della_mucca_doris/)).

nella vendita e genera un guadagno stimato in 1,3 trilioni di euro all'anno. A renderlo noto è lo studio "Benessere di cani e gatti coinvolti in attività commerciali" della Commissione Europea, condotto nel 2014 in dodici Paesi rappresentativi: Belgio, Germania, Spagna, Francia, Italia, Ungheria, Olanda, Polonia, Romania, Slovacchia, Svezia e Regno Unito.

Lo studio rivela, inoltre, che i sistemi di identificazione e registrazione di cani e gatti nonché le normative nazionali in materia di allevamento, trasporto e commercio differiscono tra gli Stati Membri: una vera culla per l'illegalità.

A fronte del commercio regolare ve n'è, infatti, un altro, quello illegale, che movimentata circa 300 milioni di euro all'anno: cuccioli acquistati a circa 60 euro sono rivenduti a prezzi fino a 20 volte superiori una volta trasformata la loro nazionalità.

Una ricerca finanziata dal Ministero della Salute e condotta nei primi mesi del 2015 dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, dal titolo "*La movimentazione degli animali da compagnia: impatto su salute pubblica e benessere animale*", in cui anche la Fnovi, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani, ha svolto un ruolo attivo, conferma numerose criticità nel commercio dei cuccioli.

Per quanto riguarda le irregolarità emerse, il 59% dei veterinari pubblici ha indicato di avere riscontrato anomalie, all'atto dell'iscrizione in anagrafe, nei cani provenienti dall'estero. La problematica principale è stata quella dell'irregolarità rispetto all'età degli animali: era spesso inferiore a quella minima necessaria per il trasporto o per la vendita; in alcuni casi non c'era corrispondenza tra quella dichiarata sul passaporto e l'età reale o presunta. A conferma dell'ampia diffusione di cuccioli che arrivano, non da allevamenti italiani ma dall'estero, c'è questo dato: ben l'88% dei veterinari libero professionisti ha dichiarato di avere visitato cuccioli di provenienza estera nell'ambito della propria professione.

Il questionario indagava anche la prevalenza di cuccioli di provenienza estera, con un'età stimata inferiore ai 3 mesi: l'86% dei liberi professionisti che hanno risposto al questionario ha visitato cuccioli di provenienza estera di età stimata inferiore ai 3 mesi. La situazione appare lievemente migliore per quanto riguarda l'identificazione dei cani. Quasi la metà dei veterinari ha dichiarato che gli animali avevano il microchip al momento della visita, e soltanto un quinto dei professionisti ha detto di avere riscontrato prevalenze di non-identificazione superiori al 40%. Al momento della prima visita, per il 70% delle risposte, tutti i cani di provenienza estera avevano il passaporto. Ma nel 48% dei casi sono state riscontrate alcune irregolarità. Come si è detto prima, una delle irregolarità più diffuse è la non corrispondenza tra l'età reale o presunta del cucciolo e l'età dichiarata sui documenti ufficiali. Secondo la ricerca, in occasione della prima visita, l'81,5% dei cani provenienti dall'estero presentavano malattie infettive o infestive. Soprattutto infestazioni da endoparassiti gastrointestinali, infezioni delle vie respiratorie, coccidiosi e parvovirus.

La ricerca ha indagato anche la provenienza dei cani introdotti in Italia. La stragrande maggioranza dei cuccioli sembra confermare la provenienza da Paesi dell'Est Europa, soprattutto da Repubblica Slovacca, Ungheria e Romania (per i veterinari pubblici) e Ungheria, Romania e Repubblica Ceca, per i liberi professionisti.

I controlli da parte delle Autorità preposte hanno riscontrato una ulteriore criticità: la vaccinazione antirabbica. Spesso è eseguita troppo presto per "piazzare" il cucciolo precocemente sul mercato, talvolta è effettuata persino prima che al cane o al gatto sia inocu-

lato il microchip, così da rendere difficile stabilire con esattezza se quel determinato animale sia stato effettivamente vaccinato, talvolta non è eseguita oppure il titolo anticorpale risulta inferiore allo standard.

### **3.12.1 La Legge n.201/2010 ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13 novembre 1987), nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno**

Al fine di contrastare il fenomeno che coinvolge migliaia di animali, provenienti, in particolare da Ungheria, Slovacchia, Polonia, Romania, Repubblica Ceca, il Parlamento italiano ha approvato la Legge 4 novembre 2010 n.201 "*Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno*" (Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2010 n. 283) che introduce fattispecie penali e amministrative che puniscono coloro che introducono illegalmente cani e gatti nel nostro Paese e individua il relativo sistema sanzionatorio.

La Legge n.201/2010, fortemente voluta da LAV che nel 2008 aveva lanciato la campagna "*Rompiano le scatole ai trafficanti di cuccioli*", oltre a ratificare la *Convenzione* e codificare violazioni penali e amministrative per sanzionare le movimentazioni illegali - siano esse scambi o importazioni -, ha innalzato con l'articolo 3 le pene previste per il reato di uccisione di animali (articolo 544-*bis* c.p.), prevedendo la reclusione da quattro mesi a due anni (in precedenza la pena era da tre a diciotto mesi), e per il reato di maltrattamento di animali (articolo 544-*ter* c.p.), prevedendo la reclusione da tre a diciotto mesi alternativa alla multa da 5.000 a 30.000 euro (in precedenza la pena era quella della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da 3.000 a 15.000 euro).

Con gli articoli 4 e 5, finalizzati peraltro a dare piena esecuzione all'articolo 12 della *Convenzione* che impegna le Parti contraenti a prevedere l'identificazione permanente degli animali, impegno che può essere ottemperato esclusivamente se gli animali da compagnia sono identificati e scortati dalle certificazioni previste dalla normativa vigente, la Legge n.201/2010 introduce rispettivamente il reato di traffico illecito di animali da compagnia e gli illeciti amministrativi inerenti la loro movimentazione.

Le condotte penalmente sanzionate sono 4: introduzione, trasporto cessione e ricezione, quelle amministrativamente sanzionate, seppur parzialmente analoghe a quelle previste dal reato di traffico illecito, sono invece 3: introduzione, trasporto e cessione e prevedono sanzioni per ogni animale introdotto illegalmente.

È bene sottolineare che il reato di traffico illecito di animali da compagnia punisce il fenomeno del traffico in sé a prescindere dallo stato di salute degli animali e dalle modalità di detenzione o trasporto degli stessi. Qualora ci sia una violazione dell'articolo 4 della Legge n.201/2010 e contestualmente vi siano, a seconda delle modalità in cui sono trasportati gli animali e del loro stato di salute, gli elementi di applicabilità delle norme della detenzione in condizione incompatibile con la natura degli animali (articolo 727 comma 2 del Codice penale), del maltrattamento (articolo 544-*ter* del Codice penale) o dell'uccisione di animali (articolo 544-*bis* del Codice penale) potranno essere contestate in concorso.

Per quanto riguarda le fattispecie amministrative di introduzione illecita sussistono gli elementi, oltre alla contestazione delle stesse, potrà essere fatta una notizia di reato per la violazione della normativa contro la detenzione in condizioni incompatibili, il maltrattamento e l'uccisione di animali.

### 3.12.2 Violazioni penali: il reato di traffico illecito di animali da compagnia (articolo 4)

L'articolo 4 della Legge n.201/2010, il cui ambito di applicazione sono cani e gatti, introduce il reato di traffico illecito di animali da compagnia. Elemento essenziale per la sussistenza dell'illecito penale è il fine di procurare a sé o ad altri un profitto<sup>303</sup>, ma le norme incriminatrici previste dall'articolo 4 sono due ed entrambe sono punite con la reclusione da tre mesi a un anno e con la contestuale multa da 3.000 a 15.000 euro.

L'articolo 4 punisce, infatti, chiunque al fine di procurare a sé o ad altri un profitto:

- a) **reiteratamente o tramite attività organizzate, introduca** sul territorio nazionale cani e gatti privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, del passaporto individuale (comma 1);
- b) **trasporti, ceda o riceva** a qualunque titolo cani e gatti introdotti nel territorio nazionale in violazione del comma 1 (comma 2).

Il comma 1 codifica la fattispecie dell'introduzione nel territorio nazionale di cani e gatti privi di sistemi di identificazione individuale - microchip o tatuaggio - e delle necessarie certificazioni sanitarie (certificato sanitario) e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale<sup>304</sup>. Per l'integrazione del reato, tali requisiti devono essere assenti in via congiunta, altrimenti, anche in presenza del fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ci troviamo di fronte all'integrazione di ipotesi di violazione amministrativa prevista dall'articolo 5. Per quanto riguarda la condotta sanzionata, essa è posta in essere da soggetti che abbiano approntato un'attività organizzata o introducano ripetutamente in Italia cani o gatti privi di sistema di identificazione individuale, delle certificazioni sanitarie e di passaporto individuale se richiesto. Risulta con chiarezza quindi come la fattispecie codificata dal comma 1 sussista solo nel caso in cui l'attività sia reiterata o organizzata, ovvero quando l'introduzione non abbia un carattere occasionale, oppure, qualora il soggetto ponga in essere la condotta tipica avvalendosi di una organizzazione di mezzi specificatamente predisposti.

Il secondo comma dell'articolo 4 individua la seconda fattispecie di reato che sanziona chiunque trasporti, ceda o riceva cani o gatti "introdotti in violazione del comma 1". Emerge quindi come le condotte oggetto di incriminazione siano solo quelle relative ad animali già introdotti in Italia in assenza congiunta dei requisiti necessari per movimentare gli animali previsti dal comma 1 (sistema di identificazione, certificazioni sanitarie, passaporto, ove richiesto). È utile evidenziare come nel caso del trasporto, della cessione e della ricezione, non siano necessari i requisiti della violazione reiterata o dell'organiz-

303 Il dolo specifico di profitto (per sé o per altri) è il requisito che distingue gli illeciti penali da quelli amministrativi configurati nel successivo articolo 5 e che hanno parimenti a oggetto le condotte di introduzione, trasporto e cessione di cani e gatti.

304 Il passaporto europeo è richiesto per gli animali da compagnia provenienti dai paesi dell'UE e sempre per il rientro in Italia da qualunque Stato.

zazione dell'attività illecita, potendo quindi ravvisarsi il reato anche nel caso di un unico evento e in assenza di mezzi predisposti.

In considerazione del benessere degli animali e di potenziali rischi sanitari legati alla movimentazione di cuccioli in tenerissima età trasportati senza le necessarie garanzie e i requisiti richiesti dalla normativa vigente, nel caso di violazione del comma 1, è prevista un'aggravante: la pena aumenta se i cani e i gatti hanno un'età accertata inferiore a dodici settimane o se provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria adottate per contrastare la diffusione di malattie trasmissibili proprie della specie.

Nel caso di tali violazioni, ed in particolare di quelle di cui al comma 1 il sequestro probatorio urgente dei cuccioli ex articolo 354 del Codice di procedura penale è un fondamentale strumento processuale al fine di permettere accertamenti tecnici irripetibili sull'età degli animali ma anche sulle loro condizioni, che saranno successivamente prodotti in dibattimento per l'eventuale applicazione dell'aggravante, anche oltre alla disposizione della misura cautelare del sequestro preventivo per impedire il protrarsi del reato ex articolo 321 del Codice di procedura penale.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti per la violazione dei commi 1 e 2 è sempre ordinata la confisca degli animali, salvo che cani e gatti appartengano a persona estranea al reato, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è pronunciata nei confronti di chi svolge le suddette attività. E in caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime (comma 4).

Gli animali oggetto di provvedimento di sequestro o confisca sono affidati alle associazioni o agli enti indicati nel Decreto del Ministero della Salute, emanato ai sensi dell'articolo 19-*quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale introdotto dalla Legge n.189 del 2004, che ne facciano richiesta (comma 5). Qualora non vi siano enti disponibili in tal senso, possono essere affidati a privati, famiglie o enti che diano adeguate garanzie di tutela degli animali, secondo il prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria, mentre non possono essere lasciati nella libera disponibilità dell'imputato.

È molto utile lo strumento processuale del deposito cauzionale che permette di dare direttamente in affidamento definitivo a famiglie gli animali coinvolti. Nel caso di provvedimento definitivo di confisca, la Legge n. 201/2010 dispone che gli animali siano assegnati, sempre a richiesta, agli enti o associazioni cui erano stati affidati in precedenza a seguito del sequestro e della confisca non ancora definitiva (comma 6). Sul tema ci si rimanda comunque ai capitoli relativi al sequestro, la confisca nonché al deposito cauzionale, al fine di ipotizzare le misure processuali più idonee a tutela degli animali coinvolti.

### 3.12.3 Casi e sentenze

Grazie all'entrata in vigore della Legge n.201/2010 sono seguite molte condanne, tra queste 15 in cui LAV era costituita parte civile, di seguito, a titolo esemplificativo, ne citiamo alcune. Tra le più significative quella emessa dal Tribunale di Udine che il 20 novembre 2015<sup>305</sup> ha condannato, a pene che variano da 4 a 6 mesi di reclusione e da euro

305 Tribunale di Udine – Sentenza n.2101/2015 – 17 febbraio 2016

3.500 a euro 4.000 di multa sette persone, tra commercianti e trasportatori per i reati di traffico illecito di animali da compagnia, detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e falso. Due dei commercianti e un trasportatore hanno ricevuto la sospensione di quattro mesi dall'attività di trasporto e commercio di animali. Confiscati tutti i cani. Gli 876 giovanissimi cuccioli, che avrebbero potuto ai loro sfruttatori fino a 800.000 euro, furono sequestrati tra febbraio e maggio del 2012, nel corso di tre distinti controlli, i primi due effettuati a distanza di pochi giorni dal Nucleo di Polizia Tributaria di Trieste e il terzo dal Corpo Forestale dello Stato del Friuli Venezia Giulia. Provenienti da Pécs (Ungheria) e diretti presso un'azienda di Aversa (Caserta), viaggiavano in condizioni estreme e di sovraffollamento, su un mezzo con i sistemi di aerazioni otturati o con scarsissima ventilazione, senza acqua o con sistemi di abbeveraggio non funzionanti. Alcuni erano giovanissimi, di soli 35 giorni. Le loro condizioni erano tali da aver causato la morte di almeno 39 animali, alcuni dei quali rinvenuti deceduti all'interno degli automezzi utilizzati per il trasporto, altri subito dopo il sequestro.

Sempre il Tribunale di Udine con sentenza n.1678 del 2017 ha condannato, due uomini di Reggio Emilia, padre e figlio, per maltrattamento di animali e traffico illecito di animali da compagnia<sup>306</sup>. Il padre è stato condannato a 5 mesi di reclusione, mentre il figlio a 9 mesi sempre per traffico di cuccioli, oltre che a 6 mesi per falso in scrittura privata. La notte del 17 novembre 2012 lungo la Statale 13 a Tarvisio (Udine) i due, a bordo di una monovolume, furono fermati dai Carabinieri. All'interno dell'auto i militari dell'Arma rinvennero 62 cuccioli provenienti dall'Ungheria e diretti all'Emilia Romagna stipati in quattro gabbie, in uno scatolone di cartone e un trasportino, sporchi di feci e urina, senza cibo né acqua. Alcuni di loro erano anche di età inferiore ai due o tre mesi, inidonei ad affrontare il viaggio. Il figlio, un commerciante finito spesso agli onori della cronaca per traffico di animali dall'Est Europa, è stato arrestato nel gennaio 2018 per un provvedimento di pene concorrenti emesso dalla Procura Generale presso la Corte d'Appello di Milano. L'uomo deve scontare complessivamente 4 anni, 8 mesi e 6 giorni di reclusione. Tra le condanne che hanno originato il provvedimento, oltre a quella emessa dal Tribunale di Udine in data 29 settembre 2015, vi è quella a 3 anni inflittagli nel luglio del 2016 dalla Corte di Appello di Milano per concorso in uccisione e maltrattamento di animali, frode nell'esercizio del commercio e reati di falso commessi nel febbraio 2009 tra San Giuliano Milanese e l'Ungheria, confermata dalla Corte Cassazione in data 13 settembre 2018<sup>307</sup>. All'epoca dei fatti un blitz eseguito in una cascina di San Giuliano Milanese, in disponibilità dell'arrestato, portò ad accertare la presenza di oltre 100 cuccioli di varie razze tra cui alcuni isolati in precarie condizioni di salute. Tutti i cuccioli, risultati provenire dall'Ungheria e con un'età inferiore a 90 giorni, vennero sequestrati.

Altra significativa sentenza è quella emessa il 5 dicembre 2016 dal Tribunale di Nola (Napoli) che ha condannato a un anno e mezzo di reclusione e tre mesi di interdizione dal commercio di animali un commerciante, imputato per i reati di traffico illecito di animali da compagnia, ricettazione e violazione di sigilli<sup>308</sup>. I fatti risalgono al marzo 2012,

quando gli agenti del Corpo Forestale dello Stato della Stazione di Roccarainola (Napoli) intervennero in un capannone nei pressi di Nola (in località Camposano) e sequestrarono 51 cuccioli di varie razze. I cuccioli erano stati introdotti sul territorio italiano privi di sistemi di identificazione, di certificazioni sanitarie e in età inferiore a quella prevista dalla normativa vigente. Alcuni passaporti contenevano correzioni, in altri la data di nascita era stata alterata o riportata in modo inesatto. 16 cuccioli morirono subito dopo il sequestro e i 35 sopravvissuti furono affidati in custodia giudiziaria alla LAV, che si fece carico delle cure necessarie. Chiudiamo con una significativa sentenza che, seppur antecedente alla Legge 201/2010, è utile per mostrare i reati satelliti che accompagnano il traffico dei cuccioli: quella della Terza Sezione della Corte di Cassazione n.38584 del 19 settembre 2014 con la quale la Suprema Corte ha confermato la condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata a reati di frode in commercio, nonché per reati di falso ideologico e uso di atto falso a carico tra gli altri il titolare di un negozio per animali della provincia di Ferrara e un medico veterinario.

La vicenda risale al 2006-2007 quando, in seguito alle indagini della Polizia provinciale, la Procura di Ferrara decise di imputare gli indagati per una serie di reati, che spaziavano dall'associazione per delinquere, alla frode in commercio, al falso.

Cinque persone avevano messo su una vera e propria "catena di montaggio" per la vendita di cuccioli di cane e gatto: importavano gli animali di razza o presunta razza dall'Ungheria, rivendendoli in Italia a prezzi concorrenziali. Gli animali, tutti di età inferiore ai limiti previsti per l'introduzione, arrivavano in Italia e i loro passaporti erano falsificati. Le vaccinazioni, poi, effettuate prima dei limiti temporali previsti, li esponevano a una serie di patologie, in molti casi fatali.

Come possiamo vedere dalle sentenze citate, alla violazione dell'articolo 4 della Legge 201/2010, si accompagnano numerosi reati satellite dal maltrattamento all'uccisione di animali, dal falso alla ricettazione, in molti casi "ingredienti" di un fenomeno malavitoso che sta destando preoccupazione in tutta Europa tanto che il Parlamento europeo a febbraio 2016 ha adottato una risoluzione per l'introduzione di un meccanismo di condivisione a livello UE dei dati sulla registrazione di cani e gatti, al fine di combattere il commercio illegale degli animali domestici.

In conclusione per reprimere il fenomeno, occorre intensificare i controlli ed è fondamentale dotare le Forze di Polizia di lettori di microchip e concedere loro la possibilità di accedere all'anagrafe degli animali d'affezione. Anche il medico veterinario può e deve fare la sua parte: segnalare alle autorità competenti le irregolarità del commercio ha un ruolo fondamentale per smascherare la filiera illegale e aiutare a sconfiggere il fenomeno. Purtroppo, come si evince da alcune sentenze di condanna, in alcuni casi il traffico di cuccioli vede anche la compiacenza di medici veterinari. In questi casi, anche gli Ordini Provinciali dei Medici Veterinari hanno il preciso dovere di valutarne la posizione e di impartire severe sanzioni disciplinari.

306 Tribunale di Udine – Sentenza n.1678/2017

307 Cassazione Penale Sent. Sez. 3SENTENZA N. 1448 Anno 2018

308 Tribunale di Nola – Sentenza n.3597/2016 – 16/12/2016

#### 4. FENOMENOLOGIA DEI CRIMINI CONTRO GLI ANIMALI

A cura di **Ciro Troiano**

Ogni anno in Italia vengono registrati mediamente circa 9400 procedimenti penali per reati contro gli animali con circa 5900 indagati. A livello nazionale si segnala un'incidenza pari a 15,38 procedimenti ogni 100.000 abitanti con un tasso di 9,60 indagati ogni 100.000 abitanti (Troiano, 2018). Occorre considerare che in generale sono di più i reati denunciati a carico di ignoti che quelli registrati a carico di autori noti. Se si considera poi che, notoriamente, i processi celebrati che arrivano a sentenza sono poco meno del 30 per cento, e di questi solo la metà si concludono con sentenza di condanna, i crimini contro gli animali che di fatto vengono puniti con sentenza sono solo una minima parte rispetto a quelli realmente consumati. Non solo, è necessario fare un'ulteriore considerazione. I reati denunciati rappresentano solo una minima parte di quelli realmente consumati. Molti reati, infatti, pur essendo stati commessi restano, per motivi vari, nascosti e non vengono registrati. Naturalmente, la quota di reati nascosti sul totale di quelli reali - il cosiddetto numero oscuro - varia a seconda del tipo di reato, soprattutto in funzione della sua gravità. Gli omicidi, per fare solo l'esempio più evidente, difficilmente sfuggono alla rilevazione da parte delle Forze di polizia e della Magistratura. Non è lo stesso per un reato come il maltrattamento di animali, dove l'impossibilità della vittima di "comunicare" l'evento, e denunciare l'accaduto alla polizia, o dove comportamenti comunemente accettati, soprattutto in alcuni contesti, rendono di fatto "lecite" alcune condotte, fa alzare molto il numero oscuro. Gli animali non rivendicano l'esercizio dell'azione penale contro i loro aguzzini e i reati a loro danno, quindi, raramente vengono denunciati. Parimenti, viene a mancare, la possibilità di effettuare le cosiddette "indagini di vittimizzazione", con le quali viene chiesto a un campione rappresentativo della popolazione di riferire i reati eventualmente subiti in un determinato arco di tempo.

La "sindrome di Nembrotte" (Troiano, 2005) - così definiamo quelle condotte psico-culturali che originano crudeltà contro gli altri animali - alberga, a volte in modo evidente, altre in modo subdolo e nascosto, in larghi strati della nostra società. Non occorre essere un criminale riconosciuto per essere un torturatore di altri animali. Anzi, la maggioranza dei maltrattamenti è commessa da gente "normale", quasi sempre con condotte sociali irreprensibili, socialmente riconosciute come "brave persone". Alcuni racconti della tradizione yiddish ci raccontano che "il grande Nembrotte in persona insegnava crudeltà nei confronti degli animali". Nella nostra società, il "male di Nembrotte" si manifesta in modo silenzioso, strisciante, e solo a tratti si mostra nella sua evidente nefandezza. Si accompagna ad atteggiamenti culturali che vedono gli altri animali come cose, oggetti animati da usare e sfruttare e sui quali esercitare un misero senso di onnipotenza quotidiana: l'animale diventa lo schiavo di frustrazioni, impotenze e meschinità umane (Troiano, 2005). Il repertorio delle violenze a danno degli animali è vario quanto crudele: uccisioni, squartamenti, sevizie, abusi sessuali, accecamenti, torture. Non ci sono limiti alla perversa e fantasiosa follia criminale. Fatti che accadono, spesso, tra le mura domestiche, in famiglia, nella stretta schiera dei parenti, nel condominio e che vedono come protagonisti i volti di ogni giorno, il parente, il vicino di casa, il conoscente al quale quotidianamente

si dà il buongiorno: questi gli attuali discepoli di Nembrotte.

Vi sono poi crimini contro gli animali che suscitano gli appetiti di gruppi organizzati in vere e proprie associazioni per delinquere, specializzate in uno o più business criminali legati allo sfruttamento degli animali. Altre volte si tratta proprio dei sodalizi mafiosi in senso stretto.

##### 4.1 ZOOMAFIA, TECNICHE DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO

I crimini contro gli animali sono un tema di rilevanza nazionale perché la legalità e i diritti animali sono questioni strettamente connesse e, spesso, i crimini contro gli animali nascondono, determinano o si accompagnano ad altri tipi di reati. In quest'ottica la zoomafia si manifesta come evidente espressione dello specismo: sfruttamento di altre specie a vantaggio esclusivo di piccoli gruppi.

Le organizzazioni criminali si sono sempre contraddistinte per il loro predominio sull'ambiente. Da sempre hanno avuto la pretesa di "trasformare" il territorio, di "governarlo" secondo regole malsane, di controllare e gestire ogni suo singolo mutamento. È noto che quasi tutti i business malavitosi hanno un forte "impatto ambientale" e manifestano un evidente spregio per la natura, gli uomini, gli animali e il loro ambiente. Controllare un territorio, trasformarlo secondo le proprie pretese, significa esercitare al meglio il dominio su persone, animali e cose che vi appartengono. Basta ciò per capire l'infame portata antiecologista dei sodalizi mafiosi. La "psiche mafiosa" impone un controllo "totalitario" su tutto: cose, animali, uomini e il loro ambiente, e ne stravolge i ritmi, le regole naturali, i diritti più elementari.

Del resto, la criminalità organizzata è un fenomeno totalitario e come tale tenta di monopolizzare e controllare qualsiasi condotta umana attraverso il controllo del territorio, dei traffici legati all'ambiente e agli animali, arrivando persino a imporre gusti e scelte ai cittadini e a mettere in pericolo la loro salute con il controllo della produzione e della vendita di sostanze alimentari di origine animale adulterate. È ormai acclarato che gli interessi delle consorterie criminali si estendono a varie forme di sfruttamento degli animali, tuttavia questi aspetti risultano ancora residuali nelle politiche giudiziarie o sociali antimafia. In questo contesto, gli animali entrano prepotentemente nel discorso sulla sicurezza e, in generale, nell'analisi criminologica. Non sono un problema di sicurezza i combattimenti tra cani e l'addestramento dei cosiddetti cani pericolosi? Le corse clandestine di cavalli organizzate su strade pubbliche o addirittura in autostrada non rappresentano forse, tra le altre cose, un pericolo per la sicurezza pubblica? E, in ultima analisi, i proventi che le organizzazioni criminali ricavano dai traffici a danno degli animali e che contribuiscono a consolidare i loro introiti, non si traducono in una questione di sicurezza?

Tutto ciò rappresenta un serio problema di legalità che contribuisce ad alimentare nei cittadini il "sentimento di insicurezza", già fortemente presente per altre cause. La cosa appare ancora più evidente se si analizzano quelle condotte zoomafiose che vengono percepite come un pericolo diretto per le persone, quali l'uso di cani per commettere rapine, il problema della pericolosità dei cani da combattimento, il rischio per la sicurezza stradale dovuto alle corse clandestine di cavalli o la manipolazione degli animali destinati al consumo umano.



Per dare un contenitore a questa peculiare forma di criminalità, oltre 20 anni fa abbiamo coniato e strutturato la parola Zoomafia con la quale intendiamo lo “sfruttamento degli animali per ragioni economiche, di controllo sociale, di dominio territoriale, da parte di persone singole o associate o appartenenti a cosche mafiose o a clan camorristici”. Con questo neologismo si indica anche “la nascita e lo sviluppo di un mondo delinquenziale diverso, ma parallelo e contiguo a quello mafioso, di una nuova forma di criminalità, che pur gravitando nell’universo mafioso e sviluppandosi dallo stesso humus socioculturale, trova come motivo di nascita, aggregazione e crescita, l’uso di animali per attività economico-criminali” (Troiano, 1998). È importante precisare che quando si parla di zoomafia non s’intende la presenza o la regia di *Cosa Nostra* dietro gli scenari descritti, piuttosto si fa riferimento ad atteggiamenti mafiosi, a condotte criminali che nascono dallo stesso background ideologico, dalla stessa visione violenta e prevaricatrice della vita.

I pilastri che costituiscono la zoomafia sono essenzialmente tre. Per spiegarli possiamo ricorrere alla rappresentazione grafica del triangolo: la base è formata dal business, dai guadagni che i traffici a danno degli animali garantiscono; un lato è formato dai limiti della normativa e dalla sua scarsa applicazione; il terzo lato è costituito da una sinergia scellerata di interessi diversi ma convergenti che unisce trafficanti, l’imprenditoria zoomafiosa, addetti ai controlli infedeli e affaristi.

Alla base, come per tutti i gruppi criminali, ci sono i soldi. Quasi tutti i business zoomafiosi garantiscono guadagni cospicui a fronte di rischi, in un’ottica malavitosa, più che accettabili. È proprio qui che occorre intervenire, sui flussi di denaro, sul capitale accumulato, sull’evasione fiscale, se si vuole adoperare una efficace e decisa azione di contrasto, e le esperienze investigative lo dimostrano: laddove sono stati fatti accertamenti di natura economico-fiscale è stata inferta una ferita profonda.

Un altro lato è formato dalla inadeguatezza del nostro apparato normativo e dalla carenza dei controlli. Non si possono combattere interessi associativi criminali con gli strumenti pensati per reprimere fattispecie meno complesse. Occorre comprendere che gli interessi zoomafiosi sono interessi speciali, particolari, complessi, eccezionali rispetto alle illegalità diffuse e generiche presenti nei vari filoni. Proprio come la criminalità organizzata è diversa dalla criminalità comune. Il terzo lato è composto dalla convergenza di più interessi che si trasformano in rapporti di corruzione, connivenze, ammiccamenti. È il substrato dove opera quella imprenditoria zoomafiosa che si presenta pubblicamente linda e pulita, ma che in realtà va a braccetto con apparati della pubblica amministrazione collusi, con trafficanti e delinquenti. Si tratta di scenari già tristemente noti in altri contesti. È su questi tre punti, su questi tre lati del triangolo zoomafioso, che occorre intervenire energicamente. Recidere anche uno solo dei tre lati significa interrompere la stabilità e la solidità dell’intero triangolo (Troiano, 2016).

Le azioni criminose direttamente riconducibili alle associazioni per delinquere di stampo mafioso sono per buona parte sommerse, perché spesso circondate dall’omertà ottenuta con minacce e intimidazioni che contribuiscono a limitare il numero delle denunce. Ciò vale anche per i crimini trattati in questo lavoro. È ormai acclarato che la mafia si caratterizza per la capacità di condizionare i mercati creando situazioni di monopolio che favoriscono le proprie imprese e che portano alla realizzazione di immensi profitti. Un’operazione, questa, che investe vari segmenti di nostro interesse, dall’abigeato alla macel-

lazione, dalla pesca illegale ai mercati ittici, dalle sofisticazioni alimentari al controllo della ristorazione al racket nell’agroalimentare. Ma a ben vedere questo agire caratterizza anche sodalizi che non possono essere giuridicamente e socialmente definiti mafiosi, ma che adottano le stesse strategie di penetrazione e di silente e pervasiva diffusione in settori come il traffico di cuccioli, di fauna selvatica, di sostanze dopanti o alimenti adulterati (Troiano, 2001).

#### 4.1.2 Gli animali nel sistema mafioso

Gli animali svolgono ruoli diversi nella cultura e nel sistema mafioso. Sono cinque le funzioni che abbiamo individuato (Troiano, 2000).

La prima funzione è quella *economica* per i proventi derivanti dal loro commercio o dalle attività illegali collegate, come le scommesse. La mafia fin dalle origini ha sfruttato economicamente anche gli animali. Basti pensare alla mafia dei pascoli e al controllo dei territori agro-silvo-pastorali. Dal patrimonio zootecnico la mafia ricavava gli utili maggiori attraverso l’abigeato che sviluppava redditizi rapporti di affari tra intermediari e ricettatori di località diverse. Le dinamiche sono più o meno le stesse anche per gli altri sodalizi delinquenziali, basti pensare alla camorra dedita al commercio degli animali da allevamento o al controllo dei macelli, oppure alla ‘ndrangheta che aveva nell’abigeato uno dei capisaldi dei suoi guadagni. Ovviamente con il tempo anche gli interessi criminali si rinnovano e s’individuano nuovi settori di sviluppo economico-criminale. Ogni attività organizzata legata allo sfruttamento criminale degli animali ha anche una motivazione economica.

Alcune attività per delinquere danno luogo alla *funzione di controllo sociale e di dominio territoriale*. In certi territori, le corse clandestine di cavalli, ad esempio, sono fenomeni sociali che coinvolgono centinaia di persone. Queste plateali manifestazioni di sfrontatezza e illegalità, fanno leva sul sistema di illegalità che controlla tutto. I consensi e le simpatie si conquistano anche attraverso eventi che suscitano interesse popolare, come una corsa di cavalli. Quel particolare “evento”, tanto si realizza, in quanto il “sistema” controlla il territorio e domina, con la forza dell’intimidazione o della tacita complicità, o, ancora, con la condivisione di sottovalori, le persone che vi partecipano.

Vi è poi una *funzione pedagogica*: attraverso attività illegali che coinvolgono gli animali bambini e ragazzi vengono inseriti nel sistema malavitoso. Iniziando ad accudire, ad esempio, cavalli da corsa o cani lottatori, insieme alle altre attività che fanno da corollario a questo mondo criminale, i ragazzi imparano le regole nocive della delinquenza e vengono proiettati verso ambiti criminali più rilevanti. Gli ambiti zoocriminali in cui vengono impiegati bambini e adolescenti vanno dai combattimenti tra cani alle corse clandestine, dalla vendita di fauna selvatica all’ausilio nel bracconaggio.

Segue la *funzione intimidatoria*: cani da presa utilizzati per le rapine o scagliati contro le forze di polizia, *pusher* che usano come “ausiliari” pit bull e altri molossi per spacciare.

Infine, vi è la *funzione simbolica*: gli animali sostituiscono quelle che una volta erano le insegne del potere diventando portatori allegorici di forza, autorità e potenza. Non solo soldi, quindi, ma anche gloria, potenza, bellezza. Si tratta di una trasfigurazione simbolica, di un appropriarsi di valori altrimenti negati. Leoni, leopardi, tigri, pantere, sono parte di strani safari domestici di camorristi grandi e piccoli. Chi li possiede si “nutre” della loro

grandezza, del potere che rappresentavano. Sono il loro blasone animato.

Queste funzioni si ritrovano tutte in forme più o meno accentuate nelle varie fasi che ha attraversato la mafia. La storia delle varie mafie del nostro Paese testimonia come lo sfruttamento o utilizzo degli animali, sia una componente sempre presente nelle attività dei sodalizi malavitosi.

#### 4.1.3 Perché si può parlare di criminalità organizzata

I reati zoomafiosi legittimano l'uso della locuzione *criminalità organizzata*. La prima condizione che conferma il suo uso è la presenza di gruppi di persone dedite al malaffare dotate di una struttura, di regole, di vertici, di sistemi di controllo. Gruppi costituiti per commettere crimini, e perlopiù crimini a scopo di lucro. Tale condizione è facilmente riscontrabile in alcuni filoni zoomafiosi come le scommesse clandestine, l'abigeato e la macellazione clandestina, il contrabbando di fauna. Diverse inchieste hanno accertato l'esistenza di gruppi organizzati gerarchicamente, diffusi sul territorio, dotati di "codici" e "canoni", in grado di stabilire feconde collaborazioni sia con l'economia legale - si pensi al traffico di cuccioli o alla vendita di prodotti ittici-, sia con funzionari pubblici infedeli.

Alcune forme di crimini contro gli animali si caratterizzano per essere *reati associativi*, ovvero reati consumati da individui legati da vincolo associativo finalizzato alla realizzazione di delitti connessi allo sfruttamento degli animali. Anzi, alcune tipologie di maltrattamento sono necessariamente, ontologicamente consociative e si possono realizzare solo sotto forma di eventi programmati e organizzati. Il sodalizio diventa il presupposto necessario per concretare il delitto, senza il quale l'evento-maltrattamento non si può realizzare.

L'associazione è resa necessaria non solo per esigenze tecniche, logistiche o organizzative, ma anche per ragioni strettamente economiche. Eventi delittuosi come la macellazione clandestina, l'importazione di fauna o le scommesse clandestine richiedono la disponibilità di capitali e la celere accessibilità a denaro liquido di cui solo un gruppo organizzato può disporre. La realizzazione di questi eventi zodelittuosi, in base alle esigenze del *mercato criminale*, necessita della suddivisione dei compiti e dei ruoli, di dinamismo, di celerità e sicurezza.

*Suddivisione dei compiti e dei ruoli*: ogni componente deve avere un ruolo o ruoli definiti, in sintonia con un'organizzazione strutturata, ma non necessariamente gerarchica. La suddivisione delle funzioni è resa necessaria dalla complessità dell'evento delittuoso che pretende una realizzazione *ad hoc* delle varie fasi con specifiche competenze anche tecniche. Un esempio può essere rappresentato dai traffici di animali da allevamento affetti da patologie e vendita della relativa carne. La realizzazione di un traffico simile richiede la compartecipazione di diverse competenze che vanno dall'allevatore al trasportatore, dal veterinario compiacente a chi distribuisce la carne nel circuito di vendita, ecc.

*Dinamismo*: capacità di adattamento e di operare in situazioni ostili e nel contempo di sfruttare ogni situazione favorevole. Situazioni mutevoli e imprevedibili richiedono risposte rapide e decise, capaci di far fronte al mutare degli scenari. L'organizzazione di corse clandestine di cavalli, ad esempio, richiede una rapida e immediata abilità organizzativa, capace di operare in un contesto improvvisabile e mutevole e di rispondere rapidamente alle esigenze originate dal mutare del contesto operativo.

*Sicurezza*: la riuscita di ogni evento criminale è legata fortemente alla sicurezza e alla

protezione delle varie fasi operative. Per sicurezza non s'intende solo la capacità di controllo e di prevenzione di eventi di contrasto, come l'azione delle forze dell'ordine, ma anche la copertura e l'operare discretamente in difesa dell'obiettivo criminoso che si vuole raggiungere. Si tratta, in pratica, della capacità di *portare a sistema* l'illegalità. Nella gestione dei combattimenti tra cani, ad esempio, la sicurezza richiede un'azione discreta, protetta da eventuali infiltrazioni, pronta a redimere controversie e a risolvere problemi, capace di controllare il territorio e di far fronte a un intervento ostile da parte delle forze di contrasto.

I reati associativi zoomafiosi, seppur finalizzati in via prioritaria alla consumazione di un determinato delitto, richiedono nelle varie fasi della realizzazione del reato, la consumazione di più e diversi altri reati, corollario indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo criminoso. Ne consegue che la consumazione di un reato di minore entità può rappresentare un evento sentinella del tentativo di consumazione di reati di maggiore spessore criminale. Il rischio è che questi segnali, questi eventi sentinella rappresentati da reati minori, non vengono compresi e sono ritenuti, quindi, eventi isolati, privi di interesse investigativo.

Nell'ambito dell'illegalità di tipo zoomafioso, la criminalità organizzata può sfruttare:

- a) le inesauribili disponibilità economiche da provento illecito;
- b) la gestione del "controllo criminale del territorio" in termini di siti, ad esempio, per lo svolgimento delle gare o lotte clandestine;
- c) la parallela gestione di canali polivalenti per traffici illeciti che possono essere utili nei traffici zoomafiosi;
- d) il potere di intimidazione nei confronti di altri operatori impegnati nel settore (si pensi alle truffe nell'ippica o al business degli allevamenti e della macellazione clandestina).

L'analisi del fenomeno zoomafioso conferma l'esistenza di sistemi criminali consolidati, di veri apparati con connivenze tra delinquenti, colletti bianchi e funzionari pubblici. Sistemi criminali a danno degli animali e, in generale, della società. Pertanto, un'azione di contrasto efficace deve adottare una visione strategica unitaria dei vari aspetti dell'illegalità zoomafiosa che incidono sul più vasto contesto della tutela della sicurezza pubblica e su quello della lotta alla criminalità organizzata: solo adottando iniziative investigative tipiche del contrasto ai sodalizi criminali si attuerà una strategia vincente.

#### 4.1.4 Il maltrattamento come reato associativo

Com'è noto, ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 416 c.p. (Associazione per delinquere), quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti; il reato sussiste per il solo fatto di partecipare all'associazione. L'elemento che discrimina la fattispecie dell'associazione per delinquere dal semplice concorso nel reato è costituito dalla natura dell'accordo criminoso. Nel concorso di persone nel reato, l'accordo avviene in via occasionale e accidentale per il compimento di uno o più reati determinati, con la realizzazione dei quali l'accordo si esaurisce; nel delitto associativo, invece, l'accordo criminoso è diretto all'attuazione di un più vasto programma delittuoso, che precede e contiene gli accordi concernenti la realizzazione dei singoli crimini e che permane dopo la realizzazione di ciascuno di essi (cfr. VI Sezione penale, Massima 5649/1997 del 13-06-1997). In pratica, l'associazione differisce dal concorso di persone nel reato in quanto l'accordo che

dà vita alla sua costituzione è a carattere permanente e programmatico (volto, cioè, alla realizzazione di una serie indeterminata di delitti, con pericolo permanente per l'ordine pubblico); invece, quello che determina il concorso di più persone nel reato è a carattere precario e contingente, esaurendosi appena il reato è stato commesso, ed è circoscritto alla realizzazione di uno o più reati nettamente individuati.

Le varie inchieste giudiziarie su alcuni filoni della zoomafia hanno fatto emergere, con sempre più evidenza, la presenza di gruppi particolarmente attivi, molto dinamici sotto il profilo economico, che fanno uso di modalità operative particolarmente sofisticate, diramati su tutto il territorio nazionale e con contatti internazionali. La presenza di gruppi simili è stata riscontrata in modo particolare nei combattimenti tra cani, nel traffico di cuccioli e nelle corse clandestine di cavalli. A fianco di questi gruppi ve ne sono altri che traggono la loro forza dalla sola violenza, evidenziando arretratezza organizzativa e ingenuità operativa. Tali gruppi possono essere definiti di criminalità "predatoria", particolarmente attivi negli atti aggressivi, o nei furti, le rapine e lo spaccio di stupefacenti con l'ausilio di cani da presa.

Con questi scenari, risulta più comprensibile l'applicabilità del delitto di "associazione per delinquere". I delitti propri di tali gruppi, che possono fungere da presupposto per la concretizzazione del reato associativo, oltre a quelli specifici previsti dai vari articoli del Titolo IX bis c.p., sono quelli di furto, di ricettazione, di traffico di anabolizzanti e sostanze dopanti, di riciclaggio di denaro proveniente da delitto, di traffico di cuccioli. La condotta punibile va individuata nel contributo effettivo e attuale apportato dai singoli associati, per lo più attraverso l'assunzione di un ruolo continuativo, sì che ne risulti dimostrata l'*affectio societatis*, ossia la consapevolezza e la volontà di fare effettivamente parte del sodalizio e di apportare un contributo effettivo alla vita del gruppo in vista del perseguimento dei suoi scopi. Dunque, per la configurabilità del reato, occorrono sia la coscienza e volontà reciproca di far parte dell'associazione, sia l'intento di realizzare utilità comunque indebite, vuoi mediante la commissione di delitti, vuoi mediante la gestione e il controllo di attività economiche, vuoi mediante iniziative di altro genere (Radici, 2004).

Il dolo del delitto di associazione per delinquere è dato dalla coscienza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione dell'accordo e quindi del programma delinquenziale in modo stabile e permanente. Secondo una consolidata giurisprudenza, per la configurabilità del delitto di associazione per delinquere non è necessaria una vera e propria organizzazione con gerarchie interne e distribuzione di cariche, essendo sufficiente l'esistenza di un vincolo non circoscritto a determinati delitti ma esteso a un generico programma delittuoso (VI Sezione penale, Massima 5500/1998 del 11-05-1998). In tema di associazione per delinquere, l'indeterminatezza del programma criminoso non costituisce un requisito indefettibile per la configurabilità del reato di cui all'art. 416 c. p.; la lettera della norma, infatti, postula solo una pluralità di delitti programmati, e lo spirito di essa consiste nell'assicurare la punizione di condotte che, per un verso, non raggiungono il livello di concorso di persone nel reato con il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un determinato delitto e, per un altro verso, costituiscono un pericolo per l'ordine pubblico e cioè per la società, poiché non si esauriscono in un mero accordo per perpetrare crimini ma implicano la realizzazione di un'organizzazione e la predisposizione di mezzi per l'attuazione del programma messo a punto. Il reato associati-

vo non richiede una struttura articolata o complessa o un'esplicita reciproca manifestazione di intenti essendo sufficiente una struttura anche esile cui i compartecipi possano fare reciproco, anche tacito, affidamento. È irrilevante la sussistenza o meno di una specifica e complessa organizzazione di mezzi, essendo bastevole anche una semplice e rudimentale predisposizione di mezzi, ovvero l'avvalersi di mezzi già esistenti, purché tutto ciò si dimostri, in concreto, sufficiente alla realizzazione del programma delinquenziale per il quale il vincolo associativo si è instaurato ed è perdurato (cfr., I Sezione penale, Massima 66/1997 del 30-01-1997; V Sezione penale, Massima 1 1899/1997 del 18-12-1997; I Sezione penale, Massima 3161 /1995 del 23-03-1995). Per l'applicazione del reato associativo sono fondamentali le attività investigative da parte della Polizia Giudiziaria e del p.m., poiché l'esistenza del "*pactum sceleris*" deve essere suffragata con prove certe che devono reggere in dibattimento.

In merito alla corse clandestine di cavalli, la Cassazione ha confermato la sussistenza del delitto di associazione per delinquere specificando che «L'elemento distintivo tra il delitto di associazione per delinquere e il concorso di persone nel reato continuato, è individuabile nel carattere dell'accordo criminoso, che nel concorso si concretizza in via meramente occasionale ed accidentale, essendo diretto alla commissione di uno o più reati - anche nell'ambito di un medesimo disegno criminoso - con la realizzazione dei quali si esaurisce l'accordo e cessa ogni motivo di allarme sociale, mentre nel reato associativo risulta diretto all'attuazione di un più vasto programma criminoso, per la commissione di una serie indeterminata di delitti, con la permanenza di un vincolo associativo tra i partecipanti, anche indipendentemente e al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati (Cass., Sez. V, 3/11/2004, n. 42635). Nella specie, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 416 c.p., associazione per delinquere finalizzata ai delitti di maltrattamento di animali e di competizioni non autorizzate di animali» (Cass. Pen., Sez. III - 28 febbraio 2012, Sent. n.7671).

La Cassazione ha rigettato il ricorso di un indagato per associazione mafiosa, art. 416 bis c.p., contro l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato l'ordinanza della misura cautelare di custodia in carcere. Il ricorrente era stato riconosciuto da un Collaboratore di giustizia come "pienamente inserito nell'associazione mafiosa" precisando che l'indagato "insieme con alcuni altri componenti del clan era assegnato al settore dei combattimenti clandestini dei cani ed alle relative scommesse". Secondo il Collaboratore l'associazione "era dedita, oltre che al traffico di stupefacenti, prevalentemente cocaina ed eroina, anche alla commissione di reati contro il patrimonio e, segnatamente, di rapine". È stata descritta "un'organizzazione con matrice unitaria, ma divisa in diversi sottogruppi, ognuno dei quali impegnato in settori delinquenziali specifici, come il commercio di droga, l'usura e il gioco d'azzardo; (omissis) ha confermato la permanente operatività del sodalizio mafioso di (omissis), i cui componenti erano dediti al narcotraffico e alla commissione di rapine e di fatti di sangue nonché ai combattimenti clandestini di cani" (Cassazione penale, sez. VI, 29/03/2007, sent. n. 35411, ud. 29/03/2007, dep.24/09/2007).

#### 4.1.5 Il maltrattamento di animali come reato plurioffensivo

Il maltrattamento di animali è un reato plurioffensivo poiché sono diversi i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice.

- Innanzitutto, il maltrattamento *offende l'animale nella sua integrità psicofisica*, in quanto essere senziente capace di provare dolore, di rispondere positivamente alle attenzioni amorevoli dell'uomo, di anelare a vivere armoniosamente nel proprio ambiente o nel contesto che lo circonda e quindi portatore di interessi vitali quali il diritto a non soffrire.
- *Offende il sentimento per gli animali*, ovvero la relazione interspecifica tra umani e animali basata sul diffuso sentimento di pietà che l'uomo prova verso gli animali e che viene offeso da atti di crudeltà, violenza o trascuratezza agiti nei loro riguardi.

A questi beni giuridici ampiamente riconosciuti in dottrina possiamo aggiungere altri. Il maltrattamento di animali:

- *offende la società* perché alimenta l'indifferenza verso la sofferenza altrui, generando una cultura antisociale in quanto la crudeltà nei riguardi degli animali può essere prodromica a quella contro gli umani;
- *offende il sentimento di sicurezza* dei cittadini poiché aumenta la percezione del crimine;
- *offende l'ordine e la sicurezza pubblica* poiché molti delitti contro gli animali sono commessi nell'ambito di sodalizi criminali e rappresentano una funzione di controllo e di dominio territoriale (si pensi alle corse clandestine di cavalli, ai combattimenti tra cani e alle relative scommesse).

Vi sono poi interessi residuali quali la difesa di *beni patrimoniali privati* rappresentati da animali "di proprietà" o di *beni patrimoniali pubblici* rappresentati dalla fauna selvatica: beni giuridici che possono essere offesi da atti di maltrattamento o di uccisione.

Di alcuni reati zoomafiosi si può parlare ormai di reati seriali, ovvero di reati che sono perpetrati in serie e presentano le stesse caratteristiche:

- 1) gli individui coinvolti commettono lo stesso reato più volte;
- 2) i reati sono solitamente violenti, cruenti, se non addirittura feroci;
- 3) vi è una sistematicità nella realizzazione del reato;
- 4) vi è una ripetizione nel "modus operandi" nei metodi e nelle modalità;
- 5) le "vittime" perlopiù appartengono sempre alla stessa specie;
- 6) gli "scenari" dove si consuma il reato sono solitamente gli stessi o presentano forti similitudini;
- 7) vi è continuità nell'azione delittuosa.

Questi aspetti ricorrono, in tutto o in parte, ad esempio nella cinomachia, nella macellazione clandestina, e, tranne che per alcuni punti, nelle corse clandestine di cavalli (Troiano, 2008)

#### 4.1.6 Forme di maltrattamento organizzato

A titolo esemplificativo si rappresentano alcune tipologie di maltrattamento organizzato:

##### A) la macellazione clandestina:

Le forme di macellazione clandestina possono essere suddivise in quattro tipi:

- a) domestica, o per uso proprio;
- b) organizzata, riconducibile a traffici criminali;

- c) venatoria, riconducibile alla caccia di frodo;
- d) etnica, riconducibile a tradizioni alimentari etniche o religiose.

Gli animali macellati appartengono essenzialmente a cinque categorie:

- 1) animali allevati in modo legale;
- 2) animali allevati in modo illegale;
- 3) animali rubati;
- 4) animali affetti da patologie;
- 5) animali vittime di atti di bracconaggio

La macellazione domestica illegale è quella più diffusa e si innesta in un tessuto culturale di tradizioni locali e abitudini contadine e di solito gli animali appartengono alle prime due categorie: a quelli allevati in modo legale, ma macellati in violazione alle norme che regolano la macellazione e la "lavorazione" della carne, e a quelli allevati clandestinamente, senza nessun tipo di controllo e senza nessuna parvenza di "tutela" per gli animali (il classico caso dei maiali allevati in casa non controllati e non dichiarati).

La macellazione organizzata, riconducibile a traffici criminali, è quella più pericolosa per diversi motivi, anche sotto il profilo dell'ordine e la sicurezza pubblica. Diverse inchieste hanno dimostrato il coinvolgimento dei classici sodalizi criminali, camorra *in primis*, nella gestione dell'intera filiera della macellazione, dall'abigeato alla distribuzione della carne, dimostrando totale spregio per la salute delle persone e per la vita degli animali, macellando in alcuni casi anche animali affetti da patologie e immettendo sul mercato carne assolutamente non idonea al consumo. Gli animali coinvolti possono appartenere a categorie diverse, anche se, in base ai riscontri delle varie inchieste, le categorie più coinvolte sono quelle degli animali rubati, affetti da patologie, o allevati illegalmente.

La macellazione illegale riconducibile al bracconaggio o a caccia vietata coinvolge prevalentemente mammiferi (cinghiali, caprioli, cervi, daini) ed è relegata essenzialmente al mondo venatorio. Vi è poi un importante traffico di uccelli catturati e uccisi a scopo alimentare. In alcuni ambiti, però, esistono traffici di carne di fauna selvatica che coinvolgono "trattorie tipiche" e ristoranti locali molto frequentate da gitanti ed escursionisti. Anche in questo caso, il pericolo per la sicurezza alimentare non è da sottovalutare.

La macellazione etnica è riconducibile sia alla macellazione rituale illegale che a quella legata a tradizioni alimentari etniche. La macellazione rituale illegale, come alcuni eventi sentinella indicano, inizia a manifestarsi sempre più frequentemente e spesso è legata ad atti di furto di animali. La macellazione rituale nel nostro Paese è regolamentata e può essere svolta in modo legale, tuttavia i casi di cronaca riconducibili a varie forme di illegalità sono sempre più frequenti. Con l'espansione di ristoranti etnici si sta diffondendo anche la consuetudine di allevare e macellare in proprio gli animali che poi vengono "serviti" come cibo nei ristoranti. In particolare, si segnalano casi riconducibili alla ristorazione cinese.

##### B) I combattimenti tra animali

Nella gestione e organizzazione dei combattimenti si possono distinguere tre livelli:

- a) il primo lo possiamo definire "popolare". È quello maggiormente diffuso e fa capo a gruppi locali, spesso formati da bulli di periferia, sbandati, delinquenti di piccolo calibro, aspiranti boss, che hanno, in alcuni casi, contatti con la delinquenza organizzata,

soprattutto per il traffico dei cani. A tali gruppi, si deve la diffusione nel nostro Paese della cinomachia e degli atti di delinquenza “predatoria” legati a tale attività, si pensi ai furti, alle rapine, alle aggressioni.

- b) Il secondo è quello riconducibile ai classici sodalizi criminali, quali la camorra, la ‘ndrangheta, la sacra corona unita e, in misura ridotta la mafia.
- c) Il terzo è rappresentato dai “colletti bianchi”, professionisti, dirigenti, manager, persone della società borghese apparentemente distinte e perbene, che animano un giro di scommesse clandestine particolare.

È bene precisare subito che non si tratta di una struttura unica o piramidale, né può proporsi tra loro alcun rapporto di subordinazione o gerarchia; si tratta piuttosto di livelli contigui che spesso si intersecano con una dinamica dei gruppi basata su rapporti sinergici, tesi a realizzare gli interessi comuni.

Per gli approfondimenti tecnico-giuridici si rimanda al paragrafo 2.5 L’art 544 quinquies: divieto di combattimento tra animali.

### C) Le corse clandestine di cavalli

La presenza della criminalità nel mondo dei cavalli, corse e ippodromi, è sempre stata forte. In alcune zone, il linguaggio mafioso si confonde con quello dei “cavallari”. Recenti inchieste hanno confermato l’interesse di alcuni sodalizi mafiosi per le corse clandestine di cavalli, in particolare il clan Giostra di Messina, i Santapaola di Catania, i Marotta della Campania.

Ai cavalli che corrono clandestinamente sulla strada vengono dati nomi di battaglia che vanno da quelli dei boss Totò Riina, Provenzano detto *Binnu ‘u Tratturi*, e Carmine Schiavone, detto *‘O Malese*, sino a *Bin Laden* e *Puparo*. Per questi campioni vengono scritte poesie e canzoni neomelodiche che accompagnano i video delle corse, diffusissimi sui social. La presenza di canzoni, di musica, di spettacolarizzazione, attesta che siamo di fronte non solo a fatti criminali, ma a una “cultura criminale”, molto radicata in determinati contesti, che si nutre di consensi e simpatie popolari. Non si tratta solo di tradizioni legate al cavallo, ma di cosciente partecipazione a condotte illegali, dell’aperta adesione ad attività delinquenziali e ai valori da esse espressi.

L’articolo 544-quinquies c.p. (Divieto di combattimenti tra animali), diversamente dal titolo, non riguarda solo i combattimenti tra animali ma anche tutte le “competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica”. Rientrano in tale previsione, quindi, anche le corse illegali di cavalli. Gli elementi necessari per la realizzazione del reato sono l’assenza di autorizzazione e il carattere di “pericolo” per l’integrità fisica degli animali che tali competizioni devono avere. «La fattispecie dell’art. 544-quinquies c.p. richiede per il suo perfezionamento l’assenza di una autorizzazione allo svolgimento della gara e la idoneità della stessa a mettere in pericolo l’integrità fisica degli animali coinvolti». (Fattispecie: sequestro probatorio applicato su due cavalli per violazione al reato di cui all’art. 544-quinquies c.p., commi 1 e 2; gli animali, che erano denutriti e feriti, erano impegnati in competizioni non autorizzate e pericolose per la loro condizioni di salute ed integrità fisica). (Cassazione Penale - Sezione III - 6 ottobre 2011, Sentenza n. 42072).

Non sono punite tutte le competizioni tra animali, quindi, ma solo quelle abusive che

presentano oggettivi rischi di procurare danni fisici agli animali. “Integrità” è lo stato di ciò che è intero, intatto, completo, che non ha subito menomazioni, mutilazioni, danni. Per la sussistenza del reato non è richiesta la prova dell’effettiva lesione fisica, ma occorre l’idoneità della condotta a violare l’integrità fisica dell’animale, ancorché in concreto non l’abbia violata. La legge, infatti, esige che il fatto sia suscettivo di procurare danni o lesioni agli animali e non anche che queste ultime siano state effettivamente procurate.

### Bibliografia

- RADICI S. K. (2004). *Le Ecomafie*, Tesi di Laurea, Università Studi Milano Bicocca, A.A. 2003/2004.
- TROIANO, C. (1998). *Zoomafia - Il ruolo della mafia e camorra nello sfruttamento degli animali*, Lipu.
- TROIANO, C. (2000). *Zoomafia. mafia, camorra & gli altri animali*, Edizioni Cosmopolis, Torino.
- TROIANO, C. (2005). *Rapporto SOS Maltrattamenti*, Roma.
- TROIANO, C. (2008). *Criminalità e animali: analisi criminologica del fenomeno e profili di politica criminale*, Roma.
- TROIANO, C. (2016). *Il maltrattamento organizzato di animali - Manuale contro i crimini zoomafiosi*, Roma.
- TROIANO, C. (2018). *Rapporto Zoomafia 2018 - Crimini e animali*, Roma.

## 4.2 ZOOERASTIA, ANALISI DEL FENOMENO E TECNICHE DI CONTRASTO a cura di **Ciro Troiano**

Bestialità, zoofilia erotica, zoerastia, parole ancora poco conosciute, ma con una frequente presenza sui social network. Sono le parole più utilizzate per indicare le attenzioni sessuali da parte di umani nei riguardi di animali e vengono usate come sinonimo, ma in realtà tecnicamente indicano aspetti diversi.

La zoerastia è una parafilia, un disturbo sessuale caratterizzato dall’eccitazione erotica o dalla fantasia di avere rapporti sessuali con animali, o dal praticare attività sessuali con gli stessi in modo non occasionale. È considerata una psicopatologia solo se è compulsiva e se è suscettibile di procurare danni seri al funzionamento psicologico dell’individuo.

La parola bestialità (*bestialitas*), originariamente di uso giuridico e della teologia morale, indica l’accoppiamento o il contatto di organi genitali umani con quelli animali, di natura non patologica, senza coinvolgimento emotivo. È, essenzialmente, un effetto della “bassa moralità”, presente in ambienti sociali marginali o in contesti particolarmente arretrati. La zoofilia erotica, invece, richiama un coinvolgimento non solo fisico, ma anche emotivo, una relazione, secondo chi la pratica, che va al di là del raggiungimento del piacere sessuale. Il piacere derivante da atti di libidine con animali viene considerato un vero “atto d’amore”, un “donare e ricevere piacere”. Per alcune persone, fare sesso con “amanti” animali può rappresentare molto di più di una semplice sostituzione del sesso praticato con umani. Per loro il sesso con gli animali non umani rappresenta la cosa migliore, una scelta “naturale” e spontanea. Vi è poi lo zoosadismo, ovvero una forma di sadismo avente

per oggetto gli animali. Si tratta di una pulsione aggressiva di origine sessuale che trova il proprio soddisfacimento in azioni lesive o in uccisioni di animali, nonché nell'assistere a scene cruente di questo tipo (Troiano, 2013).

Il DSM-5, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, include la zoerastia tra i "Disturbi parafilici con altra specificazione". "Questa categoria si applica alle manifestazioni in cui i sintomi caratteristici di un disturbo parafilico, presenti per almeno 6 mesi, che causano disagio clinicamente significativo o compressione del funzionamento in ambito sociale, lavorativo o in altre aree importanti, predominano ma non soddisfano pienamente i criteri per uno qualsiasi dei disturbi della classe diagnostica dei disturbi parafilici. Una parafilia è una condizione necessaria ma non sufficiente per avere un disturbo parafilico" (DSM-5).

La Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e problemi correlati alla salute, pone l'attività sessuale con gli animali tra "Gli altri disturbi della preferenza sessuale" (F65.8). «Le pratiche sessuali e i disturbi oggi denominati parafilie o disturbi parafilici venivano un tempo chiamati perversioni. (...) Pur segnalando la diffusione e la "normalità" della coesistenza di pratiche "perverse" a fianco di quelle "normali", la psicanalisi classica tendeva a reputare patologici i casi in cui queste pratiche escludevano o sostituivano in modo stabile e prolungato il rapporto sessuale "normale"» (Lingiardi e Gazzillo 2014).

Alcune forme di zoerastia sconfinano in altre, spesso il soggetto mette in atto nello stesso tempo diversi tipi di parafilie, o la sostituisce con un'altra meno pericolosa o più adatta alla situazione. «*Il perverso sa benissimo che sta facendo qualcosa di "cattivo", moralmente sbagliato, socialmente condannabile, ma parte del sollievo che prova dalla perversione proviene anche dalla sfida e superamento dei codici morali "comuni"*» (Vincenzi). Tra le varie parafilie sono presenti, o lo possono essere, il voyeurismo, il sadismo sessuale e il disturbo pedofilo. Per quanto riguarda la pedofilia, ad esempio, sono state accertate in sede giudiziaria connessioni tra pedofili e zoerasti. Uno dei metodi utilizzati è quello di avvicinare i bambini con la scusa di far vedere immagini di animali, o di parlare di cani ecc. Numerosi i video sequestrati in indagini sulla pedopornografica che riguardano animali e bambini. In ogni caso si tratta di connessioni e aspetti che non coinvolgono l'intera categoria degli amanti dell'"animal sex".

È possibile suddividere le condotte sessuali con animali in tre tipi di attività:

- a) occasionale o opportunistica (avere esperienze occasionali con animali per la non disponibilità di partner umani, o per curiosità, o, ancora per fare "esperienza");
- b) permanente o esclusiva (avere rapporti con animali in modo stabile e prolungato, con la sostituzione o limitazione dei rapporti sessuali "normali", o contemporaneamente ad essi);
- c) sadica (avere rapporti che implicano l'uso della violenza e che procurano lesioni, ferite o morte dell'animale) (Troiano, 2014).

#### 4.2.1 Motivazioni e giustificazioni

Le componenti che spingono le persone a soddisfare i propri bisogni sessuali con gli animali sono diverse. Si va dal divertimento alla lussuria, dalla curiosità al sadismo al senso di onnipotenza che comprende anche il controllo della vita e della morte dell'animale, come avviene in alcune pratiche zoosadiche. Non ultimo, anzi sicuramente è tra i

più diffusi, è l'atteggiamento di chi prova per gli animali emozioni vere, reali, relazionali, e non solo basate sull'attrazione sessuale fine a se stessa. Si tratta sempre, in ogni caso, di un rapporto di potere perché gli animali non scelgono volontariamente di diventare "partner sessuali".

Guardando le immagini e i film dal contenuto zoerastico, l'uomo si identifica con la parte attiva e vigorosa: l'animale. È lo stallone, il toro, il cane possente, capace di soddisfare i piaceri e i desideri "bestiali": il maschio che si bea delle sue dimensioni animalesche e virili.

Le persone che si identificano come "zoofili", nell'eccezione che qui esaminiamo, sentono il loro "amore" per gli animali come romantico, sentimentale e non come semplice attrazione o bisogno sessuale, e questo li fa sentire diversi da quelli che commettono atti sessuali motivati da mera bestialità. In questa prospettiva viene negato energicamente che da tale condotta possa derivare offesa o sofferenza per l'animale. Nella realtà le cose stanno in modo diverso. Quando le persone consumano atti sessuali sugli animali, essi vengono condizionati nella loro specificità e semplicemente non hanno altra scelta che fare quello che viene loro chiesto. Ciò che viene interpretato come espressione di piacere e di "benessere" ricambiato, è in realtà un condizionamento che determina risposte solo apparentemente positive, ma che, come hanno sottolineato molti studiosi, sono solo il frutto di violazioni etologiche e comportamentali. Per chi sostiene di amare gli animali, la loro dignità dovrebbe essere una priorità assoluta. Questa dignità viene completamente ignorata e offesa non solo in caso di stupro, ma anche con quelle pratiche apparentemente non violente che sottomettono l'animale e lo riducono a mero strumento sessuale.

Nei forum su Internet gli estimatori della zoerastia prendono le distanze dalla violenza e insistono sul fatto che non maltrattano gli animali, anzi, secondo loro gli animali condividono il loro desiderio di avere rapporti sessuali. I sostenitori della zoofilia erotica sostengono che essa è etica fino a quando non si trasforma in sofferenza per gli animali o in crudeltà nei loro riguardi. Per costoro la zoosessualità non deve essere considerata un'offesa per l'animale non umano, poiché genera relazioni tra soggetti che possono trovare reciproco benessere e piacere. Si arriva addirittura a sostenere che l'avversione per la zoofilia erotica è in parte generata da un irrazionale "specismo e antropocentrismo", poiché gli esseri umani sono animali e pertanto la zoosessualità non sarebbe "innaturale" o "intrinsecamente sbagliata". Per giustificare ciò richiamano i casi di sesso interspecie che si verificano in natura. Molti di questi "zoofili" si considerano difensori del benessere animale nonché zoofili nell'eccezione comune, ovvero amici e protettori degli animali.

Come abbiamo avuto modo di affermare altrove, trovare un motivo razionale per giustificare gli atti sessuali con animali è impossibile, a meno che non si voglia ricorrere con deferenza (e stupidità) alla nostra visione del mondo antropocentrica. Il trionfo dello specismo e dell'antropocentrismo risiede proprio in coloro che dell'animalità umana fanno motivo di giustificazione di condotte che non sono né umane né animali. Certamente non devono essere ignorate le emozioni, i sentimenti e le relazioni vere e sentite che possono accompagnare tali condotte, ma un rapporto veramente reciproco è quello tra soggetti realmente consenzienti, basato sul consenso reale dei partner sessuali, che non sia fonte di disagio, sofferenza o problemi legali per nessuno dei partecipanti (Penna, 2003).

Si individuano negli argomenti giustificazionisti le classiche *tecniche di neutralizza-*

zione tese ad escludere o attenuare la responsabilità individuale della propria condotta negando l'illiceità della stessa: *deresponsabilizzazione*, ovvero la *negazione della propria responsabilità* (amo il mio cane, ci lega un rapporto bellissimo, non faccio nulla di male); *minimizzazione del danno arrecato* (non maltratterei mai il mio animale, quello che faccio non gli procura danno, ma solo piacere); *negazione della vittima* (è un cane depravato, «un vero “porco cane”, mi si permetta il gioco di parole. È ipocrita, per di più, infatti con gli estranei si comporta da perfetto gentleman. Invece appena è solo...», si legge su una rivista); *condanna di chi condanna* (come potete giudicarci? Che ne sapete voi di quello che facciamo e cosa proviamo per gli animali? Il vostro è solo perbenismo ipocrita); *richiamo ad ideali più alti* (la zooerastia è sempre esistita, nell'antichità era comune, anche gli Dei la praticavano e in diversi rituali veniva esercitata collettivamente. Le arti figurative da sempre celebrano l'accoppiamento uomo-animale). È significativo che le stesse tecniche, con motivazioni diverse, sono utilizzate dai pedofili.

#### 4.2.2 Il fenomeno

Dati e numeri sul fenomeno scarseggiano. In Italia non vi sono dati e ricerche attendibili. La zooerastia è un argomento di cui è difficile parlare. Rari anche i casi clinici seguiti nei centri di igiene mentale o dai liberi professionisti. La situazione è leggermente diversa all'estero, ma si tratta sempre di stime approssimative. Sarebbe un grossolano errore ridurre tutto allo stereotipo della cultura rurale o del soggetto emarginato con problemi mentali, in realtà le ricerche statunitensi hanno dimostrato che spesso si tratta di persone istruite, professionisti o comunque con una solida posizione sociale.

C'è un mondo sommerso, però, ricco e vario fatto di siti internet, chat, gruppi, riviste e filmati, negozi che vendono articoli specializzati, annunci di scambisti di animali, viaggi all'estero in posti dove la zooerastia è legale o tollerata. Negozi, anche on-line, offrono in vendita riproduzioni anatomiche di falli di animali, dal cavallo al leone, al cane, offrendo anche servizi e “guide per principianti” su come addestrare e abituare gli animali all'accoppiamento. Dall'analisi di siti, di immagini e di video, si evince che la stragrande maggioranza dei contenuti vedono protagoniste donne, da sole o in coppia, impegnate in atti sessuali con animali. La presenza di uomini è complementare o del tutto residuale, solo in una minima parte del materiale esaminato, infatti, è stata riscontrata la presenza di maschi. Nei forum, invece, le percentuali cambiano vistosamente: gli uomini rappresentano la maggioranza degli utenti.

In indagini fatte all'estero, molte donne hanno denunciato la violenza, non solo fisica, subita da mariti o compagni che le costringevano a fare sesso con animali, un'esperienza drammatica che lascia segni indelebili, danni permanenti. Questo tipo di bestialità viene usato dal dominante per sottomettere e umiliare il partner. Negli Stati Uniti molti rifugi per donne maltrattate ricevono segnalazioni da parte di donne che sono state costrette ad avere rapporti sessuali con gli animali.

Cani, gatti, pesci, cavalli, asini, cammelli, cervi, mucche, vitelli, antilopi, galline, oche, anatre, maiali, capre, pecore, conigli, serpenti, delfini: quasi nessun animale è al sicuro dagli abusi sessuali. Quando si tratta di soddisfare bisogni sessuali viene sviluppata una sconfinata fantasia e una crudele creatività. La gamma di atti sessuali con animali è infinita quanto perversa. Il cane è l'animale più sfruttato e questo perché è sicuramente più

“pratico” rispetto ad altri, è l'animale più comune e presente nelle abitazioni, il legame che lo lega agli esseri umani favorisce ogni sorta di abuso. Spesso vengono soccorsi cani abbandonati con vistose ferite e lesioni ai genitali o nella zona anale, o che presentano comportamenti anomali e riconducibili ad un condizionamento alle pratiche sessuali. Fare una stima degli animali coinvolti è impossibile, ma non è azzardato ipotizzare che si tratti di migliaia.

#### 4.2.3 Gli aspetti giuridici

Non ci sono molte sentenze che entrano in merito alla questione, ma tutte quelle finora emesse confermano il principio che *ogni abuso su animali di natura sessuale integra il reato di maltrattamento di animali*. Va da sé che uno dei beni tutelati dalla norma, il sentimento di pietà che le persone provano nei riguardi degli animali, richiamato nel titolo IX-bis del Codice penale “Dei delitti contro il sentimento per gli animali”, viene offeso ogni volta si consumano condotte che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo patimenti, e pertanto idonee a destare ribrezzo. Nel sentire comune l'animale non è più considerato un oggetto, una cosa inerte di cartesiana memoria, ma un essere vivente, dotato di sensibilità psico-fisica, che reagisce positivamente alle attenzioni amorevoli dell'uomo, ma anche negativamente, con sofferenza, all'incuria, alla trascuratezza o, peggio, alla violenza (Troiano, 2016). Quando un animale viene ferito o subisce lesioni da atti sessuali è chiaramente una violazione al reato di maltrattamento. A volte però è difficile provare che un animale abbia subito violenza o abbia sofferto. Anzi, in alcuni casi viene negato vigorosamente che da un “atto d'amore” possa derivare sofferenza. In altri casi si argomenta che la gratificazione sessuale di una persona vale molto di più della sofferenza o dei presunti danni subiti dalla “bestia”.

La Suprema Corte ha confermato la condanna per maltrattamento di animali per un allevatore accusato, tra le varie cose, di aver sottoposto animali “a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche, in quanto faceva in modo che gli stessi avessero rapporti di natura sessuale con una donna”. In particolare, si trattava di cani utilizzati per produrre film a carattere zoosessuale. È la prima pronuncia della Suprema Corte in merito a questo argomento che ha confermato l'impianto accusatorio già sostenuto nei due gradi di giudizio precedenti (Troiano, 2010). Il G.U.P. di Bolzano nella sua sentenza ebbe modo di precisare che «I concetti di “comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche” e di “condizioni incompatibili con la natura degli animali” descrittivi del maltrattamento devono essere interpretati anche alla luce della classificazione data dal legislatore ai reati di maltrattamento quali “delitti contro il sentimento per gli animali” dando quindi tutela funzionale al contempo al sentimento sociale verso gli animali secondo quella che è ormai la percezione comune e all'animale stesso quale essere vivente dotato di sensibilità e quindi portatore di interessi vitali quali il diritto a non soffrire. Ne consegue che alla stregua di siffatta interpretazione nel concetto di maltrattamento così delineato - che si potrebbe definire come concetto involucro - trovano spazio e rientrano tutte quelle condotte che offendono la sensibilità psicofisica degli animali quali autonomi esseri viventi capaci di reagire agli stimoli, ovvero cagionano all'animale una lesione ovvero lo sottopongono a sevizie o comunque a comportamenti insopportabili per le caratteristiche etologiche dell'animale» (G.U.P. presso il Tribunale di Bolzano, sentenza n.

61/10 pronunciata in data 05.02.2010 e depositata il 19.03.2010).

La Suprema corte ha confermato la decisione del G.U.P. sostenendo che «l'art. 544 ter c.p. prevede il fatto di colui che, tra l'altro, sottoponga l'animale "a sevizie o comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche". L'analisi letterale di tale periodo comporta, a ben considerare, che la nozione di "insopportabilità", lungi, ovviamente, dal potere essere interpretata con riferimento a criteri di gradazione tipici della natura umana, vada invece rapportata, stante la stretta connessione emergente, alle caratteristiche etologiche dell'animale senza che si possa pretendere che la stessa debba necessariamente conseguire a comportamenti che travalichino, sovrastandole ed annullandole, le capacità "fisiche" dell'animale; se, infatti, così fosse, si finirebbe, tra l'altro, per attribuire al concetto di "comportamenti" un significato sostanzialmente coincidente con quello di "fatiche" quando invece, come reso evidente dalla norma, il legislatore ha utilizzato entrambi i concetti, attribuendo a ciascuno un significato proprio ed autonomo. Se quindi è necessario attribuire alla nozione di "comportamenti" un significato che, da un lato, deve essere raccordato alle caratteristiche etologiche della specie, animale e dall'altro non si esaurisca in quello di "fatiche", la nozione di "insopportabilità" deve arrivare a ricomprendere nel proprio perimetro anche quelle condotte (sottoporre un cane a rapporti sessuali con una donna ndr) che siano insopportabili nel senso di una evidente e conclamata incompatibilità delle stesse con il "comportamento animale" della specie di riferimento come ricostruito dalle scienze naturali, in tal senso dovendo infatti intendersi il concetto di caratteristiche etologiche impiegato dalla norma. Ed allora, se così è, non può non seguirne la corretta attribuzione alla condotta di specie, consistita nella coazione all'accoppiamento con una donna finalizzata alla realizzazione di un film pornografico, della qualificazione di "maltrattamenti", non potendo esservi dubbio sulla assoluta contrarietà di una simile condotta alle caratteristiche etologiche del cane. Proprio la necessità di interpretare il concetto di comportamenti insopportabili in connessione con i due profili sopra richiamati, consente, dunque, di ricondurre all'interno della norma le pratiche di "zooerastia" o "zoopornografia" senza necessità di una apposita, specifica, previsione (come accade, ad esempio, nella legislazione francese, ove l'art. 521-1 del codice penale contempla anche il fatto di esercitare, nei confronti di un animale domestico, sevizie "di natura sessuale"). Una tale interpretazione si pone, peraltro, in sintonia con la ratio della incriminazione che, come indicato dalla collocazione della fattispecie all'interno del titolo IX bis, dedicato ai delitti contro il sentimento per gli animali, consiste nella compassione suscitata agli occhi dell'uomo dall'animale maltrattato, tanto più assumendo disvalore, in un tale contesto, pratiche come quella in oggetto. Ne consegue che il giudizio operato sul punto dal giudice di primo grado e ripreso dalla Corte territoriale, allorquando ha argomentato su un trattamento del cane assolutamente estraneo alle leggi della biologia e della zoologia e, in quanto tale, insopportabile per le sue caratteristiche etologiche, appare, alla luce dell'interpretazione che della norma si deve dare, esente da censure».

È da sottolineare che tale interpretazione coglie in pieno la *ratio* della normativa contro i maltrattamenti degli animali che mira a salvaguardare la loro integrità e identità psico-fisica, e censura ogni condotta che non rispetti le leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore.

In merito alle attività zoosadiche il Tribunale di Messina, in data 6 maggio 2015 ha

condannato per il reato di maltrattamento un uomo che "in più occasioni, sottoponeva a sevizie una cavalla consumando rapporti sessuali con l'animale. In particolare, abusava sessualmente della cavalla, in stato di gravidanza, con il proprio organo genitale e con altri attrezzi impropri, determinando atroci sofferenze a cui è seguito il distacco della placenta, l'aborto e, infine, la morte". Altra forma di parafilia è il *crush fetish* che si manifesta nel piacere di vedere altri individui calpestare un oggetto o un animale. La pratica più diffusa è quella di calpestare con i piedi, ma vi è anche chi preferisce sedersi sull'oggetto o sull'animale da schiacciare. Uno dei pochi casi scoperti e arrivati a processo riguarda una donna che pubblicizzava tale pratica su siti Internet. Dopo la denuncia della Polizia Giudiziaria è arrivata la sentenza di condanna, in applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp, per il "reato previsto e punito dagli artt. 81 e 544-bis c.p. perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per crudeltà e senza necessità, cagionava la morte di numerosi animali quali conigli, pesci, topi, criceti, pulcini, grilli, lumache, insetti, crostacei ecc. mediante schiacciamento e spappolamento con i piedi secondo i dettami della pratica del crush fetish" (Tribunale ordinario di Milano, Sezione distaccata di Rho, Sent. n. 410/11, ud. del 23/4/12). *È da sottolineare che si tratta della prima sentenza di condanna per uccisione di insetti e lumache.*

#### Bibliografia:

- LINGIARDI V., GAZZILLO F. (2014), "La personalità e i suoi disturbi", Raffaello Cortina Editore.  
 PENNA, L. (2003). Un approccio clinico alla zoofilia.  
 TROIANO, C. (2010). L'agnello sacrificale della perversione umana, Impronte, aprile 2010.  
 TROIANO, C. (2013). Bestialità, zoofilia erotica, zooerastia: il vero esame immorale dell'umanità. Lav.it.  
 TROIANO, C. (2014). Crimini sessuali contro gli animali - Caratteristiche, comportamento e profili di politica criminale, Roma.  
 TROIANO, C. (2016). Il maltrattamento organizzato di animali - Manuale contro i crimini zoomafiosi, Roma.  
 VINCENZI, R. "Perversioni sessuali", roberto-vincenzi.com.

#### 4.3 ZOOCRIMINALITÀ MINORILE: ACCERTAMENTO, PREVENZIONE E CONTRASTO a cura di **Ciro Troiano**

Il tema della violenza nei riguardi degli animali è strettamente collegato al tema della violenza nei riguardi degli esseri umani e dei comportamenti antisociali in genere. Da decenni in criminologia e in psicologia la ricerca presta attenzione agli effetti e alle conseguenze del coinvolgimento dei bambini o degli adolescenti in tali forme di violenza. Le conseguenze più significative possono essere lo sviluppo di comportamenti aggressivi e antisociali e la difficoltà nei rapporti con i coetanei e nei rapporti sociali in genere (Troiano e Zoja, 2017).



Le teorie sul legame tra la violenza esercitata a danno di umani e la violenza contro gli animali non sono nuove. Fin dall'antichità filosofi, scrittori, studiosi e ricercatori hanno teorizzato e scritto di tale collegamento. Il pensiero occidentale che si è interrogato sul rapporto tra violenza/ uomini/animali, è stato guidato da una visione antropocentrica cristallizzata in un antico brocardo, attribuito ad Ovidio: "*Saevitia in bruta est tirocinium crudelitatis in homines*". Tale approccio ha influenzato le riflessioni sulle conseguenze etiche, sociali e giuridiche del maltrattamento animale anche sotto il profilo di politica criminale e delle norme poste alla tutela penale degli animali.

Da alcuni decenni, soprattutto in America (ma anche in altri paesi come l'Inghilterra, l'Australia, la Francia, la Spagna) si è registrato un aumento dell'interesse accademico per il cosiddetto "*Link*", che ha visto attivi numerosi studiosi e ricercatori ad analizzare, sempre da una prospettiva antropocentrica, il collegamento tra il (mal)trattamento riservato agli animali e quello riservato agli umani, in particolare il rischio per forme di violenza interpersonale, proponendo, tra gli altri aspetti, un legame tra la crudeltà verso gli animali agita durante l'infanzia e le condotte aggressive e violente esercitate verso gli esseri umani in età adulta (Troiano, 2014).

Del resto, il concetto di "*Link*" è nato proprio per significare il legame che c'è tra la violenza contro gli animali e quella agita contro le persone, in modo particolare in determinati ambiti come quelli domestici, familiari o quella commessa da bambini e adolescenti, considerando la prima come importante evento sentinella per prevenire la seconda; connessione cristallizzata nell'espressione "maltrattamento animale e pericolosità sociale".

Ancorché rare, non mancano analisi e riflessioni che si distolgono dalla visione antropocentrica dominante e che rispondono alla rinnovata visione del rapporto animali e umani. I diritti non possono avere confini di specie né essere limitati da una visione antropocentrica. Da questa prospettiva, oltre 20 anni fa fu prospettata la "Criminologia dei diritti animali" che "prende in esame quei comportamenti umani che costituiscono violazione dei fondamentali diritti degli animali. L'approccio analitico va oltre i limiti dell'antropocentrismo, pur soffermando la propria analisi all'interno di tali confini, per osservare, individuare e studiare i comportamenti umani antisociali per gli altri animali" (Troiano, 1998). Ne consegue che la dignità e la libertà dalla sofferenza devono essere garantite a ogni essere vivente: un mondo etico non può essere limitato agli interessi umani. La negazione dei diritti apre inevitabilmente le porte alla violenza e la violenza esercitata a danno di umani e quella contro gli animali hanno più aspetti in comune di quanto si pensi.

È innegabile che il tema della violenza nei riguardi degli animali sia strettamente collegato al tema della violenza nei riguardi degli esseri umani e dei comportamenti antisociali in genere. In particolare, per i bambini, le conseguenze più significative possono essere lo sviluppo di comportamenti aggressivi e antisociali e, in ogni caso, la difficoltà nei rapporti con i coetanei e nei rapporti sociali in genere. L'esposizione continua a forme di violenza, anche se solo come spettatori, può portare alla desensibilizzazione nei riguardi della sofferenza altrui e all'assuefazione alla violenza stessa. "La violenza ripetuta nei riguardi degli animali è un indicatore potenziale di una situazione esistenziale patogena e di futuri comportamenti antisociali. (...) Recentemente concetti che vengono tradizionalmente usati in psicologia sociale per studiare le relazioni interculturali e le relazioni tra gruppi umani in generale, come ad esempio pregiudizio, ipotesi del contatto, orientamento alla dominanza

sociale, rapporto con il diverso, stanno cominciando ad essere utilizzati nello studio delle relazioni esseri umani-animali" (Pagani, 2009).

Negli ultimi anni, la ricerca ha spiegato che quei bambini che maltrattano animali lo fanno in risposta a un disagio e sono molto probabilmente loro stessi vittime di altre violenze, il più delle volte proprio dalle figure più significative per loro. Fin dal 1987 il DSM, Manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali, nelle varie edizioni, considera l'aggressività contro gli animali come possibile criterio diagnostico del Disturbo della Condotta nell'infanzia, preadolescenza e adolescenza che può evolversi nell'età adulta in Disturbo Antisociale di Personalità. Il sadismo, insieme alla piromania e all'enuresi notturna, è uno degli elementi che formano la *Triade di Macdonald* e viene considerato un elemento predittivo del Disturbo Antisociale di Personalità, anche se recentemente tale teoria è stata messa fortemente in discussione dai ricercatori soprattutto negli Stati Uniti, in modo particolare per ciò che attiene l'enuresi. Altri ricercatori hanno messo in correlazione la crudeltà nei confronti degli animali con tre tratti di personalità - la cosiddetta "*Dark Triade*" -, il narcisismo, il machiavellismo e la psicopatia (Kavanagh et al., 2013).

È ampiamente dimostrato che bambini e adolescenti che sono ripetutamente crudeli verso gli animali possono presentare diversi tipi di disturbi psicologici, in particolare comportamenti aggressivi verso persone e cose, e possono facilmente diventare adulti violenti e antisociali. Alcuni dei casi segnalati sono particolarmente significativi anche per la presenza di altri elementi, come il fuoco. Bruciare animali, oltre alla crudeltà in sé, indica una tensione o eccitazione emotiva per la distruzione, per il fascino devastatore delle fiamme. Questa fascinazione può nascondere disagi e disturbi che possono evolversi in condotte antisociali molto più complesse e pericolose.

Alla fine degli anni '90 del secolo scorso con la locuzione "zoocriminalità minorile" definimmo il coinvolgimento di bambini e ragazzi nei traffici criminali legati allo sfruttamento degli animali. Analizzammo casi di bambini coinvolti nei combattimenti tra cani, nelle corse clandestine di cavalli, nella raccolta delle scommesse clandestine, nella vendita di fauna selvatica e in atti di bracconaggio. All'epoca questo studio, il primo in Italia sul fenomeno del coinvolgimento di bambini e minorenni in ambito zoomafioso, fece emergere una realtà inquietante e sconosciuta: bambini inseriti in sistemi delinquenziali violenti, dove partecipavano attivamente a varie forme di crudeltà nei riguardi degli animali, dall'accecamento degli uccelli all'addestramento dei Pit Bull combattenti, al posizionamento di tagliole e trappole (Troiano, 2000). Si tratta della *funzione pedagogica* che gli animali svolgono, per bambini e ragazzi che dovranno essere poi arruolati nelle fila delle cosche. Attraverso gli animali, in una sorta di *pedagogia nera*, i bambini si avvicinano al mondo del clan, dove imparano le regole disoneste della delinquenza, e sono proiettati verso ambiti criminali più rilevanti. Che la violenza contro gli animali sia scuola di crudeltà nei riguardi degli uomini, non ce lo ricordano solo un antico brocardo latino, o una famosa massima kantiana, ma anche la sperimentazione quotidiana della psiche mafiosa. Non è un caso che alle giovani reclute dei clan, spesso ancora bambini, viene chiesto di uccidere un animale - un cane, un cavallo, un vitello -, abbattendolo a colpi di pistola: chi ha remore nell'uccidere un animale, non sarà mai un bravo killer. "Poi si inizia a compiere il vero e proprio addestramento, che consiste nel fare o partecipare a qualche azione violenta contro persone o animali." (Lo Verso e Lo Coco, 2003). Così si diventa

mafiosi: addestrandosi prima su animali non umani e poi sugli uomini. Lapidaria in tal senso la prova di ammissione a cui fu sottoposto Leonardo Vitale: doveva uccidere un cavallo. Non se la senti, gli fu concessa una prova di appello: uccidere un uomo.

La cultura in cui si sviluppano forme di violenza contro gli animali, e in particolare quella zoomafiosa, ha come riferimento un modello di vita basato sulla prevaricazione, l'aggressività sistematica, il disprezzo per le ragioni altrui. "In estrema sintesi, quello della crudeltà contro gli animali è un percorso che va a incrociare quella sugli uomini, lungo un continuum che lega i contesti interspecifico e intraspecifico in modo facilmente comprensibile, in quanto il denominatore è comune, individuabile nella tendenza a non cogliere o a restare indifferenti di fronte alla sofferenza dell'altro o, peggio ancora, a trarne compiacimento" (Manzoni, 2014). I "valori" di riferimento sono l'esaltazione della forza, la mascolinità, il disprezzo del pericolo, il potere dei "soldi", l'umiliazione del più debole. In questa dimensione dis-valoriale, le corse clandestine di cavalli o i combattimenti tra cani trovano una facile collocazione. I bambini e gli adolescenti coinvolti vengono proiettati in un mondo adulto, "virile", dove la sicurezza individuale e la personalità si forgiavano con la forza, con l'abitudine all'illegalità, con la disumanizzazione emotiva (cfr. Manzoni, 2014).

Più recentemente fatti di cronaca riconducibili a fenomeni diversi come il bullismo o le cosiddette "baby gang", hanno fatto emergere violenze e uccisioni di animali ad opera di giovanissimi.

Anche la criminalità muta, ma la violenza ha sempre la stessa faccia, per questo occorre individuare le sue smorfie efferate, i suoi ghigni malvagi, nei nuovi scenari zoodelittuosi. Internet, ad esempio, rappresenta un importante fattore criminogeno per molte condotte a danno degli animali anche ad opera di bambini e adolescenti. La bacheca virtuale e universale della rete fornisce una sicura quanto anonima vetrina per video e foto di violenze contro gli animali. Sicuramente alcuni maltrattamenti vengono pensati e perpetrati all'unico scopo di postare i video in rete, in questo senso l'immensa visibilità di Internet rappresenta il luogo dove rendere universali i propri violenti quanto stupidi "atti gloriosi" e così un anonimo ragazzo di una periferia qualsiasi della Terra, acquista una sinistra fama planetaria, grazie a una tortura inflitta a un animale. Forse di lui non si saprà mai il nome, ma il suo gesto sarà per sempre in rete. Immagini e video simili fanno il giro del mondo attraverso i *social network* e scatenano un pericoloso effetto emulativo. La diffusione di immagini e video riguarda diverse tipologie di maltrattamenti che vanno dall'uccisione gratuita (es. animali dati a fuoco, lanciati da edifici, scuoiati vivi, ecc.) al maltrattamento violento (animali picchiati, feriti, appesi, usati come bersaglio, ecc.) a fenomeni più complessi, che spesso coinvolgono anche minori, come il *crush fetish*, i combattimenti tra animali, le corse clandestine di cavalli, la zooerastia.

Siamo portati a ritenere che il male sia lontano da noi, qualcosa che non fa parte della nostra quotidianità, lo disconosciamo e nascondiamo, per illuderci di stare bene con noi stessi e con il mondo intero. Lo colleghiamo al di fuori di noi, proiettandolo sugli altri e facciamo di tutto per non scorgerlo in noi o nelle persone a noi care. E non accettiamo una verità evidente e semplice che gli altri, quelli che adoperano il male, sono proprio come noi, anzi potenzialmente possiamo essere proprio noi, in determinate situazioni o determinati contesti. Il più delle volte, però, siamo semplicemente indifferenti. L'indifferenza è

ciò che rende possibile le azioni più indicibili. È la migliore alleata di ogni tirannia, l'ancella di ogni soprano, serve silenziosa di ogni potere. Assistere impassibili, indifferenti, alla sofferenza altrui, la si legittima, la si rende accettabile, "normale". La normalità è l'accettazione sociale di determinate condotte, vissute "normalmente" appunto, come fatti che rientrano senza clamore nel vissuto quotidiano, nel bilancio della propria esistenza. In certi contesti il concetto di normalità è stabilito sempre dal dominatore, mai dal dominato. È normale, sono animali. È normale... Basta sostituire la parola animale con una delle tante del repertorio dell'ideologia del dominio e dell'intolleranza che anche le sensibilità più sorde ai diritti animali avvertono un brivido gelido: è normale, sono solo stranieri... La "normalità" e l'indifferenza sono stati i binari che hanno condotto i treni ad Auschwitz.

### Bibliografia

- KAVANAGH, P. S., SIGNAL T. D., TAYLOR N. (2013), The dark triad and animal cruelty: Dark personalities, dark attitudes and dark behaviours *Personality and Individual Differences*.
- LO VERSO G. E LO COCO G. (2003), Come si diventa mafiosi?, in "La psiche mafiosa", Milano;
- MANZONI, A. (2014), Sulla cattiva strada, Sonda, Casale Monferrato.
- PAGANI, C. (2009), intervento svolto al convegno "Bullismo e violenza giovanile", 26 maggio 2009, Sala della Regione Piemonte, Torino.
- TROIANO, C. (1998), Criminologia dei diritti animali, Roma, 1998.
- TROIANO, C. (2000). Zoomafia. mafia, camorra & gli altri animali, Edizioni Cosmopolis, Torino.
- TROIANO, C. (2014). Ho ucciso un po' di lucertole - Preadolescenti e animali in un'indagine svolta nelle scuole medie, Roma.
- TROIANO C. E ZOJA S. (2017), I have killed some lizards - Preadolescents and animals: a survey conducted in various middle schools, *Rassegna Italiana di Criminologia*, ottobre 2017, relazione al XXXI Congresso Nazionale della Società Italiana di Criminologia, Siena 26-28 ottobre 2017.

### 4.4 ACCUMULATORI SERIALI DI ANIMALI, TECNICHE DI ACCERTAMENTO E INTERVENTO a cura di **Ciro Troiano**

L'"Accumulo di animali" è un disturbo scarsamente conosciuto nonostante gli importanti e preoccupanti risvolti anche di natura sociale. Si tratta di un problema incompreso e sottovalutato che investe l'intera società e che lede sia il benessere psicofisico delle persone che quello degli animali, determinando sofferenza, danni alle proprietà, auto-abbandono e isolamento delle persone coinvolte. L'accumulo provoca estrema sofferenza per centinaia di animali ogni anno, mette a repentaglio la salute degli accumulatori e dei loro familiari, determina costi notevoli per la società, ed è raramente risolto in modo efficace o definitivo. L'accumulo e il sovraffollamento possono rappresentare anche seri rischi per incidenti e incendi.

Quando vengono alla ribalta, i casi di accumulo spesso sono incentrati dai denunciatori esclusivamente su aspetti legati al maltrattamento degli animali e/o alle condizioni igienico-sanitarie. In tal modo le agenzie che si occupano della salute umana e i servizi sociali

sono esclusi. Sfugge un dato fondamentale: l'accumulo di animali può essere associato a problemi psicologici. Gli animali accumulati, visti in genere come il problema, sono in realtà un sintomo e vittime del problema.

Nella maggior parte dei casi, l'*hoarder* è fermamente convinto di non aver fatto nulla di male e che gli animali non possono sopravvivere senza la sua "assistenza". In molti casi, gli accumulatori si dimostrano anche riluttanti a liberarsi dei cadaveri degli animali morti, che si trovano spesso in congelatori, in frigoriferi, o anche in giro per casa, in cassetti, mobili o semplicemente per terra. Sono stati trovati anche resti di animali mummificati. Gli *hoarder* sentono di amare gli animali, ma non percepiscono che non sono in grado di prendersi cura di loro in modo responsabile anche di fronte a situazioni estreme come la fame o la morte. Cani e gatti sono stati trovati perennemente chiusi in gabbie, casse, mobili; altre volte in totale promiscuità con conseguenti nascite incontrollate. Gli accumulatori spesso non vogliono o non possono permettersi la sterilizzazione degli animali, quindi la loro "raccolta" cresce fino a quando la sporcizia, la puzza e il rumore non attirano l'attenzione dei vicini.

Anche se il buon senso suggerisce che l'accumulo di numerosi animali in spazi in comune con persone può avere importanti implicazioni per la salute pubblica, a causa di condizioni di vita insalubri che facilitano la diffusione di malattie zoonotiche e che mettono in pericolo la salute dei membri della famiglia più vulnerabili, in particolare bambini o anziani non autosufficienti, e degli stessi animali, la pericolosità di queste conseguenze sembra non essere abbastanza apprezzata dalle agenzie di controllo (Patronek, 1999).

Il mondo scientifico è concorde nel ritenere l'accumulo di animali un comportamento patologico e nel considerarlo una variante del Disturbo da Accumulo, in quanto rispetta i criteri diagnostici di base; tuttavia, a causa della forte sofferenza degli animali, della distorsione della relazione con loro, dei problemi connessi all'igiene e alla salute pubblica e della prognosi peggiore rispetto ai casi di accumulo di oggetti, presenta aspetti di gravità maggiore rispetto a quest'ultimo.

(Colombo, 2015) Nonostante la frequenza con cui il fenomeno si presenta, la maggior parte delle comunità e delle istituzioni coinvolte sono spesso impreparate a gestire in modo efficace i casi di accumulo di animali e, in assenza di strategie di prevenzione e di procedure, gli interventi sono rallentati, se non resi inefficaci, dalla mancanza di un coordinamento dei diversi soggetti coinvolti, dall'assenza di organizzazione e di protocolli, dal praticare meri interventi "tampone" senza una prospettiva risolutiva. Il più delle volte si risolve tutto, quando va bene, con il sequestro degli animali, il loro trasferimento in altre strutture e con la denuncia della persona coinvolta per maltrattamento, trascurando la complessa e sfaccettata natura del fenomeno, contribuendo così al presentarsi di situazioni recidive. Senza un approccio sinergico e interdisciplinare, la recidiva nei casi di accumulo di animali si avvicina al 100%.

#### 4.4.1 Caratteristiche degli accumulatori

L'*hoarder* accumula un gran numero di animali non riuscendo a fornire standard minimi di nutrizione, igiene e cure veterinarie. Non riesce a impedire il peggioramento delle condizioni degli animali (malattie, fame, morte) e dell'ambiente (grave sovraffollamento, estreme condizioni igieniche) o gli effetti negativi sulla sua salute e su quella di altri

membri della famiglia. Nega o minimizza i problemi e le condizioni di vita delle persone e degli animali coinvolti (Patronek, 1999). Alcune ricerche hanno dimostrato che la maggior parte degli *animal hoarder* accumula anche oggetti che causano grave disordine e disorganizzazione nelle loro case. Altri studiosi sostengono, però che il disordine è la conseguenza della presenza di un elevato e incontrollato numero di animali.

Le quattro caratteristiche principali che definiscono l'accumulo di animali sono:

- a) assenza degli standard minimi igienico-sanitari, di spazio, di nutrizione e di cure veterinarie per gli animali;
- b) incapacità di riconoscere gli effetti negativi della situazione sul benessere degli animali, sul proprio benessere, su quello di eventuali altri membri della famiglia e sull'ambiente;
- c) tentativi ossessivi di acquisire e/o di tenere un numero spropositato di animali rispetto alle normali capacità di mantenimento, nonostante le pessime condizioni di detenzione;
- d) negazione o minimizzazione dei problemi e delle condizioni di vita degli animali e delle persone coinvolte.

Gli elementi che soddisfano questa definizione sono permanenti e pervasivi. Si tratta di condizioni durature nel tempo che spesso determinano una sostanziale trasformazione del sito o dell'abitazione. Situazioni di questo tipo possono verificarsi in qualsiasi posto o tipo di comunità, dalla metropoli al piccolo Comune e spesso rischiano di passare inosservate o di essere ritenute non preoccupanti fino a quando non creano condizioni di pericolo per l'igiene, il decoro e la sicurezza.

Altre caratteristiche frequenti, che rappresentano una visione distorta della realtà, sono la credenza di possedere abilità speciali nel comunicare o entrare in empatia con gli animali. Inoltre, questi soggetti ritengono che salvare gli animali sia la loro missione di vita e che nessuno, neanche i funzionari addetti ai controlli, sia in grado di riconoscere l'amore e la cura che loro assicurano agli animali (Frost, 2000). L'isolamento sociale è ricorrente, ma sembra più una conseguenza della condotta di accumulare animali, piuttosto che esserne la causa. L'età degli accumulatori di animali è superiore ai sessant'anni nel 46% dei casi e inferiore ai quarant'anni solo nell'11% dei casi. Circa il 70% dei casi coinvolge persone single, divorziate o vedove (Colombo et al. 2015).

All'interno dell'*animal hoarding* possono essere distinte, in base alle motivazioni che generano il comportamento, diverse tipologie di accumulo. Le categorie più significative di accumulatori di animali sono tre:

- 1) Il *caregiver* sopraffatto: una persona generalmente sola, molto legata agli animali. La situazione di accumulo spesso sorge a seguito di difficoltà improvvise (malattie, problemi economici, lutto) che impediscono alla persona di continuare a prendersi cura degli animali. La definizione "*caregiver*" indica la caratteristica di queste persone del voler prendersi cura degli altri, attività che ne influenza profondamente l'autostima. Queste persone tendono ad avere problemi di disturbi, in particolare ansia e depressione (Colombo et al., 2015). Fa uno sforzo iniziale per fornire cure adeguate, ma alla fine viene sopraffatto, e non è più in grado di risolvere problemi in modo efficace, non sa come uscirne fuori e sperimenta un graduale declino nella cura degli animali.
- 2) Il salvatore: ha la missione di salvare gli animali e ciò determina una compulsione ad accaparrarsene. È convinto che solo lui sia in grado di prendersi cura degli animali e

mostra un forte attaccamento per loro. Non dà gli animali in adozione per non separarsene. Ostacola controlli e visite da parte degli operatori; spesso è aiutato da altre persone che lo appoggiano (Colombo et al., 2015). Avverte fortemente il senso della missione di salvare gli animali e ciò determina inevitabilmente un' esasperata condizione di cattività. Ha paura della morte degli animali e si oppone all'eutanasia, ancorché necessaria per impedire ulteriori sofferenze, e alla sterilizzazione, con conseguenze disastrose sul numero e sulle condizioni degli animali.

3) Lo sfruttatore: è una particolare categoria di *animal hoarding* che si associa a caratteristiche sociopatiche o a disturbi di personalità, per lo più di tipo narcisistico o antisociale. Si tratta di accumulatori seriali, privi di empatia nei riguardi degli animali, che li ammassano per interessi di natura economica. Sono privi di senso di colpa o rimorso e sono ben consapevoli di agire illegalmente. Sono persone manipolatrici, calcolatrici, che tengono tutto sotto controllo. Hanno fascino e carisma. Spesso si procurano gli animali con intralazzi e pianificano strategie per eludere i controlli. Rientrano in questa categoria alcune situazioni portate alla ribalta dalle cronache come “canili lager” (Colombo et al., 2015). Nei canili lager i cani vengono ammassati in box luridi e stretti, come se fossero cose, oggetti, “non esseri” inanimati. Il motivo scatenante di questa particolare forma di accumulo è il valore economico che assumono gli animali accumulati. Si accumulano cani per accumulare soldi. È un atteggiamento criminale caratterizzato da un bisogno ossessivo di acquisire una notevole quantità di cani - anche se questo comporta il tenerli in condizioni pericolose, insalubri e di oggettivo maltrattamento -, per ricavare profitti sempre più cospicui. La condotta principale è quella dell'accatastare quanti più animali possibile e di tenerli per sempre, senza mai darli in affidamento, perché maggiore è il numero dei cani maggiori sono i ricavi. Situazioni simili si possono verificare negli allevamenti clandestini di cani in cui, secondo diversi casi accertati, gli animali sono tenuti chiusi in gabbie ammassate, a volte a decine, all'interno di strutture o appartamenti. Sono presenti tutti gli elementi che indicano la presenza del disturbo di accumulo: sporcizia, sovraffollamento di animali e oggetti, pericoli per persone, animali e cose.

Vi sono altri due tipi di accumulatori, oltre a quelli descritti, che rappresentano fasi intermedie che possono evolversi verso forme di accumulo in piena regola: l'accumulatore principiante e l'accumulatore allevatore.

L'accumulatore principiante è una persona che prova a garantire agli animali gli standard minimi di cure prescritte dalla legge e appare consapevole dei problemi che incontra; tuttavia la sua capacità di fornire cure adeguate tende a peggiorare. Si tratta quindi di una situazione a rischio, di un campanello di allarme che andrebbe ascoltato (Colombo et al., 2015).

L'accumulatore allevatore inizialmente alleva animali per commercio o per esposizioni, ma nel tempo ha sempre maggiore difficoltà a curarli e a tenerli in modo adeguato alle loro esigenze. Le condizioni di vita del soggetto interessato non sempre appaiono compromesse o disagiate poiché non sempre gli animali sono tenuti nella propria abitazione. Ha una moderata consapevolezza del reale stato in cui si trovano gli animali e delle proprie capacità di prendersene cura.

#### 4.4.2 Accumulo di animali e la legge

La presenza di un problema di salute mentale non esclude a priori la responsabilità penale. È nel corso del dibattimento penale che possono emergere, a seguito di consulenze, perizie e accertamenti tecnici, condizioni di salute del soggetto che escludono la responsabilità sotto il profilo giudiziario. Tuttavia, la presenza di tali condizioni suggerisce che le risposte abbiano più probabilità di essere efficaci laddove multidisciplinari e che la valutazione sostenuta dalla collaborazione tra i diversi enti o agenzie coinvolte, fornisca indicazioni che tengono conto anche del caso umano e che questo contribuisca a migliorare la sorte delle persone e degli animali coinvolti.

La giurisprudenza relativa al reato di maltrattamento di animali ha stabilito che non devono essere puniti solo quei comportamenti che offendono il comune sentimento di pietà e mitezza verso gli animali o che destino ripugnanza, ma anche quelle condotte ingiustificate che incidono sulla sensibilità dell'animale, producendo un dolore, pur se tali condotte non siano accompagnate dalla volontà di infierire sugli animali ma siano determinate da condizioni oggettive di abbandono od incuria. Il reato di maltrattamento tutela gli animali in quanto autonomi esseri viventi, dotati di sensibilità psico-fisica e capaci di reagire agli stimoli del dolore, ove essi superino una soglia di normale tollerabilità. La tutela penale è dunque rivolta agli animali in considerazione della loro natura. Le utilità morali e materiali che essi procurano all'uomo devono essere assicurate nel rispetto delle leggi naturali e biologiche, fisiche e psichiche, di cui ogni animale, nella sua specificità, è portatore (Cfr. Cass. pen. Sez. III - ud. 14/3/90 - Est. Postiglione. Imp. Fenati).

La norma penale non sanziona solo chi detiene animali in modo tale da farli soffrire gravemente, ma anche chi li detiene con modalità capaci di offendere il loro benessere e la sensibilità umana. Si deduce dalla complessiva formulazione della norma che perché una detenzione violi la legge è sufficiente che all'animale venga impedito lo svolgimento di moduli comportamentali comuni, determinando un oggettivo stato di sofferenza, come la libertà di deambulazione, il vivere in un ambiente sano ecc., o tipici della propria specie, come la possibilità di aprire le ali, di fare brevi svolazzi ecc. Non rientrano nel concetto ampio di sofferenza solo danni fisici, lesioni o ferite, ma anche quei patimenti che determinano stress, angoscia, ansia, paura, disagio psico-fisico, inquietudine, nervosismo, stato di affaticamento, agitazione, privazioni emotive (Troiano, 2016).

È su questo sfondo giuridico che si innesta la complessa questione dell'accumulo di animali, quale condotta lesiva di interessi vari, *in primis* quelli degli animali coinvolti. Nei casi di accumulo si verifica la concentrazione di un gran numero di animali in spazi limitati, perlopiù in condizioni igieniche precarie se non gravi, con la presenza di animali ammalati, feriti o con massiva presenza di parassiti. Tali condizioni, anche disgiuntamente, sono idonee a concretare il reato di maltrattamento di animali e/o di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura. Due caratteristiche distinguono l'accumulo da altri tipi di maltrattamento di animali. In primo luogo, la maggior parte della sofferenza deriva dalla cronica trascuratezza; in secondo luogo, l'autore generalmente non intende maltrattare gli animali, anzi è convinto di fare loro del bene. Queste caratteristiche richiedono un'attenta analisi e accertamenti approfonditi per acquisire materiale probatorio per sostenere in modo solido l'accusa di maltrattamento.

I fatti contestati agli accumulatori che emergono dalla giurisprudenza possono essere

così raggruppati:

- Tenere gli animali in condizioni di eccessivo sovraffollamento, in spazi angusti, privandoli della possibilità di movimento; tenerli sempre in gabbia o legati.
- Non fornire agli animali cibo adeguato e acqua potabile e pulita in quantità sufficienti per mantenere buone condizioni di salute.
- Non fornire agli animali un riparo dalle intemperie che permetta un'adeguata protezione dal freddo, dalla pioggia o dai raggi diretti del sole.
- Tenere gli animali in ambienti sporchi, maleodoranti, in condizioni igienico-sanitarie pessime, con infestazioni di parassiti, accumuli di feci, urina e immondizia.
- Tenere gli animali al buio, o in ambienti con poca luce, non adeguatamente illuminati.
- Non curare gli animali ammalati o feriti e non sottoporli a visite veterinarie o curarli con metodi improvvisati e farmaci non adeguati. (Troiano, 2017)

È notorio che un animale necessita di aria, luce, di movimento all'aperto e di potersi muovere anche nel luogo di custodia, come pure che deve avere la possibilità di sdraiarsi e riposare. Detenere animali costretti a vivere per un lungo periodo di tempo rinchiusi in gabbie di ridotte dimensioni (a volte più individui per gabbia) e/o in spazi angusti, non adeguatamente aerati ed illuminati, in convivenza forzata con consimili, in mezzo ai loro stessi escrementi maleodoranti, senza acqua a disposizione e senza la possibilità di godere delle frequenti uscite (necessarie per la salute e l'equilibrio fisiopsichico degli animali) integra il reato di maltrattamento nell'ipotesi di sottoporre animali a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche. Lasciare animali senz'acqua o senza cibo, tenendoli chiusi in angusti locali sporchi di feci, privandoli delle elementari necessità di spazio e movimento - ancorché queste condizioni siano conseguenti a una scelta o modo di vivere delle persone coinvolte -, non può passare come semplice eccentricità o mera bizzarria, specialmente se tali trattamenti avvengono per un periodo prolungato e gli animali presentano condizioni di salute precarie. Ne deriva che tale comportamento non può essere ricondotto a mera disattenzione nella cura degli animali, ma è un fatto che viola la norma penale. "Il reato di maltrattamento è configurabile quando, accolto un animale presso di sé, il soggetto non si curi più del medesimo, mantenendolo in condizioni assolutamente incompatibili con la sua natura - nella specie consentendo che zecche e pulci infestassero il corpo del cane - ovvero in stato di sostanziale abbandono, attraverso la denutrizione" (Cass. Pen. - Sez. V, sent. 1446 - Pres. Consoli, 28 agosto 1998 - imp. Biffi + 1). La condotta concretante il maltrattamento, quindi, non deve necessariamente esprimere un sotteso truce compiacimento di inferire sull'animale né si richiede che da tale condotta siano scaturite lesioni alla sua integrità fisica. A consumare la previsione incriminatrice è cioè sufficiente l'infliczione di inutili sofferenze, privazioni, paure od altri ingiustificati patimenti, comportamenti che offendono la sensibilità psicofisica dell'animale, quale autonomo essere vivente, capace di reagire agli stimoli del dolore, come alle attenzioni amorevoli dell'uomo, e che non possono andare esenti da sanzione. Alla loro origine non sempre si situa un atteggiamento di perversione o di abietto compiacimento, ma assai più frequentemente insensibilità ed indifferenza, ovvero incapacità di esprimersi e di rapportarsi in termini di pietà, di mitezza e di attenzione verso il mondo animale e le sue leggi biologiche, invece che in termini di abuso, incuria e abbandono, pratiche decisamente estranee al costume civile, suscettibili anzi di promuovere pericolose involuzioni,

abituando l'uomo all'indifferenza per il dolore altrui (Cfr. Cass. Pen. - Sez. III - sentenza 43230 del 20 dicembre 2002 - Pres. Postiglione).

I casi riportati in giurisprudenza relativi al tipo "sfruttatore", rispetto agli altri tipi di accumulatori sono molti di più. Questo sia per le difficoltà, come abbiamo visto prima, di intervenire in casi di accumulo, sia perché vi è maggiore attenzione per la detenzione di animali nelle strutture di ricovero, nei canili e rifugi, dietro i quali, a volte, si nascondono meri interessi economici. In alcune sentenze è stato affermato il principio secondo il quale custodire cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di maltrattamento di animali. La Suprema Corte ha affermato che « e il fatto di avere custoditi i cani in condizioni di eccessivo sovraffollamento in box particolarmente angusti integra il reato di maltrattamento di animali, avendo, peraltro, rilevato che l'imputato usufruiva di consistenti contributi da parte dell'Ente locale, sicché anche sotto tale profilo è stata ritenuta ingiustificata dal giudice di merito la custodia degli animali nelle condizioni di cui all'accertamento di fatto» (Cass. Pen., Sez. III, 24/01/2006, ud 21/12/2005, Sent. n.2774).

#### Bibliografia

- COLOMBO E.S. (2015). *Dalla cronaca alla scienza: le storie degli accumulatori viste dai ricercatori*, in Colombo E.S., D'Amico P., Prato-Previde E. *Una pericolosa arca di Noè - L'accumulo di animali tra cronaca e ricerca*, Edizioni Cosmopolis, Torino.
- COLOMBO E.S., D'AMICO P., PRATO-PREVIDE E. (2015), *Una pericolosa arca di Noè - L'accumulo di animali tra cronaca e ricerca*, Edizioni Cosmopolis, Torino.
- FROST, R.O. (2000). *People Who Hoard Animals*, Psychiatric Times, 17, 25-29.
- PATRONEK GARY J. (1999). *Hoarding of Animals: An Under-Recognized Public Health Problem in Difficult-to-Study Population*, Public Health Reports.
- TROIANO, C. (2016). *Il maltrattamento organizzato di animali - Manuale contro i crimini zoomafiosi*, Roma.
- TROIANO, C. (2017). *Quel salvare che fa male - L'accumulo di animali: analisi, prevenzione e strategie di intervento*, Roma

## 5 ASPETTI PROCEDURALI

### 5.1 LA PROCEDURA PENALE APPLICATA AGLI ANIMALI

*Nozioni di base di diritto sostanziale e procedurale*

*strettamente necessarie all'applicazione corretta della normativa a difesa degli animali*

**Estratto dal Manuale “Tutela giuridica degli animali”**

**a cura del magistrato Maurizio Santoloci**

*Per analizzare la portata applicativa della nuova normativa a tutela degli animali, oggetto della nostra trattazione, è necessaria una breve digressione su alcuni degli elementi fondamentali del diritto penale, per comprenderne appieno le sue potenzialità.*

### 5.2 GLI ILLECITI A DANNO DEGLI ANIMALI: AMMINISTRATIVI E PENALI

Il concetto di illecito a danno degli animali (formale) non sempre coincide con tutto ciò che è scorretto o dannoso sotto il profilo morale o sociale. Questo confine è spesso fonte di equivoci operativi a livello procedurale.

Gli illeciti devono essere valutati esclusivamente rispetto a quello che la norma prevede come tali. Se la norma non prevede un aspetto formalmente illecito, quel fatto sarà **dannoso e deleterio per gli animali, ma non è illegale**; dovrà essere affrontato in sede politica, amministrativa, sociale e culturale, ma non può generare un intervento del sistema giurisdizionale. *Ad esempio, la realizzazione di attività come la caccia o la macellazione regolarmente autorizzate e nel rispetto di tutte le norme di settore, anche se vengono considerate da molti di noi - in base alla singola sensibilità - non condivisibili in quanto dal nostro punto di vista di animalisti vanno a danno di animali, non sono “illegali” e chi le esercita non può essere “denunciato” (come qualcuno invece ritiene comunemente) alla magistratura, dato che appunto non vi sono illeciti da perseguire; in questi casi l'azione può essere puramente sociale e politica, per tendere a far cambiare nel sistema democratico la legislazione che regola e legittima tali attività.*

Inoltre, il campo degli illeciti non sempre è di tipo sanzionatorio tale da attivare la competenza di un organo di polizia. Il caso classico sono i **provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione** che, pur violando le leggi, di regola (e salvo casi particolari) non sono illeciti in senso sanzionatorio e quindi vanno affrontati sotto il profilo delle illegittimità amministrative (ad esempio con il ricorso al TAR).

*Nel caso d'esempio manualistico sopra citato, per una forma di caccia o macellazione realizzata attraverso provvedimenti amministrativi adottati violando le regole sostanziali e procedurali di settore, seguendo il rito specifico chi ha un interesse legittimo (comitati di cittadini, ente esponenziale o singoli cittadini danneggiati in via diretta) può proporre ricorso al TAR competente contro quel provvedimento.*

In tale campo - per casi particolarmente gravi e palesi - si può anche attivare in sede penale una procedura particolare per la “disapplicazione” degli atti amministrativi illegittimi, che nel campo della difesa giuridica degli animali è molto importante.

Quando una violazione di legge prevede, invece, una **sanzione** entriamo nel campo

“punitivo”. Seguendo sempre l'esempio manualistico, se una forma di caccia o di macellazione è stata realizzata violando le norme di settore e senza alcuna autorizzazione, viene integrato un illecito e dunque si attiva il relativo sistema sanzionatorio specifico.

Il sistema punitivo per gli illeciti a danno di animali si connota per la convivenza in esso di sanzioni sia amministrative sia penali. Quindi, per chi opera una denuncia e per gli organi di vigilanza lo spartiacque tra illecito amministrativo e illecito penale è sempre un aspetto estremamente importante, anche e soprattutto perché cambia non solo la sanzione ma anche la procedura.

A livello pratico, e senza entrare in complesse questioni giuridiche, per tutti una buona chiave di lettura semplice per capire quando ci troviamo di fronte ad una sanzione amministrativa è quello di leggere la sanzione: se dopo il precetto rileviamo la parola chiave “è soggetto alla sanzione amministrativa di euro...o da euro a euro” saremo nel campo delle sanzioni amministrative; se invece troviamo nel testo di legge le altre quattro parole chiave, alternative o congiunte a secondo i casi, “reclusione – multa”, “arresto – ammenda” siamo automaticamente nel campo delle sanzioni penali.

Va sottolineato che spesso gli equivoci di lettura tra le norme derivano dall'uso improprio di alcuni termini che vengono confusi rispetto al comune linguaggio quotidiano. Così ad esempio spesso si cita il termine “contravvenzione” per indicare una sanzione amministrativa (“mi hanno fatto la contravvenzione per non aver pagato il biglietto sull'autobus”) mentre invece in senso tecnico la contravvenzione è un reato... Lo stesso per il termine “multa” che molti confondono con una sanzione amministrativa (“ho preso la multa per divieto di sosta”) mentre si tratta di una sanzione penale... Va - infine - rilevato che è altrettanto importante per tutti seguire la giurisprudenza e l'evoluzione delle leggi, giacché in questo settore i mutamenti sono spesso improvvisi e significativi.

### 5.3 GLI ILLECITI AMMINISTRATIVI

#### 5.3.1 Il concetto di illecito amministrativo

L'illecito amministrativo consiste in una violazione di un precetto compiuta da un soggetto cui l'ordinamento ricollega, come conseguenza giuridica, l'assoggettamento ad una sanzione amministrativa, che può avere carattere pecuniario o meno.

Una volta delineato il concetto di illecito amministrativo, appare utile distinguere quest'ultimo dall'illecito penale.

Vi è da dire che l'illecito amministrativo presenta degli aspetti in comune con l'illecito penale. Quest'affinità è da ricollegarsi, in primo luogo, alla genesi delle fattispecie amministrative punitive, che spesso derivano da interventi di depenalizzazione (ossia dalla trasformazione di reati in corrispondenti illeciti amministrativi); in secondo luogo l'affinità strutturale tra reato e violazione amministrativa deriva anche dalla scelta di politica legislativa di estendere al diritto amministrativo punitivo alcuni principi fondamentali (quali: riserva di legge, irretroattività, colpevolezza etc.) tradizionalmente propri della materia penale e ciò in considerazione del carattere afflittivo delle sanzioni amministrative.

Nonostante le segnalate affinità, le differenze tra i due modelli di illecito possono essere così sintetizzate:

- *sul piano generale*, tendenzialmente la tutela di tipo amministrativo non mira a proteggere i fondamentali valori della convivenza, ma specifici interessi affidati alle cure della pubblica amministrazione;
- *dal punto di vista sociologico*, all'applicazione della sanzione amministrativa non segue quel disvalore etico-sociale che invece accompagna la sanzione penale (il cd. stigma criminale);
- *sotto il profilo degli effetti*, la sanzione amministrativa non determina le stesse conseguenze della sanzione penale (prima fra tutte l'iscrizione della condanna penale nel casellario giudiziale);
- *dal punto di vista procedimentale*, i poteri della Polizia Giudiziaria nell'eseguire l'indagine penale sono più penetranti di quelli di cui dispone l'autorità amministrativa nell'accertamento della violazione di natura amministrativa;
- *sotto il profilo delle fonti*, gli illeciti amministrativi possono essere introdotti anche da leggi regionali.

### 5.3.2 Gli equivoci terminologici

Attenzione a non creare confusione di termini.

Nel linguaggio comune si sente spesso parlare impropriamente di “multe” o “contravvenzioni” nel campo del diritto amministrativo punitivo: ad esempio, si afferma comunemente “*il vigile urbano mi ha elevato una contravvenzione*”, “*ho pagato una multa al vigile urbano per il divieto di sosta*” e via dicendo. Questa terminologia, seppur di uso corrente, è del tutto errata. La “multa”, infatti, è la sanzione penale pecuniaria prevista per i delitti e, di conseguenza, non è appropriato definire in questo modo una sanzione amministrativa; allo stesso modo rappresenta sicuramente un errore terminologico usare nel campo dell'illecito amministrativo il concetto di contravvenzione, costituendo quest'ultima la forma meno grave di reato. Non sempre, dunque, il comune senso di esprimersi corrisponde alle esatte terminologie giuridiche. E questo può generare – nella prassi di chi opera una denuncia ma anche in operatori di P.G. più giovani ed inesperti – pericolosi equivoci interpretativi ed applicativi; e questo non solo in questo specifico settore.

### 5.3.3 La depenalizzazione

La “depenalizzazione” consiste in un provvedimento legislativo in base al quale un fatto illecito ritenuto fino a quel momento “reato” (e cioè “illecito penale” soggetto a denuncia al magistrato) viene per così dire declassificato a violazione minore e trasformato in un “illecito amministrativo” (eliminato quindi dal campo penale e soggetto così solo al pagamento di una sanzione amministrativa, la quale viene irrogata non dal magistrato ma da un ente amministrativo e non risulterà mai – come invece per i “reati” – sul certificato penale). In genere è l'evoluzione sociale e politica che porta alla depenalizzazione: alcuni illeciti che ieri erano ritenuti di maggiore gravità sociale – e dunque soggetti a “sanzione penale” in quanto “reati” – perdono il carattere di grave antisocialità e vengono ridotti a più modeste violazioni di tipo amministrativo; si dice, dunque, che si è “depenalizzato” quel tipo di reato. Ma c'è un altro caso, definito “decriminalizzazione”. Si ha decriminalizzazione quando quel “reato” è del tutto cancellato e non viene neppure trasformato nella più modesta sanzione amministrativa. Quel fatto, cioè, non è più illecito. Provvedi-

mento raro, ma possibile.

### 5.3.4 Il confine tra gli illeciti (penali ed amministrativi) e le illegittimità amministrative

Il comune denominatore che unisce sia gli illeciti penali ambientali che le violazioni amministrative ambientali è il presupposto di una violazione di legge a monte che viene, appunto, poi perseguita da una di queste due procedure e dalle relative sanzioni, secondo la già citata scala di gravità e connessa dosimetria istituzionale della pena a livello di tipologia e qualità sanzionatoria.

Vi è però un terzo campo, fino a ieri di scarsa incidenza nel settore ambientale, ma che oggi rappresenta invece una realtà di primaria ed emergente importanza: le illegittimità amministrative. Il termine può generare inganno, perché molti confondono gli illeciti amministrativi con gli atti amministrativi illegittimi.

Sono in realtà due cose totalmente diverse. Infatti l'illecito amministrativo è commesso da chi viola una norma con un precetto che prevede poi come sanzione una sanzione di tipo amministrativo e non di tipo penale. Ma è sempre una violazione di legge con una sanzione già espressamente prevista. Ad esempio, parcheggiare l'auto in divieto di sosta nel campo del codice della strada. Invece, l'atto amministrativo illegittimo è un provvedimento varato solo da una pubblica amministrazione che apparentemente ha tutte le carte in regola, ma di fatto è stato adottato senza rispettare una legge sostanziale e/o una regola procedurale. Questo tipo di atto non ha una sanzione né penale diretta né amministrativa diretta. E la competenza non è né della Polizia Giudiziaria né del magistrato penale né tantomeno di quegli enti che operano nel campo delle sanzioni amministrative. Che succede dunque? E chi è competente per questo settore? Entriamo a questo punto nel campo degli “illeciti in bianco”, avvertendo il lettore che questa definizione non è giuridica ma di nostra “invenzione” e dunque è un nostro “copyright intellettuale” ...

È logico che nel regime di base ordinario, un organo di Polizia Giudiziaria di fronte ad un atto amministrativo illegittimo non ha alcun potere in quanto - naturalmente- la competenza per l'annullamento è della magistratura amministrativa. Un organo di Polizia Giudiziaria non ha alcuna possibilità procedurale di attivare un ricorso al Tar. Pertanto, sembrerebbe totalmente impossibile una sua azione in materia. Tuttavia, un organo di P.G. può attivare la procedura per la disapplicazione in sede penale dell'atto amministrativo illegittimo in materia di tutela giuridica degli animali, sollecitando la magistratura a tale finalità.

Può - dunque - redigere una articolata ed approfondita comunicazione di notizia di reato nella quale espone i motivi che rendono visibile ed evidente la natura di illegittimità di quello specifico atto in quanto emanato in palese e chiara violazione di leggi specifiche di settore. Chiederà al magistrato penale di procedere alla disapplicazione dell'atto medesimo secondo le regole e le esperienze storiche giurisprudenziali che sono ormai consolidate.

Nei casi particolari e di massima urgenza, un organo di Polizia Giudiziaria può anche procedere al sequestro per bloccare le attività poste in essere sulla base di tale atto amministrativo illegittimo. Tuttavia, in tal caso il verbale di sequestro dovrà essere particolarmente ponderato ed approfondito e dovrà illustrare in modo specifico e dettagliato tutte le basi della non presunta legittimità, e dunque tutte le articolate argomentazioni di violazio-

ne di legge che sono alla radice dell'emanazione dell'atto in questione.

Come abbiamo sopra accennato, per "illecito in bianco"<sup>69</sup> deve intendersi ogni illecito compiuto sulla base di un atto autorizzatorio della pubblica amministrazione apparentemente legittimo, almeno sotto il profilo procedimentale, con cui si vanno ad autorizzare condotte non assentibili, perché costituenti reato sulla base del Codice penale ovvero delle vigenti leggi speciali in materia, o comunque illecito amministrativo.

## 5.4 GLI ILLECITI PENALI: CONCETTI GENERALI

### 5.4.1 Il concetto di illecito penale

In antitesi di gravità rispetto agli illeciti amministrativi troviamo gli illeciti penali (più propriamente detti "reati") che determinano l'azione della Polizia Giudiziaria. La definizione di "reato" è oggetto di vetuste dispute giuridiche.

Certamente si può affermare che, in termini di più intuitiva praticità, il reato è l'integrazione di un fatto punito dalla legge con sanzioni penali e cioè: arresto e/o ammenda; ergastolo, reclusione e/o multa. Nel primo caso (punizione con arresto e/o ammenda) si tratta di un «reato-contravvenzione» di più modesta entità; nel secondo caso (ergastolo, reclusione e/o multa) si tratta di un «reato-delitto» molto più grave.

Il reato è accertato dalla Polizia Giudiziaria ed è sempre di competenza dell'autorità giudiziaria la quale avvia un'attività processuale dopo la ricezione della comunicazione di notizia di un singolo reato. Nella scala di valori che l'ordinamento giuridico si è dato, se tutto il settore penale è certamente più grave rispetto al campo delle sanzioni amministrative, all'interno del sistema penale poi esistono fattispecie più gravi e meno gravi e l'ordinamento prevede una linea di scala dei valori. In modo sostanziale tutti i reati sono stati divisi in due categorie fondamentali che sono i delitti e le contravvenzioni. I delitti sono i reati più gravi, le contravvenzioni sono quelli meno gravi. Tutti i reati sono, a loro volta in blocco, più gravi rispetto alle sanzioni amministrative. I delitti sono puniti con ergastolo, reclusione e multa; le contravvenzioni con l'arresto e l'ammenda.

Questo aspetto non è marginale per l'organo di vigilanza. Molte volte è importante capire se ci troviamo di fronte ad un delitto o ad una contravvenzione perché, sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è diversa la metodologia di accertamento nei delitti e nelle contravvenzioni. Infatti, le contravvenzioni presuppongono una responsabilità paritaria come dolo o come colpa e quindi l'indagine sull'elemento soggettivo (che è sempre particolarmente importante) sarà proporzionata. Invece i delitti, che sono singolarmente dolosi o colposi, ma alternativi e selettivi, presuppongono un accertamento molto più approfondito sul dolo o la colpa e quindi l'indagine soggettiva sarà completamente diversa. Inoltre i delitti, in connessione con i sistemi sanzionatori più importanti ed elevati, consentono l'adozione di strumenti investigativi invasivi di maggiore rilievo, mentre questo non è possibile per i reati-contravvenzione. Infine, tempi di prescrizione e diversi istituti procedurali sono diversi tra delitti e contravvenzioni.

### 5.4.2 La competenza per l'accertamento e la repressione dei reati

La Polizia Giudiziaria (P.G.) è l'organo istituzionalmente deputato dal nostro ordinamento giuridico per l'accertamento e la repressione dei reati e per garantire tutti gli accer-

tamenti per la successiva pretesa punitiva dello Stato.

L'interlocuzione diretta che la P.G. attua in questo compito prioritario è con l'autorità giudiziaria penale. Il pubblico ministero è l'unico e diretto punto di riferimento per la Polizia Giudiziaria dalla quale essa P.G. dipende in via diretta.

In realtà - e questo va sottolineato - il fine primario di ogni organo di Polizia Giudiziaria è proprio quello di prevenire e - soprattutto - reprimere i reati. Tutti i reati, compresi logicamente quelli a danno degli animali (e dell'ambiente).

Non avrebbe senso una Polizia Giudiziaria (statale o locale) non deputata in primo luogo a questo compito. Una Polizia Giudiziaria dedita solo ad attività di tipo documentale per denunciare gli autori dei reati al PM sarebbe illogica perché di fatto lascerebbe liberi gli stessi autori di reati per continuare ad integrare i reati stessi che si tende a punire con la sanzione penale. È logico - dunque - che nella gerarchia operativa progressiva dell'attività della P.G. occupi il primo posto il potere/dovere di reprimere il reato e poi - a seguire - gli altri adempimenti tra i quali, naturalmente, quello di inviare la comunicazione di notizia di quel reato al pubblico ministero. Ma quando tale comunicazione viene inviata a PM si presuppone in via dinamica che il reato che si va a denunciare al PM sia stato ormai represso dalla P.G. e la stessa abbia operato sia per impedire la continuazione dello stesso sia la sua reiterazione. Spesso il cittadino si chiede chi sono gli organi di Polizia Giudiziaria. La risposta è semplice: sono tutte le forze di polizia statali o locali che - a fronte di un reato - assumono automaticamente le funzioni di Polizia Giudiziaria (funzioni che si vanno ad aggiungere agli altri ruoli tipo polizia di sicurezza, polizia amministrativa etc. ...).

Dunque, ogni organo di polizia statale o locale svolge anche funzioni di P.G. Si aggiungono altri organi che hanno funzioni di Polizia Giudiziaria a competenza limitata come alcuni ispettori ARPA, i veterinari pubblici delle ASL (anche se talune fonti contestano questa funzione), gli ufficiali dei Vigili del Fuoco.

## 5.5 LA COMPETENZA DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN RELAZIONE AI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI

### 5.5.1 I reati a danno degli animali sono di competenza trasversale di tutta la Polizia Giudiziaria

Va precisato che **i reati a danno degli animali sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la Polizia Giudiziaria.** Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso alcuni di questi reati.

La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).

Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo della tutela giuridica degli animali.



Va peraltro precisato che anche le previsioni normative di principio che, a livello di leggi e/o regolamenti, prevedono che alcune attività di vigilanza o di investigazione vengono svolte da alcuni organi di polizia specificamente indicati, devono essere considerate espressioni di principi politici generali perché non esonerano, e non potrebbero esonerare, altre forze di polizia ad operare in quel settore (specialmente in seguito alla realizzazione di un reato). Dunque anche queste espressioni previsionali, a nostro avviso inopportune e fuorvianti (perché creano dubbi, pretesi esoneri e pretese monocompetenze), non costituiscono deroga al principio-base in base al quale tutta la P.G. è sempre e comunque competente per tutti i reati ambientali, ovunque commessi.

Trattasi, infatti, di rafforzamenti a livello politico-istituzionale del ruolo di organi di polizia specifici su certi temi e settori che tendono a proporre il ruolo preminente e per certi versi significativamente visibile degli stessi organi in quel determinato settore anche come punto di riferimento primario per le altre istituzioni ed i cittadini. Ma nulla di più.

Per cui va ribadito il concetto che **tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato a danno degli animali**. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione potenziale di fattispecie omissive) qualora un privato o un'associazione si rivolga a loro sostenendo, e ciò è frequente, che non è di loro competenza ma che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato (fatte salve logicamente le diverse situazioni di pratica ed oggettiva impossibilità di intervento per motivi logistici ed operativi). A conferma, ricordiamo il testo dell'art. 55 C.P.P. il quale specificando che «*la Polizia Giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)*» non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati, ma crea un connubio generale Polizia Giudiziaria (generica) – reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la Polizia Giudiziaria deve prendere notizia dei reati etc. ... con un inciso di esclusione dei reati a danno degli animali che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della Polizia Giudiziaria. Né sussiste la possibilità che leggi speciali in questo campo possano demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali del codice di procedura penale. Proprio in forza dei principi fin qui esposti, ad esempio, anche il D.M. 23 marzo 2007, con il quale Corpo Forestale dello Stato e Polizie Municipali e Provinciali sono chiamati ad assumere un ruolo prioritario nell'azione giuridica a tutela degli animali, se rafforza e rende giustamente e correttamente prioritaria la funzione di tali forze di polizia nel settore, non sortisce certo l'effetto (come tutti gli altri decreti ministeriali simili in campi diversi) di concedere solo agli organi citati nel decreto medesimo la competenza esclusiva per i reati di settore esonerando gli altri organi di polizia dalla medesima competenza. In realtà, tali decreti individuano - con un fine logico - un riparto di competenze prioritarie a livello istituzionale e di principio (che potremmo definire “politico”) alcuni organi di P.G. con funzioni di priorità operativa su una determinata legge, senza tuttavia escludere dalla competenza generale di base gli altri organi di P.G. non citati.

Per essere più chiari ed in altre parole, se oggi nel decreto del Ministro dell'Interno il Corpo Forestale dello Stato e le Polizie Municipali e Polizie Provinciali sono - come è

logico e giusto che sia - organi di riferimento primario per l'applicazione della legge a tutela degli animali, ciò non esime tutti gli altri organi di P.G. (Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Guardia Costiera, Guardiaparco, ed altri statali o locali) dal dovere positivo di intervento in caso di reati a danno degli animali. Ed il rifiuto per presunta “incompetenza” sarebbe una grave omissione di atti di ufficio.

Peraltro non va dimenticato il disposto del secondo comma dell'art. 40 del Codice penale il quale prevede che “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”. Ora, se è pacifico - come abbiamo prima sottolineato - che obbligo primario di ogni organo di Polizia Giudiziaria è quello di reprimere i reati ed impedire la loro prosecuzione e/o reiterazione, compresi logicamente i reati a danno degli animali, riteniamo che un agente o ufficiale di P.G. che di fronte ad un evento/reato appunto a danno di animali (che ha l'obbligo di impedire) non si adoperi per impedire il reato stesso, possa entrare in concorso con l'autore del reato stesso nella commissione di tale illecito penale.

### 5.5.2 La Polizia Giudiziaria in particolare e la competenza per i reati a danno degli animali: aspetti procedurali

Abbiamo già rilevato che l'attività della Polizia Giudiziaria è caratterizzata da un aspetto fondamentalmente repressivo, al contrario della finalità preventiva che è tipica della polizia amministrativa. Ed è proprio laddove l'impegno preventivo della polizia amministrativa non è riuscito ad impedire il verificarsi di un reato che interviene la Polizia Giudiziaria, appunto per reprimere il reato stesso e comunque per assicurare alla giustizia i responsabili.

Il c.p.p. tratta della Polizia Giudiziaria (di seguito P.G.) in due diverse parti: nel libro primo, titolo terzo, dedicato ai soggetti (artt. 55-59) e nel libro quinto, titolo quarto, con riferimento all'attività della Polizia Giudiziaria nella fase delle indagini preliminari (artt. 347-357). La P.G., in tale contesto, opera secondo il disposto di cui all'art. 55 c.p.p. in una serie di articolate finalità. Vediamole insieme:

**1) Prendere notizia dei reati.** È il presupposto per avviare ogni attività. La P.G. ha il potere-dovere di informarsi sui reati già commessi o in atto. Tale informazione può giungere da una fonte esterna (denuncia o querela di un privato, referto medico, segnalazione di un pubblico ufficiale etc. ...), ma punto importante è che la P.G. può ed anzi deve ricercare tali informazioni anche di propria iniziativa in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà delle eventuali parti lese o soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata. L'acquisizione della *notitia criminis* fa sorgere l'obbligo in capo alla P.G. di riferirla, senza ritardo e per iscritto, al pubblico ministero (art. 347 c.p.p.). Dunque – per citare un esempio concreto – ove un organo di P.G. noti durante il servizio ordinario un reato in atto a danno di un animale, deve (sottolineiamo: deve **per dovere di ufficio**) intervenire direttamente e di iniziativa per reprimere tale reato e denunciare i responsabili; ove – invece – un reato sempre a danno di animali viene denunciato ad un organo di P.G. con qualunque mezzo (di persona in via orale o scritta, per telefono o altro), tale organo analogamente deve intervenire con le medesime finalità sopra citate.

**2) Impedire che i reati vengano portati a conseguenze ulteriori.** Ed è naturale. Questa attività rappresenta la primaria funzione di P.G. ed è antecedente anche alla operatività per ricercare gli autori ed assicurare così la pretesa punitiva dello Stato. Perché è logico che prima di attivare il procedimento per irrogare la sanzione, lo Stato impone al proprio organo di Polizia Giudiziaria di spezzare il comportamento antigiuridico (e quindi antisociale) posto in essere e che, dopo, verrà censurato con la pena. La situazione deve essere riportata, anche forzatamente, nella condizione di legalità perché certamente non sarebbe ipotizzabile che lo Stato si attivasse solo per punire i colpevoli ma li lasciasse nel contempo liberi di continuare a portare avanti le conseguenze antigiuridiche della loro azione. Sarebbe dunque del tutto illogico che un organo di P.G., avuta notizia di un reato in esecuzione ed in atto, si limitasse a prenderne notizia ed a denunciare i responsabili consentendo la prosecuzione del reato stesso e quindi il protrarsi della situazione antigiuridica in atto in modo indisturbato.

Naturalmente se il reato è allo stato del tentativo, la P.G. ha il dovere di impedire che si consumi l'evento del reato compiuto; se il reato è in via di consumazione deve spezzare detta continuazione; se il reato è già stato consumato deve cercare, ove possibile, di ripristinare in qualche modo lo status quo ante a favore della parte lesa. Nei reati a danno degli animali l'esigenza di impedire la continuazione dell'attività illecita assume particolare rilievo per l'irreversibilità del danno pubblico che detta condotta può cagionare. Si pensi ad esempio ad un comportamento violento ed attivo a danno di un animale che può portare a sofferenze e/o morte dello stesso. In tale contesto il sequestro appare uno dei mezzi più idonei per raggiungere la finalità in esame; sequestro che, come è meglio specificato in un successivo capitolo, può essere eseguito dalla P.G. per le finalità in questione sulla base del c.p.p. e di conformi sentenze della Cassazione.

È logico che la sfera di azione autonoma della P.G. prevista in un'area del codice di procedura penale (prima dell'intervento del P.M.) è finalizzata anche e soprattutto a questo scopo (e gli strumenti che l'ordinamento offre alla P.G. in via autonoma - seppur sempre poi sottoposti in via successiva al controllo ed al vaglio di conferma del magistrato - confermano che sussiste un momento di urgenza e di autonomia entro la quale l'organo di Polizia Giudiziaria non solo può ma deve operare come sopra delineato).

Prassi arcaiche che vedono spesso un rimbalzo di "competenze" nel momento delicato della flagranza del reato, e che di fatto ne impediscono la doverosa repressione e quindi ne favoriscono le ulteriori conseguenze, sono in aperta antitesi con questo principio primario e possono evolversi di fatto in una indiretta agevolazione della prosecuzione e/o reiterazione dei reati a danno degli animali.

Infine, nella spesso limitatissima sfera temporale della flagranza, nutrire dubbi sulla doverosa attivazione di quegli strumenti che l'ordinamento pone a disposizione autonoma della P.G. (come ad esempio i sequestri di iniziativa e soprattutto il sequestro preventivo) e creare more temporali per interlocuzioni terze, causando così una perdita di tempi preziosi nella maturata flagranza, è ormai una prassi desueta non più in linea con una moderna figura di Polizia Giudiziaria.

L'incertezza sulla possibilità/doverosità di intervento in relazione alle regole procedurali e/o sostanziali non giustifica certo tali prassi che possono essere superate solo da una piena e condivisa consapevolezza da parte di ogni singolo agente ed ufficiale di P.G. dei

propri poteri, limiti e doveri in relazione a quel caso concreto ed in relazione ai singoli strumenti procedurali che il codice prevede per la P.G. stessa non in modo residuale (come qualcuno ritiene) ma in via principale e vincolata.

Inoltre, va ricordato il principio generale previsto dall'art 40 comma 2 Codice penale il quale recita: *"Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo"* Si tratta delle posizioni di garanzia. Ora, è incontestabile che la Polizia Giudiziaria è preposta come compito primario a reprimere i reati e ad impedire la loro continuazione e/o reiterazione. Dunque, essa P.G. si trova in una altrettanto incontestabile posizione di garanzia istituzionale in tal senso; di conseguenza, se un organo di P.G. di fronte ad un reato in atto, non interviene per reprimerlo e impedirne la continuazione e/o reiterazione, può essere chiamato a rispondere direttamente dello stesso reato in concorso con gli autori materiali dello stesso. E questo - logicamente - vale anche per i reati a danno degli animali (oltre che a danno dell'ambiente e della salute pubblica).

**3) Ricerca degli autori dei reati.** È un po' l'ulteriore funzione predominante della P.G. attraverso la quale lo Stato fa valere il diritto-dovere di azione per attuare la pretesa punitiva che deriva dalla violazione della legge penale (dopo che la violazione di legge è stata repressa e la situazione antigiuridica riportata nella legalità). Tale specifica attività deve essere svolta in perfetta sincronia con il Pubblico Ministero che è il titolare primario della relativa azione.

Tuttavia, nella immediatezza del fatto e prima dell'intervento del P.M., la Polizia Giudiziaria opera di propria totale iniziativa per ricercare gli autori del reato appena scoperto.

**4) Assicurazione delle fonti di prova.** Certamente vi è una abissale differenza operativa tra il vecchio e l'attuale codice di procedura riguardo questo punto. In passato infatti la P.G. assicurava le prove e queste, così congelate ad iniziativa diretta ed immediata della P.G. stessa, avevano poi pieno valore probatorio in dibattimento. Oggi le cose sono radicalmente cambiate. Le prove si assumono e si formano in dibattimento e quindi la P.G. deve limitarsi ad individuare ed assicurare le "fonti di prova". Circa quest'ultimo punto, la P.G. ne assicura il contenuto mediante atti di sommarie informazioni, perquisizioni, accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone, sequestri e mediante tutti gli altri atti consentiti.

In altre parole, per citare un esempio pratico, in passato la P.G. ascoltava un testimone a verbale e detto atto cartaceo era la "prova" che giungeva fino in dibattimento e poteva essere utilizzata per la decisione da parte del giudice. In pratica, il teste in aula di udienza in genere confermava soltanto quanto già dichiarato in precedenza alla P.G. ed il verbale assumeva così in se stesso un valore di prova diretta. Oggi questo non è più possibile. Anzi la procedura è esattamente opposta. Anche se la P.G. raccoglie una testimonianza a verbale, questo atto non può essere inserito nel fascicolo del dibattimento utilizzato dal giudice, ma può solo essere finalizzato all'attività ed al fascicolo del pubblico ministero. In aula di udienza il teste non potrà confermare il verbale (che il giudice non conosce e non ha come allegato al suo fascicolo) ma dovrà esporre di nuovo in via integrale nel verbale di udienza quanto già dichiarato alla P.G.. Ed ecco che, dunque, il teste diventa "fonte di prova" e come tale deve essere "assicurato" al dibattimento tramite la individuazione e

la identificazione con conseguente segnalazione circostanziata al P.M. affinché lo citi in dibattimento.

È logico che **“fonte di prova” primaria per il P.M. è lo stesso operatore di P.G.** che in aula dovrà esporre sempre in via integrale tutti i fatti e gli accertamenti svolti essendo anche a tale teste inibito di “confermare” gli atti a propria firma che (salvo eccezione per quelli “irripetibili”) sono rimasti nel fascicolo del pubblico ministero e non sono allegati ai documenti del dibattimento (e quindi non sono a disposizione del giudice). Ma anche per gli atti “irripetibili” vige il divieto di lettura da parte dell’operatore di P.G. (salvo per una consultazione parziale “in aiuto alla memoria” per dati e nozioni tecniche) e dunque il ruolo di “fonte di prova” resta sempre inalterato nel contesto della “*cross examination*” dibattimentale.

In tale contesto, nei reati a danno degli animali particolare e preziosa importanza sostanziale e procedurale assumono le foto ed i filmati, che sono peraltro “atti irripetibili” che potranno poi essere acquisiti direttamente dal Giudice nel dibattimento penale ed utilizzati al fine del decidere e nella sentenza.

**5) Raccogliere quant’altro possa servire all’applicazione della legge penale e svolgere attività informativa dell’Autorità Giudiziaria.** La comunicazione di notizia di reato al P.M. rappresenta l’atto conclusivo delle attività (iniziali o definitive) di indagine ed è finalizzata a mettere al corrente il pubblico ministero dei fatti per consentirgli di decidere se avviare o meno il promovimento dell’azione penale. Un inciso dalle finalità generali che va senz’altro connesso alla vasta attività della P.G. collegata all’azione del Pubblico Ministero, il quale si basa essenzialmente sugli elementi che la P.G. stessa è in grado di fornirgli. Peraltro va ancora tenuto presente il principio-cardine che vuole il P.M. sempre costantemente informato da parte della Polizia Giudiziaria in ordine a notizie di reati, seguiti a tali primarie segnalazioni, attività svolta e risultati ottenuti.

### 5.5.3 Gli “ausiliari”: la figura della “persona idonea” a collaborare con la P.G.

Il vasto campo, praticamente indefinibile, dei casi che possono determinare un intervento operativo della P.G. crea a volte difficoltà pratiche allorché gli organi di Polizia Giudiziaria si trovino di fronte a fattispecie e materie che non sono in grado di esaminare ed approfondire senza la collaborazione di un tecnico o di un esperto in materia. E non sempre è possibile reperire questo tecnico o esperto all’interno della forza di polizia operante. Di conseguenza la P.G. può avvalersi dell’opera di «persone idonee» che vengono comunemente indicate come «ausiliari di P.G.» (L’art. 348/4° comma, c.p.p. stabilisce che «la Polizia Giudiziaria, quando, di propria iniziativa o a seguito di delega del pubblico ministero, compie atti od operazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, può avvalersi di persone idonee le quali non possono rifiutare la propria opera»). Essi operano sotto le direttive ed il controllo degli Ufficiali di P.G. e l’accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto dello stesso Ufficiale di P.G. (la cui carenza tecnica è stata integrata dall’apporto del terzo soggetto esterno). È logico che tali ausiliari, nel momento ed a causa della loro opera, sono considerati pubblici ufficiali.

La definizione rende molto ampio il campo dei soggetti potenzialmente adatti per operare giacché non si richiede necessariamente una particolare qualificazione professionale,

ma la categoria degli ausiliari così delineata è molto ampia e può riguardare qualunque soggetto che sia idoneo dal punto di vista delle capacità tecniche; dunque, secondo i casi e le esigenze, si può richiedere anche la collaborazione integrativa di un falegname per forzare una porta o di un idraulico per sigillare una condotta.

Il soggetto nominato non può rifiutarsi di espletare l’incarico ricevuto essendo un pubblico dovere. Secondo la dottrina (vedi Vigna-D’Ambrosio) il rifiuto o il ritardo integra il reato di omissione di atti di ufficio. Quando ne ricorrono le condizioni, l’ausiliario di P.G. è obbligato a mantenere il segreto in ordine all’operazione compiuta (principio generale previsto dall’art. 329 c.p.p.) incorrendo in caso opposto nel reato di cui all’art. 326 c.p.

Ricordiamo che la Corte di Cassazione (pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872 - Pres. Gambino, Est. Postiglione) ha confermato, in relazione ai reati ambientali, che «*naturalmente la P.G. potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e l’accerimento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.*».

Nel campo dei reati a danno degli animali tale figura può trovare notevole applicazione stante la natura particolare degli accertamenti, che necessitano a volte di specifiche conoscenze e preparazioni tecniche per forza di cosa estranee al bagaglio operativo di organi di P.G., non selettivamente specializzati allo scopo (vedi ad esempio un veterinario anche privato o un tecnico specializzato in biologia o zoologia).

Va sottolineato che - a nostro avviso - la figura dell’ausiliario finché resta tale in senso stretto non è soggetta a pagamento da parte dell’organo che lo ha nominato. Si rileva sul punto che l’ordinamento giuridico laddove intende che un soggetto venga remunerato per la prestazione svolta a favore dello Stato preveda espressamente un protocollo specifico e modalità preventive (come nel caso, ad esempio, del custode giudiziario o del perito). Nel caso in esame, non essendo invece riscontrabile tale previsione, si deve dedurre che non sia possibile una contrattazione di tipo libero-professionale nel contesto dell’ausiliario, questa figura corrisponde ad un onere pubblico coattivo non remunerato.

Naturalmente l’onere deve essere limitato nel tempo e come impegno personale, e dunque deve trattarsi di un contatto veloce per esigenze contingibili e urgenti.

Laddove, invece, si presenti la necessità di impegnare il collaboratore per maggiore tempo e/o elaborati più approfonditi cessa la figura istituzionale in esame e lo stesso va considerato come un vero e proprio consulente; di conseguenza, appare opportuno a questo punto far regolarizzare la sua figura dal P.M. che può nominarlo proprio consulente anche per via breve telefonica (seguirà poi atto formale) con contestuale delega all’organo di P.G.; dal quel momento il soggetto opererà come consulente ufficiale, remunerato secondo i protocolli di rito dall’ufficio della Procura. Ovviamente sarà opportuno nominare ausiliario un soggetto sostanzialmente estraneo ai fatti. Anche un dipendente di altra amministrazione può essere nominato ausiliario con la conseguenza che l’attività posta in essere non è da considerarsi propria dell’ufficio di tale soggetto ma resterà sempre attività diretta dell’organo di P.G. precedente atteso che, peraltro, la nomina viene effettuata dallo stesso organo di P.G.. Il ricorso agli ausiliari deve essere fatto con prudenza ma anche auspicando una sempre più diffusa specializzazione delle forze di polizia nel settore specifico.

## 5.6 ACQUISIZIONE DI NOTIZIA DI REATO

### 5.6.1 L'acquisizione in via autonoma e di propria iniziativa

Abbiamo già rilevato come il compito primario della P.G. sia quello di prendere notizia dei reati. Ma è logico che un operatore di Polizia Giudiziaria non riveste un ruolo "passivo" di attesa, ma compito primario è anche quello della ricerca in via autonoma e di iniziativa dei fatti costituenti presumibile reato.

Nel campo della difesa giuridica degli animali, stante la drammatica situazione dei criminali, questa ricerca d'ufficio dei reati in essere è doverosa e trasversale per tutte le forze di polizia statali e locali.

La P.G. dunque può ed anzi deve ricercare le informazioni inerenti a reati anche di propria iniziativa in via del tutto autonoma ed indipendentemente dalla volontà di soggetti in qualche modo interessati in via diretta o mediata.

Il campo dei reati a danno degli animali, praticamente tutti perseguibili di ufficio, rende doveroso per la P.G. ricercare in via autonoma la sussistenza di illeciti.

Peraltro, anche mezzi televisivi, giornali, manifesti, volantini, notizie di comune circolazione sono una fonte dalla quale la P.G. può e deve trarre notizie di reato ed appare illogico che a fronte di una trasmissione televisiva o un articolo di stampa che segnali un fatto/reato a danno di animali nel proprio territorio di competenza un organo di Polizia Giudiziaria non si attivi per appurare i fatti e - se reali - per reprimere quel reato in atto.

Quando tale informazione non sia il frutto di un'attività autonoma della Polizia Giudiziaria, le fonti esterne formali più importanti dalle quali essa P.G. può ricevere la notizia di reato sono: la denuncia, la querela ed il referto.

### 5.6.2 La denuncia

È l'esposizione di un fatto costituente reato perseguibile di ufficio. Essa è **obbligatoria** per tutti i reati perseguibili di ufficio di cui un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia venuto a conoscenza e per l'autorità che procede in un procedimento civile o amministrativo. È **facoltativa** per tutti i privati, che abbiano notizia di un fatto-reato perseguibile di ufficio. L'Ufficiale di P.G. che riceve una denuncia deve informare per iscritto senz'altro il P.M. riferendo gli elementi essenziali del fatto e gli elementi raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, di cui trasmette la relativa documentazione.

L'agente di P.G., in assenza di ufficiale di P.G., a norma degli articoli 330 e 55 c.p.p., è tenuto ad acquisire la notizia di reato, anche se non formalmente, identificando il denunciante e riferendo per iscritto, con annotazione, sui particolari del fatto reato di cui è venuto a conoscenza e sull'attività di indagine avviata.

**Riteniamo profondamente illegittima ed omissiva la dichiarazione di un qualsiasi operatore di Polizia Giudiziaria che a fronte di una richiesta espressa di un cittadino non anonimo, ma identificato o identificabile, il quale voglia presentare denuncia per un reato perseguibile d'ufficio (soprattutto se tale reato viene segnalato come ancora in flagranza) rifiuti di ricevere tale denuncia e di intervenire in modo conseguente o comunque di attivare a sua volta interventi di dovere.** E questo anche se sussistono esigenze e prassi amministrative interne connesse ad orari, ruoli e funzione di sportello.

Gravissimo ci appare - invece - tale rifiuto ove si ritenga una propria presunta "incom-

petenza" per materia in seno alle forze polizia statali e locali, le quali - giova ribadirlo - hanno tutte comunque competenza per tutti i reati a danno degli animali (ricordiamo anche il già citato art. 40, comma 2, Codice penale).

E questo vale - logicamente - anche per i numeri di pubblica emergenza allorché un cittadino non anonimo denuncia un reato in atto a danno di animali e l'operatore rifiuta l'intervento dichiarando una presunta "incompetenza" atteso che abbiamo già ribadito che ogni organo di P.G. statale o locale è competente in via diretta per questi reati (come per tutti gli altri reati). Un conto sono eventuali difficoltà operative per garantire l'intervento (ad esempio personale già tutto impegnato in altri servizi) ed un conto è rifiutare per principio l'intervento assumendo una propria "incompetenza" ...

Va ribadito il concetto che tali reati devono essere affrontati non soltanto dagli organi specializzati di eccellenza nel settore, ma anche da ogni altra forza di Polizia Giudiziaria statale e locale che a tutti i livelli opera sul territorio nazionale.

Altrimenti si giungerebbe ad una iperconcentrazione irragionevole dei reati in questione nella sola operatività di tali organi specializzati o "più direttamente competenti" che certamente non possono intervenire in modo capillare su tutto il territorio nazionale (ed in orario continuo sia in città che nelle aree extraurbane) per la miriade di illegalità polverizzate in ogni angolo del Paese... Con la conseguenza di bloccare di fatto ogni attività preventiva e repressiva di tali reati specifici a danno degli animali, sulla base dell'assunto di presunte "incompetenze", limitando così di fatto gli accertamenti ai soli casi raggiungibili ragionevolmente dagli organi specializzati. E gli altri reati a danno degli animali chi li dovrebbe accertare e reprimere? Se un organo specializzato non si trova in quella specifica flagranza (circostanza ragionevolmente molto frequente), tali reati comunque notati da un organo di PG non specializzato o ad esso denunciati da cittadini o da associazioni dovrebbero essere non accertati e repressi per impossibilità di intervento di PG specializzata? E questo sulla base di quale articolo del Codice di Procedura Penale?

La denuncia una volta presentata è **irrevocabile** essendo un atto informativo per i reati perseguibili d'ufficio. Non è previsto nessun termine per la presentazione. Dato che i reati a danno degli animali sono fattispecie con danno su interessi generali e diffusi, e quindi si tratta di reati perseguibili d'ufficio, consegue che la denuncia si presenta come il mezzo più diffuso attraverso il quale privati o associazioni portano a conoscenza della P.G. un fatto-reato in questo campo.

### 5.6.3 Le denunce anonime

Le denunce anonime non possono certamente essere utilizzate in dibattimento.

Ma questo non significa che devono essere immediatamente ed automaticamente cestinate dalla P.G.; infatti, valutate caso per caso, **possono essere in alcune situazioni spunti per attivare proporzionati accertamenti di verifica (non invasivi)** sulla base di un principio di cautela di ordine generale.

Le denunce e gli altri documenti anonimi, che non possono essere utilizzati nel procedimento, sono annotati in apposito registro suddiviso per anni, nel quale sono iscritti la data in cui il documento è pervenuto ed il relativo oggetto. Il registro ed i documenti sono custoditi presso la Procura della Repubblica con modalità tali da assicurarne la riservatezza. Decorsi cinque anni da quando i documenti suddetti sono pervenuti alla procura della

Repubblica, i documenti stessi ed il registro sono distrutti con provvedimento adottato annualmente dal Procuratore della Repubblica. Delle relative operazioni è redatto verbale.

Pur non avendo alcun valore processuale, la denuncia anonima può, tuttavia, avere importanza, talora notevole, in sede di indagini di P.G., come fonte di notizia di reato, che può trovare validi riscontri probatori da indagini che siano condotte partendo da essa.

Nel campo dei reati a danno degli animali spesso giungono presso gli uffici di P.G. denunce anonime; questa prassi non va certamente incoraggiata, ma nel contempo in alcuni casi sarà opportuno verificare se comunque gli abusi sussistono. Allorquando la denuncia anonima, comunque, riporta documentazione che attesta dati oggettivi e situazioni di illegalità palesi e comprovate, l'azione d'indagine dev'essere tuttavia articolata in modo conseguente. Nulla osta infatti che un operatore di Polizia Giudiziaria su foto o filmati anonimi possa e debba individuare un reato in atto (si pensi - a puro titolo semplificativo - ad una serie di fotografie che documentano l'esistenza di forme di maltrattamento rilevabili con facilità già con una ispezione esterna o con osservazioni indirette dello stato dei luoghi senza utilizzare mezzi invasivi).

Nel settore della tutela giuridica degli animali purtroppo invece questa prassi è diffusissima, appreso che troppo spesso il vicino di casa o comunque il terzo passante non vuole comprometersi nel denunciare un soggetto con il quale poi dovrà ad ogni modo fare i conti in via successiva, ma nel contempo, tuttavia, vuole in qualche modo far cessare l'azione di maltrattamento a danno dell'animale; questo dato dovrà essere sempre ben tenuto presente da un efficiente operatore Polizia Giudiziaria. Certamente tale prassi non può far attivare atti investigativi invasivi (come ad esempio una perquisizione domiciliare), ma se la denuncia anonima è corredata da foto o filmati o comunque da dati oggettivi che confermano un maltrattamento di animali o uccisioni gratuite di animali in atto, un accertamento doverosamente deve essere attivato (ad esempio, una ispezione di tipo ancorché amministrativo presso un'azienda può essere correttamente ed utilmente svolta). Naturalmente la denuncia anonima deve essere valutata con la massima cautela e prudenza, quindi indagini di P.G. potranno essere condotte solo quando lo scritto anonimo, per il suo tenore o per i riscontri che eventualmente indichi, offra probabilità di rilevarsi veritiero. Se poi le indagini daranno esito positivo, l'ufficiale di P.G. provvederà a dare notizia al Pubblico Ministero, ma sulla base unicamente dei risultati dell'attività di indagine svolta.

Al riguardo la Cassazione ha precisato che: *“l'art. 333, comma 3, c.p.p., nel prescrivere che delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall'art. 240 c.p.p., stabilisce che la denuncia anonima non può valere come notizia criminis e non deve, pertanto, essere iscritta nell'apposito registro previsto dall'art. 335 c.p.p. (registro delle notizie di reato). Ciò però non esclude che il pubblico ministero e la Polizia Giudiziaria che, ex art. 330 c.p.p., prendono notizia di reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse, possono trarre utile spunto per la loro attività da un'informazione anche anonima, in quanto una notizia criminis può essere legittimamente ricercata ed appresa in base alle indicazioni di una denuncia anonima, così scaturendo dall'attività del pubblico ministero o della Polizia Giudiziaria”* (Cass. Pen. sez. IV, 22 dicembre 1995, n. 4308). Ed ancora che: *“le denunce anonime o le notizie confidenziali possono dar luogo all'effettuazione di attività investigativa, ma non possono legittimare l'adozione di provvedimenti incidenti sui diritti della persona, fra i quali anche perquisi-*

*zioni, sequestri o intercettazioni telefoniche”* (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 18 giugno 1997, n. 2450).

#### 5.6.4 Il cosiddetto “esposto”

Molte persone ritengono che al posto della denuncia si possa presentare un “esposto”, considerandolo meno impegnativo e privo del rischio di una calunnia. In realtà giuridicamente l'esposto non esiste e si tratta sempre di una denuncia. Dunque si deve comunque tener conto di scrivere dati esatti e veritieri per non incorrere - ove i fatti poi risultino infondati - nel rischio di un procedimento penale a proprio carico per il grave reato di calunnia a danno del soggetto contro il quale abbiamo rivolto le ingiuste accuse. La calunnia può scattare sia dopo la denuncia infondata che dopo l'“esposto” infondato, dato che non vi è differenza tra i due concetti e si tratta comunque e in ogni caso di una denuncia. Tutt'al più in casi dubbi si può richiedere un accertamento di verifica all'autorità per un fatto che presenta margini di non chiarezza, ma senza prospettare accuse specifiche di violazioni di legge.

#### 5.7. L'IMPORTANZA DELLA GIURISPRUDENZA PER APPLICARE EFFICACEMENTE LA NORMATIVA SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI ANIMALI

Tutte le sentenze emesse dai Tribunali e dalle Corti di Appello formano la giurisprudenza che si chiama «di merito». Tutte le sentenze emesse dalla Corte di Cassazione formano la giurisprudenza che si chiama «di legittimità». Ogni sentenza (che può essere lunga decine di pagine) è poi riassunta in un estratto di poche righe che si chiama «massima». Le «massime» della Cassazione sono naturalmente più autorevoli perché provengono dall'organo di vertice.

La giurisprudenza, sia chiaro, non può creare innovazioni legislative. Tuttavia esercita un ruolo fondamentale per due motivi: da un lato, orienta l'interpretazione delle leggi verso un determinato indirizzo perché non sempre è palese ed univoco il dettato di una norma; dall'altro, consente di supplire parzialmente a delle carenze normative creando applicazioni di norme parallele e similari in quel vuoto legislativo in via interpretativa e consentendo pertanto possibilità di azione sia alla P.G. che alla magistratura.

È importante seguire i passi più noti e rilevanti della giurisprudenza da parte di tutti, compresi gli attivisti delle associazioni animaliste e la Polizia Giudiziaria, perché possono trarsi da queste letture spunti e mezzi utilissimi sia a livello procedurale che di applicazione di norme nella loro sostanza. (Si pensi, ad esempio, al fatto che negli ultimi decenni la giurisprudenza ha creato di fatto una evoluzione applicativa importante delle vecchie norme a tutela degli animali, anticipando di fatto le successive evoluzioni legislative; e si può vedere come anche in altri campi la giurisprudenza abbia creato una realtà processuale completamente nuova, non codificata ma da applicare comunque da parte della P.G. che non può e non deve ignorare questa realtà).

La filosofia di fondo del presente lavoro è dunque anche quella di fornire una informazione operativa in sinergia tra testo di legge e giurisprudenza correlata e per tale motivo ampio spazio è dedicato alle massime delle sentenze.

Non è vero che questo settore è riservato ai magistrati ed agli avvocati. Riteniamo che un attivista di associazione animalista ed un operatore di P.G. che si limiti alla stretta lettura del testo di legge senza integrarlo, perlomeno nei punti più rilevanti, con l'esame della giurisprudenza della Cassazione non ha assunto le informazioni utili per un'azione corretta ed aggiornata. Ancora oggi molti privati ed associazioni e molti organi di Polizia Giudiziaria non ricollegano alla lettura della giurisprudenza l'importanza che essa rappresenta ai fini della loro attività operativa. Anzi, al contrario, molto spesso si tende a manualizzare o proutarizzare in modo schematico ed estremamente semplificato il dettato normativo (nel basilare ed asettico rapporto tra precetto, sanzione e procedura) senza soffermarsi, invece, in un'analisi caso per caso (si sottolinea: caso per caso) di tutti gli elementi non solo oggettivi e soggettivi dell'evento in corso di accertamento ma anche della connessa specifica costruzione giuridica ad esso ricollegabile.

Questa costruzione giuridica nel campo della tutela giuridica degli animali in generale quasi mai può prescindere dalla conoscenza e dalla lettura anche della giurisprudenza oltre che del testo normativo. Ignorare o comunque non tenere in debita considerazione la giurisprudenza sui casi concreti almeno più rilevanti, da un lato, significa perdere l'occasione di conoscere (e poter applicare) principi procedurali e sostanziali utili che sulla norma non ci sono (e sono dettati appunto dalla giurisprudenza) e, dall'altro, di commettere errori a volte determinanti sulla esatta individuazione della qualificazione giuridica del reato. D'altra parte va ricordato che la storia della disciplina della tutela giuridica degli animali nel nostro Paese è – in pratica – la storia della “giurisprudenza supplente” dei pretori e della Cassazione in questa stessa materia. L'attuale legislazione vigente è stata modulata sulla falsariga della progressiva elaborazione della giurisprudenza che dall'inizio degli anni '80 ha delineato una nuova e più attuale e moderna visione giuridica dell'applicabilità del sistema penale contro i maltrattamenti e le uccisioni gratuite degli animali in linea con l'evoluzione del comune sentire della collettività.

Questa giurisprudenza ha poi determinato non solo una nuova e più attuale applicazione dei concetti di maltrattamento/uccisione gratuita di animali in vigenza della normativa del tempo, ispirando il legislatore nelle radicali modifiche alla legislazione di settore con un processo di innovazione normativa perfettamente in linea con tali innovative evoluzioni di pronunce della Suprema Corte.

## 5.8 LA RILEVANZA PRIMARIA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO ANCHE NEI REATI A DANNO DEGLI ANIMALI

### 5.8.1 I due elementi costitutivi del reato

Molto spesso chi opera una denuncia da un lato e la Polizia Giudiziaria dall'altro concentrano particolare attenzione e gran parte degli accertamenti sulla verifica dell'elemento oggettivo del reato, sottovalutando ed in qualche caso ignorando addirittura del tutto gli aspetti inerenti l'elemento soggettivo. Si tratta di un grosso limite all'efficacia delle indagini che può tradursi, ed anzi spesso si traduce in dibattimento, in una situazione di incompletezza generale del supporto probatorio sostenuto dal pubblico ministero.

In realtà va sottolineato che **ogni reato si compone di due elementi: uno oggettivo e l'altro soggettivo**. L'elemento oggettivo, naturalmente, essendo connesso alla materialità

storica del fatto illecito posto in essere, rappresenta realtà di più immediata percezione e di più diffusa attività di accertamento probatorio. Ma nel contempo si deve rilevare che **nel campo penale non vi è, e non vi può essere, responsabilità se a carico del soggetto denunciato non si ravvisa, e soprattutto non si prova, la sussistenza del dolo o della colpa**. Infatti, il dolo e la colpa rappresentano gli elementi soggettivi costituenti parte rilevante e primaria di ogni reato. Detti elementi, al pari del collaterale aspetto oggettivo, devono essere provati già a livello iniziale dalla Polizia Giudiziaria prima in sede di indagini e dal pubblico ministero dopo in fase dibattimentale: non si può di fatto invertire l'onere della prova, operando esclusivamente una denuncia asettica del fatto basata esclusivamente sugli elementi oggettivi e ritenendo per implicita e scontata la responsabilità automatica del soggetto connesso a tali fatti. Al contrario la P.G. prima, ed il pubblico ministero dopo, devono acquisire di propria iniziativa tutti gli elementi specifici che dimostrino come lo stesso soggetto abbia agito con dolo o con colpa e che quindi vi sia una connessione diretta tra il suo comportamento soggettivo e quel fatto illecito posto in essere e denunciato.

**Va sottolineato che cagionare dinamicamente un evento non sempre equivale automaticamente ad essere penalmente responsabile dello stesso**. Serve infatti la “colpevolezza” e questa va individuata in prima battuta dalla Polizia Giudiziaria. In diversi casi la P.G. sottovaluta questo aspetto, ritenendo scontato che cagionare equivale ad essere responsabile, e non approfondisce dunque l'elemento soggettivo. In questo modo si inverte l'onere della prova e spesso la sentenza – nonostante la chiara e documentata oggettività storica del fatto – esonera il soggetto denunciato dalla responsabilità penale per assenza di prove sull'elemento soggettivo.

### 5.8.2 La colpevolezza: aspetto spesso sottovalutato dalla P.G. nel campo dei reati a danno degli animali e dell'ambiente

Molto spesso la P.G. in sede di accertamento e denuncia dei reati a danno degli animali sottovaluta – dunque – la necessità di accertare e dimostrare la colpevolezza nella comunicazione di notizia di reato, presumendo (erroneamente) che esista una specie di responsabilità oggettiva in base alla quale solo sulla base del fatto che il soggetto ha cagionato dinamicamente l'evento penalmente illecito, ne è automaticamente responsabile. E sarà suo onere dimostrare semmai il contrario. Invertendo così l'onere della prova.

Questo è profondamente sbagliato. Infatti perché si abbia un reato, in base al principio di personalità della responsabilità penale, occorre la possibilità di muovere un qualche rilievo al soggetto agente, a carico del quale si deve rilevare (ad opera della P.G.) un atteggiamento psicologico rimproverabile (c.d. elemento soggettivo), vale a dire la colpevolezza. E questo perché nel nostro ordinamento nessuno può essere punito per un'azione od omissione prevista dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà. Dunque l'applicazione della sanzione penale è strettamente ed inevitabilmente collegata ad una libera scelta individuale e può essere connessa semplicemente ed automaticamente ad un processo di causalità materiale (che potrebbe essere non controllabile dall'agente).

Ecco – dunque – che in questo contesto appare di importanza primaria la colpevolezza, intesa come l'atteggiamento – a livello di volontà - antidoveroso del soggetto agente, che ha poi cagionato dinamicamente il fatto-reato.

La colpevolezza può assumere diverse forme: il dolo e la colpa sono

quelle di diretta e comune incidenza nei reati ambientali ed a danno degli animali (sussiste poi anche la preterintenzione, presente nell'art. 544 ter c.p. ultimo comma – maltrattamento aggravato dalla morte: il delitto è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente).

### 5.8.3 Il dolo e la colpa

Il *dolo* è la coscienza e volontà dell'azione e, dunque, sussiste una volontà specifica e preordinata dell'individuo verso quello specifico evento illecito; la *colpa* è imprudenza, negligenza, imperizia, inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, per la sussistenza del reato colposo, quindi, occorre che *manchi la volontà dell'evento*, in quanto tale volontà caratterizza il dolo. Quando il soggetto pone in essere a livello comportamentale un'attività basata sull'uno o sull'altro aspetto automaticamente scatterà a suo carico la responsabilità penale (dolosa o colposa) per quel fatto che oggettivamente siamo andati ad accertare. Ma è la pubblica accusa che deve ricercare le prove della responsabilità soggettiva e non viceversa.

### 5.8.4 Il dolo eventuale, importante in molti reati a danno degli animali

In molti reati a danno degli animali il dolo eventuale rappresenta un concetto di primaria importanza per dimostrare la realizzazione di tali illeciti a livello di elemento soggettivo. In difetto di tale dimostrazione, e con elementi basati solo sull'elemento oggettivo, il reato non verrà riconosciuto come integrato a carico del soggetto denunciato che verrà dunque assolto o prosciolto.

Senza addentrarci troppo in complicate disquisizioni sui vari tipi di dolo (che rischierebbero di complicare il quadro e di portarci fuori strada), va premesso che come concetto di base il *dolo ordinario* vede la volontà del soggetto agente come diretta proprio verso la realizzazione dell'evento. Nel *dolo eventuale* – invece - la volontà del soggetto non era rivolta direttamente all'evento, ma il soggetto ne ha accettato consapevolmente il verificarsi in termini di probabilità (superando di gran lunga il confine con la colpa cosciente). Infatti il dolo eventuale si ha quando l'agente pone in essere una condotta per altri fini, ma sa che vi sono dirette e precise possibilità o probabilità che dalla sua condotta discendano eventi ulteriori e tuttavia accetta il rischio di cagionarli. Esiste – pertanto – un'accettazione consapevole della verosimile attuabilità dell'evento e tale dato fa differire questa figura dalla apparentemente simile colpa cosciente. Qui il soggetto decide di agire comunque e ad ogni costo e pur ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si rappresenta la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di ulteriori conseguenze della propria azione e, nonostante ciò, agisce accettando il rischio elevatissimo di cagionarle. Il pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed agire a costo di esso in piena coscienza e volontà.

In questo contesto, con il dolo eventuale, si richiede l'accettazione potenziale dell'evento, sia pure nella forma indiretta, e questa deve essere, perciò, convenientemente dimostrata attraverso gli elementi di prova comunemente impiegati nella ricostruzione del dolo. Tale adempimento – che resta onere della P.G. - non può essere snaturato nella pratica attraverso una scorciatoia procedurale improntata ad una presunta ed automatica responsabilità oggettiva, ma va delineato nella comunicazione di notizia di reato che l'azio-

ne è stata basata sul pensare alla possibilità che si verifichi un evento ed aver agito a costo di esso in piena coscienza e volontà. E cioè che l'agente, ponendo in essere una condotta diretta ad altri scopi, si è rappresentato la concreta e quasi certa possibilità del verificarsi di una diversa conseguenza della propria condotta e, ciononostante, abbia agito accettando il rischio o la quasi certezza di cagionare l'evento. Va delineata così la commissione di un crimine eseguito senza un'intenzione diretta, ma con la ragionevole certezza che dal proprio comportamento non poteva che scaturire il crimine medesimo: e tutto ciò è poi assimilabile al dolo vero e proprio a tutti gli effetti di norme sostanziali e procedurali ...

Che cosa deve provare la P.G. per delineare il dolo eventuale? Praticamente l'accettazione in capo al soggetto agente di un rischio concreto (al contrario della colpa cosciente che resta nell'ambito di un'azione che non prevede volontarietà: la differenza sta nel fatto che in questo caso l'imputato accetta di correre un rischio che non è concreto ma astratto, ovvero compie un'azione in cui ci sono dei margini di rischio ma non così elevati da rendere il rischio probabile e quasi certo, ma solo possibile). In pratica, e siamo consci di usare un termine improprio ma che scriviamo solo a fini di esemplificazione espositiva, ci troviamo con il dolo eventuale in una situazione di “colpa equivalente al dolo” secondo il caso concreto, con la inderogabile necessità che deve in concreto essere dimostrata dalla P.G., senza la possibilità di operatività di presunzione alcuna.

Va sottolineato che nei reati a danno degli animali la colpa viene utilizzata per mascherare abili forme di dolo (e non solo eventuale ma anche di tipo diretto ed ordinario). Il concetto di dolo eventuale è molto importante nei reati a danno di animali che andremo ad analizzare, introdotti nel capo IX bis del Codice penale e punibili tutti a titolo di dolo, perché permette la punibilità in situazioni di estrema gravità, al limite con la colpa cosciente.

Un caso da manuale. Con sentenza n. 1816 del 15 maggio 2011, in applicazione della pena su richiesta delle parti, il Tribunale penale di Modena condannava il proprietario di un cane a 2400 euro di multa per il delitto di cui all'art. 544 ter aggravato dall'ultimo comma ‘poiché cagionava la morte di un cane registrato all'anagrafe canina con il codice 3800981000416939 avendolo lasciato alla catena senza alcuna necessità nonostante l'invasione dei luoghi da parte delle acque del fiume Secchia esondato con conseguente suo annegamento’. In sostanza l'imputato era stato tratto a giudizio poiché il suo cane, lasciato legato alla catena e quindi senza possibilità di fuga, nonostante fosse ampiamente prevista la piena, moriva annegando. Il Tribunale penale di Modena condannava dunque l'imputato per il reato di maltrattamento aggravato dalla morte in quanto “non era stato possibile accertare l'assenza del dolo eventuale dell'imputato”. Ecco quindi il nodo cruciale della sentenza, assai significativa per l'applicazione concreta dei già citati delitti contro “il sentimento per gli animali” di cui al capo IX bis del Codice penale, che come è noto sono punibili esclusivamente a titolo di dolo: la contestazione del dolo eventuale. Il dolo eventuale interviene quando il soggetto non agisce con lo scopo di compiere il reato, ma si prefigura il dubbio, il rischio che dalla sua condotta possa concretarsi l'evento danno, e semplicemente ne accetta le conseguenze

Questa figura è molto importante per i reati contro gli animali ed i reati ambientali in generale, giacché molto spesso, magari al fine di raggiungere profitto nell'ambito di attività commerciali con animali, questi ultimi vengono sottoposti a gravi maltrattamenti in base a condotte di cui si prefigura come possibile o dubbio l'evento. Proprio come in

questo caso, in cui il proprietario dell'animale, seppur abbia tentato di dimostrare con la propria difesa che aveva sempre accudito l'animale, per cui non poteva essere ritenuto sussistente l'elemento soggettivo dell'intenzionalità del maltrattamento, non è riuscito a convincere i magistrati, i quali hanno considerato il fatto che nei giorni precedenti erano avvenute alluvioni, con conseguente piena del fiume, ed il fatto che nonostante questi accadimenti, l'imputato lasciava senza necessità il proprio animale, legato ad una catena senza alcuna possibilità di riparo e di mettersi in salvo, qualora fosse esondato di nuovo il fiume. E da ciò il Tribunale di Modena, con la sentenza in commento, ha rilevato l'elemento soggettivo dell'imputato nel dolo eventuale, consistito nell'aver prefigurato il rischio, il dubbio che dalla propria condotta omissiva sarebbe potuto derivare nocumento per il proprio animale, e l'accettazione di questo rischio. Nocumento sfociato poi addirittura nella morte dell'animale, qualificata quindi quale circostanza aggravante del delitto di maltrattamento, in base all'ultimo comma dell'art. 544 ter c.p...

### 5.8.5 La necessità per la P.G. di approfondire caso per caso gli aspetti soggettivi

Si potrebbe continuare a lungo, ma l'esemplificazione manualistica testé esposta conferma come non è sufficiente accertare il fatto storico in sé stesso, ma in qualche modo la posizione comportamentale diretta o implicita del soggetto titolare deve essere subito e preventivamente vagliata e congelata a livello di sistema probatorio.

Soltanto dopo che tutti gli elementi oggettivi e soggettivi, in sinergia, sono stati appurati ed acquisiti la Polizia Giudiziaria avrà sostanzialmente completato le indagini e fornito al pubblico ministero un quadro completo della situazione del fatto reato accertato e fornirà allo stesso P.M. tutti gli elementi necessari per poi essere tradotti dal pubblico ministero o nell'esercizio dell'azione penale in seguito sostenuta in dibattimento dalla pubblica accusa o, al contrario, per l'immediata archiviazione del caso ove non si ravvisino estremi di responsabilità soggettiva specifica. Limitarsi esclusivamente a documentare gli aspetti esteriori del reato equivale ad una indagine parziale che in dibattimento necessiterà inevitabilmente di successivi accertamenti sugli elementi soggettivi. Molto spesso ciò si traduce, di fatto, in una possibile dichiarazione di estraneità formale come verità processuale del soggetto denunciato di fronte al fatto reato oggettivamente rilevato e documentato in modo inoppugnabile verso il quale la P.G. (e di conseguenza il P.M.) non sono stati in grado di fornire in aula, sempre a livello di verità processuale, la prova della responsabilità soggettiva dell'imputato specifico. Va sottolineato che gli elementi a supporto del dolo o della colpa non possono essere sottintesi nella comunicazione di notizia di reato per i casi che stanno esaminando (come d'altra parte in tutti gli altri casi di reato) ma devono essere accertati e documentati dalla Polizia Giudiziaria al fine di fornire poi al pubblico ministero elementi utili al fine della esatta individuazione della fattispecie penalmente rilevante. In assenza di tali indicazioni fornite dalla Polizia Giudiziaria, certamente con difficoltà il pubblico ministero potrà redigere l'eventuale capo di imputazione basandosi esclusivamente sugli elementi oggettivi del reato. E comunque l'assenza negli atti processuali di indicazioni specifiche a supporto del dolo o della colpa del soggetto autore del reato, anche in sede successiva dibattimentale potrà portare con forte probabilità a pronunce nelle quali, pur in presenza di prove oggettive sulla materialità del fatto e sulla condotta dinamica, il soggetto potrebbe essere assolto perché il fatto non costituisce reato per assenza di prove in ordine

all'elemento soggettivo.

Va sottolineato che, soprattutto in sede di riesame e di dibattimento, le memorie scritte e le esposizioni orali delle difese sono basate - logicamente - molto spesso anche e soprattutto sulla pretesa mancanza dell'elemento soggettivo da parte dell'autore del fatto; e tali argomentazioni sono spesso lunghe, dettagliate e articolate soprattutto a fronte di casi nei quali l'oggettività fattuale e storica del fatto è certa e attestata da elementi probatori di accusa molto forti. In tali casi a fronte della scarsa o nulla esposizione da parte della P.G. degli elementi di base soggettivi nei verbali e nella comunicazione di notizia di reato, lo squilibrio espositivo negli atti è palese e fonte di insuccesso per il pubblico ministero.

*Per un approfondimento su questo ed altri temi di procedura rinviando al volume "Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale" di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci Edizioni Diritto all'ambiente - [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)*

## 5.9 TECNICHE INVESTIGATIVE E CRIMINI SU ANIMALI

### A cura di Rossano Tozzi

*Brigadiere Capo Qualifica Speciale Raggruppamento Carabinieri CITES – Reparto Operativo – Sezione Operativa Antibraconaggio e Reati a Danno degli Animali (SOARDA)*

### Introduzione

Le attività d'Istituto del Corpo Forestale dello Stato, confluito nell'Arma dei Carabinieri il 1 gennaio 2017, hanno da sempre contemplato la salvaguardia dell'ecosistema forestale e della fauna. A seguito dell'accorpamento, la nuova struttura oggi ha previsto presso il Comando Carabinieri per la Tutela della Biodiversità e dei Parchi - Raggruppamento CITES, la Sezione Operativa Antibraconaggio e Reati a Danno degli Animali (SOARDA) nella quale sono confluiti due Nuclei preesistenti del Corpo forestale dello Stato, il Nucleo Operativo Antibraconaggio (NOA) e il Nucleo Investigativo per i Reati in Danno agli Animali (NIRDA). SOARDA opera congiuntamente alle strutture territoriali dell'Arma e, di iniziativa o su richiesta di collaborazione da parte delle stesse, fornisce sia un apporto infoinvestigativo che tecnico mediante l'utilizzo di attrezzature specialistiche e operativo attraverso il proprio personale, costituito da militari addestrati e particolarmente preparati sulla normativa specifica di settore e sulle tecniche di intervento.

Il Raggruppamento Operativo – SOARDA, nel tempo, ha posto in essere importanti indagini relative a traffici illegali, nazionali e internazionali, relativi al commercio di avifauna particolarmente protetta.

L'attività investigativa ha fotografato un fenomeno che vede un giro d'affari di centinaia di migliaia di euro a discapito di un prelievo di avifauna protetta massivo e non selettivo, sia nella determinazione di specie, che nel genere ed età delle catture, rendendo incalcolabile il danno ambientale che ne deriva in termini di biodiversità.



### 5.9.1 Tecniche investigative e procedure legate al traffico di animali d'affezione

Gli animali da compagnia - *Pet* - (principalmente cani e gatti), la fauna selvatica e gli animali da reddito sono fonte inesauribile per i commerci illegali, nazionali e transnazionali, e le Associazioni criminali dimostrano una prevegente e previdente duttilità nel seguire le richieste modaiole e sanno adoperarsi perfino nel cogliere le crisi di settore e sfruttarle a proprio vantaggio.

Si pensi ad esempio alla tratta dei cuccioli dai Paesi dell'Est, che trae linfa vitale dalle richieste da parte del mercato di cani di razza, a prezzi bassi, e al recente fenomeno, in crescita, delle tratte di cani (in questo caso meticci di canile) provenienti dal Sud Italia e convogliati alla volta di altri Comuni del nord Italia dove vengono ceduti anche a privati, o spostati in Paesi Europei, con modalità di trasporto illegali e tracciabilità dei differimenti completamente assente. Nel 2005 nasce la collaborazione tra LAV e NIRDA del CFS e le attività svolte, ciascuno nel rispettivo ruolo, portano a un crescendo di successi investigativi e operativi. La campagna LAV del 2010 "rompiamo le scatole ai trafficanti di cuccioli", volta alla conoscenza del vasto pubblico del fenomeno del traffico di animali da compagnia, vede i risultati investigativi del contrasto alle attività criminali del NIRDA - CFS raggiungere l'apice sotto il profilo quantitativo e qualitativo e la conoscenza da parte delle Procure della Repubblica di tale abietto fenomeno, che apporta proventi illeciti alle associazioni criminali operanti nel settore.

### 5.9.2 Le attività di indagine: acquisizione di informazioni - metodi investigativi

Investigare sul traffico di animali e intervenire su strada nelle attività di controllo e contrasto a tale fattispecie criminosa, significa sovente imbattersi in carichi eterogenei, dove gli "oggetti" in viaggio sono animali (selvatici e/o esotici), cuccioli, ma anche sostanze stupefacenti, sigarette o armi. A riprova che le organizzazioni criminali traggono sostentamento da tutto ciò che procura loro ingenti guadagni, senza fare alcuna eccezione o distinzione. Sugli animali, in particolare sui cuccioli di animali da compagnia, l'alto ricarico ottenuto tra il costo di acquisto all'origine e il prezzo di vendita, uniti al basso rischio di controlli e all'esiguità delle pene, fanno propendere i sodalizi criminali a intraprendere anche questa vera e propria "attività imprenditoriale".

Va osservato, in via preliminare, che importare cuccioli di cane e gatto non è attività illecita, essendo il settore ben regolamentato dalla normativa Comunitaria che tutela sia l'imprenditore onesto che l'animale. Rispettare le regole stabilite dai Regolamenti ha come risultato degli animali in salute, vaccinati, grandi abbastanza per essere autonomi nell'alimentazione, equilibrati nei rapporti intraspecifici e con gli umani e corredati di tutti i documenti sanitari e di provenienza previsti dalla legge.

Si evidenzia inoltre che tra i *pets* la normativa cita anche i furetti, invero completamente assenti nei riscontri effettuati in sede operativa: tale specie pertanto si omette nella presente trattazione e ci si riferisce, quindi, esclusivamente ai soli cani e gatti tralasciando volutamente anche gli animali "neo *pets*" quali iguane, pappagalli, conigli nani ecc, che l'attuale tendenza modaiola popolare sta facendo assurgere di fatto ad animali da compagnia.

Parallelamente all'imprenditoria legale, il mercato clandestino dei cuccioli di "razza", in spregio alle regole e alle lecite attività, si basa invece sulla tradotta all'interno dei confini nazionali di cuccioli nati (prodotti) all'estero, spesso risultato di accoppiamenti tra

consanguinei, strappati troppo prematuramente alle cure parentali della madre, privi di vaccinazioni e con problemi comportamentali. La maggior parte dei cuccioli viene sottoposta dai trafficanti a somministrazioni di cortisonici per garantire un'apparente ottimale stato di salute del cucciolo, almeno fino al momento dell'acquisto, senza alcuna garanzia a tutela dell'acquirente. Col passare dei giorni la salute e la vitalità subiscono un progressivo peggioramento e si ha la manifestazione dei disturbi e dei malesseri, che portano nella quasi totalità dei casi alla morte del cucciolo, con le problematiche familiari facilmente immaginabili, specie in presenza di bambini a cui il cucciolo è stato regalato.

### 5.9.3 L'intervento di Polizia Giudiziaria

Su Internet c'è un proliferare di offerte di cuccioli, dove i venditori, utilizzando un *nickname* offrono a prezzo appetibile cuccioli di qualunque razza, sovente riferiti come prodotto di una cucciolata familiare, rendendosi disponibili alla consegna a domicilio dei cuccioli. Questi ultimi sono invece di provenienza estera, molto piccoli, e il luogo dell'appuntamento per la consegna, tra fantasiose scuse e storie a volte grottesche, viene scelto in prossimità di un centro commerciale o comunque in prossimità di un casello autostradale. Il pagamento viene richiesto in contanti o, al più, tramite ricarica Postepay e non viene mai rilasciata una ricevuta fiscale relativa all'acquisto.

### 5.9.4 Il sequestro dei cuccioli e l'affido giudiziario

La P.G. basa la propria attività sulla normativa specifica di settore (Legge 4 novembre 2010, n. 201 - Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno) che all'art.4 stabilisce le sanzioni per il Traffico illecito di animali da compagnia.

Gli altri reati concorrenti e finora maggiormente applicati sono l'art.544 ter (maltrattamento di animale) e l'art. 727 CP (detenzione di animale in condizioni incompatibili con la propria natura), nonché la frode in commercio. Si rimanda alla normativa di settore per le specifiche applicazioni e sanzioni di legge, intendendo in questo ambito fornire gli strumenti generali che la conoscenza del fenomeno può consentire.

### 5.9.5 Le procedure della Polizia Giudiziaria sugli animali

Il Codice penale e di Procedura Penale ricomprendono tutti gli strumenti che la P.G. ha l'obbligo di seguire: questi trattati vanno però ampliati, quantomeno deontologicamente, sotto il profilo della necessità di assicurare al "bene" da tutelare, nel nostro caso un animale vivo e senziente, tutte quelle condizioni di benessere e garanzie che nei testi non si trovano come procedibilità prevista in maniera specifica.

Figure importantissime sotto il profilo delle attività di Polizia Giudiziaria, sono quindi i Medici veterinari (da nominare Ausiliari della Polizia Giudiziaria) e le Associazioni Zoofile e animaliste (che nella medesima veste si occuperanno della gestione degli animali e dell'iter processuale successivo all'imputazione del soggetto, dove successivamente potranno costituirsi nei diversi gradi di giudizio). La trattazione delle diverse figure verrà meglio dettagliata in altro capitolo, anche sotto l'aspetto delle procedure di p.g. e processuali. Si evidenzia sin d'ora l'importanza del sequestro preventivo, possibilità prevista

con carattere di urgenza all'Ufficiale di Polizia Giudiziaria.

Anche sulla base di quanto potrà rilevare il medico veterinario nominato ausiliario di P.G., sarà infatti possibile valutare l'opportunità di procedere d'iniziativa al sequestro preventivo dell'animale ex art. 321 3° comma bis c.p.p., allo scopo di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze e che la situazione possa aggravarsi, anche in ossequio alla disposizione di cui all'art. 55 c.p.p., nonché di procedere congiuntamente al sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p.

Il sequestro preventivo consente di interrompere l'attività illecita attuata fino al momento dell'intervento della P.G. e, dunque, di impedire la prosecuzione e/o la reiterazione del reato, nonché permette di assicurare la confisca obbligatoria dell'animale all'esito del processo penale, disposta ai sensi dell'art. 544 *sexies* c.p. per cui *“tanto nel caso di condanna quanto nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli articoli 544 ter e ss., è prevista la confisca obbligatoria degli animali, salvo che l'animale appartenga a terzo estraneo al reato”*.

### 5.9.6 Un'alternativa: la vendita all'asta, ma solo a determinate condizioni

Il problema maggiore intervenendo su delitti di maltrattamento di animali è quello della Custodia Giudiziaria: gli animali, a seguito del sequestro, devono essere custoditi per conto dell'Autorità. Tenendo conto della durata del processo, il garantire ad essi un livello di salute soddisfacente e le adeguate condizioni di vita e di stabulazione è un impegno molto oneroso, sia a livello economico che di tempo impiegato.

Sequestrare un canile, per esempio, dove gli animali vengono riscontrati in condizioni di salute e detenzione assolutamente inadeguate, oltre alle attività proprie della Polizia Giudiziaria (interrompere il reato, evitare che venga portato a ulteriori conseguenze, raccogliere le fonti di prova e assicurare alla Giustizia colui che ha commesso il reato) comporta la necessità anche di accudire gli animali in sequestro (quando necessario, attraverso un Medico veterinario prestare loro le cure sanitarie necessarie, far sgambare gli animali, pulire i box, provvedere a sfamarli e abbeverarli, relazionarli tra loro e con gli umani ai fini dell'adozione ecc). Queste ultime attività sono doveri del Custode giudiziario, spesso individuato in un'Associazione zoofila o animalista, che a volte si trova a dover gestire centinaia di cani.

Oltre l'affido ad associazioni di protezione animale e l'istituto del deposito cauzionale (trattato nel cap. 5.10 del presente Manuale), un altro possibile istituto utilizzabile per la gestione degli animali in sequestro giudiziario in base all'articolo 260 comma 3 c.p.p. è l'asta giudiziaria, e solo a specifiche condizioni, il cui percorso è stato seguito con successo, è stato concretizzato già nei primi anni di applicazione della Legge 189/2004, sotto le feste natalizie, nell'ambito del contrasto al traffico dei cuccioli provenienti dai Paesi dell'Est Europa (Procura di Tolmezzo (UD) - PM Gondolo). Il teatro delle operazioni era il Friuli Venezia Giulia e le attività di controllo furono svolte sulla rete autostradale e statale ai confini nazionali in Provincia di Udine (Casello Stradale di Ugovizza, Camporosso SS Pontebbana e limitrofe). La scelta di effettuare i controlli nel periodo natalizio è legata al picco che si registra nel traffico illegale, per la consuetudine di regalare un cucciolo sotto l'albero di Natale.

La ratio di tale procedura, che parte dal baluardo del benessere degli animali come per

l'istituto del deposito cauzionale, si fonda sull'opportunità che essi trovino accudimento in famiglia nel minor tempo possibile, specie nel caso dei cuccioli. In questo caso le esigenze del rispetto delle regole del Codice di Procedura Penale per la custodia giudiziaria e il benessere animale possono trovare un punto di incontro ottimale proprio nell'asta giudiziaria con specifici accorgimenti procedurali, che in caso di assenza vanificherebbero del tutto la portata dell'istituto come strumento per la protezione degli animali.

Partendo dal concetto che sotto il profilo prettamente economico il cucciolo di cane può essere considerato un “bene deperibile”: il costo di acquisto di un cucciolo è alto, mentre il cucciolo invenduto che cresce in negozio ha un prezzo di vendita via via sempre più basso, fino ad arrivare allo zero da adulto. Finalizzare all'asta giudiziaria il destino del cucciolo in sequestro, stabilendo un prezzo congruo per ciascun esemplare in sequestro e aprire un conto infruttifero da parte dell'A.G. dove far confluire il denaro dell'acquisto dei cuccioli, ha indubbi vantaggi:

1. il cucciolo viene a essere adottato da subito presso una famiglia e riceve le cure adeguate relazionandosi con l'uomo sin dalla tenera età;
2. per il compratore non esistono più i vincoli propri della Custodia giudiziaria;
3. all'esito del processo il cucciolo rimane comunque nella famiglia di adozione, anche se l'esito dibattimentale è favorevole al reo, che può comunque recuperare le somme dell'acquisto dei cuccioli depositate sul fondo infruttifero.

Tale istituto può avere una reale efficacia nella protezione degli animali coinvolti soltanto nel caso in cui siano date adeguate garanzie dei partecipanti, ma soprattutto degli aggiudicatari, in termini di idoneità ad accudire un animale e di destinazione dell'animale a un rapporto di compagnia con l'aggiudicatario, rispettoso delle proprie caratteristiche etologiche, mancanza di precedenti giudiziari per crimini contro gli animali nonché assoluta estraneità ai fatti per cui si procede né coinvolgimento in attività commerciali analoghe, al fine di evitare il rischio che qualche prestanome dell'indagato si riappropri impropriamente degli animali nonché che non sia garantita la effettiva protezione degli animali coinvolti.

## 5.10 LA CUSTODIA GIUDIZIARIA E IL DEPOSITO CAUZIONALE

a cura di **Francesca Gramazio**

*Responsabile operativo Ufficio Legale LAV*

### 5.10.1 La custodia giudiziaria

In merito alla custodia giudiziaria dei beni posti sotto sequestro preventivo e probatorio occorre premettere come il legislatore non si sia particolarmente soffermato in ordine alle attività e alle modalità di custodia e soprattutto non si esprime sulle forme in cui essa deve essere attuata, in particolare quando a essere sequestrati non siano documenti o altri beni facilmente conservabili presso gli uffici del Tribunale ma come nel caso che ci interessa, si tratti di animali. Dal combinato disposto degli artt. 259 c.p.p. e 81 e 82 disp. att. c.p.p. si ricavano gli obblighi e le responsabilità dei custodi giudiziari, ma appare chiaro che quando ci si trova di fronte alla necessità di gestire un sequestro penale di esseri senzienti quali sono gli animali, non si possa non tener conto della natura del bene.

Purtroppo, sul punto la normativa lascia la modalità di gestione di un sequestro di animali al libero apprezzamento dell'Autorità Giudiziaria, che di volta in volta dovrà trovare la modalità più adatta al singolo caso concreto, tenendo in debito conto non solo la natura delle cose sequestrate ma anche la finalità rispetto a cui è stato disposto il sequestro.

Appare ovvio che quando il sequestro è stato disposto per impedire l'aggravarsi o il protrarsi delle conseguenze di un reato o la commissione di altri reati, come appunto nel caso del reato maltrattamento di animali ai sensi dell'art.544 ter c.p. occorrerà individuare delle modalità di gestione idonee ad assicurarne il rispetto della ratio sottesa, altrimenti potrebbe giungersi al paradosso che un animale sequestrato per evitargli ulteriori maltrattamenti sia poi sottoposto a una custodia non in linea con la tutela delle sue esigenze e caratteristiche etologiche. Proprio in tal senso spesso su questo punto viene commesso il paradossale errore di procedere al sequestro preventivo dell'animale per sottrarlo dalla libera disponibilità del maltrattatore per poi di fatto riconsegnarlo proprio nelle sue mani nominandolo custode giudiziario dello stesso.

Il soggetto indagato per maltrattamento viene quindi in maniera del tutto illogica, considerata persona alla quale sottrarre la disponibilità dell'animale per evitare la reiterazione o l'aggravarsi delle conseguenze del reato, ma al contempo idonea e talmente affidabile da custodire il bene nelle more del sequestro e fargli assumere, quindi, un incarico pubblico di estrema gravosa rilevanza sia procedurale che sostanziale quale quello di custode giudiziario. Tale procedura non è espressamente vietata dal legislatore, e spesso si applica quando oggetto del sequestro sono beni "inanimati", ma appare chiaro che dovrebbe essere contestualizzata al caso concreto e non può essere applicata senza valutare le esigenze di cura e mantenimento peculiare di un essere senziente. E infatti il legislatore del 2004 essendo ben conscio di tali esigenze, ha stabilito nella Legge 189 del 2004, all'articolo 3, l'inserimento dell'art.19 quater disp. coord. trans. c.p. (affidamento animali sequestrati) secondo cui gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca per reati contro gli animali sono affidati ad associazioni o Enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno.

La *ratio* sottesa a tale norma è proprio quella di garantire la tutela sostanziale degli interessi penalmente rilevanti protetti dalla Legge summenzionata, ovvero il benessere degli animali non potendo quindi essere affidati a soggetti non idonei anche se disponibili ad assumerne la custodia. Invero, appurato che l'affido degli animali oggetto di sequestri per violazione della Legge 189 del 2004 deve essere indirizzato in via prioritaria alle Associazioni animaliste, non può sottacersi come tale articolo rischi di rimanere inapplicato visti gli aggravati costi a carico delle Associazioni coinvolte che vogliono occuparsi degli innumerevoli animali oggetto dei procedimenti penali se fosse prevista come unica ipotesi una custodia giudiziaria temporanea che molto spesso può protrarsi per anni nelle more del processo, senza possibilità di cessione gratuita a terzi degli animali coinvolti, per cui si è reso necessario studiare dei correttivi pratici che cerchino di superare e ovviare ai limiti della normativa vigente pur mantenendo come parametro principale la tutela del benessere dell'animale coinvolto.

### 5.10.2 Il deposito cauzionale

A quasi 15 anni dall'entrata in vigore della Legge 189 del 2004 si rileva come la procedura tecnicamente più appropriata a garantire il corretto adempimento delle finalità preventive di tutela del benessere animale tenendo in considerazione della natura del bene oggetto di sequestro, sia la cessione definitiva ad associazioni animaliste o anche direttamente a soggetti individuati dalle Associazioni e da loro ritenuti idonei alla tutela del benessere dell'animale, in base ad un'offerta economica giudicata congrua anche mediante trattativa privata. Tale istituto appare il più idoneo anche in vista della confisca penale obbligatoria degli animali prevista dall'art 544 *sexies* c.p. per i reati di cui agli art. 544 ter e ss c.p. sia in caso di condanna che di applicazione della pena *ex art.* 444 c.p.p.

In via preliminare occorre rilevare come all'animale data la sua morfologia, o meglio come ricordato anche dalla Cassazione la sua essenza di essere vivente in grado di percepire dolore e sofferenza sia fisica che psicofisica, ben si attagli la natura di cosa deperibile di cui all'art. 260 c.p.p. co 3 e art. 83 disp. att. c.p.p, per la quale in caso di sequestro è prevista la possibilità di l'alienazione su autorizzazione dell'Autorità Giudiziaria.

Nel valutare la congruità dell'offerta economica l'Autorità Giudiziaria dovrà però certamente considerare, al di là del valore commerciale dell'animale sequestrato, le ingenti spese successive cui il privato o l'Associazione dovrà sostenere per la sua futura (e corretta) gestione nel rispetto delle proprie caratteristiche etologiche.

Questo prezzo valutato dalla Procura o dal Giudice del dibattimento a seconda dello stato del procedimento penale, e accettato dietro richiesta dell'Ente animalista di riferimento, potrà poi essere corrisposto dall'Ente interessato o direttamente dal privato da essa individuato, in deposito giudiziario attraverso l'apertura di un libretto postale intestato al procedimento, che sarà poi corrisposto all'imputato in caso di assoluzione a titolo di ristoro, mentre in caso di condanna andrà a confluire nel Fondo Unico di Giustizia.

Tale procedura è stata attuata da numerose Procure e Tribunali italiani in materia di sequestro di animali vivi, come nel caso dell'allevamento intensivo di cani *Green Hill*, sito in Montichiari (Brescia), dove il Tribunale di Brescia il 1 luglio 2013, nell'ambito del Proc. Pen. 14838/2012, ha autorizzato nelle more del sequestro preventivo degli animali la vendita definitiva dei circa 3000 cani che sono stati affidati a famiglie, senza ulteriori costi per l'erario in ambito di custodia giudiziaria, e al fine di garantire la concreta protezione degli animali vittime di reati.

La cessione definitiva degli animali ha comportato quindi che il diritto reale su di loro si sia trasferito in capo alle nuove famiglie individuate dall'associazioni, che hanno poi proceduto anche alla cristallizzazione dei passaggi di proprietà nei relativi registri.

Sull'effetto traslativo di tale istituto si è di recente espresso, chiarendolo ulteriormente, anche il Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Firenze, il quale con ordinanza emessa in data 18 luglio 2017 riferendosi all'istituto in esame in applicazione della norma di cui all'art. 260, comma 3 c.p.p., dichiara che "*il provvedimento qualificato come 'cessione definitiva' è dunque stata una vera e propria alienazione, per effetto della quale il diritto di proprietà dei beni deperibili (animali) è passato in capo al cessionario, "l'espressione utilizzata ('cessione definitiva') indicava già di per sé del resto che non si trattava di un provvedimento provvisorio"; "nella logica della norma di cui all'art. 260, comma 3 c.p.p., l'importo versato dall'acquirente dovrebbe essere trattenuto dall'Am-*

*ministrato in attesa dell'esito del processo, al fine di essere poi incamerato definitivamente dall'Erario o piuttosto corrisposto al soggetto cui i beni alienati erano stati sequestrati (non potendo essere restituiti i beni, perché per l'appunto alienati in quanto deperibili, è restituito il corrispettivo della relativa alienazione)".*

Tale principio è stato poi cristallizzato dalla Corte di Cassazione sezione III Penale la quale con sentenza n. 533441 del 12 settembre 2018 rigettava il ricorso presentato dal proprietario di animali poi alienati proprio in applicazione dell' art. 260 comma 3, cod.proc. pen. Tale istituto può essere applicato non solo agli animali d'affezione ma a qualsiasi tipologia, come dimostra il provvedimento emesso dal Tribunale di Tempio Pausania (22 gennaio 2018 proc pen 2525/2014), con il quale - a seguito di un sequestro preventivo di 14 animali appartenenti a una struttura circense e dati in custodia giudiziaria ad un Ente animalista - veniva accolta l'istanza presentata dalla stessa Associazione custode giudiziario, disponendo la cessione definitiva di tutti gli animali, **in base a un'offerta economica giudicata congrua in funzione di un deposito cauzionale** a titolo di corrispettivo del loro valore alla luce delle spese ingenti già affrontate dall'associazione e tenuto conto del loro compromesso stato di salute, comprovato dalla documentazione medico-veterinaria presentata. È opportuno precisare, inoltre, che quando si parla di Ente animalista ci si riferisce a Enti rappresentativi presenti da lungo tempo sul territorio nazionale, e soprattutto che vantano come unico scopo statutario la tutela degli animali, onde evitare interventi di soggetti esterni alle finalità previste dalla Legge 189 del 2004.

Non a caso, modalità simile al deposito cauzionale di cui si parla, come l'asta giudiziaria anch'essa prevista per il sequestro e la cessione definitiva di beni deperibili e talvolta usata in ambito di sequestri di animali, possono risultare inidonee nei casi oggetto della nostra disamina, in assenza degli specifici requisiti procedurali indicati nel capitolo 5.9.6 (limite della partecipazione all'asta di soggetti non coinvolti in procedimenti giudiziari contro gli animali, che non hanno alcun legame con gli indagati e le relative attività commerciali e che diano garanzia di poter mantenere l'animale in un corretto rapporto di animale da compagnia, rispettoso delle caratteristiche etologiche dello stesso e privo di qualsivoglia utilità economica). Infatti, in assenza di tali requisiti se da un punto di vista economico l'asta giudiziaria porta comunque a una cifra che sarà poi intestata all'indagato in caso di assoluzione, da un punto di vista pratico porta la perdita totale del controllo del benessere dell'animale, che alla stregua di un oggetto, viene "venduto" al miglior offerente in assenza di alcun tipo di garanzia sulla sua destinazione successiva e sul soggetto acquirente che ben potrebbe disporre in modo non conforme al benessere e alle caratteristiche etologiche dell'animale; oltretutto tale soluzione non potrebbe essere applicata nei casi che vedono coinvolti animali non vendibili o privi di valore economico.

Tale procedura del deposito cauzionale va a tutelare invece sia le ragioni delle persone coinvolte nel processo penale nel caso in cui vengano assolte che si potranno quindi rivalere richiedendo la liquidazione di quanto presente sul libretto di deposito giudiziario, che gli animali oggetto della misura cautelare reale considerando le cure di cui necessitano, e la loro peculiarità che li rende "beni" incompatibili con i tempi processuali. Inoltre, tale istituto va anche a tutelare il legame affettivo che si instaura tra l'animale oggetto di sequestro e le persone che l'hanno preso in affidamento e che se ne sono presi cura, a volte anche per anni sostenendo tutti i costi per migliorarne le condizioni di vita, non

sottoponendoli al rischio che possa essere restituito all'imputato in caso di assoluzione e slegando, quindi, la sorte dell'animale dai tempi lunghi e dall'esito del processo che lo vede coinvolto.

## 5.11 LA CONFISCA NEI REATI IN DANNO AGLI ANIMALI

**A cura di Alessandro Fazzi**

*Consulente Legale LAV*

Nell'ordinamento penale italiano, la confisca degli animali vittima di reato è regolata dall'art. 544 *sexies* del Codice penale, il quale stabilisce che: *"Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime"*. A tale previsione, che a breve verrà analizzata con dovizia di dettagli, si affianca la norma contenuta nell'art. 19 *quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale, il quale prevede che: *"Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno"*.

L'estremo rilievo dell'introduzione nel nostro ordinamento della confisca degli animali vittime dei reati di cui al Titolo IX-bis del Codice penale, oltre all'ovvio merito di permettere l'eventuale sottrazione degli animali stessi dalla disponibilità di coloro che hanno commesso il fatto, è relativo alla **possibilità, ai sensi dell'art. 321 c.p.p., di sequestro preventivo dei suddetti animali, anche effettuato dalla Polizia Giudiziaria, ai sensi del comma 3 bis di tale articolo**. Tale articolo, infatti, prevede il sequestro preventivo per le cose delle quali è consentita la confisca (art. 321, comma 2). Tale prevedibilità di sequestro per gli animali in quanto passibili di confisca porta con sé un rilevante corollario: ai fini del sequestro di un animale vittima di reato, non devono ricorrere gli stessi presupposti del sequestro preventivo tipico. Ciò significa che non sarà necessario che la libera disponibilità dell'animale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato che appare essere stato commesso, ma che, oltre al presupposto della confiscabilità, risulterà sufficiente la presenza del *fumus delicti*, ovvero la probabilità dell'effettiva consumazione del reato. Ovviamente, ciò non significa che il sequestro preventivo non svolga anche un'importante funzione sociale rispetto a un possibile aggravio o protrazione delle conseguenze del reato. Basti pensare, ad esempio, al reato di combattimento di animali rispetto a cui, grazie al sequestro, viene di fatto sottratta la fonte di reddito a coloro che organizzano o prendono parte a simili attività criminose.

Dunque, il Legislatore, con la Legge 189 del 2004 ha introdotto norme che, in sostanza, accolgono l'interpretazione di alcune precedenti pronunce giurisprudenziali, le quali sottolineavano la necessità della confisca dell'animale, anche in assenza di una specifica norma

al riguardo, finalizzata alla salvaguardia degli animali in quanto esseri senzienti. A seguito di tale introduzione, la Cassazione ha confermato, con recentissima pronuncia, quali siano le ragioni cardine alla base della previsione di confisca. In particolare, la sentenza n.20934 del 2017 afferma che: “non v’è dubbio che la confisca prevista dall’art.544-sexies c.p., riguardi l’animale inteso non come bene patrimoniale, produttivo di frutti, né come “corpo di reato”, in nessuna delle sue accezioni ai sensi dell’art. 240 c.p., ovvero come cosa ad esso pertinente, bensì come essere vivente, caratterizzato da una sua individualità e sensibilità, che il legislatore vuole allontanare in modo definitivo dall’autore della condotta e dai luoghi della sua sofferenza per affidarlo ad altri soggetti ed in contesti più adeguati”.

Sulla base dei medesimi principi appena enunciati, l’art. 19 *quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale identifica la categoria alla quale gli animali oggetto di confisca potranno essere affidati, ovvero a enti e associazioni che ne facciano richiesta, lasciando la precisa identificazione degli stessi a decreto adottato dal Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Interno. Il fine di una simile disposizione è, ovviamente, quello di tutelare al meglio la natura di esseri senzienti degli animali vittime di reati. Tuttavia, proprio in forza di una simile previsione, in assenza di un ente o associazione disponibile a farsi carico dell’animale o degli animali oggetto di sequestro o confisca, si è assistito, per un certo periodo, a una situazione dubbia rispetto a cosa fare degli animali sotto sequestro, situazione che ha portato anche ad affidare agli stessi indagati tali animali. Così facendo, si correva il forte rischio di frustrare la *ratio* sottesa alle norme in esame, ovvero di tutelare esseri senzienti vittime di reato. Fortunatamente, una recente sentenza di Cassazione, la n.18167 del 2017, ha recentemente chiarito che: “per il caso in cui nessuna associazione o nessun ente, tra quelli individuati, faccia richiesta di affidamento o comunque nessuno di essi dia garanzia di poter tenere gli animali confiscati in modo adeguato - si pone il problema di individuare l’ente pubblico che si deve farsi carico del mantenimento degli animali confiscati. Nel caso di specie - nel quale, si ribadisce, si tratta di cani meticci - l’ente pubblico è stato correttamente individuato nella ordinanza impugnata dal Giudice dell’esecuzione di Saluzzo nella figura del Comune, in persona del Sindaco pro tempore, nel cui territorio ha sede l’allevamento ricorrente. Invero, in via generale, il D.P.R. 31 marzo 1979, all’art.3, attribuisce al Sindaco la vigilanza sull’osservanza delle leggi e delle norme relative alla protezione degli animali presenti sul territorio comunale. D’altra parte, in base al D.P.R. 8 febbraio 1954, n.320, recante Regolamento di Polizia Veterinaria, il Sindaco è individuato quale massima autorità sanitaria locale, con poteri decisionali e coercitivi maggiori a quelli riconosciuti agli operatori del Servizio AUSL (operatori che, esercitando funzioni di vigilanza, svolgono di fatto un ruolo di supporto tecnico per il Sindaco). E ancora: la L.8 giugno 1990, n.142 sull’ordinamento delle autonomie locali e le più recenti L. n. 94 del 1997 e L.n. 127 del 1997, nonché i successivi decreti attuativi e i successivi regolamenti sulle autonomie locali hanno definito ulteriormente gli ambiti delle competenze comunali in materia. E la L.14 agosto 1991, n.281, all’art.4, ha attribuito espressamente ai Comuni il risanamento dei canili comunali e la costruzione di rifugi per cani. In definitiva, in base al combinato disposto di cui alle norme citate, il Comune, nella persona del Sindaco, è da ritenersi il responsabile del benessere degli animali presenti sul territorio comunale, rispetto ai quali vanta una posizione di garanzia, che comporta l’obbligo di far fronte al

loro mantenimento in caso di confisca. **Se, invero, deve ammettersi una responsabilità dello Stato per le spese di custodia nel corso del procedimento e del processo penale, deve invece escludersi che tale responsabilità permanga anche dopo il passaggio in giudicato del provvedimento che ha disposto la confisca, allorquando cioè si ripristinano, in capo ai Comuni, tutti i doveri e gli oneri previsti dalla normativa vigente, sopra succintamente richiamata”.**

In sintesi, durante il sequestro, le spese di mantenimento degli animali dovranno essere a carico dello Stato mentre, a seguito del passaggio in giudicato della confisca, le stesse risulteranno in capo ai Comuni. Grazie a tale chiarimento, appare ovvio che, a meno di casi eccezionali, gli animali vittime di reato non dovranno rimanere con le persone che sono indagate o condannate per tali reati. A tal proposito, risulta utile sottolineare ancora una volta come la previsione di confisca a seguito di condanna definitiva (o di applicazione della pena ai sensi dell’art. 444 c.p.p.) risulti obbligatoria e non derogabile, come chiarito, oltre che dal semplice tenore letterario dell’art. 544 *sexies* c.p., anche dalla sentenza n.39159 del 2014, la quale afferma che: “8. Così come il profilo afferente ad una possibilità di confisca obbligatoria legata alla natura del reato - contestata come illogica dalla difesa della ricorrente - è stato correttamente affrontato dal Tribunale in rapporto alla natura astratta del reato ipotizzato dalla Pubblica Accusa, evidenziandosi come la stessa natura del reato contestato prevede l’obbligatorietà della confisca in coerenza con quanto previsto dall’art. 544 *sexies* cod. pen.. 8.1 Sotto tale profilo i rilievi contenuti nel secondo e terzo motivo di ricorso sono anche generici perché non deducono circostanze tali da superare le motivazioni del Tribunale assolutamente coincidenti con l’indirizzo giurisprudenziale formatosi in materia, limitandosi ad una vera e propria contestazione di maniera”.

Come sopra accennato, tanto l’art.544 *sexies* del Codice penale, quanto l’art.19 *quater* delle disposizioni di coordinamento e transitorie per il Codice penale, sono stati inseriti all’interno del Codice penale dalla Legge 189 del 2004, vero e proprio caposaldo dell’attuale panorama normativo nazionale a tutela degli animali. La stessa Legge 189 del 2004 ha anche riformulato l’art.727 del Codice penale (che, a differenza dell’art.544 *bis*, *ter*, *quater* e *quinquies*, è stato qualificato come contravvenzione, piuttosto che tra i delitti) senza però prevedere la possibilità di confisca a seguito di condanna per i reati previsti e puniti da tale previsione normativa (ovvero abbandono e detenzioni in condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche dell’animale). Tuttavia, nell’ultimo decennio le dottrine giurisprudenziali hanno chiarito come, in caso di condanna per tali reati, risulti pienamente applicabile quanto stabilito dall’art.240, c.2, n.2, del Codice penale (intitolato “Confisca”). Tale articolo prevede che: “Nel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto. **È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; 2) delle cose, la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione delle quali costituisce reato, anche se non è stata pronunciata condanna.** Le disposizioni della prima parte e del n.1 del capoverso precedente non si applicano se la cosa appartiene a persona estranea al reato. La disposizione del n.2 non si applica se la cosa appartiene a persona estranea al reato e la fabbricazione, l’uso, il porto, la detenzione o l’alienazione possono essere consentiti mediante autorizzazione

amministrativa”.

A fare da apripista ai sopra accennati sviluppi giurisprudenziali è stata una sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, n.147 del 2006, la quale stabiliva che: “*sebbene l’art. 727 non contenga un’espressa ipotesi di confisca, il cane in sequestro va confiscato ai sensi dell’art.240, c.2 n.2 c.p., in relazione al divieto di detenzione dell’animale in condizioni incompatibili con la sua natura*”.

Sull’applicabilità della confisca in caso di condanna per i reati previsti e puniti dall’art.727 c.p. si è recentemente espressa anche la Suprema Corte di Cassazione la quale, con sentenza n.46144 del 2016, chiarisce come: “*L’applicabilità dell’art.240 c.p. agli animali appare in realtà consentita dall’art.19 quater disp. att. c.p., laddove è previsto che “gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto col Ministro della Salute*”. Lo stesso fa, seppur in modo indiretto, un’ulteriore pronuncia della Cassazione, la quale, rispetto alla possibilità del terzo proprietario dell’animale confiscato (per detenzione in condizioni incompatibili con le sue caratteristiche etologiche) di appellarsi alla pronuncia di confisca, afferma che: “*Il fatto che l’art.240 c.p., comma 3 escluda la confisca sulle cose o sui beni appartenenti a persona estranea al reato non attribuisce alcun diritto all’imputato di ottenere la restituzione di beni eventualmente confiscati fuori dalle condizioni di legge: nessun interesse può pertanto ravvisarsi in capo a costui, spettando esclusivamente al proprietario la facoltà di richiederne la restituzione nelle forme consentite dall’ordinamento processuale, costituito dall’incidente di esecuzione*”. Come detto, tale pronuncia parte dall’assunto, seppure implicito, che la confisca ex art. 240 c.p. sia applicabile agli animali vittime del reato di cui all’art. 727 c.p.

La definitiva ed esplicita affermazione di tale linea interpretativa appare contenuta nella già citata sentenza n.18167 del 2017, la quale chiaramente indica che: “*La L.20 luglio 2004, n.189, all’art. 1 ha anche modificato l’art. 727 c.p., concernente oggi, oltre che l’abbandono, anche “la detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze”. La fattispecie incriminatrice introdotta dalla suddetta Legge speciale si pone in continuità con la fattispecie contravvenzionale già prevista dal Codice penale e, per quanto qui interessa, non essendo richiamata dall’art. 544 sexies, non prevede uno specifico provvedimento di confisca. Tuttavia, la detenzione di animali in siffatte condizioni, costituendo reato (sia pure contravvenzionale), rientra comunque nell’ipotesi di cui all’art.240 c.p., comma 2, n.2 (in base al quale, come è noto, deve sempre essere ordinata la confisca delle cose, la detenzione delle quali costituisca reato, a meno che esse non appartengano a persone estranee al reato)*”.

In considerazione della sopra descritta evoluzione giurisprudenziale, appare pacifica anche la possibilità del sequestro preventivo per i cani vittime di cui ai reati previsti e puniti dall’art.727 c.p., tanto che si tratti di abbandono, tanto che si tratti di condizioni incompatibili con le caratteristiche etologiche. **Anche in questo caso, come per l’art.544 sexies c.p., il sequestro preventivo potrà essere effettuato anche dalla Polizia Giudiziaria, ai sensi del comma 3 bis dell’art.321 c.p.p.**

A prescindere e senza intaccare quanto appena enunciato, rispetto agli animali permane la qualificazione puramente civilistica degli animali quali “beni mobili”. Per tale ragione,

un’ulteriore pronuncia della Cassazione (n.54531 del 2016) chiarisce che “*Questa Corte ha ripetutamente affermato che gli animali sono considerati “cose”, assimilabili - secondo i principi civilistici - alla res, anche ai fini della legge processuale, e, pertanto, ricorrendone i presupposti, possono costituire oggetto di sequestro preventivo (Sez. 2, n.18749 del 05/02/2013 - dep. 29/04/2013, Giacomello, Rv. 255761; Sez.5, n.231 del 11/10/2011 - dep. 10/01/2012, Capozza, Rv. 251700)*”. Ovviamente, il principio ispiratore rispetto a simili atti di sequestro dovrà, in ogni caso, essere la tutela dell’animale sequestrato, che potrebbe essere indirettamente danneggiato anche da reati differenti da quelli del Titolo IX-bis del Codice o da quelli previsti e puniti dall’art.727 c.p. Si pensi, ad esempio, alla mancata osservanza ai reati di associazione a delinquere o di turbata libertà degli incanti rispetto ai bandi che assegnano la gestione di canili.

Una specifica previsione di confisca obbligatoria è invece contenuta nella Legge n.157 del 1992 - Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, la quale, al proprio art.30, comma 1, lett. h), dispone: “*l’ammenda fino a lire 3.000.000 per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita o fringillidi in numero superiore a cinque o per chi esercita la caccia con mezzi vietati. La stessa pena si applica a chi esercita la caccia con l’ausilio di richiami vietati di cui all’articolo 21, comma 1, lettera r). Nel caso di tale infrazione si applica altresì la misura della confisca dei richiami*”. Sul punto, la Sentenza di Cassazione n.7949 del 2012 chiarisce che: “*3. In proposito la giurisprudenza di questa Corte è orientata nel senso di ritenere penalmente rilevante qualsiasi condotta comportante l’esercizio della caccia con mezzi vietati, anche al di fuori delle ipotesi di cui all’art.21, lett. “r” (secondo cui è vietato “usare a fini di richiamo uccelli vivi accecati o mutilati ovvero legati per le ali e richiami acustici a funzionamento meccanico, elettromagnetico o elettromeccanico, con o senza amplificazione del suono”), in quanto la nozione di “mezzi vietati” va intesa in senso ampio e comprende qualsiasi strumento da caccia vietato compresi i richiami in genere, tra i quali vanno inclusi i richiami vivi “non identificabili mediante anello inamovibile”. (Cass. Sez. 3 4.7.1996 n.8880, Zaghis, Rv. 206417; Cass. Sez.3 28.4.2000 n.7756, Medaglia, Rv. 216985). 3.1 Il tenore inequivoco dell’espressione contenuta nella L. n.157 del 1992, art. 5, comma 7 permette di ritenere inclusa tra le condotte penalmente rilevanti in modo indifferenziato tutte quelle vietate dalla legge. 4. Tanto precisato, è evidente che nel caso in esame la condotta vietata - nei termini in cui è stata contestata - includeva oltre alla condotta di uccellazione vera e propria con uso di mezzi vietati (la rete a tramaglio e i richiami vivi), anche la condotta di uccellazione mediante la detenzione di uccelli sprovvisti di anello di identificazione dei quali il P. si avvaleva a tale scopo: il che costituisce un mezzo vietato sanzionabile penalmente dalla L. n.157 del 1992, ex art. 30, lett. h). 4.1 Ora è vero - come afferma il ricorrente - che la detenzione di uccelli privi di anelli di identificazione, a se considerata, può integrare anche una semplice violazione amministrativa: ma laddove l’autore del reato si avvalga dei volatili privi di tale segnale incorre nel reato suddetto”. In modo simile, la Legge n.150 del 1992, che introduce la disciplina dei reati relativi all’applicazione della Convenzione CITES sul territorio italiano, al proprio art.4, prevede che: “*1. In caso di violazione dei divieti di cui agli articoli 1 e 2 è sempre disposta la confisca degli esemplari; le spese di mantenimento sono a carico del soggetto destinatario del provvedimento di confisca. 2. A seguito della**

confisca di esemplari vivi, di cui al comma 1, viene disposto, sentita la Commissione scientifica CITES, nel seguente ordine di priorità: a) il loro rinvio, a spese dell'importatore, allo Stato esportatore; b) l'affidamento a strutture pubbliche o private, anche estere; c) la vendita, limitatamente agli esemplari iscritti negli allegati B e C, mediante asta pubblica, a condizione che i detti esemplari non siano destinati direttamente o indirettamente alla persona fisica o giuridica, alla quale sono stati sequestrati o confiscati, ovvero che ha concorso all'infrazione". Gli articoli 1 e 2 della medesima Legge puniscono chiunque importa, esporta o riesporta esemplari facenti parte degli Allegati A e B del Regolamento (CE) n.338 del 1997, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, in violazione del Regolamento stesso. In materia di applicabilità della confisca anche in caso di prescrizione, nel 2017 è stata emessa la Sentenza della Corte d'Appello di Torino n.2758, passata in giudicato, che si pronunciava su di un caso di maltrattamento di animali destinati a macellazione abusiva, reato incorso nella prescrizione, ma che, nella sentenza di primo grado, a seguito della condanna dell'imputato aveva visto la confisca di suddetti animali. Ebbene, la Corte chiaramente affermava di ritenere che: *“la prescrizione del reato non blocchi la confisca. In tal senso ha deciso la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 21 luglio 2015 n. 31617, con la quale, risolvendo un annoso contrasto giurisprudenziale, i supremi giudici sono stati chiamati a stabilire se, sulla base dell'art. 240, comma 2, n. 1 c.p., nonché art. 322-ter c.p., possa essere disposta la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato nel caso in cui il processo si chiuda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione. Sul punto i giudici, dopo aver attentamente esaminato la giurisprudenza nazionale e comunitaria ed aver evidenziato i contrasti che si sono succeduti in merito, hanno affermato che la confisca del prezzo del reato non rappresenta una vera e propria pena, come tale non presupponendo un giudizio formale di condanna come unica fonte adatta a svolgere le funzioni di titolo esecutivo: quello che risulta necessario è che la responsabilità sia stata accertata con una sentenza di condanna, sebbene il processo si sia concluso con una dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione. La prescrizione, continuano i giudici, per poter conservare la misura della confisca, deve essere una forma di conclusione del giudizio “neutra” in termini di affermazione di responsabilità. Le Sezioni Unite, risolvendo il contrasto giurisprudenziale, affermano il seguente principio di diritto: “Il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, può applicare, a norma dell'art. 240, comma 2 n. 1 c.p., la confisca del prezzo del reato e, a norma dell'art. 322-ter c.p., la confisca del prezzo o del profitto del reato, sempre che si tratti di confisca diretta e vi sia stata una precedente pronuncia di condanna, rispetto alla quale il giudizio di merito permanga inalterato quanto alla sussistenza del reato, alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come profitto o prezzo del reato”. [...] D'altro canto, sarebbe davvero assurdo anche solo ipotizzare che, dopo tutti questi anni, gli animali – in allora destinati alla macellazione abusiva, oltre che vittime di maltrattamenti e oggi beni sistemati presso famiglie che ne garantiscono salute e benessere – tornino nella disponibilità dell'imputato appellante”*. Dunque, la Corte d'Appello di Torino chiarisce che la confisca resta applicabile, nel caso di reati in danno agli animali sottoposti a confisca ai sensi degli artt. 544 *sexies* e 240, comma 2, n.2 del Codice penale, allorché il giudizio di merito per il reato per il quale vi è stata condanna

non definitiva permanga inalterato rispetto alla sussistenza di tale reato, alla responsabilità dell'imputato e alla qualificazione del bene da confiscare. Tale principio di diritto può essere esteso anche alla confisca di cui alla Legge 157 del 1992 e n.150 del 1990.

Oltre a quanto stabilito da specifiche norme penali, giova qui ricordare che la confisca di animali è prevista anche in ambito amministrativo. In particolare, essa può essere prevista tanto da norme locali (si pensi ai Regolamenti comunali, che possono prevedere confisca ad esempio in caso di accattonaggio con animali, o alle Leggi regionali di tutela degli animali) quanto da norme nazionali (come, ad esempio, per il sequestro amministrativo facoltativo *ex art.* 13 della Legge 689 del 1981 in caso di violazioni dell'art. 31 – Sanzioni amministrative, della sopra citata Legge n. 157 del 1992).

## 5.12 IL BRACCONAGGIO, ACCERTAMENTI SUL CAMPO ASPETTI PROCEDURALI E TECNICHE DI CONTRASTO

A cura di **Rossano Tozzi**

*Brigadiere Capo Qualifica Speciale Raggruppamento Carabinieri CITES – Reparto Operativo – Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati a Danno degli Animali (SOARDA)*

### Introduzione

“Bracconaggio” è un termine che deriva dal francese *“braconner”*, in origine «cacciare col bracco», cioè andare a caccia con un cane ostinato, affettuoso, leale, giocherellone, socievole e addestrabile, il Bracco, appunto, cacciatore di razza soprafino che con il latrato segnalava all'umano armato la preda e che a volte, senza la necessità per il cacciatore di tirare il colpo, tornava direttamente con la cacciagione in bocca dopo averla rincorsa e uccisa “naturalmente”, secondo le regole dei due istinti, in antitesi tra loro come i differenti attori: la fuga per la preda e l'inseguimento per il predatore. Questo l'atavico e quasi poetico ricordo di un termine, in un tempo in cui la caccia era fonte di approvvigionamento per vivere.

Oggi al termine Bracconaggio si associano invece fenomeni criminali veri e propri che hanno a fattor comune tre elementi: gli ingenti guadagni, le attività illegali, gli animali. Vi sono inoltre delle forme di bracconaggio in senso lato, ove l'interesse a uccidere la fauna selvatica, anche particolarmente tutelata dalla normativa internazionale, ha fini diversi quali, per esempio, i tentativi di influenzare le scelte politiche locali. Si registrano come “bracconaggio” di specie selvatiche, inoltre, diversi casi in cui l'esposizione pubblica e il vilipendio della carcassa di animale devono essere lette come una dichiarazione di spregio alle Istituzioni da parte di criminali singoli o associati. La strage di lupi dell'ultimo triennio e l'esposizione dei resti, in posizioni ben visibili (rotonde stradali, fermate dello scuolabus, ecc) in una macabra escalation di incrudelimento e sadismo finalizzata alla “spettacolarizzazione” mediatica, vengono ad essere attenzionati anche per l'implicazione a livello sociale di una condotta deviata che lega i reati contro gli animali ai reati contro la persona (fenomeno del link).

Le attività di contrasto, a qualsiasi fenomeno criminale, da parte degli inquirenti, non possono prescindere da un preliminare studio di settore e da una successiva ed efficace

attività di contrasto, che, a sua volta aggiorna e implementa le informazioni conoscitive (*intelligence*) preziose per lo studio e la comprensione dei flussi di interesse che caratterizzano il fenomeno.

In questo giro virtuoso, per quanto riguarda il bracconaggio, con le diverse accezioni socio-economico-culturali che con tale termine vengono a sottendersi, il personale oggi confluito nel SOARDA si è formato specializzandosi nelle attività di contrasto e repressione e ha fondato la conoscenza di questo fenomeno criminale misurandosi direttamente, *de visu*, in un'esperienza maturata sul territorio nel corso degli anni. I quasi tre lustri di specifica attività svolta sul campo hanno portato alla conoscenza diretta delle dinamiche, in costante modificazione, dei fenomeni criminali tipici di alcune regioni italiane, nonché alla definizione della tipologia degli interessi non solo economici ma anche di controllo sociale e del territorio dei sodalizi criminali. Le attività informative, investigative e operative svolte sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria, hanno portato all'individuazione dei principali interessi economici e dei canali principali che interessano gli Animali, nell'accezione più ampia del termine, che costituiscono un'enorme fonte di lucro per le organizzazioni criminali. Dal punto di vista normativo-pratico gli animali, cacciabili e non, sono fauna indisponibile dello Stato e il "cacciatore disonesto" è colui il quale, regolarmente munito di licenza di caccia, effettua il prelievo venatorio con metodi illegali e pertanto viene deferito all'Autorità Giudiziaria per la valutazione penale dei suoi comportamenti, nei casi previsti specificatamente dalla normativa di settore (legge speciale 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio").

Colui che esercita la caccia non possedendo la licenza, e che uccide o si appropria indebitamente della fauna dello Stato, è più propriamente da definirsi "bracconiere". L'individuo in tale fattispecie risponde quindi all'Autorità Giudiziaria del reato di Furto aggravato che, nella specificità della "refurtiva" animale, viene definito appunto "furto venatorio".

Il mercato alimentare, la richiesta di richiami vivi per la caccia, la voglia di detenere un esemplare raro nella voliera, sono solo alcuni dei motivi per i quali la fauna selvatica viene a essere continuamente saccheggiata dall'operato dei bracconieri. Il piatto proibito richiama gli interessi del consumatore disonesto e dell'avventore di malaffare, due soggetti a cui il bracconiere per denaro procura la "merce" illecita: sequestri di piatti a base di Tasso (*Meles meles*) al sugo, di *polenta e osèi* con uccellini particolarmente protetti, il ragù di Ghiro (*Glis glis*), le Grive (composte da 7 tordi e 1 merlo, da mangiare lessi e insaporiti da foglie di mirto) catturate con le reti da uccellazione o cinghiali puri clandestinamente macellati, in periodo generale di chiusura della caccia, sono alcune delle realtà che purtroppo si riscontrano anche in alcuni ristoranti di avventori conniventi, che oltre al menu tradizionale, per clienti selezionati offrono piatti "particolari" a base di animali selvatici protetti e nei confronti dei quali la caccia è vietata.

Altro settore di malaffare in forte crescita, appannaggio di sodalizi criminali di origine rumena, è il bracconaggio ittico operato in acque interne del Centro-Nord Italia mediante l'uso di corrente elettrica e sostanze venefiche, e col conferimento del pescato destinato al mercato ittico destinato in prevalenza al consumo umano.

### 5.12.1 Bracconaggio ittico

#### Le nuove frontiere delle attività dell'Arma, il fenomeno emergente affrontato in maniera sistematica e strutturale

L'Arma dei Carabinieri, attraverso il SOARDA, ha predisposto una specifica campagna di controlli sull'attività alieutica, con particolare attenzione alle acque interne pubbliche oggetto di pesca professionale (cd. Acque Principali). Le attività di bracconaggio ittico (prelievo illegale di fauna ittica mediante reti, elettricità o sostanze venefiche o esplosive) sono perpetrate sovente da cittadini dei Paesi dell'Est Europa, in particolare Rumeni e Ungheresi. Le Specie ittiche di interesse sono i ciprinidi (carpe e tinche), gli ittaluridi (in particolare il Pesce Siluro) e i percidi (in particolare il luccio perca). Il pescato viene eviscerato sul posto e trasportato su mezzi frigoriferi privati immatricolati all'estero, per essere venduto in parte sul mercato italiano (luccio perca) e per la quasi totalità fuori dai confini italiani sui mercati dell'Est. Il fenomeno è ulteriormente aggravato nel periodo estivo dal grave stato di siccità che negli ultimi anni riduce la portata dei fiumi e diminuisce il livello dei bacini lacustri naturali e artificiali.

Le attività di pesca illegale perpetrate nelle acque interne, compresi laghetti privati e campi di gara per la pesca sportiva, sono state commesse con l'uso di gommoni, imbarcazioni facili da trasportare e di poco ingombro prima di venire gonfiate, direttamente sul posto delle predazioni, utilizzando il tubo di scappamento delle autovetture utilizzate dai bracconieri ittici.

I sequestri, per tale motivo, hanno riguardato infatti anche le autovetture e i furgoni utilizzati per trasportare il pesce illegalmente pescato, oltre che tutto il materiale di pesca, gli elettrostorditori e le imbarcazioni con le quali i bracconieri navigano i canali e le acque interne al solo scopo di deprederne la fauna ittica anche nel periodo di riproduzione, cosiddetta *frega*, con un consequenziale ed esponenziale impennamento del danno alla fauna ittica.

In questo periodo di riproduzione, in piena violazione di una recente normativa (art. 40 del D.Lgs 154/2016 comma 2 lettera "a" - Esercizio di pesca in periodo di divieto di cattura per la specie Carpa (dal 15 maggio al 30 giugno), stabilito dai Regolamenti di attuazione alle Leggi in materia ittica delle diverse Regioni) sono stati riliberati, in quanto rinvenuti ancora vivi grazie all'intervento dei Carabinieri Forestale del SOARDA, molti esemplari di Carpa spp., specie particolarmente ricercata dai bracconieri ittici, che in questo periodo di frega sono cariche di uova. I numerosissimi pesci rinvenuti purtroppo ormai morti, invece, sono stati conferiti all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale per gli accertamenti utili a risalire alla causa di morte dei pesci, derivanti dall'utilizzo di corrente elettrica e/o sostanze venefiche (mezzi vietati per la pesca).

### 5.12.2 Il bracconaggio e le sue interconnessioni

#### Le scommesse clandestine e i combattimenti a scopo di lucro (cinghiali contro Dogo argentino)

Di interesse dei sodalizi criminali sono i combattimenti tra animali, anche di specie diverse. Un'intensa attività svolta dall'allora NIRDA del C.F.S. su scala nazionale con la collaborazione di diversi Nuclei Investigativi territoriali (NIPAF), ha portato alla luce un substrato di illegalità correlato alle scommesse clandestine su cani di razza Dogo argenti-



no che venivano fatti combattere contro dei cinghiali. Le indagini hanno portato all'individuazione anche di medici veterinari conniventi, che si prestavano a suturare i "campioni" dietro versamento di somme di denaro. I Dogo acquisivano inoltre un plusvalore anche nel mondo dei bracconieri, essendo utilizzabili per stanare, affrontare e uccidere il cinghiale all'interno delle aree protette, e che quindi venivano utilizzati per cacciare illecitamente e procurare carne di cinghiale selvatico senza l'utilizzo delle armi, azzerando ai bracconieri i rischi connessi all'introduzione di armi all'interno di aree protette.

### 5.12.3 Controllo antibracconaggio

Come già detto, si intende per bracconaggio l'attività della caccia di frodo (e pesca di frodo), svolta in violazione delle normative vigenti, spesso organizzata sotto il profilo dell'associazione, con presenza di vedette e di persone pluripregiudicate. Vengono spesso utilizzate armi clandestine (private della matricola) o di provenienza illecita (furto) alterate, munite di fari e/o artatamente modificate per aumentare la capacità offensiva, mediante l'aumento della capacità del serbatoio. Il teatro delle attività di bracconaggio sono spesso i parchi e le riserve naturali e statali e regionali, ove la densità di animali è più elevata.

Il controllo va preparato ed eseguito prevedendo l'impiego di personale specializzato e attrezzature specifiche, nonché l'uso di mezzi attrezzati e idonei al transito su strade non asfaltate. È da individuare con certezza la zona dove viene esercitata l'attività di bracconaggio, il percorso per raggiungerla, la tipologia di strada (asfaltata, sterrata, ecc.), e la percorribilità con i mezzi a disposizione, ulteriori vie per raggiungere il teatro delle attività, la superficie di intervento e attraverso l'osservazione diretta (autovetture in sosta, spari, richiami acustici in funzione, ecc) definire orientativamente il numero di bracconieri presenti, ponendola sotto osservazione da una posizione di copertura per il tempo strettamente necessario a valutare ulteriori dati informativi e organizzare l'intervento;

L'avvicinamento ai bracconieri, pur rispettando i criteri di sicurezza, deve essere eseguito a rastrello, senza farsi notare privilegiando per l'avvicinamento gli ostacoli naturali che possono offrire riparo (alberi, macigni, ecc) e in modo tale da assicurarsi reciproca copertura.

## 5.13 L'ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI REATI IN DANNO DELLA FAUNA SELVATICA. L'EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE. L'OPERAZIONE "FREE WILDLIFE". IL CARATTERE IMPRENDITORIALE E IL DANNO CAUSATO ALL'AMBIENTE

**Maggiore Claudio Marrucci – Arma dei Carabinieri**

Il contrasto al fenomeno del "bracconaggio", per garantire la ormai inderogabile difesa alla biodiversità, ha reso necessario un livello di protezione più elevato anche tenuto conto dell'esiguità delle sanzioni previste dalla normativa di rango primario in ambito venatorio e più precisamente di quelle contenute nella Legge n.157/1992 recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*".

Con la Sentenza n.34352 del 27/5/2004 della Suprema Corte, è stata prevista la possibi-

lità, in assenza del titolo abilitativo al prelievo venatorio, di essere riconosciuti colpevoli per il delitto di furto aggravato ex artt.624 e 625 n.7 c.p., ("*Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della legge n.157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia*") ovvero di ricettazione nell'ipotesi di acquisto o ricezione di fauna in quanto derivanti da illecita attività di apprensione. Analogamente, in caso di uccisione in assenza di "*impossessamento*" è stata riconosciuta la possibilità di prevedere l'ipotesi delittuosa del danneggiamento, prevista e punita dall'art.635 c.p.

La Giurisprudenza ha finito per rafforzare l'impianto sanzionatorio previsto dal legislatore, introducendo un sistema c.d. "*doppio binario*" che, accanto alle ipotesi contravvenzionali previste dalla Legge n.157 del 1992, ha configurato l'opportunità di descrivere fattispecie di reato-delitto con sanzioni caratterizzate da maggiore deterrenza, tenuto conto della disposizione contenuta nell'art.1 della legge cit., in base al quale "*la fauna selvatica appartiene al patrimonio indisponibile dello Stato*".

La crescente sensibilità dimostrata nei confronti degli animali, non più considerati come *res* ma come esseri senzienti e capaci di esprimere emozioni, ha allargato il campo applicativo dell'art.544-ter del c.p. (maltrattamento animali) anche in ambito di caccia illegale. In più di un'occasione, infatti, i giudici di merito ne hanno ritenuto la colpevolezza di taluno per l'utilizzo di trappole, a causa della sofferenza inferta ai piccoli passeriformi, lasciati ad agonizzare anche per alcuni giorni prima dell'arrivo del bracconiere di turno.

Gli orientamenti della Giurisprudenza di legittimità e di merito appena descritti, gli interventi compiuti dalla società civile e dalle associazioni ambientaliste devono essere interpretati come il frutto di un rinnovato rapporto di equilibrio tra l'uomo e la natura, proteso sempre più alla tutela della biodiversità del Paese.

In questo quadro generale, si inserisce una delle più importanti attività condotte dai Carabinieri Forestali nell'ambito del contrasto ai reati compiuti in danno alla fauna selvatica.

L'operazione denominata "*Free Wildlife*" è iniziata nel 2016 ed è stata portata a compimento nel maggio del 2018 con l'emissione di 9 misure cautelari personali per il delitto di associazione per delinquere art.416 c.p., finalizzato alla commissione di una serie indeterminata di reati inerenti l'illecito commercio (ricettazione art.648 c.p), sul territorio nazionale e internazionale, di avifauna protetta e particolarmente protetta dalla Convenzione di Berna. I soggetti ritenuti responsabili sono stati altresì indiziati dei reati di uccisione e maltrattamento animali (544 bis e ter c.p.), per aver con crudeltà e senza necessità sottoposto gli animali oggetto di compravendita a sevizie e comportamenti insopportabili per le loro condizioni etologiche e, in alcuni casi, provocandone la morte.

L'esecuzione delle misure intercettive (artt.266 e seg. c.p.p.), disposta con ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Reggio Calabria (concorde con il cit. orientamento Giurisprudenziale che ha riconosciuto la possibilità, a talune condizioni, di descrivere fattispecie di reato-delitto per fatti che altrimenti sarebbero puniti solo a livello di reato-contravvenzione), ha permesso di svelare l'esistenza di una ramificata compagine criminale, con proiezione transnazionale.

Gli associati, attraverso prelievi vietati e indiscriminati di migliaia di volatili protetti e particolarmente protetti, alimentavano il mercato illegale, su territorio nazionale e inter-

nazionale, di avifauna viva per finalità di richiamo e i mercati illegali di avifauna morta, destinata ai ristoranti del Nord Italia, ove insistono le tradizioni culinarie della “*polenta e osei e spiedo con uccelli*”.

Tali condotte delittuose, compiute in modo massivo e in violazione della normativa vigente, hanno costituito una grave minaccia alla biodiversità; l’alterazione delle relazioni esistenti tra le specie viventi e i loro *habitat*, causata dall’attività antropica illecita, ha rappresentato un pericolo per l’equilibrio dell’ecosistema e il conseguente danno al patrimonio ambientale è incalcolabile.

Il “*modus operandi*” adottato dai soggetti coinvolti ai fini della cattura dell’avifauna si è estrinsecato in primo luogo individuando le zone con maggior presenza di uccelli, che generalmente sono quelle percorse da corsi d’acqua, poiché preferite dall’avifauna. Tali aree venivano costantemente “*pasturate*”, ricoprendole con mangime per uccelli, al fine di allearli per abituarli a frequentare proprio quei terreni; per rendere più sicuro l’avvicinamento, venivano posizionati in gabbie chiuse volatili della medesima specie da catturare che con il loro canto li attraggono, oppure venivano posizionati richiami acustici a funzionamento elettromagnetico (vietati dagli artt.21 e 30 della Legge 157/92). Una volta riusciti ad abituare l’avifauna a frequentare tali aree venivano installate le reti da uccellazione (vietate dagli artt.21 e 30 della Legge 157/97) per la cattura dei malcapitati.

Si stima che ciascun “*membro dell’associazione-bracconiere*” sia riuscito a catturare per ogni postazione non meno di 200/300 animali al giorno. Le indagini compiute hanno messo in luce che sul mercato clandestino un Cardellino (*Carduelis carduelis*) poteva essere venduto fino ad € 50,00, un Verdone (*Carduelis chloris*) da € 25,00 a € 50,00, un Frosone (*Coccothraustes coccothraustes*) da € 60,00 a € 100,00, un Verzellino (*Serinus serinus*) da € 25,00 a € 50,00; si mostra in tal modo come vi sia stato un grande ritorno economico dall’attività illegale compiuta e dalle compravendite susseguenti alla cattura predatoria dei volatili, al punto che gli indagati hanno posto in essere un’attività illecita in forma organizzata, che può essere definita imprenditoriale per l’investimento di ingenti somme destinate all’acquisto di grandi quantitativi di mangime e dell’impiego di ore di tempo-lavoro per raggiungere le zone di pastura, percorrendo anche 400/500 Km al giorno per sopralluoghi e, infine, catture. Considerando che solo nel 2016 sono stati posti sotto sequestro circa 13.000 unità di avifauna protetta, viva e morta, il volume d’affari generato sul mercato dall’attività criminosa per gli animali posti in commercio può essere stimabile in termini di centinaia di migliaia di euro.

L’esistenza di una struttura organizzata è stata comprovata non solo dalla congerie di elementi, anche di natura intercettiva, che hanno dimostrato l’assoluta e piena consapevolezza degli indagati di operare sinergicamente per la realizzazione del programma criminoso, ma anche dal fatto che l’attività in questione non è stata assolutamente occasionale o estemporanea, in quanto legata alla creazione di una prima linea di traffico illecito che dalla Calabria conduceva direttamente a Malta transitando dal porto commerciale di Pozzallo (Ragusa), attraverso l’utilizzo dell’attività necessaria di alcuni degli indagati che fungevano da corrieri, dove le prede vive servivano per l’attività venatoria legale e illegale.

Si è altresì riscontrato che l’avifauna di specie fringuello andava, invece, ad alimentare il mercato illegale dei ristoranti in Veneto e in Lombardia, ove insiste la tradizione culinaria del famoso spiedo con uccelli, creando, così una seconda rete di “*distribuzione*”

delle preziose prede che venivano sottratte alla fauna selvatica in modo non selettivo e non controllato.

Gli indagati utilizzavano le reti da uccellazione per la cattura di avifauna appartenente alle specie protette e super protette. Tali mezzi di cattura presenti nell’Allegato IV della Direttiva Uccelli, sono vietati in tutto il territorio dell’UE, poiché non selezionano gli animali da catturare in ragione della loro specie, provocando gravissime conseguenze in termini di perdita di biodiversità. Con tali “*trappole di morte*” venivano sottratti al patrimonio indisponibile dello Stato non solo gli animali ceduti a terzi per le finalità illecite già descritte, ma anche tutti quelli non di interesse per l’organizzazione e per il mercato; ne consegue che il danno ambientale che ne è derivato è non solo di eccezionale gravità, ma anche incalcolabile nella “*sua collateralità*” tanto da renderne ardua la quantificazione in termini monetari. Al contempo gli animali catturati venivano sottoposti a condizioni insopportabili per le loro condizioni etologiche e uccisi senza necessità e/o crudeltà, integrando tali condotte le fattispecie di reato riconducibili agli artt. 544 bis e ter della legge sostanziale.

Il reiterare delle azioni criminose, è stato altresì, comprovato da due ingenti sequestri compiuti ad opera della PG. Il primo, effettuato alla fine del 2016, quando è stato intercettato in Vicenza, un carico di circa 3.800 unità di avifauna morta per finalità alimentari. Il secondo, eseguito nel gennaio 2017, durante il quale sono stati posti sotto sequestro, circa 2000 unità di avifauna protetta oltre ai mezzi proibiti utilizzati, a dimostrazione del totale disinteresse dei soggetti indagati per le possibili conseguenze penali e dell’esistenza di un organismo associativo capace di adattamento e di immediata riorganizzazione in caso di necessità.

Su richiesta della locale Procura della Repubblica, il GIP presso il Tribunale di Reggio Calabria, lo scorso maggio 2018, ha disposto l’esecuzione di 8 misure cautelari personali nei confronti dei membri appartenenti all’associazione per delinquere appena descritta, ed è pendente il procedimento di primo grado presso la competente autorità giudiziaria.

L’orientamento Giurisprudenziale citato ha consentito il ricorso a strumenti più efficaci per il contrasto delle condotte illecite compiute in danno della fauna selvatica, che, a norma della Legge n.157 del 1992, fa parte del patrimonio indisponibile dello Stato; tuttavia, detta Giurisprudenza delinea le fattispecie di reato-delitto solo per coloro che non sono “*cacciatori*”, creando per la stessa condotta, una duplice linea di sanzioni penali; la prima, di natura contravvenzionale (art.30 della Legge 157 del 1992), nei confronti dei soggetti titolari di licenza di caccia, che non consente la richiesta e l’applicabilità di misure intercettive, misure cautelari e di poter descrivere fattispecie più gravi di reato (associazione per delinquere, ricettazione, etc.), la seconda, di natura delittuosa, nei confronti dei c.d. “*delinquenti comuni*” che si vedono applicare sanzioni più severe, a seguito di procedimento di accertamento del reato assistito da strumenti investigativi più penetranti.

Il c.d. “*delinquente comune*”, non titolare della licenza di caccia, risponde con conseguenze penali più gravi rispetto a chi dovrebbe tenere una condotta più diligente (il cacciatore, a seguito del superamento degli esami prescritti dalla normativa per l’ottenimento del permesso al prelievo venatorio, è tenuto a conoscere quali siano le specie cacciabili e protette, la normativa sulle armi e la legislazione regionale di riferimento che stabilisce limiti e divieti), creando dubbi sulla disparità di trattamento del sistema sanzionatorio ri-

spetto a condotte dello stesso tipo seppur compiute da soggetti attivi diversi; quando l'ordinamento giuridico riconosce in capo a taluni soggetti determinate qualità, li rende non solo più consapevoli del disvalore sociale delle proprie azioni, ma anche più responsabili in termini di conseguenze penali applicabili.

## 5.14 LA TENUITÀ DEL FATTO, ASPETTI PROCEDURALI

**Carla Campanaro**

*Avvocato, responsabile Ufficio Legale LAV*

Meritano una breve riflessione i possibili riflessi sulla Legge n.189 del 2004 che derivano dall'emanazione del D.Lgs n.28 del 16 marzo 2015 che ha introdotto nel sistema processuale il proscioglimento per particolare tenuità del fatto. Infatti, seppure in astratto i reati previsti dalla Legge 189 del 2004 rientrano in tale meccanismo processuale, appare utile fare alcune precisazioni al riguardo.

### 5.14.1 Aspetti sostanziali, l'art 131 bis c.p.

L'art 1 del Decreto legislativo 16 marzo 2015 n.28, in attuazione della Legge delega 28 aprile 2014 n 67 in materia di pene detentive non carcerarie e depenalizzazione, introduce l'articolo 131 bis c.p.. *“esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto”*.

Tale articolo prevede che nei reati per cui è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena è esclusa la punibilità nel caso in cui: per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo (requisiti da valutare congiuntamente) valutate ai sensi dell'art 133 primo comma c.p. l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento non risulta abituale. Si tratta di un istituto di non punibilità in base alla accertata *“particolare tenuità del fatto”*, pertanto si presuppone l'esistenza di un fatto tipico, ovvero di un reato, e di conseguenza di un'offesa esistente e tipica che però secondo i parametri imposti dal legislatore, l'autorità giudiziaria può ritenere non punibile, in base ai principi di proporzione ed economia processuale. Pertanto, il reato sussiste a tutti gli effetti e l'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma penale è comunque ravvisabile, ma la stessa in base ai parametri normativi indicati può essere considerata particolarmente lieve.

Alcune tra le conseguenze della natura sostanziale dell'istituto sono che: sarà importante valutare le ragioni della persona offesa, intesa quale ente esponenziale a protezione degli animali, che ha subito la lesione del bene giuridico citato, secondo il contraddittorio previsto dalla norma e che potrà orientare l'autorità giudiziaria nella valutazione di requisiti quali la *“particolare tenuità del fatto”* e *“l'esiguità del danno o del pericolo”*.

Inoltre, in fase di indagini preliminari occorre fare particolare attenzione all'applicazione di tale istituto, perché è questa la fase dove si sta cercando la fonte di prova, che nel reato di maltrattamento degli animali è assai delicata giacché necessita talvolta di valutazione di esperti, e spesso possono non essere ancora disponibili tutti gli elementi probatori per poter valutare correttamente i fatti, e la loro eventuale *“particolare tenuità”*. Pertanto, il ruolo della Polizia Giudiziaria e del pubblico ministero nell'acquisizione del-

le fonti di prova risulta delicato e dirimente, per l'applicazione dell'istituto in questione in maniera ponderata ed oculata.

Per quanto riguarda i reati contro gli animali, ai fini dell'inquadramento dei limiti all'applicabilità dell'istituto in esame, ci si richiama *in primis* alle norme di diritto pubblico di protezione degli animali in precedenza analizzate, per un'interpretazione sistematica delle stesse che orientino l'equilibrato utilizzo dell'istituto.

In ambito europeo, si rileva come l'articolo 13 del TFUE dispone testualmente che *“Nella formulazione e nella attuazione delle politiche della Unione nei settori della agricoltura, della pesca, dei trasporti, del mercato interno, della ricerca e sviluppo tecnologico e dello spazio, l'Unione e gli Stati Membri tengono pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto esseri senzienti, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati Membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale”*.

Il principio di garanzia della tutela degli animali quali esseri senzienti ed *a contrario* il divieto di lederne la vita o la salute costituisce dunque un principio generale del diritto europeo in quanto inserito nel titolo II del TFUE (Disposizioni di applicazione generale. Ciò comporta che, nella formulazione e nell'attuazione delle politiche dell'Unione Europea e nella legislazione (e sua applicazione) relativa degli Stati Membri, il principio di cui all'articolo 13 funge da parametro positivo nella politica giudiziaria, in quanto l'articolo 13 prescrive che l'Unione e gli Stati Membri tengano (cioè debbano obbligatoriamente tenere) pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali in quanto essere senzienti. Per quanto riguarda le specie animali protette la Direttiva 2009/147/CE, la Direttiva 92/43/CE ed il Regolamento (CE) n. 338/97 impongono specifiche misure di protezione di animali la cui tutela penale è disciplinata dalla Legge 150 del 1992 e dalla Legge 157 del 1992, tutela rafforzata sempre in ambito penale dalla Direttiva 2008/99/CE che all'articolo 3 lettere g ed h espressamente impone agli Stati Membri che *“Ciascuno Stato membro si adopera affinché le seguenti attività, qualora siano illecite e poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, costituiscano reati”* indicando tra le varie fattispecie f) l'uccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (...) g) il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche, protette o di parti di esse o di prodotti derivati (...).

Pertanto una specifica direttiva impone agli Stati Membri di dare adeguata tutela penale alle specie protette, la cui uccisione è rigorosamente vietata in ambito sia internazionale, comunitario che nazionale, ad eccezione dei casi previsti dalla legge.

Analogamente è preservata la vita in natura di tali animali, motivo per cui la cattività *contra legem* o comunque lesioni e maltrattamenti ingiustificati nei confronti di tali animali costituiscono reato. Per quanto riguarda gli animali *“da compagnia”*, cani e gatti in primis, il 27 ottobre 2010 è stata approvata la Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, stipulata a Strasburgo il 13 novembre 1987 (Legge n. 201 del 2010), che espressamente impone la tutela del benessere e dell'integrità psicofisica dei cosiddetti animali d'affezione.

L'art 4 della legge citata introduce poi la fattispecie delittuosa di *“traffico illecito di animali da compagnia”*, reato comune a condotta multipla di pericolo astratto, in quanto il pericolo è insito nella condotta stessa, ritenuta di per se stessa pericolosa senza necessità

di accertare danni in concreto sugli animali coinvolti.

Il legislatore ha voluto così predisporre la possibilità di un intervento repressivo prima ancora che il traffico illecito giunga a generare effetti di danno verso gli animali, e per impedire che si verifichino. In tal senso appare evidente che essendo un delitto a condotta vincolata peraltro con il requisito necessario dell'attività reiterata o organizzata i margini per l'accertamento della particolare tenuità del fatto siano del tutto residuali.

Infine, la norma generale a tutela della vita e dell'incolumità fisica degli animali è la Legge 189 del 2004 che introduce a corredo specifiche ipotesi criminose contro gli animali, art 544 bis, 544 ter, 544 quater e quinquies c.p., attuate non solo "per crudeltà", ma anche più semplicemente "senza necessità", che sono la gran parte, ovvero con dolo generico e generalmente per motivi economici e gestionali legati alle attività commerciali con animali. In tali casi, una moltitudine di animali già costretti (in base alle normative di settore) alla cattività e dunque in stato di compromissione permanente del proprio benessere (es. in allevamenti, circhi, zoo, trasporti, macelli) subiscono "senza necessità" ulteriori lesioni e compromissioni, spesso irreversibili della loro salute, in violazione delle leggi speciali a loro protezione. Tali condotte, seppur non attuate con il fine specifico della crudeltà (dolo specifico), per le modalità con cui sono attuate possono essere ritenute nella gran parte dei casi crudeli ed inoltre incidono su condizioni già compromesse degli stessi. Nel caso di integrazione di tali reati che incidono sull'incolumità della vita o della salute del singolo animale (dunque "beni superiori" e non negoziabili, se non nei casi previsti dalla legge) appare evidente come salvo ipotesi residuali, il concetto di danno possa difficilmente ritenersi esiguo.

#### 5.14.2 Gli indici della norma e i reati contro gli animali

In primis si rileva come l'applicazione dell'art. 131 bis c.p. presuppone il fatto reato integrato in tutti i suoi elementi costitutivi oggettivi e soggettivi, che però non sarebbe ritenuto punibile in base ai principi di proporzione e economia processuale che costituiscono il fondamento della norma.

Dunque è corretto rilevare che la lesione o la morte dell'animale esiste ed è penalmente rilevante, ma potrebbe astrattamente essere applicato la causa di non punibilità, a patto che tali principi siano compenetrati con la effettiva protezione del bene giuridico tutelato dalla norma penale, ovvero il sentimento di pietà per gli animali e l'animale stesso.

Evidente come in particolare in fase di indagini la valutazione in proposito sia assai delicata e non possa prescindere da un quadro probatorio complessivo inerente lo stato di salute degli animali coinvolti prima e dopo il delitto, facendo riferimento alle nozioni di esperienza comune sulla sofferenza degli animali nonché alle leggi naturali<sup>309</sup> ed il conseguente valore del danno o pericolo subito, anche tramite il supporto di tecnici esperti che possano fornire le fonti di prova in proposito (es. medici veterinari, biologi, zoologi, etologi etc).

#### *Il bene giuridico protetto e il soggetto passivo nei reati contro gli animali*

Al riguardo appare fondamentale l'esatta individuazione del bene giuridico tutelato da

tale fattispecie in quanto passaggio logico fondamentale per poter valutare la tenuità del fatto (ed i relativi poteri oppositivi della persona offesa).

Le quattro ipotesi delittuose introdotte nel capo IX bis del Codice penale rubricato dei "Delitti contro il sentimento per gli animali" e l'art. 727 c.p. sono da considerarsi a tutti gli effetti reati plurioffensivi, da un lato tali reati arrecano un danno al "sentimento di pietà" che la comunità prova per gli animali, dall'altro producono *ipso facto* anche la lesione dell'animale stesso.

Pertanto, l'esiguità del danno o del pericolo e la particolare tenuità dell'offesa andranno sempre riferiti al bene giuridico protetto del "sentimento di pietà per gli animali" e dell'animale in sé considerato.

Accedendo a tale tesi, e considerato che portatori del sentimento di pietà per gli animali sono in via indiscussa quanto meno gli enti di cui all'art 7 della Legge 189 del 2004, quale ad esempio la LAV, ed appare del tutto evidente come lesioni e danni alla salute degli animali di per se stesse, seppur non attuate con la crudeltà, causino certamente un danno rilevante agli enti citati in quanto gli stessi operano per garantire la generale protezione dell'integrità fisica e psicofisica degli stessi. Seppur è vero che il legislatore ha inteso escludere espressamente alcune ipotesi di condotta che impedisce l'applicazione dell'istituto, ciò non vuol dire che altre ipotesi non ricomprese non possano, per il danno causato al bene giuridico di riferimento, esser comunque escluse dalla fattispecie.

Appare di tutta evidenza come il "cagionare la morte" di un animale, reato di cui all'art 544 bis c.p. possa difficilmente essere considerato "un fatto irrilevante" di per sé, essendo la vita dell'animale, oggetto di tutela penale, irrimediabilmente compromessa, ancor di più se specie protetta ai sensi della direttiva penale poc'anzi citata, a nulla valendo eventuali profili civilistici di ristoro inattivabili in tal senso dalla vittima del reato.

Ai sensi dell'evoluzione delle normative citate internazionali, comunitarie e nazionali, oggi un animale ha il diritto alla vita, a meno che non sia prevista dalla legge la possibilità che ne sia privato per casi specifici, essendo in termini generali l'uccisione di animale un reato. Anche in relazione all'ulteriore requisito dell'occasionalità della condotta appare di tutta evidenza come quest'ultima non possa incidere sul reato di uccisione facendone così derivare la non punibilità, giacché si ritiene evidente che l'uccisione di un singolo animale sia di per se un danno grave ed irreparabile al di là dell'occasionalità della condotta.

La compromissione della vita di un animale cagionando un danno irreversibile, seppur attuata senza crudeltà, di per se stessa difetta dei requisiti necessari per l'applicazione dell'istituto quali il fatto particolarmente tenue e "l'esiguità del danno o del pericolo".

Per quanto riguarda il delitto di maltrattamento ci si rifa ad un importante parametro di gradazione fornito dalla Procura di Lanciano, che nelle sue linee guida prevede che per reati che ledono beni costituzionalmente tutelati nell'interesse della collettività come l'ambiente (art. 9) la valutazione non può non risentire dell'eventuale degrado persistente del territorio<sup>310</sup>.

Per quanto riguarda la nostra trattazione che anche per i reati che proteggono "il sentimento di pietà per gli animali" (capo IX bis del Codice penale) la valutazione della parti-

309 Cassazione penale sez. III 17/12/2014 (ud. 17/12/2014, dep.17/02/2015 ) n 6829

310 <https://www.penalecontemporaneo.it/d/3817-non-punibilita-per-particolare-tenuita-del-fatto-le-linee-guida-della-procura-di-lanciano>

colare tenuità del fatto reato non può non risentire evidentemente dell'eventuale degrado preesistente delle condizioni degli animali legittimate da norme speciali.

Infatti, come è noto gli animali sono oggetto di molteplici pratiche commerciali previste e disciplinate dal legislatore nazionale (circhi, zoo, allevamenti, trasporti, vivisezione etc.) che comportano gravi sofferenze agli stessi. Pertanto qualora un animale già oggetto di tali pratiche e dunque in stato di "sofferenza" seppur legittimata dalla norma, un eventuale ulteriore lesione stavolta non giustificata della salute degli stessi di per sé non potrà essere considerata "particolarmente tenue" proprio perché va ad incidere su di una situazione già particolarmente compromessa.

### 5.14.3 Le cause di esclusione della particolare tenuità del fatto rispetto alla modalità della condotta, che riguardano anche gli animali

#### • *Quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali*

Come è noto, le fattispecie di cui agli art.li 544 bis e ter c.p. puniscono le condotte integrate in alternativa "per crudeltà" o "senza necessità". La Terza Sezione<sup>311</sup> sul punto ha chiarito come tali delitti si configurino come reati a dolo specifico, nel caso in cui la condotta lesiva dell'integrità e della vita dell'animale sia tenuta "per crudeltà", e a dolo generico quando essa sia tenuta, invece, come nel caso in esame, senza necessità (cfr. Sez. 3, n. 26368 del 09/06/2011, Durigon, non massimata; Sez.3, n.44822 del 24/10/2007, Borgia, Rv. 238455). Sono quindi automaticamente esclusi dall'applicazione dell'istituto tutti i reati commessi per crudeltà laddove l'autore agisce con il fine ultimo di compiere una condotta particolarmente crudele nei confronti degli animali ai sensi degli art.li 544 bis e ter ma si ritiene che l'esclusione possa essere ben più ampia, in quanto i delitti contro gli animali e la contravvenzione di cui all'art.727 c.p. possono essere integrati senza necessità con dolo generico, o con condotta colposa<sup>312</sup> con condotte di per se crudeli, ovvero "con crudeltà".

#### • *Quando l'autore ha adoperato sevizie o ha approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima anche in riferimento all'età della stessa*

Anche in questo caso, un "accezione lata" del concetto di vittima non può non rilevarsi come l'animale in sé, che riveste il duplice ruolo di oggetto passivo della norma ma anche di vittima della stessa, consti di minorata difesa.

#### • *La valutazione dell'esiguità del danno o pericolo*

Come accennato in precedenza, la valutazione dell'esiguità del danno o pericolo, in caso di uccisione di animale (ancor più se protetto da accordi internazionali e norme europee) può ritenersi del tutto pleonastica, essendo la vita dell'animale bene indisponibile se non per determinati motivi previsti dalla legge, motivo per cui anche l'uccisione non necessitata comporterà sempre un danno irreversibile nei confronti del bene giuridico

311 Cassazione penale sez. III 13/12/2012 (ud. 13/12/2012, dep.07/02/2013) 5979

312 Cass. sez. 3, 13 novembre 2007-7 gennaio 2008 n. 175; Cass.sez. 3, 26 aprile 2005 n.21744; ancora Cass.sez. 3, 26 aprile 2005 n.21744 e Cass.sez. 3, 13 novembre 2007-7 gennaio 2008 n.175, nonché Cass.sez. 3, 16 giugno 2005 n.32837 e Cass.sez. 3, 7 novembre 2007 n.44287

tutelato, ovvero l'animale ed il sentimento di pietà che per esso si nutre (capo IX bis c.p.) che molto difficilmente potrà considerarsi "danno esigue"<sup>313</sup>. Analogamente per ciò che concerne condotte lesive della salute e dell'integrità psicofisica dell'animale il danno potrà molto difficilmente essere ritenuto "esigue" considerato che andrebbe ad incidere su di un valore primario oggetto di protezione di derivazione comunitaria, quale è la salute dell'animale, ed inoltre per arrivare ad una valutazione di questo tipo non può sottacersi come sia necessario procedere ad accertamenti di esperti quali medici veterinari, etologi, zoologi etc. altrimenti argomentando si tratterebbe di una valutazione effettuata senza l'adeguato quadro probatorio.

#### • *Il comportamento abituale*

A tal proposito si rileva come per comportamento abituale il legislatore abbia voluto dare un'interpretazione estensiva, ricomprendendo tutte quelle condotte che, al di là dell'abitudine pura che prevede la reiterazione di più condotte identiche o omogenee, abbiano ad oggetto condotte anche plurime e reiterate, ricomprendo così anche il reato permanente ed il reato continuato di cui all'art 81 c.p. inteso quale violazione in esecuzione del medesimo disegno criminoso anche di diverse disposizioni incriminatrici. Tale ipotesi è assai frequente nei crimini contro gli animali per motivi "gestionali" ed economici nell'ambito di attività commerciali dove le condotte sono plurime e reiterate nel tempo, in particolare nel delitto di maltrattamento con condotta omissiva, legato alle modalità inadeguate di custodia e gestione degli animali, anche in tali ipotesi evidentemente l'applicazione dell'istituto sarà inibita. La condotta integrante il delitto di cui all'art. 544 ter c.p. o la contravvenzione di cui all'art 727 comma II c.p.<sup>314</sup>. Il comma è generalmente caratterizzato da una condotta continuativa del reo che si protrae per un tempo apprezzabile, per effetto di un atteggiamento consapevole dell'agente, fino ad integrare la forma del delitto continuato di cui all'art. 81 c.p. in base ad una pluralità di azioni ed omissioni che sono attuate in base ad un medesimo disegno criminoso. I reati di cui agli art.li 544 ter e 727 c.p. quando attuati con condotte omissive strettamente legate alle modalità di gestione e custodia degli stessi, in genere per finalità commerciali (es. allevamenti), sono in larga misura reati permanenti o continuati in quanto la durata della compromissione della salute degli animali coinvolti a causa delle condizioni strutturali ed ambientali in cui sono mantenuti è di durata indeterminata. A titolo esemplificativo ci si rifà ai vari casi di custodia di animali in luoghi angusti e non adatti alle loro caratteristiche<sup>315</sup>.

313 In senso non conforme Tribunale Asti, n. 418 del 3 marzo 2017 che nell'applicare l'istituto della tenuità del fatto ad una anziana signora che uccideva a calci un riccio, disponeva però che "l'annotazione della sentenza sul certificato giudiziale ed il fatto di essere comunque stata sottoposta a procedimento penale rappresentano già per l'imputata, adeguata forma di sanzione".

314 Cassazione penale sez. III 17/12/2014 (ud. 17/12/2014, dep.17/02/2015) n6829 *In tema di maltrattamento di animali, il reato permanente di cui all'art. 727 c.p., è integrato dalla detenzione degli animali con modalità tali da arrecare gravi sofferenze, incompatibili con la loro natura, avuto riguardo, per le specie più note (quali, ad esempio, gli animali domestici), al patrimonio di comune esperienza e conoscenza e, per le altre, alle acquisizioni delle scienze naturali (così questa sez. 3, n. 37859 del 4.6.2014, Rainoldi ed altro, rv. 260184, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo di un cane in cui gli animali erano ospitati in misura superiore ai limiti consentiti dalla legislazione regionale).*

315 Cassazione penale sez. III 17/12/2014 (ud. 17/12/2014, dep.17/02/2015) n 6829, ed inoltre ex multis, si vedano le sentenze Cassazione penale Sez. III n.49298/2012, n. 44287/2007, n. 41777/2004, 28700/2004, n.14426/2004

#### 5.14.4 ASPETTI PROCEDURALI

##### *La notifica alla persona offesa come strumento fondamentale per il diritto di difesa nei crimini contro gli animali*

In base al dettato dell'art.131 bis c.p., sono quattro i requisiti, congiuntamente previsti, che la Procura deve valutare nell'applicazione dell'istituto, che evidentemente devono emergere dal merito della richiesta di archiviazione come notificata alla persona sottoposta alle indagini ed alla persona offesa (in base al dettato del nuovo art. 411 comma 1 bis c.p.p.). Pertanto, la persona offesa (da leggere in senso lato anche come Associazione con fini statutarie lesi dalle condotte criminose, nel caso specifico associazioni di protezione animale ai sensi dell'art. 19 quater disp. coord. trans c.p. nonché associazioni di protezione ambientali) ha tutto il potere, essendo la notifica ad essa obbligatoria anche in assenza di richiesta in tal senso, di contestare nel merito, come si legge nella relazione al Decreto, tale istanza, argomentando davanti al GIP ai sensi dell'art.409 secondo comma c.p. le "ragioni del dissenso".

##### *Il sequestro e la confisca degli animali vittima di reato*

L'art. 544 sexies c.p. prevede che, tanto nel caso di condanna quanto nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies c.p. (con ovvia esclusione dell'art. 544 bis c.p. in cui l'apprensione dell'animale vivo non è più possibile), è prevista la confisca obbligatoria degli animali, rendendo possibile anche il sequestro preventivo dell'animale ai sensi del 321 c.p.p., ed il sequestro preventivo in via d'urgenza da parte della Polizia Giudiziaria ex art. 321 co 3 bis c.p.p.

Il sequestro preventivo dei beni di cui è sempre ordinata la confisca costituisce figura autonoma e distinta dal sequestro preventivo ordinario, la cui peculiarità sta nel fatto che per la sua applicazione non ricorrono necessariamente i presupposti del sequestro preventivo tipico, ovvero il pericolo che la libera disponibilità della cosa possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, ma basta il presupposto della confiscabilità ed il fumus del reato, cumulativamente. Or bene in caso di applicazione dell'istituto della tenuità del fatto che come rilevato in precedenza incide esclusivamente sulla punibilità ma prevede l'integrazione del fatto tipico a tutti gli effetti, al pari di quanto previsto in caso di prescrizione, se il fatto è comunque accertato, debba conseguire comunque la confisca in quanto attuata non con finalità punitive. La confisca di cui agli art.li 544 sexies e 240 comma 2 c.p. non ha funzione punitiva (art 240 c.p.) ma è orientata al ripristino della situazione di fatto antecedente alla commissione del reato<sup>316</sup>, motivo per cui la si ritiene pienamente applicabile anche in caso di decreto di archiviazione per particolare tenuità del fatto, a protezione degli animali coinvolti<sup>317</sup>.

316 Vedasi sul punto dell'applicabilità della confisca con funzioni preventive, se il reato è accertato Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 31617/15

317 Conforme Trib. Ivrea, sent. 17.10.2017 che nell'applicare la tenuità del fatto per la violazione dell'articolo 727 c.p. disponeva comunque la confisca del cane oggetto del reato

#### 6 ASPETTI MEDICO FORENSI E D'INVESTIGAZIONE SCIENTIFICA NEI CRIMINI A DANNO DEGLI ANIMALI

##### 6.1 IL RUOLO DEL VETERINARIO NELLE INDAGINI SUI REATI CONTRO GLI ANIMALI

###### **a cura di Rosario Fico**

*Dirigente Medico Veterinario, Responsabile del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana*

La Medicina Forense Veterinaria è una disciplina medico-veterinaria di nuova introduzione in Italia che ha lo scopo di fornire il supporto tecnico-scientifico all'autorità giudiziaria e agli organi di Polizia Giudiziaria per assicurare alla giustizia i colpevoli di atti criminosi nei confronti degli animali. In pratica la Medicina Forense Veterinaria è la scienza medico-veterinaria al servizio delle indagini di interesse giudiziario.

Con il D.M. del 18 giugno 2009, Pubblicato nella G.U. n.225 del 28 settembre 2009, il Ministero della Salute ha istituito, presso la sezione di Grosseto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana, il Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria. Il Centro svolge, sull'intero territorio nazionale, attività di supporto tecnico-scientifico alla Magistratura e agli organi di Polizia Giudiziaria per individuare il colpevole di atti criminosi contro gli animali e provarne la responsabilità.

Dal giorno della sua istituzione ad oggi, il Centro di Referenza Nazionale si è occupato di quasi 900 casi di avvelenamenti dolosi di animali, ha effettuato più di 800 necroscopie di animali domestici e selvatici protetti oggetto di uccisione illegale e ricoperto quasi duecento incarichi di consulenze e perizie da parte della magistratura in casi di reati contro gli animali. Questa esperienza ha consentito di delineare il ruolo del veterinario nell'attività di Medicina Forense Veterinaria e quale supporto fondamentale possano dare particolari analisi di Laboratorio, come quella del DNA, alle attività investigative.

Quando si è di fronte ad un caso ipotizzabile come reato a danno di animali, per poter provvedere efficacemente all'individuazione del responsabile, costruire l'impianto accusatorio e fornire alla magistratura inquirente gli elementi per procedere, è necessario che siano fornite le risposte ai seguenti quesiti:

1. **È** stato commesso un reato ?
2. **CHE** tipo di reato ?
3. **DOVE** è stato commesso ?
4. **QUANDO** è stato commesso ?
5. **COME** è stato commesso ?

In quest'attività il coinvolgimento di un veterinario di comprovata esperienza in materia, o che abbia seguito corsi di perfezionamento o master sullo specifico argomento delle scienze forensi veterinarie, è di fondamentale supporto. Innanzitutto è bene individuare in quale veste si desidera coinvolgere il medico veterinario perché, com'è noto, diversi sono i ruoli assegnabili e diversi i compiti e le responsabilità conseguenti.

Il veterinario, nella fase di indagini, può essere nominato:

1. Ausiliario di Polizia Giudiziaria (art. 348 comma 4 c.p.p.)
2. Consulente del Pubblico Ministero (art. 359 c.p.p.)
3. Perito (art. 220 ss c.p.p.)

Ma vediamo le caratteristiche di ogni singolo ruolo:

### 6.1.1 Il veterinario Ausiliario di Polizia Giudiziaria (PG)

Ai sensi dell'art. 348 comma 4 del c.p.p., Ausiliario di Polizia Giudiziaria è il Medico Veterinario che è incaricato dalla PG, d'iniziativa o su delega del PM, per l'esecuzione di atti od operazioni per le quali sono richieste **specifiche competenze tecniche**. **Non è autonomo**, a differenza del CTPM (vedi in seguito), ma deve eseguire quanto richiesto dalla PG, sotto il suo coordinamento e in esclusiva funzione di aiuto materiale, concorrendo alla formazione di un atto di PG. L'ausiliario di PG non può rifiutarsi di prestare la propria opera.

### 6.1.1 Il veterinario consulente tecnico del Pubblico Ministero (CTPM- art. 359 c.p.p.):

è il ruolo ricoperto dal Medico Veterinario quando è incaricato dal Pubblico Ministero (PM), nel corso delle indagini preliminari, di eseguire degli accertamenti tecnici (ad esempio anatomico-patologico, istopatologico, ecc.) allo scopo di integrare le indagini su un caso sospetto di violazione delle leggi a tutela degli animali, con pareri, valutazioni o prove di laboratorio. Il Medico Veterinario incaricato è nominato con apposito decreto CTPM (art. 359 c.p.p.) e concorre nell'esercizio della funzione giudiziaria.

Al CTPM sono consentiti atti di indagine alla presenza o per conto del PM. Ha la possibilità di assistere a singoli atti di indagine, può utilizzare su disposizione del PM gli organi di PG per reperire informazioni utili a rispondere ai quesiti posti e utilizzare mezzi o laboratori per analisi complementari, sempre al fine di rispondere ai quesiti posti dal PM. In sintesi, il ruolo del CTPM è quello di svolgere, su incarico del PM, quelle operazioni che il Magistrato potrebbe compiere direttamente se ne avesse le specifiche competenze. I compiti sono quelli di rispondere in maniera puntuale e precisa ai quesiti che il PM formula in sede di conferimento dell'incarico e di relazionarne i risultati nell'elaborato peritale finale. Ove indicato in lista dal PM, il CT sarà esaminato come testimone in dibattimento per discutere delle proprie conclusioni.

All'importanza di questo ruolo corrispondono ovviamente specifiche responsabilità penali e civili. Il CTPM non può rifiutare la sua opera (art. 359 c.p.p.).

### 6.1.3 Il veterinario in qualità di Perito

Il Perito è l'esperto incaricato dal giudice nell'ambito del procedimento penale, al fine di svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220 ss. c.p.p.). Generalmente il Medico Veterinario è nominato in qualità di perito dal Giudice e quindi nella fase di giudizio, successiva a quelle delle indagini preliminari. La perizia è, infatti, un mezzo di prova che concorre alla formazione del convincimento del Giudice.

Tuttavia è possibile che, pur essendo ancora in corso le indagini preliminari, sia necessario ricorrere ad una perizia (con nomina appunto del perito da parte del Giudice per

le indagini Preliminari) quando l'accertamento di natura tecnica riguardi persone, cose o luoghi soggetti a modificazione non evitabile. La necessità di una perizia con le indagini ancora in corso è comunque un'evenienza abbastanza rara. Le parti (pubblica e private) possono nominare propri consulenti, che possono assistere al conferimento dell'incarico di perizia e alle operazioni peritali. I consulenti di parte possono a loro volta redigere un proprio elaborato e, se indicati dalle parti, saranno sentiti come testimoni nel corso del processo per discuterne. Da quanto detto è evidente che i ruoli nei quali il Medico Veterinario esplica al massimo le sue potenzialità di supporto alle indagini sui reati contro gli animali sono quelli in qualità di Consulente del Pubblico Ministero o di Perito.

Una delle classiche richieste rivolte al Medico Veterinario è quella di effettuare una necropsia a scopo forense allo scopo di determinare:

1. **la causa della morte**: ovvero qualsiasi lesione o noxa che ha portato a morte l'animale (p.es. colpo d'arma da fuoco, avvelenamento, soffocamento, ecc.);
2. **il meccanismo della morte**: ovvero il processo patogenetico che ha provocato il decesso dell'animale (p.es. emorragia conseguente al colpo d'arma da fuoco oppure lesione traumatica cerebrale, ecc.);
3. **la categoria dell'evento morte** (causa patologica naturale, animalicidio, morte per cause colpose o dolose, ecc.);
4. **l'epoca della morte**: ovvero l'intervallo di tempo intercorso tra la morte dell'animale e il suo ritrovamento.

Nella figura seguente viene sintetizzato il processo attraverso il quale viene effettuata una completa indagine necroscopica a scopo forense.

Tuttavia anche un'ottima necropsia a scopo forense, se non affiancata da esaustive indagini sulla Scena del Crimine (SdC) condotte dal personale di PG intervenuto per primo (i cosiddetti "Repertatori"), potrebbe non essere di particolare aiuto. Ecco perché si è ritenuto necessario aggiungere una piccola parte relativa alle indagini sulla scena del crimine. Infatti la Medicina Veterinaria Forense può esplicitare il supporto scientifico alle indagini per la persecuzione dei reati contro gli animali anche mediante l'attività di diversi laboratori specializzati. L'attività di analisi si dirama infatti in numerose branche, sempre con lo scopo di dimostrare il collegamento tra la vittima e il responsabile dell'atto criminioso, anche attraverso l'analisi delle tracce lasciate da questo sulla scena del crimine.

Gli elementi di un'indagine sull'uccisione illegale di animali sono tre:

1. La vittima
2. Il responsabile
3. La scena del crimine


Indiscutibilmente la necessaria interazione tra questi tre elementi, affinché si porti a termine l'atto criminioso, fa sì che su ciascuno di essi (vittima - responsabile - scena del crimine) siano presenti le tracce di questa interazione (macchie di sangue, impronte, tipo di proiettile, tipo di veleno, residui di sparo, etc.) ed è compito della PG, dei Medici Veterinari Forensi e dei Laboratori di analisi evidenziare e collegare tra loro queste tracce.

La premessa necessaria al sopralluogo sulla scena del crimine è che vi è la possibilità che esista più di una scena del crimine in cui cercare le fonti di prova connesse all'atto criminioso. Nel caso, ad esempio, di un animale selvatico che viene ucciso con un colpo d'arma da fuoco non istantaneamente mortale, ma che gli consente di allontanarsi anche

di diverse centinaia di metri, avremo una scena del crimine **primaria** che è quella dove il soggetto è stato colpito e una scena del crimine **secondaria** che è quella in cui viene ritrovato il cadavere. Ambedue le SdC possono contenere elementi utili alle indagini. Ancor di più calzante è l'esempio di un animale ucciso da un laccio (quindi un mezzo lesivo fisso e ben localizzabile) e il cui cadavere viene poi trasportato altrove dal bracconiere per allontanare da sé i sospetti. In questo caso la SdC secondaria conterrà fonti di prova importanti quanto il luogo ove era posto il laccio. Per cui è estremamente importante ricostruire la dinamica dell'evento attraverso un accuratissimo esame dell'ambiente di ritrovamento dell'animale che si sospetti sia morto per un atto criminoso.

#### 6.1.4 Il sopralluogo sulla scena del crimine

Il sopralluogo sulla scena del crimine è il fondamentale inizio di ogni indagine investigativa sui crimini contro gli animali. **Tutto ciò che durante il sopralluogo viene ignorato, trascurato, lasciato e non documentato è definitivamente perso.** Un corretto sopralluogo deve consentire di raccogliere, documentare, catalogare, conservare e, successivamente, inviare ad una struttura diagnostica specializzata, tutti quegli elementi o reperti che possono risultare di fondamentale importanza per l'individuazione del responsabile. Inoltre consente di indirizzare correttamente gli esami di Laboratorio (attività tipica delle Scienze Forensi) che verranno richiesti nel corso delle indagini. Il repertamento, la preservazione, l'assicurazione delle fonti di prova e l'analisi delle stesse per i casi di Medicina Forense rappresentano dei momenti fondamentali per le indagini e commettere errori in queste fasi, sia formali che materiali, può compromettere in maniera insanabile



l'esito delle indagini.

#### Il sopralluogo sulla scena del crimine deve essere:

1. Metodico
2. Programmato (se possibile)
3. Sicuro
4. Documentato

Generalmente si considera tutto ciò che viene fatto sul campo come di competenza delle **indagini sulla scena del crimine** o analisi della scena del crimine e tutto ciò che viene fatto dopo, in laboratorio, come di competenza delle **scienze forensi**.

#### Il compito dei repertatori

I repertatori sono quegli appartenenti agli organi di PG che sulla scena del crimine documentano, repertano, collezionano e conservano le evidenze (o fonti di prova) utili a dimostrare che è stato commesso un reato e provvedono a mantenere il legame tra le due attività di indagine (esame della scena del crimine ed esami di laboratorio). Ogni dettaglio andrà annotato su specifici moduli in modo che il rischio di tralasciare qualche dato o informazione sia minimo. Il sopralluogo sulla scena del crimine è una delle azioni cruciali delle investigazioni scientifiche nei casi di Medicina Forense Veterinaria. La scena del crimine risulta, infatti, il luogo in cui si possono trovare preziose fonti di prova per la risoluzione del caso: il colpevole potrebbe essere passato di lì (ogni presenza, passaggio o contatto lascia una traccia) e può, a sua insaputa, aver lasciato numerosi indizi per la sua identificazione.

#### Ingresso nella scena del crimine

L'ingresso nella scena del crimine richiede una particolare attenzione e sequenza di azioni, che possono essere così riassunte:

1. mettere in sicurezza l'area di indagine;
2. osservare, ascoltare e odorare per evidenziare situazioni che possono presentare un pericolo per le persone o gli animali;
3. entrare nell'area in modo da ridurre il rischio di danni per il personale, i presenti e gli animali.

Il controllo preventivo di potenziali rischi fisici e chimici presenti nell'area di indagine garantisce la sicurezza dei presenti sulla scena del crimine. Nel momento in cui ci si reca sulla scena di un crimine si deve essere consapevoli che le cause che hanno determinato la morte o lo stato di sofferenza dell'animale o degli animali coinvolti possono essere non solo di origine traumatica ma anche infettive o tossiche e possono essere ancora presenti nell'area interessata dal sopralluogo.

Prima di iniziare un sopralluogo sulla scena del crimine è indispensabile pertanto indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI), rappresentati da guanti monouso, tuta, calzari ed eventualmente mascherina, sia per difendere la propria salute sia per non contaminare la scena del crimine. In sintesi le precauzioni generali da osservare sono:

1. Non entrare mai sulla scena del crimine senza avere indossato idonei DPI
2. Non mangiare, bere e fumare sulla scena del crimine
3. Trattare qualsiasi reperto come potenzialmente infetto o tossico
4. Usare attenzione agli oggetti appuntiti o taglienti e porli in contenitori idonei che pro-



teggano il personale da ferite accidentali durante il trasporto.

Una volta reputata sicura l'area o dopo la sua messa in sicurezza, è necessario valutare se sono presenti animali ancora vivi che hanno bisogno di cure urgenti; in questo caso bisogna fare attenzione a che l'intervento di soccorso non contamini le prove o modifichi la scena del crimine. Quindi si provvederà a prestare il primo soccorso alla vittima, qualora questa sia ancora viva, chiamando l'assistenza medica (i Servizi Veterinari dell'ASL di competenza in reperibilità) e si procederà ad avvertire i superiori e richiedere, se necessario, personale specializzato per l'esame della scena del crimine. In attesa dei soccorsi o di altro personale specializzato si effettuerà la delimitazione dell'area considerata come scena del crimine, secondo le procedure evidenziate nel paragrafo seguente.

### Delimitazione della scena del crimine

1. Effettuare una valutazione rapida di quanto estendere la scena del crimine
2. Delimitarla e metterla in sicurezza
3. Impedire l'accesso o l'uscita incontrollato di persone/cose/animali sino al termine dell'intervento
4. Effettuare una prima documentazione fotografica.

Tale azione è fondamentale anche per preservare gli indizi ivi presenti ed evitare modificazioni nell'attesa che un accurato sopralluogo sia eseguito da personale competente e formato. La scena va delimitata tramite nastro segnaletico bianco-rosso, o con altro specifico nastro in plastica colorato, consentendo l'accesso all'area attraverso una sola via di entrata e solo al personale autorizzato, di cui verrà documentata e segnata ogni entrata ed uscita. Per tale ragione un responsabile degli accessi dovrà essere messo di guardia all'area delimitata. All'interno del perimetro delimitato non dovrà essere consentito a nessuno di spostare o toccare alcunché o di mangiare, bere o fumare. Nei casi di maggiore interesse pubblico si dovrà tener conto del fatto che i mass media potrebbero accorrere sul posto e contaminare e modificare la scena del crimine cancellando o alterando, seppur involontariamente, delle prove importanti. Anche al fine di preservare la riservatezza delle indagini, sarebbe meglio restringere o impossibilitare la visuale della scena del crimine. Inoltre, tenendo presente che in un secondo momento è molto più facile restringere l'area che ampliarla, sarà sempre meglio mettere in sicurezza un'area più grande di quella ritenuta di importanza prioritaria. Se si dovesse arrivare sulla scena del crimine durante le ore notturne, si dovrà provvedere all'illuminazione dell'area con dei fari e limitarsi, in attesa del giorno, a delimitare e sorvegliare l'area. In caso di condizioni meteorologiche particolarmente avverse, si deve tentare di preservare i reperti estendendo dei teli impermeabili su di essi fin quando essi non sono correttamente fotografati in loco e raccolti. Qualora si fosse chiamati ad intervenire in caso di sospetto maltrattamento di animali, se qualche animale è ancora vivo, dopo avergli fornito soccorso e in attesa del veterinario, si dovrà effettuare una prima valutazione dello stato dell'animale e documentarla attraverso video o foto compreso l'ambiente in cui era tenuto. Inoltre si dovrà prendere nota di ogni osservazione sulla scena del crimine riguardante le condizioni complessive all'arrivo (persone o veicoli presenti; cancelli, porte e finestre aperte o chiuse; presenza e data della posta, odori; liquidi), le deposizioni e/o i commenti delle persone presenti, le persone entrate e uscite dall'area, le eventuali modifiche apportate eventualmente da tali persone alla scena del crimine.

### Documentazione della scena del crimine

L'ispezione della scena del crimine deve essere compiuta da personale opportunamente formato che, con la massima attenzione, dovrà individuare tutto ciò che può rappresentare una prova e preservarla. La documentazione fotografica della scena del crimine e dell'eventuale vittima risulta di fondamentale importanza in quanto nell'esame processuale una immagine fotografica può essere più esplicitiva di molte parole. Inoltre, le immagini possono essere utili alla ricostruzione dei fatti senza tralasciare i dettagli che alla mente potrebbero sfuggire. È importante ricordare che foto e video rappresentano atti di indagine **irripetibili** che confluiranno in quanto tali direttamente nel fascicolo processuale. Al fine di poter meglio ordinare le immagini in un secondo momento, è consigliabile iniziare la serie fotografica con una foto di un foglio riportante gli identificativi del caso (numero del caso, data del sopralluogo, luogo, responsabile del sopralluogo, ora di inizio del sopralluogo); sullo stesso foglio si potrà annotare l'ora della chiusura dei lavori del sopralluogo e inserire tale foto al termine della repertazione fotografica.

La scena del crimine dovrebbe essere fotografata partendo da foto panoramiche fino alla documentazione dei più piccoli dettagli. Le foto panoramiche facilitano la ricostruzione della localizzazione dei reperti (impronte di scarpe, animali, oggetti, tracce di sangue, rami spezzati, mozziconi di sigarette...), ma sono anche utili per ricordare le caratteristiche del luogo quali tipo di terreno, flora, fauna e condizioni meteorologiche. Risulta importante fotografare anche tutti i presenti in prossimità della scena del crimine, in quanto è possibile che il responsabile si trovi ancora, o sia ritornato, magari per valutare come procedono le indagini o per modificare a suo vantaggio i reperti. Potrebbe anche essere utile eseguire un filmato per meglio documentare tutti i movimenti delle persone intorno alla scena del crimine. I reperti dovranno essere accuratamente fotografati nella loro interezza e nei dettagli, procedendo con ordine e associando ad ognuno di essi una lettera dell'alfabeto e un riferimento metrico. L'ordine delle foto dovrebbe seguire l'ordine di esecuzione del sopralluogo, utilizzando le lettere in ordine consecutivo. Qualora le lettere dell'alfabeto non dovessero essere sufficienti, si può procedere affiancando le lettere con ordine (AB, AC...). Se la scena del crimine dovesse comprendere anche il cadavere, si procederà con l'esame e la documentazione fotografica della vittima. Una dettagliata documentazione fotografica del cadavere può anche essere accompagnata da una descrizione sommaria delle lesioni o di quanto altro segno visibile fosse evidente (perdita di sangue dagli orifizi naturali, ferite, fratture...), facendo attenzione a non riportare valutazioni personali ma solo elementi oggettivi documentati fotograficamente. La presenza o assenza di *rigor mortis* dovrebbe essere annotata. Nel caso in cui la carcassa dell'animale presentasse mutilazioni, dovrà essere documentata fotograficamente l'assenza delle parti anatomiche. Tuttavia si invita a non tentare di effettuare delle sommarie necrosco pie di campo, soprattutto se non si è veterinari o comunque non si è adeguatamente preparati, anche perché ci si potrebbe trovare di fronte a casi di mortalità dovuti ad agenti patogeni infettivi di elevata pericolosità, mortali anche per l'uomo (ad esempio Carbonchio ematico o antrace). Inoltre, una sommaria necropsocopia di campo potrebbe alterare il quadro anatomo-patologico rendendo non più evidenti alcune lesioni o accelerando l'alterazione degli organi interni per gli inevitabili fenomeni putrefattivi. In linea di massima è opportuno non alterare in nessun modo la carcassa e conferire al più presto i resti presso l'Istituto

Zooprofilattico Sperimentale più vicino o, in casi di eccezionale gravità, concordare un sopralluogo con il personale del Centro di Referenza Nazionale per la Medicina Forense Veterinaria. Qualora la vittima sia provvista di segni esterni identificativi si dovrebbe procedere al loro rilievo ed ogni animale domestico dovrebbe essere esaminato con l'apposito lettore per la ricerca di microchip, qualora la sua apposizione sia prevista dalla legislazione vigente. Un'accurata ispezione dovrebbe essere eseguita anche per la ricerca di insetti necrofagi o delle loro uova o larve, che dovrebbero essere fotografati, raccolti ed inviati ad un entomologo forense per una corretta classificazione e la determinazione del loro stadio di sviluppo. Tale esame, se condotto correttamente e da specialisti di comprovata esperienza in materia, consente di determinare l'intervallo di tempo trascorso tra la morte dell'animale, l'inizio della colonizzazione della carcassa da parte della entomofauna cadaverica e il ritrovamento della stessa (il cosiddetto PMI ossia *Post Mortem Interval*), informazione a volte determinante per alcune indagini. Per facilitare il lavoro dell'entomologo forense, i campioni dovranno essere accompagnati da una dettagliata descrizione dell'ambiente, della flora, del tipo di terreno in cui è stata rinvenuta la carcassa e con le informazioni relative alle condizioni meteorologiche nel momento del suo rinvenimento e dei giorni precedenti. Ogni traccia di sangue va fotografata e descritta dettagliatamente. In particolare dovrebbero essere annotate la localizzazione, la direzione delle tracce, la loro distanza ed il grado di coagulazione del sangue, così come sarebbe utile fare uno schema sulle caratteristiche morfologiche delle macchie. Infatti, la distanza tra le tracce di sangue può dare indicazioni sulla velocità di spostamento dell'animale dopo il trauma o il colpo d'arma da fuoco e consentire la ricostruzione della dinamica dell'uccisione. Anche feci ed urine possono essere importanti per poter identificare le dinamiche ante-mortem, ad esempio se rilasciate sul terreno con un andamento circolare testimoniano che l'animale era estremamente spaventato e tentava di scappare via, ma allo stesso tempo aveva anche lesioni che gli impedivano di allontanarsi. Ogni campione di sangue, feci, urine, vomito o altro fluido biologico dovrebbe essere documentato, raccolto, conservato e inviato in laboratorio. La localizzazione della carcassa può fornire anche utili informazioni riguardo il tipo di morte. Un animale che non muore di morte violenta ed immediata verrà rinvenuto generalmente in un posto nascosto e al riparo dagli agenti atmosferici, al contrario di quelli morti per cause iperacute o acute (traumi cranici violenti, avvelenamento da stricnina o cianuro, colpo d'arma da fuoco alla testa con interessamento del cervello) che si rinverranno esattamente nel luogo in cui è avvenuto l'evento mortale.

L'area immediatamente attorno al cadavere deve essere esaminata con particolare attenzione e in letteratura vengono riportati diversi metodi:

- **Esame zonale:** utilizzato per ricerche in piccole aree chiuse, l'intero settore viene esaminato da una persona e poi eventualmente da un'altra persona in modo che vengano rilevati quegli elementi sfuggiti ad un primo esame;
- **Esame circolare:** l'esame dell'area viene effettuato partendo dalla vittima e procedendo seguendo una spirale ideale che si allontana in maniera centrifuga dalla vittima oppure in senso contrario (esame centripeto);
- **Esame rettilineo:** viene eseguito su grandi aree esterne dove un numero di persone, una di fianco all'altra procedono contemporaneamente in linea retta come in battuta;
- **Esame a griglia:** si divide l'area in diversi quadrati o settori, e si procede all'esame di

un quadrato, o di un settore alla volta, esaminando prima tutti i quadrati in direzione orizzontale per poi riesaminarli tutti procedendo in direzione perpendicolare alla direzione di ricerca precedente.

Nel caso di lesioni da arma da fuoco, un attento esame della scena del crimine può essere d'aiuto nel ricostruire la traiettoria del proiettile. Qualora la vittima sia morta istantaneamente, può essere possibile risalire alla posizione dell'arma che ha sparato. In alcuni casi queste informazioni possono essere utili per risalire al colpevole come quando, ad esempio, la traiettoria di tiro porta alla finestra di una abitazione come punto di origine del proiettile. Nei casi in cui l'animale non sia morto immediatamente possono essere di fondamentale importanza tutti gli altri proiettili o cartucce rinvenuti nella scena del crimine individuata come primaria, ovvero infissi in alberi, muri, pareti, pavimento, mobilio o nel terreno. La scena del crimine deve anche essere ispezionata alla ricerca dell'arma che ha causato le lesioni all'animale. Spesso nei casi di uccisioni o maltrattamento di animali, gli strumenti utilizzati per l'atto criminioso non vengono occultati credendo che non sia possibile arrivare a risalire al proprietario dell'arma o del corpo contundente. In realtà, per il fatto che ogni oggetto lascia una ben definita traccia sul corpo della vittima, è possibile tramite esami morfologici, chimico-fisici, dinamici o ricostruttivi, risalire dalle lesioni presenti sull'animale alla specifica forma e dimensione dell'oggetto o strumento utilizzato per causare i traumi.

#### 6.1.5 Il repertamento delle fonti di prova

Ogni elemento che si ritiene possa contribuire a provare l'esistenza di un reato deve essere considerato come una fonte di prova. L'assunzione delle fonti di prova è una fase molto importante e delicata, data l'importanza che ha sull'esito delle indagini. Prima di repertare ogni possibile fonte di prova si deve effettuare una documentazione fotografica dettagliata della stessa, nonché accertarsi che sia possibile risalire in ogni momento all'identificazione di quel reperto ed alla sua attribuzione fornendogli un univoco numero identificativo e sigillandolo in un adeguato contenitore. I campioni saranno raccolti con guanti monouso, avendo l'accortezza di cambiare il paio di guanti ad ogni campione al fine di evitare contaminazioni crociate. Al termine della raccolta i campioni devono essere posti in buste sigillate ed identificate, quindi deve essere redatta loro lista completa associata ad una loro breve ma dettagliata descrizione. Le carcasse devono essere identificate, messe in adeguate buste chiuse, sigillate, e quindi a loro volta poste in contenitori o bidoni a chiusura stagna/ermetica per il trasporto di materiale biologico. I campioni biologici diversi dalle carcasse, una volta raccolti e identificati, devono essere posti in contenitori secondari di polistirolo (eventualmente con siberine) e chiusi con nastro adesivo che non permetta l'eventuale fuoriuscita di materiale contaminato. I contenitori di polistirolo andrebbero a loro volta inseriti in scatole di cartone. I campioni saranno inviati allo specifico laboratorio diagnostico specializzato, accompagnati da una scheda descrittiva dei reperti e del genere di analisi che si ritiene necessaria, ponendo attenzione alle condizioni di trasporto al fine di preservare l'idonea conservazione del campione. In quanto fonti di prova di un eventuale reato, i reperti devono essere sottoposti a sequestro giudiziario, convalidato da un magistrato ai sensi del CPP. Dal momento del sequestro ogni reperto deve essere affidato in custodia giudiziaria ad un responsabile che provvederà a garantirne l'integrità

in attesa delle disposizioni del PM. Ogni spostamento o trasferimento e pertanto tutte le variazioni nella custodia giudiziaria del campione devono essere tracciati. Pertanto, ai fini della dimostrabilità del mantenimento della catena di custodia, ogni variazione dovrà essere documentata e annotata.

### Conclusioni

Questa piccola sintesi di quelli che sono i principi ed i metodi di base da utilizzare per affrontare correttamente le indagini sui crimini contro gli animali è da considerarsi solo la base di una serie di attività molto complesse e sofisticate che ormai nulla hanno da invidiare alle tecniche investigative utilizzate nella Medicina Forense Umana. La peculiarità della Medicina Veterinaria Forense è che vi sono moltissime specie diverse su cui concentrare i nostri sforzi di indagine e conoscenza e questo rende il compito più difficile ma anche più avvincente. Aumentare adeguatamente le nostre conoscenze, sarà la principale sfida per il futuro della Medicina Veterinaria Forense.

### Bibliografia

- CURTOTTI D. E SARAVO L. Manuale delle investigazioni sulla scena del crimine, Giappichelli Editore, 2013
- GIUSTI G. Manuale di Medicina Forense per i giuristi. Giusto Giusti, CEDAM, 2008.
- BRAGHÒ G., DE MARIA F., NICOLUCCI G., PICCIOTTO G. Manuale di Diritto Processuale Penale. XXI Edizione. Fausto Izzo
- D. MERCK MELINDA Veterinary Forensics: Animal Cruelty Investigations, DVM, Blackwell Publishing
- DI MAIO D., DI MAIO V.J.M. Forensic Pathology, Second Edition. M.D. CRC Press, 2001
- BIGGS MJ, BROWN LJ, RUTTY GN. Can cause of death be predicted from the pre-necropsy information provided in coroners' cases? J Clin Pathol. 2008 Jan;61(1):124-6.
- COOPER J.E., COOPER MARGARET E., BUDGEN P. Endang Wildlife crime scene investigation: techniques, tools and technology. John E. Cooper, Margaret E. Cooper, Paul budgen. Endang. Species Res., Preprint 2009.
- Forensic Science in Wildlife Investigation. Edited by Adrian Linacre. CRC Press, 2009.
- COOPER J.E., COOPER M.E. Introduction to Veterinary and Comparative Forensic Medicine. Blackwell Publishing, 2007
- COOPER J.E., COOPER M.E Wildlife Forensic Investigation. Principles and practice. CRC Press, 2013
- SINCLAIR L., MERCK M., RANDALL LOCKWOOD Forensic investigation of Animal Cruelt. Humane Society Press, 2006
- FICO R., MARIANO V. E CIARROCCA E. Manuale operativo per le indagini di Medicina Forense Veterinaria. Quaderni di Zooprofilassi, Aprile 2011
- HUFFMAN J.E., WALLACE J.R. Wildlife Forensics: Methods and Applications. Wiley-Blackwell, 2012
- FICO R., ANGELUCCI S., CIARROCCA E. Manuale delle attività investigative per i reati contro la fauna. Life08/IT/000325-WOLFFNET 2014

## 6.2 LA VALUTAZIONE DELLA SOFFERENZA ANIMALE E IL RUOLO DELL'AUSILIARE DI POLIZIA GIUDIZIARIA

### A cura di Enrico Moriconi

*Medico veterinario*

*Consulente Etologia e benessere animale*

*Garante per i Diritti Animali della Regione Piemonte*

Le condizioni di mantenimento degli animali sono oggetto di norme legislative che hanno una finalità di tutela; la valutazione della sofferenza consiste nell'individuare le casistiche che inducono conseguenze negative per gli animali. La valutazione della sofferenza animale può essere di tipo scientifico e di ricerca oppure finalizzato all'applicazione della legge sul maltrattamento. In campo scientifico si esaminano complessivamente le situazioni e le cause che incidono sulle condizioni degli animali, mentre ai fini delle conseguenze giudiziarie essa deve considerare, oltre ai traumi e danni fisici evidenti, le condizioni etologiche e la natura degli animali poiché questi termini sono esplicitati dalla Legge 189/04 sul maltrattamento animale. Ne deriva che l'ambiente è l'elemento che determina la qualità della vita degli animali e si ammette scientificamente che è un motivo di malessere e stress. Con il termine ambiente, si devono intendere varie caratteristiche; il suo ruolo è fondamentale poiché permette o nega l'espressione dei comportamenti etologici o naturali. Per il giudizio è importante la conoscenza etologica e non sempre il Medico Veterinario, l'unico professionista in Italia autorizzato a esprimersi sugli animali, ha conoscenze etologiche approfondite dal corso di laurea.

Per la valutazione si devono utilizzare metodologie che siano obiettive e non influenzabili; gli indicatori sono utili per questo fine; essi segnalano la compromissione dell'animale e si conoscono indicatori fisiologici, patologici, produttivi ed etologici. Anche le cinque libertà sono uno strumento obiettivo.

Il giudizio deve basarsi su elementi oggettivi e verificabili e non deve essere influenzato dalle emozioni, dalle convinzioni etiche personali e neppure da pregiudizi o preconcetti; si tratta di esaminare i danni fisici degli animali ma anche collegare direttamente e chiaramente le negatività ambientali rilevate alle conseguenze subite dagli animali. L'Ausiliare di Polizia Giudiziaria deve operare con mancanza di pregiudizi; è importante la raccolta oggettiva degli elementi negativi e la rendicontazione nel corso dell'attività operativa.

### 6.2.1 La valutazione della sofferenza degli animali

La legislazione nazionale ed europea prevede norme specifiche su ogni tipologia di animali ispirate al principio della "tutela", con la finalità di regolare le situazioni di mantenimento e custodia che rimangono subordinate al diritto umano di utilizzare gli animali e quindi non mirano a garantire condizioni totalmente rispondenti alle necessità degli animali. La verifica dello stato degli animali sarà pertanto una valutazione che si potrebbe definire "quantitativa" perché relativa al superamento o meno di quanto previsto dalle leggi e se ciò genera una condizione di sofferenza.

Vi sono più modi di porsi di fronte alle condizioni animali, però, da un punto di vista giuridico ci si deve rifare alla Legge 189/04 ampiamente analizzata nel manuale in que-

stione, per cui il Medico Veterinario deve fare riferimento alle casistiche inserite nella legge ovvero (art. 544 ter) a “lesione..., sevizie..., comportamenti..., fatiche..., lavori ...insopportabili con l’etologia”. Oppure (art. 727 c.p. Il comma) la detenzione di “animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze”.

Particolarmente importante è la dicitura dell’art.544 ter: “insopportabili per le sue caratteristiche etologiche” (dell’animale), che è una definizione da analizzare da un punto di vista veterinario insieme a quella di condizioni incompatibili con la natura dell’animale. In primo luogo si constata l’utilizzo di due termini che sembrano introdurre una differenza. Le caratteristiche etologiche sono gli elementi basilari delle vita degli animali; in termini tecnici la caratteristiche etologiche corrispondono ai “**comportamenti etologici**” cioè le attività proprie degli animali; per esempio per “comportamenti” si intende: “*condizionamento e apprendimento, capacità sensoriali, abitudini generali, comportamento riproduttivo, comportamento di alimentazione e comportamento sociale*”.(Rollin, 2011)

In altre parole il comportamento etologicamente inteso si può definire come equivalente al termine di natura degli animali. Per la valutazione della sofferenza, dunque, si possono distinguere due casistiche distinte: i danni e le negatività dirette sull’animale (ferite, traumi, lesioni, ecc.) e le conseguenze delle situazioni ambientali. La prima tipologia fa riferimento a danni visibili e l’analisi è relativa alla gravità del danno procurato, mentre nel caso delle situazioni ambientali è necessario analizzare le modalità con cui esse producono le condizioni negative per gli animali.

### Il ruolo dell’ambiente

Le “caratteristiche etologiche” chiamano in causa direttamente l’ambiente in quanto le attività che descrivono sono quelle azioni che gli animali svolgono nel loro esercizio vitale: alimentarsi, esplorare il territorio, svolgere le relazioni di comunicazione con i simili e le altre specie, apprendere le nozioni fondamentali, giocare, cercare il partner e allevare i figli. E naturalmente ciò vale anche per il concetto di “natura”.

Vi è un altro fattore che sottolinea l’importanza dell’ambiente ed è il significato di benessere il quale è “lo stato di completa sanità mentale e fisica che consente all’animale di stare in armonia con il suo ambiente” (Hughes, 1976).

Il ruolo delle condizioni ambientali nel determinare lo stato degli animali è stato chiarito dagli studi sullo stress, che l’inventore del termine, intese come “*risposta specifica dell’organismo necessaria al medesimo per adattarsi ad una molteplicità di stimoli, esterni e no, a salvaguardia della sopravvivenza e dell’integrità fisica*”. (Selye,1956) Cioè condizioni ambientali negative richiedono uno sforzo di adattamento che può portare a esiti diversi: se le condizioni non sono gravemente lesive lo stress può essere superato; se, al contrario, sono molto gravi oppure perdurano nel tempo, si ha uno stress cronico, (*distress* in lingua inglese) che non viene superato e provoca sofferenza.

Da un punto di vista pratico, la valutazione ambientale è molto spesso chiamata in causa per l’applicazione della Legge 189/04, dal momento che gli animali utilizzati dall’uomo sono obbligati a vivere in un ambiente determinato artificialmente. L’ambiente è negativo se impedisce all’animale di realizzare un livello accettabile etologico e fisiologico. Il confinamento degli animali conosce una elevatissima varietà di situazioni sia come qualità dell’ambiente sia come tempo di permanenza nello stesso. Questi due elementi interagi-

scono: l’apalissianamente si può dire che pessime condizioni ambientali prolungate nel tempo indurranno una sofferenza molto più intensa di permanenze brevi in ambienti non molto negativi. Poiché la valutazione dell’ambiente è di fondamentale importanza ai fini di un giudizio, si deve ricordare che si riferisce ad una molteplicità di elementi, ad esempio Tarantola (2010) elenca i fattori ambientali, in senso lato, che influenzano il benessere degli animali nell’allevamento:

- **Elementi generali:** temperatura, umidità, velocità dell’aria, polverosità, sostanze tossiche, illuminazione
- **Strutture:** quantità e qualità, spazio disponibile, pavimentazione, attrezzature
- **Alimentazione:** forzature, sostanze nocive, elevati livelli di concentrati, limitazioni (qualitative e quantitative), dimensione e forma degli alimenti, spazio mungitura, modalità di somministrazione (tempi e luoghi), additivi alimentari (ormoni, promotori di crescita), acqua (qualità/modalità di somministrazione)
- **Manipolazioni:** sistemi di contenzione, interventi sanitari, metodi di riproduzione, movimentazione, mungitura, trasporto
- **Addetti:** attitudine, formazione, modalità di gestione degli animali
- **Limitazioni sociali:** isolamento, densità, numerosità, formazione e stabilità dei gruppi, svezzamento
- **Genetica:** selezione (qualitativa e quantitativa), ingegneria genetica.
- **Mutilazioni:** castrazioni, decornazione, taglio dei denti e della coda, debeccaggio

In senso lato tutti gli elementi entrano a far parte dell’ambiente, cioè delle condizioni di mantenimento dell’animale. Si deve sottolineare che la situazione di negatività ambientale procura un danno che è pari a quello inferto da un trauma o altro agente che leda l’integrità dell’animale, perché la stessa deve intendersi non solo sul piano anatomico ma anche come capacità e possibilità di esprimere il proprio comportamento naturale.

### Il ruolo dell’etologia

Per la definizione stessa della L.189/04 l’etologia riveste un’importanza fondamentale nella valutazione del malessere e occorre ricordare che attualmente questa scienza si è per così dire divisa in due branche, una che si può definire *classica* che cioè studia il comportamento di tutti gli animali (soprattutto quelli liberi) e una definita *comparata* che si rivolge specialmente a quelli di allevamento. Quest’ultima pone dei problemi, in quanto vi è chi la interpreta in maniera riduttiva nel senso che si dovrebbero esaminare gli animali accettando il fatto che vivendo in condizioni di confinamento, come gli allevamenti, i loro comportamenti ne sono condizionati e pertanto nel valutare le situazioni non si dovrebbe prendere come riferimento l’etogramma normale bensì uno modificato, formulato tenendo conto delle alterazioni imposte dall’uomo. Secondo un’altra interpretazione si devono mettere a confronto le osservazioni degli animali confinati per interesse umano con quelli degli animali liberi e che vada presa, come base per valutare il benessere, la condizione di naturalità. Le conseguenze di una scelta rispetto all’altra sono facilmente intuibili, perché è evidente che l’analisi delle condizioni di vita negli allevamenti cambia radicalmente nell’un caso o nell’altro, spostando il giudizio da più o meno positivo a critico.

Vi è un altro elemento da considerare. La legislazione internazionale che detta regole per il mantenimento degli animali si basa sul principio “*welfarista*” (traducibile come

protezionista) ovvero garantire le condizioni di vita migliori possibili subordinate però ai superiori interessi umani di sfruttamento degli animali. È pertanto ovvio che gli animali allevati non avranno la possibilità di espletare pienamente la loro etologia; e che le privazioni cui potrebbero essere sottoposti, se superano il livello previsto dalle leggi, possono indurre dolore e sofferenza. Il punto cruciale è, pertanto, la verifica delle conseguenze indotte all'animale dalla condizione che gli viene imposta.

### **Un altro ragionamento è quello relativo alla persona che deve valutare**

In Italia l'unico professionista che è ufficialmente autorizzato a esprimersi in termini applicativi sugli animali e quindi diventa la figura di riferimento per la legge. Ciò induce però alcune problematiche pratiche. In primo luogo, alcune casistiche - segnatamente lesioni e sevizie - sarebbero elementi rilevabili da qualsivoglia persona sia in grado di osservarle. Certamente possono presentarsi in forme varie, da leggere a gravi o molto gravi, ed è evidente che in alcuni casi la formulazione di un giudizio richieda il parere di un veterinario. Ebbene la formazione etologica non è una specializzazione specifica del Medico Veterinario il cui indirizzo è clinico e chirurgico. Al contrario i corsi di Etologia formano professionisti che però non sono autorizzati a esprimersi sul piano pratico applicativo ma solo a livello puramente scientifico. Inoltre, gli animali cosiddetti esotici, ad esempio, non sono oggetto di studio nei corsi di Medicina Veterinaria. Ne consegue che a qualsiasi veterinario potrebbe essere richiesto un giudizio che si basa sull'etologia, senza che ne sia certa la formazione in tal senso. Questo è un elemento estremamente critico in quanto può facilmente generare una conseguenza spiacevole, ovvero una contrapposizione di pareri ufficiali, emessi da professionisti tutti equivalenti dal punto di vista dell'autorità ad operare, ma la cui preparazione specifica sull'argomento può essere molto diversa.

Come ipotesi di lavoro per il futuro, sembra possibile indicare la strada di richiedere a chi formula un parere, di allegare una valutazione etologica da parte di un esperto in materia o, in alternativa, di richiedere una formazione specifica ai veterinari.

### **La valutazione**

Lo scopo della valutazione è la quantificazione delle negatività subite dall'animale in conseguenza o di fatti traumatici in senso lato oppure degli effetti indotti dall'ambiente, per quanto si è detto in precedenza, per verificare se tali fatti possono o meno integrare illeciti. Si comprende quindi che vi può essere una diversa finalità nella valutazione poiché ve ne sarà una di tipo scientifico, che indaga sulle situazioni assolute, e una con fini giudiziari che si confronterà con quanto previsto dalle leggi in materia.

Conformemente a quanto fin qui detto, appare chiaro che la valutazione è un'azione di una certa complessità, con una forte componente scientifica e dunque richiede personale esperto per poterla effettuare, possibilmente della specie animale di cui si vanno a fare le ispezioni. In primo luogo non è inopportuno ricordare che essa deve essere oggettiva e indipendente da presupposti ideali o morali. Le posizioni di tutela dei diritti animali sono principi che possono essere propri di ciascun singolo individuo ma non sono un metro di misura utilizzabile. Analogamente non devono essere influenzate da dichiarazioni o contatti della parte cui si va a fare l'ispezione. Un responso è credibile solo se obiettivo, veritiero e imparziale, che deve però contenere elementi di efficacia nel rappresentare le

negatività o le positività di una situazione. Fondamentale è però che i rilievi siano riferiti a un reale danno subito dall'animale. Inoltre l'atto deve basarsi su elementi verificabili e confrontabili.

Le basi corrette sono indispensabili per confrontarsi, sia a livello scientifico sia a livello giudiziario, con posizioni che possono essere tra di loro contrastanti e quanto più le ragioni saranno oggettive tanto più avranno forza di convinzione e persuasione razionale.

Gli strumenti per formulare un giudizio obiettivo sono forniti dagli indicatori, una serie di elementi che descrivono i caratteri negativi o positivi individuabili nell'animale, nel suo comportamento o nell'ambiente in cui vive.

### **Gli indicatori**

Gli indicatori, di per sé, sono neutri, nel senso che la loro presenza denota una alterazione misurabile ma, proprio per questo, la loro assenza indica al contrario uno stato di non turbamento dell'omeostasi interna e quindi un equilibrio che è sintomo di "benessere" come da definizione.

Naturalmente nell'ambito di una valutazione si può rilevare la presenza degli indicatori in modo variegato, non tutti possono essere osservabili e non tutti avere lo stesso peso dimostrativo. Sta alla capacità e professionalità di chi è chiamato a esprimere un parere dare il giusto peso e misura agli elementi rilevati. Così l'utilizzo degli indicatori dev'essere commisurato alla condizione analizzata, ad esempio in caso di situazione di breve o relativamente breve durata (manifestazioni, fiere con animali, trasporti, ecc.) sarà molto difficile ottenere risposte dalla variazione dei comportamenti naturali (che si manifestano con il passare del tempo e si evidenziano con osservazioni prolungate), mentre sarà più consono valutare le condizioni ambientali strutturali o generali.

Come indicatori si elencano: fisiologici, patologici, produttivi ed etologici. Sono tutti collegati allo *stress*, infatti esso causa nell'organismo delle modificazioni a vari livelli, modificazioni che sono rilevate dagli indicatori.

### **Indicatori fisiologici**

Lo *stress* richiede all'organismo un'attività di adattamento che essenzialmente coinvolge i sistemi simpatico-medullo-surrenale e ipotalamo-ipofisi-cortico surrenali; il coinvolgimento determina una alterazione dei valori fisiologici degli ormoni emessi dagli organi interessati e pertanto le alterazioni dei valori indicano una compromissione dell'animale. Presentano problemi di interpretazione, in quanto, ad esempio, le alterazioni ormonali possono evidenziare variazioni nel corso del tempo. Altre problematiche sono relative al loro rilievo: i maneggiamenti degli animali possono essere di per sé motivo di *stress*: un elemento facilmente alterabile, in questa opzione, è l'aumento del battito cardiaco ma anche i livelli serici degli ormoni possono risultare alterati.

### **Indicatori patologici**

In seguito a *stress* cronici si possono verificare alterazioni fisiopatologiche con conseguenti forme di patologie cardiovascolari, ipertensione e arteriosclerosi o anche infezioni dovute alla immuno depressione.

### Indicatori produttivi

La valutazione dell'aumento di peso, la resa all'ingrasso, la produzione di latte, il consumo di cibo, la fertilità, ecc., sono dati facilmente rilevabili; la produttività è però un indicatore poco affidabile ed incompleto in quanto, in presenza di *stress*, anche grave, questo fattore può venir compensato o corretto con la somministrazione di sostanze farmacologiche e pertanto potrebbe non essere rilevabile.

### Indicatori etologici

Il comportamento alterato è la forma esteriore e più appariscente di uno stato di sofferenza dell'animale. Ogni specie animale esprime comportamenti diversi in funzione degli stimoli ambientali ricevuti: esprime così un proprio etogramma. Le alterazioni del comportamento possono dipendere anche da una patologia o da uno stimolo psicogeno.

L'elenco degli indicatori etologici comprende: inibizione di tutte le attività (es. la fuga) - reazione di immobilità (*freezing*) - movimenti intenzionali - movimenti e posture ambivalenti - attività a vuoto - attività ridirette - eccitazione - attività di sostituzione - comportamenti nevrotici - iperaggressività - stereotipie comportamentali.

- **Inibizione di tutte le attività.** L'animale non si dedica ad alcuna attività etologica, per esempio la toelettatura, la mancata cura della prole. La mancata toelettatura determina un mantello sporco e che può causare dermatiti.
- **Apatia.** È una notevole diminuzione della risposta a stimoli, che generalmente causano una reazione in situazioni normali, si presenta anche con scarso o nullo comportamento esplorativo, assenza di risposte anche di fronte a situazioni estremamente avverse.
- **Reazione di immobilità (*freezing*).** Si può tradurre con "congelamento": uno stato di assoluta incapacità di azione, anche di mettere in atto un atteggiamento di fuga per sottrarsi al danno.
- **Movimenti intenzionali.** Sono i comportamenti adottati con l'intento di sottrarsi alla condizione negativa; tipico è il caso dei cani chiusi in un recinto che si dedicano a raspare e a grattare sulla recinzione con l'ovvio scopo di porre fine al confinamento.
- **Movimenti e posture ambivalenti.** Sono quelle posizioni e atteggiamenti che possono essere sia segnali di passività sia di aggressione, come se l'animale in uno stato di disagio non sappia ancora bene se reagire sottraendosi al problema o passando all'aggressione. Si può osservare facilmente nel cane che passa attraverso varie modalità espressive che possono sfociare sia nell'aggressività sia in una ritirata di fronte all'oggetto che ne ha scatenato la postura ambivalente. La definizione di ambivalenza significa proprio la doppia possibilità di manifestare il comportamento.
- **Attività a vuoto.** Tra di esse si segnalano i giochi con la lingua, ripetutamente estroflessa e introflessa, evidentemente senza alcuna finalità, oppure il ticchio dei cavalli di scuderia che mordono la mangiatoia. Rientrano nella categoria, ma anche nelle attività ridirette e nelle stereotipie, i grattamenti prolungati e una toelettatura oltremodo dilungata. Pure gli andirivieni ripetuti all'interno delle gabbie sono attività a vuoto, associate ad altre etoanomalie.
- **Comportamenti ridiretti.** I comportamenti ridiretti sono rivolti verso stimoli che non sono direttamente legati alla situazione o stimolo che li genera dal punto di vista motivazionale. Per esempio, un gatto che non può cacciare un uccello che vola fuori da una

finestra, può "ridirigere" il colpo di zampa verso un altro oggetto, o essere vivente, e graffiarlo. Nei vitelli da latte sono attività ridirette il leccare ripetutamente le sbarre di contenimento, succhiare il pelo o parti del corpo proprie o dei vicini.

- **Eccitazione.** Eccessiva allerta e attenzione: l'animale è molto vigile, dedica pochissimo tempo al riposo, quando in condizioni normali il tempo del riposo è sempre considerevole. L'eccitazione è un primo stadio che può successivamente evolversi in aggressività.
- **Attività sostitutive (*Displacement activities*).** Stimoli ambientali percepiti come spiacevoli o pericolosi possono causare nell'animale un conflitto interno il cui risultato può essere un comportamento "fuori contesto". Per esempio, un cane può essere altamente motivato a una azione, ad esempio l'accesso al cibo o il desiderio di uscire all'esterno, la risposta può essere leccarsi una zampa o un fianco. È evidentemente necessario distinguere l'eziologia di queste attività da quelle ridirette.
- **Comportamenti nevrotici.** Le nevrosi nascono negli animali come nelle persone da un conflitto, tra uno o più desideri e l'impossibilità di soddisfarli, sia per motivi interni alla propria personalità, sia per motivi esterni. I comportamenti nevrotici si manifestano con una serie di attività che sono, a loro volta, espressione di malessere, quali le stereotipie comportamentali. Diventano nevrotici molti dei comportamenti delle precedenti categorie quando sono ripetuti in maniera eccessiva od ossessiva.
- **Iperaggressività.** È la propensione dell'animale a reagire a qualsiasi stimolazione in modi e forme aggressive, anche verso i conspecifici con cui si divide l'ambiente.
- **Stereotipie.** Le stereotipie comportamentali sono la ripetizione ossessiva di azioni, atti senza finalità pratica. Alcune sono nominate in modo specifico come il pacing, l'andirivieni nelle gabbie, oppure il *veawing* degli elefanti che dondolano la testa e le gambe; le scrofe che mordono le sbarre delle gabbie.

### Le cinque libertà

In Gran Bretagna, negli anni '60, era stato istituito il primo Comitato tecnico per elaborare elementi atti a permettere a priori il giudizio sulla qualità del modo di mantenimento degli animali, il quale pubblicò il Brambell Report che, in seguito, al "Congresso internazionale sul benessere dell'animale industriale", tenutosi in Gran Bretagna nel 1992, divenne il "Farm Animal Welfare Council" elaborando, nella formula attualmente utilizzata, il paradigma delle "Cinque libertà" che è la seguente:

- 1) **libertà dalla fame e dalla sete e dalla cattiva nutrizione, garantendo un facile accesso ad acqua fresca e a una dieta che mantenga piena salute e vigore;**
- 2) **libertà dal disagio, che comporta un ambiente appropriato che includa un riparo e una confortevole area di riposo;**
- 3) **libertà dal dolore, ferite, malattie con prevenzione e rapida diagnosi e terapie, attraverso la prevenzione e rapide diagnosi e trattamenti;**
- 4) **libertà di esprimere un comportamento specie-specifico naturale, provvedendo sufficiente, attrezzature appropriate e la compagnia di animali della stessa specie;**
- 5) **libertà dalla paura e dall'angoscia, assicurando condizioni e trattamenti che evitino la sofferenza mentale.**

La loro applicazione permette di descrivere le condizioni generali dell'animale poiché

si riferiscono all'insieme delle vite possibile in una condizione di confinamento.

In Italia non sono state assunte in nessun documento legislativo ufficiale, ma la Coop ha deciso, nel maggio del 2007, di inserirne i contenuti come elementi da rispettare all'interno dei protocolli di allevamento per coloro i quali conferiscono gli animali alla cooperativa. Esse assumono una duplice valenza in quanto, se indicano i bisogni di cui occorre garantire il soddisfacimento, il mancato rispetto di tali bisogni genera condizioni di alterazione dello stato degli animali e la quantità delle libertà violate - insieme alla gravità della violazione - permette di valutare quale sia il possibile danno inflitto all'animale, cioè il malessere indotto. Richiamandosi direttamente all'etologia esse vanno al di là del riferimento per il quale sono state elaborate, ovvero gli allevamenti. Hanno un carattere di universalità in quanto le necessità etologiche e fisiologiche, da esse richiamate, non sono particolarità riferibili solo a determinate specie ma indicano bisogni fondamentali per qualsiasi animale, a qualsiasi specie appartenga. Per il loro contenuto esse hanno un indiscutibile valore giudiziario e possono essere utilmente adottate qualora si richieda un parere ai fini di un giudizio. La valutazione all'atto pratico deve esaminare le condizioni dell'animale, quando si tratta di danni fisici rilevabili, oppure rilevare le conseguenze negative indotte dall'ambiente. L'ambiente, come si è detto in precedenza, è l'insieme di vari elementi che vanno dalla sistemazione alle modalità di mantenimento, alla gestione complessiva della struttura.

Elementi oggettivi di aiuto per la definizione della casistica sono gli indicatori (fisiologici, patologici, produttivi, etologici) e le cinque libertà. Importante è il collegamento che deve essere obiettivo tra la situazione e le conseguenze negative per l'animale.

### **Il ruolo dell'Ausiliare di Polizia Giudiziaria**

Nell'effettuazione di sopralluoghi, controlli, ecc. le Forze di Polizia possono richiedere il supporto di Medici Veterinari i quali vengono nominati Ausiliari di Polizia Giudiziaria e collaborano per fornire elementi tecnici e scientifici per l'accertamento del reato. Un punto da sottolineare è che il Medico Veterinario non è necessariamente un dipendente dell'Asl territoriale, ma può trattarsi anche di un Libero professionista, l'importante è che sia esperto della specie che si intende controllare. Al riguardo si deve tener presente che i Medici Veterinari dipendenti dell'Asl locale spesso sono gli stessi che hanno gestito le pratiche relative alla situazione sottoposta a controllo; quindi si può pensare che siano più propensi a sostenere la posizione iniziale.

L'Ausiliare di Polizia Giudiziaria deve operare evitando le posizioni di interesse o coinvolgimento personale, poiché si richiede obiettività e indipendenza di accertamento.

Un altro elemento di notevole importanza sono le modalità e le attività dell'intervento.

In caso di evidenza di problematiche oggetto di rilievo critico, le prime azioni sono di fondamentale importanza per il prosieguo dell'azione di accertamento. È pertanto fondamentale che nel corso del primo intervento si raccolgano con attenzione il maggior numero dei dati possibili, che vi sia una descrizione accurata di quanto si rileva e di come si agisce. È inoltre importante il dato temporale dell'ispezione, che per poter essere quanto più rispondente alla realtà deve avere una durata adeguata rispetto alle specie e numero di animali che si vanno a controllare, nonché alle loro effettive condizioni di salute. Molto utili sono le documentazioni fotografiche ed i video. Si deve ricordare che il maltrattamen-

to è un reato che può anche non ripetersi, nel senso che, ad esempio, proprio in seguito all'intervento i responsabili possono adoperarsi per cambiare le condizioni, oppure se vi è un sequestro e un allontanamento degli animali, chiaramente non si potrà in seguito verificare la stessa situazione.

### **Conclusioni**

I Medici Veterinari sono i professionisti chiamati a giudicare le condizioni degli animali nei casi in cui ciò sia necessario, alla luce delle normative di riferimento.

La valutazione può riferirsi sia a danni fisici, ferite, traumi, sevizie, sia alle conseguenze indotte agli animali dall'ambiente in cui vivono poiché esso può causare sofferenza e stress, anche esse penalmente rilevanti. Si deve sempre fare riferimento alle condizioni in cui gli animali sono rinvenuti o mantenuti e alle conseguenze subite dagli animali ed è fondamentale basarsi su elementi oggettivi e verificabili e non farsi influenzare dalle emozioni o dalle convinzioni etiche personali. L'Ausiliare di Polizia Giudiziaria deve operare con mancanza di pregiudizi ed al contempo mettendo in campo la propria esperienza tecnica per l'accertamento di possibili illeciti in danno agli animali. È altrettanto importante la raccolta oggettiva degli elementi negativi e la rendicontazione.

### **Bibliografia**

ROLLIN B. "Il lamento inascoltato" ed. Sonda, 2011

HUGHES B. "Animal Welfare" Paperback, 1976

SELYE H. The Stress of Life McGraw-Hill (Paperback,) (1956)

TARANTOLA M. Facoltà Med. Veterinaria di Torino, Convegno Macellazione rituale e benessere animale IZS PLV Torino 2.12.10

### **6.3 VALUTAZIONE DELLE NECESSITÀ ETOLOGICHE DEGLI ANIMALI "DA REDDITO"**

#### **A cura di Enrico Moriconi**

*Medico Veterinario*

*Ordine Provincia Torino n.421, già Dipendente ASL TO3, Consulente Etologia e Benessere animale, Garante per i Diritti Animali della Regione Piemonte*

L'etologia definisce i caratteri fondamentali della vita naturale degli animali e le loro relative necessità e può essere un parametro da valutare anche in un allevamento, seppure in tale ambito vi sia il forte condizionamento determinato dalla stabulazione. Gli animali in allevamento vivono una situazione particolare poiché le condizioni stabilite dalle leggi emanate a livello europeo, come direttive o regolamenti, adottate poi dalle nazioni europee, condizionano le loro necessità etologiche e le subordinano agli interessi umani di utilizzare gli animali economicamente. Ne discende che la valutazione della condizione etologica può essere talvolta una verifica di tipo essenziale, assoluta, quale la descrizione della vita naturale oppure, come nel caso in esame, un'analisi relativa che, invece, esami-

na le condizioni di vita in base a quanto è permesso dalle normative.

Al momento si può affermare pacificamente che la legislazione degli allevamenti biologici permette ambienti migliori rispetto alle strutture convenzionali, pur senza arrivare alle condizioni naturali. La valutazione delle necessità etologiche pertanto è il confronto tra i bisogni naturali e i limiti imposti dall'allevamento, verificando che non si realizzino condizioni che violino quanto previsto dalle norme con le ricadute sul benessere animale.

Le necessità etologiche fondamentali sono relative all'alimentazione, all'abbeveraggio, alla qualità dell'ambiente, alle caratteristiche specie specifiche e all'assenza del timore mentale e paura. Tutti questi elementi sono variamente compromessi nell'allevamento e gli animali devono adeguarsi. Vi possono essere però delle situazioni oppure delle prassi che vanno oltre quanto previsto dalle leggi, quindi non sono da queste autorizzate, e che inducono sofferenza negli animali, i quali la dimostrano con i loro comportamenti. L'allevamento biologico si discosta dagli allevamenti zootecnici di tipo intensivo poiché gli animali hanno più spazio a disposizione, è maggiormente rispettata la loro dieta naturale, e nel complesso le condizioni sono meno restrittive rispetto alle altre tipologie di mantenimento.

Nella valutazione etologica degli animali in allevamento zootecnico si devono considerare le caratteristiche specifiche della specie e le principali alterazioni che possono subire in violazione di quanto previsto dalle leggi in materia.

### Alimentazione e abbeveraggio

I sistemi alimentari in allevamento sono stati cambiati rispetto all'etologia, così come è mutato l'approccio al cibo che etologicamente viene ricercato dall'animale mentre in cattività è somministrato; come detto, però, il tutto rientra nelle norme. Per quanto riguarda somministrazione di cibo, i bovini non sono più alimentati come erbivori puri in quanto rientrano nella dieta mais, cereali e soia per aumentare la produzione proteica e calorica e permettere produzioni, di carne e di latte, quantitativamente più alte. Le modifiche sono permesse dalla legge.

Le stesse problematiche sorgono per i suini che sono alimentati a cereali quando in natura sono onnivori come ben si può vedere osservando come si nutrono i cinghiali loro parenti.

Ovini e caprini sono quelli che sono più vicini alla loro etologia in quanto, per motivi esclusivamente economici si cibano ancora essenzialmente di erba, che brucano nel periodo estivo nei campi e con il fieno in inverno.

Polli e galline in natura sono pressoché onnivori, poiché è conoscenza comune vederli raspare il terreno alla ricerca dei vermi; nell'allevamento odierno sono nutriti con mangimi a base essenzialmente cereale e mais. I conigli hanno avuto la dieta trasformata anch'essi. Erano erbivori ma attualmente sono alimentati con mangimi pellettati di varia composizione in cui entrano anche parti di vegetali. La somministrazione dell'acqua negli allevamenti intensivi avviene con sistemi automatizzati; permane invece la fornitura manuale nelle stalle di costruzione molto vecchia. I problemi possono insorgere quando il sistema automatico non funziona per tempi più o meno lunghi o per incuria laddove si deve provvedere manualmente. **Pertanto la valutazione, ai fini di eventuali illeciti nella**

### detenzione e gestione di animali in allevamento, dovrà concentrarsi sulla insufficienza quantitativa sia di acqua, sia di cibo.

Relativamente alla **qualità** degli alimenti, la legislazione sui mangimi per animali è molto copiosa e indica le molecole, le sostanze, i principi che possono essere somministrati agli animali con le quantità ammesse: è una legislazione definita positiva poiché non si basa sulla negazione bensì sull'elencazione di quanto è permesso. Ogni presenza nociva o pericolosa configura una violazione grave, come successo per il caso della Bse, o "mucca pazza", e come avviene talvolta per la diossina o recentemente con il *Fipronil* nel mangime dei polli. In questi casi, si deve valutare se le conseguenze dirette e negative per gli animali non configurino un reato di maltrattamento rispetto alla condotta di cui all'articolo 544 ter c.p. Il comma, somministrazione di sostanze vietate.<sup>318</sup>

Le conseguenze per gli animali sono, evidentemente, uno stato di salute insufficiente con eccessiva magrezza, ad esempio rilevabile dal fatto che a livello delle coste si evidenzia la prominenza delle ossa non coperte da uno strato sottocutaneo di grasso, come pure dalla diminuzione delle masse muscolari. La mancanza di acqua determina una disidratazione che si evidenzia con la difficoltà di staccare la pelle dal sottocute se la si prende tra le dita. Forme gravi possono insorgere negli animali in seguito all'assunzione di sostanze pericolose, quali la diossina, come talvolta ancora avviene.

**Le carenze di cibo e di acqua, così come la somministrazione di sostanze dannose, se dimostrate, devono essere valutate come possibile reato di maltrattamento.**

### Ambiente, comportamento specie-specifico, paura o timore mentale

L'ambiente deve essere adatto alla specie in termini di spazio a disposizione, di tipologia delle lettiera e di possibilità di coricarsi agevolmente, naturalmente rientrano nelle condizioni richieste un isolamento termico dal caldo e dal freddo, la possibilità di riposare con la disponibilità di un'area sufficiente per ogni animale, una buona illuminazione naturale durante il giorno e artificiale durante la notte che permetta di controllare in maniera adeguata gli animali nel caso in cui ce ne fosse bisogno. L'illuminazione deve rispettare il ciclo notte-giorno. Tutti questi aspetti sono indicati dalle norme di riferimento.

Il comportamento specie specifico è quello proprio della vita naturale e certamente negli allevamenti è diverso, motivo per cui si deve verificare se esistono situazioni che violano quanto permesso dalla legislazione. Le inevitabili privazioni indotte dalla cattività generano quella che viene definita come paura o timore mentale. Il principio è semplice nella sua genesi: i condizionamenti inducono una mancanza di riferimenti rispetto ai bisogni e pertanto l'animale rimane destabilizzato poiché recepisce l'impossibilità di esprimere i propri bisogni; il timore mentale discende dalle privazioni imposte dal confinamento.

Una delle conseguenze del timore mentale è lo *stress*, che è la manifestazione della "sindrome da adattamento": un ambiente inadatto richiede un adattamento, cioè una fatica, cioè lo *stress*; se però le condizioni sono molto negative o perdurano per troppo tempo non è possibile adeguarsi e lo *stress* diventa cronico. Lo *stress* cronico (o *distress* in inglese) provoca sofferenza e si manifesta con comportamenti anomali, indesiderati, ben conosciuti. In zootecnia intensiva si conoscono da tempo queste manifestazioni e sono

318 Parte aggiunta per quanto riguarda le sostanze non ammesse possiamo dirlo nelle criticità



stati messi in atto degli accorgimenti per cercare di mitigarli.

**Bovini.** Per i bovini si hanno situazioni diverse per le vacche, i vitelli e i vitelloni.

**Per le vacche** le strutture di stabulazione sono di tipologia diversa, accanto a stalle di tipo tradizionale, con bovini ancora legati alla catena, vi sono sistemi nei quali i bovini sono liberi, pur in spazi delimitati. In questa tipologia sono previsti spazi individuali per il riposo e il sonno per cui questo bisogno è abbastanza soddisfatto. Le negatività sono dovute all'intenso sfruttamento delle bovine che sono spinte a produzioni molto elevate di latte. È ugualmente negativo l'allontanamento dei vitelli appena nati dalle madri che reagiscono muggendo per qualche giorno. Nella stabulazione libera un valore da controllare è l'affollamento, il numero troppo elevato di animali: soprattutto nei bovini all'ingrasso può esservi una presenza sopra numeraria nei box. Nelle stalle nelle quali il contenimento si effettua con la catena legata alla mangiatoia, gli animali devono avere una lettiera di paglia che sostenga adeguatamente il corpo, lo spazio tra gli animali deve permettere di coricarsi agevolmente, tutti insieme, e non essere costretti a fare i turni come avviene quando la superficie non è sufficiente per tutti. Anche le catene troppo corte non permettono di riposare correttamente: entrambe le condizioni negative supportano una condizione di malessere.

**I Vitelloni** sono mantenuti in gruppo in box e sovente i pavimenti sono in cemento fessurato, senza lettiera, che non sono adatti ma sono permessi dalle leggi vigenti. Il punto critico può essere l'affollamento, anche in questo caso, poiché vi può essere l'interesse a introdurre in ogni stallo un numero più elevato di quello corretto. Se ciò avviene vi è una difficoltà nel riposo degli animali che trovano una posizione soddisfacente per usufruire di un riposo ristoratore.

**I vitelli da latte destinati all'ingrasso**, con un ciclo vitale di circa sei mesi, sono mantenuti con modalità differenti, per i primissimi giorni di vita sono allocati in piccoli box individuali dopo essere stati allontanati quasi subito dalle madri. In seguito passano in stalle per l'ingrasso caratterizzate dalla presenza di box nei quali ogni vitello deve disporre di almeno 1,5 metri quadri. Anche in questo caso vi può essere un sovraffollamento. Il pavimento non corrisponde ai bisogni degli animali poiché è di materiale duro e non vi è lettiera, poiché per avere carni pallide non devono alimentarsi con fieno o paglia. L'alimentazione è di latte artificiale privo di ferro per indurre un'anemia cronica. Sono situazioni non ottimali ma permesse dal Decreto Legislativo 1 settembre 1998, n.331. In alcuni casi sorgono problemi per l'**illuminazione**, in stalle vecchie quella diurna può essere insufficiente. Una criticità può verificarsi quando gli animali sono mantenuti **continuamente all'aperto** senza la disponibilità di un riparo che li protegga dalla pioggia, dalla neve e dal freddo; soprattutto nella stagione invernale; in queste condizioni si può presentare una fattispecie di maltrattamento.

Negatività: affollamento nelle vacche, nei vitelloni e nei vitelli; spazio insufficiente nel contenimento alla catena, mantenimento continuativo all'aperto.

Relativamente al **comportamento**, nei bovini l'alimentazione è fornita e non ricercata, l'esplorazione del territorio assente, così come le cure parentali, poiché i vitelli sono allontanati al più presto dalla madre, e ugualmente avviene per il comportamento sessuale in quanto vi è la fecondazione artificiale. Rimane in parte una parvenza di branco nelle stalle a stabulazione libera nelle quali gli animali si muovono in un contesto condiviso con loro

simili, però è una limitazione comunque perché la vita del branco in natura si sviluppa in un ambito ampio, impossibile in uno spazio recintato come quello delle stalle. Nelle stalle con contenimento a catena manca qualsiasi ricordo della vita di branco.

Le negatività eccedenti le condizioni permesse vanno valutate ai fini del rilievo della presenza di una situazione di maltrattamento. Talvolta le condizioni ambientali negative generano uno stato di paura mentale che si manifesta con lo *stress*, che ha come segnali il mordere le sbarre dei box, le aggressioni tra simili affrontandosi con le corna, oppure l'eccessiva reazione a calciare quando ci si avvicina, ovvero provare a mangiare materiali non edibili, come il legno. Per evitare le conseguenze degli eventuali scontri con le corna tra individui è permessa l'amputazione degli abbozzi corneali nei vitelli giovani purché effettuata da personale autorizzato e con anestesia (D.leg.vo 146/ 2001).

Il trattamento chirurgico degli animali è discusso in modo più approfondito in seguito.

Arricchimenti: una modalità per mitigare l'effetto dello *stress* è la messa a disposizione degli animali di arricchimenti, oggetti che gli animali utilizzano per sviluppare forme di gioco e di esercizio mentale contrastante la noia della cattività. Al momento non sono richiesti dalla legislazione vigente e pertanto gli allevatori di bovini (vacche, vitelloni e vitelli) non ne fanno uso.

### Suini - ingrasso

L'ambiente è caratterizzato dal mantenimento in box dotati di un pavimento non adeguato in di cemento fessurato che, se non è ben realizzato può ferire le zampe; in ogni caso non è possibile grufolare o rotolarsi nella terra come loro abitudine. Lo spazio dei box è stabilito dal Decreto legislativo 122/2011. Su questo particolare è necessario un approfondimento. L'affollamento sarebbe gestito dalla quantità di superficie per capo che il Decreto Legislativo 122/2011 regola prevedendo che per i suini all'ingrasso di un peso superiore ai 100 chili, si debba provvedere una superficie di un metro quadro. Il problema insorge poiché in Italia, per rispondere alle richieste dell'industria del prosciutto (soprattutto di Parma e San Daniele) i suini sono allevati fino a un peso uguale o vicino a 180 chili con dimensioni corporee degli animali che eccedono dal metro stabilito dal Decreto. In verità il testo fa riferimento a un "almeno" un metro quadro, intendendo che è lo spazio minimo che andrebbe commisurato all'effettivo volume corporeo degli animali.

Purtroppo la prassi consolidata negli allevamenti di limitarsi alla superficie minima indicata è di fatto accettata dai Servizi veterinari che non la contestano. Si deve aggiungere che lo spazio così disponibile non permette di rispettare quanto riportato in un'altra parte dello stesso Decreto e cioè la possibilità per gli animali di alzarsi e coricarsi naturalmente, poiché l'affollamento che consegue all'interpretazione attuale obbliga gli animali a coricarsi in parte sovrapponendosi gli uni agli altri e pertanto rende difficoltosi i movimenti del coricarsi e dell'alzarsi. La verifica però di questa situazione è complicata poiché se ne avrebbe la dimostrazione osservando i maiali al momento di coricarsi tutti insieme oppure di alzarsi quando giacciono a riposo. La difficoltà nasce dal fatto che nel momento in cui sono a riposo all'ingresso nel capannone delle persone si alzano tutti contemporaneamente per lo stato di allarme e si genera una confusione di difficile interpretazione.

Relativamente al riposo non è una condizione ottimale proprio perché nei box non è possibile per ciascun individuo usufruire di un'area appartata e lontana da suoi simili,

condizione indispensabile per un riposo corretto. Il decreto relativo prevede che nei box siano inseriti degli arricchimenti citando materiali come paglia, pula di riso, segatura e trucioli, di complessa gestione poiché in parte possono confluire nelle vasche di raccolta dei liquami, intasandole. In alcune casi si costruiscono piccole mangiatoie per rendere disponibile della paglia. Nel complesso però non è molto diffusa la predisposizione degli arricchimenti.

Per le **scrofe** è usuale il contenimento in gabbia per alcuni mesi, sia dopo la inseminazione artificiale, sia dopo il parto; le gabbie sono molto strette e impediscono il movimento; è certamente una forte privazione etologica. Anche in questo caso vi è una evidente prassi interpretativa del Decreto riportato. Il documento infatti prescrive obbligatoriamente che nelle gabbie vi sia la possibilità per le scrofe di girarsi su se stesse, situazione che invece non è proprio possibile e vi sono testimonianze fotografiche su questa realtà. Tale modalità di contenimento sarebbe immediatamente sanzionabile dagli organismi addetti al controllo ma, stranamente, non esistono al momento segnalazioni di tali provvedimenti.

Le condizioni di stabulazione che impediscono ogni movimento evidentemente non permettono agli animali di riposare soddisfacentemente. Sempre la situazione ambientale non permette l'introduzione di arricchimenti nelle gabbie.

**Stalle tradizionali.** Negatività si presentano talvolta nelle stalle dove i suini sono mantenuti da soli, in locali piccoli e angusti, in assenza di una quantità adeguata di luce diurna, con una lettiera sporca e non rinnovata, senza che si asportino le feci e le urine poiché può permanere una tradizione per la quale i maiali destinati al consumo familiare devono o possono vivere in ambienti scadenti, come se fossero indifferenti alle condizioni ambientali. Dato invero del tutto falso, motivo per cui tali condizioni incidono negativamente sui bisogni di questi animali. Anche per i suini si ricorre sempre più spesso alla fecondazione artificiale introducendo, pertanto, un'altra negazione di un comportamento naturale.

L'affollamento, la permanenza nelle gabbie che impossibilitano qualsiasi movimento, stalli angusti sporchi e bui, sono fattori che generano uno stato di *stress*.

Lo *stress* si manifesta nei suini con comportamenti aggressivi tra di loro, con morsicature; possono rivolgersi ugualmente contro oggetti presenti nel box; le scrofe nelle gabbie leccano e mordono le sbarre di ferro. Suini maschi e scrofe possono ugualmente presentare pica, cioè introdurre eventuali oggetti presenti non edibili.

Per contrastare gli effetti dello *stress* nei suini maschi si effettua il taglio degli incisivi e il mozzamento della coda (Decreto legislativo 122/2011).

Nel seguito si approfondirà il contenuto del decreto relativamente a questo elemento.

### Ovini e caprini

Gli ovini e i caprini sono mantenuti con sistemi che rimandano a tempo addietro in quanto per molto tempo dell'anno sono condotti al pascolo, cioè uno stile di vita che ricorda la loro natura. Sono rinchiusi in stalla nei periodi invernali quando non vi è erba nei prati.

Nelle stalle si possono presentare le problematiche tipiche del confinamento in spazi ristretti: lo spazio può essere sottodimensionato con criticità circa il coricarsi e il riposo. Negativa è la condizione di permanere all'aperto, senza riparo, nei periodi invernali con pioggia o neve. Nel gruppo la vita riproduttiva è vicina a quella normale e le madri pos-

sono curare i figli per un tempo più lungo di quello che è permesso alle bovine. Anche per queste specie, però, stanno crescendo strutture più tecnologiche sul tipo delle stalle per bovini, con le stesse problematiche relativamente all'alimentazione, al contenimento, all'inseminazione artificiale. Per gli animali allevati in modo definibile tradizionale, con il pascolamento, non c'è bisogno di arricchimenti, mentre se si usano stalle tecnologiche sarebbero necessari per controllare situazioni stressanti.

I segnali di *stress* negli ovini e nei caprini, che si possono osservare in caso di stabulazioni prolungate in ambiti angusti, sono simili ai bovini: facile risposta eccessiva all'avvicinamento, con scalciamento, sfregamenti della testa contro le recinzioni, pica con morsicatura di materiali non edibili.

### Polli e galline

Sono assolutamente penalizzati per l'ambientamento **polli e galline** vivono in modo assolutamente diverso rispetto alla loro etologia. Il pollame odierno deriva da specie che vivevano nelle foreste del Siam, in gruppi formati da 7/8 individui femmine e un maschio, e in piena libertà; ruzzolavano il terreno e facevano bagni di polvere per liberarsi dai parassiti; volavano sugli alberi dove salivano per dormire come difesa dai predatori.

**Le galline ovaiole** vivono in grandissima maggioranza all'interno di gabbie, la cui dimensione, sulla base della Direttiva Europea, permette minimi movimenti. Nelle gabbie non è possibile alcun riferimento alla vita naturale; il pavimento è di rete, e può provocare ferite alle zampe, per sublimare la loro abitudine di raspare sono inserite nelle gabbie delle tavolette di plastica ruvida. Il ciclo notte e giorno per decreto deve prevedere almeno 8 ore di buio però si nota che durante le ore diurne la quantità di luce è controllata affinché non sia mai molto intensa; talora vi può essere chi violi la norma del ciclo del buio, abbassando solo la luce senza spegnerla, trattamento non previsto dalla normativa vigente. Talvolta gli allevatori introducono nelle gabbie un numero di galline superiore a quello consentito, in questo caso la misura delle gabbie non rispetta i requisiti prescritti dalla norma e andrà a impattare ulteriormente le necessità etologiche di questi animali. Le galline allevate a terra hanno condizioni ambientali solo parzialmente più favorevoli poiché il numero per misura di superficie è molto elevato e ciò condiziona negativamente la loro possibilità di movimento. Nelle gabbie il riposo non è corretto a causa del poco spazio disponibile ma anche "a terra" la condizione è critica. Gli arricchimenti, previsti dal Decreto 267/2003, si limitano, nelle gabbie, a strisce di plastica che avrebbero la funzione sia di stimolare il raspiamento sia di servire da lettiera. Negli allevamenti a terra non è previsto alcun arricchimento.

**I polli** sono ammassati in capannoni in gran numero, almeno 20.000, fatto che determina la quasi impossibilità a muoversi; il pavimento è costituito da pula di riso o paglia tritata finemente, che ben presto però si impregna di urine e feci, e viene asportata solo alla fine del ciclo di ingrasso, quando tutti gli animali sono portati al macello. L'ambiente si carica di ammoniaca che disturba le vie respiratorie degli animali. Il ciclo notte-giorno può essere alterato fraudolentemente: non rispettando la legislazione che prevede un periodo di buio totale, anche nei capannoni dell'allevamento a terra la condizione non è adeguata poiché si tratta di un unico spazio in cui convivono più di 20.000 individui.

Il numero eccessivo determina una difficoltà nel riposare, accentuata se il periodo di

oscurità non viene rispettato.

Evidentemente in caso di sovraffollamento illecito le condizioni degli animali peggiorano in modo marcato poiché sono ancor più negate le loro espressioni etologiche.

Le negatività da monitorare sono quindi il ciclo dell'illuminazione poiché si tende a diminuire il tempo dell'oscurità e spesso a non arrivare al buio completo, in contrasto con i decreti; la condizione impatta negativamente sull'etologia degli animali, ma per accertare tale parametro sono necessarie ispezioni di lungo periodo o controlli che comunque permettano di verificare il ciclo notte giorno di un allevamento; si ha così la prova di un sistema che produce un danno agli animali e quindi si è in una fattispecie di maltrattamento. Altro fattore critico è un eventuale sovraffollamento, che può integrare il reato di maltrattamento, o, al limite, l'integrazione di illecito amministrativo.

La paura mentale causata dallo stress può sviluppare fenomeni di aggressività tra i polli e le galline, altri segnali sono la plumofagia, cioè asportarsi le piume, che sovente inizia con un eccesso di toelettatura; oppure il rimanere apatici e accovacciati a terra. Per contrastare le conseguenze negative dello stress è permessa la troncatura del becco nei polli (Decreto legislativo 181/2010) e il taglio del becco nelle galline (Decreto legislativo 267/2003)- Le considerazioni sull'applicazione pratica dei decreti saranno elencate più avanti alla voce "Interventi sugli animali".

### Conigli

I conigli sono animali da tana, timidi e paurosi poiché sono oggetto di preda. Negli allevamenti le gabbie sono di rete e quindi non possono nascondersi, sono stipati nelle gabbie tanto da muoversi con molta fatica; il pavimento è di rete metallica che può ferire le zampe. Il rilievo non è agevole poiché i conigli si spaventano molto quando sono maneggiati; in base alla gravità delle ferite e alle conseguenze per gli animali si deve valutare se vi può essere il reato di maltrattamento. Invece le gabbie tradizionali nelle fattorie si contraddistinguono, solitamente, per avere il pavimento ricoperto dalla lettiera di paglia che però non viene rimossa per pulizia o solo molto raramente. Come consistenza si può affermare che sia confacente ai bisogni degli animali ma non è così per quanto attiene alla pulizia, però non è facile dimostrare che la situazione sia causa di un forte malessere per gli animali. I conigli sono animali da tana, che in libertà permangono nella tana di giorno ed escono per le attività naturali al mattino presto o alla sera. Negli allevamenti sono confinati in gabbie di rete e quindi non possono nascondersi come nelle tane, su un pavimento di rete che può ferire le zampe. La situazione non permette un riposo soddisfacente poiché lo spazio è troppo esiguo e nelle gabbie di rete non si può realizzare la tana come avviene in natura. I segnali di stress nei conigli sono gli eccessi di toelettatura, apatia, indolenza, come conseguenza di un'indole in cui prevale la paura tipica delle specie oggetto di preda da parte di altri animali.

### Interventi sugli animali

La presenza di molti animali e le altre condizioni generali tipiche degli allevamenti intensivi, produce, come detto, *stress* che, a sua volta, scatena comportamenti dannosi a carico degli animali. Le legislazioni permettono un certo numero di interventi sui corpi degli animali; occorre però una precisazione.

**Il Decreto legislativo 146/2001** scrive: *“La cauterizzazione dell'abbozzo corneale (nei bovini) è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali. La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturazione sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali”*. Si tratta di una norma generale che non supera quanto previsto nei decreti relativi alle singole specie che specificano le modalità che tali operazioni devono rispettare.

**Il Decreto Legislativo 267/2003 (galline ovaiole)** recita *“Tuttavia, al fine di prevenire plumofagia e cannibalismo, è consentito il taglio del becco, a condizione che sia effettuata da personale qualificato su pulcini di età inferiore a dieci giorni, destinati alla deposizione di uova sotto la responsabilità del veterinario”*. Il decreto indica esplicitamente che gli interventi chirurgici sono eseguiti in maniera preventiva poiché all'età prevista per l'operazione non possono certo manifestarsi i comportamenti di plumofagia e cannibalismo.

**Nel Decreto legislativo 181/2010 (polli ingrasso) si trova** *“La troncatura del becco può tuttavia essere autorizzata dall'Autorità Sanitaria competente per territorio una volta esaurite le altre misure volte a impedire plumofagia e cannibalismo. In tali casi, detta operazione è effettuata, soltanto previo parere di un veterinario, da personale qualificato su pulcini di età inferiore a 10 giorni. Inoltre, l'Autorità Sanitaria competente per territorio può autorizzare la castrazione degli animali. La castrazione è effettuata soltanto con la supervisione di un veterinario e ad opera di personale specificamente formato”*. Nel testo è inserito un certo livello di contraddizione poiché la plumofagia e il cannibalismo non si manifestano prima dei dieci giorni di età, momento ultimo per effettuare gli interventi permessi. Ciò significa che l'Autorità sanitaria può autorizzare gli interventi in previsione di quello che potrebbe accadere, sulla base della conoscenza generale che lo *stress* dell'allevamento intensivo provoca conseguenze indesiderate.

Per quanto concerne la castrazione - per la realizzazione dei capponi - non vi è alcuna specificazione se non quella della supervisione del medico veterinario, senza ulteriormente approfondire il punto relativo alla necessità di provvedere a una anestesia.

**Il Decreto Legislativo 122/2011 (suini)** permette il taglio degli incisivi, il mozzamento della coda e la castrazione nei suini con alcune precisazioni, ad esempio nell'allegato al Decreto al punto si precisa che non devono essere operazioni di routine ma solo se si verificano ferite ai capezzoli delle scrofe o alle orecchie o code di altri suini e, inoltre, che *“prima di effettuare tali operazioni si devono adottare misure tese a evitare le morsicature delle code o altri comportamenti anormali tenendo conto delle condizioni ambientali e della densità degli animali. È pertanto necessario modificare condizioni ambientali o sistemi di allevamento inadeguati. Ne consegue che se si opera in violazione a quanto prescritto si provoca dolore agli animali e si rientra nella fattispecie di maltrattamento.*

### Comportamenti del personale addetto

Per tutte le specie sono atteggiamenti da valutare anche i comportamenti degli addetti e dipendenti delle strutture che si vanno a controllare poiché quando violenti, punitivi, esagerati, costituiscono un rilievo di maltrattamento.

### L'allevamento biologico

Il sistema definito biologico, in zootecnia, si basa sul principio di una maggiore naturalità dell'allevamento per cui dev'essere concesso più spazio, non devono effettuarsi interventi di alcun genere, sono vietate le terapie con medicinali di sintesi chimica come gli antibiotici e come alimentazione ci si deve basare sulla natura degli animali come tipologia, ad esempio rispettando le esigenze degli erbivori. Si tratta di condizioni che si avvicinano, più che agli allevamenti tecnologici convenzionali, alle abitudini degli animali, anche se, come si può comprendere, non è la riproposizione della vita libera. Tuttavia le condizioni sono più favorevoli come dimostra il fatto che sia impedito l'uso di chemioterapici e tuttavia gli animali riescano comunque a crescere.

Le problematiche sorgono quando si ignorano i protocolli disciplinari propri del biologico, nel cui caso vi può essere una violazione di tipo amministrativo oppure una ipotesi di maltrattamento se vi sono conseguenze negative per gli animali.

### In conclusione

Riassumendo, posto che le esigenze etologiche in allevamento, relative ai principali bisogni dell'alimentazione, abbeveraggio, ambiente, comportamento specie specifico e assenza di paura o timore mentale, sono variamente e molto compromesse già da quanto previsto dalle normative di settore, evidentemente ogni violazione di tali norme andrà a impattare su di una situazione di per sé critica e dunque avrà effetti molto negativi sulle necessità etologiche degli animali.

Negli allevamenti infatti si è in presenza di una variazione rispetto alla natura degli animali, pertanto nella valutazione si deve far riferimento a un'analisi complessiva e globale, in grado di rilevare le violazioni di quanto previsto dalla legislazione corrente e stabilire il collegamento tra esse e le conseguenze per gli animali.

### Le principali problematiche da considerare saranno quindi:

- mancanze o inadeguatezze gravi di nutrimento con magrezza evidente;
- assenza o non adeguatezza dell'acqua;
- sostanze nocive o vietate presenti nella dieta;
- assenza di ripari per animali liberi;
- difficoltà di riposare anche per mancanza di aree adatte allo scopo;
- illuminazione non adeguata;
- ferite indotte dall'ambiente, ad esempio alle zampe;
- segnali di stress, quali aggressività tra simili, come morsicature, scontri con le corna, esiti di beccate nel pollame, leccare materiali o oggetti vari, come le sbarre di contenimento;
- interventi chirurgici effettuati in contrasto con la legislazione vigente, ad esempio con personale non autorizzato o senza anestesia.

**La valutazione etologica degli animali negli allevamenti deve pertanto verificare se il mantenimento rientra in quanto previsto dalla normativa vigente o se vi è una violazione che comporta conseguenze per gli animali, configurabili come maltrattamento.**

## 6.4 LA VALUTAZIONE DELLE NECESSITÀ ETOLOGICHE DEGLI ANIMALI SELVATICI, AUTOCTONI ED ESOTICI

### A cura di Gustavo Gandini (1) e Michela Minero (2)

*Dipartimento di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Milano*

(1) *Professore ordinario di genetica animale; referente per le comunicazioni*

(2) *Professore associato di etologia applicata*

#### 6.4.1 Caratteristiche etologiche, benessere e maltrattamento degli animali

Il reato di "maltrattamento degli animali" è disciplinato dall'articolo 544-ter del Codice penale che punisce "chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche". Il C.P. ritiene punibile il non rispetto dei fabbisogni etologici degli animali tanto quanto il fatto di procurare loro delle lesioni.

Sapere valutare le necessità etologiche degli animali è quindi prioritario e, per poterlo fare, è indispensabile conoscere l'insieme delle loro specifiche caratteristiche biologiche e comportamentali. Questo può essere cosa non semplice di fronte alla grande varietà di specie e situazioni che ci troviamo ad affrontare lavorando con gli animali selvatici, autoctoni ed esotici. La valutazione delle necessità etologiche dell'animale richiede un approccio razionale e oggettivo, sostenuto da studio ed esperienza. Il background scientifico di elezione è costituito dalle discipline dell'etologia applicata e della medicina comportamentale. È però necessario che tutti coloro che operano nel campo della protezione degli animali abbiano una conoscenza di base utile a fare una prima valutazione e sappiano inoltre identificare le figure professionali necessarie per valutazioni approfondite. Questo capitolo si pone questo obiettivo.

#### 6.4.2 Etologia e necessità etologiche

L'etologia è lo studio del comportamento degli animali, compreso l'uomo. Dal 1973 quando a Konrad Lorenz, Niko Tinbergen e Karl von Frisch fu assegnato il premio Nobel per i loro studi sulle basi innate del comportamento, l'etologia ha fatto grandi passi e ha trovato applicazioni in diversi ambiti, per esempio nello studio scientifico del benessere animale dove il comportamento rappresenta un buon indicatore degli stati di sofferenza o di benessere animale. Alcuni comportamenti sono così altamente motivati da costituire dei veri e propri bisogni fondamentali per l'animale stesso: questi sono definiti "necessità etologiche". Quando tali comportamenti non possono essere manifestati ne derivano importanti conseguenze per il benessere animale, quali frustrazione e stress. Questi comportamenti - ne sono un esempio la costruzione del nido nella scrofa o il bagno di sabbia nei polli, le interazioni sociali nei primati, la possibilità di scavare nel coniglio - sono controllati in grande misura da fattori motivazionali interni e la necessità di manifestarli permane indipendentemente dall'ambiente in cui si trova l'animale. Infine è da sottolineare come la manifestazione di altri comportamenti, per esempio il comportamento di gioco, porta di per sé stessa a un miglioramento della qualità della vita dell'animale con effetti a lungo termine sul suo benessere.

### 6.4.3 Come fare una prima valutazione delle necessità etologiche

Per valutare le necessità etologiche di un animale selvatico disponiamo di due approcci. Ambedue devono essere utilizzati, in quanto non si escludono l'un l'altro ma sono complementari:

- valutare l'ambiente nel quale l'animale è tenuto;
- valutare l'animale.

Sottolineiamo che il metodo proposto è utile per una prima rapida valutazione, effettuata da un "non esperto" di comportamento e benessere animale. L'applicazione del metodo richiede tuttavia di avere, o sviluppare, conoscenze generali del mondo animale, capacità di osservazione e una certa sensibilità per gli animali e i loro fabbisogni. È bene sottolineare subito le difficoltà alle quali ci potremo trovare davanti, al fine di cercare di controllarle e se possibile superarle:

- la prima è legata al fatto che il valutatore poco esperto avrà inizialmente un background e una esperienza limitata in questo tipo di analisi. Con il tempo, esercizio e studio, è però possibile migliorare. Inoltre ricordiamoci che si tratta di una prima valutazione in quanto per una valutazione approfondita sarà necessario l'aiuto di un esperto;
- la seconda difficoltà è legata alla grande varietà di specie con cui ci potremo imbattere, per molte delle quali potrebbe essere difficile reperire indicazione sulle specifiche necessità biologiche ed etologiche, che possono essere anche molto diverse tra loro. Specie appartenenti a Classi tassonomiche profondamente differenti, come Mammiferi, Uccelli, fino agli Invertebrati. Anche all'interno di un singolo Ordine tassonomico abbiamo specie molto diverse, basti pensare a quella dei Carnivori che comprende foche, grandi felini, canidi selvatici, lontre, ecc., specie con caratteristiche biologiche e necessità etologiche ben diverse tra loro;
- la terza difficoltà è legata alle condizioni nelle quali ci troviamo spesso ad operare: tempi limitati per le osservazioni, disturbi esterni durante le osservazioni, possibilità di una sola visita, ecc.

Ciò premesso, quali aspetti principali è necessario osservare e analizzare, per quanto riguarda la valutazione dell'ambiente in cui l'animale vive e l'animale stesso?

Per quanto riguarda l'ambiente, l'obiettivo è quello di comprendere se questo potenzialmente permette l'espressione delle necessità etologiche dell'animale:

- ambiente fisico (dimensioni del recinto/gabbia/voliera/terrario, per alcune specie è importante anche lo sviluppo in altezza con la associata possibilità di utilizzarlo; temperatura nel corso dell'anno, protezione dal sole e da intemperie, tipo pavimentazione, presenza di arredi (es. rami per specie arrampicatrici, nidi, strutture rifugio); arricchimenti ambientali; schermature dalla vista dell'uomo, ecc.);
- ambiente sociale (animali, conspecifici e non, presenti nello stesso recinto/gabbia/voliera/terrario e/o in eventuali aree adiacenti), indispensabile per le necessità etologiche di specie o potenziale fonte di stress;
- presenza e qualità di acqua e cibo.

Valutazione sull'animale, al fine di comprendere il suo stato fisico e clinico generale. Questo secondo aspetto, di pertinenza veterinaria, è trattato in un altro capitolo, ma per la sua stretta connessione con l'aspetto comportamentale, lo citiamo anche qui:

- condizioni fisiche generali (condizioni del mantello, stato di nutrizione, pulizia del cor-

po, ecc.);

- condizioni cliniche evidenti (presenza di ferite, cicatrici, zoppie, ecc.).

Valutazione sull'animale, al fine di comprendere quanto il suo comportamento sia in linea con le necessità etologiche di specie:

- grado di attività (eventuale letargia, eventuale iperattività, l'animale mangia, beve);
- comportamento (normale, anomalo, presenza di stereotipie);
- interazioni con eventuali simili, o non, nello stesso recinto/gabbia/voliera/terrario o adiacente (paura, aggressività, livello di attività, apatia, ecc.);
- reazione alla presenza di personale estraneo (per esempio il valutatore: aggressività, fuga, disinteresse, interazioni positive, ecc);
- uso spaziale dell'ambiente fisico a sua disposizione, e di eventuali arricchimenti presenti (solo in parte, tutto).

Alcuni dei 10 parametri sopra riportati sono applicabili a tutte le specie, altri solo ad alcune. Per valutare alcuni parametri è necessario conoscere i principali aspetti della biologia della specie di appartenenza: il comportamento sociale e alimentare, le condizioni di temperatura, l'area a disposizione deve svilupparsi anche in altezza? L'animale ha bisogno di scavare? L'animale ha bisogno di immergersi nell'acqua? ecc.

Nella maggior parte dei casi si dovrà valutare l'animale singolo, ma a volte si potrà valutare il gruppo, quantomeno come prima valutazione, per esempio di fronte ad un certo numero di uccelli in una voliera. Dopo avere visto cosa osservare, qualche considerazione su come osservare. Può essere utile osservare alcune cose prima che l'animale si accorga, o sia disturbato, della nostra presenza; questa potrebbe alterare il suo comportamento, quali il grado di attività, l'uso dell'ambiente fisico, le interazioni sociali, ecc.

In alcuni casi può essere d'aiuto osservare anche altri animali eventualmente presenti nella struttura, in aggiunta a quello/i che dobbiamo valutare. Ci possono fornire una indicazione sulla gestione generale degli animali.

### 6.4.4 Un esempio di valutazione

*Il caso* - Un gruppo di 4 istrice (*Hystrix cristata*) adulti, 3 maschi e una femmina, tenuti in un recinto di 6 x 8 metri, all'aperto, pavimentazione di asfalto, possibilità del pubblico di percorrere i quattro lati esterni del recinto, presenza di un contenitore per il cibo e uno per l'acqua vuoti. È inizio inverno, in nord Italia e, al momento della visita, gli animali sono uno addossato all'altro.

*La valutazione:*

- Ambiente fisico: la dimensione, 48 metri quadrati, è considerabile sufficiente. Aspetti fortemente critici: assenza di riparo dal sole e dal freddo invernale (si tratta di specie sensibile al freddo), suolo asfaltato senza alcun substrato (si tratta di specie scavatrice), assenza di strutture dove nascondersi, peggiorata dall'esposizione su quattro lati ai visitatori (si tratta di specie schiva e notturno/crepuscolare).
- Ambiente sociale: l'istrice può essere tenuto in gruppi, tuttavia nel periodo riproduttivo possono verificarsi combattimenti tra animali dello stesso sesso, in particolare se non appartenenti alla stessa famiglia.
- Acqua e cibo: l'acqua deve essere sempre presente; l'assenza di cibo non ci permette di valutare il tipo di alimentazione somministrata. La presenza di un solo contenitore per

il cibo potrebbe provocare competizione alimentare tra gli animali.

- Grado di attività: il fatto che gli animali siano addossati tra loro, dovrebbe significare che hanno freddo (non hanno a disposizione ricoveri adeguati).
- Condizioni cliniche: fatti muovere, un animale zoppica. Necessaria valutazione veterinaria.

## 6.5 LA VALUTAZIONE DELLE NECESSITÀ ETOLOGICHE DEGLI ANIMALI D'AFFEZIONE

**Manuela Michelazzi**

*Medico Veterinario, Specialista in Etologia Applicata e Benessere Animale*

La valutazione del benessere animale non è solo un problema che riguarda gli allevamenti zootecnici, bensì un aspetto che coinvolge tutti gli animali, cane in primis.

Negli ultimi anni il concetto di benessere animale è stato ampiamente dibattuto e questo dibattito ha fornito lo spunto per molte riflessioni e ricerche di carattere etico e scientifico. Si cerca ormai da anni di mettere a punto una definizione unica del termine “benessere”, passando dal rispetto per la natura alla presa di coscienza del dolore e della sofferenza animale (Veisser et al., 2000). Alcuni autori (Passillé et al., 1995) definiscono il benessere come l'assenza di sensazioni sgradevoli (quali paura, frustrazione, dolore, malattie) e altri ancora, affermano che il benessere altro non è se non la condizione di un individuo in relazione alla sua capacità di affrontare l'ambiente in cui vive (Broom et al., 1993). Poiché le condizioni ambientali sono in continua evoluzione, il soggetto deve essere capace di adattarsi; nel momento in cui ciò non avvenisse, si tenderebbe a una situazione di *stress* e quindi di malessere.

Nel 1979, il British Farm Animal Welfare Council ha definito cinque gradi di libertà necessari per raggiungere una condizione di welfare:

- **Libertà dalla fame, dalle sete e dalla malnutrizione;**
- **Libertà di avere un ambiente fisico adeguato;**
- **Libertà dal dolore e dalle malattie;**
- **Libertà di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche;**
- **Libertà dalla paura e dallo stress.**

Tale documento fa riferimento agli animali da reddito, ma in realtà i principi in esso contenuti possono essere estesi a tutte le specie animali “detenute” e/o che convivono con l'essere umano. Come si può notare, gli ultimi due punti di queste cinque libertà fanno riferimento a parametri che riguardano la sfera psichica dell'animale. La valutazione dello stato di benessere deve essere infatti una valutazione globale dell'animale sia per quanto riguarda gli aspetti fisici, sia per quanto riguarda gli aspetti comportamentali. Buone condizioni fisiche che prevedono un corretto stato di nutrizione e la mantenuta capacità di riprodursi possono essere considerate prove di benessere fisico, ma non necessariamente di benessere nel senso più ampio del termine.

Partendo dagli aspetti evidenziati in queste cinque libertà è possibile individuare alcuni parametri oggettivi, che possono essere utilizzati nella valutazione delle condizioni

di benessere del cane. Alcuni di questi principi possono sembrare quasi “scontati” nel momento in cui vengono riferiti al cane, animale da compagnia per antonomasia e ormai considerato da molti membro della famiglia. Tuttavia, se pensiamo al cane che vive per esempio in un canile, in un allevamento, o anche in altre particolari condizioni di cattività, ci rendiamo conto di quanto sia importante essere sicuri che possano essergli garantiti i principali bisogni primari.

### 6.5.1 Libertà dalla fame, dalle sete e dalla malnutrizione

Per quanto riguarda la prima libertà, acqua e cibo devono sempre essere a disposizione dell'animale. Lo stato di nutrizione del cane consentirà di valutare anche la quantità e la qualità dell'alimento che gli viene somministrato. Una nutrizione sana migliora la qualità e la durata della vita degli animali d'affezione e ha quindi un impatto positivo sulla salute e sulle malattie degli animali. Una nutrizione appropriata dovrà tenere conto di una serie di fattori quali per esempio l'età, lo stato fisiologico e l'attività del soggetto. Per valutare in modo più oggettivo lo stato nutrizionale del cane o del gatto, sono state elaborate delle scale di punteggio come per esempio il *Body Condition System* che, oltre a prendere in considerazione il peso dell'animale, valuta anche la sua forma fisica in generale.

### 6.5.2 Libertà di avere un ambiente fisico adeguato

La seconda libertà fa riferimento all'ambiente di vita dell'animale. Il contesto in cui cresce e si sviluppa un cane dovrebbe essere luminoso, pulito e privo di pericoli (es. oggetti taglienti, sostanze velenose/tossiche). Lo spazio dovrebbe inoltre essere abbastanza grande da consentire all'animale di muoversi liberamente al suo interno; le dimensioni dello spazio andranno comunque valutate in relazione alla taglia del cane e al numero di soggetti presenti nell'ambiente stesso. Altri aspetti da considerare relativamente all'ambiente di vita possono essere la presenza all'interno di esso di una zona di sicurezza (rappresentata per esempio da una cuccia), molto importante soprattutto per i soggetti anziani che necessitano di uno spazio particolarmente comodo a causa delle loro condizioni fisiche. Un luogo tranquillo d'isolamento sarà altrettanto necessario per i soggetti più timidi e paurosi, perché se si offre loro la possibilità di nascondersi, riescono ad adattarsi meglio alla condizione stressante che stanno vivendo. L'ambiente dovrebbe inoltre avere una temperatura stabile e offrire all'animale la possibilità di ripararsi da condizioni climatiche avverse (es. pioggia, freddo, caldo eccessivo).

### 6.5.3 Libertà dal dolore e dalle malattie

Per quanto riguarda la libertà dal dolore e dalle malattie, la presenza di regolari controlli veterinari aiuterà a tenere monitorato lo stato di salute dell'animale. Non sempre è possibile cogliere in tempi rapidi i sintomi di uno stato di sofferenza fisica nel cane. Negli animali il dolore è un segno clinico ancora trascurato e una delle principali ragioni della scarsa attitudine al trattamento del dolore è la difficoltà nel riconoscerne e quantificarne la presenza.

La diagnosi di dolore in medicina veterinaria rappresenta infatti una vera sfida dovuta al fatto che, contrariamente agli esseri umani che possono descrivere verbalmente ciò che provano, gli animali manifestano una condizione di dolore principalmente mediante

alterazioni comportamentali non sempre univoche (comparsa di comportamenti anomali, scomparsa di comportamenti normali) e variazioni fisiologiche comuni anche ad altre condizioni (es. stress). È perciò necessario imparare a osservare bene il cane in modo da riuscire a cogliere, in tempi rapidi, eventuali campanelli d'allarme attribuibili a una condizione di dolore o di malessere fisico. Varie strategie sono state investigate nel tentativo di individuare misure oggettive in grado di valutare il dolore acuto e cronico nei cani e nei gatti. Queste includono l'osservazione e la registrazione di risposte fisiologiche (per esempio il rilevamento della frequenza cardiaca e respiratoria, etc.), neuroendocrine (per esempio la liberazione di cortisolo, di catecolamine), metaboliche (per esempio il metabolismo glucidico, lipidico, etc.). Nel tentativo di facilitare la diagnosi di dolore, sono state inoltre elaborate, soprattutto nel cane, numerose scale (estrapolate dalla medicina umana), che consentono una valutazione dell'intensità del dolore, tenendo conto sia delle modificazioni fisiologiche, come l'aumento della frequenza cardiaca e respiratoria che delle risposte dell'animale agli stimoli e alle manipolazioni.

#### **6.5.4 Libertà di manifestare le proprie caratteristiche comportamentali specie-specifiche**

Per quanto riguarda la libertà di poter attuare modelli comportamentali normali (etogramma), significa consentire all'animale di mettere in atto comportamenti tipici della propria specie, come per esempio il comportamento sociale, territoriale, alimentare, parentale, riproduttivo, ecc. Oggi è possibile dimostrare come una serie di frustrazioni etologiche rischiano di sconvolgere lo stato fisiologico del cane. Tutte le frustrazioni indotte dall'impedimento dello sviluppo di un etogramma normale stimolano un aumento dell'attività cortico-surrenalica (Gizzi, 2005) che ha come risultato finale una diminuzione dell'attività immunitaria con l'inevitabile conseguenza di una maggiore predisposizione a contrarre malattie di vario tipo. Il cane deve quindi potersi esprimere liberamente nell'ambiente in cui vive, ed è di fondamentale importanza imparare a comunicare con lui per capire ciò di cui ha bisogno.

#### **6.5.5 Principali esigenze etologiche del cane**

Per soddisfare le esigenze etologiche di un cane, ci sono degli aspetti che non devono mai venir meno come per esempio, la possibilità di poter crescere insieme alla mamma e agli altri cuccioli per almeno le prime 8 settimane di vita. La crescita di un cane passa attraverso dei periodi ben precisi denominati "fasi sensibili" o "periodi critici". Al contrario delle specie precocial (per esempio il puledro) i cui piccoli nascono già completamente sviluppati (anche a livello di sistema nervoso) e sono quindi indipendenti, i cuccioli delle specie altricial (cane e gatto), quando nascono, non sono ancora completamente sviluppati a livello neurologico. Sono infatti ciechi e sordi alla nascita e dipendono in tutto per tutto dalle cure materne. Completeranno il loro sviluppo nei primi giorni di vita e tale sviluppo sarà inevitabilmente influenzato dall'ambiente esterno in cui i piccoli si trovano. Il cucciolo di cane impara ad accettare e a vivere come "normali" gli aspetti del suo ambiente sociale e fisico che incontra nei primi due/tre mesi di vita. È probabile che reagisca con paura a eventi nuovi che si presentano successivamente a questo periodo. Fra le diverse fasi di sviluppo, la più importante è sicuramente la fase di socializzazione che va dalla 3/4a alla 12a settimana. Durante questa fase di sviluppo s'instaurano i legami sociali con

altri cani e altre specie (uomo compreso). In questo periodo s'inserisce anche l'imprinting, ovvero il cane impara a definire la sua specie di appartenenza e si rende conto di "essere un cane". La presenza di altri cuccioli e di cani adulti è indispensabile poiché è proprio da loro che il cucciolo riceve le risposte più adeguate ai suoi comportamenti e impara così a vivere. Per esempio, mentre gioca con i fratelli e la madre, il piccolo di cane imparerà a modulare la forza e l'intensità del suo morso. Alla luce di tutto ciò, l'età ideale per l'adozione di un cane è compresa fra le 8 e le 10 settimane. L'adozione precoce porta ad avere individui che hanno socializzato poco con i propri simili e che possono non essere predisposti al gioco, non conoscere i segnali di comunicazione, aver paura degli altri cani e manifestare comportamenti sociali anormali. Un cane adottato tardivamente non avrà socializzato con l'uomo e potrebbe sviluppare paura e aggressività nei confronti delle persone, oltre che una minore capacità di apprendimento. Un'alterazione delle fasi di sviluppo lascia un segno indelebile nel successivo sviluppo comportamentale. Un cane con una profonda alterazione delle fasi di sviluppo non sarà mai un cane "normale" dal punto di vista comportamentale.

Oltre a crescere con mamma e fratelli nei primi due mesi di vita, il cane ha un'altra importante esigenza etologica: avere la possibilità di esplorare l'ambiente e fare esercizio fisico. Per quanto riguarda la necessità di fare attività fisica, dipende dall'attitudine di razza (per esempio un Border Collie avrà bisogno di fare molte ore di attività giornaliera), dall'età (un cucciolo tenderà a essere più "iperattivo" di un animale adulto/anziano) e dalla taglia (cani di taglia grossa hanno bisogno di fare molto più movimento di un cane di minori dimensioni). Per i cani di piccola taglia possono essere sufficienti tre uscite al giorno di almeno 20/30 minuti e una più lunga. Per quelli di media-grande taglia servono almeno due ore al dì. La presenza di un giardino non esclude le uscite in ambiente esterno: il cane deve comunque essere portato a passeggiare almeno una volta al giorno! Ciò gli permette di fare esercizio fisico (camminare, correre), ma anche di venire a contatto con gli stimoli dell'ambiente esterno (stimoli visivi, olfattivi, rumori) e di socializzare con i conspecifici. Anche il gioco può essere un ottimo sistema per far fare dell'attività fisica. Esistono giochi individuali, giochi da fare con il proprietario e giochi fra cani. Quest'ultimi consentono anche lo strutturarsi di una gerarchia sociale tra i diversi membri della cucciolata. Nei soggetti giovani il gioco ha la funzione di permettere l'acquisizione di determinati comportamenti e abilità fondamentali per la sopravvivenza, ed è un'attività tipicamente sociale. Contribuisce allo sviluppo delle capacità sociali e dei sistemi di comunicazione. In questi tipi di "conflitti giovanili", il cane impara infatti tutta una serie di segnali di comunicazione (es. segnali di pacificazione, piuttosto che segnali di avvertimento e di pericolo) che hanno la funzione di inibire l'aggressività o di interrompere un conflitto.

L'attività che deve fare un cane non è solo fisica: molto importante è anche l'attività mentale! Questa può essere stimolata facendogli eseguire o semplici esercizi (seduto, zampa, ecc.), oppure giochi di attivazione mentale (attraverso giochi artigianali o acquistabili nei negozi per animali). Si tratta di giochi con difficoltà crescente e che permettono al cane di acquisire maggiore fiducia in se stesso attraverso la risoluzione di un determinato problema (es. recuperare il cibo all'interno di una scatola chiusa). Un altro aspetto che non deve essere trascurato per riuscire a far crescere il cane in una condizione di benessere è la possibilità di garantirgli un'adeguata vita sociale. La socialità di questa

specie animale è tale da portarlo sempre a ricercare la compagnia di altri individui del suo branco, siano essi conspecifici o appartenenti ad altre specie, come per esempio l'uomo. Per quanto riguarda i contatti intraspecifici (fra cani), è stato dimostrato che un cane che non socializza correttamente da cucciolo con gli altri cani, sarà molto probabilmente un soggetto pauroso, diffidente, poco socievole e potenzialmente aggressivo, una volta raggiunta l'età adulta. Oltre che con gli individui della propria specie, il cane domestico ha necessità di condividere del tempo e delle attività con il proprietario. Questo rafforza molto la relazione uomo-animale e fornisce inoltre il fondamento della cooperazione fra le due specie, con reciproci benefici per entrambi. Ma la socialità dei cani presuppone anche il fatto che possano soffrire la solitudine. Per tale motivo è bene non lasciarli soli troppo a lungo e, nel caso sia necessario abituarli a stare da soli, procedere gradualmente con periodi di distacco sempre più lunghi per consentire all'animale di adattarsi a questa situazione. L'isolamento sociale per periodi molto prolungati può essere causa di malessere psicologico nel cane.

### 6.5.6 Libertà dalla paura e dallo stress

L'ultimo punto descritto nelle cinque libertà indispensabili per una condizione di benessere, sottolinea la possibilità per il cane di sottrarsi a condizioni di paura e di stress. La paura è un'emozione che nasce in risposta a certi stimoli che l'individuo percepisce come potenzialmente pericolosi e nei confronti dei quali reagisce o con l'immobilità o con la fuga o con comportamenti difensivi. Le principali paure sono: la paura nei confronti delle persone estranee, del traffico/macchina, del veterinario. Le cause principali possono essere la mancanza di una corretta esposizione a determinati stimoli (rumori, persone, ecc.) quando il cane era cucciolo o esperienze traumatiche vissute dal cane. Esistono inoltre anche per questa specie animale delle paure istintive proprio come quelle che ritroviamo nell'uomo (es. paura dell'altezza). Paura e fobie, se particolarmente gravi, possono incidere sul rapporto uomo-animale (pensiamo al cane che ha paura di viaggiare in macchina e che limita quindi gli spostamenti del proprietario) e sulla salute dell'animale (paura del veterinario). È quindi importante per il proprietario riuscire a individuare il problema e affidarsi alle cure di un veterinario esperto in comportamento animale per cercare di risolverlo.

### 6.5.7 Convivenza uomo-animale

Dato che il rapporto uomo-animale e, in particolare, uomo-cane, ha assunto un considerevole significato sociale ed emozionale in questi ultimi anni, si è ormai arrivati a una stretta convivenza in un ambiente che spesso risulta molto stressante per l'animale che può quindi trovare qualche difficoltà ad adattarsi. L'uomo non sempre conosce e rispetta quelle che sono le esigenze etologiche del cane e non sempre ne comprende il suo linguaggio fatto di mimiche e posture. Così, quello che in potenza potrebbe essere un rapporto foriero di benefici per entrambi i protagonisti, viene talvolta a spezzarsi e ad alterarsi in maniera irreversibile con la comparsa nel cane di una serie di disturbi comportamentali. Per tale motivo è indispensabile consentire al cane di manifestare il bagaglio comportamentale tipico della sua specie, evitando anche eccessive "antropomorfizzazioni" che possono essere fonte di una condizione di grave malessere psichico.

### 6.5.8 Bisogni ed esigenze fondamentali del cane ricoverato in canile

L'introduzione della Legge 281 (Legge quadro in materia di randagismo) ha aperto tutta una serie di problematiche nei confronti delle quali si era del tutto impreparati. Infatti, nasce l'istituzione del canile rifugio che, a differenza del canile sanitario, non è più per i cani un luogo di passaggio del tutto temporaneo, in previsione di una nuova adozione, bensì una struttura dove l'animale rischia di trascorrere molti anni della sua vita. A differenza del canile sanitario, il cui obiettivo primario è quello di garantire lo stato sanitario del cane, per quanto riguarda il canile rifugio nasce l'esigenza di salvaguardare lo stato di benessere psico-fisico dell'animale.

Con la Legge 281, si è arrivati ad avere una situazione di sovraffollamento nei canili, che nella maggior parte dei casi, ha creato condizioni di sopravvivenza inadeguate alle norme del benessere animale. Anche se ormai le strutture dei canili sanitari e rifugio sono sempre più moderne, ospitali e vengono sottoposte a diversi controlli tesi a migliorare la qualità di vita degli animali ricoverati, non bisogna dimenticare che per il cane l'esperienza del canile rappresenta sempre una fonte di grande *stress* (procedure per la cattura; perdita della routine e dei punti di riferimento, nessuna prevedibilità nei contatti sociali e nell'ambiente in cui vive il cane; inadeguati sistemi di educazione/addestramento come per esempio l'utilizzo scorretto/eccessivo uso delle punizioni) che può influire negativamente sul comportamento del soggetto minacciandone lo stato di benessere. Al di là del cambiamento della dieta, del confinamento in uno spazio chiuso, è forse il cambiamento nella qualità e nella frequenza della relazione con l'uomo, l'elemento che incide in modo sostanziale sul suo stato di benessere. In queste condizioni, l'animale può arrivare a manifestare comportamenti stereotipati come ad esempio leccarsi continuamente le zampe, lambire le sbarre del box, rincorrersi la coda. Questi comportamenti possono portare allo sviluppo di lesioni organiche molto serie (*Gaines et al., 2003*). L'esperienza del canile può inoltre scatenare l'insorgenza di altri comportamenti anormali come per esempio pica e coprofagia, paure/fobie, aggressività, ansia (*Stephen, 2002*). La presenza di comportamenti anormali rende sempre più improbabile l'adozione del cane o facilita il suo rientro in canile. Alcuni canili hanno infatti tassi di rientro compresi fra il 15 e il 50%. I canili vanno gestiti con professionalità e competenza. Per assicurare un'ideale qualità di vita ai cani ricoverati, un canile deve presentare precisi requisiti in termini di struttura e di gestione. È importante che le strutture siano idonee e concepite per far vivere al meglio l'animale, ma è indispensabile anche una corretta gestione. In particolare, non va dimenticato che i cani non hanno bisogno solo di spazio, ma soprattutto della possibilità di interazione con gli altri cani e con le persone, di poter esprimere il proprio etogramma (cioè il proprio repertorio comportamentale specie specifico), di poter fare attività fisica, di avere nuovi punti di riferimento e di poter vivere una routine quotidiana in un ambiente prevedibile e tranquillo. Chiaramente, tali bisogni non sono sempre facili da soddisfare e molto spesso ci si scontra con l'inadeguatezza delle risorse disponibili, ma il solo fatto di tenerne conto costituisce già un primo importante passo per migliorare la qualità di vita degli animali.

Negli ultimi anni si sta facendo strada un concetto di canile del tutto nuovo, dove si pone molta attenzione alla tutela delle condizioni fisiche ma anche psichiche degli animali ricoverati. Per fare ciò, oltre a prendere in considerazione i requisiti sopra elencati, si utilizzano anche strumenti per la valutazione dello stato di benessere degli animali (attraver-



so l'impiego di diversi indicatori comportamentali e fisiologici) e si impostano programmi di riabilitazione/terapia per i cani con disturbi comportamentali. Questo tipo di approccio porta con sé una serie di risultati: un aumento del numero delle adozioni, una riduzione del numero dei rientri, una diminuzione del numero di cani affidati che presentano successivamente comportamenti indesiderabili.

## 6.6 ACCERTAMENTI SANITARI IN CASO DI TRAFFICO DI ANIMALI D'AFFEZIONE

**A cura di Carlotta Bernasconi e Roberta Benini**

*Medici veterinari Fnovi – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani – info@fnovi.it*

Gli animali movimentati illegalmente hanno quasi sempre un'età inadatta ai viaggi, che spesso sono di lunga durata e in condizioni che vanno sempre accuratamente descritte nelle relazioni medico veterinarie, dal momento che sono elementi di maltrattamento.

Senza entrare nel dettaglio, citiamo il numero (o loro assenza) e le dimensioni dei trasportini, il materiale, presenza di sistemi per evitare cadute, condizioni di pulizia e di ventilazione, temperatura, ecc. Inoltre i cuccioli sono quasi sempre stati separati dalla madre troppo precocemente, viaggiano con documenti falsificati o che comunque contengono elementi non veritieri o coerenti con la reale età anagrafica e lo status vaccinale. È quindi necessario verificare, documentare e annotare sia le condizioni del gruppo che dei singoli animali.

Le verifiche sullo stato di salute possono essere classificate in tre tipologie principali:

- esame visivo (vedi tabella)
- visita con EOG sul campo con triage e separazione degli animali visibilmente ammalati
- visita ed esami diagnostici per stabilire le reali condizioni di salute.

Ovviamente le visite possono essere effettuate solo da medici veterinari iscritti all'Albo che possono poi redigere e firmare certificati, ma alcune considerazioni e le relative attività devono essere a conoscenza di tutti i soggetti che entrano in contatto con gli animali d'affezione, in particolare durante le attività di controllo su strada o in negozio. Va ricordato che più giovani sono gli animali, meno sviluppati sono sia il sistema immunitario che il sistema di termoregolazione e che i dati riportati su passaporti - quando disponibili - sono generalmente inaffidabili o grossolanamente falsi.

Temperature estreme – sia calde che fredde – hanno un effetto devastante sulle condizioni di salute dei cuccioli, ma rappresentano un problema quando non un'emergenza anche negli adulti, che va gestita da personale formato, in attesa delle terapie stabilite da un medico veterinario, evitando di portare a conseguenze peggiori la situazione. Inoltre, il prolungato digiuno in alcuni soggetti può determinare ipoglicemia anche grave che si manifesta con letargia e che potrebbe esser erroneamente interpretata come stato di calma degli animali. In estrema sintesi, i cuccioli sono spesso ipotermici e vanno riscaldati avvolgendoli in coperte di pile (che hanno innumerevoli vantaggi, tra i quali la leggerezza, il costo contenuto, la facilità di reperimento e di lavaggio/disinfezione) e portati in tempi brevi alla struttura medico veterinaria precedentemente individuata per le verifiche sanitarie. In caso invece di temperature eccessivamente calde, gli animali vanno immediatamente raffreddati bagnandoli con acqua per scongiurare il rischio di un colpo di calore.

Anche se è ipotizzabile che gli animali siano affamati e/o assetati, quando non disidratati, in campo la somministrazione di alimento e acqua è generalmente sconsigliata e va effettuata al termine degli spostamenti per evitare episodi di vomito. Va anche ricordato che spesso agli animali vengono somministrate sostanze ad azione farmacologica finalizzate a:

- dissimulare stati patologici
- simulare appetito e vivacità
- sedare gli animali per mantenerli tranquilli durante il viaggio, in particolare quando i viaggi sono clandestini.

Tutte queste sostanze e i loro effetti collaterali e ritardati saranno necessariamente oggetto di valutazione approfondita immediata e nei giorni seguenti, per evidenti ragioni legate alla salute e al benessere degli animali. Per questi motivi la scelta delle strutture di accoglienza o di affido non può mai prescindere dalla gestione clinica di tutti i soggetti tanto più che non sono note le reali condizioni sanitarie e il pregresso stato sanitario, compreso quello della madre. Ci preme ricordare quali siano le condizioni nelle cosiddette "fabbriche di cuccioli" (puppy farms) e le conseguenze devastanti sulla salute psicofisica delle fattrici e dei cuccioli.

La quarantena - ovvero il periodo di osservazione dell'evoluzione del quadro clinico e delle manifestazioni di eventuali malattie - non va mai intesa come isolamento nella sua connotazione negativa ma come scrupoloso controllo, almeno quotidiano, da parte degli

### Check list di riferimento

Specie		
Razza		
Genere		
Segni particolari		
Passaporto		
N.microchip		
N. segnalamento		

SINTOMO	Si	No	Note
Vivace			
Letargico			
Impaurito			
Imbrattato di feci			
Imbrattato di vomito			
Bagnato			
Lesioni/ferite			
Ansimante – quando T° esterna è elevata			

Esami diagnostici effettuati	
Titolo anticorpale rabbia	
Altro (specificare)	

Note e ulteriori osservazioni

affidatari e di un medico veterinario. Non va sottovalutato che la custodia deve rispettare le buone norme di prevenzione e diffusione delle malattie, ma anche rispettare le esigenze etologiche degli animali; in altre parole la tutela del benessere e della salute degli animali è lo scopo primario tanto più trattandosi di animali che possono aver subito maltrattamenti o provenire da situazioni di allevamento non rispettoso delle buone pratiche.

Elemento altrettanto importante è l'adeguata sistemazione dei cuccioli nella struttura individuata che dovrà essere dotata di sistema di riscaldamento, di separazione dei soggetti con sintomi di patologie infettive e di un medico veterinario con farmaci adeguati a disposizione. La verifica della presenza e del mantenimento di tutti i requisiti necessari alla corretta gestione sanitaria ed etologica degli animali è precisa responsabilità dei medici veterinari che dovranno eventualmente richiedere miglioramenti e/o modifiche della gestione. Specialmente nei casi di grandi numeri, non è sempre facile individuare strutture con la capienza necessaria ma lo scrupoloso rispetto delle norme igienico sanitarie e gestionali non è mai elemento secondario.

Una campagna informativa dell'Unione Europea avvisa i viaggiatori che le malattie degli animali non conoscono confini e questo elemento è ancora più degno di attenzione in caso di:

- zoonosi come la rabbia
- malattie infettive altamente trasmissibili e letali come la parvovirosi o il cimurro per i cuccioli di cani.

Non sono da trascurare neppure le meno devastanti micosi o le patologie parassitarie. Una buona regola da osservare a tutela della salute degli operatori, è l'utilizzo dei guanti monouso, possibilmente da cambiare spesso, quando si entra in contatto con animali e loro escrezioni e secrezioni. Una altra buona regola, spesso ignorata, è quella di non creare nuovi gruppi di animali. Proprio per evitare la trasmissione di patologie è sempre opportuno mantenere i gruppi come sono stati trovati nelle gabbie o nei contenitori e riportare negli elenchi gli animali con questa suddivisione. Al medico veterinario incaricato dei primi controlli è utile ricordare che è sempre opportuno trovare il tempo per redigere una prima relazione, per quanto non dettagliata, sullo stato di salute degli animali, riservandosi di integrarla successivamente. In un secondo tempo la relazione sarà arricchita dai referti e dalle schede cliniche individuali e dettagliate degli animali visitati. A questo proposito va ricordato che una delle prime verifiche attiene alla presenza o assenza di microchip: in questo caso gli animali andranno associati a un numero e fotografati singolarmente per avere una segnalazione affidabile. Il lettore di dispositivi di identificazione è quindi uno degli strumenti indispensabili in campo, anche per consentire una prima e sommaria verifica della coerenza con i dati presenti sul passaporto. Un'altra attività da svolgere è il prelievo di eventuali campioni di feci dai mezzi di trasporto e dalle gabbie o altro contenitore utilizzato, che andrà descritto e illustrato anche con fotografie e nella relazione del medico veterinario. L'analisi dei campioni di liquidi, feci ed eventualmente sangue ha un duplice scopo: evidenziare patologie in corso e quindi dove possibile prevenire il contagio, e impostare la diagnosi e la terapia. Il referto sarà utile anche per il proseguo delle attività di PG.

I più evidenti rischi per la salute e il benessere sono legati alle condizioni di viaggio in termini di temperatura, ventilazione, affollamento e durata del viaggio ma vanno consi-

derate anche le conseguenze sul comportamento. Gli animali potranno essere comprensibilmente spaventati e ansiosi, oppure depressi, pertanto andranno avvicinati e maneggiati con estrema cautela, senza aggiungere ulteriore *stress* dovuto a movimenti e/o al tono di voce. Spesso gli animali sono costretti a viaggiare al buio, quindi anche luci improvvise rappresentano un fattore di *stress*: chiunque li avvicini deve muoversi e parlare con calma, evitando movimenti bruschi o inutilmente ripetuti ad esempio prendere in braccio un animale e rimmetterlo poco dopo nella stessa gabbia, e toni concitati. Animali apparentemente letargici possono mostrare questo atteggiamento a causa delle basse temperature o per i trattamenti farmacologici, viceversa animali che ansimano possono essere accaldati.

In entrambi i casi si tratta di sintomi da non trascurare e se non è presente un medico veterinario che possa valutare la complessità del caso sarà necessario trasportare al più presto gli animali presso una struttura medico veterinaria attrezzata.

Come in tutte le situazioni dove gli animali siano prove e anche oggetto di possibile maltrattamento, è di fondamentale importanza seguire una procedura razionale che abbia come obiettivi la salute e il benessere degli animali ma anche la raccolta delle prove. In tutte le circostanze vale il principio di non aggravare le condizioni degli animali, di prevedere la presenza di un medico veterinario e di verificare in anticipo quali siano le strutture veterinarie più vicine. A questo proposito si rammenta il sistema di geolocalizzazione [www.struttureveterinarie.it](http://www.struttureveterinarie.it)

Un fattore di importanza critica è la determinazione dell'età dei cuccioli rispetto ai dati riportati sulla documentazione di accompagnamento. Va premesso che la determinazione dell'età è complessa per la grande varietà di razze canine e per tutti i fattori che influenzano la velocità di accrescimento. Inoltre richiede la valutazione clinica da parte di medici veterinari di specifici parametri, i più importanti sono: peso al momento della visita calcolato sulle curve di accrescimento specifiche per razza, valutazione radiografica per la presenza/assenza del nucleo di ossificazione del processo anconeale dell'ulna e la valutazione della tavola dentaria, in particolare la dentizione decidua (che dovrà essere dettagliata es. completa e completamente erotta) e l'eventuale evidenza dei denti permanenti. In base alle evidenze ottenute sarà possibile definire con sufficiente precisione la finestra temporale nella quale si colloca l'età. Per razionalizzare e familiarizzare con le attività da svolgere segue una *check list* di riferimento, generale e non esaustiva.

## 6.7 IL FARMACO E LA PROTEZIONE DEGLI EQUIDI, TECNICHE DI ACCERTAMENTO E CONTRASTO

A cura di Marco Montana

Medico veterinario specializzato in tossicologia

L'uso del farmaco in medicina veterinaria è regolato da innumerevoli Leggi, Decreti, Circolari e Ordinanze sia italiane che comunitarie. In ogni caso, le direttive su cui si muove la legislazione (e i sistemi di controllo ad essa collegate) sono finalizzate a ottenere un maggiore livello di tutela, su tre aspetti:

- salute pubblica
- benessere animale

- sicurezza alimentare

Due punti su tre coinvolgono solo incidentalmente gli animali, ma sono finalizzati soprattutto alla salvaguardia del “benessere dell'uomo”, non solo, ma principalmente, attraverso il controllo dei residui di farmaci nei prodotti di origine animale destinati all'alimentazione umana. Si viene quindi a delineare una prima divisione, che in teoria dovrebbe essere netta, ma che in realtà lascia alcune zone d'ombra, tra gli animali “**da reddito**” e quelli “**d'affezione**”.

Nella categoria “**da reddito**” troviamo bovini, suini, polli e altri ancora, mentre nella categoria “**d'affezione**”, cani e gatti principalmente, che per legge non possono essere destinati alla macellazione. Da questo ne discende che i controlli sull'uso del farmaco veterinario sono massimi sulle specie da reddito, sia per quanto riguarda la ricetta e l'obbligo di tenuta e compilazione di registri vidimati dall'autorità sanitaria, mentre per le specie d'affezione esistono blande regole solo per la ricetta. In questo contesto gli equidi si posizionano esattamente “a cavallo” di queste due aree, in quanto la legislazione permette al proprietario di scegliere, tramite una dichiarazione da riportare sul passaporto dell'animale, se classificare il proprio cavallo come:

- DPA (destinato alla produzione di alimenti)
- noDPA (non destinato alla produzione di alimenti)

Questa scelta incide in modo significativo (e ad oggi parrebbe in modo definitivo) sulla tracciabilità dell'uso dei farmaci durante la vita del soggetto e sulle conseguenze penali del reperimento di residui di farmaci nei liquidi biologici di un cavallo. Questa distinzione che originariamente era finalizzata alla semplificazione burocratica per i proprietari di cavalli utilizzati per il proprio divertimento personale e per limitare tout court la macellazione degli equidi, è stata utilizzata di fatto massivamente anche nell'ambito del cavallo sportivo. Di fatto questa classificazione ha tolto le protezioni che la legislazione europea sul benessere, recepita in Italia con il D.Lgs 146/01, contempla per gli animali da reddito, a cui appartengono solo gli equidi DPA, e quindi non si fa carico dei cavalli non-DPA. Quindi ad oggi è stato sottratto, alle autorità sanitarie e a quelle giudiziarie, uno strumento legislativo forte per un controllo efficace dell'uso del farmaco nell'ambito della vita agonistica del cavallo sportivo. Purtroppo anche la limitazione alla macellazione in caso di cavalli non-DPA è di fatto quasi totalmente aggirata, o attraverso il ricorso alla macellazione clandestina, come richiamato dalla risoluzione del 14 marzo 2017 del Parlamento Europeo «...non vi è nessuna registrazione, in taluni Stati Membri, di farmaci somministrati e si può ipotizzare la loro immissione nel circuito della macellazione clandestina con grave rischio per la salute pubblica» o con la vendita di questi cavalli no-DPA a paesi non comunitari la cui legislazione non recepisce la normativa europea.

Di fatto, pertanto, oggi in Italia il controllo sull'uso dei farmaci sui cavalli partecipanti ad attività sportive o storiche è demandato quasi totalmente ai soggetti, (Ministeri, Comuni, Federazioni o Associazioni) che regolamentano queste attività dei cavalli. Purtroppo, però, i regolamenti di queste autorità si limitano a essere finalizzati a indicare quello che è permesso o vietato in ambito sportivo e non a ciò che è da considerarsi come maltrattamento.

### 6.7.1 Il maltrattamento con i farmaci

Il riscontro di principi attivi nei liquidi biologici, organi o tessuti dei cavalli, può confi-

gurare il maltrattamento quando si concretizzano questi elementi:

1. principi attivi non utilizzabili per il cavallo
2. ritrovamento di concentrazioni tossiche
3. farmaci che possano permettere a un cavallo con patologie di partecipare a eventi agonistici o storici.

Per il punto 1 però, fatta esclusione per le sostanze classificate come “stupefacenti” e anche in questo caso con alcune eccezioni che vedremo in seguito, le sostanze non utilizzabili sarebbero molto poche in quanto, secondo la legge vigente, oltre ai principi attivi contenuti nelle specialità farmaceutiche registrate per l'uso specifico nel cavallo, possono essere utilizzate dal veterinario curante anche i principi attivi contenuti in specialità registrate per altri animali e anche i principi attivi contenuti nelle specialità registrate per l'uomo, purché queste molecole non siano disponibili per il cavallo e vi sia una reale necessità curativa.

Questo uso “in deroga” viene descritto come modello “a cascata” ed è accettato anche nella legislazione comunitaria. L'unica limitazione consiste nelle modalità di ricetta per le specialità non registrate per i cavalli.

Quindi il reperimento nei liquidi biologici dei cavalli di molecole riconducibili a specialità registrate in Italia e autorizzate dal Ministero della Salute per qualsiasi specie animale e anche per l'uomo, non può essere considerato di per sé un “pericolo”, per l'animale quindi un maltrattamento, a meno che non si rientri nella casistica dei punti 2 e 3.

Per avere però una dimostrazione che la sostanza presente sia in concentrazione se non “tossica” almeno “attiva”, è necessario essere in possesso della concentrazione del farmaco e questo non è sempre possibile. Purtroppo in Italia non esiste una legge antidoping specifica per i cavalli sportivi come per l'uomo (Legge 376/2000) dove vengano elencate le sostanze vietate ma si rimanda ai regolamenti sportivi degli enti preposti che hanno però, come vedremo in un capitolo successivo, altre finalità e scopi.

### 6.7.2 Definizione “sostanze proibite” e “doping”

I regolamenti sportivi attualmente vigenti in Italia sono principalmente quelli emanati dal Ministero delle Politiche Agrarie, Alimentari, Forestali e del Turismo (MIPAAFT) e dalla Federazione Italiana Sport equestri (FISE): ambedue recepiscono in modo totale le indicazioni che sono suggerite dagli accordi internazionali di categoria. La base di partenza per l'avvio di un procedimento disciplinare è pressoché identico e si basa sul reperimento nei prelievi di una sostanza considerata vietata a norma di regolamento e di cui il responsabile del cavallo (allenatore o cavaliere) può essere incolpato anche se non ha somministrato lui direttamente le sostanze ma solo per una “responsabilità oggettiva”.

L'elenco di riferimento delle sostanze considerate vietate da questi due ordinamenti si basa su concetti molto diversi. Per il Mipaaft il divieto si estende a tutte le molecole e i relativi metaboliti appartenenti a una classe farmacologica vietata, mentre per la Fise (Federazione italiana sport equestri) esiste un elenco nominativo delle sostanze vietate divise in due categorie di appartenenza quali il “*medication control*” (sostanze la cui presenza possono dipendere dall'uso nella pratica veterinaria) e “*doping*” (sostanze che non possono essere presenti in alcun modo). In ogni modo l'incipit per l'avvio del procedimento disciplinare è l'identificazione “**qualitativa**”, nel prelievo, di una molecola appartenente a

quelle vietate in modo scientificamente certo a prescindere dalla dimostrazione di una sua efficacia o attività. Per un numero di molecole limitato di origine fisiologica è necessaria una analisi “**quantitativa**” per dimostrare il superamento di una soglia stabilita.

In ambedue gli ordinamenti i prelievi sono suddivisi in due aliquote e la prima (campione A) dovrà essere rigidamente anonima e analizzata in modo autonomo dal laboratorio, senza la presenza delle parti.

Solo il campione cosiddetto “B” potrà essere analizzato in presenza delle parti, se lo vogliono, o dopo che queste hanno rinunciato volontariamente alla presenza alle analisi. Quindi la procedura di prelievo e numero delle aliquote è totalmente difforme da quanto disposto dalle norme di procedura penale, comunque in molti tribunali il campione B è stato paragonato a un prelievo irripetibile, quindi se i responsabili sono stati avvisati del risultato del campione A e sono stati convocati per le analisi del campione B, il procedimento è assimilabile a un “incidente probatorio” quindi perfettamente utilizzabile.

Il primo check, quindi, è valutare la presenza delle analisi del campione B e se le parti sono state convocate in modo corretto, se tutto questo fosse assente valutare la presenza del campione B presso i laboratori o gli Enti di riferimento e predisporre l'eventuale analisi.

In linea di principio la classificazione data dalla FISE sembra essere quella più attendibile per una valutazione di un risultato positivo rispetto ad un eventuale maltrattamento, infatti l'appartenenza della molecola ritrovata alla categoria “**doping**” implica una valutazione oggettiva del potenziale rischio mentre l'appartenenza alla classe “**medication control**” dovrebbe riportare alla distinzione tra efficacia ed esposizione, ma di questo ne parliamo nel capitolo seguente. La classificazione del MIPAAFT pur essendo molto utile in sede di evoluzione sull'uso di molecole nuove, visto che in ogni caso esplicherebbero un'attività su un sistema fisiologico già elencato porta ad alcune aberrazioni che si possono semplificare nella frase: “*nessun cavallo vivo ma nemmeno uno morto può partecipare a una corsa senza essere dichiarato positivo*”.

È ovvio che sia una provocazione ma analizziamola per poter spiegare come l'applicazione non ragionata di quanto scritto possa portare a degli errori enormi. Ad esempio il regolamento: è da considerarsi vietata la presenza di molecole che “**agiscono sul sistema urinario**”, questa porta al divieto delle molecole con attività diuretica, ovvio.

Ma quale è la molecola con attività diuretica più diffusa? L'acqua, infatti in ogni bottiglietta d'acqua in commercio è chiaramente scritta l'attestazione delle potenzialità diuretiche del contenuto. Quindi con un'interpretazione “letterale” della norma, in ogni prelievo di liquido biologico è presente acqua quindi tutti i cavalli potrebbero essere dichiarati positivi per la presenza di una molecola appartenente a una classe farmacologica vietata. Situazione paradossale ma letteralmente corretta.

Ugualmente tra le molecole che sono vietate sono presenti gli **anabolizzanti** tra cui ovviamente il Testosterone. Il testosterone essendo di origine fisiologica viene vietato in seguito a una analisi **quantitativa**, cioè deve essere presente una quantità superiore a quella che è considerata normale. La soglia è stata stabilita per le cavalle (con livelli differenziati in caso di gravidanza) e per i maschi castroni, ma non per i maschi interi.

Quindi a norma di regolamento “letterale”, non essendoci una soglia per i maschi che richiede una analisi **quantitativa**, dovrebbe valere una analisi **qualitativa** quindi siccome il testosterone è presente in tutti i maschi, questi dovrebbero essere squalificati. Tenia-

mo presente che sono decine le molecole ad azione anabolizzante o estrogenica presenti nell'organismo che non sono elencate tra quelle con soglia. Tutto questo per sottolineare come quanto viene raccolto o comunicato dalle Autorità sportive debba essere attentamente valutato in una prospettiva diversa che è quella penale. Un ulteriore punto di attenzione è da riservarsi a tutte le molecole utilizzate nella terapia legittima dei cavalli, quali quelle che possono essere, ma non solo, quelle elencate dalla FISE sotto *medication control*.

### 6.7.3 Diritto alla terapia o abuso

Nel corso degli ultimi 20 anni si è fatta strada nell'opinione delle Autorità ippiche mondiali aderenti all'IFHA (*International Federation Horseracing Authority*), che raccoglie le adesioni di 60 paesi tra cui l'Italia, il concetto che fosse necessaria, visto il notevole aumento della sensibilità analitica dei laboratori, una distinzione tra:

- il ritrovamento di molecole sicuramente vietate in quanto potenzialmente dannose per l'integrità delle corse
- positività conseguente alla normale terapia dei cavalli
- positività che possa derivare da “inquinanti” involontari.

La discussione nella comunità scientifica sulla necessità e sui modi per risolvere questo problema inizia con l'articolo di Houghton - Proc. 10th I.C.R.A.V., 1994, pp. 297-302.

Dopo circa 8 anni di discussioni, le modalità di risoluzione sono presentate da Webbon, veterinario portavoce dell'IFHA, nell'articolo riportato nell'*Equine Veterinary Journal*, 2002, 34, 220-221 dove si afferma che:

“...i controlli non devono, comunque, essere così stringenti in modo da interferire con la libertà del medico veterinario a curare ciascun cavallo...”

e si rimanda all'articolo di TOUTAIN, Lassourd – *Equine Veterinary Journal*, 2002, 34, 242-24, dove vengono espone le basi scientifiche per la possibilità di: “*controllare l'efficacia del farmaco ...piuttosto che l'esposizione al farmaco...*”

- Per “esposizione” s'intende che il cavallo è venuto in contatto con una molecola senza interessarsi delle modalità per cui questo avviene.
- Per “efficacia” s'intende che la presenza di una molecola nell'organismo sia in concentrazione tale da produrre un effetto farmacologico apprezzabile. Questa differenziazione può avvenire attraverso il modello proposto da TOUTAIN (v. sopra) che è basato sulla correlazione tra “**farmacocinetica**” e “**farmacodinamica**” dei principi attivi (PK/PD).

### In farmacologia

La **farmacocinetica** (PK) studia la cinetica dei processi responsabili delle variazioni nel tempo dei livelli di un farmaco nell'organismo; la **farmacodinamica** (PD) studia il decorso temporale dell'effetto farmacologico. Pertanto “l'effetto” di un farmaco, cioè la sua capacità di produrre un'interazione con i recettori, dipende dalla sua concentrazione (cioè la quantità) presente nel sangue. La durata dell'“effetto” non è sempre presente, ma appunto dipende dalla concentrazione del farmaco nel tempo in quanto in farmacologia si intende come: “...dose minima efficace (d.m.e.) è la dose che produce un livello ematico al di sotto del quale il farmaco non ha effetto...” Quindi con una analisi di tipo **qualitativo** è possibile avere la certezza che il cavallo in questione è stato “esposto” alla molecola

in una finestra temporale variabile in funzione delle caratteristiche farmacocinetiche e farmacodinamiche della molecola, mentre con una analisi di tipo **quantitativo** è possibile avere una valutazione sull'“efficacia” quindi sull'attività della molecola nel momento del prelievo e quindi sulla capacità di recare danno o nascondere patologie in atto.

Per le motivazioni esposte le Autorità ippiche mondiali hanno stabilito, attraverso l'uso del “modello Toutain” la necessità che per le dichiarazioni di positività su un lungo elenco di molecole utilizzate nella pratica veterinaria non basti solo la presenza ma anche il superamento di un livello cosiddetto “*Internal Screening Limits*” (ISL) che non sono pubblici ma riservati ai laboratori ufficiali.

Ovviamente le Autorità hanno dato prevalenza alla salvaguardia delle corse e tali livelli di controllo sono stati stabiliti in modo che siano sicuramente al di sotto del livello efficace della molecola. In poche parole vi deve essere una assoluta certezza che in quel momento il farmaco presente non sia attivo per poter essere dichiarato negativo pur in presenza di un dato analitico certo. Per ottenere questa “ragionevole certezza” si parte dal calcolo della *Dose Efficace Plasmatica* o *Urinaria* attraverso l'utilizzo del metodo “Toutain” a cui si applica un fattore di sicurezza (SF) che normalmente è da 100 a 500, quindi un cavallo dichiarato positivo per le molecole utilizzate in terapia veterinaria potrebbe avere una quantità di molecola presente che può arrivare ad essere da 100 a 500 volte inferiore della dose efficace, quindi sicuramente non influente sul cavallo.

Dunque pur in presenza di una molecola identificata in modo corretto, è possibile che questa non sia utile per nascondere una patologia in atto nel cavallo e quindi è possibile che lo stesso sia perfettamente in grado di partecipare a un evento sportivo e che la visita pre-corsa, obbligatoria per autorizzare la partecipazione dei cavalli, sia realistica dello stato di salute del cavallo. Si capisce facilmente come l'utilizzo acritico dei dati prodotti per finalità sportive, possano risultare non idonei per dimostrare e quindi perseguire un maltrattamento.

Cerchiamo con un esempio di far chiarezza su questo concetto.

Gli anestetici locali sono vietati in quanto il loro uso su cavalli partecipanti a gare può risultare devastante, infatti l'eliminazione del dolore impedirebbe al cavallo di fermarsi prima di subire danni irreversibili. Nel caso dei regolamenti sportivi è vietata anche la presenza dei metaboliti di questi anestetici locali, questi possono permanere nell'urina anche per 48-72 ore o più. Senza un calcolo reale della quantità presente dunque è possibile che il trattamento anestetico risalga a tre giorni prima, avendo così l'evidenza dell'esposizione al farmaco, ma l'efficacia?

Ora se l'assioma è: “*ho evidenziato il farmaco quindi questo è attivo*” si potrebbe sostenere che un dentista sottoponga un paziente ad anestesia e poi possa togliere il dente dopo tre giorni! L'esperienza insegna che il dolore sarebbe senza dubbio presente, quindi l'evidenza di trattamento pregresso (esposizione) non è sinonimo di efficacia.

Cosa diversa sarebbe di disporre della concentrazione del metabolita per fare un raffronto con i dati farmacocinetiche presenti in letteratura per dimostrare che il trattamento è avvenuto poche ore prima, quindi era efficace al momento della corsa. È necessario quindi analizzare criticamente i dati acquisiti con analisi che hanno finalità diverse a quelle penali e, se possibile, integrarle per avere un dato certo e non contestabile in sede di contraddittorio.

#### 6.7.4 Positività “involontaria” o alimentare

Un altro fattore che bisogna prendere in considerazione è che in campo veterinario nel cavallo sportivo è stata dimostrata che la presenza di alcuni principi attivi nei liquidi biologici avvenga per una assunzione involontaria da parte degli animali. Questo fatto è illustrato da una serie di articoli scientifici per i Comuni farmaci antiinfiammatori:

- POPOT ET ALII, “Spourius urine extraction drug profile in the due bedding contamination and drug recycling: the case of meclofenamic acid” *J.Vet.Pharmacol.Therap.* 30, 179-184, 2007
- KOLLIN-BAKER “A review of possible environmental source of drug positive”; *AAEP Proceedings* vol.48, 2007
- POPOT ET ALII, “*Doping control in horses: housing conditions and oral recycling of flunixin by ingestion of contaminated straw*” *J Vet Pharmacol Ther.* 2011 Dec;34 (6): 612-4.

dove risulta come la “positività” nei liquidi biologici possa essere conseguenza di “assunzione involontaria” di principi attivi presenti nel box dove il cavallo è stabulato. Il fondo del box di ricovero del cavallo è, di norma, formato da paglia e prende il nome di lettiera. La paglia edibile, da parte del cavallo, ha, tra le proprie caratteristiche, anche quella di assorbire i liquidi, ad esempio urina, che vengono versati su di essa. Pertanto la lettiera di paglia può essere “inquinata” sia da parte dei cavalli, che da altri animali, come cani o gatti, sia da parte dell'uomo stesso, attraverso la minzione sulle medesime lettiere.

Va da sé che la quantità di sostanza che il cavallo può assumere in questi casi è molto limitata e infatti il minimo comun denominatore, descritto in letteratura, di queste positività involontarie è una concentrazione di analita presente nei liquidi biologici dei cavalli esaminati di parecchie decine di volte inferiore alle concentrazioni riscontrabili in soggetti trattati a scopo terapeutico. Non solo, un'altra condizione “*sine qua non*” dell'assunzione involontaria è che la molecola sia assorbibile dal tratto gastro-enterico dopo un'assunzione orale. Per poter quindi discriminare tra una somministrazione volontaria e una assunzione involontaria, assume un'importanza vitale identificare e quantificare la sostanza incriminata in modo certo e scientificamente attendibile. Addirittura anche molecole con attività stupefacente possono causare una positività involontaria perché utilizzata dal personale che accudisce i cavalli o perché presente nell'alimentazione.

Il primo caso è per la presenza della **benzoilecgonina**, metabolita della cocaina come descritto in letteratura:

- F.CAMARGO ET ALII, “*Trace benzoylecgonine identifications in post-race urines: probable sources and regulatory significance of such identifications*”; *AAEP Proceedings*, vol 52, 2006

Ma anche altri principi attivi sono stati elencati dalle Autorità ippiche nell'ambito del “**Recommendations for Control of Feed Contaminants and Environmental Substances**”:

- Caffaina
- Teofilline
- Atropine
- Scopolamine
- Morfina
- Bufotenina

- DMT
- Ordenina
- Teobromina

Il tutto supportato da dati bibliografici:

- CASELLA,SHAW,WU,HILL – J. ANALYT.TOX, 1997, 21, 376-383
- GINN,CLARK, GRAINGER,HOUGHTON, WILLIAMS - PROC.13th I.C.R.A.V., 2001,pp. 355-359
- KOLLIAS,SAMS - J.ANALYT.TOX., 2002, 26, 81-86
- VINE, AMIET,WYNNE – PROC. 14th I.C.R.A.V., 2003, pp. 65-75
- RESPONDEK, LALLEMAND,JULLIAND, BONNAIRE - EQUINE VET. J. - 2006, 36, 664 - 667)
- SAMS -PROC. A.A.E.P., 1997, 43, pp.220-225
- BUDHRAJA, HUGHES, BRENNAN,TOBIN, PROC.A.A.E.P., 2007, 53, pp.87-92
- DYKE, SAMS –J.ANAL.TOX.,1998, 22, pp.112-116
- BARKER - J.VET.PHARMACOL.THERAP., 2008, 31, pp.466-471
- BAGGARY –IRISH.VET,J.-2006,59, pp.394-398


Quindi solo con una concentrazione certa è possibile fare dei riscontri farmacocinetici con i dati presenti nella letteratura internazionale e discriminare un atto volontario da uno involontario. Se tale differenza può non essere importante nel diritto sportivo è di vitale importanza in un procedimento penale.

### 6.7.5 Prelievo biologico

Di norma nella pratica i prelievi di materiale biologico sono il sangue (siero o plasma), urina e la matrice pilifera. Per comodità riportiamo quanto scritto nelle **“Linee guida per i laboratori di analisi di sostanze d’abuso con finalità tossicologiche-forensi e medico legali”** (revisione 2017) che pur facendo riferimento al campo umano spiegano bene le valenze e le finalità diagnostiche delle singole matrici. Qui i concetti sono espressi nel capitolo: **Finalità diagnostiche e Matrici Biologiche**. Le *Analisi* tossicologiche con finalità diagnostiche in ambito forense prevedono l’esame di plurime matrici biologiche (quali sangue, urina, matrici cheratiniche, fluido orale, altro) i cui rispettivi esiti, da soli o in combinazione tra loro, forniscono elementi utili per una corretta diagnosi con valenza tossicologico forense/medico-legale in diversi ambiti...omissis...

Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, situazioni di frequente osservazione:

- nei casi in cui si debba valutare la “attualità d’uso di sostanze illecite”, ovvero la sussistenza degli effetti prodotti da una sostanza d’abuso, le indagini devono necessariamente essere eseguite su sangue. Anche la saliva (più propriamente il fluido del cavo orale) può essere utilizzata a tale scopo, pur valutando la diversa finestra di monitoraggio rispetto al sangue;
- per la determinazione del consumo “recente” di sostanze d’abuso (con una finestra di rilevabilità temporale di ore-giorni a seconda delle caratteristiche farmacocinetiche della sostanza in questione) il campione d’elezione è l’urina.
- Lo stato di assuntore cronico, come pure comportamenti pregressi di uso/abuso, possono essere verificati attraverso accertamenti di matrice pilifera (campioni di capelli e/o peli).



Mentre le modalità di prelievo delle matrici sangue ed urina sono ben conosciute, poniamo qui una particolare attenzione alla matrice pilifera che potrebbe ingenerare errori gravi sia in sede di prelievo che in quello analitico. Purtroppo la letteratura per la ricerca di farmaci nel pelo di cavallo è quasi inesistente e quindi dobbiamo far riferimento alla letteratura sull’uomo che comunque può essere presa come riferimento. L’uso della matrice pilifera (capelli, pelo) è entrata nell’uso comune della tossicologia forense solo da pochi decenni in quanto come riportato da:

- KINTZ P. **“Hair analysis for drug detection”** Ther Drug Monit. 2006 Jun;28(3):442-6
- *In recent years, remarkable advances in sensitive analytical techniques have enabled the analysis of drugs in unconventional biological specimens such as hair. (In anni recenti, significativi incrementi nella sensibilità delle tecniche analitiche hanno permesso la ricerca dei farmaci in campioni biologici non convenzionali quali il capello)*
- *The window of drug detection is dramatically extended to weeks, months or even years when testing hair. (la “finestra” per la scoperta del farmaco è drammaticamente estesa a settimane, mesi e anche anni)*

Soprattutto questa ultima affermazione, è un dato comune riportato in tutta la letteratura scientifica:

- CUYBERS E.” **The interpretation of hair analysis for drugs and drug metabolites”** Clinical Toxicology, Sep 2017, Pages 1-11
- BARROSO M.” **Hair: a complementary source of bioanalytical information in forensic toxicology.”** Bioanalysis. 2011 Jan;3 (1): 67-79
- BARROSO M. **“Hair analysis for forensic applications: is the future bright?”** Bioanalysis (2014) 6 (1), 1-3

Dalla letteratura emerge che la presenza della molecola rimane fino a 12 mesi con notevoli variabilità sia individuali (legate alla crescita) sia per la pigmentazione del capello; è poi evidente come la matrice pilifera non sia omogenea nella distribuzione del farmaco ma che l’incorporazione del principio attivo avvenga solo durante la terapia e quindi solo la conoscenza dell’esatta parte di segmento di capello analizzato può limitare l’arco temporale per risalire al momento del trattamento.

Mentre nell’uomo, normalmente, i capelli vengono regolarmente tagliati, nel cavallo, soprattutto alla criniera, questo avviene meno in quanto la crescita (circa 1 cm al mese per l’uomo) risulta più rallentata. Il prelievo quindi di peli dalla criniera può coprire un arco

temporale molto lungo. Tutta la letteratura citata è univoca nel dichiarare che la presenza di una molecola rilevata nel pelo indica che il soggetto (uomo o cavallo) è venuto a contatto con questa sostanza in un tempo precedente al prelievo, che può arrivare fino ad un anno.

Da quanto sopra esposto è evidente che per risalire a una data presunta in cui il principio attivo riscontrato sia stato somministrato al cavallo, risultano essenziale molti elementi:

- zona di prelievo del crine
- lunghezza del crine prelevato
- distanza dal bulbo pilifero
- lunghezza del crine analizzato
- distanza dal bulbo pilifero del crine analizzato

Basta l'assenza di uno solo di questi parametri per non poter individuare un periodo, ancorché approssimativo, dell'esposizione del soggetto alla sostanza ritrovata.

#### 6.7.6 Validità del dato analitico

La prima precisazione da fare è di non limitarsi ad acquisire, ad esito delle analisi effettuate, il solo “**rapporto di prova**”, che è l'attestazione del risultato delle analisi effettuate con l'indicazione dei riferimenti dell'identificazione del campione analizzato e della metodica applicata, ma anche il “**dossier analitico**” in cui sono riportati tutti i dati analitici utili per comprendere se le analisi siano state eseguite in modo completo ed esaustivo. Tutte le procedure analitiche che devono essere sviluppate in tossicologia forense, e le analisi in questione, si riferiscono a questo contesto, devono tendere a ottenere la “certezza” che il campione analizzato sia effettivamente un “positivo” e non un “falso positivo”, cioè che appaia un qualcosa che assomigli alla sostanza da identificare ma che in effetti abbia solo qualche carattere in comune a questa, ma che non lo sia realmente. Per perseguire tale fine, la normale pratica di ogni laboratorio per ottenere una risposta certa di positività ad un'analisi “**qualitativa**” o “**quantitativa**” è di fare riferimento a delle **linee guida** nazionali o internazionali che nell'ambito del campo di interesse a cui si riferiscono le analisi indichino quali siano i criteri minimi di accettabilità del dato analitico per avere una risposta certa da un punto di vista tecnico e quindi legale. La prima salvaguardia sull'attendibilità dei risultati è utilizzare **laboratori accreditati** dall'ente nazionale preposto a questo scopo, che per l'Italia è “**ACCREDIA**”, e l'utilizzo in questi laboratori di **prove accreditate**.

Cosa questo significhi, può essere così riassunto: per Laboratorio Accreditato, secondo quanto riporta il sito dell'ente accreditatore italiano “**ACCREDIA**”, si intende:

*“Attestazione da parte di un organismo nazionale di accreditamento che certifica che un determinato organismo di valutazione della conformità soddisfa i criteri stabiliti da norme armonizzate e, ove appropriato, ogni altro requisito supplementare, compresi quelli definiti nei rilevanti programmi settoriali, per svolgere una specifica attività di valutazione della conformità”.*

Per **prova accreditata**, sempre secondo quanto riporta il suddetto sito, si intende: “*L'accREDITAMENTO di un metodo di prova da parte di ACCREDIA indica che il predetto ente terzo garantisce che lo stesso venga eseguito in conformità alle prescrizioni dettate dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 e ad altri documenti prescrittivi ACCREDIA...*”

Quindi, l'utilizzo di un Laboratorio e di una metodica accreditata garantiscono che il Laboratorio di prova abbia, in astratto, “la competenza tecnica e gestionale”; tuttavia, la garanzia di attendibilità “sulle singole prestazioni del Laboratorio” dipende dall'applicazione corretta e completa delle norme scelte dal Laboratorio e valutate dall'Ente Accreditante, ed è proprio per valutare questa corrispondenza che è necessario acquisire un dossier analitico completo delle analisi effettuate e delle valutazioni che hanno portato alla dichiarazione di positività.

Le linee guida di riferimento relative a campi di interesse legale quali identificazione di sostanze d'abuso, identificazione di farmaci nelle carni per uso alimentare che possono essere prese a riferimento sono:

- “**Linee guida per i laboratori di analisi di sostanze d'abuso con finalità tossicologiche-forensi e medico legali**”, revisione 2017
- **2002/657/ce - decisione della Commissione** - che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati.

E una specifica per i controlli per le sostanze proibite nelle corse di cavalli :

- ILAC G7/2009 (*International Laboratory Accreditation Cooperation*) *Accreditation Requirements and Operating Criteria for Horseracing Laboratories*

Con un rimando specifico alle linee guida per i parametri da ritenersi minimi accettabili in una analisi di spettrometria di massa abbinata alla cromatografia:

- AORC (*Association Official Racing Chemist*) “*Guidelines for the Minimum Criteria for Identification by Chromatography and Mass Spectrometry*”

Pertanto si può concludere dicendo che per avere una corretta identificazione di una sostanza devono essere rispettati ambedue i criteri indicati in tutte le linee guida citate:

- la congruità del tempo di ritenzione cromatografico come richiesto nei capitoli di **separazione cromatografia**;
- la conformità della spettrometria di massa in ordine a quanto richiesto nei capitoli di **rilevazione con tecniche di spettrometria di massa**

La “*conditio sine qua non*” per poter avere una base solida di partenza per attestare la presenza scientificamente certa di una sostanza è il rispetto di quanto sopra esposto.

## 7. CASI PRATICI DI APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA A TUTELA DEGLI ANIMALI

a cura di Ursula Carnevale, Andrea Santoloci e Rossano Tozzi

L'aumentata sensibilità popolare verso gli animali, che ha favorito l'evoluzione della normativa a tutela degli stessi, come esposta nella presente trattazione, è sempre più tangibile ed evidente se si considera il numero, divenuto crescente nel tempo, di segnalazioni e denunce provenienti dai cittadini e riguardanti situazioni di maltrattamento o altre condotte a danno di animali.

Se fino a qualche tempo fa alcune modalità di detenzione e gestione degli animali potevano essere considerate come "normali prassi" prive di risvolti legali e in alcun modo incidenti sul benessere degli animali coinvolti (laddove l'aspetto del "benessere animale" fosse stato oggetto di attenzione o interesse), ora, anche grazie alla sempre più diffusa conoscenza della normativa vigente, il cittadino sa che dietro alcune pratiche o situazioni possono celarsi fattispecie di reato in danno agli animali ed è consapevole che in questi casi, proprio come accade di fronte a qualsiasi altro reato contro la persona, occorre rivolgersi alle forze di polizia locali o nazionali.

Il fondamentale ruolo delle forze di polizia nelle attività di repressione, accertamento e prevenzione delle condotte criminose perpetrate anche nei confronti degli animali, stante la competenza generica obbligatoria che investe tutta la Polizia Giudiziaria sui reati in danno agli stessi, emerge, ad esempio, laddove un cittadino segnala, oralmente o per iscritto, le precarie modalità attraverso cui il proprio vicino di casa detiene il suo cane.

Si dia il caso che il cittadino segnalante riferisca che il cane vive perennemente relegato, da solo, all'interno di un recinto che, oltre ad apparire di dimensioni ridotte rispetto alle dimensioni dell'animale, risulta connotato da sporcizia e degrado e in cui è presente solo una ciotola contenente una scarsa quantità di acqua. Oppure si dia il caso che il cane risulti perennemente confinato all'interno di un balcone o di un terrazzo, in assenza di un idoneo riparo e in condizioni igienico-sanitarie discutibili, come farebbe dedurre la diffusa presenza di escrementi, visibili finanche nelle due ciotole contenenti, una, acqua sporca, l'altra, avanzi di cibo. Oppure ancora, il cane risulta chiuso in un garage o cantina, il cui interno è parzialmente visibile dall'esterno, ove è possibile vedere la condizione di isolamento dell'animale, avvalorata dai continui abbai e guaiti.

Analogamente alle ipotesi riportate, si ponga un ultimo caso in cui il cane venga detenuto all'interno di una recinzione privata, con al collo stretta un'arrugginita catena artigianale, priva dunque dei moschettoni rotanti a entrambe le estremità, utili a evitare ogni eventuale strangolamento dell'animale, di dimensioni inferiori ai due metri, insufficientemente lunga quindi per poter permettere all'animale di esercitare i normali movimenti, fissata a uno stretto guinzaglio anch'esso di ferro, e, infine, senza la regolare presenza di cibo e acqua.

Seppur il cane non mostri segni evidenti di maltrattamento, giacché non sono visibili ferite o lesioni evidenti nel fisico, le su descritte condizioni di isolamento e di incuria, associate eventualmente a uno stato di paura che l'animale sembrerebbe mostrare, ben possono essere qualificate come pregiudizievoli del suo stato di salute e di benessere psico-fisico.

Orbene, anche di fronte a siffatte situazioni e in simili casi, ben può configurarsi il reato ex art. 727 comma II del Codice penale - Detenzione in condizioni incompatibili e produttive di gravi sofferenze, in concorso con il reato di maltrattamento ex art. 544ter c.p., che si rammenta può attuarsi anche mediante condotta omissiva, per l'accertamento della quale si rimanda al caso specifico.

Non tralasciando di rammentare come la Corte di Cassazione, Sez. III Penale, con la sentenza 24/01/2006 n.2774, abbia statuito che per accertare l'esistenza delle gravi sofferenze di cui al reato ex art.727, II comma c.p., "*non è necessario siano ravvisabili lesioni fisiche, potendo la sofferenza consistere in soli patimenti*" (ed ancora, sempre per la Corte, "*non possono esservi dubbi sulla rilevanza, ai fini della disposizione in esame, non solo delle alterazioni del fisico, ma anche di quelle che incidono sulla psiche dell'animale, risultando ormai pacificamente riconosciuto che anche gli animali, quali esseri senzienti, sono suscettibili di simili menomazioni*"), nei casi succitati ben possono ravvisarsi sofferenze di indole psichica (accanto a quelle di indole fisica), direttamente connesse alla privazione dei rapporti affettivi, che la Suprema Corte, oltre che consolidata giurisprudenza, ritiene rilevanti. E' utile ricordare infatti che gli Ermellini (Sez. III, Sent. n. 2800 del 10/07/00) hanno ritenuto punibile non solo l'abbandono inteso come il venir meno delle condizioni fisiche, quali cibo e acqua, ma anche quello che determina la mancanza di "*condizioni morali della vicinanza e consuetudine comune di vita, non meno importanti per la psicologia degli animali domestici*", in quanto gli animali "*sono dotati di sensibilità psico-fisica, capaci di sentire il dolore, soprattutto quello della mancanza di attenzione ed amore legato all'abbandono*". Orbene, di fronte a situazioni come quelle sopra descritte, in considerazione della valenza assolutamente centrale che riveste l'attività di accertamento della Polizia Giudiziaria, è importante che, in sede di sopralluogo, si proceda alla cristallizzazione di tutti gli elementi probatori, ricorrendo a rilievi video e fotografici da effettuarsi *in loco*, al fine di congelare, in modo inequivocabile, lo stato delle cose al momento dell'accertamento.

Sempre utile ai fini dell'accertamento e repressione dei reati, è la presenza, in sede di sopralluogo, di un medico veterinario terzo rispetto ai fatti (anche rispetto a controlli sanitari già svolti) ed esperto in tema di benessere animale della specie di cui si tratta (ad es. un medico veterinario comportamentalista), il quale, nominato ausiliario di Polizia Giudiziaria, potrà contribuire considerevolmente ad accertare ed attestare le reali condizioni psico-fisiche, oltre che fisiche, dell'animale segnalato. **Ai sensi dell'art. 348, 4° comma, c.p.p., l'ausiliario di P.G. non potrà "rifiutare la propria opera"**.

In tema di accertamento e valutazione del maltrattamento, già l'esame visivo può essere sufficiente per accertare le condizioni degli animali oggetto di una segnalazione, essendo giuridicamente inconsistenti le argomentazioni che pretendono di demandare esclusivamente ai veterinari la capacità di accertare condizioni di maltrattamento.

Il maltrattamento di animali è un reato comune di competenza di tutta la Polizia Giudiziaria e non richiede, per il suo accertamento, una particolare conoscenza tecnica, essendo sufficiente per la materia il bagaglio culturale e l'esperienza degli operatori di polizia (*cfr. Cass. Pen. III Sez., sent. 835 del 27/4/95, Nichele*). A tal proposito, si ritiene opportuna una breve parentesi, sinteticamente descrittiva di una situazione in cui non di rado si imbatte l'operatore di P.G., ovverosia quella che vede un cane rinchiuso nell'abitacolo



di un'automobile, con i finestrini chiusi o con un solo centimetro di finestrino abbassato, sotto il rovente sole d'estate. Posto che anche la condotta di colui che lascia un animale in siffatte condizioni può integrare il reato di cui all'art. 727 c.p., come dimostrato da numerose pronunce della Corte di Cassazione (si veda *ex multis*, Sent. Cass. Pen. Sez. III n. 5971/2012) in relazione a condanne inflitte per la violazione dell'art. 727 c.p. a seguito dell'abbandono del cane in macchina, senza che fosse stata ritenuta necessaria la volontà di infierire sull'animale o che questo riportasse una lesione all'integrità fisica, di fronte a siffatte situazioni e in casi analoghi, constatata la gravità, nonché la necessità di un intervento urgente, resa palese altresì dalla sintomatologia di sofferenza manifestata dall'animale, è possibile invocare la scriminante dello stato di necessità ex art. 54 c.p., sottesa all'azione di rompere il finestrino dell'automobile, al fine di liberare e trarre in salvo l'animale agonizzante.

Chiusa questa breve e tuttavia importante parentesi e tornando ai casi sopra citati di mal detenzione e/o maltrattamento, anche sulla base di quanto potrà rilevare il medico veterinario nominato ausiliario di P.G., sarà possibile valutare l'opportunità di procedere d'iniziativa al sequestro preventivo dell'animale ex art. 321 c.p.p., allo scopo di impedire che i reati vengano portati ad ulteriori conseguenze e che la situazione possa aggravarsi, anche in ossequio alla disposizione di cui all'art. 55 c.p.p., nonché di procedere congiuntamente al sequestro probatorio. Come già esposto nell'ambito della presente trattazione, il sequestro preventivo è un sequestro molto più forte, sia sotto il profilo sostanziale che procedurale, del sequestro probatorio e consente di interrompere l'attività illecita attuata fino al momento dell'intervento della P.G. e, dunque, di impedire la prosecuzione e/o la reiterazione del reato, nonché permette di assicurare la confisca obbligatoria dell'animale all'esito del processo penale, disposta ai sensi dell'art. 544 *sexies* c.p. per cui *"tanto nel caso di condanna quanto nel caso di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. per i reati di cui agli articoli 544 ter e ss., è prevista la confisca obbligatoria degli animali, salvo che l'animale appartenga a terzo estraneo al reato"*.

Ferme restando le differenze tra le attività che possono compiere gli agenti di P.G. (art. 57 c.p.p.) e quelle che possono compiere gli ufficiali di P.G., giova rammentare che ai sensi dell'art. 113 disp. att. C.p.p., nei casi di estrema urgenza e necessità, come ad esempio l'assenza in loco di un ufficiale, anche i primi possono compiere il sequestro probatorio.

In tale circostanza, pur sempre in presenza di una flagranza di reato, prima ancora di procedere, è però consigliabile che l'agente di P.G. verifichi l'eventuale reperibilità di un ufficiale a supporto dell'operazione, anche appartenente a diversa forza di polizia, in virtù del richiamato principio di collaborazione e cooperazione di tutti gli organi predisposti alla repressione dei reati, più volte attuato sul territorio nazionale in tema di sicurezza pubblica.

Solo al di fuori di questi casi limite, l'agente di P.G. eseguirà il sequestro probatorio, avendo però cura di motivare nella redazione del proprio verbale che tale provvedimento è dovuto esclusivamente all'impossibilità di far intervenire un ufficiale, e pertanto all'operatore, essendo un agente di P.G., non è stato possibile adottare altri strumenti giuridici. Così facendo aggiungerà contestualmente la richiesta al PM, considerata la particolare situazione, di attivarsi mediante diversa e autonoma procedura di rito per un sequestro preventivo. In ogni caso, parallelamente al sequestro dell'animale si procederà anche a re-

quisire tutti gli oggetti utilizzati illecitamente sullo stesso, ritenuti quindi corpo del reato.

Tornando ai suddetti casi pratici, una volta disposto il sequestro dell'animale, attività di centrale importanza è rappresentata dalla sua pronta traduzione presso una struttura idonea, che ne garantisca le esigenze di cura e di mantenimento nelle more dell'instaurando procedimento penale, al fine di escludere la possibilità che, in mancanza di detta struttura o di un sito comunque idoneo e alternativo al luogo nel quale si sono consumati i reati, il cane permanga in custodia al proprietario-indagato.

Tale situazione, per quanto anomala e di sicura assurdità logica, prima ancora che giuridica, poiché fortemente contrastante con la *ratio legis* della normativa a tutela degli animali, è divenuta negli anni una prassi troppo spesso consolidata e diffusa, che rischia di avere come prevedibile conseguenza la sparizione dell'animale prima ancora della fase processuale, in quanto misteriosamente fuggito o sottratto da terzi ignoti o, peggio ancora, che questi si ritrovi a dover rivivere nelle medesime condizioni di cui ai reati sui quali si indaga, che ben possono mettere a repentaglio il benessere, se non anche la vita dell'animale in sequestro. All'atto del sequestro, di cui verrà redatto relativo verbale, occorrerà dunque procedere alla nomina di un custode giudiziario che, ritenuto idoneo ad esercitare le attività e i doveri sottesi alla custodia, si assumerà la responsabilità dell'animale fino alla conclusione del procedimento penale.

In forza del dettato di cui all'art. 19 *quater* disp. coord. trans. c.p. (*"Affidamento degli animali sequestrati o confiscati"*), secondo cui gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o confisca per reati contro gli animali sono affidati ad associazioni o Enti che ne facciano richiesta, individuati con decreto del Ministero della Salute, adottato di concerto con il Ministero dell'Interno, l'animale sequestrato viene sovente affidato in custodia ad un'associazione statutariamente deputata alla tutela degli animali, seppur capiti non di rado che il soggetto individuato come possibile custode giudiziario corrisponda a un privato o al titolare di una struttura di ricovero per animali (quali canili, rifugi, ecc.) ove il cane in sequestro viene condotto, oppure corrisponda al Sindaco del Comune ove si sono svolti e accertati i fatti di reato, in applicazione dei contenuti di cui al D.P.R. 31 marzo 1979.

Particolare rilievo assume il contenuto del verbale di sequestro, che come noto confluirà direttamente nel fascicolo del Giudice e che dovrà contenere, oltre alle indicazioni di cui all'art. 81 disp. att.coord. trans. c.p.p., gli estremi della norma o delle norme che si presumono violate, nonché una motivazione quanto più completa e dettagliata possibile, che chiarisca gli estremi di fatto, gli elementi di base dei reati perseguiti.

Ai sensi dell'art. 347 c.p.p., la Polizia Giudiziaria, acquisita la notizia di reato, dovrà informare e tenere aggiornata degli esiti delle indagini in corso l'Autorità Giudiziaria, che valuterà e deciderà per l'eventuale esercizio dell'azione penale, ma assolutamente centrale e prioritaria è l'attività di repressione del reato che la polizia deve svolgere e portare a termine, al fine di impedire sia la continuazione dello stesso, che la sua reiterazione.

Al fine di non appesantire di ripetizioni questo testo, risulta opportuno tralasciare, in tale contesto, una dettagliata e ampia descrizione circa la redazione e gli aspetti procedurali, sia del verbale che della relativa comunicazione di notizia di reato, in quanto già dettagliatamente trattati nei precedenti capitoli del presente manuale.

Ci si sofferma, dunque, in particolar modo sull'importanza di includere accanto alla dettagliata descrizione storica e oggettiva dei fatti, il secondo elemento del reato, ovve-

rosia l'elemento soggettivo. Difatti, l'operatore di P.G. dovrà redigere accuratamente i verbali, senza limitarsi alla semplice descrizione e documentazione dei fatti oggettivi, ma includendo già anche gli aspetti soggettivi del reato, come ad esempio ogni eventuale dichiarazione dell'indagato, sì da poterli commentare in maniera più approfondita nelle conclusioni della comunicazione di notizia di reato, unitamente a qualche rilevante massima giurisprudenziale, così da fornire al Pubblico Ministero ogni elemento utile a dar proseguimento all'azione penale.

Giunti oramai alla fase conclusiva del presente paragrafo, nel quale è stato possibile illustrare l'applicazione pratica della normativa a tutela degli animali, da parte degli operatori di P.G., in riferimento alla casistica dei reati a danno degli stessi, ancora tristemente diffusa nel nostro territorio nazionale, risulta doveroso richiamare l'attenzione relativamente al soccorso degli animali rinvenuti feriti o incidentati sulla strada. Si pone, quindi, quale ultimo caso manualistico di intervento, la situazione in cui un agente di P.G., a seguito di una segnalazione di privato cittadino o durante l'ordinaria attività di pattugliamento, si ritrovi avanti a sé un animale ferito o vittima di incidente stradale.

Si rammenta preliminarmente come negli ultimi anni il prestare soccorso a un animale incidentato sia tramutato da "semplice" dovere morale a quello giuridico, grazie all'intervento del Legislatore, il quale mediante l'approvazione della Legge 29 luglio 2010 n.120 recante "disposizioni in materia di sicurezza stradale" ha riformulato l'articolo 189, comma 9 bis del Codice della Strada, disponendo l'obbligo per "l'utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o più animali d'affezione, reddito o protetti," di "fermarsi e di porre in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento di soccorso agli animali", pena l'irrogazione della sanzione amministrativa da un minimo di 82,00 euro a un massimo di 1656,00 euro. Ciò detto, l'operatore di P.G. giunto sul luogo di ritrovamento dell'animale, verificate le sue condizioni, attiverà il servizio di soccorso veterinario ASL o privato convenzionato, obbligatorio per legge in ogni Comune, avendo cura di accertare il reale intervento dello stesso, e ogni altro elemento utile a ricostruire la dinamica dell'incidente (verificando, ad esempio, l'eventuale presenza *in loco* di un sistema di videosorveglianza), al fine di identificare il responsabile ed eventuali corresponsabili, in particolare qualora dalle condotte poste in essere in violazione degli obblighi suddetti, dovesse derivare il decesso dell'animale, potendosi in tal caso configurarsi, oltre la violazione amministrativa prevista dal Codice della Strada, anche l'integrazione della fattispecie di cui all'art. 544 bis c.p. Tuttavia, malgrado il rilevante e lodevole impegno dimostrato dal Legislatore nel normare il soccorso agli animali feriti o incidentati, ancora troppo frequentemente sia privati cittadini, sia agenti di P.G., si trovano avanti a impressionanti scene di animali agonizzanti sul ciglio della strada, interrogandosi il più delle volte su chi sia l'Ente preposto ad intervenire.

Ebbene, nonostante la responsabilità di garantire i servizi di primo e pronto soccorso all'animale ferito, incidentato o vagante spetti al Sindaco, così come previsto dal combinato disposto della Legge 281 del 1991 s.m.i. e l'Accordo Stato Regioni 24 gennaio 2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione, e confermato anche da copiosa giurisprudenza in materia (si veda *ex multis*, Cass. Civ. Sent. N. 2741/2015) va ribadito anche in questo contesto il principio della competenza trasversale, che investe tutti gli organi di P.G., tenuti ad intervenire anche nei casi di animali feriti o incidentati.

Del resto, detta competenza è stata richiamata anche dal Ministero della Salute, mediante una propria Circolare del 4 agosto 2010, avente tra i propri destinatari anche il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute (NAS), nella quale si evidenzia "l'inderogabile necessità di assicurare il servizio di reperibilità e pronto soccorso per animali da parte di tutte le Amministrazioni competenti".

## 7.1 L'OPERAZIONE TULIPANO (1994-1996): IL TRAFFICO ILLEGALE DI PAPPAGALLI

A cura di Ivan Severoni

Brigadiere Capo Qualifica Speciale Raggruppamento Carabinieri CITES – Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale (SOC)

L'Operazione denominata Tulipano è un'attività investigativa sul prelievo illegale nei paesi di origine di Psittacidi che poi venivano immessi nel mercato illegale. Tutte le specie di pappagalli sono iscritte nella I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup> Appendice della Convenzione di Washington e negli Allegati A e B del Regolamento CE n.338/97 e successive modifiche, che applica la predetta Convenzione nel territorio dell'Unione Europea. Tale attività è stata condotta dalle strutture Operative e Investigative del CFS di Roma e Napoli, in collaborazione con la Polizia olandese e l'Interpol, e ha permesso di scoprire e sconfiggere un sodalizio criminoso dedito al contrabbando di pappagalli. L'associazione criminale era composta da facoltosi cittadini italiani che, in associazione con un olandese, un brasiliano e un abitante di Singapore, prelevavano illegalmente dalla natura i pappagalli per immetterli sul mercato illegale internazionale. Gli uccelli oggetto del traffico venivano trafugati dalla natura nei paesi di origine quali il Brasile, l'Australia, le Isole Salomone e in vari altri paesi africani e sud americani. L'Autorità giudiziaria di Salerno ha recepito la gravità delle condotte e ha comminato pene severe con la confisca degli animali. Tra le specie oggetto di questo infido mercato illegale c'erano l'Ara giacinto, l'Ara brasiliensis, l'Ara macao, i rari Cactua neri australiani, i Cenerini africani e altre specie rarissime di Psittacidi.

### L'Indagine

L'attività è nata da una collaborazione tra le autorità di *Enforcement* olandese e italiana, che per il tramite dell'Interpol hanno sviluppato una vasta attività di indagine sul traffico illegale di pappagalli a carico di un cittadino olandese che importava illegalmente da Singapore, Isole Salomone, Brasile e altri paesi, uccelli a rischio di estinzione e protetti dalla CITES. Dalle indagini è risultato che il corrispondente in Italia era un contrabbandiere di Salerno con il quale intercorrevano diversi contatti finalizzati a commettere i delitti di importazione e falsificazione di documenti per l'introduzione illegale nell'Unione Europea di pappagalli protetti. Dagli esiti delle perquisizioni e delle intercettazioni telefoniche/fax è stata accertata l'associazione a delinquere ideata dai predetti, da altri cittadini italiani e da altri due cittadini stranieri (uno di Singapore ed uno brasiliano) dediti alla predetta attività criminosa. Il *modus operandi* era gestito interamente dagli appartenenti a questo sodalizio criminoso che prelevavano in natura le specie protette con il tramite di bracconieri residenti nei paesi di origine di queste specie; poi gli animali opportunamente

sedati, venivano esportati illegalmente, occultandoli in valige al seguito di passeggeri o in container per essere inviati a Singapore, dove poi venivano esportati verso l'Europa con documenti falsificati in Italia e in Olanda. Le specie oggetto del contrabbando venivano pagate ai bracconieri con poche centinaia di dollari per essere poi rivendute e immesse nel mercato internazionale legale, scortati da documenti CITES falsificati, a cifre che si aggiravano fino a 20 mila dollari ad animale. L'Operazione ha costituito anche un importante *CaseStudy* per gli aspetti giurisprudenziali che sono stati acquisiti e che servono ancora oggi a chiarire alcuni aspetti di applicazione della normativa CITES e l'equiparazione dei documenti previsti da tale normativa internazionale ad un atto pubblico, che ha permesso di contestare anche i reati specifici previsti dal Codice penale.

### Le sentenze

Il Tribunale Ordinario di Salerno con sentenza del 26 gennaio 2012 ha condannato gli imputati per le violazioni previste e punite dall'art.416 c.p. (Associazione a Delinquere) per essersi associati tra loro ed altre persone, allo scopo di commettere più delitti finalizzati all'importazione di animali protetti dalla Convenzione di Washington, per reati previsti e puniti dagli articoli 479 e seguenti del D.P.R. del 23.01.1973 n.43 (Contrabbando aggravato) e gli articoli 69 e seguenti del D.P.R. del 26.10.1972 m. 633 (Evasione dell'IVA) per avere in concorso tra loro con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, per avere importato e commercializzato specie protette dalla Convenzione di Washington. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte di Appello di Salerno in data 17 maggio 2012 passata in giudicato il 26 gennaio 2012 prevedendo anche la confisca dei pappagalli sequestrati. Tali sentenze hanno stabilito il concorso tra reati previsti dalle normative CITES e da quelle del contrabbando, dell'evasione dell'Iva e del Falso in Atto Pubblico.

Questo pronunciamento dei predetti Tribunali eleva a "giurisprudenza acquisita e consolidata" e potrà essere applicato a tutte le casistiche di pari o analoghe caratteristiche, nei casi di violazione alle predette normative nazionali ed internazionali prevedendo un concorso tra reati, nonostante le predette norme siano speciali, prevedendo reati specifici a fattispecie criminali all'apparenza diverse tra loro.

### Gli animali confiscati

I pappagalli confiscati nell'Operazione Tulipano, rappresentavano un importante campionario di specie di alto valore conservazionistico e biologico concentrati in un unico caso. Difficilmente un trafficante o contrabbandiere di animali si può dedicare a un ventaglio così vario di specie in via d'estinzione prelevate in ogni angolo e in ogni habitat specifico del Mondo. Questi soggetti, grazie alla profonda conoscenza del mercato della biologia e dei luoghi ove questi uccelli vivono, individuavano le specie vicine all'estinzione proprio per l'interesse all'alto valore economico che questi animali avevano e hanno sul mercato regolare, per essere venduti a collezionisti, non ignari dell'origine furtiva dei pappagalli, che a loro volta potevano e pensavano di poter possedere e gestire rarità e animali illegali a loro piacimento, con la presunzione di ritenere di non essere perseguiti dalla legge. Anche per questo la confisca e la contestazione dei reati di cui alle sentenze, assume un valore dissuasivo per chiunque voglia intraprendere tali attività criminose a danno dell'ambiente.

## 7.2 L'OPERAZIONE GAUR (1998-2008): IL CONTRABBANDO DI SPECIE PROTETTE

A cura di Marco Fiori

*Brigadiere Capo Qualifica Speciale Raggruppamento Carabinieri CITES – Reparto Operativo – Sezione Operativa Centrale (SOC)*

Il *Gaur* è un bufalo selvatico indiano, tutelato dalla CITES (Appendice I<sup>^</sup>), la Convenzione di Washington del 1973 sul commercio internazionale di specie protette, e minacciato dalla perdita di habitat e dalla caccia indiscriminata. Una complessa indagine condotta dalla unità Investigativa del CFS con le Dogane francesi e l'Interpol, ha permesso di scoprire una associazione criminale capeggiata da due facoltosi imprenditori italiani e una agenzia di cacce grosse francese. Le cacce venivano pagate dai 5.000 ai 50.000 dollari (USD) e condotte in aree protette in India, Vietnam, Laos, Cambogia, Cina, Pakistan, Afghanistan, Russia, e in vari altri Paesi africani e sud americani. Le autorità giudiziarie di Torino e Bassano del Grappa hanno recepito la gravità delle condotte e hanno comminato pene severe con la confisca degli esemplari che sono stati affidati a musei italiani per le finalità didattiche e scientifiche. Un *Gaur*, il più grande maschio cacciato al Mondo (premiato da Safari Club International), è esposto al Museo MACRI sul crimine ambientale presso il Bioparco di Roma.

### L'indagine

L'attività è nata in seno al gruppo Wildlife dell'Interpol nel 1998 grazie alle informazioni rese disponibili dalle autorità CITES e di polizia francesi (Dogane) che riferivano di un vasto traffico di specie rare cacciate ed esportate illegalmente nelle più disparate parti del Mondo. Il Modus Operandi era gestito interamente da una agenzia di caccia specializzata francese che proponeva ai cacciatori italiani ed europei itinerari e obiettivi tra i più ricercati. Anche l'antilope vietnamita Saolà (*Pseudoryx nghetinhensis*), scoperta come specie solo pochi anni prima era sotto le mire dei trafficanti, tutto per l'ambizione scellerata di possedere in collezione specie rarissime, quasi scomparse in natura. L'agenzia organizzava viaggi, spostamenti, contatti locali, accordi con le autorità corrotte. Gli animali abbattuti (pelli, trofei, crani, ecc.) come la *Tigre* o il *Gaur* venivano poi introdotti nei paesi di provenienza dei cacciatori, occultati o dichiarati falsamente come altre specie per evadere i controlli. Durante l'attività sono state controllate collezioni e musei privati ed eseguite perquisizioni che hanno permesso di assicurare le prove delle cacce illegali (video, foto, fatture, appunti, ecc.). Due grossi filoni di indagine sono stati avviati presso le Procure della Repubblica di Bassano del Grappa e di Torino, le città ove risiedevano i due principali cacciatori illegali italiani. Molti *Gaur* sono stati sequestrati imbalsamati, insieme a circa 350 altri individui di specie rarissime come *Leopardo nebuloso*, *Tigre*, *Orso malese e tibetano*, *Orso bianco*, *Urial*, *Argali*, *Capra di Falconeri*, *Leopardo*, *Lupo*, *Orso bruno*, ecc. Un valore economico e biologico enorme. I filmati sequestrati avevano permesso di individuare le zone di caccia, spesso all'interno di aree protette come in India, ma soprattutto inchiodare i responsabili. L'Operazione ha costituito anche un importante *CaseStudy* per gli aspetti giurisprudenziali che sono stati acquisiti e che servono ancora oggi a chiarire alcuni aspetti di applicazione della normativa che applica la CITES. In particolare, il principio della "Confisca obbligatoria" come pena accessoria.

## Le sentenze

Dopo le sentenze dei Tribunali Ordinari (Torino, Bassano del Grappa) e di Appello (Torino) territorialmente competenti, che sancivano la colpevolezza dei soggetti e comminavano le relative pene (Tribunale di Bassano del Grappa, ammenda e confisca degli esemplari, Corte di Appello di Torino ammenda e confisca), lo sviluppo del contenzioso penale ha permesso di arrivare, in particolare, alla Sentenza della Suprema Corte di Cassazione III Sez., la n.18805 del 26 aprile 2006 che sanciva per la prima volta che *“La detenzione di esemplari di fauna selvatica minacciati di estinzione, in violazione dei divieti contenuti negli artt. 1 e 2 della Legge 7 febbraio 1992 n.150, attuativa della Convenzione di Washington del 3 marzo 1973 sul commercio internazionale della flora e della fauna selvatica, loro prodotti e derivati, comporta la confisca prevista dall’art.4 della citata legge n.150, atteso che questa ha natura speciale e si applica indipendentemente da una sentenza di condanna.”*

Questo pronunciamento dell’Alta Corte si eleva a “giurisprudenza acquisita e consolidata” e verrà poi applicato a tutte le casistiche di pari o analoghe caratteristiche nei casi di violazione alla normativa sulla CITES. In sostanza, ad un limite del legislatore sopprime l’approfondimento giurisprudenziale della Corte di Cassazione nel sottolineare che la violazione dei divieti alla Convenzione, a prescindere da specifiche e univoche responsabilità o da prescrizioni di termini o altro, comporta come pena, come misura speciale e obbligatoria, la confisca e pertanto l’alienazione a favore dello Stato degli animali illegali che dovranno poi essere utilizzati per le finalità didattiche e scientifiche, come sancito dall’art.4 della norma (L.150/92).

La Corte sancisce, inoltre, un principio basilare in questo caso giudiziario. Le cose sequestrate che non sono sanabili con specifica autorizzazione o che lo sono ma ne è stata accertata già l’assenza di autorizzazione, vanno confiscate a prescindere dall’esito del procedimento a carico dell’imputato.

La Corte di Cassazione infine si espone, con questo pronunciamento, sino a sancire un principio di natura più squisitamente di valutazione e cautela “politica”, ovvero che *“l’accoglimento dell’istanza difensiva avrebbe esposto il nostro Paese a sanzioni internazionali per la violazione degli impegni assunti con la Convenzione citata e avrebbe autorizzato la perpetrazione di un nuovo reato perché allo stato il prevenuto non risulta in possesso di alcuna autorizzazione, come già precisato”*. Così facendo la Suprema Corte espleta la sua massima funzione. In quanto di vertice della giurisdizione giudiziaria ordinaria avente funzione *nomofilattica* (uniformità nella interpretazione e applicazione delle norme), fornisce uno strumento interpretativo indispensabile per le autorità giudiziarie e per gli operatori della Polizia Giudiziaria specialistica (CITES) e riserva attenzione a che lo Stato aderisca a impegni e accordi internazionali a tutela del bene naturale della collettività, dell’umanità. Assicurare la confisca di uno *specimen* a prescindere dall’esito delle procedure e decisioni giudiziarie significa contribuire ad arginare, quando non bloccare, un fenomeno che impatta sulla preservazione della biodiversità e la sopravvivenza di una specie. Questa appare anche la valenza di un pronunciamento come quello operato dalla Suprema Corte, che dal tecnico-giuridico sconfinava volontariamente sul concettuale ed enfatizza quella che possiamo considerare come la *“ratio”* di una norma, quando non la *“mission”*.

## Gli animali confiscati

Gli animali confiscati nell’Operazione *Gaur*, rappresentavano un importante campionario di specie di alto valore conservazionistico e biologico concentrati in un unico caso. Difficilmente un trafficante o contrabbandiere di animali si può dedicare a un ventaglio così vario di specie in via d’estinzione prelevate in ogni angolo e in ogni habitat specifico del Mondo. I trafficanti di pappagalli si dedicano a questi, quelli di rapaci, di coralli, di rettili, idem. Questi soggetti, grazie alla profonda conoscenza dei luoghi più selvaggi del Pianeta ricercavano specie vicine all’estinzione proprio per il gusto di collezionarle nelle proprie nobili residenze, a dimostrare di poter disporre di “pezzi” di natura che sta, progressivamente, scomparendo.

Anche per questo la confisca assume un valore di pena, non solo tesa a dissuadere o ad assicurare la restituzione alla *“res publica”* del bene, di formidabile efficacia. Molto di più della sanzione o ammenda che per quanto importante, poco influisce come deterrente o “punizione” per soggetti facoltosi di questo tipo. Gli animali sono stati affidati quasi tutti al CFS Servizio CITES grazie a dispositivi della A.G. e al parere della Autorità scientifica CITES, per essere destinati alle finalità didattiche e scientifiche.

La maggior parte è stata destinata (ex art.4 L.150/92) per la fondazione di uno specifico Museo di Zoologia comunale presso il Palazzo Bonaguro di Bassano del Grappa. Una parte è ospitata presso il Muso Civico di Zoologia di Roma. Un *Gaur* (*Bos gaurus*) introduce i visitatori presso il primo Museo del Crimine Ambientale di Roma. Un altro esemplare (*Ursus thibetanus*) introduce i visitatori al mondo degli orsi e del loro sfruttamento nel Mondo presso il Museo dell’Uomo e della Natura di Magliano dei Marsi (L’Aquila).

## 7.3 CIRCO VICTOR SHOW - IL CIRCO DELLE MERAVIGLIE

### A cura di Rossano Tozzi

*Brigadiere Capo Qualifica Speciale Raggruppamento Carabinieri CITES - Reparto Operativo - Sezione Operativa Antibracconaggio e Reati a Danno degli Animali (SOARDA)*

### Pistoia 27 maggio 2009

La vicenda giudiziaria del Circo Victor - il Circo delle Meraviglie - ha inizio il 27 maggio 2009 a Pistoia quando, a seguito di un controllo congiunto presso il sito di attendimento (piazzale del Palazzetto dello Sport *“Palamadigan”* di Montecatini Terme), il NIPAF del Comando provinciale CFS di Pistoia, il Servizio CITES territoriale di Firenze e il NIRDA dell’Ispettorato generale CFS, al termine degli accertamenti, effettuarono un sequestro preventivo di urgenza della P.G. di tutti i 105 animali presenti e degli 11 automezzi che costituivano gli ambienti di stabulazione costante degli animali. I rimorchi erano stati allo scopo allestiti con divisorii e gabbie e costituivano, parcheggiati in circolo, le quinte delle strutture della mostra viaggiante e sulla quale il titolare del Circo, innalzava, a coprire il tutto, un tendone sotto il quale veniva presentato lo “spettacolo”, durante il quale furono osservati e filmati alcuni rapaci che venivano fatti volare sulla testa degli spettatori, tra cui diversi bambini che mangiavano zucchero filato.

In quell’occasione tutti gli animali (istrici africane, leone marino, pappagalli, anaconde, alligatori, pinguini, squalo nutrice, pellicani, rapaci diurni e notturni) vennero visionati e

visitati da medici veterinari sia pubblici che privati, nominati per l'incombenza Ausiliari della P.G., che al termine degli accertamenti dichiararono le condizioni di maltrattamento. I veterinari attestarono per gli animali le condizioni di continua detenzione in spazi angusti e in pessime condizioni igieniche, le assenti condizioni di mobilità sufficiente e tono muscolare pressoché inesistente, la privazione della luce, nonché le scarse condizioni di nutrizione degli stessi. Vennero effettuati anche tamponi cloacali sugli animali alcuni dei quali risultarono successivamente positivi alla clamydiosi. Il sequestro preventivo di urgenza di iniziativa della P.G. venne convalidato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pistoia e gli animali vennero spostati presso idonee strutture per la necessaria riabilitazione. Il Tribunale del Riesame, avocato dal titolare del Circo, dichiarò nullo il provvedimento di sequestro, invocando l'inapplicabilità della L.189/2004 nei casi di circhi e mostre viaggianti per i dettami dell'art.3 della medesima Legge, disponendo la restituzione degli animali al proprietario. A tale decisione fece opposizione la LAV, che si inserì nel procedimento in qualità di parte offesa.

Il Circo Victor lasciò il sito di attendamento di Pistoia e continuò la sua attività in altre province italiane.

#### ***Villanova di Guidonia - Tivoli (Roma) 4 dicembre 2009***

Venne disposta un'ispezione delle strutture dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli, delegata a seguito di esposti pervenuti alla medesima Procura. Gli esiti vennero prodotti direttamente all'A.G. delegante per le valutazioni di competenza.

#### ***Franca Villa a Mare (Chieti)***

A seguito di alcune segnalazioni venne effettuata una verifica sugli animali detenuti nelle strutture di attendamento del Circo Victor, delegate dall'A.G. al CITES territoriale di Pescara. Le risultanze vennero trasmesse in Procura per le decisioni di competenza.

#### ***Rieti 9 gennaio 2012***

Il Circo Victor attenda a Rieti, in prossimità del Palazzetto dello Sport "PalaSojourner". Viene emesso un Decreto di ispezione dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rieti in data 05 gennaio 2012 a firma del Sost. Proc. Dott. Lorenzo Francia, inerente in P.P. 49/12 e, in esecuzione del Decreto di Ispezione in data 09 gennaio 2012 il NIRDA-CFS con l'ausilio di personale del Comando Provinciale del CFS di Rieti, dà esecuzione alle operazioni delegate. Ne scaturisce un sequestro probatorio e preventivo d'urgenza di iniziativa della P.G. per n.86 animali (specie varie), depositato c/o la Procura di Rieti il 10 gennaio 2012. La convalida del sequestro probatorio viene emessa in data 11 gennaio 2012, il Decreto di convalida del sequestro preventivo e decreto di sequestro preventivo porta la data del 18 gennaio 2012, a eccezione delle anaconde e dello squalo nutrice, con disposizione di portare gli animali presso altre idonee strutture.

La parte presenta Ricorso al sequestro e la sentenza di rigetto del Tribunale del Riesame è datata 31.01.2012.

A seguito dell'esito della decisione del Tribunale del Riesame, tutti gli animali del Circo vengono spostati alla volta di idonee strutture individuate dalla P.G.

Per gli alligatori si è reso necessario un trasferimento in una struttura del Circuito

EAZE in Francia, non essendo presente in Italia una struttura con capacità di ricevere i due animali.

Le attività di controllo medico veterinario effettuate sugli animali durante il periodo di detenzione presso le nuove strutture hanno acclarato lo stato di malattie cronicizzate pregresse. Analoghi esiti hanno fornito le analisi necroscopiche effettuate dagli Istituti Zooprofilattici Sperimentali sulle carcasse degli animali che sono morti nel tempo. Questo contrasta con i continui pareri positivi sulle condizioni degli animali di Servizi veterinari pubblici che ne autorizzavano via via gli attendamenti, nonché con la difesa mediatica da parte di alcune organizzazioni di medici veterinari a supporto della tesi complottistica capitanata da un'associazione di settore che tutela gli imprenditori che lavorano con animali.

#### **ATTIVITÀ DELLA MAGISTRATURA**

##### ***Sentenza settembre 2014 - Tribunale di Tivoli***

Nel settembre 2014 il Tribunale di Tivoli condanna il titolare del Circo Victor a 2000 euro di ammenda perché "deteneva animali, pitoni, anaconda, un leone marino, 4 alligatori, isticri africani, alcuni esemplari di rapaci e altri volatili in gabbie e in altre strutture inadeguate e incompatibili rispetto alle caratteristiche etologiche delle singole specie e tali da produrre alle bestie gravi sofferenze". Gli animali erano già stati sequestrati nel 2012.

##### ***Ricorso del Circo in Corte di Cassazione, gennaio 2015: dichiarato inammissibile***

A gennaio 2015 il titolare del Circo Victor propone ricorso in Corte di Cassazione avverso detta sentenza.

Il ricorso viene dichiarato inammissibile dalla Settima Sezione Penale della Suprema Corte, perché "basato su motivi manifestamente infondati".

##### ***Sentenza aprile 2015 - Tribunale di Chieti***

Il titolare del Circo Victor è stato condannato dal Tribunale di Chieti a 5.000 euro di ammenda e alla confisca di tutti gli animali, per detenzione di animali incompatibile con le loro necessità. Il titolare del Circo Victor presenta ricorso in Cassazione verso tale Sentenza.

##### ***Sentenza aprile 2015 - Tribunale di Pistoia***

###### *Premessa*

L'opposizione alla prima Sentenza del Tribunale di Pistoia sul sequestro del 2009 venne accolta e gli atti vennero rinviati per la decisione alla Magistratura.

Nel mese di aprile 2015 il Tribunale di Pistoia ha condannato il titolare del Circo Victor a un'ammenda di 8.000 euro, ai sensi dell'articolo 544 ter del Codice penale, per maltrattamento di animali. Il titolare del Circo Victor è stato condannato per aver "senza necessità, ovvero con condotte omissive derivanti da incuria e inosservanza dei principi riconducibili alle caratteristiche etologiche delle singole specie animali, cagionava agli stessi lesioni. Nello specifico provocava agli stessi uno stato di grave sofferenza e decadimento dello stato di salute ed in alcuni casi afferenti ai volatili, vere e proprie lesioni dell'integrità psico fisica, così come riscontrato nel corso delle indagini. Ovvero deteneva ed adibiva a spettacoli i predetti animali in condizioni incompatibili con la loro natura

*procurando così gravi sofferenze”.*

In data 11 maggio 2017 la Terza Sezione Penale della Corte di Appello di Firenze ha dichiarato la prescrizione e assolto l'imputato dal reato di cui all'art. 544 ter .p., ai fini della revoca delle statuizioni civili della sentenza del Tribunale di Pistoia.

#### **Sentenza 8 giugno 2016 - Corte di Cassazione**

La Corte di Cassazione ha confermato la condanna del responsabile del Circo Victor e la confisca definitiva di tutti gli animali, respingendo il ricorso contro la condanna del Tribunale di Chieti del 3 aprile 2015 emessa ai sensi dell'articolo 727, comma 2, del Codice penale, per detenzione incompatibile, perché *“deteneva animali, e segnatamente pitoni e anaconda, un leone marino, n.4 alligatori, degli isticri africani, alcuni esemplari di rapaci ed altri volatili in gabbie ed in altre strutture di contenimento, inadeguate ed incompatibili rispetto alle caratteristiche etologiche delle singole specie e tali da produrre alle bestie gravi sofferenze”.*

#### **7.4 IL CASO “GREEN HILL”**

##### **A cura di Ursula Carnevale**

*Ufficio Legale LAV*

Da anni l'allevamento intensivo di cani di razza beagle destinati alla sperimentazione animale, denominato *“Green Hill”*, di proprietà di una nota multinazionale e sito sulle colline di Montichiari, in provincia di Brescia, era al centro di un'accesa protesta portata avanti dagli attivisti per la liberazione animale.

Periodicamente gli attivisti si radunavano in gruppi, anche piuttosto cospicui, e organizzavano manifestazioni e sit-in per sensibilizzare l'opinione pubblica sul destino delle migliaia di cani ivi allevati e per chiedere la chiusura della struttura. Tuttavia, ai sensi della normativa di cui al D. Lgs. 116 del 1992, non vi erano elementi ostativi alla presenza e all'operatività dell'allevamento Green Hill, né fattori concreti che fossero a sostegno di una qualche violazione della normativa nazionale compiuta all'interno della struttura, rimanendo dunque, per molti anni, la protesta di stampo puramente etico.

Quando il 28 aprile 2012, nell'ambito di una tra le molteplici manifestazioni organizzate da chi probabilmente non aveva mai creduto che all'interno dell'allevamento fosse tutto regolare, alcuni attivisti scavalcarono la recinzione di filo spinato e si introdussero nei capannoni ove erano rinchiusi i cani, estraendo dalle gabbie e portando via con sé alcuni di loro, quello che videro con i loro occhi illuminò per la prima volta le condizioni di vita nelle quali erano costretti i cani all'interno di *Green Hill* e che fino ad allora erano rimaste oscure.

A seguito del citato accesso degli attivisti, che non fu scevro da conseguenze penali, e alle informazioni veicolate in merito alle precarie condizioni di detenzione dei beagle allevati a *Green Hill*, LAV e Legambiente sporsero formale denuncia alla Procura della Repubblica di Brescia che, in data 17 luglio 2012, disponeva un'ispezione all'interno della struttura, delegando all'uopo l'allora Nucleo Specializzato sui Reati in Danno agli Animali (NIRDA) del Corpo Forestale dello Stato.

L'ispezione delegata si svolse il 18 luglio 2012 ad opera di una trentina di funzionari componenti la sezione NIRDA e il Comando Provinciale di Brescia del Corpo Forestale dello Stato, con la partecipazione di cinque medici veterinari specializzati in etologia e benessere degli animali d'affezione, nominati Ausiliari di Polizia Giudiziaria al fine di accertare le condizioni fisiche e psico-fisiche dei beagle, con riferimento alle loro caratteristiche etologiche, nonché per verificare le modalità di custodia e di gestione degli stessi.

Dall'ispezione, durata oltre 18 ore e consistita anche nell'analisi dei registri dell'allevamento, mirata alla verifica del tasso di mortalità degli animali e da cui emerse la non corrispondenza tra i dati contenuti nei registri e il numero di cani effettivamente presenti, emersero le gravi condizioni igienico-sanitarie in cui erano tenuti gli animali, la grave privazione sensoriale a cui gli stessi erano sottoposti, l'assenza di idonei arricchimenti ambientali e, in generale, un sistema di gestione dei beagle piuttosto lacunoso.

A fronte delle risultanze dell'attività ispettiva svolta, che aveva fatto emergere una modalità di gestione, sia pratica che sanitaria, assolutamente inadeguata dei 2639 cani beagle ivi presenti, considerato il numero estremamente ridotto dei dipendenti e la presenza di un solo medico veterinario responsabile per il loro benessere, la Procura di Brescia disponeva il sequestro preventivo di tutti i cani presenti nell'allevamento, tra cui figuravano anche cagnoline in gravidanza, e il loro affido in custodia giudiziale a LAV e Legambiente, con possibilità di affido a privati e famiglie valutate come idonee dalle predette associazioni.

La Procura di Brescia altresì inquisiva per il reato di cui all'art.544 ter, commi 1 e 3 c.p. il Legale rappresentante della Green Hill 2001 s.r.l., il Direttore dell'allevamento e il Medico veterinario responsabile della struttura.

Mentre erano in corso le impegnative quanto innovative operazioni di affido dei beagle di *Green Hill*, le indagini proseguivano senza sosta e, a seguito degli ulteriori accertamenti svolti dal Corpo Forestale dello Stato anche con riguardo alla documentazione afferente il decesso degli animali, emersero dati attestanti numerosi episodi di decesso dei beagle avvenuti *contra legem*, essendo venuti alla luce casi di soppressione di cani affetti da patologie curabili (ad esempio mere dermatiti) ma scientemente non curate.

Pertanto, l'imputazione a carico degli indagati veniva aggravata con il delitto di cui all'articolo 544 bis del Codice penale *“uccisione di animali”*.

Gli eloquenti elementi emersi dalle ampie indagini disposte dalla Procura di Brescia e accuratamente effettuate dal personale del Corpo Forestale dello Stato, ebbero come naturale conseguenza il rinvio a giudizio del Legale rappresentante della *Green Hill* 2001 s.r.l. e co-gestore di fatto dell'allevamento, del Direttore dell'allevamento, avente un ruolo esecutivo delle direttive impartite dal Legale rappresentante e del Medico veterinario responsabile della struttura e quindi gestore di tutte le questioni sanitarie relative ai cani detenuti, perché, come si legge dal seguente estratto del capo di imputazione: *“con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità, privando i 2.639 cani di razza beagle detenuti nell'allevamento, dagli stessi gestito, dei loro pattern comportamentali (ovvero di tutte le attività vitali ed insopprimibili di ogni specie), li sottoponevano a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche (...) Sempre in concorso tra loro e nelle qualità sopra descritte, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità e con il solo fine di abbattere i costi di impresa, per procedere*

*all'identificazione dei cani, in luogo dell'indolore ma costoso microchip, utilizzavano la tatuatura con gli aghi, strumento da considerarsi vietato dal combinato disposto degli artt. 13 D.Lgs. 116/1992 e 7 Legge Regione Lombardia 16/2006. Sempre in concorso tra loro e nelle qualità sopra descritte, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità, tagliandogli di netto le unghie fino alla base, cagionavano ai cani beagle lesioni dovute alla rottura dei vasi sanguigni connessi alle radici delle unghie medesime. Con l'aggravante dell'essere derivata la morte di n. 104 cani beagle" e perché "con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza necessità se non quella di liberarsi di un prodotto non più vendibile alla clientela, mediante soppressione (c.d. eutanasia), cagionavano la morte di n.54 cani beagle".*

Il processo celebrato innanzi al Tribunale di Brescia, caratterizzato dall'escussione di numerosi testi, tra i quali il personale del Corpo Forestale che aveva curato le delicate indagini disposte dalla Procura e che ben aveva rappresentato in udienza le gravi irregolarità accertate, e dalle dichiarazioni e confronti dei molteplici consulenti di conclamata esperienza in tema di benessere animale anche sul fronte etologico, nonché connotato da un prevedibile clamore mediatico che aveva oltrepassato i confini italiani e aveva indotto il Giudice a pretendere un ordine particolarmente rigido in aula, si concludeva il giorno 23 gennaio 2015 con la condanna di tutti gli imputati per tutti i reati loro ascritti e con la confisca, ai sensi dell'art 544 sexies c.p., di tutti gli animali in sequestro.

Le condanne venivano poi confermate *in toto* il 23 febbraio 2016 dalla Corte di Appello di Brescia, cui gli imputati si erano rivolti riproponendo, tra le varie a loro discolta, la circostanza secondo la quale negli anni precedenti l'apertura dell'inchiesta, le istituzioni locali deputate al controllo avevano certificato la regolarità dell'allevamento e della sua operatività e nulla avevano rilevato, né quindi contestato in merito alle condizioni di detenzione e di benessere degli animali ivi presenti.

La Corte d'Appello, rilevando come le gravi condotte contestate agli imputati fossero da qualificarsi come non occasionali né limitate a periodi circoscritti, e invero rispondevano a una precisa scelta di politica aziendale, richiamando il riconoscimento di "esseri senzienti" fornito agli animali dall'art. 13 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, acclarava testualmente che *"le enormi dimensioni dell'allevamento avrebbero imposto altra gestione sanitaria, ma ciò rispondeva ad una precisa scelta aziendale di contenere i costi che sarebbero derivati da adeguamento struttura, così come erano prassi le cure insufficienti o l'eutanasia in modo disinvolto, preferendo sopprimere il cane piuttosto che curarlo adeguatamente, così risparmiando i costi di lunghe cure incerte e che avrebbero magari messo a rischio la 'vendibilità' del 'prodotto'".*

Inarrendevoli alla realtà rappresentata dai Giudici di primo e di secondo grado nella sentenza doppia conforme, gli imputati conducevano la vicenda *Green Hill* fino innanzi la Corte di Cassazione.

Tuttavia, la III sezione penale della Suprema Corte, con la sentenza n. 2558 del 3 ottobre 2017, nel dichiarare inammissibile il ricorso presentato dalla azienda *Green Hill* e dai suoi dirigenti, confermava la condanna a un anno e mezzo di reclusione per il direttore sanitario e il legale rappresentante e ad un anno per il direttore generale, per i delitti di maltrattamento ed uccisione di animali compiuti nell'allevamento di Montichiari, sigillando così le pronunce del Tribunale e della Corte di Appello di Brescia, nonché la confi-

sca definitiva degli animali.

Quasi due anni dopo, il 2 luglio 2019, a ulteriore riprova che all'interno di *Green Hill* vigesse un sistema contrassegnato da estese irregolarità, giungeva la pronuncia della Corte di Appello di Brescia nell'ambito del processo c.d. *Green Hill bis*, che si era instaurato, nelle more del processo principale, a carico di due medici veterinari della ASL, accusati dei reati di concorso in maltrattamenti, uccisioni, omessa denuncia e falso ideologico, e di tre dipendenti dell'allevamento, accusati del reato di falsa testimonianza.

La Corte di Appello di Brescia, con la pronuncia succitata, ribaltava la sentenza di assoluzione emessa in primo grado e condannava uno dei due medici veterinari ASL a tre anni di reclusione con interdizione dai pubblici uffici, per i reati di concorso in maltrattamenti, uccisioni, omessa denuncia e falso ideologico, e i tre dipendenti dell'allevamento a pene fino a un anno e quattro mesi di reclusione, per il reato di falsa testimonianza.

La linea difensiva adottata e perseguita inesorabilmente dagli imputati nei tre gradi di giudizio era evidentemente e definitivamente crollata di fronte al forte e ampio quadro di prove emerso a sostegno della loro piena colpevolezza, che certamente è disceso dal forte impianto accusatorio nato anche grazie alle capillari indagini prodromiche svolte dagli uomini del Corpo Forestale dello Stato.

## **7.5 DELFINARIO DI RIMINI: UN PROCESSO SENZA PRECEDENTI IN EUROPA** **A cura di Ursula Carnevale**

*Ufficio Legale LAV*

Era una mattina di piena estate. Il litorale riminese si accingeva ad accogliere le consuete centinaia di turisti pronti per una nuova giornata di mare. A pochi passi dalla battigia, i quattro delfini presenti nel Delfinario di Rimini stavano per essere sottoposti, come accadeva quotidianamente dall'apertura della stagione estiva, a una nuova giornata densa di addestramenti e di spettacoli per un concitato pubblico pagante. I delfini Alfa, Sole, Luna e Lapo non sapevano che quel giorno la loro vita sarebbe finalmente cambiata.

Erano circa le ore 9 del 31 luglio 2013 quando personale del Servizio CITES dell'allora Corpo Forestale dello Stato, congiuntamente a funzionari del Ministero della Salute e del Ministero dell'Ambiente, si recavano al Delfinario di Rimini per effettuare una visita ispettiva straordinaria.

Da quella visita emergevano numerose e gravi criticità attinenti alla struttura, che non risultava infatti conforme alla normativa di cui al D. Lgs. 73/2005 e agli standard posti dal D.M. 469/2001 a tutela del benessere dei tursiopi, e, via via sempre più prepotentemente, venivano alla luce le relative gravi ripercussioni sullo stato di salute fisica e psichica dei quattro delfini ivi presenti.

Grazie alle capillari verifiche e agli approfonditi accertamenti svolti dalla task force ministeriale coadiuvata dal personale del Corpo Forestale-Servizio CITES, che avevano messo in luce una gestione del Delfinario rimasta di fatto immutata dal 1968, la Procura della Repubblica di Rimini veniva notiziata delle gravi condizioni di vita e di salute di Alfa, Sole, Luna e, in particolare, del delfino più giovane Lapo, i quali, in data 13 settembre 2013, venivano posti sotto sequestro preventivo.

Al fine di interrompere il nesso criminoso sino a quel momento attuato nei confronti dei delfini e di impedire le eventuali ulteriori conseguenze dei reati ravvisati ex artt. 544 ter e 727, Il comma c.p., veniva disposto altresì l'urgente trasferimento dei tursiopi presso una diversa struttura che fosse individuata come idonea ad accoglierli e ospitarli nel pieno rispetto delle condizioni di benessere, incaricando il Corpo Forestale dello Stato dell'esecuzione delle operazioni sottese.

Grazie all'organizzazione di una delicata quanto mastodontica operazione senza precedenti, sotto la cura e la supervisione del personale forestale, i quattro delfini Alfa, Sole, Luna e Lapo, nelle more delle indagini in corso, venivano trasferiti presso l'Acquario di Genova.

Le indagini svolte nel corso dei mesi avevano consentito di acclarare che il Delfinario di Rimini, oltre ad essere costituito da una sola vasca, peraltro di dimensioni inferiori rispetto a quelle prescritte dalla normativa, e a non disporre di una vasca che fosse isolata fisicamente dalla prima e dunque idonea per la cura del delfino bisognoso, con la conseguenza che l'acqua e gli eventuali agenti patogeni erano condivisi tra tutti i delfini, non disponeva neanche di un sistema che potesse creare apposite aree ombreggiate, con la conseguenza che, come confermarono gli accertamenti successivi svolti tramite l'analisi delle schede giornaliere, nei giorni particolarmente caldi d'estate, la temperatura dell'acqua, nella unica e sola vasca presente, arrivava a superare finanche i 32°C.

Il confinamento all'interno di uno spazio limitato e inidoneo, considerata altresì l'accertata assenza di zone ove potersi rifugiare in caso di conflitti intraspecifici o per sottrarsi alla vista del pubblico, costringeva i delfini a gravi conseguenze sul piano del benessere etologico.

A corollario di quanto appena esposto, l'immanente inadeguatezza del Delfinario di Rimini trovava ulteriore conferma nel diniego del Ministero dell'Ambiente, datato 24 settembre 2013, all'istanza inoltrata dalla società per ottenere il rilascio della licenza di giardino zoologico ai sensi del D. Lgs. 73/2005, dal quale scaturiva il relativo procedimento di chiusura del Delfinario, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto citato.

Ma v'è di più. Il quadro di violazione generalizzata della normativa di settore in materia di delfinari ricomprendeva anche la parte sanitaria. Emergeva, infatti, che presso il Delfinario, per ovviare alle gravi e perduranti condizioni di *stress* sofferte dai delfini, agli stessi venivano illegittimamente e sistematicamente somministrati farmaci quali calmanti (il valium) e ormoni e ciò in assenza di piani sanitari preventivi e curativi, farmaci che, come risultato dagli accertamenti effettuati dal Corpo Forestale e dalle relazioni degli ausiliari coinvolti, erano di fatto l'unico strumento cui erano ricorsi i gestori per ovviare alle gravi condizioni di salute psico-fisica in cui vertevano gli animali.

La gestione sanitaria e medico veterinaria dei delfini era inoltre attuata mediante un sistema piuttosto singolare che prevedeva l'indicazione via e-mail di terapie e relativi dosaggi ad opera di un medico veterinario residente stabilmente all'estero, che si recava una sola volta all'anno presso la struttura e che, nell'ambito della presente inchiesta, ha ricevuto un Decreto Penale di Condanna per la violazione dell'art.348 c.p. per aver esercitato abusivamente in Italia, appunto con riguardo ai delfini di Rimini, la professione medico veterinaria.

Le terapie indicate da un medico di fatto assente venivano materialmente sommini-

strate dalle addestrate le quali si rivolgevano alla veterinaria, co-indagata assieme al Direttore, per le ricette necessarie all'acquisto dei farmaci. La veterinaria prescriveva imperturbabilmente farmaci su indicazione di operatori non qualificati, senza approfondire o eccepire alcuna informazione in merito e senza neppure recarsi al Delfinario per visitare gli animali ai quali erano destinati i farmaci che la stessa prescriveva.

A fronte dei molteplici e gravissimi elementi corroboranti le ipotesi di reato ex artt. 544 ter e 727, Il comma c.p., venivano rinviati a giudizio l'allora Direttore del Delfinario e la veterinaria ricettante farmaci.

All'esito di quello che ben può essere definito come un "processo storico", trattandosi del primo riguardante un delfinario in Europa, in base agli elementi venuti in rilievo durante l'istruttoria dibattimentale anche grazie all'encomiabile lavoro svolto e alle testimonianze deposte dal personale dell'allora Corpo Forestale dello Stato, il Tribunale di Rimini, in data 30 aprile 2019, riconosceva gli imputati responsabili dei reati loro ascritti, condannandoli rispettivamente alla pena di mesi 6 e di mesi 4 di reclusione.

Il Tribunale di Rimini, con la sentenza n.721/2019 (dep. 29/07/2019), rilevando testualmente che *"non viola il principio di legalità affermare che l'uomo è, già da oggi, portatore anche di doveri rispetto ai soggetti a lui affidati, pena il negare la formulazione stessa dell'art. 544 ter c.p., che sanziona proprio "chiunque" maltratti un animale. Le norme esistenti sono preposte alla salvaguardia del sentimento di pietà e verso gli animali poiché all'uomo è demandato il compito di curarsi degli animali nel loro rispetto e nel bilanciamento con i propri diritti e anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato si sta orientando in tal senso"*, disponeva altresì la confisca dei quattro delfini Alfa, Sole, Luna e Lapo e il loro affido ai competenti Ministeri dell'Ambiente, della Salute e delle Politiche Agricole - primo caso in Italia con riguardo a mammiferi marini - sigillando così la fine di una vicenda connotata da condotte perpetrate per anni *contra legem* e fonte di gravi sofferenze negli animali.



**Note**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Note**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Note**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Note**

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

NORME DI DIRITTO PENALE E AMMINISTRATIVO  
A TUTELA DEGLI ANIMALI

Procedure e casi pratici con focus su aspetti medici veterinari correlati

**EDITORE**

LAV - Viale Regina Margherita 177- 00198 Roma  
Tel. 064461325 – fax 064461326 [www.lav.it](http://www.lav.it)

Impronte Anno XXXVII - N.4 - maggio 2020

Direttore Responsabile Gianluca Felicetti

AUT. TRIB. ROMA 50/84 - dell'11.2.1984

ISCR. REG. NAZ. STAMPA 4086 - dell'1.3.1993

ISCR. ROC 2263 - anno 2001



Associato all'Unione  
Stampa Periodica Italiana

**GRAFICA** Michele Leone

**STAMPA** Arti Grafiche "La Moderna" - Via Enrico Fermi, 13/17 - 00012 Guidonia Montecelio (Roma)



CARTA Burgo  
Respecta  
(100% carta riciclata)

**FINITO DI STAMPARE** Maggio 2020

ISBN 978-88-945343-0-6

**PROPRIETÀ LETTERARIA E TUTTI I DIRITTI RISERVATI** © Copyright LAV

I diritti di riproduzione, adattamento totale o parziale con qualsiasi mezzo, di memorizzazione elettronica sono riservati

**Carla Campanaro** è avvocato, si occupa prevalentemente di diritto animale, penale e amministrativo. Dal 2006 è responsabile dell'Ufficio Legale della LAV con cui ha condiviso tante battaglie istituzionali e giudiziarie a difesa degli animali. È dottore di ricerca in diritto europeo dell'ambiente con ricerca sulla "Protezione della biodiversità alla luce dell'evoluzione del diritto animale europeo" presso il dipartimento di Scienze Politiche dell'Università "Sapienza" di Roma con visiting fellowship presso l'Oxford Center for animal ethics. È stata academic visitor presso il Centre for Socio Legal Studies della Oxford University con ricerca sul tema "La protezione degli animali negli allevamenti intensivi quale strumento di mitigazione dell'impatto ambientale". Numerose le sue pubblicazioni sul tema del diritto animale, tra gli altri, nel Trattato di Biodiritto (volume la "Questione animale") diretto da Stefano Rodotà, nel "Manuale diritto europeo dell'ambiente" a cura di Roberto Giuffrida. Con la prof.ssa Maria Vittoria Ferroni (Sapienza) ha curato il manuale "Metodi alternativi alla sperimentazione animale". È inoltre coautrice con Maurizio Santoloci del manuale "Tutela giuridica degli animali". È stata docente al master di diritto animale organizzato dall'Università di Barcellona, di cui è anche membro del comitato scientifico e referente per l'Italia, già docente in numerosi corsi di formazione per pubbliche amministrazioni e corpi di polizia in materia di diritto animale. Scrive sul portale di diritto ambientale [www.dirittoambiente.net](http://www.dirittoambiente.net) di cui coordina l'area di diritto animale, sull'osservatorio sull'ambiente nella rivista di diritto on line [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) e sul sito di diritto animale [www.derechoanimal.info/](http://www.derechoanimal.info/)

**Maria Falvo** è responsabile dell'Ufficio Stampa LAV. Laureata in Scienze Politiche (indirizzo politico-economico), si è avvicinata al giornalismo nei primi anni '90 iniziando a collaborare con la rivista "Finanza & Fisco". L'interesse verso le problematiche ambientali e i diritti degli animali l'hanno portata a collaborare prima con l'Ufficio Stampa del WWF e successivamente con la LAV, fin dal 1996. Giornalista pubblicista (dal 2004), ha perfezionato le conoscenze specifiche sul campo e attraverso corsi di specializzazione (presso il Centro di Formazione del Sole 24 Ore, la Federazione Nazionale della Stampa, l'Ordine dei Giornalisti) specializzandosi nel lavoro di Ufficio Stampa e nuovi Media. Direttore editoriale della rivista LAV "Impronte", ha curato il blog dell'Associazione per Ecquo sul [www.quotidiano.net](http://www.quotidiano.net) e collaborato con varie riviste (Nuove Proposte, Quattro Zampe, ecc.) fino a seguire l'aggiornamento delle news sulla testata giornalistica on line di LAV ([www.lav.it](http://www.lav.it)) e collaborando a rafforzare la presenza dell'Associazione su Twitter.

Le norme a tutela degli animali sono sempre più numerose, sia in ambito amministrativo che penale, e racchiudono l'intento del legislatore europeo e nazionale di orientare verso sempre maggiori tutele gli animali, in particolare quelli ancora oggi oggetto di attività che ne prevedono il loro impiego per finalità commerciali.

L'interpretazione sistematica di queste norme e i principi generali di protezione che ne derivano, raccontati in questo Manuale, possono così orientare l'operatore del settore verso una sempre più concreta ed efficace protezione degli animali sul territorio.

L'intento dell'opera è quello di fornire una analisi dettagliata dell'intero quadro normativo a protezione degli animali, studiandone la sua evoluzione, i contenuti e le procedure con una indispensabile apertura al mondo scientifico che racconti la sofferenza animale nei vari ambiti.

Proteggere - realmente - gli animali oggi vuol dire, infatti, aprirsi senza filtri culturali a uno scenario multidisciplinare che parte dalla filosofia e sociologia del diritto, che raccontano il perché di questa tutela, va verso le evoluzioni del diritto pubblico degli animali, casi pratici e procedure, senza per questo tralasciare gli aspetti più prettamente scientifici legati alle esigenze etologiche degli animali.

Il Manuale è tutto questo, e vuole essere uno strumento tecnico aperto a tutti coloro che oggi sono chiamati a vario titolo a cooperare per il rispetto e la protezione dei diritti degli animali, in primis le forze dell'Arma dei Carabinieri, che con LAV da sempre sono impegnati sul territorio in attività di prevenzione e contrasto dei crimini contro gli animali.

Ringraziamo tutti gli Autori e l'Arma dei Carabinieri per la disponibilità e per il prezioso contributo fornito.

*Carla Campanaro e Maria Falvo*

